This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

+ *Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales* Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.

+ *Ne pas procéder à des requêtes automatisées* N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.

+ *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.

+ *Rester dans la légalité* Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse `http://books.google.com`

C 569,708

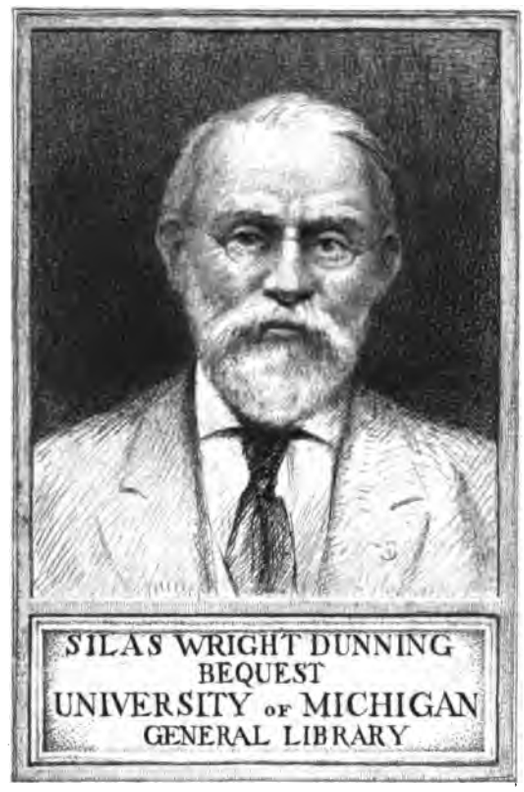

SILAS WRIGHT DUNNING
BEQUEST
UNIVERSITY OF MICHIGAN
GENERAL LIBRARY

DF
503
.M69

ΜΝΗΜΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

DOCUMENTS INÉDITS

RELATIFS À

L'HISTOIRE DE LA GRÈCE

AU MOYEN ÂGE

PUBLIÉS SOUS LES AUSPICES

DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS DE GRECE

PAR

C. N. SATHAS

TOME V.

LIBRAIRIE G. P. MAISONNEUVE
198, Bou[d] St-Germain, PARIS (VII[e])

PARIS
MAISONNEUVE ET C[ie] ÉDITEURS
25, QUAI VOLTAIRE

LONDRES
B. QUARITCH

ATHENES
A. COROMILAS

LEIPZIG ET VIENNE
F. A. BROCKHAUS

MDCCCLXXXIV

ΜΝΗΜΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

DOCUMENTS INÉDITS

RELATIFS À

L'HISTOIRE DE LA GRÈCE

AU MOYEN ÂGE

PUBLIÉS SOUS LES AUSPICES

DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS DE GRÈCE

PAR

C. N. SATHAS

TOME V.

LIBRAIRIE G. P. MAISONNEUVE
198, Boul^d St-Germain, PARIS (VII^e)

PARIS
MAISONNEUVE ET C^IE ÉDITEURS
25, QUAI VOLTAIRE

LONDRES
B. QUARITCH

ATHENES
A. COROMILAS

LEIPZIG ET VIENNE
F. A. BROCKHAUS

MDCCCLXXXIV

DF
503
.M69

Dumbarton
Marsden Grove
Q. 985
3 Vol

MONUMENTA
HISTORIAE HELLENICAE.

CAPITULA COMMUNITATUM

NAUPACTI, AUGUSTICIÆ, (ÆGII) PATRARUM, CHELIDONII ET VUMERI ET OLENÆ, PHANARII, MAYNÆ, ÆGINÆ, SCYRI, SCIATHI, SCOPELI, LEMNI, CYTHERÆ, ZACYNTHI, CEPHALLENIÆ, CORCYRÆ, PARGÆ.

CAPITULA NAUPACTI

1445 die 15 novembris.

S. Johanne Bollani, S. Jacobo Venerio Sap. Ordinum.

Cum Reverendus pater dominus Archiepiscopus Nepanti coram dominio comparens exposuerit quod multa de jurisdictione Archiepiscopatus sui alienata sunt, et multe ecclesie et terrena a diversis personis tenentur, et possidentur indebite, petieritque dignitate et jurisdictione sua reintegrari, et in nota dederit illas res que ut dicit ab aliis indebite tenentur, cumque circa hanc materiam alias per dominium scriptum fuerit Rectori Nepanti, et ut videtur id scribere nihil profuerit, Vadit pars quod auctoritate huius consilii iterum scribatur et mandetur Rectori Nepanti et successoribus suis in hac forma, videlicet:

Alias sub die XXII septembris 1444 vobis scripsimus quod examinatis querimoniis dominio nostro porrectis parte Reverendi patris domini Genadii Archiepiscopi Nepanti si reperiretis quod alique ecclesie possesiones vel bona ad illum Archiepiscopatum spectent per alios indebite occupate essent date per quosvis precessores vestros, illas et illa ipsi Archiepiscopo restitui faceretis, ut illis uti et gaudere possit sicut jus exposeit, et innovationes indebite factas per olim ser Franciscum Boldu precessorem vestrum dicto domino Archiepiscopo revocare deberetis daretisque sibi omnes favores convenientes et honestos ad suum officium exercendum cumque commissum haberetis, et cetera prout in nostris litteris continetur.

Nunc vero coram nobis comparens dominus Archiepiscopus predictus exposuit quod in esecutione illarum literarum nostrarum nihil omnio factum est. et nobis

presentavit folium quoddam in quo sunt inscripte ecclesie et possessiones omnes que, ut dicit, cum sint de jurisdictione Archiepiscopatus sui ab aliis divisis et privatis personis indebite tenentur et possidentur, et supplicavit per nos debite provideri, ut eius dignitas, et jurisdictio reintegretur, quemadmodum fuit tempore Archiepiscoporum prèdecessorum suorum.

Nos quidem volentes ut que Dei et ecclesiarum sunt, Deo et ecclesiis restituantur, volumus et cum nostro Consilio Rogatorum vobis mandamus quatenus bene examinato folio, quod vobis mittimus presentibus introclusum, si vobis constiterit res in eo inscriptas, vel ipsarum rerum partem et alios Archiepiscopos predecessores suos fuisse possessas eas res vel earum partem, presenti Archiepiscopo restitui faciatis, promittatisque ipsum uti jurisditione Sua in ecclesiis et caloieriis Archiepiscopatui suo spectantibus, quemadmodum predecessores sui facere soliti erant, ipsumque honorifice et pie tractetis quantum decet.

de parte . . . . . omnes alii
de non. 6
non sinceri 7

(Senato Mar. Reg 2, c. 111).

MCCCCXLVIII die XXIII januarii.

Inter Sapientes Ordinum vigore partis antescripte capte in Collegio.

Rectori Neupanti et successoribus suis.

Prudens fidelis noster Nicolaus Capello orator fidelis Comunitatis nostre Nepanti nobis sub literis credentialibus porrexit tria capitula parte dicte communitatis, quibus visis et diligenter examinatis cum nostro collegio habente Consilio Rogatorum plenissimam libertatem, fecimus responsiones et deliberationes prout sine cuiuslibet eorum particulariter videbitis. Et primo ad primum videlicet: Conziosiachè in el tempo di Rectori passadi abiamo abudo bona compagnia, e per i Signori provededori che venne quì in el tempo de misser Orzato Zustignan fossemo axevele de tutte angarie e axenta de tutti chomerchi, tutti quelli habiteva in questo luogo, pertanto nui poveretti abbiamo abandonà chasa nostra, terreni e possession nostre che avevemo chi in luogo de Turchi, chi in luogo di Cravari, chi in luogo del Signor Carlo, chi in luogo del Signor el Chales (*sic*), chi de la Morea ed altri luogi, e siamo venute in Nepanto, e del suo destreto ad abitar e stanciar, zoè per la bona compagnia che per i passadi Rettori ne vegniva fato, come seria messer Orsato Zustignan, misser Troilo Marcello e misser Andrea Tiepolo, e misser Zan Bolani e altri suoi precessori e successori; ma veramente dal tempo de misser Francesco Boldù in quà per iustigacion de Manfredo Charandolo, siamo tutti ingarizadi e messo altre nuove usanze in le mesure e barche nostre e cavalli e somieri, e per angarie mandadi per mar e per terra dove sempre mai se pagava per i Rectori, si che per la dita chaxon el ne convien vender barche, cavali, e somieri, e chi abandonar el luogo per non poder resister tali cosse, e pertanto supplicamo alla Signoria Vostra se degni concederne a nui poveri servidori vostri là

consuetudine antica a chaxon possamo viver cum la nostra povera fameia sotto l'ombra benigna dela Illustrissima Signoria, avisandone che questo luogo è reduto de puocho in assai de abitacion, si che questi Signori che se qui atorno del luogo ne ha gran invidia, dico si fatta che non si porria creder chomo per i Rectori passadi pore esser avvisadi.

Respondeatur quod nostre intentionis est et volumus quod in facto mensurarum frumenti, vinii, et omnium bladorum servetur consuetudo antiquitus observata, et quod quilibet possit habere de dictis mensuris et cum eis emere et vendere, modo ipse mensure singulis duobus annis instentur et bullentur bulla Reectoris; In facto autem personarum, barcharum, equorum, et someriorum volumus quod nihil innovetur, nec quod aliqua angaria vel gravedo de novo ipsis nostris fidelibus imponatur, sed servetur consuetudo antiquitus observata.

Ad secundum videlicet: Ancora avisemo la Vostra Signoria che ser Gabriel de Cà de Vegia ottenne una lettera dogal in Pregadi de comandamento de plui capitoli per i quali lui s' aggrevava fosse observado in beneficio de suoi dacii, tra i qual capitoli è uno el qual ne condanna nui non se possemo ordenar le nostre possession e terreni, onde nui se vedemo esser tortizadi plui de tuti altri homeni del mondo, non se possiamo in le fin ordenar de lassar i nostri beni, dove ne piase, si che adoncha supplichemo e preghemo la Illustrissima Signoria Vostra se degni axentarne de chotanta servitudine, che possamo esser in nostra liberta de far del nostro quello ne piase, chome per tutti altri luogi vostri è consueto, che ziascadun vostro citadin abbia in suo libertà el suo, a chaxon nui povereti de questo luogo, i qual possamo dir stanciamo in campo averto infra Turchi e lari e assassini, non siamo a pezor condicion de tutti i altri cittadini de tuti altri vostri luogi, dela qual cossa nui siamo certi che la intencion dela Signoria non vuol cussi, ma per la diverse opinion de Rectori questa tal parte per la qual s' agrevemo se observa, perchè la lettera parla un poco scuro, sichè tuti i Rettori non n' a una opinion in questa chaxon, adoncha piacqua ala Illustrissima Signoria Vostra deschiarir questo tal capitolo e mandar un comandamento in questa terra sichè zaschadun de nui romagna in so libertade.

Respondeatur quod contenti sumus eisque concedimus quod per eorum testamento ordinare et dimittere possint domos, vineas, viridarios, terrena, campos, et alia bona sua, cui vel quibus eis placuerit, non derogando tamen aliqualiter juribus nostri dominio; etiam in facto decimarum livellorum, censuum, affictum, honorantiarum, et aliarum solutionum que fierent nostro dominio pro domibus et bonis suprascriptis.

Ad tertium: Domandemo ancora de gratia ala Serenissima Signoria Vostra per conforto nostro e salvacion de le anime nostre piacui alla Serenità Vostra concedere nui possiamo avere in vita uno capellan, perchè non è licita cosa ogni 2 anni mutamo confessor, e possa perchè per i Rectori vien dati alcuni capellani i quali sono zovenoti, ai quali nui e nostre donne se fecemo tuor penitentie dai diti, si chè adoncha, perchè qui è stato anni 5 uno frate Luciano Pulese el qual havemo conosciuto e praticato e visto per persona sufficiente, avemo commesso allo procurator nostro piasando ala Excelsa Signoria Vostra conceder a nui tal

gratia cum i modi e condicion consuete, el dito procurador nostro possi quieder el dito frate Luciano per nostro Capellano in vita soa.

Respondeatur quod fiat prout petitur.

Facta littera 1 Februarii 1448.

(Senato Mar, Reg. 3, c. 94).

MCCCCLI die tertio Maii, indict. XIIII.

Sap. Ordinum.

Cum conductores datii et introituum nostrorum Nepanti sepius et pluries comparuerint ad presentiam dominii dicentes quod propter concessionem per nos factam prudenti viro Petrucio de Lismanini in 1448 de feudo Sapoto (*sic*) districtus Nepanti in daciis et introitibus susceperint maxima damna propter scalosias, tabernas et alia, quae facit contra consuetudinem et contra formam sui incantus, petendo a nobis restaurum multorum denariorum, et visis literis Rectoris nostri Nepanti super dicta materia, conveniat juri et justitia facere dictis datiariis restaurum, Vadit pars quod dictis datiariis fiat restaurum ducatorum XXVI annuatim a die quo idem Petrucius habuit possessionem dicti feudi usque diem quo complebit affictatio sua dicti datii, et diffalcentur dicte pecunie in eo quod ipsi denarii nostro dominio dare debeat sine ulla pena, reservando jus prefatis datiariis contra dictum Petrucium in eo quod habuisset, recepisset et indebite occupasset ultra formam et continentiam gratie predicte, et committatur Rectori Nepanti et consuli nostro Patrassii quod dictis daciariis jus ministrare debeant.

de parte 85
de non 11
non sinceri. 22

(Senato Mar. R. 2, c. 52).

1451 die XXX augusti.

Ser Paulus Belegno, Ser Iohanes de Leze Cap. de XL.

Cum vir nobilis ser Franciscus Quirino recesserit hinc proeundo de nostro mandato in capitaneo loci nostri Millissi et Gallathe, districtus nostri Nepanti, pro annis quatuor, et locus ille sit male sanus ac dubiosus et specialiter tempore estatis, supplicavit nobis ut sibi concedere dignemur quod stare possit mensis tribus anni extra dictum locum et habitare in locis circumstantibus, prout aliis in similibus casibus concessum extitit, ac sicut concessum fuerat precessori suo qui erat popularis, Vadit pars quod concedatur predicto nobili nostro iuxta eius honestam requisitionem ut stare possit mensibus tribus anni extra dictum locum et habitare in locis circumstantibus, dimittendo ei loco pro dicto tempore personam idoneam et sufficientem que placeat Rectori nostro Nepanti.

de parte . . . 65 de non . . . 0 non sinceri . . . 0

(Senato Mar. R. 4, 84 t.°).

1465 die nono Septembris.

S. Marcus Cornaro miles, S. Victor Superantio, S. Jeronymus Barbadico, S. Candianus Bollani, Sap. Terrefirme.

Stetit Castellanus in Castro Galathe jurisdictionis Civitatis nostre Neopacti et annos circiter XX nostro dominio fideliter servivit fidelis noster Corphiensis Marcus Siphus, qua castellania idem Marcus cassus fuit, et concessa fideli Veneto nostro Johanni Francisco De Vegla, qui his temporibus bellicosis ad illius custodiam non attendit nec etiam sufficiens esse videtur, volenteque provisore nostro Neopacti suprascriptum Marcum loco ipsius Castellanum constituere, recusavit dicens nolle eam ingredi, nisi per hoc consilium confirmatus fuerit, ne huiusmodi modo iterum expellatur, locusque ipse pro importantia sua sufficientem castellanum exigat; Vadit pars quod si sie est idem Marcus Syphus constituatur Castellanus castri ipsius cum stipendio, modis et condicionibus omnibus quibus prius erat, unde amoveri non possit nisi auctoritate huius consilii.

de parte	126
de non	3
non sinceri	0

(Senato Mar. R. 8, c. 38).

1471, die 23 augusti.

S. Andreas Sanuto, S. Antonius Pizamano, S. Ludovicus Donato, Sap. Ordinum.

Summopere necessarium est providere quod murus castri Naupacti multo tempore inchoatus festinanter proficiatur. Quam rem maxima instantia petunt Oratores illius Comunitatis qui multis tam mensibus propter hoc sunt in hac urbe. Quo finito et perfecto urbis illa tanti momenti et importantie ut omnes intelligunt erit munitissima. Quamobrem vadit pars quod ex omni loco et officio de pecuniis nostri dominii, exceptis pecuniis obligatis per hoc consilium, accipiantur ducati sexcenti mittendi ad Capitaneum nostrum generalem maris cum mandato, ut illos tradat altero ex provisoribus classis qui sibi videbitur non habendo importantibus negotium, mittatque eum cum una aut pluribus galeis ad dictum locum nostrum Naupacti cum hoc ordine et mandato, quod ipse adhibeat omnen sollicitudinem et diligentiam ad extruendum et cum omni celeritate perficiendum murum ipsum, dispensando et exponendo dictos DC ducatis in predicto opere et non in alia aliqua re ullo pacto vel ingenio, et de eorum dispensatione distinctum et ordinatum computum tenendo illudque postea ad nostrum dominium mittendo. Imponat preterea ipse Capitaneus dicto provisori nostro quod examinare diligenter debeat omnia alia quae provisione indigerent, et possendo ipse provideat, aliter vos per litteras certiores faciat, ut nos opportune providere valeamus.

Item captum sit quod aligatur per scrutinium in hoc consilio unus provisor dicti loci cum salario, modis et conditionibus contentis in parte nuper capta in hoc consilio de eligendo uno provisore dicti loci.

de parte 108
de non 1
non sinceri 2

Electus provisor Ser Nicolaus Boldù — Refutavit.
Ser Jacobus de Medio
Ser Benedictus Superantio.

(Senato Mar. R. 8, c. 107).

1471, die 23 septembris.

S. Andrea Sanudo, S. Alvisius Donato, Sap. Ordinum.

Inter alia que a nostro dominio petunt oratores fidelissime nostre Communitatis Naupacti est, quod cum tempore quo fuit excidium civitatis Nigropontis, rector Naupacti timeret ne exercitus Turcorum contra eum veniret, accepit mutuo ab ipsa Comunitate ducatos circiter 435, dignemur eas ipsi Comunitati reddere; Vadit pars quod omnia sua capitula tam de pecuniis ipsi Comunitati restituendis quam aliis rebus, que ipsi oratori et nomine ipsius communitatis, et in specie petunt, expediantur per collegium.

de parte 103
de non 5
non sinceri 0

(Senato Mar. R. 8, c. 110).

1483, die XI aprilis.

Consiliarii.

Defuncto Reverendo domino Nicolao Prothino Archiepiscopo intitulato Athenarum et Naupacti, universi cives et populus illius civitatis nostre compatientes coram provisore nostro, illinc expositis incommodis et periculis salutis animarum suarum ad que suppositi reperiebantur tempore defuncti Archiepiscopi, supplicaverunt humiliter, velimus providere, ut eisdem in Episcopum et pastorem concedatur venerabilis presbiter Felix de Lazaris Venetus noster; cuius mores, virtutes et exemplarem vitam multis jam annis experimenti sunt, prout litteris suprascripti provisoris et supplicatione illorum civium et populi ad nos trasmissa constat, proinde cum predictis fidelibus nostris in hac honestissima eorum requisitione sit morem gerendum, Vadit pars quod scribi possit in curiam ad quos fuerit opportunum in favorem predicti venerabilis presbiteri Felicis ut Archiepiscopatus ille per summum Pontificem in gratiam nostram ei conferri habeat.

de parte . . . 139 de non . . . 6 non sinceri . . . 2

(Senato Mar. Reg. 11, c. 164).

1485, die XXIII Julii.

Provisori Naupacti et successoribus suis.

Sap. Terrefirme, Sap. Ordinum.

Venerunt ad presentiam nostram prudentes viri Marcus de Lucha nomine nobilium et civium et Stefaninus de Firmo nomine popularium, Oratores istius fidelissime nostre comunitatis, et nomine illius porrexerunt nonnulla capitula, quibus respondimus cum nostro consilio Rogatorum die XXIII instantis prout responsiones nostras ad unumquodque dictorum capitulorum factas, videbitis, quas volumus exactissime et inviolabiliter servetis et servari faciatis et has registratas presentantibus restitui.

Tenor autem dictorum capitulorum et responsionum nostrarum talis est, videlicet:

Et primo ad primum exponitur et humiliter supplicatur; Cum sit che per el tempo passato la guerra di Turchi habbi oppresso et gravemente danneggiato questo loco, ponendo quello in summo pericolo de aliena subiectione et invidia hanno da esso, essendo in mezzo del suo paese, ancora che al presente siano la pace, et considerato qualche pericolo del tempo futuro el qual potria accader, trovando questo loco di Lepanto senza provvedimento si de fabbriche, come di munitione, dubitandose che la prima botta seria al dicto loco, per tanto non minus pie quam devote et humiliter el sia suplicato per nome de essi fidelissimi cittadini soliti al viver sotto l' ombra de prefata Illustrissima Dogal Signoria et desiderosi al viver securi cum lor figliuoli, che quella se degni provveder al dicto loco bisognoso si de fabbriche, de munitione et di altre cosse opportune a fortification di quello, acciò se possi star securi et esercitarsi in augumento di essa città, la qual essendo fortificata, assai populo habiterà in quella et molti mercadanti se drizzeranno in essa, per esser loco apto alla mercantia, primo di frumenti in gran quantità, de indi de sede, grane, gotoni et altre diverse mercantie molto utili a quella inclita città di Venezia, et questo loco è molto a proposito et grandissimo ostacolo ali vicini quando volesseno inimicar, essendo nel suo paese tutto vicino, et quando altramente fosse, che Iddio nol voglia, seria grandissima ruina de Levante e contrario al navicar, cum gradissimo danno de mercadanti, il che è necessario provveder al beneficio de quello el qual è del stato de vostra Serenità.

Respondetur che nui grandemente amamo quella fidelissima comunità nostra per la devotion, fede et meriti soi verso el stado nostro, et però cum ogni studio desiderando la conservation sua, semo contenti che quella terra se reduchi in tal fortezza che in ogni tempo e caso la se possi reputar sicura, e a questo effetto acceptamo la oblation ne hanno fatto a bocca quelli fidelissimi cittadini de ducati 300, oltra la quale nui manderemo immediate ducati 500 per el Rettor nostro che de presente partirà, al qual etiam commetteremo una provisione molto utile la qual darà gran summa di denari senza detrimento de alcuno di loro; ben volemo che

oltra dicte provisione pecuniarie el prefato proveditore taxi quella Città et popolo a contribuire a questa spesa altri ducati 200, il che non dubitemo loro faranno prontamente, essendo per la tutela et conservatione loro; Et da mò sia preso che de tutti i dinari della Signoria Nostra non obligadi siano mandati dicti ducati 500 per el dicto proveditor, al qual oltra le sopradicte cosse sia commesso che dei danari di quella Camera deputati a pagamento di Stratioti et provisionadi el debi el terzo retenir, dispensar in dicta fabrica et fortification.

Secundo — Che el sia fortificato el Castello de essa citade come za è stato principiato, el qual se faria inespugnabile, mandando qualche tajapietra a tagliarlo dove è necessario, et le munitioni infrascritte, sicchè non haveria paura de alcun inimico, et la cita sotto ombra de quello staria sicura.

Respondetur, che nui siemo contenti ch' el Castello sia fortificato, et cussi commetteremo al provveditor nostro soprascritto.

Terzo — Che el sia mandato un ingeniario sufficiente ad procurar, sollicitar dicta fortification et altri bisogni della terra.

Respondetur, quod fiat ut petitur, et sia casso l'ingegner, se atrova al presente de li per essere insufficiente.

Quarto — Che le cisterne siano ben conze, acciò che siano sempre piene, et che siano sempre tenute serrate sotto chiave, le qual chiave siano in custodia del Castellan et Camerlengo de Vostra Serenità.

Respondetur quod fiat ut petitur.

Quinto — Ch' el sia sèmpre in dicto Castello stara 2000 meglio e biscoto assai, lo qual de anno in anno se rinnoverà et serà molto utile ad uno bisogno sparagnando acqua et legno assai.

Respondetur, che nui circa ciò provederemo opportunemente et commetteremo al dicto proveditor nostro che dei primi danari di quella Camera el debi tuor ducati 100 et meter in dicti megli, i quali danari come s' hanno affirmato seranno sufficienti a questo bisogno.

Sesto — Ch' el sia fornito il Castello de munitione pertinente a quello, che sono le infrascritte per lo manco, oltra quelle se attrovano, et primo ronche numero cento, ballestre cento, curacine cento, spade ducento, targoni cinquanta, pali di ferro vinticinque, mazanarie diese, acuti da riparo domillia cinquecento, badilli trecento, zape et zaponi 200, ferro dolce per ligadure de bombarde et per cargadori de schiopeti et per altri bisogni numero de tremillia, azal fassi numero diese, piombo do milia, filo de ferro fasso numero uno, forme per far ballote da spingarde et da schiopeti numero diese, lumiere numero cinquanta, bozzolai numero domillia, polvere de bombarda numero barili trecento, archi de nasso dusento, casse numero. diese per i dicti, casse de veretoni numero venticinque, passavolanti numero sie, salnitrio mezza botta, giavete per far corda da ballestre barili numero quattro, cavi per strassinar et ligar bombarde et ad altri bisogni, trivelle de ogni sorte numero venticinque, per ripari tavole de albeo domillia, lanze da pè et da cavallo numero dusento, biscoto al bisogno de più rispecto miara cinquanta, qualche danaro per complir le opere principiate. Item qualche galea de qui per el far dele calzine, costano assai, et anche per compir le fosse.

Respondetur, che per el presente semo contenti mandar dele giavete de spago mille, badili cento, zappe cento, zapponi cinquanta, ferro miara do, et havuto che haremo noticia da dicto proveditor dela quantità et sorte de munition se atrovano in quel loco, provederemo de quanto ne apparerà necessario. Insuper havemo deliberato mandar de quì uno maistro de ballestre per tenir in ordine tutte quelle munition qual azo se habi sufficiente, volemo habi una paga in quel castello et do ducati al mese deli danari de quella Camera nostra.

Septimo — Ch' el sia deputado uno soprastante ad tenir in custodia le dicte munition cum quello salario parerà ala Serenità Vostra, perchè molto è bisogno ad questa causa.

Respondetur, che nui volemo che per quella fedelissima comunità nostra sia electo uno lor citadino el qual insieme cum l'ingegnere, bombardier et balestrier, governi et attendi ala conservatione de tutte quelle munition nostre.

Octavo — Che la terra sia fortificada, come etiam fo principiado al tempo del magnifico misser Antonio Loredan, sì de fabbrice come de turrioni et fosse atorno a torno, perchè habilmente se pol far forte, et etiam saria ad proposito haver de quì do bandiere, una per porta, di populari over altre persone, non essendo bastanti li soldati per il castello, qual bandiere seriano di poca espensa et grandissima sicurtà della terra sì el giorno come la nocte massime, praticando de quì forestieri assai Albanesi et homeni de mal far, che quando lor deliberationi fosse mala, questa terra non staria senza qualche pericolo.

Respondetur che nui come per el primo capitolo li havemo dicto semo molto contenti che quella terra sia fortificata. Delle bandiere veramente i rechiedeno non ne par per hora necessario de far altra deliberatione.

Nono — Ch'el Magnifico Capitanio general da Mar quando non haverà da far, venga, over manda qualche galea per adjuto del fortificar del Castello et della terra, ma che due galie al continuo siano de quì fin che le dicte opere saranno perfecte.

Respondetur quod fiat ut petitur, et ita mandetur al Vice Capitanio nostro general da mar che debi exequir, non havendo bisogno de dicte galie per cosse più importante.

Decimo — Ch' el sia mandato qualche fornasier per far le calzine.

Respondetur, che ne par dicto fornasier se atroverà de li, et più sufficiente et cum menor spesa.

Undecimo — Perchè el porto della terra è veduto in mal termine e quasi ammonito, ch' el sia cavato sufficientemente per modo che possono star in quello galie X, et ch' el sia fortificata la torre del dicto porto convenientemente.

Respondetur, che ancor nui laudemo et molto estimamo la cavation de quel porto, epperò commetteremo al provvededor nostro che debi darne particolar information come el se ritrova condicionato, la quantità della spesa et el modo, et poi tutto inteso se darà modo et principio alla cavation del porto predicto.

Duodecimo — Ch' el sia provisto cum lo Illustrissimo Signor Turco de haver l'esecutione de alguni comandamenti definitivi circa li confini di questo loco, alias dechiariti al tempo del magnifico messer Nicolò Cocho Ambassator, dentro deli

qual confini zà uno Turco ha comenzato far ville et villagi nel territorio di questo loco et torna in grandissimo danno della Serenità Vostra et de tutta questa terra, perchè sono anidiati in quella villa assassini, ladri, et fanno molti danni si ne li loro homini Turcheschi, come nelli vostri de quà, et tuto si dà la colpa et imputase a questo loco che ogni dì si ha grandissimi rechiami, et tamen la colpa non è de qui, ma de' lor medemi.

Respondetur, che nui habiamo in questa materia zà scripto et opportunamente provvisto.

Terciodècimo — Che li castellani, attento che per il Rettor presente de Nepanto sono sta discoperti et cassi alcuni di qual havemo parte et intelligentia cum ladri homeni, de mal far, non havendo provisione nè salario, ch' el sia mandati cittadini sufficienti di anno in anno cum qualche salario, over provisione et siano cambiati secundo apparerà alli Rettori di Vostra Serenità.

Respondetur, che nui semo contenti che per el provveditor nostro siano remessi dicti castellani, et messi in suo loco o cittadini o forestieri, come a lui meglio apparerà, i qual habino ducati 2 et $^1/_2$ al mese dei denari di quella Camera nostra, et siano o per sei mesi o per uno anno, come a dicto provveditor apparerà et per lui sarano constituiti.

Quartodecimo — Che per esser quella terra multiplicata et facte vigne assai nel territorio, non havendo maggior entrada che la utilità del vino, et per questo stabile la maggior parte sta et habita e vive in essa, non bastando lo loco a consumarli per cason che molti vini forestieri vien portadi de quì de luogi alieni non subditi de la Serenità Vostra, et quelli consuma et tuol tutto el danaro de questa terra, et li terrieri reman senza smaltir li soi, et alle volte convien butarli via cum grande lor danno, pertanto supplicamo ala Serenità Vestra che li vini forestieri non subditi della Serenità Vestra non possino venir de quì per nissum modo perchè secano tutto lo haver di questa terra et portato via in luogi alieni, et questi de questa terra ne patiscano danno et disasio de danari.

Respondetur, che circa ciò non ne par per hora innovar alguna cossa et maxime per tenir quella terra più copiosa et abbondante.

Quintodecimo — Che de cetero li camerlengi venivano in questa terra scuodano le decime de San Marco cum la misura della terra, come se vendino et comprano li frumenti cum la dicta misura raxo, et non far altra misura raxo, et non far altra misura se non quella che usa la terra, secundo la forma delli capitoli alias ottenuti in tal causa.

Respondetur quod fiat ut petitur, et questo se intendi, compito el rezimento del camerlengo presente; Verum perchè questo cede ad grande detrimento dei camerlengi futuri, semo contenti et cussì volemo che i dicti camerlengi habino de cetero ultra el salario che i hanno al presente ducati 100 all'anno cum condition della parte della mita, siche rimagnino in 50 neti da ogni angaria, contribution.

Sextodecimo — Che le nostre usanze antique siano observate et non annichilate, et li nostri privilegj e concessione siano observati nelli modi et concession si attrovano al presente.

Respondetur, che nostra intentione è che li soi privilegj et antique consuetudine siano observate, et però se in algune cosse li è sta o sera contravenuto a tal privilegii et consuetudine, i hanno i suoi superiori ordinati, i qual non li sono per manchar de raxone.

XVII. Item cum sit che nel territorio de dicta città siano algune ville le qual havemo a bocha rechiesto, siano bruxate, respecto che in quelle habitano Turchi et homeni assassini inimicissimi de li homeni de dicta terra, ricordemo alla Vostra Sublimità queste esser dicte ville che sono infra notate, le qual iterum atque iterum supplichiemo siano bruxate et ruinate per habitar in quelle homeni de mala sorte, i qual quando accadesse una cossa più che un' altra in quelle parti, seriano i primi inimicissimi capitali che havesse Vostra Illustrissima Signoria, et acciocchè tal nostra rechiesta, justa et honesta abbi effetto, ricordemo alla Vostra Serenità che nella lettera se ha a scriver sopra ciò al magnifico provveditor, i sia imposto quelle più grave et condecente pene a quello proveditore et a suoi successori che debi observare et exequir dicte lettere, et che subito habi a far ruinar et brusar dicte ville, et se alcuno al presente se attrova in dicte ville che sia dei homeni de Vostra Sublimità li sia fatto comandamento i vengano ad habitar nella dicta terra de Lepanto, denotando a Vostra Sublimità, che se questa provision non vien facta sopra ciò, seguirà infallantemente qualche grande inconveniente, perchè i dicti che sono Turchi stanno in dicti luogi assassinando tutti quelli che passano sì Turchi come Cristiani, et ogni zorno vengono innumerabili rechiami al prefato nostro magnifico proveditor deli enormissimi inconvenienti i fanno, et etiam i dicti vieneno rechiesti per nome del Turcho, per esser suo homeni, la Signoria Vostra, la quale ha inteso el tutto, come sapientissima disponerà come meglio li parera. I nomi delle ville videlicet Mavromati, Sersena, Livadi dela Clochova, Drameschi, Massei, Sopotho, Marmara, Volimachis, Treando. In queste ville habitano homeni assassini si de Turchi, come de cristiani et Turchi nativi.

Respondetur, che nui volemo et cossì commettenemo al provedeldor nostro, che ritornati seranno i suo oratori mandadi a Costantinopoli per la materia di confini, tutte quelle de dicte ville che indubitatamente nel territorio nostro se ritroveranno et senza alguno contrario o contraditione de Turchi, el debi bruxar et ruinar per cessatione de ogni scandalo et inconveniente siccome i hanno richiesto.

XVIII. Item cum sit che al presente se ritrovi armirajo de quello porto de Lepanto un Thodorino da Modon, affittato cum bon salario et cum le soe regalie consuete che se cavano solamente deli navilii forestieri, et havendo etiam molte possession, cum le qual tutte cosse puol viver dignissimamente, et cum li quali salario et regalie solum se attroveriano de sufficientissimi a tal impresa, non contentendose dele predicte utilità, ha messo et fin hora introdutto contra ogni equità et consueto, che ai navilii de dicta terra de Lepanto fa pagar arborazo, et de quante barchete de legne capitano in quel porto, ne vol certa parte, cossa aliena de ogni honestà, et che mai per algun tempo non è sta in obsesvantia, per tanto supplichamo ch'el sia scritto a quel Magnifico provveditor et suo successori che facciano comandamento al dicto armirajo che de cetero se debi abstenir dalle dicte manzarie, imponendoli quelle pene che a lui parerà, se contra tal comandamento presumerà tuor dicte

manzarie, come nella gratia della Excellentia Vostra speremo, alla qual humiliter se recomandemo.

Respondetur quod fiat ut petitur.

Datum die ultimo Julii 1485.

de parte 65
de non 2
non sinceri. 3

(Senato Mar. Reg. 12, c. 54–55).

1489, die V novembris.

Sap. Consilii, S. Terrefirme, S. Ordinum

Superiori tempore dum vir nobilis Aloysius Mauro ageret Rectorem Naupacti, terminavit, quod omnes habentes in illo territorio possessiones positas ad vineas habitas a Dominio nostro, sicuti pro frumento solvitur decima, ita pro vino solvere deberent unum asprum pro sauma, que terminatio per Capitaneum generalem maris, cui illius cognitio commissa fuerat, fuit cum universali consensu illorum civium modificata et reducta ad solidos quatuor tornesiorum pro sauma per annos sex tantum, deputateque fuerunt dicte pecuniae fabricae illius importantissimi loci una cum ducatis 50 extrahendis singulo mense ex datio frumenti et totidem ex datio pischeriarum provisio quidem perutilis et necessaria, quam tamen minime fuisse servatam intellectum est.

Vadit pars, quod dicta modificatio solutionis solidorum quatuor pro sauma, auctoritate huius consilii confirmetur, et pecunie omnes huius rationis extracte et extrahende similiter cum ducatis 100 in mense ex dictis duobus datiis deputentur et obligate sint fabrice, nec tangi aut in alia ne dispensari possint sub pene furantium, sed ponantur in una capsa, et exigantur iuxta terminationem capitanei generalis predicti; et si quid ad hunc diem de ratione predictorum quatuor tornesiorum pro sauma vini tactum per aliquem fuisset, et in alia re positum aliquo modo teneatur immediate restituere, et reponere id totum quod tetigisset sub pena furantium supradictis.

Et quia vir nobilis Aloysius de Garzonibus designatus de proximo profecturus Rector Neopacti obtulit propius suis pecuniis emere et illuc secum conducere nonnullas res necessarias pro dicta fabrica, quarum listam estendit collegio, suntque citra precium ducatorum 100, captum sit quod ipsas pecunias extrahere possit ex pecuniis ut supra deputatis fabrice que incipi debeat a cavatione portus et a citadella fienda quam opinionem omnium ingeniariorum et peritorum est per necessaria conservationi illius loci.

de parte 140
de non 1
non sinceri. 0

(Senato Mar. 12, c. 188)

Die XX Januarii 1494.

Retrovandose el nobil homo Ser Antonio Grimani el procurator Capitaneo nostro general da mar alla terra nostra de Lepanto, et havendo ritrovato molti disordini et inconvenienti che se faceva in quella Camera si in tuor certe regalie de colmi delle decime de formenti spectanti a quella Camera, contra la forma della parte sopra di ciò presa in questo conseio in non saldar delle casse di tempo in tempo in far pagamenti de bollete vecchie et de contestabili morti et de compagni cassi, scriver e pagar li famigli e compagni nelle conducte di contestabili come etiam in non levar e mandar de quì li conti e rason di quella Camera; del tuor etiam pene a quarti delle condannation de da essi condannadi, ma della Camera et altre simil cose per utile e benefitio della Signoria nostra, et regulation de essa camera; ha per sua termination in scriptura devedado el tuor de dicti colmi, sospesi quelli che son sta tolti et facto molte altre provisione molto utile e necessarie a conservation ed augumento de danari de quella Camera nostra; Le qual termination, provisione et constitutione et come credono ad utile et beneficio de essa camera, cussi richiedono haver la confirmation de questo conseio: Però l'andarà parte che tutti provision e termination predicte quale per autorità di questo conseio siano confermadi e approvadi come le zase et scriver et remandarse de lì al Reggimento de Lepanto et successoribus che le debino inviolabiliter observare.

de parte 136
de non 22
non sinceri 6

Nos ANTONIUS GRIMANI procurator Sancti Marci pro Illustrissimo et Excellentissimo Ducali Dominio Venetiarum Capitaneus generalis maris.

Havendo visto et ben esaminato le cosse et modi se observano in questa Camera de Lepanto parte dei quali meritan esser corretti et modificati per esser in danno della Signoria nostra cum murmuration di popoli, ne ha parso far li infrascritti ordeni et correction, aziò che tutto passi et sia governado chome è giusto e debito, comandado per autorita a nui concessa al Magnifico presente Provededor de Lepanto, al Camerlengo, Castellan et a successori di quelli che sotto la pene di furanti et sotto tutto altre pene costituite contra li inobedienti et transgressori di mandati, ordeni della nostra Illustrissima Signoria, debino le presente costitution in omnibus prout jacent inviolabilmente servarne a quello convenir in alcuna parte de esse, et primo:

Per esser reduto quasi in consuetudine che el Camerlengo di questa terra va a conto longo, nè salda la sua cassa de mese in mese come è intention dela nostra Illustrissima Signoria, cum confusion della Camera et contro ogni bon costume, terminemo che se el presente camerlengo come tutti soi successori de mese in mese siano obbligati saldar le sue casse come è conveniente, et el scrivan della Camera sotto pena di perder el so salario del mese sia tenuto prima ricordar al camerlengo che saldi la sua cassa, et non operando, dirlo al Magnifico provededor et farne nota

in Camera; el qual provededor sotto la suprascripta pene non possi nè debbe far levar nè pagar al Camerlengo disobbediente la bolletta di quel mese del suo salario nè in quella sottoscriverse per alcun modo, et similiter del scrivan non aricordasse et fesse a saper a Soa Magnificentia el dicto Camerlengo non haver saldato la sua cassa di quel mese.

Et perchè el spectabil misser Sigismondo da Molin presente Camerlengo sono delle decime de la nostra Illustrissima Signoria a mesura colma et a quella mete a quanto mesura rasa, convertendo el resto in suo uso, che è quasi el terzo del tuto, contra la deliberation delo Excellentissimo Conseglio de Pregadi del 1485 ultimo Lujo che deveda al dicto Camerlengo tuor più colmo alcuno, et per questo li accresce ducati 100 de salario all'anno con la condition della parte della meta, et di questa rason de colmi ha venduto alla nostra Illustrissima Signoria stara 1600 formento a do stara a ducato, per la qual somma se ha facto creditor in Camera, et oltra questo ha etiam scosso el salario accrescendogli per la parte de pregadi, cosa inusitata et de mal esempio ne l'avvegnir, Terminemo che si delle intrade presente come delle future spectante a questa Camera che si scuodeno a mesura colma, el spectabil Camerlengo sia obbligado cum ogni diligentia scuoder, et sotto la parte suprascripta di furanti, et al magnifico provededor che consentisse non ardisca convertir in suo uso alcuna parte di esse ma cum quella misura se scoderà con quella istessa sia messo a conto della nostra Ill.^{ma} Signoria in Camera; Preterea che li ducati 800 dei qual el predicto misser lo Camerlengo se ha facto creditor non si debba nè possi (scossi che saranno) per el magnifico provededor nè Camerlengo toccar ne spender in alguna occorrentia di questa terra, ma tutto sì i colmi delle misure di formenti scossi, et che se scoderanno che sono in man di debitori, come etiam i dicti ducati 800 siano messi da parte et sospesi in Camera fino la nostra Illustrissima Signoria circa questo terminerà quello se habi a servar et eseguire.

Et essendo sta facto qualche pagamento in questa camera oltra la consuetudine, terminemo che per el proveditor nè Camerlengo di questo loco, presente e futuri sotto le suprascripte petie, pagar non se possi alcuna bolletta di contestabili che fosseno morti ovver cassi, ancora che la fosse livrada senza espressa licentia della nostra Illustrissima Signoria, la qual in particolar nomini la bolleta et el contestabile. Et similiter non possino, nè deveno far pagar alcun compagno casso, nè farli levar al suo avanzo senza licentia della nostra Signoria ne dar licentia ad alcuno scripto nelle compagnie dei contestabili de questa terra che vadi in alcun loco, nè si parti dalla compagnia senza voler et contento dei contestabili loro.

Item per el Magnifico Provededor, Camerlengo, Castellan, Cancellieri, Scrivani, Collateral nè alcun altro official di Lepanto non si possi mettere nelle conducte dei soldadi alcun fameglio per compagno nè a quello pagar soldo alcuno insieme cogli altri nè separatamente, sotto pena al contestabile che consentisse et al collateral lo scriverà de privation della conducta et dell'officio, et questo per obviare a molte male usanze se commetteno con danno et mal servitio della nostra Illustrissima Signoria, nec etiam pagar alcun soldado separatamente dagli altri, ma tutti proportionatamente siano ad uno stesso pagamento de quello corre de tempo in tempo.

Et aziò de tempo in tempo se mandi a Venexia tutti li conti di questa Camera, volemo et ordenemo che Domenego de Grizoni scrivano, el qual confermemo nel suo officio, sia obbligato, oltre quello che de presente el fa, a copiar de mese in mese tutti i conti dei danari scossi per la Camera et dispensadi per li bisogni occorrenti partida per partida et quelli mandar de tre in tre mesi ala nostra Illustrissima Signoria, acciò se possa vedere le administration del tutto, et per esser justo che accrescendo fadiga se li accresca etiam premio aziò el sia diligente a quanto li è importo, termenemo ch'el habi et haver debi de cetero da questa camera, oltra el salario che l'ha al presente che sono perperi 41, altra perperi XIX, sicchè in tutto siano perperi 60 al mese, che sono ducati quattro, mediante i qual el possi viver con la famiglia soa et far el suo debito et officio; Et aziò el sia pagato, volemo et termenemo che sia pagato el suo salario de 3 in tre mesi senza contradditione alcuna et cussi gli sia levata et pagata la bolletta del suo salario; Al qual etiam de presente sia data la casa nella qual habita Bernardin da Monferà suo precessor, el qual fo privato al tempo del magnifico misser Anzolo Miani, la qual casa della nostra Illustrissima Signoria per non essere conveniente che la Camera paghi affitto de casa al dicto Domenego possendo darzela senza spesa de ducati otto all'anno, et di quello haverà speso dicto ser Bernardin del suo nel conzar dicta casa sia facto creditor in Camera et pagato.

Item el Magnifico Provededor, Camerlengo, Cancellieri, Scrivani nè alcun altro ufficial de questa terra de Lepanto non possi nè debi sotto le suprascritte pene della condannation facte, e de altro acto che incorri in pena del quarto o altra portion scuoder dicta pena dei danari della Camera, ma scuoder le debia deli danari che i condannati pageranno in Camera dele soe condannason et non de quelli de la nostra Illustrissima Signoria, come è onesto e conveniente.

E perchè quando l'uno se vuol impazzar nell'officio de un altro se causa confusione et scandali, terminemo che da mo en avanti el Cancellier del Magnifico proveditor over altri scrivani e cancellieri sotto pena de ducati cento non se impazino nell'officio del scontro della Camera si nel seguir del libro del scontro et far le altre cose pertinente a quello come nell'officio del Collateral facto per dicto scontro, far le bollette et ogni altra pertinente a tal officio, et tutto quello che fusse fatto contra questo ordine il Magnifico provededor et Camerlengo non debbino mandar ad esecution.

Et per esser niuna cosa più a cuor della nostra Illustrissima Signoria di quello è el fortificar di questa terra et la fabrica de essa, per le qual ha deputado le XXX e XL per cento et el datio del charaviatico, solum per questa causa de fortificarla, aziò che più presto et cum più fondamento se adimplisce quello che è desiderio della prefata nostra Illustrissima Signoria, termenemo che tutti i denari del datio del ponte di questa terra siano et esser debiano obligati alla fabbrica de questa citta oltra li altri denari obbligati quomodocumque per questa causa, i qual tutti siano separatamente servati in camera, nè per el Magnifico provededor, Camerlengo od altro siano spesi in alcuna altra cosa, salvo in le fabriche et fortification di questo loco de Lepanto, sotto la pena suprascripta di furanti, attento ch'el resto de le mitadi di questa Camera quando se usi la debita diligentia in scuoderle, supplisse

largamente et cum integrità a tutte spese occoreno necessarie in queta terra di Lepanto.

(Senato Mar. 14, c. 51–53).

1495, die XXVIIII maii.

Sap. Ordinum.

Ut orator nostre Comunitatis Naupacti qui jam multis mensibus et in hac nostra civitate expedietur et ne consilium istud occupetur in his minimis rebus quum occupatissimum est in rebus longe majoribus, Vadit pars quod auctoritate huius consilii detur libertas et facultas collegio nostro expediendi ipsa capitula ad bussolas et ballotas, et quicquid captus fuerit, sit ratum et firmum ac si per hoc consilium captum fuisset.

Praeterea cum nuperrime mortuus Nicolaus de Sana Scutarensis Scontrus et Collateralis Camere nostre Naupacti, et necesse sit pro benefitio dominii nostri et ipsius Camere providere de alio scontro et collaterali sufficiente et pratico qui rationes et computa dominii nostri diligenter et ordinate teneat, Ex nunc captum sit quod per collegium nostrum ad bussolas et ballotes elegi debeat unus Scontrus et Collateralis ad ipsam Cameram nostram Naupacti loco ipsius Nicolai defuncti, cum omnibus modis, salario, utilitatibus et obligationibus cum quibus erat supra-scriptus Nicolaus mortuus, et quicumque etiam voluerit se annotari faciat in cancellaria nostra in termino dierum quatuor.

de parte 129
de non 38
non sinceri 0

(Senato Mar. Reg. 14, c. 64, t.°).

1499, die XXV octobris.

Provisiones concessae Strathiotis Neopactensibus.

Sapientes consilii, Sap. Terrae firmae, Sap. Ordinum.

Son venuti alla presentia della Signoria nostra alchuni capi de Stratioti, et Stratioti de Nepanto, i quali da poi che i ne hanno dechiarito haver le moglier, fioli et tutte facoltà sue in essa cità de Nepanto, pervenuta in potestà del Turco, ne hanno affirmato non obstante le suprascripte cose voler fidelissimamente continuar alli servitii della Signoria nostra, pur li sia provvisto per il viver suo; Et dovendose tenir ben contenti essi capi et Stratioti nostri, per molti respecti, per non darli etiam causa de andar a Nepanto, et habiando nui havuto optima relation et information deli ditti, siando sie capi de essi provisionati della Signoria nostra, aziò che i restano contenti, necessario è accrescerli qualche cosa per poter continuar nel suo optimo proposito, et el simel etiam far se debia delli altri stratioti qui sotto nominati, quali sono numero trentatrè, Pertanto l'anderà parte che ali sie capi de Stratioti de Nepanto infrascripti quali sono provisionadi della Signoria no-

stra, come qui sotto appar, li sia accresciuto come qui sotto sarà dechiarito, et alli VIIII provisionati sia confermada la provision sua, ali altri XXIV siano dati ducati IIII al mese de provision per cadauno sichè in tutto i habino ducati quattro al mese per uno, da esser pagati dove serà deliberato per el Collegio nostro; alli altri Stratioti dar se debia ducati tre al mese come hanno li altri Stratioti per stipendio suo.

Sie capi accressuda la provision

Zuan Dara capo habia de provision al mese	ducati	6
Andrea Serva	»	5
Martin Peta.	»	5
Battista da Lepanto	»	5
Andrea Torello, che ha ducati 6, li sia azonto ducato 1 sichè l'habia	»	7
Nicola Maserachio che ha ducati 4, sia azonto 1 duc. si che l'habia	»	5

Li VIIII Stratioti provisionati confirmata la provision:

Zuan Bua capo et provisionado.
Cavalar Gindia capo et provisionado.
Lecha Dramis provisionado.
Jacomo Premondino provisionado.
Gigni Xogla provisionado.
Zograsto Xelmi (scr. Chelmi) provisionado.
Dimitri Tarachia provisionado.
Vreto Flocha provisionado.
Paulo Stevagnin provisionado.

Zorzi Romizi	ducati	4
Zuan Grammaticopolo	»	4
Zuan Frati	»	4
Gnagni Tarachia	»	4
Gnagni Schiadopolo	»	4
Andrea Bernardo	»	4
Andrea Gindia	»	4
Georgi Gnagniza	»	4
Mira Barodi.	»	4
Zorzi Musachi	»	4
Francho Schiadopolo.	»	4
Piero Gnagniza	»	4
Zorzi Flocha	»	4
Mira Surbi	»	4
Paulo Mundano	»	4
Petro Condi.	»	4
Comino Condi	»	4

Zorzi Condi . . . . . ducati 4
Dimitri Musachi . . . . . » 4
Theodoro Mengola . . . . . » 4
Francho Serva. . . . . » 4
Gnagni Lambeti . . . . . » 4
Theodoro Conte . . . . . » 4
Michali Tarachia . . . . . » 4

de parte 145
de non 3
non sinceri 2

(Senato Mar. 14, c. 198-198).

1499, Die XIIII novembris.

Per la information che allora hebbe la Signoria nostra circa li Stratioti da Nepanto se venne alla deliberation cum questo conseglio circa la provision da esser dada alli dicti Stratioti, la qual information ron essendo sta conforme del tutto a quello desiderava la Signoria nostra, et per sedar li rumori de questi Stratioti seguito per causa della dicta deliberation, è necessario riformare la dicta parte acciò che cadauno habbi causa de contentarse, però:

L'anderà parte che li sottoscritti dodici capi de Stratioti de Nepanto che sono provisionadi nostri siano reducti cadaun de loro all'infrascripto stipendio et provision; tutti gli altri Stratioti sottodescritti siano reducti da ducati tre a ducati 4 al mese; quelli veramente che hanno ducati 4 al mese li siano confirmati per autorità di questo Conseglio essi ducati 4, da esser pagati tutti dove parerà al Collegio nostro a rason de page 10 all'anno.

Preterea sono notissime a questo Consiglio le optime operation del strenuo e fedelissimo capo dei Stratioti nostri D. Gregoliza da Spalato, cavalier, el qual habitando a Nepanto, dove haveva tutta la faculta sua, de tutta quella penitus è rimasto nudo, et solum li è restata una fiola piccola, et recercando li meriti sui verso el stado nostro la munificenza nostra, sia preso che al dicto D. Gregoliza sia dato de stipendio over provision al mese ducati 14 da esser pagadi a raxon de page dieci all'anno, dove parerà al Collegio nostro; circa la fiola, quando la serà in età de maridar, la Signoria nostra non li mancherà della gratia et munificentia soa.

Al strenuo D. Andrea Mavresi Cavalier da Nepanto capo de'Stratioti, quale per le bone opere et fede sua in ogni tempo demonstrata al stado nostro, li sia dato de stipendio over provision ducati 10 al mese da esser pagati a raxon de page 10 all'anno, dove parerà al Collegio nostro.

Al spettabil Domino Demitri Rali da Nepanto, quale al presente ha ducati 18 al mese a raxon de page 4 all'anno, sia reducto a ducati quattordici al mese a raxon de page dieci all'anno, da esser pagati dove parerà al Collegio nostro.

de parte . . . 88 de non . . . 23 non sinceri . . . 12

Jachomo Promondino provisionado vecchio	ducati 7	
Lecha Dramassi ut supra	» 7	
Paulo Stefani ut supra	» 6	
Gini Soga ut supra	» 7	
Zuan Bua ut supra	» 8	5
Gindia Cavalari ut supra	» 10	
Dimitri Tarachia provisionado vecchio	» 5	
Zograsto Chielmi ut supra	» 4	
Vreto Flocha ut supra	» 5	
Nicolò Maxerachi ut supra	» 5	10
Andrea Torello ut supra	» 7	
Zuan Dara ut supra	» 5	
Jani Schiadopolo	» 4	
Dimitri Musachi	» 4	
Dima Valagni	» 4	15
Zorzi Janiza.	» 4	
Pietro Janiza	» 4	
Dimitri Toschassi	» 4	
Michali Dorissa.	» 4	
Andrea Gindia	» 4	20
Cornario Gindia	» 4	
Jani Maxerachi.	» 4	
Jani Dramassi	» 4	
Mira Bardi	» 4	
Brailla Bardi	» 4	25
Andrea Bernardo	» 4	
Anzolo Mavrojani.	» 4	
Simon Bua	» 4	
Zorzi Vlacho	» 4	
Andrea Servo	» 4	30
Francesco Servo	» 4	
Baptista da Lepanto	» 4	
Zuan Frati	» 4	
Zuan Gramaticopolo	» 4	
Theodoro Mangola.	» 4	35
Martin Peta	» 4	
Theodoro Conto	» 4	
Zuan Lambeti	» 4	
Zorzi Romassi	» 4	
Michali Terachia	» 3	40
Jani Terachia	» 4	
Zorzi Terachia	» 4	
Zorzi Muxachi	» 4	
Zorzi Flocha	» 4	

Francho Schiadopolo . . . . . ducati 4
Jani Schiadopolo . . . . . » 4
Paulo Mondano . . . . . » 4
Zorzi Terra . . . . . » 4
Andrea Nicolizi . . . . . » 4

(Senato Mar., Reg. 14, c. 200).

ORDINES AD PROVISOREM AUGUSTICIÆ (ÆGII)

1470, die XXIII martii.

S. Laurentius Honoradi, S. Bernardus Donato, S. Marinus Malipetro, S. Andrea de Molin, S. Federicus Cornaro, Consiliarii.

Profiscitur Provisor noster Augusticie vir nobilis Lucas Contareno electus per hoc Consilium, prout notum est cum salario ducatorum CCCCC auri in anno qui sint liberi ab omni onere cum aliis modis et condicionibus in parte super hoc capita contentis, vaditque bono animo ad serviendum nostro dominio, sed suppliciter petiit a nobis quod casu quo de introitibus illius loci sibi solvere non posset de dicto ei salario sicut in dicta parte cavetur, solvi sibi debeat hic Venetiis de quanto habere restaret, sitque equum et honestum in hoc sibi satisfacere, Vadit pars quod eidem nostro nobili de eo quod habere restabit de salario suo per id tempus quo stabit in predicta provisoria solvi debeat hic Venetiis de pecuniis nostris.

de parte 136
de non 2
non sinceri 0

(Senato Mar, Reg. 9, c. 38).

1470, die XVII aprilis.

S. Laurentius Diedo, S. Jeronimus Zane, S. Bernardus Pisani, S. I. Contarenus, S. Andreas Banuto, Sapientes Ordinum.

Quod fiat commissio Ser Luce Contareno provisori Augustice in hac forma videlicet:

Nos Christophorus Mauro Dei gratia Dux Venetiarum etc.

Committimus tibi nobile viro Luce Contareno dilecto civi et fideli nostro ut vadas et sis Rector Augusticie per annos duos et ultra quantum successor tuus illuc venire distulerit.

2. Habere debes de salario in anno et ratione anni ducatos quingentos ad sol. 124 argenti pro quolibet ducato, liberos ab omni gravedine; et si quidquid solvere cogereris dominium nostrum solvat pro te, tenendo tuis salario et expensis tres domicellos et totidem equos.

3. Duces tecum unum Cancellarium cui dabimus de salario in anno et ratione anni ducati vigintiquinque, sicut captum est in hoc consilio.

4. Recipies medietatem salarii tui primi anni hic Venetiis de quibuscumque pecuniis dominii nostri, reliquum recipies de introitibus illius loci nostri de sex mensibus in sex menses, et non sufficientibus introitibus deinde ad integram solutionem recipies illud hic Venetiis de denariis nostri dominii.

5. Reges et gubernabis universos populos habitantes illam terram nostram secundum Deum et justiciam et secundum promissiones et privilegia que Capitaneus noster generalis maris quibuscumque hominibus habitantibus locum illum promisit et concessit, que omnia privilegia et concessiones volumus ut observes et exequaris et tua solita desteritate confirmabis eos in fide et devotione dominii nostri.

6. Rationem et justiciam facies stipendiariis, civibus et quibuscunque habitantibus terram illam tam in civilibus quam criminalibus.

7. Et ut mercatura que exercetur in sinu Patrassii per cives mercatores et quoscumque subditos nostros deducatur in Augusticiam, scire debes datam esse libertatem Capitaneo nostro generali maris per dominium nostrum auctoritate huius consilii Rogatorum, prohibendi ut universi supradicti nostri non conserventur in aliquo loco Amoree Turco subiecto, et faciendi alias provisiones que sibi vise fuerint; quod si factum erit nobis ad modum placebit, sin minus procurabis cum dicto nostro Capitaneo, tuque omni diligentia tua studebis ut ita fiat quo comertia et alia datia solita exigi in Augusticia instanrentur, sicut certissime tenendum est; propterea mandamus tibi ut postquam applicueris regimen tuum sumpta opportuna informatione de omnibus, comertia et datia ipsa incantari facies et affictabis plus offerenti, illis modis qui tibi videbuntur, per unum annum, et finito primo anno successive de anno in annum; quos omnes introitus ac alia quecumque bona et proventus nostro dominio spectantes et pertinentes studiosus eris exigere, et de ipsis tenebis distinctum et ordinatum computum quem mittes singulis annis nostris officialibus Rationum: de quibus introitibus solves tibi salarium tuum de sex mensibus in sex menses, reliquas pecunias dispensabis in subveniendo stipendiariis deputatis custodie illius loci de tempore in tempus. Et circa huiusmodi commertia et datia ac alia que tibi occurrent studiosus eris dare particularem noticiam dominio nostro ut ubi opus erit providere possimus.

8. Missimus ad provisorem nostrum Amoree per triremem nostram longam ducati quingenti per fabrica illius terre, quos nisi in fabrica ipsa expenderit, tibi dari faciet, quos expendes in fabrica predicta et non in alia re sub pena ducatorum CC exigenda per Advocatores Comunis sine alio consilio, et advisabis dominium nostrum quantum profeceris in fabrice ipsa ut ad perfectionem illius providere possimus.

Omnia que tibi dicendo mandabimus attendes et observabis bona fide et sine fraude.

Jurasti honorem et profitum dominii nostri eundo, stando ac redeundo.

Data etc.

(Senato, Mar. Reg. 9, c. 39 t.°)

LITES COMMUNITATIS PATRARUM

1495, die XXIII julii.

In infrascriptorum nobilium collegio deputato ab Excellentissimo Senatu ad audiendam et difendendam causam seu differentiam litis vertentis inter Dominum Nicolaum Adriano Protoierum Moree, nomine totius Universitatis Patrassine, et viros nobiles ser Benedictum de Cha de Pesaro, et fratres, et contra ser Bernardum et Jacobum Bembo socios, occasione appaltus uvarum passularum conducti per ipsos nobiles, auctoritate eis attributa ab Excellentissimo Senatu, prout per partem captam in eodem die XIIII instantis videtur et apparet per dominos presidentes ipsius Collegii, posita fuit infrascripta pars que ballottata ad bussolas et ballotas, capta fuit ut infra, absentibus Ser Nicolao Donato et Ser Andrea Memo qui non interfuerunt.

Infrascripti nobiles fuerunt de Collegio.

Ser Antonius Calvo.
Ser Petrus de Priolis.
Ser Nicolaus Donato non interfuit
Ser Andreas Memo non interfuit.
Ser Zacharias Delphino.
Ser Jeronimus Quirino
Ser Bertucius Valerio.
Ser Benedictus Sanuto.

Presidentes Collegii. — Auditis et optime intellectis ex una domino Nicolao Adriano Prothoiero Moree cum suis Advocatis, uti procuratore et commisso totius universitatis Patrassine, prout constat et apparet litteris dominii Columbate domini Moree diei primi Martii decursi directivis Illustrissimo dominio nostro, petente sententiari debere suprascriptos viros nobiles de cha de Pesaro et Luca Bembo, tamquam conductores et participes appaltus uvarum passularum pro tot uvis passulis habitis ab ipsis Patrassinis, in ducatis duobus millibus trecentis uno, extractis solutionibus factis per ipsos nobiles quibusdam Jacobo Savaglia et Nicolao Temeni et sociis datiorum positis in quodam computo procuratoris ipsorum Patrassinorum alias Naupacti per quemdam Aloysium Diedo affectum commissum suprascriptorum nobilium cuius copia cum autenticatione cancellarie Naupacti isti collegio presentata fuit. Et ex altera et ipsis nobilibus cum suis Advocatis se defendentibus habere debere non vulgarem summam pecuniarum ab ipsis Patracensibus pro contrafactione sui appaltus pro uvis passulis datis et venditis multis aliis quam ipsis nobilibus, quod minime facere poterant vigore appaltus sub pena ducatorum quatuor pro quolibet sacco, quem appaltum dixerunt non posse demonstrare cum eum non habeant et Naupacti reperiatur, volentes in termino isti assignato collegio id quod justitie consentaneum videtur in causa hac definire: Idcirco vadit pars quod per hoc collegium in suprascripta differentia seu lite statutum,

emanatum et sententiatum sit quod prefati nobiles ser Benedictus de Cha de Pesaro et fratres et quondam ser Bernardus et Jacobus Bembo teneantur et debeant solvere et in effecti exbursare suprascripto domino Nicolao Adriano Prothoiero tanquam procuratore totius Universitatis Patrassine pro uvis passulis habitis et receptis a diversis Patracensibus ducatos mille quingentos septuaginta septem, justa formam appaltus in modum et formam inferius declaratam, ut in promptam et numeratam pecuniam unum tercium, et alia duo tercia restantia in tot pecunias de sexaginta que Patavinis tinctis et paratis ad rationem ducatorum trigintaquinque pro petia, prout asserverunt teneri per instrumentum appaltus, et si aliter quo ad precipuum ipsorum pannorum per ipsum appaltum fuisset constitum, altera pars alteri satisfacere teneatur.

Preterea quia prefati nobiles (ut asserunt) restant habere adhuc a nonnullis Patracensibus pro pecuniis exbursatis ducatos centumquinquaginta sex, sint obligati et debeant ipsi nobiles manutenere suprascripto protoiero eos veros debitores pro dicta summa, et ei consignare computum ipsorum debitorum et cartam procure, ita ut possit eos exigere, quos nomine quo supra habere debeat ultra suprascriptos ducatos 1577, quod si non manutenebitur per dictos nobiles videlicet debitores suprascriptorum ducatorum 156 esse veros ut supra, teneantur dicti nobiles solvere eos pro tercio quemadmodum solvunt suprascriptos ducatos 1577; qui etiam pari modo debeant suprascripto prothoiero manutenere solutionem ducatorum ducentorum sexaginta novem factam fuisse Demetrio de Chiarenza, prout ipsi nobiles dicunt eam fecisse. Et quia vertitur difficultas in partitis dicti computi in hoc nomine Jacobi Savaglia in uno loco de ducatis centumdecem, et in alio qui est scriptum Savaglia, solum de ducatis centumquinquaginta; Quos prothoierus dicit duos esse, unum ser Jacobum Savaglia de ducatis centumdecem et est ille de quo fit mentio in quietatione facta ipsis nobilibus, et allium videlicet Savaglia solum de ducatis centumquinquaginta, qui non est ille de quo fit mentio in dicta quietatione, sed alius Patracensis sic nominatus. Et est quondam prefati nobiles dicunt ipsos Jacobum Savaglia et Savaglia idem esse, quamvis sint divisi in duobus partitis, et ex conseguenti esse satisfactum, prout apparet in quietatione, totam dictam summam ducatorum ducentorum sexaginta, et sit declaratum quod si reperiretur suprascriptas partitas esse duo nomina diversa, videlicet Savaglium unum et Jacobum Savaglia alium, debeant ipsi nobiles repicere modo superius declarato ducatos centumquinquaginta suprascripto prothoiero nomine quo supra; et ad hunc suprascriptum modum esse debeant partite Stanice Cavalari de ducatis septuaginta duobus de quibus fit mentio in quietatione ut supra, prout ait prothoierus et Staniza solum in alio loco de ducatis centumviginti quo ipsi nobiles dicunt esse virum et idem ad suprascriptam condictionem Jacobi Savaglia et Savaglia, qui si erunt duo sub dicto nomine, prefati nobiles teneant modo suprascripto solvere prefato prothoiero ducatos centumviginti, que omnes partite declarande superius expresse ascendunt ad summam ducatorum sexcentorum nonaginta quinque.

Insuper teneantur et debeant suprascripti nobiles in termino mensium quatuor proxime futurorum coram domino provisore Naupacti ostendere satisfactionem ut supra prefato Prothoiero nomine quo supra, Demetri de Clarienze, et manutenere

eos debitores ducatorum centumquinquagintasex, et dicta duo nomina Savaglia esse unum, et similiter Stanize unum, aliter remaneant sententiati de eo quod in dicto termino non constasset pro ea summa que foret solvenda modo et forma superius expressa de ducatis 1577, videlicet in tot pecunias et denarios ut supra, et casu quo ipsi nobiles non attenderent solutioni debito de quo restarent debitores in predicto termino, remaneant sententiati in toto bonis ducatis auri.

Debeant et teneantur preterea prefati nobiles consignare ipsi prothoiero nomine quo supra Naupacti pannos quos vigore presentis partis solvere debent, in termino mensium sex proxime futurorum; Quos si non consignarent in dicto termino, sint obligati solvere tot ducatos in pronpta pecunia, quot sint pro summe predictorum pannorum, reservatis juribus ambabus suprascriptis partibus, utendis coram domino provisore Naupacti in termino mensium sex proxime futurorum vicissim altera alteri petendi pro contrafactionibus factis contra formam sui appaltus, si que contrafactiones forent, reservatoque in dicto termino jure ipsis nobilibus de omni et toto eo quod remansit in domo suorum factorum Patrasii cum ab eo loco discesserunt. Que jura decidenda et judicanda sint per provisorem Naupacti solvere teneantur dicti nobiles ipsi prothoiero pro expensis suis quas fecit hac de causa ducatos triginta, quibus omnibus suprascriptis solutis et deffinitis, ponatur finis et silentium perpetuum suprascriptis ambabus partibus, non possendi aliquid ultra hoc altera alteri petere unquam aliquo tempore, sub aliquo modo, forma, ingenio vel alio quovis quesito colore. Ita quod presens pars sit ultima, determinata et definitiva conclusio, ut nulla ex suprascriptis partibus de suprascripta lite seu differentia vel ab ea dependentibus possit unquam ullo tempore quidquid alteri parti petere occasione crediti universitatis Patrassine, ratione appaltus uvarum passularum, exceptis reservationibus in presente parte specificatis.

de parte 6
de non 1
non sinceri 0

(Senato Mar. 14, c. 71-72).

1497, die XVII junii.

Consiliarii Cap. de L.ta Sap. Consilii, Sap. Terrefirme.

Non cessat quotidianis querelis Protogierus Amoree qui nomine Bassadis domini sui ad dominium nostrum venit cum instantia petere expeditionem cause vertentis inter nobiles viros de Cha de Pesaro, et de Cha Bembo et ipsum dominum Bassadem, ad quam per collegium nostrum jam electi fuere novem nobiles nostri de Rogatis et de additione qui audirent et difinirent absque aliqua temporis dilatione causam ipsam juxta eorum conscientias. Et cum pluries ipsis deputatis mandatum fuerit per dominium nostrum pro expedienda causa ipsa, nunquam convenerunt, quod etiam et cum dedecore nostri dominii et cum discrimine alicuius novitatis que procul dubio sequeretur in mercatores nostros exeuntes in Costantinopoli, si iste Prothogierus hinc discederet re infecta, sicuti jam dominio nostro notificavit, ideo providendum est absque aliqua mora expeditioni istius cause.

Vadit pars quod quilibet deputatorum ad suprascriptam causam quolibet die, tam mane, quam post prandium, non exeunte consilio Rogatorum usque ad expeditionem istius cause, convenit, et una reducere se debeant ad audiendam et definiendam, sub pene cuilibet ipsorum ducatorum decem, qui immediate poni debeat debitor super libris dominii nostri, super quibus describuntur omnes debitores, et hoc totiens quotiens contrafecerint, nec possint probari ad aliquod officium sive regimen tam intus quam extra donec non persolverit integre et effectualiter in pecunia numerata suprascriptos ducatos decem, de qua pena cuilibet contrafacienti non possit fieri gratia nisi ad bussolos et ballotas per totum collegium nostrum.

Expulsi fuerunt nobiles de cha de Pesaro et de Cha Bembo.

de parte 169
de non 2
non sinceri 1

(Senato Mar. 14, c. 127).

1497, mensis augusti.

In Christi nomine Amen. — Nos Georgius Lauredano, Zacharias Delphino, Angelus Barotio, Hieronymus Quirino, Joannes Viaro, Alvisius de Mula, Alvisius Capello, Giorgius Aymo et Andreas Erizzo, judices deputati et delegati ab Excellentissimo Consilio Rogatorum ad appellationem, cognitionem et definitionem et executionem sententie late per nobilem virum Ser Franciscum Ciconia tunc Rectorem et provisorem Naupacti sub die XII Maii 1496 in favorem nobilium virorum Ser Nicolai de Cha de Pesaro et fratrum et quondam Ser Bernardi et Jacobii Bembo et contra appellatores et alios omnes Patrassinos creditores suprascriptorum nobilium occasione uve passe, sive D. Nicolaum Adrianum prothoierum Amoree, ipsorum Patrassinorum commissum et procuratorem, nec non delegati et deputati ad justificandum precia in ipsa sententia contenta et ad hanc controversiam terminandam et definiendam cum illa eademmet libertate cum qua in hac materia per consimile collegium inter has partes alias sententiatum et judicatum extitit.

Volentes et cupientes juxta intentionem prefati Excellentissimi Consilii Rogatorum huic controversie finem imponere, auditis pluries et pluries et usque ad satietatem ambabus partibus cum suis advocatis, videlicet antedicto domino Nicolao Adriano nomine suprascriptorum Patrassinornm ex una, et nobile viro Benedicto de cha de Pesaro ex altera et aliis cum eo intervenientibus, et quidquid dicere, producere et allegari voluerint, et visis ac bene consideratis omnibus et quibuscumque scripturis per utramque partem productis, consideraţaque optima libertate et auctoritate nobis ab Excellentissimo Senatu in hac materia attributa inherentes partibus super hoc consiglio Rogatorum captis, per majorem partem nostrum ad bussolas et ballotas, in hac materia judicamus, sententiamus, terminamus, declaramus, et definimus in hunc modum et formam, videlicet: Et primo procedentes ad cognitionem uniuscujusque ex capitulis ipsius sententie separatim et de per se, dicimus et terminamus quantum ad partem suprascripte sententie in qua prefatus Rector et provisor pronunciavit prefatos nobiles de Cha Bembo et de Cha de Pesaro, sufficienter

coram ipso provisore justificasse satisfactionem per eos factam Demetrio de Clarentia et ex consequenti in nihilo amplius eos teneri prefato Demetrio; recte in ipsa parte sententie per ipsum Rectorem et provisorem fuisse judicatum et terminatum, et sic ipsam particulam sententie auctoritate collegii nostri laudamus, approbamus, et ratificamus, imponentes quantum ad hoc finem et perpetuum silentium. Et similiter quantum ad capitulum in quo judicatum est Jacobum Savaglia et Savaglia esse unum et Stanizam Caballarium et Stanizam similiter esse unum, et non duos, et ex consequenti esse duas personas et non quatuor, qui dederunt uvam passam prefatis nobilibus vel eorum commissis, dicimus et terminamus prefatum Rectorem bene et juste judicasse et sententiasse, sicque ipsum capitulum laudamus, approbamus, et confirmamus adeo ut nulla amplius de cetero super istis nobilibus difficultas aut controversia possit exoriri.

Circa autem capitulum ipsius sententie in quibus declaratum est quod Patrassini acceperint et diviserint inter se saccos quingentos uve passe relictos Patrassii in magazenos per commissos suprascriptorum nobilium de Cha de Pesaro et de Cha Bembo, et conseguenter ipsi Patrassini teneantur facere bonam et satisfacere ipsam uvam passam prefatis nobilibus; similiter circa uva relicta in magazeno Jacobi Savaglia et in splagia seu super marina Patrassii, dicimus et terminamus ipsa capitula corrigendo et reformando, quod attento quod constat in processu, quod uve predicte relicte ut supra Patrassii erant non bene conditionate et quod Patrassini diviserunt inter se et in usum suum converterunt buttas illas XXV vini que erant super splagia, teneantur ipsi Patrassini vel antedictus dominus Nicolaus Adrianus prothoierus, uti eorum commissus, pro ipsis uvis passis et vinis excomputare et facere bonos predictos nobilibus e sententia facta per antea per precessores nostros de ducatis 1577, ducatos sexcentos vigintiquinque, cum hoc tamen, quod de omni eo quod omnibus computatis, et facto recte ac debite calculo, restabit creditor prefatus dominus Nicolaus Adrianus quo supra nomine, suprascripti nobiles de cha de Pesaro et de Cha Bembo solvere et satisfacere id totum teneantur et debeant ipsi Nicolao commisso ut supra hic Venetiis et in tot denariis comunitatis, remotis prorsus omni oppositione et exceptione; Ab aliis autem buttis sexagintaquinque relictis in magazeno Jacobi Savaglia ad marinam Patrassii, dictum dominum Nicolaum Adrianum, quo supra nomine, et ipsius committentes liberamus et absolvimus, reservantes jus et actionem prefatis nobilibus de Cha Pesaro et de Cha Bembo de ipsis buttis vini contra Jacobum Savaglia quem constat habuisse claves ipsius sui magazeni, et similiter contra quemvis alium contra quem jus et actio ipsis competeret.

Ad particulam autem contrafactionum in qua sententiatum est Patrassinos confecisse in sacchis centum et octuaginta quinque uve passe venditis contra formam eorum appaltus et ex eo consequenti teneri in ducatos quatuor pro quoque sacco, ipsam particulam contrafactionum incidimus et annullamus ex toto, absolventes, et liberantes Patrassinos ab omni contrafactione et a damno sententiato. Incidimus similiter et annullamus, cassamus, et revocamus omnes et quascumque reservationes factas per antedictum Rectorem et provisorem suprascriptis nobilibus de Cha Bembo et de Cha Pesaro, constandi in omni tempore si per eorum com-

missos relicta fuerit Patrassii major quantitas uve passe quam per ipsam sententiam judicatum extitit; et similiter justificandi majorem quantitatem vini relictam fuisse, et similiter circa pannos relictos Patrassii, nec non omnes alias generales reservationes ipsius sententie tam quam reservationes male et indebite factas ac contra libertatem et auctoritatem ipsius Rectoris et provisoris; Imponentes ultra premissa et superius per nos iudicata et decisa de omnibus questionibus et controversiis quas simul habuerunt prefati nobiles de Cha de Pesaro et de Cha Bembo et Patrassini antedicti, vel prefatus dominus Adrianus eorum commissus, quacumque occasione et causa et vigore cujusvis appaltus, ipsis partibus perpetuum silentium, finem et quietationem; itaque salvo resto crediti ipsorum Patrassinorum contra predictos nobiles de Cha de Pesaro, et de Cha Bembo solvendo hic Venetiis et in contatis ut supra expressum extitit, nulla pars alteram possit petere, molestare vel inquietare ullo modo, forma, colore, vel ingenio, sed altera ab altera, libera, absoluta, quieta perpetuo remaneat.

Et teneantur prefati nobiles de Cha de Pesaro et de Cha Bembo dare et solvere prefato domino Adriano Prothoiero pro expensis hic factis pro sustentanda lita ducatorum triginti, videlicet ducatos XXX, et similiter notario ducatos decem, et preconi ducatos duos pro eorum mercede.

Lata, data et publicata fuit suprascripta deliberatio per suprascriptos dominos deputatos die XIV Augusti Indictione V, MCCCCLXXXXVII, presentibus, et audientibus partibus suprascriptis, videlicet antedicto Nicolao Adriano Protoiero, nomine suprascriptorum Patrassinorum ex una, et viris nobilibus ser Petro et Francisco de Cha de Pesaro filiis quondam ser Nicolai de Cha de Pesaro pro domino Benedicto de cha de Pesaro fratribus ex altera.

(Senato Mar. 14, c. 132–133).

CAPITULA CHELIDONII, VUMERI ET OLENÆ.

1468, die XXI octobris.

Sapientes Ordinum.

Venerunt ad presentiam nostram nonnulli fidelissimi subditi nostri Greci ex Chilindoni, Vumero, et Olena, que sunt loca maxime importantie, devotissimeque a nobis supplicarunt, ut cum subditi nostri dictorum locorum constituti sint, in maxime necessitate frumenti et victualium, adeo ut fame pereant, dignemur subvenire eis de stariis tribus millibus frumenti; item quo provideamus dictis locis de munitionibus ad sufficientiam, de quibus munitionibus dicunt loca predicta penitus nuda esse cum maximo eorum periculo; Item quia provideamus reparationi murorum qui multis in locis corruerunt; Demum ut cum multi ex ipsis fidelibus nostris redacti sint ad extremam paupertatem et miseriam, quum amiserunt facultates suas pro statu nostro, dignemur dare eis aliquam provisionem qua mediante vivere valeant: Vadit pars quod mittantur ex hac urbe nostra ad provisorem nostrum Amoree staria novem C milii, dispensanda per eum inter illos fideles subditos nostros suprascriptorum trium locorum pro sustentatione eorum; Preterea scribatur et

mandetur prefato provisori nostro ut videre et examinare debeat menia dictorum locorum, et ea ubi opus est reparari faciat, dictisque locis providere debeat de munitionibus secundum necessitatem et importantiam eorum; Demum quod intelligere debeat merita et conditiones predictorum fidelium nostrorum qui provisionem petunt, et illos quos benemeritos esse de statu nostro intellexerit scribere debeat in numero Stratiotorum nostrorum cum stipendio consueto.

Item quum provisor noster Amoree nobis optimam relationem per litteras fecit de fide et meritis suprascriptorum subditorum nostrorum, et considerato etiam quod ipsi in itinere et in hac urbe nostra fuerunt expensam, captum sit, cum sex sint, dari eis debeant de pecunis nostris ducati X pro quolibet.

de parte 127
de non 4
non sinceri 5

(Senato Mar. Reg 4, c. 188).

1466, 1 martii.

Ex litteris provisoris nostri Amoree certius factum est dominium nostrum quanta fide et promptitudine spectabiles Camusa Spata Turcus, spreta omni bona conditione quam habebat cum Turcis in Amorea, se se dedidit nostro dominio ac item castellum cui ipse preevat nominatum Oxivuni, quod castellum est in tractu Clarentie, opportunum et commodum ceteris locis et castellis que parent dominio nostro in ipso tractu Clarentie, et facit cum territorio suo ultra familias quingentas. Cumque dictus Camusa principaliter defecerit a Turcis, tum desiderio redeundi ad fidem christianam, in qua sui ortum habuerunt, tum etiam serviendi nostro dominio; atque ad dignitatem et gratitudinem nostram pertineat non deserere hunc hominem, quinimmo salvare animan suam et uti persona et opera in provinciis nostris, cum sit in re militari innutritus et expertus. Vadit pars ut die Dominio tertio mensis martii proximi baptizari debeat solemniter cum famulis suis in ecclesia nostra Ser Marci in presentia Serenissimi principis nostri et dominii; et captum sit quod habeat florenos octo in mense de provisione, et Stratiotos XXX.ta sub se ad beneplacitum nostri dominii, cum quibus teneatur servire dominio nostro in Amorea; que provisio solvatur per provisorem nostrum Amoree et successores suos; et vestiatur ipse de velluto, et familia sua de panno; ac item solvatur per nostrum dominium nabulum patroni navis que eum cum familia sua huc devexit. Et quando, volente Deo, res Amoree feliciter terminabuntur, detur et confirmetur sibi aliquod ex caxalibus suis dicti loci Oxivuni, et ita scribatur provisori nostro. Item dentur sibi per nostrum dominium dono ducatos XXV pro viatico suo eundi in Amoream de quibuscumque pecuniis nostris.

Preterea quia probus vir Demetrius Musali ex primariis civibus loci nostri Vumeri ex dicto tractu Clarentie fuit causa reducendi dictum Turcum ad obedientiam nostram, qui continue a principio hujus expeditionis nostre sollicite et fideliter cum facultatibus et filiis suis laboravit, et ipsum Turchum huc amiratus, et sicuti testantur littere provisoris nostri Amoree, captum sit quod largiantur sibi per

nostum dominium ducati quadraginta de quibuscumque pecuniis nostri dominii, et vestiatur de panno quoque bene contentus remaneat, scribatur provisori nostro Amoree in hac forma opportuna quod habeat eum commendatum in officiis loci Vumeri, et insuper confirmentur ei sue possessiones et terrena patrimonialia et que ipse et sui possidebant et possident.

de parte . . . 78 de non . . . 0 non sinceri . . . 1

(Senato Mar, Reg. 8, c. 63 t.°).

CONCESSIO PHANARII.

M. CCCCC die XIV junii.

El loco del Fanari che è pocho lontan da Napoli de Romania de grande importantia, el quale ultimamente vene in podesta de Turchi, et dapoi ruinato da quelli fu abandonato, merita chel sia restaurato per benefitio et securta de le cosse nostre de lì. Et perche el fidelissimo nostro Dimitri Paleologo da Napoli de Romania capo de Stratioti, venuto noviter a la presentia nostra dechiaratone l'importantia de questo loco, ne ha facto intender che essendo necessario che omnino el sia fortificato, se offerisce refabricarlo de li suo denari, per nome suo pagando lui et suo heriedi a la Signoria nostra lire X de cera a l'anno de censo: Essendo da exaudir el dicto fidelissimo suplicante, et precipue havendone facto intender non dover intrar spesa più cha de ducati cento, et dovendo assecurar le cosse nostre de lì:

L'andera parte che per auctorita de questo Conseglio sia concesso chel dicto Demetrio Paleologo a sue spese possi fabricar el dicto loco del Fanari, et quello possi goder, cum annua recognition de lire X de cera a l'anno, da esser dà per lui et suo heriedi a la Signoria nostra, cum questa tamen condition che ogni volta che la Signoria nostra vora tuor in si el dicto Castello de Fanari la sia obligata dar al dicto Demetrio, over suo heriedi, che tunc temporis vivesseno, la spesa che lhara facto in renovar esso Castello, la qual sara de ducati cento, come lha dechiarito a la Signoria nostra; la qual concession non se intenda però prejudicar in cosa alcuna al benefitio che receve la Camera nostra de Napoli de Romania circa le decime et altro, ni ad alcuna altra particular persona che havesse terreni de lì, ma solum lhabia el benifitio del Castello a beneplacito de la Signoria nostra ut supra.

Ulterius siando sta concesso al dicto Demetrio per ser Antonio Grimani Capitano nostro general ducati XII de provision al mese a la Camera nostra de Candia, a raxon de page 4 a lanno, per la fede et optime operation soe monstrate verso la Signoria Nostra, come per la fede de esso Capitano general se e facti certi: Sia prexo che la dicta provision li sia per auctorita de questo Conseglio confirmata da esser pagata a la predicta Camera nostra de Candia a raxon de page quatro a lanno, come se pagano tutti li altri provisionati nostri.

de parte . . . 80 de non . . . 11 non sinceri . . . 8

Facte fuerunt littere die XVI mensis suprascripti.

(Senato Mar. Reg. 15, c. 21).

CAPITULA MAINÆ.

1465, 9 septembris.

Sapientes Terrefirme.

Spectabilis Michali Rali Drimi qui est gubernator in Brachio Mayne, homo optime reputatione et magne constantie et fidei, erga statum et dominium nostrum, ad presentiam dominii missit muntium quendam suum, et magna modestia narratis optimis operibus et rebus gestis suis, supplicavit per nos ei confirmari quatuor casalia et quamdam domum in Malvasia, que tempore dominii Despotorum possidebat et in presentiarum etiam tenet et possidet; Et quum ceteris spretis partitis et conditionibus dominio nostro ut incepit servire constantissime disposuit, petiit ut casu quo per pacem, aut alias causas predictis casalibus privatus remaneret, victui suo comode et pro meritis suis providere dignemur; Cui viro faciendus bonus animus eique danda est materia in proposito suo perseverandi, tum quia dignus est ut ejus honeste petitiones benigne admittantur, tum etiam pro aliorum ut de nobis benemereri inducantur exemplo:

Vadit pars quod auctoritate huius consilii predicta quatuor casalia eidem spectabili Michali confirmentur ut petit; ad secundam vero peticionem dicatur ei et scribatur, intentionem inimutabilem nostram esse sustinere et persequi impresiam illam et nullo modo quidque per pacem vel aliam condicionem dimittere, propterea non est opus ut de alia ei facienda provisione ad victum suum cogitatio fiat, sed pro fide et meritis suis proque nostra in bene de nobis meritos benignitate et grato animo sibi ipsi amplissime persuadere potest nos in nullum eventum et defuturos scilicet victui et comoditatibus eius sufficienter provisuros ut nostre dignitati suisque meritis conveniens fuerit.

Nomina casalium sunt hec; Sizova — Parva Anastasòva — Cerniza — Cuzana, et domus quedam in Malvasia.

de parte	128
de non	0
non sinceri.	1

(Senato Mar. Reg. 8, c. 40).

1465, 5 octobris.

Sapientes Ordinum.

Adiit nostrum dominium prudens Johannes Menaja consanguineus spectabilis Petri Bue, et inter cetera nomine ejusdem exposita, consona devotioni et operibus illius, narravit damna, impensas et pericula que alacriter sustinuit et sustinere intendi pro honore dominii nostri in hoc incepto Peloponnesiaco bello, et multum demum Petrum ipsum dominio nostro commendavit; et quum inter omnes constat dictum Petrum semper strenue et fideliter se gessisse, et primum in partibus illis qui possit et auctoritatem habeat, decens est quod egregio procetens tractetur;

Ideo vadit pars quod sicut in recognitionem operum suorum oblati sibi fuerunt ducati X singulo mense, ita habeat de provisione a nostro dominio, ut promptius perseveret, florenos trecentos in anno et ratione anni ad beneplacitum nostri dominii.

Demum cum exsposuerit nostros Sindicos in nonnullis locis Amoree, et signanter in Brachio Maine proclamari fecisse, neminem ad aliquod opus astringi posse, nisi mercede conductum, et quod per hoc maximam inducit confusionem et damnum dominio nostro, eo quod nullus in munitionibus et edificiis fiendis nisi precio haberi potest:

Respondeatur nos Spectabilitati sue gratias agere quam antehac etiam novimus ea cogitare que in rem nostram sint, verum, cum de hoc nullam aliam noticiam habeamus, scribemus provisori nostro circa hoc in opportuna et convenienti forma, et ex nunc sit captum quod ita per Collegium circa hanc materiam scribi debeat, uti videbitur.

Et ut in persona hujus nuntii et consanguinei sepediti Petri sorvetur id quod erga alios factum fuit, accipi debeant de omni loco unde haberi poterunt ducati XXV donandi ipsi Johanni et fiat una vestis conveniens sicut videbitur Collegio in signum munificentie et benivolentie.

de parte	123
de non	4
non sinceri	4

(Senato Mar. Reg. 8, c. 43).

1465, 28 novembris.

Quod secundum requisitionem provisoris nostri Amoree ac requirente sic exigentia negotiorum nostrorum in Amorea mitti debeant per primum passagium eidem provisori nostro ducati duomille qui accipi possint de omni et quocumque loco ac etiam mutuo. Item accipi debeant ut supra ducati quinquaginta pro emendis lignaminibus et feramentis pro fortificatione Castelli Mantinee, obligando pecunias nostri dominii pro dicta summa, videlicet ultra alias pecunias obligatas ut omnino haberi posint.

de parte.	116
de non	0
non sinceri	1

(Senato Mar. 8, c. 46 t.°).

Die XXVIII november.

Sapientes Consilii. Sapientes Terrefirme. Sapientes Ordinum.

Per litteras Capitanei nostri generalis maris ac provisoris Amoree et Rectorum nostrorum Mothoni et Coroni amplissima nobis fides facta est de fide, virtute et magnanimitae spectabilis Pifani Concordili Clada primarii nobilis Amoree, domini castri Verdogne in Brachio Maine, qui ab inicio hujus belli contra Turchos

ipse cum quatuor fratribus servivit nostro dominio sumptibus propriis cum bono numero Stratiotum, nulli periculo parcendo usque adeo, ut quatuor ex ipsis fratribus viriliter pugnando a Turcis interfecti fuerunt una cum aliis quibusdam suis affinibus; et demum consignavit provisori nostro locum suum Verdogne munitissimum, qui est una ex clavibus Brachii Mayne; et ita ipse comparens nuper ad presentiam nostri dominii predicta omnia exposuit, supplicans ut dignemur providere sibi et fratri suo superstiti, ut possint de bene in melius servire et cetera, et eis confirmare loca patrimonialia sua, Cumque honestum et conveniens sit eis providere; et proinde vadit pars ut auctoritate hujus consilii dentur ambobus fratribus floreni ducenti de provisione ad beneplacitum nostri dominii, videlicet centum pro quolibet, et confirmentur sibi alia bona et loca patrimonialia, ut equum est ut ardentius in fide et operibus suis perseverare inducantur.

Item donetur sibi vestis una sicut Collegio videbitur.

de parte . . . 110 de non . . . 3 non sinceri . . . 3

(Senato Mar. 8, c. 46 t.°).

1465, 20 decembris.

Provisori Amoree et successoribus suis.

Sapientes Ordinum.

Venerunt ad nos fidelissimi nostri Peregrinus Busichius, Silo et Georgius fratres, Petrus et Georgius Busichius, nepotes ipsius, Petrus Lisi, Lazarus Ingrala et Micha fratres, et postquam ordinem composuerunt res ab se gesta ab initio hujus belli usque in hodiernam diem; Inter multa postulata petierunt ut pro his que amissunt, et pro fide et operibus suis, dignemur de nonnula provisione arma sibi providere quo et vitam ducere et nostro dominio servire utiliter possint; Et licet animus noster propensus et inclinatus esset cuicumque comodo et honori ipsorum, tamen considerata multitudine impensarum quas hoc tempore subimus, agendum, partius fuit, ideo cum nostro consilio Rogatorum decrevimus prefatos omnes ad vos remittere, volentes et jubentes ut vos qui ista provincia estis, et uniuscujusque merita nosse debetis, e florenis trecentis quos inter ipsos omnes dispartiendas constituimus annuam provisionem unicuique juxta ipsorum merita ad nostri beneplacitum statuatis.

Ceterum quum postularunt ut recipientibus nobis e manibus Turcorum loca et villagia sua vel jure patrimonii ad se spectantia, illa eis restituere dignemur, existimantes postulata ipsorum ab honestate non abhorrere, vobis declaramus dominium nostrum hujusmodi petitioni benigne annuisse et harum serie annuere. Itaque si recepimus loca et villagia sua suprascripta, sumus contenti quod illis tamquam suis frui possint, quemadmodum priusquam inditionem Turcorum pervenissent, uti illis poterant et de ipsis disponere, et has nostras etc.

de parte . . . 94 de non . . . 3 non sinceri . . . 2

(Senato Mar. 8, c. 50).

1465, die XX decembris.

Sapientes Ordinum.

Ultra alia postulata facta per Spectabilem Pifani Concordilo Clada supplicavit nostro dominio quod nepoti suo Thome, filio germani fratis sui qui viribiliter dimicans a Turcis trucidatus fuit, dignemur de aliquali subventione victus sui providere, et attentis operibus suis dignum sit quod cognoscat munificentiam vestram. Vadit pars quod eidem Thome statuatur annua provisio florenorum quadraginta in anno ad beneplacitum dominii nostri.

Preterea quum petit ut concessiones facte per nobilem virum ser Ludovicum Lauredano procuratorem Capitaneum generalem confirmentur, captum sit auctoritate hujus Consilii quod concessiones ipse ratificentur et approbentur sicut in litteris ipsius nostri Capitanei continetur ad beneplacitum nostrum.

De tribus autem villis, videlicet Ardovisca, Parastreo, et Milea, positis apud Misistram, scribatur provisori nostro et detur libertas quod, casu quo nullius viri derogetur, possit de illis pro fratribus providere sicuti melius sibi videbitur.

Et provideatur eis per Collegium de convenienti passagio.

de parte 91
de non 3
non sinceri. . . . , ... 3

(Senato Mar, 8, c. 50 t.°).

1466, 1 martii.

Sapientes Consilii, Sap. Terrefirme, Sap. Ordinum.

Servierunt continue nobis cum summa fide et strenuitate in expeditione nostra Peloponnesiaca egregii et strenui fideles nostri Georgius, Johannes et Nicolaus de Menaya fratres, nobiles Peloponnesi, nulli parcendo labori quin immo obiectando se omni periculo pro honore nostri dominii, de que quidem re per litteras provisoris nostri Peloponnesi amplum testimonium exhibetur. Et proinde consideratis meritis ipsorum fratrum instantium et petentium ut providere sibi dignemur de alique provisione qua possint servire nobis et se se cum familiis suis sustentare, ac itum confirmare ipsis fratribus loca, casalia et possessiones quascumque suas paterno et materno jure ac dotis nomine jam possessas et ad ipsos fratres et quemlibet ipsorum spectantes, et quemadmodum continetur et constat privilegiis argirovulis quondam ill. domini Despoti Amoree; Vadit pars ut quie non bene intelligitur conditio et qualitas hominum rejiciatur hec res, ad provisorem nostrum Amoree et ad arbitrium suum ac mandetur, ut dictis Georgio, Iohanni et Nicolao fratribus providere decernere et dare debeat illam provisionem seu stipendium quod judicaverit conditioni et meritis suis convenire, nec non aliquem numerum Stratiotorum, quibus servire nostro dominio posint ad beneplacitum nostri dominii, habendo consilium et sententiam ad hoc rectorum nostrorum Mothoni, atque advertendo ut hoc fiat pro qualitate personarum cum illa minori impensa nostri dominii qua fieri poterit. Quo-

niam quidquid per ipsum nostrum provisorem providebitur et decernetur ipsis fratribus firmum et gratum habebitur. Preterea quantum pertinet ad confirmationem locorum, casaliorum et possessionum suarum, captum sit ut confirmentur ipsis fratribus qui numero quatuor sunt, omnia ipse loca, casalia et possessiones sue paterno et materno jure ac dotis nomine ad se et quemlibet eorum pertinentes et quemadmodum continetur et constat argirovulis suis ut petitur.

Item captum sit ut in eadem forma scribatur provisori nostro predicto pro spectabili Nicolao et Demetrio Bocali fratribus et Nicolao Pagomeno et fratre suo et Michaele Pagino cum confirmatione locorum et possessionum suorum, scribatur etiam pro confirmatione omnium possessionum et locorum spectabilis Petri Bua ut suo nomine supplicatum est.

de parte 101
de non 1
non sinceri 1

(Senato Mar. 8, c. 63).

1466, 1 martii.

Sapientes Consilii, Sap. Terreffirme, Sap. Ordinum.

Constat nostro dominio litteris Regiminum nostrorum Peloponesiaci, nec non provisoris illius provincie spectabilem dominum Isachium Prothostatorem cognatum olim Illustrissimi domini Despoti, et dominum Zathonie et in Brachio Mayne, et quolibet alio loco, ubi opus fuit magno Stratiotorum et honinum numero jam triennium sumptibus suis summe devotione nostro dominio strenue inservisse, adeo quod illius merita aliquam a nostri deminio remunerationem exigat. Vadit pars quod tractari debeat eo modo quo fuit tractatus spectabilis Petrus Bua, hoc est quod habeat provisionem florenorum tercentorum singulis annis sicut habeat idem Petrus, inde solvendam unde solvitur illa Petri ipsius, ut in devotione et fide sua persistere ac perseverare possit ac nostro dominio sienti hactenus fecit strenue inservire, et donetur filio suo qui nuc se contulit una vestis velluti, sicut omnibus aliis factum est, et confirmentur illius bona patrimonialia.

de parte 98
de non 4
non sinceri. 3

(Senato Mar. 8, c. 63).

1467, 21 januarii.

Quia conveniens et debitum est quod cuique de merzede et labore suo satisfiat, Vadit pars quod nobili viro Francisco Pasqualigo per nobilem virum Paulum de Priolis provisorem nostrum Peloponesi gubernatori Brachii Mayne constituto pro spacio mensium sex et dierum trium quo illi regimini prefuit, detur id salarium quod habet nobilis civis noster Andreas de Priolis qui ad presens illius Brachii rector est qui habet in anno et ratione anni ducatos septingentos ab officio nostrorum gu-

bernatorum de ratione XXX et XL pro cento, et si quo debitum suum in id quod habere restat aut partem excomputare vellet, id facere queat sienti honestas ipsa exigit.

de parte 127
de non 11
non sinceri 6

1467, 3 martii.

Sapientes Concilii, Sap. Terrefirme, et Petrus Delphino Sap. Ordinum.

Providendum est quod in Brachio Maine dissensio non sequatur inter Grecos et Albanenses, sed observentur in unione sub fide et devotione nostri dominii, et ideo Vadit pars quod per quatuor manus electionum et per scruptinium inter Serenissimum dominum ducem et consiliarios et capita de Quadraginta eligatur unus noster nobilis provisor in Brachio Maine per annos duos cum salario ducatorum septingentorum auri in anno; Incipiat habere salarium die quo applicuerit ad dictum Brachium, et habeat hic salarium unius anni, et successive solvatur et per provisores nostros Amoree de pecuniis nostri dominii, faciat residentiam in illo loco ubi capitaneo nostro generali maris videbitnr magis necessarium pro bono et securitate illius Brachii, teneatur adducere et tenere tres famulos et quatuor equos et unum Cancellarium, respondere debeat intra terciam diem et discedat quando dominio nostro videbitur et cum illa commissione que sibi dabitur per hoc consilium.

Electus ser Donatus Erizzo.

de parte 136
de non 3
non sinceri 2

(Senato Mar, 8. c. 108).

1468, 29 decembris.

Cum fidelis noster egregius Matheus Rali Melithi supplicaverit dominio nostro ut restitui sibi faciamus molendina loci Mantinee, asserens sua esse et ad se pertinere et spectare, sicuti argirobulo quondam Illustrissimi despoti Demetri Paleologi constat, jamque ipsa tamquam sua possederat et habuerat; Cumque per aliquos dictum fuerit dominio nostro ipsa molendina non esse privatorum hominum sed spectare debere nostro dominio, et ad justitiam nostram pertineat non privare aliquem re sua, et si dicta molendina jure spectant eidem Matheo Rali restituantur sibi, sin vero non, remaneant in nostro dominio; Vadit pars ut auctoritate huius Consilii committatur causa ista nobilibus civibus et viris Nicolao Canali doctori designato Capitaneo nostro generali maris et ser Jacobo Marcello provisori designato Amoree, quod insimul cum Regimine nostro Mothoni audire, videre et intelligi debeant quam diligentissime jura omnia, privilegia et quecumque alia producere et allegare voluerit dictus Matheus Rali, et si per ea omnia cognoverint clare dicta molendina fuisse dicti Matthei et ad eum spectare et pertinere, restitui et consi-

gnari ea sibi faciant, et intelligantur bene restituta et consignata auctoritate hujus consilii; casu vero quo contrarium reperiretur et per allegata et probata intelligeretur non spectare eidem Matheo Rali, remaneant dominio nostro cum perpetuo silentio ejusdem Matthei Rali.

de parte 105
de non 10
non sinceri 4

(Senato, Mar, 8, c. 193, t.°).

1471, 6 aprilis.

S. Franciscus Michel, S. Andreas Bragadenus, S. Aloysius Donato, S. Antonius Boldu, Sapientes ordinum.

Providendum est provincie Amoree de uno provisore pro gubernatione Stratiotorum et aliorum stipendiariorum nostrorum ne derelicti e nobis videantur; Propterea, vadit pars quod eligi debeat de presenti per scruptinium in hoc consilio unus noster provisor Amoree, qui habeat de salario in anno et ratione anni ducatos milleducentos, cum conditione partis, teneatur discedere infra unum mensem postquam acceptaverit, ducat secum famulos quinque et unum notarium Cancellarie nostre cum uno famulo, vadat ut stet ad expensas nostri dominii, non possit expendere ultra quartum unius ducati in die pro quolibet, non possit accipere pendemeriam, decimam aut aliam quamvis utilitatem habere pro regalia, aut consuetudine, aut aliquo modo et via quocumque nomine aut quacumque ratione vel causa ab aliquo Stratioto, stipendiario, aut alio quocumque nomine nuncupetur preter salarium simpliciter a nostro dominio sub pena ducatorum CC exigenda per Advocatores nostros sine aliquo consilio; Et si fuerit accusator habeat alios ducatos CC salarii dicti provisoris, et reliquum quod livraverit deveniat in nostrum dominium, et preter hoc sit per decenium privatus omnibus officiis et beneficiis nostri dominii.

Et similiter nemo provisorem et Rectorem et aliorum quorumcumque officialium Mothoni, Coroni, Neapolis Romanie, Brachii Mayne et totius provincie Amoree non possint accipere aliquam pendemeriam, decimam, aut aliam quamvis utilitatem habere, sicut in provisore Amoree declaratur, sub pena ipsi provisori Amoree imposita, et ita scribatur, et declaretur eisdem Rectoribus nostris.

Electus ser Bernardus Capello et refutavit.

de parte 97
de non 7
non sinceri. 0

(Senato Mar, Reg. 9, c. 89 t.°).

1472, 20 junii.

S. Francescus Truno, S. Antonius Boldu, S. Nicolaus Fuscari, S. Domenicus Georgio, Sapientes ordinum.

Quod pro expeditione viri nobilis ser Maffei Baffo designati provisoris et Ca-

pitanei Coroni ed in proximum ad ipsum locum profecturi dari et numerari debeat de quibuscumque pecuniis nostri dominii de omni loco et ufficio ducatos CCCC, sicuti aliis rectoribus partium illarum dari solitum est, ut celeriter hinc se expedire valeat.

Et similiter dentur ser Natali Salamone ituro provisori Brachii Mayne ea summa pecuniarum quam habere debet per formam sue electionis et sicut habuerunt sui precessores, dimittentibus ambobus suprascriptis partem pecuniarum spectantem nostris gubernatoribus introituum.

de parte 136
de non 0
non sinceri 1

(Senato Mar, Reg. 9, c. 137 t.°).

1478, 5 maii.

Sapientes Consilii et Terrefirme.

Per ea que nostro dominio scripsit Capitaneus noster generalis maris et insuper Rectores nostri ac multi nobiles retulerunt, multum commendatur probitas et fides fidelissimi nostri domini Andree Cavachi, nobilis Peloponnesi capitis Stratiotorum in Brachio Maine, qui a principio expeditionis Amoree servivit et servit fidelissime, cumque hic steterit iam menses sex, Vadit pars quod pro subventione et expeditione sua dentur ei de presenti de omnibus pecuniis ducati sexaginta pro servitu suo, et ducati decem utroque duorum sociorum ejus.

de parte. 148
de non 2
non sinceri 2

(Senato Mar, 10, c. 182).

1571, 4 marzo.

È stata in ogni tempo così ferma et constante la fede et devotione delli fidelissimi nostri di Mayna verso il stato nostro, comprobata l'anno passato con chiari effetti nel spianare quella fortezza de' Turchi, et prender l'armi contra di loro; et ultimamente co'l testimonio delle sue lettere et scrittura delli Ambassatori suoi hora letta a questo consiglio, vedendosi continuar in essi una ardentissima et risoluta volontà di volere vivere et morire sotto il vescillo di Christo, et buoni et fedeli sudditi del dominio nostro, che non si deve mancare di gratamente accettarli nella protettione nostra, et renderli consolati in tutto quello, che sia honesto et conveniente per salute et conservatione loro, si come piacerà alla bontà et pietà del Signor Dio concederci nell'occasioni della presente guerra, Però:

L'anderà parte che li detti fidelissimi nostri di Mayna siano accettati per nostri carissimi sudditi et figliuoli, et occorrendo che per gratia della divina Maestà favoriti dalla loro buona intentione, et co'l molto suo valore impatronissero per nome nostro della Morea, volemo et cosi deliberamo co'l Senato che li primarii

della preditta Mayna con li loro heriedi et descendenti in perpetuo siano nobeli d'essa Morea, et godino tutti li honori, preheminentie, utili et ogni altro beneficio che hanno li altri nobili di essa provincia, senza obbligo di pagar gravezza di sorte alcuna; et oltra di ciò che li strenui Stamati Coronio, Nicolò Darmaro, et Dimitri Cosmà siano loro Capitani, si come di tutto ciò ne hanno istantemente supplicato, concedendogli appresso, acciò che con maggior ardire et sicurtà possino far di quelle imprese, che dissegnano et sperano, li arme infrascritte che ci hanno ricercate, cioè archibusoni dusento, cellade dusento, spade trecento, piche dusento, et coracine dusento, et siano donati alli quatro suoi Ambassiatori, che si ritrovano de' quì alla presentia nostra, ducati cento et vestiti di panno, cioè di casacha negra et di giamberluch paonazzo di sopra; Le altre veramente loro dimande circa l'haver il provedidor nostro di Cerigo al suo governo, et che gli renda ragione, conducendo seco il suo cancelliero, et del prender qualche fortezza in essa provincia della Morea, et che gli siano concessi perciò doi mille soldati, et tra li capitanei d' essi il strenuo Francesco Fidanzi della città di Castello, siano tutte rimesse al capitano nostro general da mar, il quale potendosi ritrovar presente à queste operationi, potrà più sicuramente far quello, che sarà opportuno così al beneficio del stato et cose nostre, come ad essi fidelissimi nostri, et li sia commesso col detto Senato che non debbi loro mancare d'ogni aiuto et favore in quel modo che ricercarà il tempo et l'occasione, acciò che questa nostra pia et veramente christiana volontà conseguisce quel fine, che essi et noi sommamente desideramo à favor et essaltatione della Christianità, come confidamo ch'egli farà con la molta prudentia et virtù sua.

Et da mò sia commesso alli provveditori nostri dell'Arsenal che debbano dar alli detti fidelissimi nostri Maynotti le sopradette arme le quali gli siano pagate delli danari della Signoria nostra.

Sia appresso commesso alli ufficiali nostri alle Rason Vecchie che debbono vestir li detti quatro Ambassatori di Mayna di quel modo che è prescritto.

de parte	186
de non	1
non sinceri	0

(Senato Mar, 40, c. 29-30).

A dì XIIII marzo MDLXXI.

Savii del Consiglio, Savii di Terraferma, Savii a i Ordini.

Li spettabil Stamati Conomo, Calopoto Fuccha, Antonio Cosma, et Nicolò Giatro ambassadori delli fidelissimi nostri del Brazzo di Mayna, ne hanno di novo supplicato, che facendo essi in nome nostro l'impresa della Morea, debbano non solo li primarii di essa Mayna esser essenti d'ogni gravezza, si come fù deliberato per questo Conseglio alli IIII del presente, ma tutti li Maynotti ancora siano liberi et franchi di dette gravezze, come de datii; Per dargli maggior animo et ardire all'impresa sopradetta, et dovendosi anco in questo renderli consolati:

L'anderà parte, che tutti li detti fidelissimi nostri Maynoti operando quanto è sopradetto, siano essenti et liberi d'ogni gravezza et datii, si come ne hanno humilmente ricercato.

de parte. 130
de non 2
non sinceri 1

(Senato Mar, 40, c. 39).

CAPITULA ÆGINÆ.

MDXV die quinto maii.

La fidelissima Comunità nostra de Legina per sui Ambassatori venuti al conspecto de la Signoria nostra ha facto supplicar la confirmacione de molti ordeni et capituli facti per il nobel homo Zuan Antonio Barbaro Rector de Napoli de Romania, quando de ordine de la Signoria nostra landò in quel loco de Legina come Sindico et proveditor nostro, Et perchè questi Capitoli è una opera de gran scriptura et molto diffusa, per non attediar questo Conseglio:

Landerà parte chel Collegio nostro alditi et intesi li capituli et ordeni suprascripti habia auctorità a bossoli et ballote confirmarli et correzerli si come piu rasonevele li parerà. Et quanto per esso Collegio sera deliberato in questa materia sia de quel vigor come sel fusse sta preso per questo Conseglio.

de parte 134
de non 17
non sinceri 0

(Senato Mar, Reg. 18, c. 67).

MDXIII, die XIIII septembris.

Questo Conseglio ha hora optime inteso quanto ne hano scripto li Rectori nostri de Napoli de Romania, che è in conformità de quello ne hano hora al conspecto nostro facto intender li nuntii venuti aposta de li fidelissimi nostri dela Isola de Legena, de i mali tractamenti facti contra loro per el nobel homo Hieronymo di Prioli Rector in quel luogo et per li sui officiali, et avendone implorato remedio et suffragio, è conveniente farne provisione, azo che dicti subditi nostri cognoscano la intention de la Signoria nostra esser che da li representanti nostri siano ben tractati et governati cum bona justitia, et perho:

Landerà parte che per auctorità de questo Conseglio sia scripto et imposto al nobel homo ser Zuane Antonio Barbaro Capetanio nostro de Napoli de Romania che quam primum el debi conferirse a la insula predicta de Legena, dove el debi veder et intender tute le querele de dicti fidelissimi subditi de quel loco si contra el Rector come contra i officiali sui nemine excepto, cum quella medema auctorità et libertà hano li syndici nostri de Levante si in far restituir et refar a tutti summarie, et de facto quello che dicto Rector et officiali li havesseno tolto indebitamente et

usurpato, come in ogni altra cossa pertinente a li prefati syndici contra li Rectori nostri, et sopra le querele che fusseno de momento, debi ordinate far formar processo, et azio più liberamente possi expedirlo chel faci redur el Rector predicto et sui officiali in alcum loco remoto de quella isola si como li parera, azio occorrendo de partida in partida dicto Capitanio possi esser dechiarito per più commodità de dicti subditi nostri.

El processo veranente formato circa premissa debi mandar sotto bolla alla Signoria nostra, azio se possi deliberar et proveder como sera conveniente, et si per la continentia de tal processo el dicto Capetanio vedesse esser cossa de grande enormità commessa per dicto Rector aut sui officiali, siali data faculta de far venir aut mandarli al conspecto nostro si come apparerà ad esso capetanio, juxta la qualità et enormita di excessi commessi, et in tal caso el faci andar a quel governo de la dicta isola el Camerlengo nostro de Napoli, fin chel nobel homo ser Domenego Thiepolo già designato Rector in quel loco venira a quel Rezimento.

de parte . . . 180 de non . . . 4 non sinceri . . . 0

Expulsi fuerunt affines dicti ser Hieronymi.

(Senato Mar, Reg. 18, c. 17 t.°).

CAPITULA SCYRI.

MDXV, die XIII septembris.

Sono sta apresentà a la Signoria nostra per li oratori della Comunità nostra de Schiro alcune petitione et capitoli, come etiam in conformità ne scrive quel Rector nostro, a la expedition di quali per non attediar questo Conseglio cum la longa lection de essi capituli et justification tolte, essendo convenïenti proveder, perhò:

L'anderà parte che per auctorità de questo Conseglio sii preso che el Collegio nostro possi a bossoli et ballote expedir dicti capituli de Schiro ballottandoli a uno a uno, ne se intendi presi se i non haverano i do terzi dele ballote del dicto Collegio, et tuto quello che circa ziò serà preso, sii cussì fermo et valido, come sel fusse stà preso in questo Conseglio come in similibus e stà observà.

de parte . . . 133 de non . . . 12 non sinceri . . . 2

(Sen. Mar, Reg. 18, c. 83).

MDXV, die XXI septembris. In Collegio.

Rectori Schyri et successoribus.

Adiere presentiam nostram Rev. papas Simeon episcopus istius loci et prudens Joannes Millonatus ex senioribus dicti loci, oratores istius fidelissime comunitatis, et Dominio nostro porexerunt capitula infrascripta, quibus singulatim respondimus cum Collegio nostro auctoritatem habente a Consilio nostro Rogatorum, prout inferius videbitis, tenor quorum una cum responsionibus sequitur, videlicet:

1. Che tute le biave che pagano X per cento a li Magnifici Rectori, compido haverà questo Rector, sia sminuita dicta decima tanto quanto parerà et piacerà a Vostra Sublimità, qual gratia al tempo del Magnifico miser Christophoro Civran olim Rector de Schiro li fu concessa zioè de pagar de ogni 15 uno, per anni VI.

Respondetur quod concedatur quod pro duo regimina tantum subsequentia, post presens regiminen solvere debeant unum pro tresdecim ex omnibus bladis suprascriptis.

de parte 17
de non 4
non sinceri 0

2. Che quando l'isola farà poche biave, che alcun Rector non possi mandar no far mandar fuora de dicto loco alcuna cossa de le sue decime, ne etiam lassar trazer ad alcuno altro similiter cosa alcuna, infino sarà necessità in dicto loco, over che più non trovi da vender le sue decime, so pena, etcet. Quod concedatur ut petunt.

de parte 22
de non 1
non sinceri. 0

3. Che chi harà animali menudi debia pagar la sua decima secondo el consueto, zioè do per cento, intendendo uno da lacte et uno sterile, per esser più de la lacte, et uno sterile per esser più de la mità de li animali de le mandre sempre sterile. Quod concedatur ut petunt.

de parte 22
de non 1
non sinceri. 0

4. Che de cetero manchati el prothoiero, et cussì etiam i vecchi che hora sono, non se ne possi far più alcuno in vita, ma tutti li sopradicti prothoiero et vechi siano constituiti de tre anni in tre anni, la qual creation se habi ad far per el magnifico Rector, Episcopo, Iconomo, Vechi, Decharchi de le guardie, et Capi de marinari, ne dicti vechi passino el numero de quatro, aziò tuti siano contenti, et far le guardie dentro et de fuora, excepto quelli che de ziò hano special privilegii. Quod concedatur ut petunt.

de parte 20
de non 3
non sinceri. 0

5. Che come e consuetudine antiqua del dicto loco et etiam ordinato per li Magnifici Syndici che i cancellieri de dicto loco non possino tuore più de uno aspro per cadauno acto over scriptura piccola o granda che i facino over notino in Cancellaria. Quod concedatur ut petunt.

de parte 17
de non 3
non sinceri. 3

6. Che la torre nova facta per el magnifico miser Benedeto Marin sia sempre publica et loco per le munition, come fu termenato per sua Magnificentia, sopra la qual non se possi fabricar ne etiam a li ladi, aziò non ruini come fece l'altra volta. Quod concedatur ut petunt.

de parte 22
de non 1
non sinceri. 0

7. Che la loza del borgo de sotto debia esser comune a tutta la terra, excepto quando el magnifico Rector tora la sua decima. Quod concedatur ut petunt.

de parte 22
de non 0
non sinceri. 1

8. Che tuti li privilegii Imperatorii confirmati per questo Ex.^{mo} Dominio, et ogni altri dapoi concedutoli si ad essa Comunità come a la chiesia de miser San Zorzi ge siano observati cum tute le sue jurisdition. Quod concedatur ut petunt.

de parte 22
de non 0
non sinceri 1

9. Che li sia dato do passavolanti de ferro da trar da longi in ordine et polvere et qualche altro poco de armamento aziò possino guardarse da inimici. Quod concedatur ut petunt.

Quare mandamus vobis auctoritate suprascripta ut capitula suprascripta cum responsionibus observari facere inviolabiliter debeatis, facientes has nostras ad futurorum memoriam registrari, et registratas presentanti restitui.

Per Collegium auctoritatem habentem a consilio Rogatorum.

de parte 22
de non 0
non sinceri. 1

(Senato Mar, Reg. 18, c. 87).

MDXVII, die VI martii.

Provisori classis.

Ve scrivessemo cum Senatu adi VI zener proxime passato che vi devesti transferir a Schiro et alli altri loci nostri del Arcipelago ad inquerir et far far la resttitucione de li danni inferiti da subditi nostri a quelli dell'Ill.^{mo} Signor Turco, de li quali esserne sta facte molte querele al Magnifico Bassà esistente in Costantinopoli, per nome de sua Excellentia ne haveva significato il Bailo nostro, dal qual poi havemo recepute altre, et per quelle inteso un altro rechiamo novamente facto pur ad esso Magnifico Bassà contra alcuni nostri subditi, i quali navigando sopra un navilio del dicto loco de Schiro nel Arcipelago, preseno uno certo Veli

Turco paracadi de Enos subdito del prefato Signor Turco, et cum tuorli i danari et tute robe, l haveva seco li fecero gravissimo danno si come dalla copia de esse lettere de qui inclusa ve mandamo intenderete. Unde essendone sta tal cosa molestissima ad aldir per la causa che già ve havemo scripta et aziò che manifestamente se comprenda, la intention nostra esser che alcuna de queste male operation non sia permessa in alcun tempo, come quelle che sopramodo ne dispiaceno, havemo statuito aggionger et scrivervi queste cum Senatu nostro, cometendovi che a Schiro dobiate etiam formar diligente processo in questa materia, et trovando esser la verità de quanto e sta narrato, faciate che al tuto siano restituiti sì li aspri 9000 come tute altre sue robe, che ve sarà justificato esserli sta tolte. Circha el che volemo ve intendiate cum el prefato Baylo nostro in Constantinopoli al qual de quanto haverete operato, darete particular aviso. Ma aziò che et in questo et in ogni altro caso habiate quella auctorità che se ricerca, et da più anni in qua e sta solita darse alli precessori vostri per mantenir la pace et bona amicicia nostra cum l' antedicto signor Turco, nec non per contento de quelli insulani nostri che non vengino oppressi, ma che li Rectori et officiali sui de lì se habino ad abstenir da ogni mala operatione, cum eodem Senatu ve damo libertà et auctorità de sindicar et formar processi contra li Rectori et officiali sui, et cadauno altro che in quelle parte intendesti haver trasgresso i ordeni et mandati nostri mandandoli in questa cità et facendo che tuto el tolto malo modo sia restituito integramente da ciascuno a quelli che li sarà sta facto il danno, cum mandar li processi criminali al officio di Avogadori nostri de commum, et li civili alli sui Judici deputati, excepta perho da questo ordine nostro l' insula de Candia; Ve concedemo etiam che in dicti loci possate resecar le spese superflue, dandone notitia de quelle che harete resecate, aziò che bisognando sapiamo dechiarirve il voler nostro, et che per li bisogni de l armata in cadauna terra et loco nostro ve sia licito tuor munition et altro ve accaderà, ma non quelle deputate alle galie de Candia ne alli altri loci nostri de importantia. Ma perchè essendo occorso el miserando naufragio de la galia magna de Alexandria, l altra del Capitaneo sola non potrà navegar seguramente, dovendo ora uscir fora potente Curtogoli Corsaro et trovandose in mar etiam altri Corsari, perho ne par cosa conveniente provederli, et ve commettemo che inanti ve conferiate alle dicte Insule del Arcipelago, andar debiate in Candia et più in là quanto ve parerà ad far scorta de ritorno alla dicta galia. Et se già fusti andato ad esequir l ordine sopradicto in le insule prefate, cum ogni diligentia procurarete mandar ad executione questo ultimo in tempo, si che in conserva vostra omnino essa galia habi ad navigar securamente de ritorno come e ditto. Il che fatto exequirete poi tuto quello che ve resterà, et haverete ad far et che vi e stà et vien commesso non lo havendo exequito prima. Et torete in vostra compagnia una de quelle altre do galie che ve attrovate haver appresso la vostra, perchè parendove bisognarne maior numero ve ne porete prevaler gionto che sarete in Candia de quelle che se dieno armar li, et ve solicitamo ad usar diligentia in expedirve quanto più presto ve sarà possibile da questo syndicato vostro, al ritorno dal quale vi promettemo indubitatamente che trovarete preparata una bona soventione, sì che vui et quelli do sopracomiti nostri haverete el modo de mantener quelle zurme ben contenti.

Et sia scritto in consonantia al Rezimento de Candia che etiam lui deba inquerir circa il caso de Schiro predicto et che ne dia noticia al prefato Baylo in Costantinopoli.

de parte. 151
de non 3
non sinceri. 0

Facte fuerunt littere die suprascripto.

(Senato Mar, Reg. 19. c. 1, t.°).

MDXVII die XIIII aprilis.

Fu scripto adi VI del passato per auctorità de questo Conseglio al nobel homo ser Sebastian Moro proveditor nostro de larmada, che per proveder et remediar ad alcuni disordeni seguiti ne la insula de Schiros, el dovesse partirse da Corphu cum tute quelle galie chel se ritrovava; Et perchè per le nove se ha dapoi havuto de la prosperità del signor Turco, et de parte de la armata sua uscita, adiuncti etiam molti damni che da Corsari vengono inferiti a subditi nostri in quelle aque de Corphu, non e ad proposito lassar quel loco cussì derelicto, perho:

L anderà parte che per auctorità de questo Conseglio sii revocata la parte suprascripta, et de novo imposto al predicto proveditor nostro che, non essendo partito da Corphu, nullo modo el debi partirse, et essendo partito, se li expedisca nostre lettere per uno grippo a posta, imponendoli che subito el deba ritornar al predicto loco de Corphu, operando in quello et altri lì vicini quanto li apparerà si per securtà de quelli come per obviar alli damni vengono inferiti per la causa suprascritta alli subdicti nostri. Et ex nunc sii etiam preso et dato liberta al collegio nostro de dar el cargo alli Rectori nostri de Candia o a chi li apparerà de mandar a formar processo contra quelli de Schiros cum la instessa libertà et auctorità che era stà concessa al predicto proveditor nostro de l armata.

de parte 180
de non . . . . . , 5
non sinceri. 0

(Senato Mar, Reg 19, c. 7).

CAPITULA SCIATHI.

MDVIII, die XVII martii.

Sono venuti a la presentia de la Signoria nostra i nuncii de la fidel università nostra de Schiati, i qual per nome de quella ne ha reverenter suplicato, che consosia che le appellatione de i acti del suo Rector prima se devolzevano ai Rectori de Negroponte, et da poi la perdeda de quello a Lepanto, non havendo al presente loco dove se possino appellare, che la Signoria se degni conciederli che dicte appellation vadino a Napoli de Romania come a loco a loro più comodo; la qual petitione parendone honestissima;

L'anderà parte che per auctorità de questo Conseglio sia preso che tute le appellation de li acti de i Rectori nostri de Schiati se devolzino a i Rectori nostri de Napoli de Romania cum quelli instessi modi che se devolzevano a Lepanto, et in caso de discordia de opinione tra dicti Rectori nostri debino tuor quel Camerlengo nostro per terzo et diebano judicar per la mazor parte juxta i sui statuti, leze et privilegii.

Et secundo i capituli alias concessi per el nobel homo Jacomo Loredan olim Capetanio nostro general, dapoi dechiaridi et limitadi per i Rectori nostri de Negroponte, quali Capituli a nui presentadi et examinadi siano per auctorità de questo Conseglio confirmadi et registradi in la Cancelleria nostra, Et sia comesso a li Rectori nostri de Schiati et Scopuli et successori che i debino inviolabiliter observar facendoli registrar in quella Cancelleria et in greco et in latino juxta la loro rechiesta ad futurorum memoriam.

de parte 125
de non 1
non sinceri. 0

Facte fuerunt littere Rectoribus Neapolis Romanie nec non Schiati Scopuli sub die 18 mensis suprascripti.

CAPITULA SCIATI ET SCOPULI.

In nomine dei eterni amen, anno ab incarnatione Domini nostri Jesu Christi 1459 indictione octava, mensis februarii XXIII, Concosia che avanti del Magnifico Rezimento de miser lo Bailo et Capitanio Proveditori de Negroponte se hano presentadi pre Zuan Chartophilacha, pre Dimitrio Exarco, Nicolo Manolis et altri habitadori di Schiato per suo nome et per nome de la Comunita del dicto loco Schiato, digando et agravandose come i Rectori del dicto loco usano verso de loro molte cosse injuste et nove contra le leze et consuetudine sue et cum la gratia a essi concessa per el magnifico miser Jacomo Loredan tunc Capetanio general del mar, el qual ha piado la dicta insula Schiato in nome de la nostra Illustrissima Signoria de Venezia cum pacti et promesse che le usanze et le leze sue diebano esser observade, et per questo hano supplicato et domandato el conveniente aiuto. Unde el suprascripto Magnifico Rezimento particularmente ha voluto saper i pacti et le leze de la dicta Comunita, per far provision e cossa conveniente al contento de la dicta Comunita, azio che per l'avegnir non intravegna discordia infra i Rectori et la Comunita predicta et etiam per merito de justitia, et cussi havendo aldicto et examinado la supplication hano presentado i suprascripti ut supra, et le proclamatione, capituli de le leze et le usanze sue, et per converso havendo aldido miser Zuan da Ponte al presente Rector de Schiato et Scopoli, et havendo aldido et examinadi li testimonii, i qual le soprascripte parte hano menado in confirmation de li dicti Capitoli zoe circa le differentie erano infra el prefato Rector et Comunita come appar ne la Cancellaria, hanno constituito, dimostrato, dechiarido sententianto et confirmado tuti li suprascripti Capituli i qual per potentia del suo auctorita, comandano che tuti quanti i Rectori, cussì quello se ne trova al presente, come quelli

dieno vegnir da mo innanci et ad reliquo inexcusabiliter, actu habiano de observar li dicti Capitoli ut infra, senza contradiction alcuna, similiter commanda che tuti quanti habitadori de Schiato predicti generaliter debano observar i dicti Capitoli, far tuto quello in quell se contien, et fazano modo chel Rector sia pagado et da quello non insino fuora per modo nisuno.

Et primo al Rector solo sia licito di far justitia et rezer suo Rezimento e non a nisun altro.

Item la Comunita de Schiato sia obligada de dar al Rector una mesura del vin de paliaze XVIII zoe diesedoto, secundo la vechia mesura, et si accaso el Rector non volese tuor el dicto vin, la Comunita alhora sia obligada de pagarli el dicto vin a tornesi quatro la pagliaza et non più et questo per zascadun anno.

El Rector possa vender la intrada sua come a lui pare et piace, aliter non possa ni comprar ni far marcadantia de nisuna cossa, et fuora de la sua intrada, et non possa angarizar nisuno introdur over condurgi la sua intrada senza pagamento.

Similiter nisun Cavalier non possa esser al offitio altro cha el tempo del suo Rector, et quando el Rector se scambia che el dicto Cavalier die esser scambiado, zoe in questo modo, se uno Cavalier e in tempo de uno Rector, quello non possa esser al tempo del successor del dicto Rector: chel dicto Cavalier, sia forestier, et si per caso non se trovasse forestier, alhora gli sia licito che cerna el meglior che sia del luogo. Et Nicolo Mirminzi, el qual al presente e cavalier, da mo inanzi sia casso dal offitio, conzosia chel Comun e molto agravado contra de lui per molte inchiete ha usado verso de loro.

Cadauno del dicto luogo possa vender et far del suo et de la sua intrada tuto quello a lui par et piace, tutafia pagando el giamiri, idest la parte del terren over la parte apartien al Rector, et le terre de campo che pagano giamiri a Rectori, volemo che morti' coloro le possedeno, vengano le dicte terre a i sui fioli over heredita: ma se i dicti possessori non havesse ne fioli ne heredita, alhora sia facto secundo el consueto.

El Rector habia haver ogni anno de ogni mandra de piegore la megior de la mandra che sia de eta de anno uno, et si non volese tuor la dicta pegora, gi sia licito de dimandar per pretio de la dicta soldi sedexe.

Et etiam el Rector debia haver ogni anno de ogni fameglia do bozoladi secundo la usanza, over per li dicti soldo uno de tornesi.

Tuti li habitadori de Schiato non siano obligadi pagar datio al Rector per le robe et cosse trazeno fora de la terra, siando de la sua intrada, aliter siano obligadi quelli della terra a pagar un per trenta, et i forestieri un per vinticinque de le mercadantie trazeno fora del dicto loco.

I homeni sono posti in croviglia zoe vardie del di verso el mar, siano sempre obligadi de farlo, et ogn'hora non fusse a la sua vardia deba pagar al Rector soldi sei, et ogni volta che manchasse nave ne la dicta insula, che i dicti vardiani non avisasseno el Rector avanti che la nave arivase, sia condennado de pagar al dicto Rector soldi vinti.

I quatro homeni fano la vardia a la porta del Castello non siano obligadi de

far altra angaria, cha portar el formento del Rector al molin, et da molin ne la caxa del Rector, et non altro.

I dragates zoe vardiani de le vigne siano facti secundo usanza.

De le accuse el Rector deba haver lo consueto zoe de zascaduna testa de animali grossi fazando danno soldi tre, ma se non fanno danno, non diebano pagar niente; de le accuse di animali minudi se fano danno debia haver de ogni mandra una pegora over soldi quindexe.

Quelli de Schiato siano obligadi bisognando menar el Rector o per far justicia over per servisi de la Signoria al Scopello, e quelli de Scopello ne la dicta Schiato; Vero e sel dicto Rector volesse menar alcuna roba over cosse de le sue intrade, alhora sia obligado de pagar nolo de le dicte robe.

Tuti quanti possano andar a lavar i suo drapi et far legne ogn' hora li piace, fora de Domenega et de le feste solemne di sancti.

Non sia licito al Rector de mandar tuor uva over fructi over altra cossa senza licentia del patron.

Tutto quelo sera trovado sotto terra dentro de Mitichan et Robolan et tuto el suo valor sia de lo Rector, ma quello se trovera fuora in tuto lo resto de la insula da diexe yperperi in zoso, se debia partir per terzo, una parte sia de quelli l havera trovado, l altra de lo Rector et la terza del Comun; ma si passa el valor de dicti X iperperi, debano esser partidi per la mita, zoe la meza parte al Rector et l altra meza vaga al Comun, fazando che tuti habia la equal parte, cussì el minimo come el mazor.

El Rector deba haver d ogni mandra peze nove de formazo per regalia.

El Rector simelmente debia haver ogni anno galine nuove dal Comun.

Simelmente el dicto Rector deba haver da ogni caxa una soma de legne, fora che le vedoe che non hano fioli; ogniuno amaza bestia menuda dentro ne la terra, che la dicta habia piu de anno uno, sia obligado dar al Rector una spala, ma se la bestia e grossa over porcho, sia obligado de dar al dicto el petene de una spala solamente; etiam intendemo che quando tal bestie fusseno amazade fuora del Castello, non siano obligadi de pagar niente.

El vivari, zoe la peschiera e ne la dicta Insula de Schiato el qual se chiama de Urio Castro, la mita sia de la utilità del Rector et l altra mita de la giesia del Vescovado.

L altro vivari chiamato Strovilea, sia de Comun; tamen quando pescano, siano obligadi dar del pesse che pierano la parte del Rector, zoe tanto quanto havera ciaschadun del dicto Comun, et li diebano dar la sua regalia, zoe el Rector debia haver de ogni barcha che andera a pescar tre pesi secundo lusanza.

Tuti quanti che farano feste siano obligadi mandar al Rector una scudella de menestra, uno pan et una paliega de vin per sua regalia, cusi da vesporo come ne la messa de le dicte feste.

In tute quante le cosse se die observar le antique usanze, fuora quello se prohibisse per li Capituli suprascripti.

Ego Leo Venerius bailus et provisor Nigropontis.

Ego Paulus Barbadico capitaneus et provisor.

Ego Eustachius Argitis quondam ser Joannis, publicus Notarius apostolica et imperiali auctoritate et judex constitutus et scriba Cancellarie Nigropontis, per comandamento del suprascripto Magnifico Rezimento scripsi, et ho translatato fideliter da latin in grecho, et in fide de zio ho sotoscripto.

(Senato Mar. Reg. 17, c. 3 e 4).

CAPITULA LEMNI.

1471, die XX decembris.

S. Franciscus Longo, S. Antonius Pizamano, S. Antonius Calbo, S. Andreas Sanudo, S. Dominicus Georgio, Sapientes Ordinum.

Inter alia que a nostro dominio petierunt Oratores populorum incolentium Insulam nostram Stalimine est ut mittamus ducentos Stratiotas habitatum eam Insulam pro securitate ipsorum fidelium; et attenta opportunitate ipsius Insulae rebus nostris Levantis et quam fructuosa est classi nostre conservanda est, et complacendum sit eorum requisitionibus non minus utiles rebus nostris quam ipsis nostris fidelibus; Vadit pars quod de quibus quibuscumque pecuniis nostri dominii accipi de presenti debeant ducati mille qui mitti debeant ad Capitaneum nostrum generalem maris, et ei precipiatur quod accipere debeat Stratiotos ducentos ex his qui sunt in insula Jacynti, et si qui deficerent ad dictum numerum, electis his qui ei videbentur, accipere eos debeat ad supplementum ducatorum ℒC Stratiotorum ex his qui ei videbitur de locis nostri Amoree sicut ipsi videbitur, quos ducati mille dare eis debeat pro levando eos, et si cum illis melioribus conditionibus que magis convenientiores videbuntur ei non contentarentur, det aliquam subventionem ex frumentis que habemus Mothoni et eos quamprimum mittant Stalimine sub illis capitibus qui ei videbuntur.

Reliquae autem res, quas petierunt ipsi oratores expediantur per collegium.

de parte . . . 141 de non . . . 4 non sinceri . . . 1

(Senato Mar, Reg. 9, c. 120).

CAPITULA CYTHERAE

MCCCCCIII, die VIIII novembris.

Sono molti mesi che se ritrovano in questa cita nostra varii Ambassadori de la isola nostra de Cerigo, i qual per le varie urgentissime facende de questo Conseglio non se hanno potuto anchor expedir, et precipue perchè dimandano molte et varie cosse: et però azio cum celerita possino esser expediti; Landerà parte che per auctorità de questo Conseglio, el Collegio nostro habi libertà de poterli expedir a bossoli et ballote come meglio et più conveniente li apparerà.

de parte . . . 91 de non . . . 8 non sinceri . . . 1

(Senato Mar. R 16. c 26 t.°).

CAPITULA INSULAE CITERICI

MDIIII Die XVIIII martii. In Collegio habente auctoritatem a Consiglio Rogatorum.

Essendo venuti in questa Cità nostra do man de Oratori de linsula nostra de Cerigo, et porti varii Capituli, a li qual pro nunc non se li fa altra risposta, solum queste provisione per conservation de la dicta Insula.

Primo chel rasonato nostro e de li debi star a Cerigo et non altrove, et stando fuori del Insula sia ipso facto casso, et per el Rezimento de Candia se faci in loco suo, iuxta el consueto da esser confirmato per la Signoria nostra, el qual rasonato sia etiam scontro del Castellan over Rector che sera electo, et debi tenir bon conto de le intrade de la Signoria nostra, et de la spexa notando su li libri el tuto a zorno per zorno el tuto si del recever come del dar fuori: et sia tenuto de tempo in tempo mandar i conti et libri, videlicet la copia in Candia insieme cum quelli del proveditor over Castellan azio in quella Camera se conzi le partide.

Secundo perche se trova li Capitani de San Dimitri et de Milopotamo et el Capitanio del Borgo, qualli cadauno hano ducati 36 a lanno, che spexa inutile et senza fructo, la dicta spexa sia reducta in questa forma, videlicet, li Capitani de San Dimitri et Milopotamo haver debano a lanno mesure 60 formento per uno et perperi 40, Et el Capitanio del Borgo sia casso et conzonto loffitio suo a quel de larmirazio, ita che uno solo habi tutto el cargo, cum el salario che al presente si ritrova haver dicto armiraglio, et per augumento de tal cargo habi mesure XXX formento et perperi XXX a lanno, essendo obligato tener uno fameglio; la election di quali sia commessa al Rezimento nostro de Candia, et etiam de confirmar quelli che sono al presente, si serano sufficienti, come ad elezerli da nuovo, non possando dar li dicti offitii salvo che per do anni et a boni et fideli subdicti nostri.

Tertio, che de cetero el Rector over Castellan, Cancellier et stipendiarii su dicta ixola haver debi el salario di mexi tre in tre mexi.

Quarto, che le stime di formenti far se debia secundo el consueto, si quelle come la description di parchi et franchi, et far se debi presente do citadini nostri de dicta ixola da esser nominati per el Rezimento de Candia et non altramente.

Quinto, che li X provisionati sono al presente de li sempre debino restar almeno 4 a la guardia del Castello, maxime quando el Rector ense fuora: Et perche essi Oratori dimandino piu guardia di provisionati in dicto loco, sia scripto al Rezimento nostro de Candia che se li par necessario li debi proveder et mandar de li altri X provisionati sotto uno capo sufficiente.

Sexto, perche se attrova uno Capitulo in aquisitione de dicta Ixola che vuol che li formenti siano destribuiti a quelli de Cerigo per soldi XVI la mesura, tamen da li Castellani non vien observado, ma quello vendeno et meteno a conto de la Signoria nostra soldi XVI la mesura cum gran damno di quella; perho sia provisto chel dicto Rector over Castellan non possi tuor dicti frumenti per suo conto ne comprarli ni farli comprar sotto la pena di furanti. Ma se cussi sera richiesto possi dar fin mesure 600 a soldi XVI a quelli subdicti, videlicet a quelli lavorerano li

terreni de la Signoria nostra et non ad altri sotto la pena di furanti: il resto di formenti debi venderli a quelo mazor pretio potra haver a utile et benefitio de la Signoria nostra, tenendo bon conto.

de parte 20
de non 1
non sinceri 0

Exemplum huius partis missum fuit in Creta ut exequatur quod ad ipsum regimen spectat.

Facte fuerunt littere provisori Citharici et successoribus die XXIIII mensis suprascripti.

(Senato Mar, Reg. 16, c. 36 t.°).

MDIIII die XXVIII martii,

Essendo linsula nostra de Cerigo de non pocha importantia si per el sito suo propinqua a linsula de Candia, qual per esser mancato el suffragio et guardia che li era vicina de Modon et Coron, e da non lassar di farli ogni debita provision a conservation di quella; Et perche za molti mesi se ritrova in questa cita Oratori de la predicta Comunità et Insula nostra, rechiedendo molti capituli et maxime uno che in quella se li meta tal governo, che de cetero sia ben governata, che quelli subdicti nostri possino recever justitia et raxon da algun zentilhomo nostro de piu experientia de quello sono stati fin hora, perho che vi andava uno Castellan, qual haveva de salario neto circa ducati 200, et etiàm per ultimar quelle fabriche za principiate, e che le intrade de la Signoria nostra siano talmente ministrate, che di quelle, oltra la spesa ordinaria, etiam se ne possi haver el sorabontade, et di quello compir dicte fabriche summamente necessarie et compite vengi in utilita de la Signoria nostra in la Camera de Candia a benefitio de le cosse de Levante, et perho:

Landera parte che nel primo mazor Conseglio sia electo per quatro man de election uno zentilhomo nostro per provedador et Castellan su lisola nostra de Cerigo predicta per anni do, qual habi al mese neti per spexe ducati XXV doro, senza esser tenuto monstrar alcun conto, et nel suo ritorno non sottozasi ad alcuna contumatia; Habi la commission nel far de la justitia si come ha el Castellan presente, le appelation del qual se revolzi al Rezimento de Candia iuxta el consueto.

El qual proveditor da esser electo non possi per alcun muodo via o inzegno far mercadantia de sorte alcuna: et si habi a pagar de le intrade del isola predicta, le quale siano per esso proveditor et castellan scosse et ministrade, tenendo de quelle bon conto insieme cum el scontro deputato. Et tuti li formenti debi venderli a utile de la Signoria nostra: et del tracto di quelli se habi a pagar, ne possi tuor dicto suo salario over danari per spese in biave ne in altro, ma solum in danari contadi soto la parte di furanti.

Item che li carati de le sententie, condemnaxon et damni dati tuti pervengino in la Signoria nostra, et quelli siano scossi per el dicto proveditor tenendo bon conto, si che esso proveditor non debi haver altro che li ducati XXV neti al mese; El sorabundante, oltra el suo salario et altre spexe ordinarie et che accadesse, debi el

prefato proveditor de tempo in tempo mandarlo a la Camera nostra de Candia, cum questo pero expresso ordine che in dicta Camera se tengi conto separado de le dicte intrade; et cussi li danari siano intacti a ordine sempre de la Signoria nostra over del Capitanio zeneral che fuori se trovasse, essendo obbligato esso Proveditor et el Scontro mandar etiam de tempo in tempo li libri et conti a la dicta Camera, et nel ritorno suo etiam apresentar uno simel conto saldato al offitio nostro de le Raxon Vecchie; et non possi esser approvado in alcun offitio, rezimento, over conseglio, si non haverà facto la apresentatione predicta al offitio di le Raxon Vechie. Meni cum si dicto proveditor da esser electo uno Cancellier cum quelli modi et condition che mena el proveditor nostro al Zante.

Et perche al presente se ritruova su la dicta ixola per Castellan ser Zuan Nadal Querini, et essendo sta revocato ser Zuan Francescho Venier era lì proveditor per deliberation de questo Conseglio, da mo sia prexo chel Proveditor et Castellan novo da esser electo sia tenuto immediate partirsi et andar per provededor tantum in dicto loco de Cerigo fino compia el prefato Castellan, et poi lui solo resti sopra la dicta ixola a governo, et in questo mezo attendi a ultimar quelle fabriche summamente necessarie.

Et la presente parte non se intendi presa se la non sera posta et presa nel Mazor Conseglio.

de parte 97
de non 1
non sinceri 2

Posita fuit ultrascripta pars in Maiori Consilio die quartodecimo aprilis 1504 per Dominos Consiliarios.

de parte 97
de non 37
non sinceri 7

(Senato Mar. Reg. 16, c. 38).

MDX, die XXVII juanuarii.

Ritrovandose al presente el Castello de lisola nostra de Cerigo reduto in total securta, et quello esser mal custodito per li XII provisionati paesani se tengono li dentro, come per el nobel homo Zuan Francesco Griti ritornato Proveditor e sta riferito a la Signoria nostra et medesimamente notificato per lettere del Proveditor de lì, al qual per convenienti respecti e necessario far opportuna provision, et insieme scansar alchune spese superflue se fano in persone de niuno fructo, cussi ricordato per i predicti proveditori nostri, azio chel tuto prociedi cum lordine conveniente, perho:

Landera parte che per auctorita de questo Conseglio scriver et imponer se debi al Rezimento nostro de Candia che subito elezer et mandar debi in dicta forteza de Cerigo provisionati XII de Candia, over de quel altra nation subdita li parera, purche non siano del proprio loco, qual debino servir per provisionati in esso Castello, in luogo de li XII existenti, da esser quelli cassi illico arrivati serano

i novi, quali siano electi de i piu fideli, apti et meglio armati se potrà, cum provisione de ducato uno et mezo al mese per cadauno, et siali dato uno Capo sufficiente che habi ducati do et mezo al mese, tuti a rason de page X al anno, azio possino viver et ben servir la Signoria nostra, cum obligation de star in dicta forteza a la condition sono li altri deputati in le altre forteze nostre soleno far guardie etcet.; quali maridandose in dicto loco, o altramente aparentandosi, restino cassi, iuxta la forma de le leze nostre.

Sia insuper preso che el Capetanio del devedo che ha ducati XXIIII al anno, qual come inutile in execution de altre lettere nostre de XV novembrio 1505 fu casso, et dapoi per i Sindaci de Candia ritornato, sia del tutto casso si che de cetero non habi stipendio alcuno da la Signoria nostra per tal officio.

El rasonato etiam de dicto luogo che de ducati XXXVI l'haveva prima, fu poi accresuto a ducati 50 al anno, et per le antedicte lettere ritornato deinde in li prefati ducati XXXVI, iterum per el dicto Rezimento et sindaci de Candia accresuto a la prefata quantità de ducati 50, sia da novo reduto a la prima limitation de ducati XXXVI al anno, et non volendo restar, sia mandato un altro cum el dicto salario.

El Capelan veramente che haveva ducati XVIII al anno et per el medesimo modo accressuto a ducati XXIIII, absque alio respectu ricercando cussi el dover et la qualità de tempi presenti, sia reducto a li antedicti ducati XVIII al anno, non se possendo piu per el dicto Rezimento nostro et Syndici de Candia ne altri Rectori Capitanei ne Proveditori nostri de cetero accrescer tal spesa, sotto pena a chi contrafacesse a questa nostra deliberation de pagar del suo tuto quelo fusseno convenuti haver contravenuto; Et la presente parte sia mandata al dicto Rezimento nostro de Candia et al Proveditor de Cerigo et successori suo per noticia loro, azio che la sia immobiliter observata.

de parte 119
de non 1
non sinceri 0

Facte fuerunt littere die 28 mensis suprascripti.

(Senato Mar, Reg. 17, c. 117).

MDXIX, die XXV februarii.

Fu neli proximi giorni per questo Conseio concesso al fidelissimo Citadin Modoneo Marco Memo et fratelli in remuneration de li meriti del padre morto nel infelice caso de la cita de Modon per substentation de la egentissima loro fameglia lofficio de Turciman de lisola de Cerigo cum salario de ducati do al mese fino li sara provisto de altro. Il qual Marco Memo havendo presentito esser mancato de la presente vita Aluvise Delemagna era Gastaldo del loco nostro de Scythia, comparso alla presentia nostra ne ha supplicato li vogliamo conceder dicto officio mediante el qual el possi più facilmente subvenir alla urgente necessità de la misera et povera sua fameglia; Per il che havuta prima ampla testificazione da alcuni zentilhomeni nostri sono stati Rectori in quel loco, el dicto officio de Gastaldo esser

de picol importantia, la utilità del qual non exciede ducati quaranta in 50 al anno, et el conferir del dicto pertenir ala Signoria nostra, et essendo antiquo et peculiar instituto del stado nostro compassionar li subditi soi et precipue li benemeriti et calamitosi, Perho:

Landerà parte che per auctorità de questo Conseio sia scripto et imposto al Rector nostro de Scythia che, non attrovandose al presente in dicto officio de Gastaldo alcuno sii posto juridice et come voleno li ordini et constitutione di esso loco, debbi acceptar et poner el dicto Marco Memmo et fratelli in vita sua in dicto officio cum li modi condition et emolumenti che prima erano li precessori sui per substentation de la numerosa et povera loro fameglia, intendando che obtenendo al presente el dicto Marco lofficio sopradicto quello lobtene ne li passati giorni per questo Conseglio li abbia cessar.

de parte . . . 160 de non . . . 11 non sinceri . . . 5

(Senato Mar, Reg. 16, c. 121 t.°).

CAPITOLI DELL'UNIVERSITA DI CERIGO, CON LE RISPOSTE DEL RETTOR ZUAN SORANZO.

Serenissimo principe et Ex.^{me} Domine Domine Colentissime, ea qua decet reverentia significo à V. Ser., la Università de gli habitatori di questa sua isola in unum congregati con universal consenso haver fatto et creato suo legittimo commesso et procurator S. Zorzi Caluzzi cittadin di questo loco, a comparer alla presentia di V. Serenità in certi sui bisogni per occorrentie di questa sua isola, al qual degnavasi vostra Celsitudine non negar quella grata et benigna audientia che la concede a tutti; E insieme li mando in queste inclusa una supplicatione per loro a me presentata da esser offerta per il ditto suo commesso a V. Sublimità, alla qual supplicatione de capitolo in capitolo a loro instantia, acciochè i poverini siano presso espeditti per esser tanto lontani, ho risposto et significato tutto ciò che il Signor Dio Omnipotente mi illumina et mostra esser espediente ad exaltatione et utile di V. Serenità et a conservatione di quella sua isola, et de gli habitatori suoi, tutti veramente fidelissimi sudditti et servitori di V. Celsitudine, alla felice gratia della quale la presente isola, il populo et me humilmente raccomando.

Cytherici die III mensis Augusti MDXLIII. Ejusdem sublimitatis vestrae minister Ioannis Superantio Cytherici provisor et Castellanus.

Serenissimo Principe, Illustrissima et Eccellentissima Signora.

Permese il Signor Dio Omnipotente che nelle guerre passate questa povera isola de Cerigo fu corsizata et depredata da infideli, et alla presa del castel di San Dimitri, del castel di Millopotamo et del borgo di Capsali quasi quasi tutti noi miseri isolani fummo fatto captivi, et tutta la nostra substantia, beni mobili et animali furono via asportati, et poi per benignità di Sua Maestà parte recuperati et parte fuggiti de servitù, pur siamo ritornati ad habitar sotto l'ombra di V. Celsitudine; ma la maggior parte de noi ha ancor qual il fratello, et sorella, qual padre et madre, figliuoli, nepoti et le mogliere in captività, ne li potemo recuperar,

stante la povertà et miseria nostra, però cognoscendo noi, poveri isolani, quanto sia benigna et clemente V. Serenità, alli sui piedi suplichevolmente porgemo la presente nostra supplicatione, nel Signor Dio Omnipotente et in Lei sperando et confidandosi che haveremo 'l modo di poter viver, condescendendo benignamente V. Serenità alle infrascritte nostre honestissime dimande, alla sua benignità et clementia genuflessi humilmente racomandandosi.

Primo, che il borgo de Capsali, il qual è tutto aperto et ha le mure rotte, sia fortificato, per la qual fortification supplicamo che V. Serenità mandi 300 ducati da spender, da esser tenuto 'l conto per il magnifico Proveditor, acciochè possiamo star sicuri che una notte tutti non siamo fatti schiavi da qualche corsaro, sicome 'l borgo, per esser cosi rotto come è, nelle guerre passate fu sacchizzato, et molti furono captivati; et noi poverini di quel poco che potremo suppliremo à quanto da quella summa in sopra mancasse. Et da poi in ditto borgo sia fatte buone guardie, per noi, et sei delli cittadini sufficienti tutte le notti vadino facendo l' offitio del scyriguaiti, et vedendo se si fanno buone guardie, da esser mudadi a rotolo tra loro di tempo in tempo; quali siano pagati per V. Serenità come erano quelli de Malvasia, perchè essendo 'l borgo serrado, et facendosi buone guardie potremo esser sicuri di non incorrer più in le miserie che siamo presi per il passato.

Risposta del Rettor. Quanto al presente capitolo ea qua decet reverentia significo a V. Serenità, le mure del borgo star molto male, et per essa causa come tutti questi isolani affirmano di 1538 il fu sacchizzato, il che se 'l fosse stà serrato, non seria seguito, et ha gran bisogno di riparo, che se 'l stà come è, egli è pericolo che una notte non è da corsari depredato un' altra volta; Et credo che con 200 ducati se li potra riparare assai bon, et di ciò senza che loro vi intrassero, altramente ne ho advisato V. Celsitudine nelle mie da 26 de zugno passato, alle quale mi riporto. Quando alli schyrigaiti par mi che non possi esser se non cosa buona, perchè le guardie si faranno megliori, et reverentamente li significo che quattro seriano assai, et qual che si dà al capitano del borgo, che fra formenti e danari è alla summa di ducati 25, e si potrà tra loro dispensare, perchè uno di loro potrà far l' offitio del ditto capitano mettendolo trà loro a rotolo. Et da lì in sopra parmi che supplendo V. Serenità fino alla summa di ducati vinti per cadauno all' anno havriano causa di lamentarsi, perchè quelli de Malvasia havessero molto maggior pagamento.

Secondo. Che dove è il castello de S. Dimitri ruinato, che fu preso da Barbarossa, sia fatto un redutto in fortezza, dove potiamo stantiar sicuri che Turchi non ni menino via, et per questa causa Vostra Serenità mandi 300 ducati da spendere per ditta fabrica da esser dispensadi per il magn. Provededor, et noi poveri suppliremo a quanto bisognerà più oltra con le nostre persone, et con la poca roba che havemo.

Risposta. Quanto a questo veramente li significo, che se V. Serenità farà far un redutto dove possino redursi al coperto et esser securi da fuste, quella parte delli terreni de S. Dimitri venirà coltivata, che hora và tutto bosco et spini, et per mia opinion con 200 ducati, havendo de quì manuali di loro isolani sopra 'l monti, si potra far un redutto securissimo per loro, poichè di ciò che mancassi se supplirà de quì al meglio che si potessi, et la calcina et le pietre, et haveranno con poca spesa, il che

saria di grandissimo utile a questa isola, perchè quelli sono i più grassi, più fertili et migliori terreni che habbia questa isola.

Terzo. Perchè le fuste, et molte volte una fusta sola se imbosca, et poi all'improvisa piglia qualche povero de noi altri, che V. Serenità faccia stanziar qui 25 Strathiotti da esser pagati da Lei, et noi provederemo del vivere per li cavalli loro, quali possino combatter et difenderni dale fuste.

Risposta. A questo con la solita reverentia dico che saria per mia opinion cosa santissima, et 25 Strathiotti sono bonissimi a diffesa dalle fuste, che non mandano in terra più di 10 o 20 huomini al più per fusta, et se ne potria haver 25 con un capo in Cypro senza incommodo alcuno dove ne soprabunda, come li magn. Syndici d'Oriente questi dì mi hanno affirmato. Il proveder del viver per i cavalli è cosa facilissima, perchè questa isola ha terreni che seriano prati bonissimi non peggiori del Padovano in alcuni loci.

Quarto. Che tutti li parici che habitano sopra questa isola et veniranno ad habitar per l'avvenir siano loro, suoi figliuoli et discendenti liberi et franchi, et noi et tutti coloro che sono fora dell'isola si liberi, come franchi, come parici, non possiamo esser astretti a paghar alcun debito vecchio corso fino a questo anno à V. Serenità, et coloro tutti che haveano condutto a perpetuo annual affitto fermo terreni de V. Serenità non possino esser astretti a paghar alcun affitto delli detti terreni che hora sono stralassati, ma ritornino in V. Serenità come prima erano.

Risposta. A questo par mi che siano degni d'esser exauditi, perchè l'interesse di V. Serenità delli parici che sono sopra questa isola al presente non è de più de 18 ducati in 20 all'anno, et questi che sono sono poveri come Job, scampati de servitù de man de infedeli da quali ad ogni modo non si pò scordar cosa alcuna. Et quanto alli debiti vecchi stando li personi fora dell'isola come sono al presente non si pò recuperar niente, et li terreni affittadi sono boschi adesso, ma se la isola se rehabitassi, quelli medesmi terreni se reaffitariano molto più, ma la cosa non potria esser in peggiori termini che è stando al modo che stà.

Quinto. Acciò che noi miseri già captivati possiamo prevalersi di trovar modo di recuperar li poveri nostri schiavi che sono nelle man de infideli, che noi et tutti gli huomini di questa isola che stantiano nelle parti di Morea et in Candia, et veniranno ad habitar sopra questa isola non siamo astretti à paghar terzaria alcuna per anni cinque, quelli anni cinque passati, si contentamo di paghar la terza parte de tutto quello che seminaremo.

Risposta. Circa questo la mia opinion è che solum tutti coloro che sono sta schiavi, over che hanno padre, fratelli, madre, sorelle o fioli in captività siano degni d'esser exauditi che non paghino terzaria per cinque anni, perchè fra questo tempo si potranno alquanto refar, se trovar modo di rescatarsi si o li sui, se gli altri che non sono sta captivi, o non hanno in captività alcuno de suoi paghino, ma passato ditto tempo tutti egualmente paghino di rendito a V. Serenità tanto quanto seminano, il che sarà di grandissimo utile a questa isola, et in poi V. Serenità havrà più in uno anno che non ha in tre anni adesso.

Serenissimo principe et eccelsa et illustrissima Signoria.

Se non fusse la ferma speranza che hanno li suo poveri ma fidelissimi et sincerati servitori di questo illustrissimo stado habitanti nella isola di Cerigo di esser da V. Serenità esauditi dalle juste et honeste dimande loro, certo dicti poverini si troveriano molto di mala volgia, et facilmente possiano condursi a disperatione, et come disperati abandonar li suoi proprii nidi, come molti altri hanno facto; Ma tanta è la benignità et clementia che regna in V. Celsitudine et questa illustrissima et excellentissima Republica, che non dubitano di non obtenir da quella il justo desiderio loro. Per tanto io fidelissimo et sincerato servitore di V. Serenità, Zorzi Caluzi fo di messer Emanuel, nuntio di quella università di Cerigo, constituto a questo negotio special, come per la commission authenticha a me facta appari, humilmente mi apresento a piedi di Vostra Ill.ma Signoria, et lasando da parte, il voler comemorar a V. Celsitudine le grandissime ruine e danni che ipsi poverini hanno patito per esser fidelissimi a questo ill.mo stado nelle preterite guerre cum Turchi, che gran parte di loro sono sta facti schiavii et hanno patito tanti e tanti desastri, et ala giornata patiseno molte incursion che saria impossibile da credere, come ben penso il tutto a V. Serenità debba esser notissimo, il chè perhò essi poveri sudditi reputeriano niente, obtenendo da V. Sublimità queste sue juste et honeste dimande.

Riverender dimando per parte delli prefatti fidelissimi et sincerati servitori di quella che V. Serenità per sua benigna et clementia si degni de conceder a ipsi fidelissimi subditi et servitori sui le infrascripte dimande sue juste, et exhortar quelli nobeli sui che hanno interesse in cio ad esser prompti e favorevoli a ipsi poveri servitori di quella et annuir anche loro a tal sue honeste dimande, aciò questi vostri fidelissimi servitori possino in qualche parte restaurare et rihaversi l'intolerabil danno et ruine per loro fina hora patite, et che ala zornata patiseno, perchè molto sono angarizati et aggravati come V. Sublimità per li sui capituli vederà, et concedendoli per libata V. Sublimità come sperano tal gratia sarà causa che quelli che sono andati fuora della isola ritornerano ad habitar in quella et accrescerà l'animo ad ognuno di bon in meglio servir V. Celsitudine, et pui promptamente venendo l'occasione et poner non solum la facultà e robà loro sed et le vie proprie per diffenzion di questo illustrissimo stado, come sempre et in qui hanno facto. Et ala bona gratia di V. Illustrissima Signoria da bon e fidelissimo servitor come ci son sempre genibus flexibus mi recomando.

Primo. Che se quelli parici che hora sono nella isola come quelli che sono in altri loci fugiti pro causa della guerra et recuperati dala schiavia de Turchi, tra di quali ne sono parte di V. Serenità et parte de li nobeli da cha Venier, che quelli volgi liberarli et esemptarsi da ogni angaria parichal si loro come li sui descendenti in perpetuo, la qual è di libre quattro in circa all'anno, aciò habbino causa di habitar ditta isola, siano et liberi da ogni debito havesseno fatto cum il dominio, si per questo di terzaria, ficti et per qualunque altra causa, in che quelli che in ditta isola se retrovano et altri che venirano ad habitar habbino ultra le sopraditte exemptione, exemption di non pagar terzaria, ficto, ne pascoli di animali per spatio de anni cinque si neli loci di V. Serenità come di quelli da cha Venier, ma passato dicto tempo, tutti pagano il terzo di quanto seminano, le qual tutte exemptione se

intendeno si per li parici come per cadauna altra persona si troverà in ditta isola, per esser tutti ruinati dale presente guerre.

Che tutti quelli che sono in dicta isola et chi de cetero venirano ad habitar in quella, non possino ne loro ne sui animali esser angarizati per fabriche, ne altro, se non cum il justo pagamento secondo si pagano li particulari.

Che se alguno vorà renutiar al suo patron et signor li suo ficti fermi, lo possino renutiar come esser liberi de tal ficto.

Che per li Rectori ne altro ministro publico possi esser tolto per si ne per altri animali grossi ne menudi ale mandre, salvo per quello pretio saranno stimati per tre stimadori, dà esser eletti per il magnifico podestà cum juramento ogni sei mesi, e quali stimadori siano obligadi per sue conscientie limitar per pretio delli animali piccoli in tre capi, zoè il primo de mesi doi, tanto pretio, 2.° di mesi sei, tanto pretio, et terzo, di uno anno in suso, tanto pretio, et cusi secondo la qualità di animali, essendo obligato quello che andava a tuor tal animali exborsar immediate il pretio et annotar di quelli al patron, et altramente non si possia tuor, perchè altramente facendo alli poveri patroni, cioè tolse li animali senza pagamento, di animali grossi non possi esser astretto similmente algun a venderli, ne amazarli, ma volgiando li padroni vender o amazar, si debba stimar a rason de lira, o altramente come a epsi patroni parerà.

Che li stimadori che de cetero se elegerano per stimar li terreni, habbino consumatia anni dui, et similiter li soldati Greci possiano servir per anni doi, et habbino altri anni doi de consumatia.

Che li preditti fidelissimi non possino esser astretti a dar li sui animali, ma siano ben tenuti pagar le dechatie in tanti contadi justa la estimasion sarà facta, justa la extimation delli deputadi, segondo la parte presa nelo Ex.^{mo} Consilio di Quarantia de 1 Zugno 1474, et si come fina hora è stà observato, ordinando che non sii in dicta isola provato cossa alcuna contra la forma di dicta parte et consuetudine dell' isola per li magnifici Rettori, et si serà sta fatto innovasion da anni do in qua, sia revocata.

Che il formagio che tuol il datiaro che siol il datio grande dele mandre, senza alguna raxon, cossa che non era usitata, ma per nova corruptella è sta introdutta da pocho tempo in quà, sia revocata et annullata ne più se possi tuor, il che riporta solum alla Ill.^{ma} Signoria ducati dodesi all'anno, et sarà di grandissimo utile à tutto quel populo.

Che il Clar.^{mo} Reggimento non possi più dar ad alcuna persona le capitanarie dell' isola per spectativa o gratia, ma che li magnifici provveditori dell' isola debbano far stridar chi si vol meser ala pruva, poi andar al Cl.^{mo} Reggimento e farsi ballotar juxta l'antigua consuetudine et juxta la parte dello Ecc.^{mo} Consilio de Pregadi, acciò li poveri cittadini posseno goder de anni doi in anni doi cum la consumatia solita.

Che quelli ali quali sara sta venduti le loro case et vigne et altri beni si delli habitanti, come di quelli venirano ad habitar, alo incanto o de voluntà, over per catastici, o modo o per altra via, possino quelli recuperar di man di quelli li havissino comprati al tempo della guerra in spatio di anni cinque, restituendole quanto

che per il Clar.mo Rettor sarà conosciuto servatis servandis, compensando ogni cossa che loro creditori havessino habuti.

Et perchè come a tutti è noto quel isola è da grandissima importantia, dove ordinariamente l'armata Turchescha dà di capo, si supplica a la Serenita Vostra che la sii conista la fortezza del castello già principiata finirla, si per beneficio di questo illustrissimo dominio, come de li subditti, et perchè li è il borgo el qual è molto habitato da tutti, per beneficio di tutto quel populo, acciò possino restar à qualche incursion che potria occorer da corsari o altri, come ogni anno è occorso et occorre, et massime nelle passate guerre, qual si degna fortificar al quanto ditto borgo per proveder a tal incursion, provedendo similmente di consar il castel di Santo Dimitri, over far qualche altro, et tutto per salvar le anime del territorio da ogni correria, potria occorer e questo sia a laude di Dio, come a beneficio di tutti quelli poveri, aciò continuamente non vadino in man delli infideli.

Che havendo quella povera isola bisogno di custodia, si supplica la Serenità V. che la sii contenta mandarli almen Stradioti vinti cinque (25) per esser cossa di grandissima importantia, il che vedendo che V. Serenità custodisse l'isola daria causa a molti rivenir li ad habitar, perchè saperia esser sicuri.

Che havendoli sui fidelissimi di quella isola al loco di Cerigo in ogni occorentia de bixogno di questo Illustrissimo stado, et per servir nelle preterite guerre, dimonstrando la fede sua, non sparagnando la facultà et la propria vita spendendo quella nelli bisogni di V. Serenità per deffenzion di quella, come a tutti è noto, et perciò retrovandosi in ruina et miseria, aciò possino alquanto restorarsi et subpensarsi in le sue povere famiglie, supplicono a V. Serenità che la se degni di gratia speciale concederli che debbano non possi in rodolo soi sguaraguaiti de noi per cum quel salario che altre volte V. Serenità soleva dar a quelli di Malvasia, li qual soi sguragaiti debbano esser eletti per il magnifico provveditor per anni doi a tal servitio, et quelli sarano stà eletti da poi fatta eletione, habbino consumatia anni doi, aciò tutti habbian a participarle qual provisione, essendo facta dalla Serenità V., quella povera et disolata isola ritornerà habitata, come la era et forsi meglio, cum beneficio di questo illustrissimo Dominio il qual in ogni tempo si potrà servir come di lui fidelissimi schiavi et servitori in ponto alguno non potrà dubitar di ipso loco essendo di quella importantia ben nota a quello, perchè ognuno attenderà a perseverar nella fede, amor, e servitù verso questo illustrissimo Dominio et continuamente invigilerà in beneficio di quello, come sempre hanno facto et alla bona gratia di V. Serenità da fidelissimi servitori semper se racomanda. Laus dio.

(Senato Mar, filza I).

CAPITULA COMMUNITATIS CYTHERICI

1545, junius.

Ser.^{mo} Principe, Ill.^{ma} et Ecc.^{ma} Signoria.

Permesse il Sig.^{r} Dio onnipotente, che nelle guerre passate, questa povera Isola di Cerigo, fu corsizata et depredata da infedeli, et alla presa del Castello de S.^{to} Dimitri, del castello de Millopotamo, et del borgo de Capsali, quasi quasi tutti noi miseri Isolani fummo fatti captivi, et tutta la nostra sustantia, beni mobeli, et animali furono via asportati, et poi per benignità de Sua Maestà parte recuperati, et parte fuggiti de servitù, pur siamo ritornati ad habitar sotto l' ombra de Vostra Celsitudine, ma la maggior parte de noi ha anchora, quale il fratello, et sorella, qual padre, et madre, figlioli, nepoti, et le moglieri in cattività, ne li potemo recuperare, stante la povertà et miseria nostra; Però conoscendo noi poveri isolani, quanto sia benigna et clemente Vostra Serenità, alli sui piedi supplichevolmente porgemo la presente nostra supplicatione, nel Sig.^{r} Dio onnipotente sperando, et in lei, et confidandosi che haveremo il modo di poter viver, condescendendo benignamente Vostra Serenità alle infrascritte nostre honestissime dimande, alla sua beninignità, et Clementia, genuflessi humilmente raccomandandosi

Primo, che il borgo de Capsali, il quale è tutto aperto, et ha le mure rotte sia fortificato; per la qual fortificatione supplicamo, che Vostra Serenità mandi trecento ducati da spender, da esser tenuto il conto per il magnifico Proveditor, acciochè possiamo star sicuri, che una notte tutti non siamo fatti schiavi da qualche corsaro, si come il borgo per esser cosi rotto, come è, nelle guerre passate fu sacchizato, et molti furono cattivati; Et noi poverini di quel poco, che potremo, suppliremo a quanto da quella summa in sopra mancasse. Et da poi in detto borgo siano fatte buone guardie, et sei cittadini sufficienti tutte le notti vadino facendo l'officio del schyriquaito, et vedendo se si fano buone guardie, da esser mutati a rodolo tra loro di tempo in tempo, quali siano pagati per Vostra Serenità come erano quelli da Malvasia, perchè essendo il borgo serado, et facendosi buone guardie potremo esser sicuri de non incorrere più in le miserie, che siamo stati per il passato.

Die XXIIII Junii in Collegio habente auctoritaten a Consiglio Rogatorum.

Ad primum respondeatur.

Che siano mandati ducati ducento delli danari della Signoria nostra per fortificar il borgo di Capsali da esserne tenuto conto per quel Proveditor nostro, et che 'l restante fino alla compita fortificatione sia contribuito per quelli fidelissimi nostri, si come si hanno obligato di fare. Item che 'l sia scritto al detto Proveditor, che imponer debba alli habitanti del borgo che faciano le guardie la notte, come si fa in altri luoghi di Levante.

de parte . . . 19 de non . . . 0 non sinceri . . . 0

Secondo, che dove è il Castello de S.to Dimitri ruinato, che fu preso da Barbarossa, sia fatto uno reddutto in fortezza, dove possiamo stantiare securi, che Turchi non ne menino via, et per questa causa Vostra Serenità mandi 300 ducati da spendere in detta fabrica, da esser dispensati per il magnifico Proveditor, et Noi poveri suppliremo a quanto bisognarà più oltra con le nostre persone, et con la poca roba che havemo.

Ad secundum, che siano dati per la Signoria nostra ducati cento per fortificar il Castello de S.to Dimitri, et altri cento siano dati per li Nob. Venieri, perchè li terreni a quella banda si faranno migliori, et si augumentarano l'entrate loro; li qual ducati cento la Signoria nostra habbi ad esborsar immediate che li Venieri haverano dato li sui cento, et non altramente, come loro hanno contentato; alla spesa del qual danaro debbano intervegnir l'agente di essi Venieri, et uno deputato dal detto Proveditor per conto della Signoria nostra.

de parte 19
de non 0
non sinceri. 0

Tertio, perchè le fuste, et molte volte una fusta sola se imbosca, et poi all'improvisa piglia qualche povero de noi altri, che Vostra Serenità faccia stanciar qui vinticinque Strathioti, da esser pagati per lei, et noi provederemo del vivere per li cavalli loro, quali possano combatter, et difenderne dalle fuste.

Ad tertium. Che siano mandati a quella guardia vinti Stratioti, et provisto de uno Capo per quella via, che sarà più espediente.

de parte 19
de non 0
non sinceri. 0

Quarto. Che tutti li parici, che habitano sopra questa Isola et venirano ad habilar per l'avenir siano loro, s ú figlioli, et descendenti liberi, et franchi, et noi, et tutti coloro, che sono fora dell'Isola si liberi, come parici, non possiamo esser astretti a pagare a alcun debito vecchio corso fino a quest'anno a Vostra Serenità, et coloro tutti che haveano conduto a perpetuo annual affitto fermo terreni di Vostra Serenità, non possino essere astretti a pagar alcun affitto delli detti terreni, che hora sono stralassati, ma ritornino in Vostra Serenità come prima erano.

Ad quartum. Circa li parici etc., fiat con la oblatione, et secondo lo ricordo di Venieri.

de parte 18
de non 0
non sinceri. 0

Quinto. Accioche noi miseri già cattivati possiamo prevalersi di trovar modo di recuperar li poveri nostri schiavi, che sono nelle mani de infedeli, che noi, et tutti gli huomini di questa Isola, che stantiano nelle parti di Morea, et in Candia, et venirano ad habitar sopra questa Isola non siamo astretti a pagar terzaria alcuna

per anni cinque, quali anni cinque passati si contentamo di pagar la terza parte di tutto quello, che seminaremo:

Ad quintum, fiat secondo lo ricordo di Venieri.

de parte 19
de non 0
non parte. 0

Sesto. Che Vostra Serenità faccia far nel Castello di Cerigo uno fontego de formenti, nel quale sia speso per lei almeno ducento ducati, et noi si obligamo ogni anno del mese de luglio renovar detto formento, accrescendo con la quantità come più potremo; accio che si venisse qualche occasione, che 'l Signor Dio non lo voglia, che non potessimo coglier il nostro, che havessemo in campagna, habbiamo per qualche dì da viver fino che Suá Maestà ne sovenirà de altro.

Ad sextum. Che dell'entrate de biave della Signoria nostra in quell' Isola siano dati stara ducento di frumento per il fontego per una fiata solamente; li quali loro siano tenuti renovar ogn' anno il mese de luglio, secondo che si hanno offerto.

de parte 18
de non 0
non sinceri. 1

Tenor delle scritture di Venieri.

Quarto. Che li parci, che se ritrovano in l'Isola de Cerigo, etiam quelli che se ritrovano in altri lochi, et quelli sono stati presi da Turchi, overo fuggiti, siano franchi, et liberi, loro et li sui descendenti in perpetuo, con questa conditione, che tutti quelli sono, et erano parci nostri da cha Venier siano obligati ogn' anno venir da noi sui patroni a far le sue dechatie delli animali sui menuti, come si faceva per il passato, et pagar solum quattro per cento, come pagano quelli sono franchi, et quelli dell' Ill.^{ma} Signoria, vadino dal Magnifico suo Proveditor, et Castellano, come si soleva far, si che se la Sublimità Vostra è contenta da francare li sui; anchor noi per restaurar quelli poveri meschini, che hanno patito incorsioni grandissime, et cattività, siamo contenti che siano franchi li nostri d' ogni angaria parcal, la quale angaria sua, era de lire quattro per uno in circa, et non potevano esser astretti a pagare detta angaria solum passati gli anni 18.

Secondo, che tutti qui venirano habitare in detta Isola, si liberi, come parci, si dell' Isola come etiam d' ogn' altro loco, siano assolti di non pagar terzaria de biave per anni cinque, et passati li anni cinque, debbano pagare le sue terzarie ogn' anno secondo le leggi, ordine, et consuetudine dell' Isola, come per il passato sempre si soleva farsi: Item a tutti quelli, che se ritrovano al presente in detta Isola per darli anchor loro poverini qualche ristoro, da poi che sarano stimate le sue terzarie de biave, li sia lassato il terzo de la detta per anni cinque, et passati detti anni cinque, pagar debbano, come di sopra è detto, con questa però conditione che tutti siano obligati a seminar uno anno di sopra, et l'altro da basso, et facendo altramente cascar debbano a pena de pagare il terzo più de quello sarano stati stimati li sui terreni alli loro patroni, accio che i seminano un anno di sopra, et

uno da basso, acciò sia osservato il consueto dell' Isola per esser cosa giusta et honesta, et di questo non se li possa far gratia alcuna per il Magnifico Proveditor et Castellano, sotto pena de pagar del suo; circa del relassargli il terzo delle sue terzarie di quello sarano state stimate, se intenda principiar gli anni cinque adi primo marzo 1546.

Tertio, che tutti quelli parci, overo liberi che venirano ad habitar detta Isola, anchor di questo si contentamo, che non possano esser astretti a pagar debito alcuno havessino fino quest' hora, cioè di sue terzarie, de biave, overo de angaria parchal, overo de pascoli de animali, et etiam de fitti, ma che siano liberi delli sopradetti debiti, et questo si fa per dargli più animo de venir ad habitar in quest' Isola, che certissimo speramo nel Signor Dio, che facendo le sopradette provisioni, l' Isola di breve tornarà in pristino.

Io Bernardo Venier fo de messer Lunardo son contento per portione mia ho nell' Isola di Cerigo, per beneficio de detta Isola concederli quanto nella presente scrittura si contiene.

Io Sebastian Venier fo de messer Moyse contento quanto è soprascritto, et con le conditioni come di sopra si contiene.

Io Nicolò Venier fo de messer Agustin prometto quanto e soprascritto, et prometto etiam che messer Daniel mio fratello contentarà a quanto è soprascritto.

Et perchè se havemo dismenticato far mentione del presente capitolo in una filza nostra presentata alla Sublimità Vostra, cioè di essentar quelli poveri de Cerigo, cioè certi terreni haveano a fitto fermo al presente per esser i terreni imboscati non hanno utilità alcuna, et li poverini convengono esser sempre in debito de tal fitto, però, se la Sublimità Vostra li vuole essentar da tal fitto, che siano in libertà loro, de poter renunciar detti terreni alla Sublimità Vostra; anchor noi siamo contenti, che li detti poveri nostri possino renunciar i sui fitti a nui da cha Venier, perchè non ne mancharà reaffittarli.

Io Bernardo Venier fo de Moyse son contento de quanto è soprascritto.

Nui Daniel et Nicolò Venier fo de messer Agustin siamo contenti de quanto è soprascritto.

(Senato Mar, Reg. 28, c. 32).

MDLXIII, Die XXXI dicembre.

Dalla relatione del Nobel nostro Nicolò Barbarigo, che è stato con cargo di Sindico nell' Isola nostra di Cerigo, questo Conseglio ha inteso, quanto sia necessario l' haver in quella fortezza un deposito di biave, non producendo quell' Isola biave per il viver delli habitanti per poco più della mità dell' anno, et dovendosi di essa isola nostra tenir quel conto, che merita uno cosi importante sito, et opportuno allo stato nostro di Levante.

L' anderà parte, che sia scritto al Regimento nostro di Candia, che delli danari che mandava quella Camera nostra ogni anno a Cerigo per pagar quella Strathia, la quale essendo conosciuta superflua, è stata per questo Conseglio levata, mandar debbi per una volta solamente ducati dusento al Provedador nostro di Cerigo, et il

restante di anno in anno servar per l'armar di quelle galee, quale insieme con quella quantità de danari, che quelli sudditi nostri si hanno offerto di dar della loro specialità, si come ha referito il preditto nobel nostro, debbi a tempo del primo raccolto, et con quel maggior avantagio che potrà far un deposito de formenti di quella maggior quantità, che sarà possibile di haver per il danaro preditto, il qual non si possa spender in altro sotto pena de furanti, ponendo per la conservation di detto deposito esso Proveditor nostro quelli ordeni, che giudicherà necessarii et opportuni.

Et perchè dal medesimo nobel nostro si è ancora inteso nella fortezza predetta non ritrovarsi commodità di acqua, se non alcune poche cisterne, che in breve tempo si consumano, sia per autorità di questo Conseglio preso, che delli danari, che furono mandati al Nobel nostro Zuan Mocenigo già Proveditor di quell'isola per far una cisterna in essa, la quale fu all' hora principiata, et è quasi fornita, sia commesso al Proveditor presente, et a' successori, che con ogni prestezza, et possibil diligentia debbino attender al compimento di detta cisterna, poichè il danar è di si, acciochè con queste provisioni ne segua quel beneficio, et sicurezza, a quell' isola nostra, che si conviene.

de parte . . . 187 de non . . . 3 non sinceri . . . 1

1563 a di ultimo dicembre letta in Collegio furno fatte lettere in forma et Proveditor et Castellan di Cerigo, et successori; a di primo zener 1563 furno fatte lettere al Reggimento di Candia et successori.

(Senato Mar, Reg. 36, c. 99).

MDLXIII, die ultimo Decembrio.

Havendo inteso questo Consiglio dalla relation del diletto Nobil nostro Nicolò Barbarigo, che è stato con cargo di Sindico nell' Isola nostra di Cerigo, e dalli Provveditori che sono stati in essa nostra Isola, quanto inutil, e superflua sia la spesa, che si fa al presente nel tener in quel luogo un Capitano di Stratia con XX compagni per la natura e sito del paese, il qual essendo grebanoso, non patisce che cavalli si possano adoperar, ne far effetto alcuno, a beneficio di quelli habitanti, massimamene supplendo al bisogno di quella Isola li cento cinquanta archibusieri dessignati a quella guardia; Et essendo espediente l' abbraciar il ricordo che ne vien dato da esso Nobile nostro Nicolò Barbarigo, di liberarsi di questa spesa, ch' è di ducati ottocento all' anno in circa;

L' anderà parte che per autorità di questo Conseglio debba esse casso esso Capitanio di Stratia e sua compagnia, finita che sarà la paga, c' haveranno toccato al tempo, che giongnerà aviso di questo nostro volere a quel Provveditor nostro di Cerigo, e che de cetero non habbino ad essere più mandati dinari a Cerigo per questo conto della Camera nostra di Candia.

de parte . . . 143 de non . . . 18 non sinceri . . . 16

Letta in Collegio 1563 a di ultimo decembrio furono fatte lettere al Reggimento di Candia et successori a di 23 fevrer 1563.

(Senato Mar, Reg. 36, c. 99 t°.).

MDLXVI, adi XII ottobre.

Al Provveditor di Cerigo et successori.

In questi giorni passati havemo ricevuto più mano di lettere vostre, da quali havemo inteso con nostra satisfattione quanto che ci havete scritto: Et perchè ci pare a proposito dechiarirvi hora la mente nostra intorno alcune di quelle cose, che ci havete significate; Vi dicemo col Senato, che quanto all' essentioni fatte a molti di quei fidelissimi nostri dalle guardie, fattioni, angarie, et terzarie per Vostri precessori, et Sindici stati in quelle parti, per haver gli essenti prestato danari al fontico di quel luogo, non ci pare conveniente, ne di beneficio di quell' isola nostra, che dette essentioni debbino haver luogo, essendo massime state fatte senza autorità alcuna delli consegli nostri, et per ciò, come tali, habbiamo voluto tagliarle, et annullarle, si come facemo per le presenti; ma con questa espressa conditione, che Voi per quei mezi che vi pareranno più convenienti, debbiate proveder in modo, che cadauno di quei, che veramente si ritrovassero creditori del fontico predetto, sia rimborsato del suo danaro, advertendosi però, che per detta cagione la Signoria nostra non venga a ricever danno alcuno, volendo, et commettendovi col detto Senato, che fatti venire alla presentia Vostra quei di detti fidelissimi nostri, che hanno ottenuto tali essentioni, debbiate dirgli in nome della Signoria Nostra, che niuna altra cosa ci ha mossi ad annullarle, che il molto desiderio, ch' havemo, che essi, che ci sono fidelissimi, habbiano la special cura di quei luoghi, et non altri, sapendo certo, che la diligentia che usaranno in questo fatto, superarà di gran lunga l' espettatione che potressimo havere da qual si voglia altra sorte di persone, essortandoli per ciò a ritornar volentieri alle solite loro guardie, le quali con ogni destrezza Voi ridurete nel termine, che erano, avanti che fusse stata fatta alcuna di dette essentioni: Et perchè intendemo, che tra di esse ve ne sono pure alcune fatte per meriti di consideratione, et specialmente ad alcuni, che di Turchi sono ritornati alla fede del Salvatore nostro Jesu Christo benedetto, però Vi dicemo, che circa questi tali debbiate proceder con ogni destrezza, rescrivendone ciò che haverete ritrovato in questo proposito, perchè vi significaremo poi l' intention nostra.

Quanto poi alla richiesta fattavi da detti fidelissimi nostri, perchè le elettioni delli Capitani di quel Borgo, di Millopotamo, e di Santo Dimitri, siano confirmate dal Regimento nostro di Candia, senza che gli eletti siano constretti condursi in persona a dimandar dette confirmationi, per schiffar le tante spese, che convengono fare, et il molto pericolo de Corsari, Vi dicemo con esso Senato, che essendoci parso honesto il desiderio loro, siamo contenti, che le elettioni predette siano confirmate in Candia, secondo il solito, senza però, ch' essi vi vadino altrimenti, commettendovi che quando seranno fatte dette elettioni, Voi debbiate darne avviso per Vostre lettere a quel Reggimento, ricercandone la confirmation di esse, dal quale ella sarà sempre fatta, havendogli noi cosi commesso per satisfattion di essi, che, sicome ci sono cari, cosi non volemo, che habbino a far spese, ne a correr rischio d' esser presi, come di sopra.

Del serrarsi del conseglio di quel luogo, si come ci havete scritto, ci occorre dirvi pur con esso Senato, che siamo medesimamente contenti che ciò si faccia con la presentia vostra, et con quei capitoli, et ordeni che a Voi, che seti sul fatto, pareranno più a proposito, et espedienti, per contenerli in officio, et in tal unione fra di loro, che non habbi a nascere alcun disparere, et mala contentezza, però attenderete, con tutti li Vostri spiriti ad ordinare in modo il detto conseglio, che cadauno habbi a restarne satisfatto, et ben contento di ciò et delli Capitoli, che haverete fatti circa esso conseglio, delli quali ne mandarete copia alla Signoria nostra, con dechiaratione delle cause, che vi haveranno indotto a farli, acciò che parendoci convenevoli, et opportuni, possiamo confirmarli con l'autorità del Senato nostro, perchè siano sempre osservati inviolabilmente da cadauno in beneficio di quei fidelissimi nostri; Non dando però Voi essecutione alcuna al serrar del conseglio, ne meno alli Capitoli, che intorno di ciò haverete fatti, se prima non riceverete la confirmation del Senato nostro, et avvisandoci se alcuno di essi s'aggraverà di questa deliberatione, nel che usarete della solita vostra diligentia, affine che possiamo laudarvi, si come havemo fatto di quanto havete operato con molta Vostra laude in servitio della Signoria nostra in tutto 'l tempo del Regimento vostro.

Et da mo sia preso che 'l Regimento nostro di Candia presente, et successori, debbano di tempo in tempo confirmare le elettioni, che seranno fatte delli Capi del Borgo, di Millopotamo, et di Santo Dimitri, havutane notitia di esse per lettere delli provveditori nostri di Cerigo, senza che gli eletti vadino a dimandar dette confirmationi per le cagioni sopradette.

de parte . . . 155 de non . . . 2 non sinceri . . . 5

L. C. die 12 octobris 1566 f. f. litt.re iterum rep.te

(Senato Mar, Reg. 37, c. 199).

Adi X Agosto MDLXXI.

Al proveditor general in Candia et successori.

La fidelissima communità nostra di Cerigo ne ha ricercato la confirmatione delli inclusi capitoli, sopra li quali non vi essendo risposta delli Rettori nostri di quel loco, secondo la forma delle leggi, non potemo deliberar cosa con fondamento, si per poter far quanto che fusse conveniente, come per dar quella satisfattione che si possa alla detta communità nostra, come desideramo, in tutto quello che sia honesto; Onde per dargli quella più presta espedittione che sia possibile, acciò li oratori suoi, che sono de qui per questo effetto, non habbino causa di star cosi longamente in questa città con suo gravissimo interesse, ci è parso espediente commetter à voi, come facemo co 'l Senato nostro, che havute sopra essi capitoli tutte quelle informationi, che giudicarete necessarie, et servato quanto si deve, debbiate far tutto quello, che vi parerà di ragione et giustitia, il che sia cosi valido, et fermo, come se fusse fatto per il detto Senato nostro.

de parte . . . 167 de non . . . 3 non sinceri . . . 6

(Senato Mar, Reg. 40, c. 107).

Petrus Lauredanus Dei gratia dux Venetiarum etc., nobilibus et sapientibus viris Sebastiano Maripetro de suo mandato provisori et castellano Cytherici et successoribus suis fidelibus dilecti salutem et dilectionis affectum.

Il venerando p. Dionisio Strongilo dal Zante è stato eletto dal R.^do^ arcivescovo Greco di Malvasia in vescovo Greco di quel luoco nostro 'coll' autorità et altre conditioni contenute nella sua elettione de 12 Agosto prossimamente passato, della qual essendosi stata dal predetto padre Dionisio ricercata la confermatione, Noi inteso il commodo et benefitio che da ciò ne nascerà à i diaconi di Candia et di quel luogo nostro, che si voranno consecrar preti Greci, i quali solevano per ciò andar in terra d'infedeli, et havuta informatione della bontà et essemplar vita del predetto p. Dionisio, siamo stati contenti di confermar la preditta elettione, et cosi per le presenti nostre quella confermamo et approbamo con l'autorità et conditioni espresse nella sudetta elettione. Però vi commettemo, che admettendo voi il predetto padre Dionisio in vescovo greco di quel luogo nostro, dobbiate osservargli et fargli osservar inviolabilmente da ciascuno a chi spetta et appartiene quanto è sopradetto. Has autem registratas presentatas restituire faciant.

Datae in nostro Ducali palatio die ultimo Martii indictione XIII, MDLXX.

(Copia tratta dal libro delle lettere del Clar. m. Sebastian Maripiero fù proveditor et castellan di Cerigo. — Receputa die 28 iulii 1570, per il R.° Dionisio Strongilo vescovo greco).

Hierotheus divina Misericordia Archiepiscopus Monembasiae, totiusque Peloponnesi praesul.

Potestas illa suprema principalisque quae in Deo dupliciter intelligitur, ad ipso veluti a quodam perenni fonte honorem omnium emanans inter homines quoque exprimi benigne tradita est. Quum enim humana species ex terrestri substantia, atque anima rationali, intelligibilique constet atque compositavit, vis illa quoque atque potestas dominatrix, qua sub ipsa intellectum duplex quodam modo necesse est dignoscatur. Que cum imaginatione in duo quadam dividatur, unum quidem eorum regni specimen est, quod vis quedam legum positarum gubernatrix, earumque qua ad activam justiciam pertinent, conservatrix est; alterum vero sacerdotii, quod, cum inter Deum et homines cognoscatur, ad ea qua speculative distributa, assignataque sunt, pertinet quippe qua Deo ipsi, primo, inquam, totali, summo omnipotentique intellectui, ultimum particolarem, imperfectum, supremoque instinctu ac gradu indigentemente intellectum, purificativis ad superioraque extensivis scientiis immediate consigit ac copulat, unumque cum eo ineffabiliter efficit. Quanta itaque anime ac corporis diversitas est, tantum sane sacerdotii dignitas ad ipso regno distare videtur; nam hoc quidem, ut summatim complectar, circa comptibilia, teneraque, illud vero circa incorruptibilia ac re vera divina intelligiliaque versatur. Inde fit ut ejus quoque presentia ubique locorum altero magis necessaria sit, majoraque in simul comprehendat. Quapropter cum et sanctissimus Cytherensium civitatis episcopatus jandudum ratione transpositionis suo denudatus pastore fuerit, non tandiu illum tutore pastoreque carere mediocritas nostra oportere existimavit, nec

res ejusdem eclesiasticas inaniter temereque ferri, ac precipue christianum populum qui ibi remanet, quod ad bonum anime pertinet corrumpere ac periclitari. Quare cum una cum aliis de ipso considerasset, sapientissimum, erudissimumque inter Hieromonachos D. Maximum tandem reperit, rursum omni sane doctrine eruditionisque genere repletum, quique a teneris annis in quibuscumque locis hujusque versatus est, probe, virtuoseque vitam traduxerit; quem cum eius tutelam, spiritualemque curam atque animarum qua in ipsa sunt administratorem suscipere rogasset, vix hoc ei, quadamque prope vi persuadere potuit, germanumque presulem ac catholicum pastorem sanctissimi Episcopatus Cythere, spiritus sanctissimi omniumque honorum completerit invocatione constituit, canonicis latis adhibitisque suffragiis a Dei amantissimi, episcopis in spiritus sancto dilectis mediocritatis nostre fratribus, domini Gennadio Methones, Parthenio Andrusse et Macario Maine. Debet itaque ipse Dei amantissimus episcopus Cythere D. Maximus ad Divinitus sibi destinatum episcopatum proficisci, eiusque presidentia, cum omnibus ad eum attinentis tum rebus tum possessionibus accipere, sacraque, nullo impediente, ibidem, in omnique eius parochia administrare, Anagnostas confirmare, subdiaconos ac diaconos ordinare, et ad sacerdotalem dignitatem usque promovere atque provehere, spirituales patres constituere, divina sacraque templa consacrare, reliquaque omnia pontificia exercere; debentis preterea iis qui ibidem reperiuntur, honorantissimis clericis, piissimis hieromonachis, reverendis sacerdotibus atque monachis, nobilissimis viris denique omni chisticola congregatorie, gloriam Deo omnium bonorum auctoris, effectorique reddere, ut pote qui tale sapientem spirituque plenum pontificem sibi designaverit, que beati sane essent non modo episcopatus ipsi, verum et maiores archiepiscopatus, si talem ditiscerent, obedireque, subjici atque obtemperare ipsi in iis que pro anime utilitate saluteque dixerit, nam observantia, atque obedientia quam prestiterint ad nostram mediocritatem per eamque ad Deum ipsum transibit, cuius locum in terram pontifex obtinet; alioquin qui ipsi contradicere, obsistere ve tentavit, si quidem sacerdos fuerit, a sacris absque ulla venia suspendetur, si vero laicus aut quevis alia persona, insolubili eterneque excommunicationi a Deo omnipotente tamquam insolens inobediensque ac veritatis adversarius subjicietur. Ad hec declaramus licere eidem quascumque pensiones reditusque ecclesiasticos ejusdem episcopatus colligere, reliquaque sibi jure convenientia tum ex canonicis sacerdotum, tum ex matrimoniis, festivitatis, et quod eodem in loco annuatim quasi assolet, et sane qui improbis affectus fuerit moris eaque non animo grato ei contulerit atque preabuerit, in excommunicatione insolubili eternaque permanente.

Ad horum autem declarationem confirmationemque praesens quoque actio facta est, predictoque amantissimo sapientissimoque episcopo Cytherensi Domino Maximo in sancto Spiritu dilecto fratri ac coofficiatori mediocritatis nostre tradita fuit. Anno Dominicae salutis M. D. LXXXIIII, indictione XII.

Hierotheus misericordia divina archiepiscopus Monembasiae honorandissimus et praesul totius Peloponnesi, et locum obtinens patriarchae Hierosolimitani.

Serenissimo Principe.

Con quella debita reverentia mi si conviene, dinoto a Sua Serenità qualmente essendo venuto de qui il rev. Maximo Marguni della città di Candia eletto in episcopo di questa isola dal rev. archiepiscopo di Malvasia, ricercandomi à doversi dar il possesso d' esso episcopato; et io sapendo l' obligo mio, et volendo eseguir le leggi di Sua Serenità, non ho voluto darli possesso di sorte alcuna, non ostante le sue patente datemi della sudetta elletione nella sua persona fatta per il sudetto archiepiscopo di Malvasia; ma li hò detto che s' in termine de mesi sei porterà la sua confirmatione di possesso di V. Serenità, lo confirmarò in esso possesso; il quale rev. D. Maximo viene a piedi di Sua Serenità per tal offitio, quella farà poi secondo il suo prudentissimo giuditio. Gratiae. Di Cerigho li 20 novembrio 1584. Andrea Cocco providitor et castellan.

Serenissimo Principe, illustrissimi et eccel. Signori.

Per la transpositione del R. Vescovo di Cerigo, restò quell' isola senza pastore spirituale, dove essendo stato chiamato io Massimo Marguni servitor humilissimo di V. Serenità alla cura di quelle anime, comparo a' piedi di V. Sublimità et la supplico riverentemente che si degni concedermi benignamente il possesso di quella chiesa, assicurandola che in me suo fidelissimo suddito sarà eternamente quel desiderio et ardore di servirla, che è stato ordinario in tutti i miei maggiori, di che gliene potrano far piena fede molti suoi clarissimi et eccellent. rapresentanti, che m' hanno conosciuto in Candia patria mia; Et sicome io n' ho proposte dignità et entrare maggiori per viver et morire sotto l' imperio mansueto et christianissimo di V. Serenità, cosi debbo sperare che la clemenza sua si contenterà riputarmi non indegno del numero de' suoi benemeriti servitori, et io, se ben peccatore, pregherò nondemeno sempre sua divina Maestà che conservi questo eccelso Dominio in continua et eterna felicità, et in sua bona gratia humilmente m' inclino et raccomando.

Di V. Serenità et di V.V. S.S.^{rie} ill.^{me} et ecc.^{me} servitor in Gesu Cristo aff.^{mo} et humilissimo Massimo Marguni humil vescovo di Cerigo.

1585, 28 Agosto.

De ordine delli Ecc.^{mi} Savii dall' una et l' altra mano li ecc.^{mi} misser Giacomo Foscarini K. P. et misser Luca Michiel furono Provveditori Generali nel Regno di Candia, vista la supplicatione soprascritta et tutte le cose in essa contenute benissimo considerate, debbano dirci la sua opinione in scrittura con giuramento et sottoscrittione di mano propria secondo la forma delle leggi, dandosi la detta supplicatione insieme con le scritture ad uno di suoi segretarii. L' istesso faccia il clarissimo misser Zuan Francesco Camillo Ziliol Secretario Morosini fù bailo a Costantinopoli.

(Senato Mar, 1585, filza 91).

Serenissimo Principe.

Essendo per partirsi da questa città il reverendo Massimo Marguni di questo luoco, novamente eletto vescovo di Cerigo, per appresentarsi alli piedi di Vostra Serenità et impetrar il possesso temporale di detto vescovado, come devotissimo suo suddito, et havendolo io per quel poco tempo ch' è stato de qui conosciuto per homo di religiosa el essemplar vita, et di buoni costumi, oltre l' informatione havuta da ogn' uno de questi suoi fidelissimi populi delle sue honorate qualità et maniere, et quanto egli sia affetionato alle cose di V. Serenità; Ho voluto però accompagnarlo con queste mie a' suoi piedi, affermandole, che tutto quel favore che sarà impiegato nella persona di detto reverendo vescovo, sarà concesso in cosi benemerito et fidel suddito com' ella habbi nel suo Dominio hora.

Di Candia li XIII Aprile 1585.

Di V. Serenità servitor Lodovico Memo duca.

Serenissimo Principe.

Venendo a' piedi di V. Serenità il Rev. Domino Massimo Marguni vescovo di Cerigo per ottener la confirmatione temporale del suo vescovato, non ho potuto far dimeno, essendo S. Rev.ª persona molto religiosa, dotta et di buona et christiana vita, che accompagnarla con le presente mie, facendo fede a V. Serenità delle sue virtuose et honorate conditioni, et raccomandandolo, perciò et per esser delli suoi sudditi cittadini di questa città, alla sua gratia, sicura che ogni favore che si degnarà concieder à S. S. R.ª . . . . come per valore et bontà di vita. Gratiae.

Di Candia a' 13 Aprile 1585.

Di V. S. Antonio Miani Capitano.

Noi Giovan Francesco Morosini cavallier, bailo per la Serenissima Signoria di Venetia in Constantipoli. Essendo stato qui in Pera alcuni mesi il molto R.do Padre Massimo Margunio di Candia eletto vescovo di Cerigo, per la prattica che con lui habbiamo havuta, et per testimonio di persone degne di fede habbiamo conosciuto et sentito, come è persona virtuosa, litterata, et di santissimo zelo, ne habbiamo mai inteso ch' egli habbia qui fatta cosa indecente alla sua monachale professione; per tanto a richiesta sua, dovendosi di qui partire, habbiamo voluto accompagnarlo con le presenti nostre sottoscritte di nostra mano et sigillate del solito nostro sigillo di S. Marco, et di più raccomandando come amico nostro et persona virtuosa a tutti che li potrano fare servitio, che lo riputeremo come fatto a noi stessi et N. S. Dio ghe ne rendera copiosa mercede.

Di Pera, A VI di Lugilo MDLXXXIIII.

Giov. Francesco Morosini. Antonio Pauluzzi secretario.

Illustrissimi et eccellentissimi Signori.

Dovendo io Giovan Francesco Morosini K.r di ordine di VV. SS. Ill.me rispondere alla supplicatione posta a piedi di Sua Ser. dal R.do Domino Massimo Marguni eletto vescovo del rito greco nell' isola di Cerigo, riverentemente le dico che ritro-

vandomi io bailo della Serenità vostra in Costantinopoli, se ne vienne questo Reverendo in quella città chiamato dal patriarca Hieremia di Costantinopoli, che pensava, essendo quello uno delli più dotti huomini che si ritrovi fra' Greci, di volersi servir di lui per introdure un studio di lettere in Costantinopoli per amaestrare li sacerdoti et altri religiosi del suo rito, ma gionto che fù esso Marguni in quella città, ritrovò il sodetto patriarca preggione, et egli privo delle sue speranze; Però havendo lettere dei clar. Rettori di Candia per me, che strettamente mi raccomandarono quest' huono, facendomi fede della sua bontà et della molta devotione che hà al servitio di questo Ser.^{mo} Dominio, io lo ricevei grattamente, et di poi dalla conversatione sua et dalla relatione di persone degne di fede conobbi più chiaramente que questo era un' virtuosissimo huomo, di buona et santa vita, molto dotto, et benissimo inclinato alla unione della chiesa Greca con la Latina, et sopra tutto devotissimo suddito di questo Ser.^{mo} Dominio; Onde per opinione mia lo giudicarei molto ben degno della ditta buona gratia di Sua Serenità et di esser compiaciuto di quello che dimanda, perchè havendo questo S.^{mo} Dominio nelle sue Isole di Levante li populi per la maggior parte del rito Greco, è necessita a supportar anco che possino haver li suoi sacerdoti et prelati per vivere con la loro religione, che, se non admettendo questo, si potessero ridur tutti à vivere secondo l' uso della chiesa Romana, crederei che fusse molto bene non le concedere il possesso che dimanda, ma essendo questo impossibile, parmi gran avantaggio haver piutosto un' huomo dotto, che un' ignorante, più tosto uno inclinato alla unione delle chiese, che remitente a questo, più tosto un suddito che un straniero, et finalmente più tosto un' affetionato a questo Dominio che un' inimico, oltre, che quando questo ricevesse la repulsa di quello che dimanda si può credere che tutta la natione Greca lo sentiria acerbamente, credendo che ciò procedesse da un mal animo che questo Ser.^{mo} Dominio portasse al rito loro, che non è cosa che più potesse alienar gli animi di Greci dalla devotione di questo stato, et impedir quando piacesse al Signor Dio di aprir la stradda della Grecia alla Christianità, molti progressi di grandissima importantia a beneficio et esaltatione di questa S.^{ma} Repubblica, e che V.V. S.S. Ill.^{me} sano meglio di me che li Principi savii deneno sempre haver la mira et haver riguardo non solo alle cose presenti, ma a quelle anco che possono succedere. Ho voluto per obedire a quello che mi hanno commandato V. V. S. S. Ill.^{me} dirle riverentemente con mio giuramento et sottoscrittione di mano propria il mio parere, rimettendomi sempre al loro prudentissimo giudizio. Gratie.

Da casa, alli XXI di Settembre MDLXXXV.

di V.V. S.S. humil.^{mo} servitor Giov. Francesco Morosini.

Risposta alla supplica del Rev. Marguni.

Illustrissimi, Eccellentissimi Signori. La risposta, che m' è commesso, ch' io facci alla supplica del Reverendo Marguni, che si nomina vescovo di Cerigo, il qual dimanda che di quel vescovato li sia dato il temporal possesso, sarebbe stata da me più volentieri fatta in voce, che in scrittura, per quelli rispetti che le Signorie V.V. Ecc.^{me} possono considerare. Nondimeno commettendomi esse, che in questo

modo dici il mio parere, supponendo che tutto quello che liberamente si dice, sia secretamente conservato, con la solita mia libertà dirò:

Che per quanto ho potuto comprendere, menere che impiegato nei servicii publici impostimi ho praticato li stati suoi di Levante habitati da popoli Greci, che discordando dal rito nostro Latino, osservano li dogmi e cerimonie, diversamente notabile dalla Catholica religione, e che tanto sono li animi et pensieri loro fissi nella osservanza di quel culto, che hanno in certo modo per execrabile la prattica de Latini; Onde, se per caso in una delle loro chiese vien celebrato li divini officii in altra maniera di quello è osservato da loro, non officiano quella chiesa, se prima non è purificata e di nuovo consecrata. Et se ben li savii padri nostri hanno per prudente rispetto di stado voluto, che in le cose appartenenti alla loro religione non siano li Greci molestati, ma che habbino potuto viver secondo li suoi riti, non permettendo pure, che li prelati Latini per quanto fussero di gran dignità adornati havessero dominio sopra di loro, ma volsero che li magistrati publici rappresentanti fussero giudici e superiori, costume osservato anche alli presenti tempi, nondimeno hanno havuto la mira et con occhio vigilantissimo hanno avertito di non laserar che nelle sua isole, e Candia principalmente, vi siano pur prelati Greci; ma con leggi santissimi dell'Ecc.^{mo} Consiglio di X è stato prohibito la multiplication de Papati, non permettendo che ne potesse esser più di uno per casale, et doi al più in quelli casali, che abondanti de populo havessero bisogno di più ministerio; e tanto mostrorno tenir conto che non moltiplicassero li Papati in quel Regno, che fu deliberato dal medesmo Consiglio a 12 Zenaro 1454 che non si potesse consecrare prete alcuno, se prima non venisse in questa città a impetrar licenza dalli Signori Capi. Fu mitigato da poi questo rigore, 9 Marzo 1467, e concesso che la consecratione ordinata che si facesse con licentia delli Signori Capi, potesse esser fatta di preti solamente cattolici per prova conoscenti tali che non potesse officiare alcun che non fosse consecrato dalli vescovi di Modon e Coron con precedente esame dell'arcivescovo di Candia, Protopapà e Protosalti, che quello fosse Catholico e fedele, e che dovesse conservar obedienza al publico. Essendo poi perse quelle città, fu data questa autorità all'arcivescovo di Malvasia fin che l'anno 1540 persa medesmamente quella, non intendendosi a modo alcuno, che li papati fosseno consecrati in terre de infedeli ne che accrescessero di numero, per provision temporanea fu terminato dal reggimento de Candia, che potessero andar al vescovo della Ceffallonia, confermando le antiche pene di bando, à quelli che in terre d'infedeli ottenessero quel grado. E pare che tanto a questo prohibir che preti Greci non multipliassero in quelle isole habbino havuto li padri nostri il pensiero, che oltra lettere fulminati scritte a Reggimento di Candia a 14 agosto 1468, perchè s'haveva inteso, che li papati erano cresciuti in li casali. Si vedono anche antichi ordini fin del 1371 che prohibiscono a Calogeri e Papati forestieri l'habitatione dell'isola di Candia, a quali a pena per pochi giorni era concesso il transito con voler particolar informatione del luoco dove fossero alloggiati, parendo che, come per esperienza si haveva veduto, che li preti Greci fussero stati auttori di tutti li motti e alterationi di quel Regno, come anche alli moderni tempi si è visto esperientia, che li capi della rebellione di Rettimo nell'ultima passata guerra fussero alcuni Papati Greci

che non hanno voluto nella multiplicatione ne li mezi che li potessero augumentare, e come hanno voluto restringer il numero delli preti a tanti a pena che a uno per casale possano supplir al bisogno; non vedo che mai, se ben non si trova legge expressa, che si habbia permesso, che ne in quella, ne manco nelle isole più importanti vi sieno stati prelati o vescovi Greci, e certo con buona ragione, perchè si ha dubitato, che li semplici papati, persone per il più idiote e ignorante, habbino havuto potere di tirar li popoli a sè, e qualche volta sollevarli per il molto respetto che è loro portato, essendo impossibile a creder quanto siano riveriti et osservati li preti Greci dalli populi minuti, in tanto che attribuiscono tutti li infortunii che naturalmente occorrono alli homini de infermità, perdita de figliuoli, di robba, alle scommuniche che dubitano possano esser fatte loro dalli Papati, et per liberarsi da esse non guarderebbono a speder tutto quello che hanno al mondo.

Se tanto poter adunque hanno gente bassa, ignorante, per il solo carattere della religione tanto riverita da Greci, quanto è da creder che potessero haver vescovi dotti, eloquenti, che con le confessioni e predicationi, e con la forza della superstitione potentissima fra Greci, haverebbero l'imperio sopra di loro, et che hora non ne siano tali che possi far dubitare, nondimeno è gran cosa e molto cosiderabile la forza della religione, essendo da creder che non ni sii alcun Greco che non volesse esser più tosto dominato da principe Greco che da Latino, et per quanto siino buoni et devoti quelli che con la persuasion et efficacia della lingua accompagnata da religione hanno poter de tirar a se li animi della moltitudine, che le occasion non li potesse far prevaricare.

Et se ben tutte queste cose possono esser considerate per el solo Regno de Candia importantissime, et che si trata hora di dar il possesso a questo del vescovato di Cerigo, che succiede a chi già pochi anni dall'Ecc.^{mo} Senato fu investito, e che in Cerigo isola debolissima non concorrono li respetti che si debbono haver in Candia, come è verissimo, nondimeno può facilmente esser, che quanto l'anno 1570 ultimo marzo fu dato il possesso a Dionisio Stronghilo del vescovato di Cerigo, non fussero ne vedute nè considerate le cose di sopra narrate, poichè in quella concessione fu detto, che si concedeva il possesso, afin che potesse consecrar preti, che riusciva tutto contrario alle antiche leggi et avertimenti che a questo aponto si e havuto. Il qual Strongilo essequi cosi bene la licenza concessali, che fra Candia, Corfù e Zante empie ogni cosa de preti, tal che non uno o doi per casale, ma messe 15 e 20, et con infinito danno levando al servitio publico quelli che erano obligati, consecrandoli preti con mezzo de danari che ne cavava, ha causato notabilissimi inconvenienti, dalli quali come VV. SS. Ecc.^{me} si debbano ricordar, hebbe principio il tentativo che fece il Protopapà di Corfù, che fattosi elegger Coroepiscopo dal medesimo metropolita di Malvasia, che ha eletto questo, voleva la publica confermatione. Fece al medesimo tempo l'isola del Zante con soi ambassadori rechiesta tale dimandando il vescovo Greco. All'una e l'altra de quali fu negato, perchè fù dubitato che imitate da questo essempio le città di Candia haverebbono esse anchora dimandato l'istesso, e che il conceder ad una e negar all'altra non era conveniente. Come credo che sii molto considerabile al presente, che si condescendi dar il possesso al vescovo di Cerigo, eletto contra le leggi in terre infideli, quando

si ha negato a Zante e Corfù, e si negherebbe, se lo ricerca, Candia, e se non si permiterebe che si esercita uno simplice papà che fussi sta consecrato contra la forma delle leggi da vescovo di terra d'infideli, non so quanta si.... disprezar questa usurpata libertà ad uno, che senza licenza, senza precedenti esami della dottrina e qualità sua, s'habi fatto eleger vescovo di una isola di questo stado, isola di non esser pocha stimata dal vescovo de Malvasia, che però, quanto se intende, è molto intrinsicho... Questi rispetti hanno grandissino poter nel mio animo, li quali però non intendo che faccino prejudicio alla particolar persona del supplicante, che da me conosciuta de boni e nobili costumi, e che mostra haver altri pensieri, e per quanto intendo ha scritto sopra l'unione delle chiese Greche e Latina, che merita esser abbracciato e favorito da V. V. Signorie Ecc.^{me} credendo io che, poichè l'utile solo che può cavar da quel vescovato lo muove a desiderarlo, si potrebbe permetter senza venir a confermacion di possesso, che potesse passar in essempio, lassarli goder quel tanto che da quel vescovato si può cavare, privandolo in tutto del poter consacrar preti; et se quello non basta, aggiungerli anche maggior trattenimento, come è stato ordinato che facci l'arcivescovo de Filadelfia, homo di privata fede, al quale non si è permesso mai che possi andar in Candia, obligar questo ancor a stantiar in questa città.

Questo è quanto con riverenza mi è parso dire, riportandomi poi al suo prudentissimo giudicio. In Venetia 4 Settembre 1585.

Francesco Foscarini Cavalier, Procurator, di man propria con juramento.

(Collegio, Secreta, lettere 1584-1585).

Seren. Principe, Illustr. Signoria.

Il desiderio naturale che tengo io Massimo Marguni humile vescovo di Cerigo, et fidelissimo servitore di V. Serenità à viver et morire sotto il governo christianissimo di questo eccelso Dominio, m'hanno necessitato a rifiutare mantenimenti che mi sono stati proposti in Costantinopoli, ove io fù chiamato dal buon Patriarca Hieremia, et insieme gradi maggiori et entrate ecclesiastiche in questi paesi, ma abborendo io l'imperio acerbissimo de nemici communi del nome christiano, et i costumi barbari, elessi di fare angustamente la vita à Cerigo et esercitare il mio povero talento nel servitio di Dio Nostro Signore et di V. Serenità, confidandomi per l'espèrienze passate, che la buona satisfatione havuta di me dagli ad...suoi rappresentanti nel Regno di Candia, fusse per rappresentarme et conservarme gratto nel concetto della Sublimità V., et con l'opere mie havesse a guadagnarmi maggiormente la gratia sua, poichè di mè non sie mai udito altro che dottrina Cattolica et ottima edificattione de suoi sudditi nella pietà christiana; con questo fine mi contentai di accetar la chiesa di Cerigo poverissima come sà la Ser. V., ma oppulentissima per la quiete mia, et per il desiderio che hò di servirla; la quale, tuttoche mi è stata conferita da suddito Turchiesco, come porta il stato calamitoso di tempi presenti et l'infelicità della Chiesa Orientale, non si trova per ciò alcun defetto in questa collatione ne giurisditione, et dominio spirituale, ne d'altra solennità, havendola io havuta in quella forma che hanno voluto i sacrosanti Canoni, i rescritti patriarcali et l'antiqua consuetudine della sede Constantinopolitana; ma non è mia intentione

di mostrar a V. Serenità il giusto titolo et la piena ragione che io ho sopra quella chiesa, proponendo sempre la gratia e volontà sua a ogni commodo et contento mio, cosi fosse stato piacer d'Iddio che à me sua humilissima creatura fossero stati per avanti noti i suoi rispetti o gl' ordini del Ser.^{mo} Dominio che mai mi sarei indotto ad accettar quella chiesa, per non dare questo disgusto a Lei et mettermi in sinistro concetto della mia natione, che non considerando i rispetti publici stimerà che per qualche demerito mio V. Serenità m' habbia negato il possesso. Quello che io debbo rappresentare alla benignità sua è questo, che si degna risguardare il stato mio con l'occhio della pietà et clemenza di questo religiosissimo Dominio sotto l'ombra del quale eleggo volentieri d'esser in stretta fortuna suddito privato, che padrone et commodo in altri paesi; et poi che non le pare di darmi il possesso della mia chiesa, la supplico humilmente che le piacia concedermi in Candia la chiesa de S. Georgio nel casal Lasithi con dieci bovine de terreni di quel luogo, che è di ragione di V. Serenità, de quali ne ha concesso anco ad altri, dove io mi ridurò a far monasticamente la vita mia, et pregar il Signor per l'esaltatione di questo eccelso Dominio et per la longa et felice vita di cadauna delle V. Signorie Illustrissime et Ecc.^{me}, in buona gratia delle quali humilmente m' inclino et raccomando.

1585 a 13 Luglio. Che la sopradetta supplicatione rispondano il Reggimento et Capitano di Candia et ben informati delle cose in esse contenute, visto, servato et considerato quanto si conviene, dicano la opinion loro con giuramento et sottoscrittioni di man propria, giusta la forma delle leggi, et l'istesso facciano li ultimamente ritornati Consiglieri m. Zuan Vendramin, m. Alvise Loredano, m. Pietro Marcello, m. Ottavian Valier, m. Michel Salamon capo de 40 V. C.

MDLXXXV, a di 4 febraro.

La bontà della vita et la dottrina del Rev. D. Massimo Margunio Greco, et la bona volontà di servir la S. N. in ogni occasione et in ogni luogo et specialmente nell' essercitio delle lettere con insegnar in questa città la lingua greca et la latina, delle quali è peritissimo, havendosi opinione che habbia pochi pari in tutta la Grecia di eruditione, merita che li sia dato modo di potersi trattener in questa città nostra ad utilità de studenti, Però:

L' anderà parte che delli danari della Signoria Nostra siano dati al preditto Rev. Margunio ducati cinquanta all'anno, mentre che starà in questà città per suo trattenimento, fino che se li possa proveder di lettura, o d'altra cosa, et al fedel nostro Michiel Margunio fratello di detto D. Massimo siano concesse boine dodici (1) di terra in Candia, nel luoco di Castelnovo di Francotopi pervenuti nella Signoria nostra, con le conditioni che essi Francotopi le sogliono havere, per alimentare casa sua; Havendo sua Signoria fatto saper alli Savii nostri non haver altro pensiero, che possa deviarlo dalli studii, che la necessità della predetta sua casa, cono-

(1) In margine: Nota, ch'è stato scritto quì per errore dodici, purchè la minuta di mano del secretario Filiol dice dieci, et cosi anco il Margunio dimandò nella sua supplica.

scendo, che per molti anni che ha studiato in Padoa et in altri studii là consumato molta sustantia di essa à detrimento delli altri suoi fratelli.

Vicenzo Moresini K.r P.r di S. C. Marco Venier S. di T. F. Antonio Calbo S. a Or.

de parte. 140
de non 6
non sinceri. 12

1585, 13 Decembre, in Collegio.

de parte 19
de non. 0
non sinceri. 2

(Senato Mar, Reg. 47, c. 124).

CAPITULA ZACYNTHI.

1485, 4 martii.

S. Daniel Barbaro, S. Ioannes Diedo, S. Franc. Barbadico, S. Franc. Foscari, Sap. Ordinum.

Expedit comodo rerum nostrarum reddere Insulam nostram Zacynthi habitatam hominibus quanto magis fieri possit, et id facere ea minori expensa et dispendio quod possibile sit, et quum nulla alia via est que talem effectum parere possit quam illa Stratiotarum, quemadmodum etiam alias factum fuit; quum non solum hoc medio ipsa insula habitata et secura reddetur, verum etiam semper ad omne arbitrium dominium nostrum servire ex ea sibi poterit, de bona summa proborum et valorosorum Stratiotarum; Idcirco vadit pars quod auctoritate hujus consilii scribatur, et mandetur Regiminibus nostris Mothoni et Coroni, quod notificari faciant Stratiotis qui illic sunt, quod illis qui in insulam Jacynti cum familiis suis ad habitandum conferri se voluerint, dabitur conveniens pars terrenorum nostrorum pro eorum usu, ita quod comode vivere poterunt; et similiter suis litteris scribant Regiminibus Neapolis Romania et Naupacti, ut et ipsi itidem facere possint Strathiotis illic existentibus. Qua noticia data, unus ipsorum rectorum Mothoni, et alter Coroni conferre personaliter se debeant ad praedictam insulam Jacynti, ubi una cum provisore nostro qui illic reperitur, habito parere et consilio quatuor seniorum et maiorum ipsius insulae, videre et diligenter examinare debeant terrena nostri dominii que illic sunt et insimul cum ipso provisore distribuere et dispensare illam partem eorum terrenorum que sunt necessaria inter illos probos et sufficientes Stratiotas qui eas videbuntur ad summam Stratiotorum quadringenti condicionibus, qualitatibus et familiis cujuslibet ipsorum. Et faciendo illam distributionem ea majori parsimonia et avantagio quod possibile fuerit, declarando quod illi qui terrena ipsa habebunt teneantur cum eorum familiis habitare in illa insula, et tenere in ordine eorum equos sine alio stipendio, immo si quas provisiones haberent a nostro dominio casse et annullate prorsus remaneant et sint. Et sint exempli et immunes ab omni angaria per annos quattuor proxime futurus tantum; non

intelligendo decimam nostri dominii, quam solvere teneantur de tempore in tempus. Addito etiam ed declarato quod semper quando dominium nostrum uti voluerit opera illorum in aliquibus partibus, teneantur perficisci quo eis jussum fuerit, habendo de stipendio in hoc casu ducatos tres in mense pro se, et uno equo pro quolibet, de quanto autem predicti Rectores excenti fuerint circa distributionem factam, et quibus personis dare debeant notitiam dominio nostro, ut confirmare illam possit, sicuti ei videbitur. Quorum quidem Strathiotarum esse debeant capita Stratiote fidelissimi nostri Theodorus Paleologus et ejus frater de statu nostro optime meriti.

Suprascriptis autem Rectoribus Mothoni et Coroni scribatur quod exequantur suprascriptum ordinem in eundo personaliter Jacyntum, casu quo ambo Rectores reperirentur in ipsis regiminibus, nam quando unus tolus esset, ille non discedat, et scribat, ut ceteri exequantur, ut superius dicitur.

Concessio vero non terrenorum fienda Strathiotis ut supra intelligatur valere pro se et heredibus suis masculis tam legittimis quam naturalibus, dummodo sint apti et idonei ad servitia nostra antedicta.

de parte 127
de non 2
non sinceri 7

(Senato Mar, Reg. 12, c. 35 t.°).

1499, 22 maii.

Capitoli della Comunità del Zante.

Serenissimo Principi et Excellentissimo Ducali Domînio Venetiarum etc.

Cum ogni debita reverentia exponeno i suo fedelissimi servidori Matheo Calogero e Dimitri Mondino, come ambassadori della sua fidelissima Comunità del Zante, conciosiachè per cose bisognose et necessitose per la dicta Comunità et per quell' isola, i siano sta mandati cum lettere de quello tunc Magnifico Rector ali piedi della Vostra Serenità per dimandar la speditione delli infrascritti capitoli, i qual essendo al tutto de necessità et de importantia et conseguendo honesta, se supplica la Signoria vostra la se degni confermarglieli, perchè aliter dove la dicta isola lassada, ruinada, e desfatta dai Turchi, che al presente assai ben reducta et a la zornata se va de ben in meglio reducendo, se vegneria ad abandonar et desabitar.

Die XV Maii.

S. Marinus Sanuto, S. Victor Capello, Sapientes Ordinum.

Expediendi sunt oratores fidelis Comunitatis nostre Zacynthi qui iam multis mensibus requisiverunt confirmationem infrascriptorum capitulorum, ut in patriam redirre possint, Idcirco vadit pars quod oratoribus predictis fiant auctoritate hujus Consilii responsiones capitulorum suorum, ut infra, e primo :

1. Che quando la ditta Isola fo abandonata da Turchi et rimasta al tuto desfacta, el fu publice a son de trombe per nome dela Signoria Vostra proclamado a Corfu, a Modon, a Lepanto et in altri luoghi, che cadauna persona chi volesse andar ad habitare in ditta Isola li podesse far vigne, case et redur terreni, et che tuto fosse suo, pagando la decima a San Marco; sotto la qual fede publica essendoli andate assai persone per numero finora de circa case 1500, et havendo restaurade case ruinade, reducti terreni et facto vigne cum suo gran fatiche sudori e spese; Se domanda che la Signoria Vostra cum el suo Excelso Conseio de Pregadi li voia conceder che tutte le dicte case per loro restaurade, terreni reducti e vigne facte et che da mò in avanti restaurarano, farano, et reduranno, debbiano esser soe, et di suo heredi et che vadano de suo eredi in eredi e più propinqui et che li possano testar, pagando sempre per le terre e vigne la decima di fructi, et el livello per le case a San Marco.

Ad primum respondeatur quod ex quo publice proclamatum fuit ut in capitulo servari debeat, quantum eis promissum fuit, ita quod deinceps gaudentes de presente domibus, molendinis, vineis et terrenis ipsi et heredes sui de tempore in tempus gaudeant, et fruantur, solvendo tamen decimam nostro dominio secundum usum, et deficientibus heredibus, veniant in nostrum dominium, et possint meliramenta per eos facta in domibus et vineis quas nunc possident legare tam per testamentum, quam aliter, dummodo semper reservetur solutio nostro Dominio que in omni casu sempre reservata sit, et esse intelligatur.

2. Item che li sia concesso ch' el Magnifico Rector cum i propri cittadini dell'Isola cum el suo sagramento da esserli dato per el Magnifico Rector debiano ogni anno elegger doi pratici stimadori, che cum suo sacramento habbiano a decimar formenti, vini, orzi, meii, lini, e ogio, et cussi debia far de anno in anno.

Ad secundum respondeatur nos esse bene contentos, et ita eis concedimus quod singulo anno Rector suus cum consilio civium insulae per scrutinium eligat quatuor cives practicos pro extimatoribus ex quibus duo habeant iureiurando una cum Bernardino Cortexe Scontro ad hod deputato decimare fructus redditus et proventus ut in Capitulo, et alii duo vadant cum uno alio qui deputabitur per Rectorem nostrum Zacynthi, et ita servetur de anno in annum.

3. Item et similiter che ogni anno siano al modo predicto facti et electi doi de quelli cittadini per stimadori, i qual habbiano a stimar pan, vin e carne, pesce, formaggi, et altre victuarie, e bollar, e iustificar stadere e mesure, como al modo che se observa a Corfù, et ch' el cavalier del Rector non se ne habia a impazar, però che ha de salario ducati 60 all'anno, et le sue stafe.

Respondeatur quod sumus contenti quod simili modo eligantur duo alii extimatores qui habeant videre et appreciare panem, vinum, carnes, pisces, caseos et alia victualia cum facultate bullandi et istandi staderas, pondera, et mensuras prout observatur Corphoy, quodque commilito Provisoris non habeat amplius se ingerere in huiusmodi rebus, vel aliqua earum.

4. Item se domanda esserli concesso una mesura, como è la mesura de Corfù per mesurar tute et ogni sorte de biave in quella Isola, et cum quella se debia

pagar la sua decima a San Marco, e secondo quella vender et comprar et secondo quella iustar le altre mesure che se haverà adoperar in dicta Isola.

Quarto. — Respondeatur quod sumus contenti quod habeant illam mensuram quam alias ordinavit V. N. Cosma Pasqualigo olim gubernator Orientis, et sic observari de cetero inviolabiliter debeat.

5. Item se domanda che havendo trovada l' Isola desfata et abbandonata como è dicto de sopra et essendo facta tuta de San Marco che li sia concesso che nè giesie, nè altre persone non li possa tuor più decima nè livello de quello se paga a San Marco.

Quinto. — Respondeatur, quod volumus pro nunc eis respondere aliud quam in dies melius decernetut quid fiendum erit.

6. Item se dimanda esserli concesso che sotto quella stretta pena che parerà alla Signoria Vostra, i cancellieri, cavalieri, et officiali de' Rettori de lì non possa tuor cosa alcuna a loro spettante più pagamento de quello se paga a Corfù, ma che sottogiaciano alla tansa de Corphù, perchè aliter oltra che hanno bon salario della Signoria vestra manzano e desfano quelli poveri servidori cum excessivi pagamenti.

Sexto. — Respondeatur quod sumus contenti quod ipsi Cancellarii, commilitones et alii suprascripti accipere nequeant maiorem solutionem quam sit taxa Corphoy, que observari debeat ad unquem Jacynthi prout etiam observatur Naupacti.

7. Item dimandino esserli concesse de poder ogni volta che i vorranno mandar suo messi et Ambassadori alla Signoria Vostra, a Reggimenti de Corfù, e Capitanii Generali, Provededori e Sindici per le cose che accaderanno per la dicta comunità, et che el Rector non li habia ad impedir, ma far le lettere de fede, i qual Ambassadori siano electi per el Magnifico Rettor cum i cittadini della terra.

Septimo. — Respondeatur nos esse contentos quod quocies eis occurrerit, possint convocari facere eorum consilium in conspectu Rectoris, et ei declarare causam per quam mittere intendunt oratore suos, et subinde quod eligere possint eorum oratores per eorum consilium, presente rectore, qui habeat eis facere literas credentiales, prout servatur in aliis locis nostris maritimis, sub pena Rectoribus contrafacientibus ducatorum ducentorum.

8. Item si domanda esserli concesso de poder elegger in vita de tempo in tempo uno cittadin da quello loco per interprete a interpretar al modo che se consueta a Lepanto.

Octavo. — Respondeatur nos esse contentos quod post obitum fidelis nostri Bernardini Cortexe jam electi, et per Dominium confirmati, eligere possint de anno in annum interpretem suum, qui possit confirmari, prout servari causuevit Naupacti.

de parte . . . 77 de non . . . 10 non sinceri . . . 5

(Senato, Mar, Reg. 14, 1493–1499, c. 184-185).

MCCCCC, die primo februari.

Humiliter Dominio nostro exposuerunt venerabiles Monaci Sancte Marie insule de Strophalia, quod cum superiori hoc tempore non solum a Turcis ex eorum monasterio expulsi fuerunt diruto ac penitus eo everso, verum etiam in miseram captivi-

tatem abducti; a qua tandem dei clementia liberati, ad eorum monasterium reversi sunt. Illudque redintegrare student, verum quia per Dominium nostrum eis concessum fuerit, ut sacellum Sancte Marie de Miraculis, post obitum papatis Andree Saldo civis et habitatoris Zacynti in ipsa insula constitutum, post eius obitum uniretur cum monasterio dictorum Monacorum Sancte Marie de Strophalia, ut litteris eiusdem datis XVIIII decembris 1491 constat. Ideo humiliter petebant ipsam concessionem confirmare dignaremur, auctoritate huius Senatus nostri ne in futurum aliquod impedimentum habere possent: Et quia ex relatione plurium nobilium nostrorum Dominium nostrum certioratum est de integritate ac vite sanctimonia prefatorum Venerabilium Monacorum ut causam habeant omnipotenti Deo supplicandi pro statu nostro, ideo:

Vadit pars quod auctoritate huius Consilii dicta concessio approbetur et confirmetur ut causam habeant eorum monasterium reparandi, et Deo maximo inservire; ulterius ex nunc captum sit quod auctoritate dicti Consilii prefato Monasterio uniatur Monasterium Sancti Salvatoris ville Pismande in insula Zacinti positum, sic anuente et consentiente papa Germano Rasi, ad quem jure hereditario dictum Monasterium spectat, cum conditione tamen quod dicti Monaci de Strophalia sint obligati officiare faciendi dictum monasterium Sancti Salvatoris.

de parte 93
de non 9
non sinceri 10

Die III februarii. Facte fuerunt littere provisori Zacinti et successoribus.
(Senato Mar, Reg. 15, c. 164).

MCCCCCII, die III novembris.

Cum Rever. D. Marcus de Franciscis episcopus Cephallenie et Zacynthi reverenter et humiliter Dominio nostro exposuerit innumerabilia damna habita ob ammissionem infelicis Civitatis nostre Methone, in qua ultra ammissionem totius sue facultatis et duorum fratrum crudelissime interfectorum et trium nepotum in miseram captivitatem abductorum, est ipsi etiam postea adauctum unum aliud infortunium, videlicet quod per Nobilem virum ser Benedictum de cha de Pesaro procuratorem sancti Marci Capitaneum generalem maris sententiatum et determinatum fuit, in executionem unius partis capte in hoc Consilio, que tamen numquam executa fuit propter tenuitatem introituum, quod solvere debeat ducatos 400 pro fabrica ecclesie Zacynthi. Quod est impossibile propter tenuitatem introituum, adeo ut vix vivere potest, nedum exbursare predictam denariorum summam. Et ideo humiliter petebat quod non obstante tali sententia facta in absentia sua non cogetur exbursare predictam summam pecuniarum, attento ut dictum est, quia impossibile est ei vivere ob tenuitatem proventuum quos habet, offerens se in conscientia sua, quotannis fabricare facere illud poterit in reparatione dicte ecclesie, prout alias fecit, de quo Dominio nostro facta fuit certissima fides. Et quia convenit statui nostro non permittere quod aliquis sit oppressus plus quam convenit, Ideo vadit pars quod auctoritate istius Consilii dictus R. Dominus Episcopus cogi non possit ad exbur-

sandum dictos ducatos 400, remittendo in conscientia eius qui est persona modestissima et catholica quod fieri fatiat illas fabricas quotannis, que ex ratione suorum introituum supplere poterit post victum dignitatis sue.

de parte 49
de non 35
non sinceri. 9

Facte fuerunt littere die V octobris.

(Senato Mar, Reg. 15, c. 148 t.°).

MCCCCCII die ultimo Martii.

Capitaneo generali maris et successoribus.

Se retrova el Rev.^do^ D. Marco di Franceschi citadin nostro Veneto Vesco del Zante et de la Cephalonia za anni XV in circa, episcopato a lui rite et legitime conferito da la sede apostolica in gratificatione de la Signoria nostra, et ha continuamente administrato lo episcopato predicto cum molta integrita et satisfaction universale per quanto fin hora lui ha posseduto; Nui habiamo sempre amato el dicto Rev.^do^ Episcopo per li meriti sui et de la fameglia sua, et molto più al presente lo existimamo degno de la gratia nostra per haver perso tutto el suo in la infelice expugnation de Modon insieme cum el turcidar et menar in fedissima captivita uno suo fratello, molti nepoti et altri consanguinei soi. Per tanto venendo al presente dicto Rev. Episcopo de lì, habiamo statuito scrivervi le presente, volendo et cum el Conseglio nostro de Pregadi commandandovi efficacemente et ex animo che non solum debiate conservarlo in la possessione del episcopato suo del Zante per modo et forma che lui et tutti li altri soi precessori sempre lo hanno posseduto per avanti fina al presente zorno, ma etiam lo debiate introdurre over far introdur in la possessione de lo episcopato latino de la Cephalonia, facendoli risponder tutte le intrate, redditi, proventi et cadaun altro emolumento pertinente a l'uno et l'altro dei dicti duo episcopati; conservandoli etiam tute sue rasone, preheminentie et iurisditione iuxta la forma et tenore de le bolle apostolice sopra zio emanate, le qual per la Rev.^da^ paternità de esso D. Episcopo aut per el messo suo ve sarano monstrate. Et perchè intendemo uno certo papa Andrea haver impetrate certe lettere da vui, quale non dubitamo esser sta surreptite et per mala informatione concesse, et haver obtenuto non solum lo Episcopato greco de la Cephalonia el Vesco greco, de la qual isola iuridico et legitimo adhuc vive, verum etiam lo Episcopato greco del Zante, quale sempre e sta unito cum lo Episcopato latino, et hora de esso e el predicto Rev. D. Marco di Franceschi legitimo possessore; Volemo, et auctoritate predicta ve comandamo che nullo pacto debiate permetter el dicto papa Andrea aliqualiter impazarsi in lo episcopato latino, ne greco del Zante, ne in lo episcopato latino de la Cephalonia legitime per la Pontificia Beatitudine conferito al prenominato Rev. D. Marco di Franceschi, havendo per nulla et revocata cadauna lettera over concessione facta sopra dicto Episcopato del Zante latino et greco, et de la Cephalonia latino. In la qual tuta materia ne adherirete in omnibus et per omnia a la forma de le bolle apostolice.

Immo intention nostra e et expresse ve imponemo, che se dicto papa Andrea over altri havesseno scosso o tochato per alcuna via de le intrate, utilità, over iurisditione pertinente ut supra ad esso Rev. D. Marco di Franceschi episcopo, in tal caso debiate quam primum et omnino astrenzer cadauno che indebitamente havesse havuto de dicti beni a la integra restitutione del tuto, usando tal diligentia in la executione del presente ordine per modo che in questo meritate secondo el vostro solito esser comendato et laudato. Has audem etc.

Similites Provisoribus Jacynti et Cephaloniae mutatis mutandis.

de parte 117
de non 14
non sinceri 10

(Senato Mar, Reg. 15, c. 115 t.°).

MDV, die quarto septembris.

Essendo venuti dui oratori a la presentia de la Signoria nostra del loco et insula nostra del Zanthe, et havendone porti molti capituli a li qual e necessario dar risposta et celere expedition;

Landerà parte che per auctorità de questo Conseglio el sia da facultà al Collegio nostro de posserli responder et expedir li prefati Capituli a bossoli et ballote, et habino quella instessa autorità come se fusseno presi in questo Conseglio.

de parte 134
de non 53
non sinceri 1

(Senato Mar, Reg. 16, c. 76 t.°).

MDV, die XIIII septembris.

Provisori Zacynti et successoribus, Quod Capitulis Zacynthi respondeatur in hunc modum.

Venere ad presentiam nostram prudentes et fideles nostri Joannes Arianus et Paulus Cardiocafti Oratores istius loci et insulae nostrae, Nobisque reddiderunt litteras vestras in quibus erant inserta quedam capitula que humiliter supplicarunt nomine istorum fidelissimorum nostrorum confirmare dignaremur: Nos autem ut hi qui semper fidelibus nostris gratiam nostram impartiri solemus, iuxta Dominii nostri peculiare institutum, cum Collegio nostro habente ad hoc auctoritatem a Consilio Rogatorum expedivimus infrascripta Capitula, ipsisque respondimus ut inferius continetur, videlicet:

Ad primum in quo dicitur: humiliter etc., se expone a Vostra Ill. Signoria per parte de nui fidelissimi subditi et vassalli sui Citadini et insulani del Zanthe, conciosiache nui havemo longamente desiderato haver Rector in questo luogo che havesse affection et a lo loco et al honor de Vostra Serenità, perchè anchora che cadauno deli passati Magnifici Proveditori de questo loco hano facto el suo debito,

tamen le opere sue non satisfaceva a quanto era bisogno et desiderio nostro, si in sollecitar questa fabbrica per nostra assecuration, si etiam in aregular le cosse de questa Isola. Al presente havendose el summo Idio recordato de nui, et inspirato la vostra Serenità de mandar persona in questo loco che e il Magnifico miser Donado da Leze nostro presente proveditor, el qual per il poco tempo che e de qui non solum ha posto sexto a molte cosse de questa Insula comodissime a tutti nui et utile a Vostra Serenità, ma etiam ha prestato et cum la propria faticha de la sua persona tanto adiuto a dicta fabrica che speremo in Dio mediante la cura et diligentia de sua Magnificentia redurla a tal termene la dicta fabrica che se potremo reputar securi: Ma perche el tempo suo determinato non satisfara che la Magnificentia sua supplisca a quanto e necessario et desiderio nostro, si a la total diffinition de dicta fabrica, si etiam a le altre necessita et a regulation de questo loco, perho vedendo nui la summa sufficentia et promptitudine de la Magnificentia sua in similibus, supplichemo de gratia a vostra Serenita che quella per sua solita carità et clementia verso i suo vasalli se degni conciederne de gratia et confermarne el dicto nostro Rector per altri duo anni dapoi havera compito el suo tempo, azio che in questo mezo sua magnificentia possi far quanto e nostro desiderio, et supplir a le necessita occurrente. Et tuto ad honor de vostra Sublimità.

Respondeatur quod dabitur opera quod opportune providebitur.

de parte 20
de non 0
non sinceri 0

Ad secumdum preterea: havendo nui inteso vostra Celsitudine haver deliberato che i formenti de la decima sua de questo loco sia mandata singulis annis a Venetia da esser de lì venduta, Supplichemo che per commodo et benefitio de nui subditi sui de questo loco, se degni revocar la dicta deliberation per esser de grandissimo interesse et incommodo nostro, attento che dicta decima e stata quella che ha mantenuto et mantien duo over tre millia anime reducte da la guera in qua in questo loco tra Modon, Zonchio, Coron et Castello Francho, le qual anime continuamente cum el suo danaro hano vivesto per zornata de dicta decima, pagando quella a pretio conveniente cum avantazo de vostra Sublimità, et questo per non haver el modo de seminar: de le qual anime la mazor parte sono done rimaste prive per Turchi de i mariti et altri parenti sui, che se dicta decima non fusse stata, sariano morte da fame: et questo perche i formenti femo de qui non bastano ne supplisseno al viver nostro et al viver de le anime suprascripte, ultra etiam che dicte decime sono quelle che subvengono in loco de biscoti et nave et altri navilii de subditi de vostra Sublimità che capitano in questo loco per esser hormai reducta la scala de esso loco a condition de quella de Modon.

Respondeatur quod sumus contenti quod frumenta que extrahuntur ex decima ipsius Insulae ibi restare debeant et vendi temporibus in deliberatione Senatus, nostri diei XXVII februarii 1504 facta, contentis et incantari debeant dicte decime iuxta continentia predictae deliberationis cuius exemplum his erit inclusum.

de parte . . . 20 de non . . . 0 non sinceri . . . 0

Ad tertium: attento che altre voltre fo del 1499 adi XVIIII mazo per la Ill.ma Signoria vostra fu concesso a questa università che tutte possession, videlicet case restaurade, vigne piantade et terre reducte et coltivade per quelli sono venuti ad habitar in questa isola fosseno soi et de i suo heriedi ut in capitulo; et attento che per molte differentie nasciute da poi infra diverse persone per occasion de terreni per alguni Magnifici Rectori fo in parte interropto questo decreto de Vostra Serenità; da poi essendo successo el presente magnifico Provedador miser Donado da Leze et facto certa catastication de tute terre che de presente possede cadauno in questa isola cum universal satisfaction et contento: se dimanda che la Signoria vostra cum lo excelso suo Senato se degni confirmar quanto per el predicto suo decreto quella ha concesso ut supra: et etiam approbar et confermar la predicta catastication facta et che sera facta in tempo del dicto Magnifico Provedador, si che de cetero niuno successor provedador possi quella interromper in aliquo, ma ad unguem observarla, et permetter che cadauno possieda quanto de presente possiede si et suo heriedi, non obstante alcuno acto fusse facto in contrario per li proveditori preteriti, perche aliter le cose de questa Isola mai se redurano in sexto.

Respondeatur quod pro quanto spectat ad catasticationem factam usque ad diem III augusti 1505 in quo die fuere facta seu scripta suprascripta capitula et littere Rectoris in quibus capitula ista erant inserta, ipsa catasticatio sit et esse debeat valida, et servari debeat in futurum ab omnibus provisoribus nostri Zacinthi. De ea autem que fiet ab eo tempore citra, cum facta erit Dominium nostrum quod convenire visum fuerit decernet.

de parte 17
de non 2
non sinceri 0

Ad quintum: che quando li habitanti de questa Isola se redusseno ad habitar in quella confidandosse che altri non haveriano iurisdiction in epsa isola se hano posto a desmestegar et coltivar de le terre existente in quella cum speranza de pagar la decima a la Signoria nostra et non ad altri, iuxta la fede a loro promessa: le mo dapoi occorso che alcuni fo citadini antiqui de questo loco et altri per benemeriti loro hano obtenuto da vostra Serenita le terre et loci che fono soi, similiter la vostra Serenità ha concesso a certe chiesie, come e lo episcopato et certo priorato over commendaria de Rhodi et ad altre chiese si greche come latine certe terre et loci forono soi: le qual chiesie et citadini scodeno annuatim la decima de le dicte terre da quelli che le lavorano: et perche non se contentano de dicte decime, ma dimandino molto più, et ulterius molestano et se forzano de privarli de le loro fatiche, za tanto tempo acquistate cum sodori grandissimi et pericoli; et questo perche sono alcuni de fuora che li offerisseno qualche cossa de più, se dimanda che la Signoria vostra li vogli concieder che ne cittadini, ne vescovado, ne altre chiesie possino molestar ne privar li dicti de le loro fatiche: ma che quelli che le hano desmesticato le possino possieder et usar loro et suo heriedi, ne possino esser astrecti a pagar altro che la decima si come pagano quelli che lavorano i lochi de vostra Serenità. Et per el simele quelli che hano case sopra terreni de li cittadini predicti, vescovado, priorado et altre chiesie non possino esser astrecti a mazor

pagamento de livello, solum tanto quanto pagano quelli che hanno case sopra terreni de vostra Sublimità et che siano tuti ad una instessa condition reservati quelli che havessero facto qualche accordo cum li dicti citadini, vescovo et altri che hanno le dicte chiesie.

Respondeatur quod fiat ut petitur.

de parte	13
de non	3
non sinceri.	4

Ad sextum: che essendo sta per avanti concesso per vostra Serenità a questa università che potesseno elezer singulis annis per scrutinio 4 pratichi citadini per stimadori per stimar et decimar le biave de questa Isola, par che dapoi el quondam Magnifico miser Benedicto da cha da Pesaro olim Zeneral a rechiesta de quelli de lisola li concesse che se potesse far ogni anno dui altri stimadori, i qual simul cum li predicti 4 de la terra divisi in duo parte havesseno a stimar et dicimar dicte biave: et perche per questo Magnifico proveditor miser Donado da Leze questo anno in execution de la concession del predicto quondam Magnifico Zeneral sono sta electi et facti li dui stimatori predicti, i qual simul cum li 4 de la terra hano decimato le predicte decime, Perho se dimanda che la Excellentia vostra cum el predicto suo Senato se degni confirmar le dicte concession et election, si che de cetero ogni anno se habi cusi ad observar per contento de li predicti sui fidelissimi de lisola.

Respondeatur quod confirmemus decretum factum ut in capitulo, et sic volumus in futurum observari.

de parte	18
de non	2
non sinceri.	0

(Senato Mar, Reg. 16, c. 77).

MDV, die XIIII septembris.

Quod Provisori Zacynti et successoribus scribatum in hanc formam.

Havendo nui per bona via inteso chel se attrovano in questa insula nostra molti che hano per vigor de lettere de la Signoria nostra et per concession de alcuni precessori vostri certi terreni et loci inculti, i qual non curano lavorarli ne permeteno che altri li lavorano, il che cognoscemo cieder in grande damno de le cosse nostre, Perho volemo et cum el Collegio nostro habente super hoc auctorità dal Conseglio nostro de Pregadi efficaciter ve imponemo che havuta supra de zio diligente inquisitione debiate far a saper a questi tali, che se in quel termine vi parerà conveniente i non haverano principiar ad cultivar o far cultivar i predicti lor terreni et quelli continuar in lavenir, vui ge li torete et darete ad chi vi apparerà; Et cussi non obedendo in termine per vui datoli, qual sapemo per la prudentia vostra gli assi-

gnarete de sorte chel sera conveniente et honesto, volemo che per vui sia exeguito, videlicet, che tolti da essi dicti terreni, quelli dar debiate a persone che li facino lavorar o che li lavorino, siche la Signoria nostra ne habi utilità, et per algun modo non stiano inculti, perchè nostra intention e che quanto piu se po se reducti ad cultura la insula predicta. Has autem etc.

de parte 20
de non 0
non sinceri 0
(Die XV septembris).

(Senato Mar, Reg. 16, c. 78 t.°).

MDVII, die VIII septembris.

Sono za molti zorni sta apresenta per l'ambassador de la Comunità nostra del Zante alcune petitione et capituli a la Signoria nostra, a la expedition de i quali esendo conveniente proveder, per tanto per non attediar questo Conseglio cum la longa lectione de dicti Capituli.

Landera parte che per auctorita de questo Conseglio sia preso che el Collegio nostro possi a bossoli et ballote expedir dicti Capituli, ballotandoli a uno a uno, ne se intendi presi se i non haverano i dui terzi de le ballote del dicto Collegio nostro, et tutto quello che circa zio sara preso sia valido et fermo, come sel fusse sta preso et delibera in questo Conseglio.

Et similiter possi expedir la correctione de alcuni Statuti domanda li Ambassadori de la Comunità nostra de Brisegella.

de parte. 103
de non 48
non sinceri 0

(Senato Mar, Reg. 17, c. 25).

MDVIII, die XX octobris.

Provisori nostro Jacynthi et successoribus. Cum ad presentiam nostram venerit prudens vir Joannes Castellanus orator istius fidelissimae Universitatis nostrae, nobisque nomine ipsius nonnullas peticiones porexerit: Nos auctoritate Consilii nostri Rogatorum cum Collegio nostro unicuique earum, respondimus particulariter ut infra continetur. Volumus ideo et vobis mandamus ut dictas petitiones et responsiones nostras observare observarique facere inviolabiliter debeatis, quantum ad vos attinet, facientes hasce nostras ad successorum memoriam registrari et registratas praesentanti restitui. Quarum petitionum et responsionum nostrarum tenor talis est:

Die XIII octobris 1508 in Collegio.

Quod auctoritate Senatus nostri Capitulis hominum et Universitatis Insulae Jacinti Dominio nostro porrectis, respondeatur in hunc modum, videlicet Ad primum huius tenoris:

Humiliter vien supplicato davanti vostra Illustrissima Signoria per parte de Zuan Castellan Ambassadore et nuntio de la sua fidelissima Comunita del Zante. Cum sit che come sa Vostra Celsitudine quando quella tolse dal Signor Turco questa insula, tolse la terra et el castello ruinati dal colmo fino al fondamento, cum condition et pacti de pagar al dicto Signor per pension de essa Insula ducati 500 al anno, et de non poter amurar la terra. Et perho quando larmata Turchescha passo dal Zante per andar a Lepanto, nui se attrovasemo aperti et discoperti da ogni banda, et questo fo causa potissima de far mancar de animo et refudar el quondam Magnifico miser Nicolo Ferro alhora nostro proveditor in loco del qual e venuto el magnifico miser Nicolo Marcello, et non havendo nui muodo de fabricar altramente et assegurar le anime dal impeto del innimico, qual aspectavemo ogni zorno, ne essendo alhor al Zante ne calcina, ni altro, incalzati dal bisogno, nui cum le proprie man et de le moier et fioli nostri tumultuariamente serassemo la terra de muri facti de fango et piere, cum i qual muri, mediante lo adiuto del Signor Dio et la reputation de vostra Serenita et etiam la nostra bona fidelta verso quella, havemo mantenuto dicta Insula; tamen fra pochi mesi bagnandose dicti muri et discolato el fango remaseno solum le piere ruinavano; et venuti postea li Magnifici miser Piero Fuscolo et miser Donado da Leze fabricono quanto le Magnificentie sue hano possuto, tamen la cortina da levante, la qual potissimum dicto Magnifico miser Donado desiderava instaurar come cossa piu necessaria, e rimasta nel termene dechiarito de sopra, la qual, Princeps Serenissime, essendo putridissima et rota, si che le piere se despicano da si instesse, etiam in molti lochi ruinata talmente che li animali intrano in la terra da ogni banda de quella, et cum sit che essendo dicta terra non sufficienter habitada, ma si ben el borgo de la marina habitantissimo da diversissime zente, et de Coronei et da Castel Francho, el forzo de i quali hano piu devotion a Turchi che a Vostra Serenità; et essendo questo loco in confin, se potria de lezier per opera de simel zente patir senestro et inzuria, et maxime da la banda de la cortina predicta la qual stando cussi provoca li cativi ad ogni mal proposito. Perho reverenter se supplica a vostra Serenità che azio che dicta cortina se instauri, et che se asseguri la terra da quella banda dove cegna de mazor pericolo; et che etiam i poveri vilani che continue hano portato langaria de queste fabriche possino veder una volta el fin de tante insupportabile fatiche sue, che quella se degni prestar a dicta instauration quel piu conveniente et oportuno favor et adiuto de danari, mediante i qual se possi far presto quanto rechiede simel opera.

Respondeatur quod jam providimus convenienter, nec in futurum sumus defuturi prout cognoverimus esse necessarium.

de parte . . . 19 de non . . . 1 non sinceri . . . 0

Item supplica che azio che li poveri villani de la Isola non patiscano a li sui recolti, vendeme et semenar, fin che durera la predicta fabricha, come hano patito per el passato, et sono strachi hormai che la Signoria vostra se degni concederli che non possino esser astrecti a lavorar a tempi predicti.

Respondeatur quod sumus contenti quod non cogantur ire ad fabricam de mense junii, septembris, octobris et novembris.

de parte 19
de non 0
Non sinceri 0

Item perche per causa de pocho porto i navilii de mercadantia che potriano bonificar et la Isola et i dacii de vostra Serenità in vender et in comprar, non se acostino de inverno in questo luogo, se supplica che la Ill.ma Signoria vostra li conciedi uno arsil grosso per poterlo afondar et acresser el muolo per reducto et securta de li navilii suprascripti et benefitio del Insula.

Respondeatur ut fiat ut petitur.

de parte . . . 19 de non . . . 0 non sinceri . . . 0

Item attento che questi poveri citadini del Zante et che habitano in la cita sono stati quelli che in tempo de le turbation de la guerra et armata Turca, mai se volseno contaminar, ne pur disseno de dover abandonar la Insula, ma sono stati fermi et constanti aspectando la rabia del inimico, et prestato ogni debito auxilio cum le loro persone et faculta a tute occorrentie, et sono causa che etiam i altri de fuora del Insula se refermoreno et restorono ad diffension del luogo, et niente de meno sempre hano pagato a la Signoria vostra la decima de le loro intrade et i livelli de le case, che e marcello uno a lanno per ogni casa, et attento che tuti i livelli de la terra sono da ducati XVI al anno et non piu; Perho se supplica a Vostra Serenità che quella per sua solita benignita absolva de tal livelli quelli habitano et habitarano in la terra, et ulterius che volendose obligar i dicti che habitano et habitarano ne la terra de tegnir cadauno de loro cavallo sufficiente a suo costo et spese siano exempti de le loro decime, come sono exempti i altri Albanesi Stratioti che stano fuora a le ville, la qual cosa fara do boni effecti, luno che cadauno se forcera de redurse et habitar in la terra, la qual se pora in pocho tempo render plenissima de habitanti, et laltro che in ogni tempo la terra havera cavali ad ogni suo repentino bisogno, senza aspectar quelli del Isola, come molte volte intravene, perho che la terra non ha pur un solo cavallo, che per una hora lo possi adoperar a qualche occurrente bisogno, dandoli la Signoria vostra quel honesto et conveniente termine li parera che possino comprar i cavalli predicti.

Respondeatur quod pro nunc nolumus aliud innovare.

de parte . . . 17 de non . . . 2 non sinceri . . . 0

Item se supplica che la Signoria vostra se degni per decreto suo statuir che li megii de la sua decima del Insula del Zante non debino de cetero esser venduti per li magnifici proveditori, ma che siano reservati per munition, et posti in debito loco de salvation, renovandoli pero ogni tre anni iuxta el nonsueto de li altri luogi, et questo azio che occorrendo bisogno, quod Deus avertat, se possiamo sovegnir. Preterea che fino anni X dapoi el presente nostro Magnifico proveditor, cadauno

de li Magnifici successori sui sia tenuto in suo tempo far in la terra un pozo si che infra i dicti anni X far se possi pozi V per uso de dicta terra, perho che patimo grande senestro per manchamento de aqua, la qual e principalissima nostra necessita.

Respondeatur quod ad milia fiat per duos annos tantum, quod autem ad putea fiat ut petitur.

de parte 19
de non 0
non sinceri . . . . . , 0

(Senato Mar, Reg. 17, c. 30-31).

MDX, die XXIIII augusti.

Se vede manifestamente fin qui za tanto tempo che la Signoria nostra ha el dominio del Isola del Zante non haversi servito de alcuna quantità de danari de la intrada de la dicta Ixola, et tamen per quella ogn' anno se convien dar al Signor Turco iuxta la forma di capituli ducati 500, et pochi zorni che sono sta pagati quelli dal Baylo nostro ha tracto de qui a cambio et cum interesse, et el sia ben trazer la dicta quantità de lintrada medema da essa Ixola, et che li proveditori che per tempora serano, resechino molte spese superflue et la Signoria nostra non pagi de qui li dicti ducati 500 annuatim come se fa, et perho:

Landera parte che per auctorita de questo Conseglio scripto et imposto sia al Proveditor nostro del Zante presente et quelli che per tempo sarano che cum ogni diligentia et senza contradiction alcuna de le intrade de li et maxime de la decima de li formenti spectante a la Signoria nostra, quale e al anno piu de moza 1500 che valeno de li piu de ducati 1000, debino mandar in questa terra a la Signoria tanti formenti che cum effecto se trazeno ducati 500 doro, comenzando del anno presente, et essendo venduti li formenti mandino li ducati 500, et insuper mandar debi tanti formenti de piu che cum el tracto de quelli se possi satisfar et pagar li noli de li navilii over nave sopra li qual sarano posti et mandati dicti formenti de qui, li qual formenti siano tracti de li primi, sotto pena al Proveditor di furanti che non observasse questo tal ordine. Et de questa deliberation sia data immediate noticia al Zante et posta in la commission de li Proveditori. Cum questa condition che zonti li dicti formenti de qui et venduti, lo amontar de essi sia posti in la procuratia et deputato expresse per mandar li ducati 500 a Constantinopoli, ne possino esser tochi ne spesi in altro sotto le piu strete parte poste et prese in questo Consiglio a quelli li operasseno in altro et in pena de ducati 500 per cadauno che governerano li dicti formenti, et quelli i venderano, che non porterano li ducati 500 in la procuratia per lo effecto dicto de sopra da esserli tolta per li Avogadori de Comun senza altro Conseglio.

de parte . . . 122 de non . . . 7 non sinceri . . . 2

Facte fuerunt littere provisori Zacynti et successoribus ac replicate die XXV mensis suprascripti.

(Senato Mar, Reg. 17, c. 106).

MDX die XXVIII septembris.

Non e dubio ad alcuno per le experientie vedute, che la commodità hanno i cativi del salvarse e sta sempre causa de non li far haver quella consideration et rispecto al commetter i manchamenti che debite se doveria, et questo error occorrendo speso ne le insule nostre del Zante et la Cephallenia per ritrovarse tanto vicine che quasi se possono dir contigue, ne le qual, et precipue in quella del Zante, si ritrovano molti scelerati che per tal baldeza, senza altra advertentia, perpetrano homicidii, assassinamenti et altri ladrocinii, et passano poi sopra la insula propinqua ut supra, dove viveno, et cum facilita de posser ritornar, et commetter de li altri mali, ne se curano de bandi ne de altre condamnason. Et in questa materia havendone scripto el nobel homo Hieronymo Bernardo Proveditor in dicta insula del Zante, et narrato el caso prodictorio noviter successo in quella, come in le sue de VI del presente se contien, che sono cose meritano provisione et animadversione si per poter castigar et extirpar i malfactori, come per l' honor del Dominio nostro, securita et pacifico viver de li subditi nostri, perho:

Landera parte che per auctorita de questo Conseglio sia data liberta a li Proveditori nostri de le dicte insule del Zante et de la Cephalenia de poter bandir tuti queli li parerano meritar per i manchamenti commetterano de l'una et l'altra insula de quelle, si che non habiano a succieder piu de simil inconvenienti: possendo essi banniti esser presi in qualunque de dicte insule et presentati al Proveditor de quella in la qual havesseno facto el manchamento, azio che per el suo vero judice siano puniti: la qual parte sia mandata a li prefacti Proveditori cum ordine la sii pubblicata in quelle insule ad noticia de ogniuno. Et ulterius sia posta ne le Commission de li altri Proveditori che li haverano a succieder per mazor observantia de essa.

de parte. 112
de non 10
non sinceri 0

Facte fuerunt littere provisoribus Zacynthi et Cephalenie sub die secundo octobris 1510.

(Senato Mar. Reg. 17, c. 110 t.°).

MDXI die XXII decembris in Collegio habente auctoritate a Consiglio Rogatorum.

Provisori Zacynti el successoribus suis.

El venerabel papa Zuane Pelachasi Rector de la Chiesia de San Nicolò Anemoduri ne la insula del Zante ne ha instanter supplicato che havendo servito senza alcun premio za molti mesi spiritualmente a li Stratioti nostri a Triviso, a li qual le tanto grato che ne hano in conformita facta simel instantia, come appar per lettere del nobel homo Zuan Paulo Gradenigo proveditor nostro general, gli sia concesso

che per la intrada de dicta giesia che non assendeno oltra ducati octo de intrada al anno vel circa, el non sia astretto a pagar decima a li datieri de dicta ixola, azo cum quella pocho de intrada el possi sustentarsi et continuar ali divini offitii, et perho azio dicto papa senti qualche fructo del suo servitio, et per gratificar a dicti Stratioti, cussi rechiedendo li benimeriti loro.

Landera parte che per auctorita de questo Collegio, qual ha faculta circa zo dal nostro Consegio de Pregadi, cussi etiam consegliando el nobel homo Antonio da Mula fo Proveditor al Zante, chel dicto Papa Zuane sia et se intendi esser libero et exempto in vita sua tantum da la decima de le intrade de dicta giesia, dummodo non ascendino ducati octo vel circa de intrada al anno che veneria ad esser da circa lire quatro de pizoli de decima al anno. Et cussi sia scripto al Rector nostro del Zante presente et successori, che la presente exemption observar et exequir debino inviolabilmente.

de parte 16
de non 0
non sinceri. 0

Facte fuerunt littere ser Stephano Capello Viceprovisori et successoribus Zacynti die XII decembris 1511.

(Senato Mar, Reg. 17 c. 143).

Capitula civitatis et insulae Zacynti.

1515.

Serenissimo ac inclitissimo Principi suoque pio ac Excellentissimo Senatu, li fidelissimi et sviserati sui cittadini et habitanti cum tuto el populo de la cita et insula del Zante de comun voler et deliberation de nostro Conseglio et congregation genibus flexis recorreno a li piedi sui per nostro Nuntio et Ambassador, mandando ser Thoma Lefchochilo cittadin nostro per supplicar et obtenir da Vostra Signoria Illustrisima li Capitoli del infranotato tenor, mediante li quali possiamo viver et nui et nostri fioli sotto la felice umbra sua come e del desiderio nostro.

1. Et primo, essendo per el presente nostro magnifico Provedador in execution di mandati sui incantando et facte diverse experientie per deliberar et poner el datio de la quartaria aut spina in questa sua insula, qual cossa intesa e sta de summa tristitia et cordolgio universalmente a tutti nui, non perchè non siamo prompti, non cum la faculta, ma el proprio sangue spender per amor de Vostra Signoria, come za se ne ha visto experientia a Modon nostra prima et plurimum de nui patria, ma si come altre volte per el nobel homo D. Antonio de Mulla tunc provededor de questa sua insula lo admesse e fin hora suspeso e stato.

Le rason per le qual tal datio non ne die esser posto ne sono piu; Tra le qual ce una potentissima quella sola sara causa Vostra Sublimità adherira a la honesta supplication nostra; nui prefati fidelissimi sui sitibundi viver et morir pariter cum li fioli nostri sotto el glorioso stato et dominio suo, come li nostri progenitori han facto et pocius miserabelmente cha sotto altri abundantemente, expulsi che fussemo

de le nostre prime patrie Modon, Coron, Lepanto et altri loci, et cui liberati mediante el rescato de servitu et man di crudelissimi Turchi, factane publica proclama de ordine de Vostra Signoria per habitar questa sua Insula, tamen inculta et poco habitada, cum dir che tutti quelli venirano ad habitar qui sottozaserano solum a la decima da esser pagata a Vostra Sublimità de tutto quello se trazera de li terreni da esser laorati; et sotto questa fiducia ultra el desiderio nostro venuti, et fin qui conservati ne li novato altro et reducto questa Insula in colmo, essendo singulo anno et cressuti et augumentati li dacii come manifestamente se vede, li qual dacii stante questo novo dacio de quartaria senza dubio deteriorerano; et dove el datio de la decima del vin se affictava ducati settecento, hora 400 et manco vix trovarse; et questo instesso del datio de la intrada et insida, abstenendose tut' homo de impiantar vigne, immo le fatte lassar andar in vederno, per non sottozasser et a decima et a quartaria, cossa molto damnosa a nui tuti, etiam che non fusse stante la fede semel promessa per Vostra Signoria, quella non dubitemo ne exaudira, et tal datio del tuto dismetera, ma azio la fidelita nostra cum vero effecto di Vostra prefata Serenissima Signoria si possa concerner et cognosser cussi esser quamvis cossa nova non li sia, rimordendoni un zello et cordial affection li portiamo stante le presente occorentie, et azio cum piu sincier animo possiamo impetrar tal gratia, ex nunc humiliter supplicando, et cum ogni debita reverentia dar se offerimo ducati seicento a Vostra Signoria, mediante i qual ne habi liberar de tal quartaria, ita che de cetero non siamo stimolati, ne inovato ne questo ne altro dacio, ma conservarni iusta el tenor de dicta proclama nel esser stato et grado che fin qui siamo stati, obligandoni che quam primum saremo certificati o per la venuta del dicto nostro nuntio o altro il obtenir de tal cossa, contribuendo tuti universalmente exborsar illico et immediate tal danaro, questo etiam azonzendo cussi pero instanti dal Magnifico nostro Provedador, che casu quo non obtenissimo tal nostra iusta supplication de contribuir pro rata a rason de ducati 300 a l'anno, come altre volte fo venduto, benche se confidemo che per solita sua clementia in hoc saremo exauditi etcet.

2. Quanto sia el bisogno di proveder ad questo loco et cita del Zante che hora si attrova penitus in ruina per li tarramoti, come Vostra Sublimità per lettere de li sui Magnifici Rectori i ha possuto intender.

La importantia veramente non se extenderemo dir de questa sua insula per esserli ben nota che hora se attrova in colmo habitada da anime vintimillia, et pur ala marina da case 1500, et considerando esser privi del loco, et reduto dove in ogni occurrentia se potessimo redur, restamo tuti tremebondi, che pur da corsari non siamo securi; Unde una voce nui populo de gratia special supplicamo che Vostra Signoria Ill.^{ma} risguardato tal bisogno et a conservation de tante anime, volgi concieder fin ducati mille de tornesi, cum li quali se possi fabricar et redur forteze che salem le povere famelgie nostre et nui insieme possiamo salvarsi, et a questo non bisogneria interponer indusia, che Dio non volgia, se presentisse da guerra et armata da mar, li habitanti hora in questa insula se parteriano et veneria la isola restar inhabitata. Et consideri Vostra Signoria che hora questa sua Insula e reduto de tuto Levante, et se puol nominar esser in loco de Modon, et extrahendo

Candia et Corfù, non so qual altro loco sia piu al proposito suo, et ben se confidemo che in questo etiam per conservation di tutto suo fidelissimo populo et per beneficio suo fara questa provision ricerca el bisogno simele.

3. Apresso etiam se supplica come altre volte fo obtenuto da Vostra Signoria che ne concieda uno arsil, mediante el qual possiamo far uno mollo, et quello e conzar per utile et beneficio non tanto nostro, che de tuti li naviganti et navilii sui, quali la invernata precipue non pono star de qui, et si come de tal importante cossa da piu persone ampla noticia ne potra havere.

4. Perche per decreti de Vostra Signoria e sta novamente deliberato che de li formenti de questa sua decima siano mandati a Corfù, et de quelli facti biscotti, qual cossa havendo effecto, nui poveri subditi sui veniressemo a patir non poco, et peririano li poveri homeni, et questo perchè se vede manifestamente, et intenda el pocho arcolto del anno presente, apresso etiam da le parte de la Morea et Turchia non vien concesso extrazer formenti per tenir quelli per loro bisogno, havendo et loro havuto l'arcolto minimo et non attrovandosi altro deposito de formento in questa insula cha questa decima, privati che fossemo absque dubio se perira de fame, fuzer de qui ne bisogneria, lassando la faculta nostra, et za ne cegna de carestia. Ideo per victo da tuto populo se supplica Vostra Signoria Ill.^{ma} se degni tal decima de formenti lassar de qui ne ullo modo extrazerla, offerendone exborsar el danaro per l'amontar de tal danaro, cum el qual più facilmente potria far proveder altrove cum più suo avantazo, et nui accommodandomi. Et se confidemo che in simel urgente bisogno, non attrovandosi tal decima de quella alma sua citta, fin qui ne mandaria, non che mediante el denaro nostro, essendo tal cossa honestissima ne exaudira et subvenirane.

5. Etiam se supplica attento che in questa sua insula sono gran penuria de aque, et solum si attrova molini quatro ordinarii, ne capaci per tanto populo, ma el piu de le persone cum alcuni molini a man per suo uso se serveno. Et perche altre volte per Vostra Sublimita non havendo de tal cossa noticia comanda se habi far biscoti de qui come a tempi se ha facto, havendo la comodita de farne per via de la Morea, de le qual hora se mancha, et sentendone grande descomodo tuti nui universalmente, se domanda che in futurum non siamo piu aggravati di tal cossa che appresso quella minima, et a nui beneficio et utile grandissimo.

6. Demum se supplica cum ogni debita reverentia per rissecar a piu litigii che in dies sussitano in questa insula, le qual sono causa de ruinar i poveri subditi sui, et questo prociede ut plurimum per concession di terreni di confini a confini, et chi ne ha gran quantita et cui pocha, et che se attrova uno libro dicto Anagraphi facto per el magnifico D. Dona da Leze olim proveditor de questo loco dignissimo, et confirmato per el suo Excelso Conseglio de Pregadi, quale come corpo senza anima, rispecto che non e posto confini, per el che dipende tal lite, et azio i poveri subditi sui possino et lor viver et transcorrer i zorni sui cum li richi et quelli che godeno gran quantita de terreni, de gratia special si domanda che per Vostra Signoria cum Excellentissimo Senato suo, sia data ampla libertà al presente nostro Magnifico Proveditor cum cometerli che habi cavalchar per l'isola cum far confirmar tuti li terreni, et concession mal facte incider, et emendar, consegnando i ter-

reni che restano inculti a questi ne hano bisogno, et ogni altra cossa che è opportuna che sara utile de Vostra Signoria, et a nui subditi sui insieme, a la clementia et benignità de la qual tuti una voce humilite ac devote se aricomandemo.

MDXV, die XXV octobris.

Provisori Zacynthi.

Li fidelissimi citadini et habitanti in questa isola nostra del Zante per mezo del Nuncio suo ne hano presentato li sottoscripti capituli supplicandone che siamo contenti conciederli quanto per quelli dimandano. Nui considerati tal capituli et quello ne scrivete, siamo divenuti ad responderli cum el Senato nostro come qui vederete.

Al primo respondemo che la Signoria nostra ha sempre tenuto et tien tuti quelli citadini et habitanti per fidelissimi et carissimi, et desidera ogni suo beneficio et commodo. Et perho siamo contenti che pro nunc dicto datio de la quartaria non se habi ad incantar, ne circa quello far altra innovacione, ma se debi continuar iusta el solito fino che parera a la Signoria nostra. Et quanto a la offerta loro de donarne ducati siecento, cognoscendo el bon voler de tuti quelli fidelissimi nostri, non volemo darli tal cargo.

de parte. 69 63
de non . . . . . 61 . . . . . 74 Nihil captum.
non sinceri 13 15

[Quem responsionem huius primi capituli deliberatam per Senatum sub isto signo ✠].

Al secundo, sia ditto che visto se havera per persona pratica et deliberato el modo et forma de fabricar, li daremo ducati mille de tornesi da esser spesi in fortification del Castello, adzio tutti quelli fidelissimi nostri cum le fameglie et robe sue possino securamente viver.

de parte 138
de non 8
non sinceri. 1

die XXXI decembris.

Al terzo, respondemo che siamo contenti conciederli uno arsil adzio facino el muolo per beneficio suo et de li naviganti, et sia comandato al Rezimento de Corfù che li debi consegnar l'arsil che se attrova de li essendo perho inhabile el navigar.

de parte 158
de non 3
non sinceri. 2

Al quarto, che siamo contenti in complacentia sua chel resti in quella isola la decima de li formenti de questo anno et a loro siano consegnati per mesura et

pretio justo et conveniente exborsando immediate el denaro et siando obligati loro dal Zante levar dicti formenti in termene de mese uno dapoi presentate queste lettere nostre al Proveditor del Zante.

Ex nunc per auctorita de questo Conseglio sia scripto al Rector del Zante che immediate scossi tal danari debi mandarli a la Signoria nostra per passazo securo.

Al quinto respondemo che siamo contenti lassarli li molini per loro uso et commodo per el masenar di sui formenti, salvo in qualche caso de necessita per li bisogni de la Signoria nostra.

Al sexto veramente respondemo che per darli causa de viver pacifica et quietamente insieme, semo contenti che a li terreni iuridice concessi, ali qual non sono posti li confini, siano dati per el Rector nostro che per tempora sera li debiti confini, et notadi nel libro chiamato Anagraphi, et cussi de tempo in tempo se habbia ad observar ne le concession che serano facte per li Rectori nostri, le qual concessione non siano de alcun valor se le non sarano confirmate per la Signoria nostra. Ben volemo che a quelli che hano terreni inculti et grezi, oltra quelli che i fano lavorar, li sia facto intender per via de proclama o come parera al Rector del Zante, che se fra termene de mesi octo non li lavorerano o farano lavorar, si che la Signoria nostra possi haver la sua decima et recognition consueta, li sera per el Rector nostro toltoli tal terreni grezi et concessi ad altri che li habino ad lavorar over far lavorar, pagando el solito si de decima come de recognition. Ceterum perche ne sono de li terreni grezi non concessi ad alcuno, li quali vano de mal cum damno de la Signoria nostra, ex nunc sia concesso liberta al Rector nostro del Zante de poterli concieder a chi li volesse lavorar, pagando perho el consueto come fano li altri, le qual tamen concession se debano confirmar per la Signoria nostra, aliter siano de niun valor.

de parte	158
de non	8
non sinceri	2

✠ Al primo capitulo. Respondemo che per gratificar quelli fidelissimi nostri dove per la parte presa in questo Conseglio adi VIII zener 1508 et adi V mazo proxime passato, i sono obligati pagar la quartaria per datio del vin a spina, che e el quarto de la valuta del vino, siamo contenti che i pagino per ogni zara de vino che venderano a spina aspro uno solamente.

Ex nunc li danari che de questo datio se trazerano siano obligati a la provisione de li ducati 500 che se paga ogni anno al Signor Turco, et non possi esser spesi in altro sotto la pena di furanti, et quello che soprabondasse sotto dicta pena sia obligato el rector mandarlo a la Signoria nostra et non possa spenderlo in altro.

de parte	137
de non	8
non sinceri	1

(Senato Mar, Reg. 18, c. 92 t.°-95).

MDXIX die XXIX martii.

Rectori et Provisori Zacynthi et successoribus.

Essendone pervenuto a noticia che per alcuni Rectori precessori vostri sonno sta concesse provisioni a diverse persone che passano la summa de ducati 150 al anno a spese de quella Camera nostra, et oltra de cio scritti molti de quelli cittadini per Stratioti, non già perche quelli siano idonei alla militia, ma per farli exempti da decima, cosa che ne appar molto absurda et inconveniente. Et perho cum il Senato nostro expressamente vi comandamo che debiate cum ogni diligentia veder in quella Camera nostra et cassar tute le provisione per vostri precessori over etiam per voi date senza l'autorita o confirmatione del antedicto nostro Senato, talmente che piu ne l'advenir non ne sia pagata alcuna, et medesimamente cassar quelli che fussero scritti per Strathioti non ne pagando alcuno, salvo quelli che hanno facto l'esercitio de la Stratia et che se habino exercitati ne li servitii nostri. De zio facendone nota et registrando le presente lettere nostre a futura memoria et observantia de li successori vostri, et de la execution de queste ne adviserete per le prime vostre la Sig.ria nostra cum dechiarirne le persone che hanno havuto tal provisione over exemptione, et la quantità di quello che possede cadauno de li sopraditti scripti per Stratioti.

de parte 147
de non 13
non sinceri 0

(Senato Mar, Reg. 19, c. 88).

MDXXI, die secundo augusti.

Cum diem suum obierit extremum Reverend. Dominus Marcus de Franciscis Episcopus Jacynthi et Cephaleniae, Dominium nostrum requisitum fuit nomine Reverendissimi domini Cardinalis Pisani de danda ei possessione illius Episcopatus vigore reserve a Summo Pontifice Leone Papa decimo concesse eius Reverendissimae Dominationi; quapropter:

Vadit pars quod auctoritate huius Consilii scribatur et mandetur Provisoribus Jacynthi et Cephaleniae ac successoribus quod nuncium et Procuratorem predicti Reverendissimi Domini Cardinalis Pisani poni faciant, et positum corservent in tenuta et corporali possessione dicti Episcopatus cum responsione fructuum reddituum proventuum et obventionum omnium ad illum pertinentium juxta formam et tenorem reservae ipsius Pontificiae.

de parte 134
de non 24
non sinceri 3

Expulsi expellendi.

Facte fuerunt littere die supraścripto.

(Senato Mar, Reg. 19, c. 169).

MDXXXII die XI Junii.

È venuto a noticia della Signoria nostra per varie vie che alla fidelissima Comunità nostra del Zante è interotta la osservatione delli privilegii che si sono sta dal stato nostro concessi, con alienatione di officii et altro, da che si ritrovano quelli fidelissimi nostri in mala contentezza, et perche si deve con ogni studio procurar apresso quello che la justitia ricercha etiam per il beneficio delle cose nostre, conservandoli quelle cose delle quali oltra la provisione nostra si fano con la fede et affettione verso il stato nostro degni, pero:

L'anderà parte chel sia scritto et imposto efficacemente al nobile et diletto nostro ser Mathio Barbarigo che si conferise proveditor nostro al Zante et successori che debano inviolabilmente osservar et far che da ciascuno cosi siano osservati tuti li privilegii et concessione fatte per questo Consiglio a quella fidelissima Comunità nostra, et se alcuna cosa contra di quelli fosse sta altramente che per li consigli nostri fatta quella sia revocata, et reintegrata essa Comunità di quanto li è ut supra concesso, et essendo alcuno che habbia havuto dal Senato nostro officii sia a quelli fatto intender che debano monstrar a quel Proveditor nostro le loro concessione, il qual habbia a mandar la copia d'esse alla Signoria nostra, accio che si possa cognoscer che juricamente possedino essi officii.

de parte 194
de non 1
non sinceri 5

(Senato Mar, Reg. 22, c. 117, t.°).

MDXXIIII die XVIII novembris.

El fidel nostro Zorzi Surian per nome de Zuan Torta conduttor del datio del vin a spina nel Zanthe de l'anno 1523 e comparso davanti de nui, exponendo che havendo lui tolto ditto datio per ducati 336 al' anno, existimando poter, iuxta el solito de li anni passati, spazar li sui vini, et siando successo che quella isola se ha infectato da peste li quatro principal mesi de l'instate che si suol vender el vin alle taverne piu che tuto el resto de l'anno, per il che li habitanti tuti se ne fuzeno, si come per lettere del Viceproveditor del Zanthe de XXIIII decembrio 1523 appar, et per questo alcun navilio ne grande ne piccolo per ditto tempo mai volse desmontar ne praticar ne la terra; Dal che successe che etiam che la terra fusse risanata, tamen longo tempo da poi li navilii non vegnivano a praticar, il che de quanto danno li sia stato e facile a pensar; imperho che per tal cause se ne restato debitor de ducati 186 in circa, supplicandone per tanto che vossamo haverli qualche pietà et usarli de la munificentia de la Signoria nostra et relassarli ditto suo debito, azio non sia del tutto ruinato: unde essendo cosa certa che per causa de tal peste el ditto datio habi patito danno, e conveniente usar verso de loro qualche pietà, et per tanto;

Landerà parte che al ditto datier da la spina et suo compagno sia concesso restauro de ducati cento solamente, et il resto sia obligato de pagar in termene de anni otto proximi, videlicet ogni anno la rata, cum condition chel sia obligato de dar da novo piezaria, oltra quelle che za sono sta date, de pagar nel termene de anni otto preditti, et cussi sia scripto al Rector nostro del Zanthe et successori che cussi li deba observar.

de parte 148
de non 8
non sinceri 14

Facta fuerunt litterae die XXII suprascripti Provisori Jacynthi et successoribus.

(Senato Mar, Reg. 20, c. 138 t.°).

MDXXXIX, die XXII martii.

Viceprovisori Zacinthi.

Dalle lettere vostre de primo del passato et 1 et 2 del presente siamo sta avisati del mancamento de biave che era in quella isola nostra per il viver di quelli nostri fidelissimi et delli soldati che si attrovano a quella custodia; la qual cosa si come ne è stata molesta ad intender per lo amor che portamo a preditti fidelissimi nostri cosi ne ha mosso immediate, oltra le provisioni che fin hora habbiamo fatto de frumenti, orzi, legumi et altre biave che vi sarano mandate da diversi loci, ad scriver col Senato alli regimenti nostri de Corfu et Candia che di subito vi debbino proveder di qualche summa de frumenti, legumi o d'altre biave, et soccorrer al bisogno nel quale vi attrovate, et volemo persuadersi che in questo mezzo etiam dalli ditti regimenti sareti sta sovenuti, si che fra l'aiuto loro et li frumenti et orzi portati de li per la nave Dolphina ritornata de Cypro haverete havuto vittuaria a supplimento fino all'arrivar di quello habbiamo ordinato sia portato de li da diverse bande; et oltre di cio de qui al presente vi mandamo un navilio de Marco Sammariari con stara mille e cinquecento in circa de fave; si che fino al novo raccolto, tenimo per certo haverete sufficiente provisione per il viver di quella terra et isola nostra, la quale amando noi come facemo, vi accertamo che teniremo sovenuta di tutte quelle cose che cognosceremo esserli necessarie per la bona conservation soa. Ben vi advertimo col Senato nostro che venendo questo novo raccolto, voi dobbiate esser vigilante et poner ogni possibil studio vostro in non permetter che per alcuno sia extratta alcuna quantita de orzi over frumenti, ne similmente lassarete extrazer vini, perche, oltra che per cio ditta isola si sfornisse di quelle cose che li fanno bisogno per l'alimento suo, veniria ad esser di grandissimo incommodo et danno dell'armata nostra, la qual de vini maxime e solita sempre fornirsi in quelle parti, essendo voi diligente ad exequir questo ordine nostro per la importantia di esso come per prudentia vostra potete cognoscere, significandovi che la preditta armata nostra insieme con quella della Santita del Pontefice et Cesarea Maesta serano ad ordine così in tempo che sera provisto alla securta de tutte le cose et precipue di

quella fidelissima isola nostra. Terzo giorno habbiamo aldito li Ambassatori di quella spetabel Universita, et inteso quanto ne hanno richiesto, li quali espediremo con quella maggior prestezza ne sera possibile, si che possino tornar de li ben satisfatti della Signoria nostra.

Et da mo sia preso chel navilio de Marco Samariari con li stara mille e cinquecento de fave nolizato per Corphu, sia mandato al Zanthe havendo contentato el patrone di andarvi per quello istesso nolo, che era accordato per Corphu.

de litteris 200
de non 0
non sinceri 2

(Senato Mar, Reg. 25, c. 18).

MDXL, die XVII februarii.

Dalla relatione del diletissimo nobel nostro Alessandro Contarini Proveditor, ritornato proveditor general dell'armata, si ha inteso di quanta utilita sia stato haver nell'isola del Zanthe un numero di cavalli alla custodia di quella, et di quanto danno sia stato alla Cephalonia non ne esser stati; percioche sono state depredate anime XIII mille et piu, et similmente li danni che ha ricevuto la isola di Corfu. Pero essendo conveniente proveder alla sicurta sua et dar modo a i sudditi nostri che con bon animo si riducano ad habitar nelle isole prefate.

L'andera parte che siano mandati alla Cephalonia cavalli quaranta de nostri Strathioti et a Corfu sessanta sotto, quei capi che parera al Collegio nostro; alli quali siano deputati li sui pagamenti alla Camera di Candia delli danari che si soleano pagar li Strathioti di Napoli et Malvasia, essendo obligato quel nostro regimento pagarli di tempo in tempo di quel modo et sotto l'istesse pene che l'havea di pagar quelli che ne servivano nei preditti lochi di Napoli et Malvasia. Oltra di cio sia preso che delli danari delle presenti occorrentie sia fabbricato alle marine delle ditte isole di Corfù, Zanthe et Cephalonia quel numero di torrette che dal Collegio nostro sera giudicato espediente, tolta prima informatione da quelli che sono intelligenti di tal cose, sopra le quali siano poste le guardie, che habbiano a far segni, si che in evento che fussero assalite da corsari, li habitanti si possano salvar, et prevalersi da simil incursione.

de parte 118
de non 0
non sinceri 0

(Senato Mar. R. 25, c. 182 t.°).

MDXLI die III septembris.

Essendo difficulta tra la Signoria nostra, la Communità del Zanthe et alcuni nobeli nostri a chi di loro spetti il beneficio dell'accrescimento di certa quantità di frumenti, li quali fatti caricare in Cypri da preditti nobeli mercadanti con obligatione di venir in questa città, et capitati al Zanthe furono de li ritenuti et fatti

discaricar da quel Provveditor nostro ad instantia della ditta Comunità per bisogni di quell'isola; et ricercandone li oratori della preditta Università che vogliamo darli giudici che udite le ragioni di cadauna delle parti debbano terminar in questa causa quello che li parerà convenir per giustitia, e conveniente cosa esaudire la honesta dimanda loro, et metter fine a tale differentia, et pero:

L'anderà parte che per autorità di questo Conseglio sia commesso alli X savii nostri, estratti del Corpo di questo Conseglio, che debbano udir li preditti nobeli mercadanti, li oratori della ditta Comunità et advocati soi, et li advocati fiscali intervenienti per la Signoria nostra, et inteso bene tutto quello che le prefate parti haverano voluto produr et allegar per defension delle ragion loro debbano li presidenti del Collegio nostro metter quelle parti che li parera per giustitia per terminar la differentia sopraditta, et quello che per la maggior parte di esso Collegio sera deliberato sia fermo et valido come se fosse deliberato per questo Conseglio.

de parte 105
de non 5
Non sinceri 4

(Senato Mar, Reg. 26, c. 46).

MDXLI, die secundo Januarii.

Havendone li spectabil oratori della fidelissima Comunità nostra del Zanthe presentati alcuni Capitoli supplicandone che vogliamo per la fede et meriti loro confirmarli; pero non possendosi per le molte occupatione di questo Conseglio darli presta espeditione:

L'anderà parte che sia data libertà al Collegio nostro di poter espedir li sopradetti Capitoli con li do terzi delle ballote, si come in simil casi si suol fare, et quello che sera deliberato sia così valido come s'el fusse fatto per questo Conseglio.

de parte 142
de non 12
non sinceri 4

(Senato Mar, Reg. 26, c. 64 t.°).

MDXLI, die XXVIII februarii in Collegio habente auctoritate a Senatu.

Che alli Capituli presentati per li Ambasciatori della fidelissima Comunità del Zante sia risposto ut infra:

Essendo questa sua città et marina molto augumentada de habitanti, ne essendo fin hora altramente sta regulato il Conseglio come nelle altre sue città si suol far, et accadendo ogni anno far alcuni nostri officii nel far del Conseglio, segueno disordeni assai per la ignorantia delle persone mechanice vengono in quello, perho piacqui a Vostra Sublimità ordinar che de cetero ogni anno nel far de tal Conseglio et officii sia osservado quello ordine che a Corphu si osserva, perche le cosa conveniente che cosi come quello Clarissimo Rezimento da ducati cento in zoso sia superior a questo, etiam questo Conseglio sia regulato come

quello, et le cose andarano regulatamente, et che tutti li forestieri venirano ad habitar de qui, et sono venuti noviter, non possino intrar in Conseglio se non habiterano qui per anni diese continui.

Al secondo che sia regulato il Conseglio con l'ordine che si osserva a Corphu si come dimandano.

de parte 18
de non 4
non sinceri. 1

Item che li forestieri che andaranno ad habitar al Zante non possano entrar in Conseglio se non haverano habitato de li per anni cinque continui, eccettuando quei da Napoli et Malvassia li quali habbiano privilegio come quei del luogho.

de parte 20
de non 1
non sinceri 1

Tertio. Havendo questa Comunità per confirmation del suo Ill.^{mo} stado come appar lettere del 1532 alcuni Officii, li quali ogni anno se rinovano, tre de li quali cioe due Justitieri et uno Judice de la corte minor sono sta dati per gratia per Vostra Sublimità a tre cittadini nostri, supplicamo piacqui a Vostra Serenità dapoi la morte de quelli, non li conceder piu ad altri, ma che tal officii ritornino in essa Comunità, et insieme con li altri siano rinovati de anno in anno come per avanti etiam se facevano, et ita li privilegii de essa Comunità sarano adimpiti et exequiti, juxta le lettere et indulti de quella dati a questa comunità.

Al terzo che sia concesso quanto dimandano.

de parte 21
de non 0
non sinceri. 1

Quarto, et accadendo a Vostra Sublimità per armar galee de qui, che li sopracomiti de quelle siano eletti per questo Conseglio, perche sono molti cittadini de qui sufficienti et atti a simile esercitio per honor et utile de Vostra Illustrissima Signoria, et sia osservado in tal armar quello si osserva a Corfu.

Al quarto, che li sia concesso quanto dimandano, reservando la gratia del fidel nostro Nicolò dalla Sola et di altri che ne havesseno havuto fin hora.

de parte 20
de non 1
non sinceri. 1

Quinto. Item sia contenta Vostra Serenità che tutte sententie condemnatorie pecuniarie in arengo si farano per questi sui Magnifici Proveditori habbiano appellation a Corphu, si come le civil, et si come se solita a Cephalonia, et è la intention di Vostra Serenità che tutte sententie de sui Rettori habbiano appellation, et in le sue commission si leze sotto brevita.

Al quinto, che li sia concesso quanto dimandano delle sententie, delle quale overo il Rettor over li sui Ministri hanno parte, dovendosi proseguir le appellatione in termine di mesi sei, et questo se intendi nel tempo delli successori del presente Provveditor del Zanthe.

de parte 20
de non 0
non sinceri. 1

Sexto. Dapoi che questa insula e sotto lo vexillo de Vostra Serenità sempre è sta consueto che sono scritti alcuni cittadini habitano nella città nel numero de Stratioti de questa insula, cum ubligation de tenir cavallo, li qual mai manchano della presentia de sui Magnifici Rettori, accompagnar quelli, et far ogni altra graveza de custodir quella, che sono molto più agravati che quelli cittadini habitano alla marina, et da certo tempo in qua li sui magnifici Rettori par siano remitenti a scriverli; Imperho supplichemo che de cetero Vostra Illustrissima Signoria voglia esser contenta ordinar alli sui magnifici Rettori che per tempo sarano, vogliano ogni anno far scriver in essa condutta quello numero de cittadini Strathioti solito farsi, perchè le loro decime sono de poco momento et minima quantità, et senza danno de Vostra Serenità, perchè li datieri le comprano con tal graveza, et non discazino li datii per quello cosa alcuna, et con quella minima cosa essi cittadini Strathioti non poleno manchar della compagnia de sue Magnificentie, cioè Magnifici Rettori, come Vostra Sublimità da quelli potrà esser informata.

Al sesto, che pro nunc non si fa alcuna resolution, volendosi haver qualche consideration sopra questa materia.

de parte 19
de non 1
non sinceri. 1

(Senato Mar, Reg. 26, c. 74-75).

MDXLII, die XXI junii.

In Collegio Decem Sapientum Excellentissimi Consilii Rogatorum habente authoritatem ab eodem Consilio.

Sono sta uditi da questo Collegio juxta la deliberation del Senato de III settembrio pross. passato in contradditorio da una parte D. Hieronymo Scutari et D. Nicolo dalla Suola, Oratori della spectabil et fidelissima Communità del Zante con il suo avocato, et li nobeli homeni ser Francesco Minio quondam ser Bartholamio et ser Hieronymo Quirini q.^{m} ser Smerio per nome suo et de consorti, parimente con il suo avocato.

Item l'Excellente Dottor D. Alvise da Noal avocato fiscal per interesse della Illustrissima Signoria sopra la difficultà che vertisse tra le ditte parte, cioè a qual di essi appartenga il beneficio dell'accrescimento di certa quantità di frumenti, i quali fatti caricar in Cypro da prefati nobeli mercadanti sopra la nave Cornera et capitati al Zanthe furono ritenuti de li, et fatti scaricar da quel Provveditor ad

instantia della ditta Comunità per bisogni di quella isola. Et pero dovendosi per giustitia diffinir et espedir questa causa, li Magnifici Presidenti del soprascritto Collegio hanno oretenus terminato che vadano tre parti con tre bossoli, la prima per la Illustrissima Signoria; la seconda per la spectabil Comunità del Zanthe, et la terza per li nobeli mercadanti sopraditti; et quella parte che havera piu ballote, passando la mita, quella sia et se intenda esser presa, et haver debba il beneficio dell'accrescimento del precio delli sopraditti frumenti, cioè quel piu da lire 13. 3. 10 in suso che sono sta venduti netto di ogni spesa. Et fuerunt

In primo buxolo. 2
In secundo. 5
In tertio 0
De non. 0
Non sinceri 1

(Senato Mar, Reg. 26, c. 111).

MDXXXXIIII, die IIII junii.

Provisori Zacynthi et successoribus.

Il Reverendo Abate del monasterio di Strivalli, della bonta et religione del quale voi ne havete fatto ampla fede per lettere vostre, venuto in questa citta e comparso dinanzi di noi, et ne ha esposto in questa proxima passata guerra il ditto Monasterio haver patito gravissimi danni da Turchi, dalli quali e stato finalmente arso e ruinato, et delli monaci esserne stati fatti captivi et morti; per causa del qual incendio et ruina, alcune entrate del preditto Monesterio ha sopra quella isola dal tempo della guerra in qua li sono state et vengonò usurpate, per esser rimaste senza cura et governo di sorte, che li viene a mancar il fondamento del viver loro, massimamente che sono cresciuti in maggior numero di prima; per il che ne ha supplicato che vogliamo scrivervi in raccomandatione loro et recuperatione delle ditte loro entrate; et perche non polemo ne devemo mancar secondo il proprio instituto nostro di honesto et giusto suffragio a luoghi religiosi et poveri et oppressi da tali infortunii, Vi havemo voluto far le presente et vi commettemo col Senato efficacissimamente che al predetto Reverendo Abate overo a soi legitimi commessi debbiate prestar ogni agiuto et favor vostro in recuperar l'entrate che giustificherano essergli state occupate, overo con li loro giuridici acquisti, privilegii et longo possesso, overo ove non potrano con li privilegii per causa dell'incendio con fide degni testimonii, si che al predetto Monesterio siano restitute al tutto le poche entrate loro, non permettendo che per causa di quelle el sia molestato dalli decimatori, ma sia conservato nel stato et esser suo di prima, accioche preditti religiosi habbiano modo di sostentarsi et cagione di pregar la Magiesta di Dio per la quiete et tranquillita del Stato nostro. Has autem ecc.

de parte . . . 178 de non . . . 0 non sinceri . . . 1

(Senato Mar. Reg. 27, c. 97 t.°).

MDXXXXV, die XXVIIII junii.

Li oratori della fidelissima communità nostra del Zanthe venuti ultimamente de qui, fra le altre cose hanno supplicato, che per commodità del numeroso populo di quella Città, et dell' Insula, et per l' espeditione delle molte facende che occorreno de li, siano aggiunti al Proveditor, che al presente si manda, dui Consiglieri, si come in molte altre simili Città si osserva; alla quale richiesta dovendosi satisfare cosi per la commodità di quelli fidelissimi nostri, come etiam perchè li detti Consiglieri potrano uno mese per uno attender a far l'officio di Camerlengo, il che potrà essere etiam di benefitio publico, però:

L'andarà parte, che oltra il Proveditor, che fin' hora solo si ha mandato al Zanthe, siano eletti dui Consiglieri per quattro mano di elettione nel nostro maggior Conseglio, i quali habbiano ad andar in quel regimento co 'l novo Proveditor, che si eleggerà, stiano mesi vintiquattro, si come sta etiam il Proveditor, et haver debbano di salario ducati vinti al mese per uno, da esserli pagati delli danari di quella Camera, et oltra di questo, le pene et condannationi di quel luogo siano divise per terzo fra il Proveditor, et li detti dui Consiglieri, li quali Consiglieri debbano far l'offitio di Camerlergo uno mese per uno, con obligatione di saldar, et consignar la cassa al suo collega al tempo debito, secondo la forma delle leggi nostre; le appellattioni veramente andar debbano a Corfù, per fino a quella summa, che hora si osserva. Et alli prefati Consiglieri siano deputate per le loro habitationi le due case contigue al palazzo del Proveditor che sono della Signoria Nostra.

Et da mo con l'autorità di questo Conseglio sia deliberato, che de tutti li gottoni, et delle uve passe, che nascerano in quella insula nostra, si debba nell' avenir pagar la decima, come è conveniente, non ostante altra concessione, che fosse in contrario; le quali decime si habbiano a pagar in Camera dalli contadini a quel pretio, che li mercadanti da loro comprano simile sorte di robbe; Et perche certe decine di alcuna sorte di robbe, sono usurpate dalli ministri nostri, et convertite in loro uso da molto tempo in qua, le quali doveriano pervenire in Camera come vengono tutte le altre, Però sia devedato a cadauno representante, et ministro nostro de li, sia chi esser si voglia, scoder decima di qualunque sorte, ma tutte esse decime, nulla excepta, pervengano nella Camera nostra a beneficio publico; Et perchè ne è constato grandissima quantità di mercantie de diverse sorti far transito per de li, le quali et ogni giorno vano crescendo, et tamen per conto di questo transito non si cava se non pochissima utilità per una certa corruttella introdutta, che quelli, che sono obligati pagar il detto transito, poneno le loro mercantie in nome de quelli della Insula, et de Vinetiani, che non pagano transito, et dovendosi proveder a tal fraude per il beneficio publico, però sia statuito, che nell' avenire cadauno, nemine excepto, sia obligato pagar il transito per le mercantie loro in quella Insula, si come al presente si paga per li forestieri, il tratto del quale transito devenga in quella Camera nostra; Et la presente parte per quello che appar-

tiene alla elettione de li dui Conseglieri solamente, non se intenda presa, se non sarà etiam presa nel nostro maggior Conseglio.

de parte. 138
de non . . . . . 7 Die 2 Julii 1545, suspensa per ser
non parte . . . . . 12 Nicolaum Zeno, Sap. Ordinum.

Al secondo Capitolo prensentato per li detti oratorii sia risposto, che siamo contenti, che quella fidelissima Communità sia libera di pagar li presenti alle armate del Signor Turco, quando che passano per quel Canal, et che tutti essi presenti siano pagati da quella Camera nostra, non ostante, che la detta università li habbia voluntariamente pagati per mità da qualche tempo in qua.

Al terzo, che il proclama fatto da quel Proveditor, che quelli fidelissimi nostri non possono trazer alcuna quantità de vini senza licentia sua, sia annullato; Restando però in libertà di esso Proveditor et successori, far tale prohibitione in quelle occasioni, et in quei tempi, che li parera per beneficio di quella Insula, si che ella non resti in mancamento di vini, et che li patroni di quelli possino anche starvi.

Al quarto, che la deliberatione fatta da quel Proveditor, che uno solo habbia il carico di tener quella Città fornita di carne sia tagliata, da poi che sarà finita la presente obligatione, dovendosi nell' avenir osservar in ciò quello, che si osservava per avanti; Del datio veramente del pesce non sia innovata cosa alcuna, ma resti esso datio secondo che ello è al presente, et che già molti anni è stato.

Al quinto, che siamo contenti, che sia veduto di trovare una persona fuora di quella insula, pratica della lingua greca, et che sia di bontà, et integrità; la quale intervenga alla essaminatione de testimonii greci, et constituti, acciò che il tutto passi con quel modo che si conviene; Et sia etiam scritto a quel Regimento, et successori, che debbano far eseguir la Tariffa delli pagamenti del Cancelier, Cavalier, et altri Officiali che è affissa in publico, et ciò con intervento di uno delli sindici, overo giudici di quella università.

de parte . . . 124 de non . . . 15 non sinceri . . . 16

(Senato Mar, Reg. 28, c. 27).

MDXXXXV, die X Augusti.

Nell' espeditione fatta in questo Conseglio a XXVIIII de Giugno passato delli capitoli presentati alla Signoria nostra dalli Ambassadori della fidelissima Città nostra del Zanthe, tra li quali rechiedevano, che appresso quel Proveditore fosseno mandati dui Conseglieri per le cause all' hora dechiarite, fu preso, che si come fino a quel tempo li forestieri, che conducevano mercantie per de li pagasseno il transito per quelle, cosi nell' avenire fossero obligati, tutti quelli, che conducesseno ditte mercantie, pagare esso transito, nemine excepto, et che 'l tutto fusse posto in quella Camera; Della qual cosa havendosi grandemente doluto detti Ambassadori, dicendo che questo li saria di gravissimo danno, perchè a questo modo ogn' uno schiverà quel passo con molto loro interesse, et supplicato, che sia in ciò proveduto et essendo conveniente satisfarli.

L'andara parte, Che il detto pagamento del Transito preso al sopradetto giorno de XXVIIII giugno passato, sia per autorità di questo Conseglio levato, et lassato quello che era inanzi la detta deliberatione; Et perchè fo medesimamente preso, che finito che havesse il tempo suo quello che al presente è obligato tenere fornita quella Città di carne juxta la terminatione di quel Proveditore, essa terminatione fosse tagliata, dovendosi nell'avenire osservar quello, che si osservava per inanzi. Et havendo li predetti Ambassatori richiesto che la Signoria nostra fosse contenta di tagliare al presente essa deliberatione, perchè la detta communità pagarà prontamente tutto quello che esso Datiario è obligato di pagare per tutto il tempo suo, et dovendosi satisfarla in questo anchora, et per veder insieme che 'l Datiario non patisca danno come porta il dover, però sia dechiarito, che essa obligatione sia et se intende esser tagliata et annullata al presente, dovendo essa communità si come s'hanno contentato essi oratori pagar quello ch' el detto datiaro è obligato di pagare per questo conto alla Signoria nostra, et oltra di questo di satisfare ancora al predetto datiaro ogni danno et interesse che per questa causa potesse patire, da esser ciò conosciuto da quel proveditore et dui conseglieri che siano mandati de li per la maggior parte de tutti tre loro; il qual datiaro non possi esser astretto à quanto che è sopradetto, se prima essa communità non l'haverà integralmente satisfatto per il detto conto.

de parte 132
de non 2
non sinceri 5

(Senato Mar, Reg. 28, c. 65).

MDL, die ultima Januarii.

Hanno i Savii del collegio nostro udito lungamente in contradittorio la differentia, che vertisse tra i fedeli nostri del Zanthe Lodovico Cocalla, et Guglielmo Cussan per una parte, et Hieronymo Curumalo, Zuan Avuri et loro adherenti per l'altra, si per occasione di certe denoncie, et dimande date, cosi al Zanthe, come a l'officio de le Ragion Vecchie, che i Lodovico et Guglielmo godino terreni in quell'isola contra le loro concessioni, et contra anchora la forma de le leggi, come per altre cause; a la qual cosa dovendosi per l'importantia sua metter fine, et che quei fidelissimi nostri vivano in pace tra loro, secondo che ricerca il dovere, et è di mente de la Signoria nostra.

L'andera parte, che siano estratti del corpo di questo Conseglio vinti nobili nostri, i quali con i X Savii ordinarii, citatis citandis, et servatis servandis, et non ostante alcuna giudicatura, et sententia già successa, et con intervento di avocati fiscali, i quali per interesse de la Signoria nostra siano tenuti difender tal causa, debbano decider, et terminar tutte le predette differentie, et i presidenti di questo collegio siano da essi eletti a bossoli et ballote, con autorità di poner, cosi uniti, come separati una et più parti, come a loro parerà per la total decisione di dette differentie, non intendendo compresa ne la presente deliberatione la sententia confiscatoria di Chirologii, fatta per lo reggimento del Zanthe sotto XXV agosto 1547,

havendo ad esser cosi fermo et valido quello che sopra ciò in esso collegio, ridotto al numero di viñti al meno, sarà per la maggior parte deciso, come si fosse deciso et fatto per questo Conseglio.

de parte 125
de non 12
non sinceri 3

Lecta coll.° ult.° Januarii 1550.

(Senato Mar, Reg. 31, c. 69).

MDLII, die XX Maii.

Per deliberatione di questo Consiglio fatta sotto di VIII d'april dell'anno 1550 furono statuiti al fedel nostro Antonio Volterra cittadino del Zante, perito della lingua turca, per suo intertenimento ducati cinquanta all'anno per anni dui susseguenti, nel qual tempo havesse ad imparar la lingua italiana necessaria all'officio d'interprete di essa lingua turca; il qual havendo in questo spatio di tempo imparato a legger, scriver, et parlar in italiano, et tradotto molte scritture turchesche con buon senso di quelle, ha supplicato, che non possendo egli con si poco stipendio intertenersi in questa città nostra, dove ha sostenuto et sostiene spesa grande, vogliamo aumentarli il detto stipendio, acciochè l'habbia modo di intertenersi al servitio nostro, con quella diligentia et fedeltà che si conviene; onde non si dovendo mancare di dargli modo di vivere et di continuar in questo servitio, acciochè l'habbia a riuscire perfetto nel carico d'interprete, secondo che ricerca il bisogno nostro.

L'andara parte, che per autorità di questo Conseglio al sopradetto Antonio Volterra siano statuiti ducati ottanta all'anno di stipendio, da essergli pagato dall'officio di camerlenghi nostri di comun de i danari della Signoria nostra, senza altra ballotatione del collegio nostro, ogni mese la rata portione, secondo che gli erano pagati i ducati cinquanta soprascritti, i quali habbiano a cessare, si che l'habbia solamente ducati ottanta all'anno, essendo il detto Antonio obligato dragomanar, scriver, et tradurre tutte quelle scritture, che alla giornata occorreranno, secondo che gli sarà ordinato dal Collegio nostro predettò.

ser Franciscus Sanuto eques sap. Cons.
ser Aloysius Mocenico eques sap. T. F.
ser Franciscus Longo sap. Ordinum.

de parte. 174
de non 3
non sinceri . . . 5

de parte. . . 16 de non. . . 3 non sinceri. . . $0^{3}/_{4}$

1551, die 17 febbr. in Coll.°
1552, die 22 aprilis lecta Coll.°

(Senato Mar, Reg. 32, c. 16 t.°).

1553, 15 Julii.

E stato sempre della Signoria nostra riconoscer et premiare quelli che con dimostratione hanno fatto segno del buon animo loro verso il dominio nostro; frà i quali essendo la famiglia del Rev. Domino Janichio Marcopulo dal Zanthe episcopo di Turcondos (1), il quale al tempo che si diede al Signor Turco la città di Malvasia, se bene di essa era episcopo, nondimeno imitando le vestigie di suoi progenitori, per vivere sotto l'ombra nostra, si ridusse ad habitar nella città del Zante, dove per le buone et degne qualità sue, dal nobil nostro Marco Basadona, all'hora proveditor in detto luogo, li fo concessa la chiesa di Santa Maria Filiotise, la quale chiese per questo Conseglio per li deputadi a i Napolitani et Malvasioti, non sapendo di tal elettione, fù data ad uno Papà Honofrio da Napoli, per il chè restò privo di essa, ne dall'hora in quà ha mai possuto conseguire cosa alcuna, si come dalla supplicatione sua, et fede hora lette più particolarmente si è inteso, il quale supplicandone humilmente di qualche suffragio, per poter viver et sostentarsi, si come a tutti gli altri da Napoli et Malvasia è stato fatto, et attestando le lettere di quel reggimento nostro la bontà di detto Rev. Ianichio esser tale, che merita la gratia della Signoria nostra:

L'andarà parte que per la autorità di questo Consiglio sia concessa espettativa al preditto Rev. Domino Ianichio Marcopulo di una delle cinque chiese, poste in detta isola del Zanthe, solite conferirsi per quel regginento nostro al tempo della vacantia, la prima che venirà à vaccare, con tutte le utilità, carichi, et emolumenti spettanti a detta chiesa, acciò con tale mezo possa haver modo di continovare sotto l'ombra nostra, colla conditione però, si come nella supplicatione sua si è offerto, di non poter essercitare dignità alcuna episcopal in detta isola del Zanthe, iuxta ancho la terminatione fatta per quel reggimento nostro sotto di XXX agosto passato, la quale sia in tutto esseguita.

de parte 120
de non 6
non sinceri 8

1553, die XI junii lecta Collegio. 1553, die 15 julii iterum lecta Collegio.

(Senato Mar, Reg. 32, c. 32-93).

Serenissimo Principe.

Rispondendo riverentemente alla supplicatione del Rev. episcopo Ianicchio Marcopulo presentata a' piedi della Ser. Vostra et à noi mandata inclusa in lettere di là de di ultimo zenaro preterito, dicemo esser vero, che esso sin per il Clarissimo m. Marco Basadona precessor nostro, fu eletto in officiatore della chiesa intitolata S. Maria de Fioliti in questa isola come *jus patronatus* di questo magistrato, della quale si traze assai honesto emolumento, la quale poi convene rilasciare, essendo stata essa chiesa per gratia della S. V. concessa ad uno sacerdote de suoi fidelissimi Napolitani, et per ciò ella potrebbe, si cosi li parerà, usando della solita

(1) Probablement Τοῦ Ρι'ωντος évêque suffragant de Monembasie.

sua munificentia verso ditto Rev. Ianicchio concederli la espettativa della prima chiesa vacante solita conferirsi per questo magistrato, perchè essendo esso persona religiosa, non importa che sia più esso officiatore che un altro, con ordine però che esso Rev. Ianicchio non possi per alcun modo usar, ne prevalersi, volendo habitar in questa insula, della dignità sua episcopale, perchè essendovi l'episcopo ordinario eletto per la Ser. Vostra et il Protopapà medesimamente eletto per questo magistrato, non vi fà bisogno altro episcopo, che quanti più vi ne fussero, tanto più nascerebero scandali et novità, et sarebbe contra gli ordini della Ser. Vostra et di questo magistrato, et per schivar noi i tumulti et confusioni, che già cominciarano nascer tra l'episcopo ordinario greco el il ditto Rev. Iannichio, che voleva esercitare l'offitio di episcopo, uditoli in contradittorio giuditio i di passati, terminassemo che esso Ianichio non potesse usar dignità episcopale pubblicamente, sicome la Signoria Vostra per la inclusa nostra terminatione potrà vedere, in tutto però remettendosi al prudentissimo deliberare di lui, Grazie etc.

Zacynti die 14 Martii 1553.

Il Reggimento, Francesco Barbaro provveditor del Zante manu propria con juramento, Pietro Balbi, Martin da Cha da Pesaro.

(Senato Mar, 1553, filza 9).

MDLIII, Die XV Julii.

Fo fino del 1495, per il nobil homo Antonio Grimani procurator all' hora Capitano nostro general da mare concesso alla chiesa di S. Nicolò di Forestieri dal Zanthe circa 352 passa di terreno contiguo alla predetta chiesa, acciochè uno sacerdote potesse servir a gli officii et culto divino, per universale beneficio de gli habitanti in detta isola, con pensione di non pagar altro al fisco, che lira una di cera in ricognitione del fondo, sopra il quale terreno sono state poi fabricate diverse casette, con obligatione di pagar ogni anno al governatore di detta chiesa, chi uno marcello, chi dui, de quali tutti livelli, si i passati Papà, come il presente nominato Papà Paulo Macri traze di utilità ducati XI all' anno in circa, con i quali si sostenta et vive, la quale concessione è stata sempre osservata fino del 1548 senza difficultà, o contradittion alcuna, al quale tempo parve ai rettori nostri, che all' hora si trovavano, non vi essendo la confermatione nostra, in essecutione della parte del 1536 di X giugno terminare, che le dette casette fabricate pagassero aspri quattro per cadauna alla camera, la quale quando havesse luogo, il Papà che al presente si trova eletto, et confermato dalla Signoria nostra con tutti i modi, conditioni, et utilità, che havea il precessore suo, veniria a restare privo di questa poca entrata, siccome dalla supplicatione sua, et lettere di rettori nostri del Zanthe hora lette, questo conseglio ha particolarmente inteso; onde convendosi alla giustitia, et equità che la chiesa predetta per tale causa non vada in rovina;

L'andarà parte, che la concessione predetta sia per autorità di questo conseglio confermata, et approbata in tutto, et per tutto, come la sta, cassando, et annullando in questa parte ogni terminatione, che in contrario fosse stata fatta, tal che nell' avenir il Papà presente, et futuri, che officiaranno in detta chiesa, possano libera-

mente goder, et haver i livelli di dette casette, acciò con questo emolumento habbiano causa di attender al culto divino, et pregare la Maestà di Dio per la conservatione della Republica nostra.

de parte 115
de non 2
non sinceri 6

(Senato Mar, Reg. 32, c. 92)

MDLIII, die XVII Novembris.

Fo concesso per questo Conseglio sotto di XXIIII Novembre 1547 al Rev. Domino Nicolò Malaxò nobile Peloponnesiense, Protopapà di Napoli di Romania, fra le altre cose, che in premio di meriti suoi, et ricompensa della chiesa et beni abbandonati in detta città di Napoli gli furono assignate, la chiesa greca alias dedicata a S. Dimitri Perati di Candia, transferita nel luogo detto Dermatà nel borgo della città di Candia, la qual esso asseriva essere libera della Signoria nostra con tutte sue habentie, et pertinentie, et fu dichiarito, che non essendo la detta chiesa libera della Signoria nostra, esso non havesse a dimandar altra ricompensa, ma in luogo di quella el potesse apprender un' altra chiesa greca primovacante nell' isola predetta, quale dopo la sua morte fosse de uno de suoi figliuoli, con gli altri modi, et conditioni nella detta concessione espresse; Hora non havendo esso potuto conseguir in Candia ne la predetta chiesa di S. Dimitri, ne manco alcuna altra chiesa di quelle che sono in essa isola, per diversi impedimenti che egli ha trovato, ha supplicata la Signoria nostra, che voglia concederli una espettativa sopra le tre infrascritte chiese nell' isola nostra del Zante; et essendo conveniente dargli modo, che 'l possa sentire della gratia della Signoria nostra, attese le buone et laudevoli operationi da lui fatte nel tempo dell' assedio della predetta città di Napoli patria sua in beneficio del stato nostro, et il danno da lui patito nell' abandonar i beni, et cose sue in essa città.

L' andara parte, che per autorità di questo Conseglio sia concessa al sopradetto Rev. Protopapà espettativa di una delle tre infrascritte chiese primovacante, cioè San Zuanne Battista detto Prodromo nel castello, qual havea il q.^{m} Rev. D. Antonio Glarenti protopapà, San Nicolò Xeno nella terra, et Santa Maria Philiotissa nella isola del Zante, dovendo esso in vita sua possederla, con tutte le habentie, et pertinentie sue, et obligo di tenerli sostituto uno, persona idonea et di satisfattione di quel reggimento, et dopo la morte sua essa chiesa debba essere transferita nella persona di uno di suoi figliuoli, col detto obligo, et con i modi, et conditioni, che dovea essere transferita la sopradetta di S. Dimitri, o altra primovacante nell' isola di Candia, secondo il tenor della sopradetta concessione. Et perchè per questo Conseglio sotto di XV luglio prossimo passato è stata concessa al Rev. Jannichio Marcopulo episcopo di Turiondos espettativa di una chiesa greca del Zante, senza nominare particolarmente chiesa alcuna, è conveniente provedere, che occorrendo la vacantia di alcuna chiesa di quelle del detto luogo del Zante, non segua tra loro competentia, o lite, quale debba esser il primo che la debba ottenere, però sia

dichiarito, che l'espettativa concessa al detto Vescovo di Turiondos s'intenda sopra le tre infrascritte chiese, cioè a Santa Maria Laurendena, Santa Maria de Xerocastello, et Santa Maria Anaphonitria, con questo di più, che se il sopradetto Rev. Protopapà harrà conseguito il beneficio dell' espettativa concessali per la presente parte, prima che il predetto Rev. Vescovo di Turiondos venga al beneficio della sua, essa sua espettativa s'intenda esser etiam sopra due delle chiese nominate nell'espettativa del protopapà, che da lui non saranno state apprese, si che esso Rev. Vescovo, dopo che esso Rev. Protopapà haverà havuta una delle tre chiese predette, possa apprender una delle cinque sopranominate chiese, che prima venirà a vacare, si come el si ha contentato. Et della presente concessione sia data particolare notitia al reggimento nostro del Zanthe, et successori, acciochè la sia inviolabilmente osservata.

de parte . . . 123 de non . . . 13 non sinceri . . . 11

1553, 7 novembris lecta Coll.°

Facte fuerunt littere provisori et consiliariis Zacynthi et successoribus.

(Senato Mar, Reg. 32, c. 114 t.°).

MDLIII, die ultimo Octobris in Collegio habente auctoritatem a consilio Rogatorom.

Che al secondo capitolo presentato per la fedelissima università del Zante sia risposto in questa forma:

Tenor capituli talis est.

Perchè messer Domenego da Ponte console della natione di Vinetia pretende de cetero, in essecutione di certa sua tariffa, di tuore di consolazo aspri cinque per cadauna barchetta, et per cadauna volta che quelli fidelissimi et poveri sudditi andaranno da quella città et isola alle parti della Morea, per condure qualche poco di vittuaria, cosa nuova et insolita, che mai dal q.^{m} messer Piero da Ponte suo fratello, ne suoi precessori fu servato, ma solum si facevano pagar il suo consolazo da quelli navilii, che andavano alle ordinarie scalosie di Patrasso, et Lepanto, però supplicamo la Serenità Vostra, che si degni rivocare et annullare detta tariffa, fatta senza essere stato udito delle ragioni di quella povera università, et che non sia fatta simile novità: perchè se quelli poveri barcaruoli et naviganti, che con loro barchette vanno ascosamente alle parti della Morea, che è uno traghetto di vinti miglia, et talhora fanno uno viaggio per portar uno poco di frumento, o qualche carnazo, et altre simili vittuarie, fossero astretti a pagare detti aspri cinque, oltra che con tale gravezza non potriano più navigare, sariano etiam discoperti, et accusati a i Vaivoda et Emini di quelle parti, et sariano presi et mal trattati, non navigariano più, et non possendo quella isola vivere con altro modo, che colla via delle dette barchete, restaria del tutto assediata, et si dishabitaria con universal et publico danno.

Responsio. Volemo, che la tariffa fatta da i cinque Savii sopra la mercantia sia reformata in questo modo, che de cetero quelle barche, che conducono dalla scala di Chiarenza, et castel Tornese, sede, grane, cordovani, et cere, habbiano a pagar aspri dui solamente per cadauna barca, ma le altre barche non habbiano a pagare cosa alcuna; et in reliquis la sopradetta tariffa resti ferma, et havere debba la sua essecutione, essendo obligato il console predetto in ogni occorrentia di patroni di esse barche non mancarli di ogni suffragio, si come e officio suo.

de parte 21
de non 0
non sinceri. . . , ... 1

Die XIX Novembris in collegio.

Item che tutte le barche, che portaranno in detti luoghi di Chiarenza, et castel Tornese balle di carisee, et di panni, habbiano a pagare medesimamente aspri dui per barca; ma se di ritorno poi caricassero sede, grane, cordovani, et cere, non habbiano a far altro pagamento, havendo dati li aspri dui dell'andare; tutte le altre barche veramente, che conduranno mercantie, et vittuarie, s'intendano esser essenti dal predetto pagamento, si che le barche, che conduranno le predette mercantie non habbiano a pagare più delli aspri dui sopradetti, si dell'andare, come di ritorno.

de parte 20
de non 0
non sinceri. 0

Facte fuerunt littere regimini Zacynthi et successoribus die 20 novembris 1553.

(Senato Mar, Reg. 32, c. 115 t.°).

MDLIII, diè ultimo Novembris
in Collegio habente auctoritatem a consiglio Rogatorum.

CAPITULA UNIVERSITATIS ZACYNTHI.

Sono sempre stati soliti i fidelissimi sudditi di Vostra Serenità in ogni sua occorrentia ricorrer a' piedi di quella, con fermo animo et intentione di impetrare le sue honeste et giuste dimande; et in effetto la benignità di lei mai li ha mancato, anzi con provida deliberatione ha quelli suffragati. Però confidati noi Ambasciatori della sua fedelissima città del Zante, che per isperientia habbiamo la sua infinita gratia provato, con ogni humile riverentia compareremo a' piedi di Vostra Celsitudine, isponendo i gravami et dimande di detta Comunità, presentando lei li infrascritti capitoli, quali essendo honesti, tenemo per certo, ch'ella col suo Eccell.^{mo} Senato si degnarà confermare, acciochè sotto l'orli et felice ombra sua possiamo quietamente viver, et di ben in meglio perseverare ad honore del Sommo Iddio, et laude di Vostra Serenità.

Tertio. Altre volte fino 1499 alli XIX di maggio fu per l' Ecc.^{mo} Senato ordinato a requisitione di questa spettabile Communità, che nella Cancellaria del Zante si dovessero fare quei pagamenti a i cancellieri si in civil, come in criminal, et danni dati, che si fanno a Corfù, qual tariffa fu osservata sempre per il q.^{m} messer Benetto di Franceschi olim cancelliero di quella città; ma perchè dopo la sua morte, che sono anni nove in circa, detti pagamenti et tariffa di quelli non viene cosi osservata per alcuni di cancellieri, che per tempora vengono, ma sono tolti pagamenti eccessivi, però per non si haver anche mai possuto havere da Corfù detta tariffa autentica, si supplica Vostra Serenità, che si degni scriver al Clarissimo reggimento di Corfù, che ne sia data la copia autentica di detta tariffa et pagamenti, et medesimamente al Clarissimo Reggimento del Zante, et successori, che la facciano servar, et esseguire.

Al Tertio. Che siamo contenti concederli quanto che dimandano.

de parte 23
de non 0
non sinceri. 0

Quinto. Sono nel borgo della marina del Zante alquanti Hebrei mescolati con i Christiani, et per tale convicinità et commercio quasi vivono insieme, per il che ne succedono molti errori, et scandali, si come poco tempo ha, che fu trovato uno Hebreo havere violata una donzella christiana, et le immondicie loro sono appresso i tempii del Sommo Iddio, et più colle loro solite astutie, et callidità sudducono i poveri villani, et a quelli divorano le povere entrate, et ogni anno imbottano et incanevano gran quantità di vini; però Vostra Serenità si degni imponere che li Hebrei siano separati, et talmente posti in luogo, che al Clarissimo Reggimento parerà, si che non siano cosi con i Christiani mescolati, et che de cetero non possano comprare vini da i contadini, et altri per imbottare et incanevare, et manco biave, se non quanto sarà bisogno per uso delle loro famiglie.

Al quinto. Che siamo contenti concederli quanto dimandano, per quanto spetta alla separatione.

de parte 20
de non 0
non sinceri 0

Et quanto al comprare vini et altro, rispondemo, che non possano comprare, ne incanevare vini et biave, se non quanto sarà bisogno per uso delle sue famiglie.

de parte 16
de non 1
non sinceri 5

Sesto. Sono alquanti sansari in quella città sua del Zante, quali per concessione di Clariss.^{mi} Proveditori sono stati eletti in vita loro, et accordandosi tra essi, commettono molte fraudi in pregiudicio di quella università contra ogni dover. Però si supplica, che tutte dette concessioni siano annullate, et che de cetero per quel spettabile conseglio siano eletti ogni anno quattro huomini da bene per sansari, havendo la contumacia, come nelli altri officii.

Al Sesto. Che siamo contenti concederli quanto che dimandano, dopo però la morte di quelli che sono al presente.

de parte 22
de non 2
non sinceri. 0

die XIX decembris.

Quarto. Si trovano al presente tre officii concessi per Vostra Serenità, uno a ser Demetrio Castellano, che è la Stadiera, qual ha dal datiario della doana ducati XVIII all'anno, uno a ser Marino Sculogieni, che è la Scrivanaria di giudici della corte minore et il scrivere i comandamenti in greco; l'altro, la Scrivanaria di transiti, che ha da i datiarii ducati XXIIII all'anno, senza niuno salario per alcuno di detti officii dalla camera fiscale. Però si supplica, che per gratia speciale Vostra Serenità si degni, participando della munificentia sua, conceder a quella sua fedelissima et povera communità, che dopo la morte di predetti, essi tre officii si habbiano a distribuire per quel speciale conseglio ogni anno colla contumacia, si come delli altri officii, acciochè possiamo sentire della liberalità, et gratia di Vostra Serenità

Al Quarto. Che non essendo conveniente fare cosa che pregiudichi alle giuriditioni di Rettori, che saranno per tempo in detta isola, non potemo satisfar in tutto quella fedelissima università; ma siamo contenti in sua gratificatione, et cosi ordinamo, che i tre officii nominati in detto capitolo, dopo la morte di quelli che per gratia della Signoria nostra al presente li possedono, de cetero siano conferiti per il reggimento che sarà per tempora a' cittadini et nativi di detta isola, et non a forestieri per modo alcuno, acciò con tal mezzo vengano a goder et haver parte di predetti officii.

de parte 20
de non 0
non sinceri 1

Settimo. Et più ritrovandosi aggravata molto tutta quella povera università, per essere stato per il conseglio condotto uno medico, et da poi tansata tutta universalmente per li tansatori per il salario che si dà al detto medico fisico contra la intentione della maggior parte della università. Però si supplica Vostra Serenità, che si degni commetter, che il Clariss.^{mo} Reggimento non lascia de cetero condur alcun medico con tansa sopra la università, ma, se alcuno medico vorrà habitare nella città et isola del Zante, possa stare a suo beneplacito, et haver tansa da quelli che volontariamente lo vorranno pagar, et chi non vorrà, non sia astretto per tal salario di medici per modo alcuno.

Al Settimo. Che per quanto spetta al medico, siamo contenti, et volemo, che 'l medico, che andarà in detta isola, habbia i ducati vinti all'anno, soliti darsi da quella camera nostra, et quel più che volontariamente quelli cittadini et altri

vorranno dare: ma che per conto de medico non possa essere posta tansa alcuna generale, non essendo honesto, che alcuno sia astretto a pagamento, overo simile gravezza contra sua volontà.

de parte 19
de non 1
non sinceri. 1

(Senato Mar, Reg. 32, c. 126 t.°).

MDLIII, Die XXI Decembris.
die 9 settembris 1552

Essendo stato nuovamente fabricato in questa Città per li magnifici precessori nostri una camera fiscale, nella quale si possono ridurre i magnifici conseglieri, quando sono alla cassa col scontro per vedere le ragioni della Ill.ma Signoria, et per poter in quella, si come si osserva in ogni luogo et città di Sua Serenità, tener il danaro, libri, et conti dell' entrate, acciochè in ogni tempo il tutto passi ordinariamente, cosa che fin hora non si è potuta fare, pero che i detti magnifici conseglieri che fanno anche l' ufficio di Camerlengo, convenivano tener il danaro publico appresso di se, et nelle proprie loro habbitationi essercitare l' officio di cassiero, et i libri, et scritture delle ragioni, et entrate di Sua Serenità non haveano luogo, di modo che era una confusione et danno non picciolo alle cose publice. Habbiamo pertanto giudicato noi Francesco Barbaro proveditor del Zante, cosi anche consigliando et con molta instantia ricercando essi magnifici conseglieri collega nostri, esser bisogno, che in detta camera vi sia uno fante (si come in tutte le altre sono molti ministri) qual habbia cura di aprire, serrare, et tener monda detta camera fiscale, et di sollecitare di scoder il danaro publico colle pignorationi et ritentioni di debitori; però che non vi essendo persona a posta deputata, molto si ritardano le essattioni, si come dall' effetto si vede, che de i passati tempi, et di molti anni vi sono uno numero grande di debitori di essa camera, da i quali non è stata scossa cosa alcuna, si che i debitori colla lunghezza del tempo si fanno innavigabili. Imperò per autorità del Magistrato nostro elegemo, et deputamo per fante, et custode di detta camera fiscale, per dover star ad obedientia di magnifici proveditori, et conseglieri, che per tempora saranno, Manoli Carfacchi, persona idonea et sofficiente a tal esercitio, con obligatione di serrar, aprir, et tener monda detta camera, et con carico di sollecitar i debitori, che paghino, si come gli sarà comandato, possendo fare pignorationi, comandamenti, et altro, sicome possono et fanno gli altri officiali, et cavallaroti, havendo la solita staffa, et pagamento come gli altri hanno, et con conditione di non si poter partir fuori della città, senza licentia di magnifici proveditori, o del magnifico consegliero, che sarà alla cassa; al qual anche per suo salario deputamo ducato uno al mese di danari de condannationi dalla detta camera fiscal, a beneplacito però sempre di Sua Serenità, qual salario non habbia a principiare, se non che da poi che da lei sarà confermata la presente nostra eletione.

Alexander Brolyanus coad.r cancell.e Zacynthi ex.vit

Essendo stata cosi utile, et necessaria l'elettione fatta dal reggimento nostro del Zante del fedel nostro Manoli Carfacchi dal Zante, in official della camera di quel luogo con salario di ducato uno al mese, come dalla lettura delle lettere et terminatione hora lette questo conseglio ha inteso, è conveniente confermarla, però:

L' andarà parte che la predetta elettione del predetto Manoli in fante della camera del Zante fatta sotto di IX settembre prossimo passato, da quel reggimento nostro, sia per autorità di questo conseglio confermata, et approbata, con tutti i modi, et conditioni, utilità, et carichi, in quella contenuti. Et sia commesso al predetto reggimento et successori, che la debbano osservar, et far osservar inviolabilmente.

Ser Hieronymus Zane sap. cons. ser Baptista Nani sap. T. F.

(Senato Mar, Reg. 32, c. 125 t.°).

MDLIIII, die XXVI Septembris, in Collegio cum auctoritate Senatus.

Modificatio duorum Capitulorum Communitatis Zacynthi.

Che all'agente, al quale per questa Communtà è stato commesso il carico della difensione della causa col Crivello, sia etiam imposto, che 'l debba comparere a i piedi della Ill.ma Signoria per dover dimandar la dichiaratione del quarto, et quinto capitoli, nuovamente ottenuti dalli oratori di essa, ciò è in quanto spetta al capitolo quarto, dove la prelibata Ill.ma Signoria risponde, che non essendo conveniente far cosa che pregiudichi alla giuridittione di Rettori, che saranno per tempo in detta isola, non potemo satisfar in tutto quella fedelissima Communità, ma siamo contenti in sua gratificatione, et cosi ordinamo, che i tre officii nominati in detto capitolo, dopo la morte di quelli che per gratia della Ill.ma Signoria nostra al presente li possedono, de cetero siano conferiti per il reggimento, che per tempora sarà, a' cittadini et nativi di detta isola, et non a forestieri per modo alcuno, acciò con tal mezo vengano a godere et haver parte de' predetti officii.

Che essa Ill.ma Signoria, attento che per la espositione, et supplicatione de i predetti oratori in nome di essa Communità venga supplicato, che gli fosse concesso che i detti officii si dovessero, come gli altri, distribuire dal consiglio della detta Communità ogni anno colla contumacia etc. come in quella; et perchè essa prelibata Ser.ma Signoria concede, che il reggimento, che per tempora sarà, li conceda, ma non specifica il tempo; però che sia dichiarito da essa predetta Ill.ma Signoria, che detti officii nel vacare di quelli siano concessi da i reggimenti, che per tempora si ritroveranno, di dui anni in dui anni colla contumacia, acciochè tutti possano participare et godere della gratia et munificentia dell' eccelsa et Ill.ma Signoria nostra.

Che al quarto capitolo, ove dice che i tre officii nominati in esso, dopo la morte di quelli che per gratia della Signoria nostra al presente li possedono, de cetero sieno conferiti per il reggimento che per tempora sarà, a' cittadini et nativi

di detta isola, et non a forestieri per modo alcuno, sia aggiunto, che siano concessi ut supra dal detto reggimento di cinque in cinque anni, accio che tutti possano participar, et goder della gratia et munificentia della Signoria nostra.

de parte 24
de non 0
non sinceri 0

Item. Che al quinto, dove circa gli Hebrei vien dichiarito, et concesso dalla predetta Serenissima Signoria, che essi Hebrei non possano comprare ne incanevare vini, et biave, se non quanto sarà bisogno per uso delle sue famiglie; che sia supplicato, che sia dichiarito per commodo et conservatione de' poveri contadini, le facultà de' quali sono devorate da tal Hebrei, che etiam di tutte le altre cose, come saria bombasi, uve passe, ogli, formaggi, et similia non possano essi Hebrei prosticare, ciò è dare danari a tempo, ne caparare, salvo di quella quantità, che fosse per bisogno, per uso delle loro famiglie, perchè altrimenti la gratia della Ill.^{ma} Signoria, conferita a questa sua fedelissima communità, restarebbe vana, concio sia cosa che i detti Hebrei ad ogni modo in brieve tempo finiriano di compire di consumare le facultà povere di questi miseri contadini.

Al quinto, ove dice, che gli Hebrei non possano comprare, ne incanevare vini, et biave, se non quanto farà bisogno per uso delle famiglie sue, volemo, che sia aggionto, che quando l'Hebreo darà danari innanzi tratto, et per mala stagione non potrà dal contadino haver tutta la robba, non possa per il restante farsi pagar usura; ma ben possa con sententie et pignorationi proveder di recuperar il suo solo cavedal, come è conveniente, et facendo termine non possa haver utile alcuno.

de parte 24
de non 0
non sinceri. 0

(Senato Mar, Reg. 32, c. 165).

MDLIIII, die XX Novembris.

Da più mano di lettere del reggimento nostro del Zante, et della espositione ultimamente fatta dalli spettabili Ambasciatori di quella università, venuti alla presentia della Signoria Nostra, hora letta, questo Conseglio ha inteso il miserabil infortunio seguito i mesi passati in quella isola per causa del terremoto, il quale non solamante ha dannificato et rovinato buona parte della muraglia di quella fortezza, ma ancho molte case di quel luogo, supplicandone perciò, che compassionando alla povertà sua, vogliamo darli qualche modo che possano in parte proveder alle miserie loro, et essendo quell'isola di molta importantia, si come a cadauno è benissimo noto, non si die mancarle di ogni honesto suffragio, però:

L'andarà parte, che per autorità di questo Conseglio sia imposto al predetto reggimento del Zante, che con ogni possibile diligentia et parsimonia debbano far conzar et riedificar tutta quella parte di muraglia, che per il terremoto fosse stata rovinata, riducendola in quel stato et essere, che si trovava inanzi la predetta rovina, acciochè quelli fidelissimi nostri possano in ogni occasione haver un ricetto,

non tanto per le persone, quanto loro robbe; a i quali fedelissimi siano per li Proveditori sopra le fortezze de i danari della Signoria nostra, comprati tanti legnami, et ferramenti, che sia per l'amontare di ducati mille, si come hanno supplicato, acciò possano acconciare le dette case, da essere dispensati per li deputati di quella università, con intervento però et consenso di quel rettor nostro, a quelli poveri, che ne harranno maggior bisogno; la restitutione de quali danari sia fatta per detta università in termine d'anni tre prossimi, ogni anno la rata portione, si come si hanno obbligato di fare, i quali danari siano, et s'intendano esser applicati alla construttione, et rifacimento della muraglia predetta, dovendosi di essi tenere distinto, et particolar conto, quello presentando, secondo il solito a i Proveditori sopra le fortezze; et acciochè con maggior prestezza si possa ridurre quella fortezza alla prima securtà, siano per autorità di questo Conseglio, cassi i fanti quindici che si trovano al presente di li con uno caporal, i quali sono pagati de i danari di quella camera, non essendo necessario, ne di beneficio alcuno tener quelli, si come da molte relationi di rettori, che sono stati in quell'isola si è inteso, et i danari deputati al predetto pagamento a quella camera, sia per anni tre prossimi applicato alla detta riparatione et ristauratione, insieme con i ducati mille sopradetti, acciò con ogni possibile prestezza si possa far una opera tanto necessaria, dovendosi poi mandar in questa Città il soprabondante de i danari sopradetti che erano deputati al pagamento di predetti fanti. Oltra di questo havendo i sopradetti Ambasciatori supplicato la rivocatione della espettativa concessa per questo Consiglio al Rev. vescovo Gianichio per quanto spetta al Monasterio di Santa Maria della Anafonitria, per le cause et ragioni che si contengono nelle lettere et scritture hora lette; però sia per autorità di questo conseglio rivocata la detta parte per quanto spetta al monastero predetto, possendo però conseguir il beneficio di una delle altre quattro chiese, dovendosi circa l'elettione dell'abbate del predetto Monasterio servarsi quello, che finora è stato osservato. Dalle quali tutte cose ne sia data notitia a quel reggimento, et successori per la debita essecutione.

Ser Marcus Ant. Venerio D. proc. sap. cons. Ser Marinus de Caballis eques sap. T. F.

1554, die 16 novembris in Coll.°

de parte 164	 22
de non . . . . . $4^3/_4$	 1
non sinceri 14	. . . . . $0^3/_4$

Facte fuerunt lettere regimini Zacynthi et successoribus significamus vobis die 24 mensis sup.ᵘ

(Senato Mar, Reg. 32, c. 176).

MDLIIII, De XVI Februarii.

Accioche la lite, et causa, che vertisce all'officio delle biave fra la fedelissima Comunità del Zante, et D. Matteo D'Augubio, et compagni, intervenendo alcuni frumenti, per la qual essa communità tiene già molti mesi uno noncio suo in questa

città con non picciola spesa et interesse, sia tandem ispedita, come desidera, et n' ha con grande instantia ricercati esso noncio per la supplicatione hora letta.

L'andarà parte, che la causa predetta cum toto negotio sia commessa al Collegio di X Savii estratti del corpo di questo Conseglio, i quali servatis servandis debbano ispedirla, come gli parerà per giustitia, possendo i presidenti di esso Collegio, cosi uniti, come separati proponer quelle parti, che sentiranno in tal materia, et quanto dal detto Collegio sarà sopra ciò deciso et terminato, sia cosi valido, come se fosse deliberato per questo Conseglio.

de parte 160
de non 11
non sinceri 6

Lecta Collegio die 12 februarii 1554.

(Senato Mar, Reg. 32, c. 191 t.°).

MDLVII, die XVII Julii.

Acciochè li Capitoli presentati alla Signoria Nostra per li spettabili Ambasciatori della fidelissima Communità del Zanthe, senza tediar altramente questo Conseglio, possino esser espediti secondo che in simili casi si è osservato altre fiate.

L'andarà parte, che per autorità di questo Conseglio sia data libertà al Collegio nostro di poter espedir li predetti Capitoli, aggiongendo, et sminuendo, come ad esso Collegio parerà, la qual confirmation sia et esser s' intenda con l'istessa autorità, come se fatta fusse per questo Conseglio, si come in simil casi altre volte si è osservato.

de parte 139
de non 2
non sinceri 1

Lecta Collegio.

(Senato Mar, Reg. 33, c. 127 t.°).

MDLVII, die XXVI Septembris.

Capitula Universitatis Zacynthi.

A piedi di Vostra Celsitudine, Serenissimo Principe, manda la fidelissima et divota sua Communità del Zanthe i suoi Oratori a supplicar humilmente, che quella si degni con la molta sua benignità et clementia esaudendola accogliere, et abbracciar con la solita sua pietà quelli habitanti fidelissimi che di numero sono più di 30 mila, non lasciandoli più a lungo permanir nel timor et spavento, nel qual come destituti si ritrovano per la rovina grande occorsa novamente in quella città per il gran terremoto che ivi fece alli XVI di decembre passato, il quale, oltra che a terra rovinò gran parte delle loro habitationi, et il resto fracassò, ha, quello che peggio è, gettate per la maggior parte le muraglie di detta sua città, et poi quasi tutto il resto risentite et aperte, in modo che da molte bande, dove che quelle son cadute a terra, si può entrare et uscire senza difficultà, a tale che quel popolo fidelissimo et divoto di Vostra Serenità, atto et pronto in ogni occorrenza si da terra

come da mar a servir questa sua Illustrissima et eccelsa Republica per esser l'isola predetta nelle fauce della Turchia, non gli è restata più altra speranza di salute, che quella, che esso al fine ha riposta nella providenza di Vostra Sublimità, che lei con il splendore della solita liberalità et munificentia sua dii modo et ordine, che dette muraglie siano restaurate, et in modo tale, Serenissimo Principe, che non venghino più detti suoi fidelissimi a temere che terremoto le rovini, ciò è con il farle fabricar con calcina, et non con fango di terra come è stato fatto ultimate, che non il terremoto, ma la sola pioggia sarebbe stata atta a disfarle, perchè se la Celsitudine Vostra vorrà, come la debbe volere per salvezza di quella sua città et popolo fedele, dar ordine et modo nel restaurar le cadute, et risentite, che siano fabricate con piere, et calcina, et che di esse muraglie con maggior diligenza, et ordine efficace siano fatte da passa solamente . . . . . dove è il grandissimo bisogno, poichè da quella sol banda detta città con l'artegliaria si po' offendere, per il che per necessità ivi anche deve esser fatto un fianco, che difendi la muraglia di quella banda, la venirà a far una spesa durabile, et utile per sempre, et questo l'esperienza dimostra, perciochè in detto loco si vedeno tre pezze di muraglie fabricate con piere et calcina, et ordine buono et diligente, li dui edificati del 1506, et l'altro del 1522, nelli quali, per terremoti che siano stati, et pur da quel in poi ne furono de molti et grandissimi, un minimo segnale di resentimento, o fessura minima si vede. Et in oltre piacqui a Vostra Serenità per salvezza del tutto, per esser di molta importantissima necessità dare ordine, ché appresso le due cisterne, che in detta città sono, si faccino almeno altre due bone, et capaci al bisogno.

Die XXVI septembris, in Collegio habente authoritatem a Senatu.

Al primo. Che al primo capitulo sia risposto in questa forma, che 'l sia scritto al Regimento del Zanthe, che debba far refar et conciar, come meglio gli parerà, quella parte di muraglia ruvinata, si che quel castello sii, et resti serrato.

de parte 20
de non 0
non sinceri 0

Secondo. Appresso perchè Vostra Sublimità con l'Ill.^{mo} et eccelso suo Senato deliberò in materia delle vigne et uve passe, che de cetero si deveno piantare in detta isola, si dovesse pagar da quelli che deveno piantar, ducati doi per campo, et da quelli che havevano piantato per il passato, ducato uno, li quali danari detta deliberatione non dechiara cosi apertamente, che detto danaro resti sempre de rason della predetta fidelissima Communità, ma solum dice, che quelli siano investiti di tempo in tempo in biave a commodo di quelli habitanti, et come in detta deliberation si legge, della qual dolendosi quelli fedelissimi che avanti la prohibition havevano piantato, volevano venir et ricorrer a' piedi di Vostra Serenità per la ritrattatione, nientedimeno al fine si hanno quietati con animo di mandar, si come hora mandano a supplicar, che per conservation di detto monte di danaro, che di ciò si raccoglierà, piacqui a Vostra Celsitudine che 'l sia posto in una cassa separata in quella camera sua fiscal con due chiavi, l'una delle qual stia appresso

il magnifico Consiglier che sarà alla cassa di tempo in tempo, et l'altra a uno delli Sinici di detta Communità, accioche sempre per l'avvenire a tempo debito si mandino ad investir in tante biave per quell'isola a commodo, utile, et beneficio di detti soi fedelissimi habitanti, con dechiaratione, che il cavedal et prò resti sempre di detta sua fedelissima Communità, non si potendo però esso cavedal et pro spender, ne adoperar in altro, salvo che sempre sia deputato alla investita di tempo in tempo di biave per quell' isola nel modo suddetto.

Al Secondo. Che per convenienienti rispetti non potemo far innovation alcuna della parte sopra ciò presa, ma che però sia scritto in efficace forma a quel Rezimento, che sotto strettissime pene, il danaro, che si trazzerà per ditto conto non sia speso in altro, che in biave a uso et bisogno di quel fedelissimo popolo, iuxta la continentia della predetta parte.

de parte 20
de non 0
non sinceri. 1

Terzo. Item detta fedelissima Communità supplica, che a Vostra Serenità piacqui, si come è il suo solito instituto di beneficiar et gratificar i fedelissimi suoi sudditi con ampli et larghi benefici, di concieder gratia, si per eruditione et ammaestramento di lor figlioli, come per la loro salute, di esserli pagato di quel della Sublimità Vostra uno precettor di lettere latine d' humanità, et cosi uno medico fisico, de quali dui instrumenti cosi necessarii ad una città, per esser la Communità predetta povera patisse estremamente.

Al terzo. Che ritrovandosi quella fedelissima Communità al presente assai ben accommodata, non li mancherà di trovar tra loro modo di poter condur un maestro di lettere latine, per beneficio de soi fioli, si come si osserva in tutte le altre nostre città. Et quanto al salario del Medico, limitatoli altre volte in ducati vinti all' anno per il Senato, non ne par per hora far altra innovatione.

de parte 21
de non 0
non sinceri 0

Quarto. Li Hebrei, Serenis.^{mo} Principe, quali vennero ad habitar in quell'isola vennero poveri, et con il dar ad usura a vintiquattro per cento, et con altri atti più ingordi assai delle XXIIII per cento usuratici et pieni di rapina, son venuti a tal richezza, che vi sono di quelli, che si trovano haver tra danaro, oro, et argento più di ducati XX mila, perchè li ori, argenti, et drappamenti, si di seta, come di lino di tutta l'Isola, per la pessima conditione delli tempi cattivi, et caristosi, si passati, come presenti, sono capitati tutti in man et poter loro ; il perchè questo presente Clarissimo Regimento havendo trovato la detta ingordissima usura, anzi rapina delle ventiquattro per cento, havendo udito sopra ciò il gravame di detti fedelissimi di vostra Sublimità, et esaminato il tutto, terminò, che de cetero detti Hebrei non tolessero salvo XV per cento, et che in termene di mese uno, dapoi la publication di detta termination quelli Hebrei, che voleno prestar ad usura, si venissero all'officio della cancelleria a darsi in nota; il perchè li suddetti Hebrei, mettendo l'ostinatione loro solita con una scomunica tra essi fatta nelle loro sina-

goghe, hanno prohibito, anzi tra essi statuito, che alcuno di essi non havesse venir a darsi in nota a prestar a usura alle XV per cento, con presuposito, che per necessità di non trovar chi d'essi prestasse, convenissero, si la giustitia di quel Magistrato, come li sudditi fedelissimi di Vostra Sublimità di cascargli per forza in grembo, et a lor dispetto necessitati tornassero sulle vintiquattro per cento, come prima, il che causa, che li bisognosi patisseno estremamente, non havendo di dove prevalersi nelli loro bisogni, a tale, che la malignità et ostinata durezza di detti Hebrei contra il voler, et giustitia di quel Clarissimo Reggimento rappresentante in quell' isola la Serenità Vostra venira ad haver loco, se quella con la providentia sua non rimedia. Però genibus flexis supplicamo quelli fedelissimi di Vostra Sublimità che poi, che per avanti a richiesta di detta fedelissima Communità, quella prohibi, che detti Hebrei, per molte rason non facessero in quell' isola prostichi di formento, vino, et oglio, salvo che per l' uso del viver loro, hora fano detti prostichi nel resto delle altre entrate di quelli poveri habitanti, il che causa di gran danno, et detrimento; che medesimamente Vostra Serenità del tutto prohibisca, che detti Hebrei non faccino prostichi di sorte alcuna in detta isola, over parendoli, poi che sono non solamente inuteli, ma dannosi per molte ragion quali si diranno a bocca, mandarli via di detta isola, et conciedi a detta fedelissima Communità, che possendo trovar danari in questa sua inclita Città da qualche sia, o altrove, con cinque, o sei per cento più, o manco, che essa possi con detto danaro in detta isola far un monte di pietà a X per cento, si per trazzer l' interesse, spese, et altro, che vi andarà, come etiam per francarsi a qualche tempo qualche quantità di danaro, per poter poi ripararsi alli bisogni, et farà un monte tutto del suo in detta isola.

Al Quarto. Che li Hebrei, che voglio star et habitar in detta isola non possino prestar a più di quindese per cento, segondo la termination fatta per quel Reggimento alli XX Decembre 1556, la qual sia confermata in questa parte. Quanto veramente alli prostichi, sia servato quello che per il Senato altre volte in ciò è stato preso.

de parte 15
de non 2
non sinceri. 1

Quinto. Appresso, perchè le Decime delle biave in quell' isola vengono decimate sopra li terreni a occhio per le stoppie, da poi che le biave sono state segate, per il che segue, che le raccolte essendo, come suol accader qualche anno ricche, et qualche anno povere, di paglia, intervengono per ciò di molti inconvenienti, che fanno pregiudicio non poco quando al publico, et quando al particolare. Però acciochè ogn' uno venghi ad haver il diritto dover suo, et non venghi a rimaner ingannato, che 'l piacqui a Vostra Serenità, che si come si osserva nell' isola sua della Ceffalonia et in altri loci, dove il publico scode Decime, cosi medesimamente sii anco osservato de cetero in quella sua isola del Zanthe, che nel decimar le biave sii fatto nelle are a tempi debiti, et consueti, il che oltra che tutti rimaranno con molta satisfattione, dando immortal laude a questo Ill.^{mo} Dominio, perchè ogn' uno venirà ad haver il suo giusto, sarà anco di manco spesa assai a quella sua camera fiscale, perciò che questo, che si supplica, si venirà a far con brevità di tempo, et

quello, che fino qui si ha osservato con lungo, et tedioso, et li decimatori eletti ogni anno al decimar, perchè hanno un tanto per giornata, et biave per le lor cavalcature, allungano il tempo, oltra che nasseno molti intrighi, strussii, estorsion, et errori, che sono de grandissimo danno a quelli poverelli.

Al Quinto. Che li sia concesso quanto, che dimandano, con conditione, però, che non sia licito ad alcuno di tagliar in herba le biave, per far feni, senza licentia et intervento del condutor della decima, over de quelli, che da lui saranno deputati, come è giusto et conveniente.

de parte 19
de non 2
non sinceri . . . . . , 0

Sesto. Appresso supplica quella devotissima sua Communita, che li officii quali la Celsitudine Vostra deliberò che li Clarissimi Rettori, che al governo di quell'isola si troveranno per tempora li conciedino d'anni cinque in anni cinque a quelli cittadini, per il che siegue, che detti officii vengono ad esser conceduti a persone commode, et oppulenti, et quello, che peggio è, quelli istessi, che una volta saranno, restaranno sempre al godimento di essi, et per altri convenienti rispetti, quali la Serenità Vostra con l'ottimo discorso suo pò prevedere, et mover l'animo suo eccelso ad esaudir la suddetta sua fedelissima et devota Communità, et conciederli, che detti officii essa Communità con il suo Conseglio li possa de anno in anno darli a quelli cittadini che hanno bisogno con le contumatie ordinarie, et cosi veniranno tutti a goder et participar attorno alla gratia di questo Ill.^{mo} et Santissimo Dominio. Quali officii sono la Scrivanaria dell' intransito, che al più ha, computando il salario ordinario che ha dalli datiarii de XXIIII ducati all' anno, in tutto da ducati . . . et la Scrivanaria della corte minor, li quali officii anchora non sono vacati, ma li godeno quelli, alli quali Vostra Serenità per gratia ha concessi; eccetto il Pesador della doana, che vacò, et fu concesso dalli Clarissimi Rettori a persona oppulente, che non ha bisogno alcuno.

Al Sesto. Che essendo sta deliberato già per il Senato a richiesta di quella fedelissima università, et per beneficio loro, che li tre officii nominati in ditto capitulo siano conferiti per il Rezzimento di cinque in cinque anni a quelli però dell'isola, et non a forestieri, non ne par per hora conveniente far al presente innovatione, sia però scritto, et commesso al detto Rezzimento, che debba inviolabilmente osservar la ditta parte sempre che venirà l'occasione.

de parte 18
de non 1
Non sinceri 2

Settimo. A Vostra Sublimità, Serenissimo Principe, fu supplicato altre volte per parte di detta sua fedelissima Communità del capitulo infrascritto delle due decime delle uve passe, delle quali quelli habitanti fedelissimi molto sentendosi aggravati si dogliono, del qual capitulo havendo quella volta la Serenità Vostra risposto non li parse risolversi per all'hora, però essendo detto capitulo di grande importantia cioè di molta gravezza a detti soi fedelissimi di quello rimandano a Vostra Celsitudine la copia con la risposta insieme quella volta fatta da lei sopra quello, et la

supplicano genibus flexis li piacqui liberar detta sua fedelissima communità da detta gravezza di due decime, perchè ad essa è insupportabile.

Al Settimo. Che essendo sta mandati li conseglieri in quell'isola a supplication di predetta fidelissima università, et contentato, che il pagamento loro sia tratto delle ditte decime, non sapemo come poter innovar circa ciò altro.

de parte 19
de non. 0
non sinceri 1

Ottavo. Al Magnifico Sig.r Proveditor, Serenissimo Principe, parse di far una termination, con la qual beneficiando li salariati di quella sua camera fiscal farli privilegio di essentione, ciò è, che nel tansar tutta la terra nelli bisogni, che occorreno, si come suol accader nella Città, essi salariati, che sono da circa case cento, fusseno immuni da dette tanse, et come in quella, la qual perchè torna a pregiudicio di detta sua fedelissima Communità, tutti quelli habitanti si senteno molto aggravati di detta innovatione, che essi salariati a l'utile, et al bene della Città essi in commune con gli altri sentano beneficio, et poi a qualche poco d'incommodo, vogliano esser fuori della communanza, la qual cosa quanto sii lontana dalla equità Vostra Celsitudine con l'ottimo suo giudicio pò direttamente conoscere, però supplica humilmente, che quelli si degni tagliar, et annullar detta termination, et innovation, come ingiusta, et pregiudiciale a quella sua devotissima Communità.

All'ottavo. Che la termination fatta alli XXVII lugio del 1556 sia tagliata, et annullata, con conditione però, che li soldati Italiani solamente, et li Greci che attualmente serveno la Signoria Nostra et fanno le loro fattion s'intendino esser essenti, et immuni. Tutti li altri veramente debbano contribuir et sottogiacer alle imposition iuxta il consueto, essendo honesto, che quelli che sentono commodo sentino anco incommodo.

de parte 22
de non 0
non sinceri 0,

(Sen. Mar, Reg. 32, c. 146 t.°).

MDLIX, adi XVI settembrio.

Al Proveditor del Zanthe et successori.

Havemo inteso con qualche nostro dispiacer, che alla deliberation fatta da noi col conseglio nostro di Pregadi fin sotto di 26 di settembre 1557, che le biave siano nell'avvenir decimate alli tempi debiti sopra le are nell'isola nostra del Zante, per le cause et con li modi in essa deliberation nostra dechiarite, la copia della quale, anchora che sapemo, che sia ella registrata in quella cancellaria, vi mandamo nelle presenti, non è stata per anchora prestata obedientia, ne esseguita in alcuna sua parte, si come ogn'uno delli precessori vostri erano obligati di fare,

onde ne siamo mossi a scriver le presenti, commettendovi col Senato, che debbiate la sopraditta deliberation nostra esseguire, et osservare, facendo che da ogn' uno sia inviolabilmente esseguita, et osservata ad intelligentia di cadauno.

de parte.	136	1559, adi 13 agosto
de non	1	letta in collegio.
non sinceri	1	

(Senato Mar, Reg. 34, c. 102 t.°).

MDLXV, adi II zugno.

Rigimini Zacynthi et successoribus.

Havemo veduto quanto Voi ne scrivete per le vostre di tre april prossimo passato, in risposta delle nostre di trenta gennaro precedente circa il riconciar, et rifar della muraglia di quella città, caduta li anni passati per causa del terremotto, et havemo veduta la deposition del protho, che di ordine nostro vi fu mandato da Corfù; Il che da noi maturamente considerato, insieme con quanto ne hanno con molta instantia supplicato li Ambasciatori di quella fidelissima Università, si siamo risoluti, et Vi commettemo con il Senato, che in essecutione di quanto sotto di XX novembre 1554 per il detto Senato nostro fu statuito, debbiate dar principio, et continuar a riconciar, et rifar la detta muraglia, nel modo, et forma, che era prima, che ruinasse, si come per ditta parte fu dechiarito, che si havesse a far, servendovi delli danari, che a questo effetto sono stati per essa parte deputati, et operando, che quei fidelissimi nostri, si come si sono obligati, provedino delle opere, per il condur le pietre sopra il luco, et per il far delle calcine; Et perchè per l' istessa parte fu deliberato, che per li Proveditori nostri sopra le fortezze fussero mandati de li ferramenti, et legnami per l' ammontar de ducati mille, da esser distribuiti fra quei fidelissimi nostri più bisognosi, acciò che potessero riparar le case loro, mosse et cascate per il terremotto, di che dovesse la Signoria nostra da quella fidelissima Università esser rifatta, esborsando il danaro in quella camera, in termine di tre anni, il qual danaro insieme con quello che da detta camera si pagava a quindese fanti con un caporale, che si teneva de li, et fu casso, fo applicato all' opera preditta, et Voi ne scrivete esser stati ricevuti delli ducati cinquecento nuove, aspri trentado, mandativi dalli Provveditori nostri sopra le fortezze, et la cassatione delli predetti fanti esser seguita dell' anno 1559, XV zugno, di modo, che essendo stata fatta pochissima spesa nella fabrica predetta, saranno sopravanzati molti danari. Vi commettemo con il predetto Senato, che debbiate mandarne de qui un conto particolar di quello, che de tutti essi danari è stato speso, acciò che possiamo vedere, come quello che è stato speso, sia stato dispensato, et qual sia la quantità, che sopravanza; della quale fra tanto Vi servirete nell' opera sopradetta, qual è intentione nostra, che sia fatta in ogni modo, per sicurtà, et commodo di quei fidelissimi nostri. Et di quanto si spenderà nella predetta fabrica, farete tener distinto et parti-

colar conto, da esser per Voi reso alli Provveditori nostri sopra le fortezze secondo la forma delle leze nostre.

de parte	162	1565, 2 junii L. C.
de. non	2	furono scritte le lettere
non sinceri	4	adi IIII zugno.

(Senato Mar, Reg. 37, c. 16).

MDLXVI, adi II aprile.

Per il spettabel et ecc.^te^ D. Donato Salviati Ambasciator della spettabel et fidelissima communità nostra del Zanthe sono stati presenti alla Signoria Nostra sei Capituli presi et deliberati nel suo Conseglio, delli quali havendo esso Ambasciator dimandata la confirmatione: Al che non potendo questo Conseglio attender per l'altre molte occupationi sue, è conveniente proveder in modo, che l'espedition delli predetti Capitoli sia fatta con ogni possibil prestezza, si come in altre simili occasioni è solito di farsi, però,

L'anderà parte, che sia data facultà al Collegio nostro di poter con li doi terzi delle ballote di quello espedir, et approbar li sopradetti Capitoli, et quello, che per esso Collegio sarà, terminato, sia cosi fermo, et vaglia, come se 'l fusse terminato per questo Consiglio.

de parte	153	1566, 26 martii L. C.
de non	8	Iterum L. C. 2 aprilis.
non sinceri	0	

(Senato Mar, Reg. 37, c. 142).

MDLXVI, adi ultimo Zener.

Al Regimento del Zanthe, et successori.

Furono già, come dovete sapere, per li danni che di continuo facevano le fuste de corsari, abbandonati li luoghi d'Argassi in capo quell'isola, et lasciati inculti quei terreni per il timor ch' havevano quell' anime, di esser fatte pregioni da detti corsari, si come a molti è avvenuto; Et intendendo Noi che hora li detti luoghi s' incominciano a coltivare, essendo alcuni ritornati a seminare quei terreni, et che delli altri anderiano quando fussero sicuri d'esser deffesi, occorrendo, dalle incorsioni de detti corsari, et di poter raccoglier le loro entrate, come sariano, quando al tempo delle seminationi, et raccolti, si tenesse alla custodia d' essi luoghi vinti de quelli cavalli Stradioti, la qual cosa dovendo apportar commodo a quell' isola nostra, et beneficio anco alla Signoria Nostra, però vi commettemo col Senato, che dal tempo delle seminationi, et raccolti, debbiate tenir a quella guardia vinti cavalli d'essa Strathia, overo quanti giudicaste, che bastassero per quel bisogno, acciò che li detti luoghi d' Argassi siano coltivati come desideramo, et credemo, che volentieri faranno quei sudditi nostri, assicurati dalla guardia predetta: Nel che usarete

l'opera, et diligentia vostra, persuadendo quei sudditi nostri a coltivare essi luoghi; Et dell' essecutione et frutto che haverà fatto questa deliberation nostra, ci darete avviso per lettere vostre.

de parte 146
de non . . . . . 0 1566, 4 jannuarii L. C.
non sinceri 4

(Senato, Mar, Reg. 37, c. 221 t.°).

MDLXVI, adi primo luglio.

Al Regimento del Zanthe et successori.

Venne li giorni passati alla presentia nostra l'ecc.ª D. Donato Salviati Ambassator di quella spettabel, et fidelissima communità nostra, et in nome di essa ci ha presentati sei Capitoli inclusi in lettere Vostre, alle quali col Collegio nostro per l'autorità attribuitagli dal Senato nostro predetto Vi commettemo efficacemente, che in quanto a Voi s' appartiene, osserviate, et facciate da cadauno inviolabilmente osserva le risposte, et terminationi nostre, et esseguirle in tutte le sue parti.

A piedi di Vostra Celsitudine, Serenissimo Principe, manda la molto divota et fidelissima sua communità del Zanthe il suo oratore a supplicarla humilmente, che quella si degni con la molta, et perpetua sua benignità et clementia essaudirla, et concedergli li infrascritti suoi Capitoli, et primo:

Primo. Che in materia del deposito delle biave nasciuto dalle borse di quelli suoi fidelissimi sudditi, il quale è il sustentamento di quel numeroso populo, sia osservato, che di mese in mese, si come li magnifici Conseglieri alla Cassa rendeno, et saldano le casse, et maneggio di quello al magnifico collega sii con l'intervento di uno delli sindici di quella sua fidelissima Communità, si nel scuoder, dovendo esso sindico intravenire, et tenir anco lui conto in zornal, come nel libro, acciò che si possi sempre veder l'utile di detto danaro di esso deposito, stando però nelle mani, et custodia delli magnifici Conseglieri, et cassieri, si come si ha fatto fino al presente.

Adi XXX zugno in Collegio.

Al primo rispondemo, che sia osservato, et esseguito quanto in esso si contiene.

de parte 20
de non 0
non sinceri 0

Secundo. Che essendo per gratia di Sua Serenità concesso a quella sua fidelissima li tre officii, l'uno della corte minor, l'altro della staiera, et il terzo dell' intrada, et uscida, che dopo la morte de ser Marin Sculogeni, che hora per gratia gode esso officio della corte minore, che quando verrà il tempo de vaccar detto officio, che per il Cl.mo Rezimento, che a quel tempo in quel loco sarà, possi elegger in tal officio dui di quelli suoi fidelissimi cittadini, et nativi del loco, et non

un solo, de quali uno attendi ad essa Corte minor, et l'altro alli bolletini, che in quella si fanno in lingua greca, con la contumacia solum de anni dui, et non de cinque, come per inanti è stato deliberato da Vostra Serenità, et uno in cadauno delli altri dui officii, con la detta contumacia de anni dui per uno, acciò che con tal officii possi ogni uno sentire, et participare alla gratia di Vostra Serenità.

Al secondo sia risposto, che siamo contenti, et cosi ordinamo, che sia servato l'ordine in esso contenuto.

de parte 19
de non 0
non sinceri 1

Tertio. Che si come Vostra Serenità altre volte ha concesso con l'Excelso Senato a quella sua fidelissima Communità, che in quella cancellaria si debbano osservar li pagamenti, che si suol osservar nella sua isola di Corfù, non di meno par che fino qui mai si ha possuto havere l'essecutione, però genibus flexis supplicano, che in essecution della deliberation predetta le piacqui commetter al Clarissimo Regimento di Corfù, che in forma pubblica debba mandar la tariffa, et pagamenti, che al presente sii osserva in quella città, al Cl.^{mo} Rezimento del Zanthe, con sue lettere, la qual ad unquem sii osservata nell'avvenire per beneficio di quella sua fidelissima università, si come è stato sempre la mente et voler di Vostra Serenità, acciò quelli suoi fidelissimi, et devotissimi sudditi non siino più aggravati de ditti pagamenti, come sono fino al presente, contra la mente, et deliberation già fatta, come fu predetto, da Vostra Serenità, per le viscere di Jesu Christo.

Al terzo si risponde, che si scriverà al Regimento nostro di Corfù per la missione della copia della tariffa in publica forma et authentica circa li pagamenti, che al presente si osservano et fanno in essa città di Corfù, la qual tariffa volemo, che sempre stia affissa nella cancellaria del Zanthe, acciò che la possi esser veduta, et intesa da cadauno, et fatti li pagamenti secondo il tenor, et ordine di essa, con obbligo alli Cancellieri di consignarla l'uno all'altro nella mutatione del Rettor, la qual tariffa debba anco esser registrata in essa Cancellaria, acciò che in caso che la smarisse, la si possa rinovar senza mandar più a Corfù, a pigliarne altra copia, et cosi ordinamo, che si debba osservare, et esseguir inviolabilmente a beneficio, et commodo universale.

de parte . . . 20 de non . . . 0 non sinceri . . . 0

Quarto. Item ricerca, che con la molta et perpetua sua gratia, et liberalità, come catholica, si degni conceder a quella sua fidelissima dopo la morte del Rev.^{do} protopapà Nicola Malaxò et de suo fiolo Stamati, la giesia di San Zuanne Battista, quali per gratia hanno havuta li in castello, sii concessa a quella sua fidelissima communità con tutte le sue iurisdition, habentie, et pertinentie, per potervi far uno monasterio di Monache, acciò quelli suoi fidelissimi cittadini possino fabricar a lor spese uno monasterio di monache, per poter allogar delle lor fiole che volessero monacare, perciò che non vi è monasterio alcuno di monache in quella sua città, ne dentro, ne fuori, si come è in tutte le città sottoposte a questo Ill.^{mo} Dominio, et ciò a laude del summo Iddio, dove haverassi a pregare per la felicità, conservatione, et augumento di questo pio, et christianissimo Dominio.

Al quarto, respondemo, che in gratification di quella fidelissima communità, siamo contenti, che la chiesa di San Zuanbattista dopo la morte del Rev.^do^ prothopapà Nicola Malaxò, et di suo figliuolo Stamati, alli qual già è stata concessa per la Signoria Nostra, pervenir debba in essa communità, con tutte le sue habentie, et pertinentie, et come in esso Capitolo si contiene, acciò che la possi effettuare cosi buona, et pia opera di fabricare un monasterio di monache per le cause et rispetti in detto capitolo contenuti.

de parte 18
de non 1
non sinceri 1

Quinto. Ancor supplica quella sua fidelissima, che li magnifici conseglieri over cassieri che scuodeno danari in Camera per conto delle decime, et datii, et cosi li datiarii che conducono dette decime et datii debbano tuor tutti li ori per quelli, che communemente correno de anno in anno, si come li sudditi li toleno d'altri, 'perciò che torna a grande loro interesse, et danno, però che detti magnifici cassieri, et datiarii li scuodeno per manco di quello correno aspri quattro a grave loro danno, però Vostra Serenità si degni essaudendola in cosi giusta, et raggionevol dimanda, conciedergli, che de cetero, debbino li datiarii tuorli per quello correno communemente da tutti quelli Vostri fidelissimi sudditi, et li magnifici cassieri poi dalli datiarii per manco aspro uno di quello li cechini, overo altri ori correno, et non per manco.

Al quinto, quanto all'esattione, et dispensatione del danaro di quella Camera, si risponde, che 'l detto danaro debba esser accettato per il corso, che correrà giornalmente de li, et dispensato per il medesimo corso.

de parte 19
de non 1
non sinceri 1

Sexto. Appresso, che sii retrattado il Capitolo del decimar le biave che nascono sopra quell'isola, alle arre, concessogli sotto il 1557, per le cause che all'hora esposero nel suo Capitolo, essendo che quel suo fidelissimo populo se attrova molto aggravato, però ricerca, che sii rivocato, et tornato a decimar le biave nelli terreni, et stopie, si come per inanti si faceva, acciò cessino li tanti sagramenti, et sperjurii, che per tal causa ogni anno si fanno, con li quali si offende la Maestà del nostro Signor Iddio, oltra che sono molto aggravati per le storsioni fatteli dalli datiarii che tal decime conducono, i quali con proclame et mandati hanno totalmente tolta la libertà alli patroni delle biave, che di quelle non si poleno prevaler alli soi bisogni, patiscono estremamente dalla fame, loro et fioli, prohibendoli il tibiar, il che era in loro libertà per inanti, per il che venendo alcuno a cascare per necessità nella censura di tal pene, et proclame, li fanno pagar doppia decima, et il doppio di quello havessero mangiato, et oltra ciò anco tardano essi datiarii a decimar talmente che le biave stano in manifesto pericolo di corsari, che le potriano abrusciare, et altri sinistri, che patisse quell'isola, si guastano le biave loro, et si putrefano le paglie, che sono il sustentamento loro, et delli animali bovini, rispetto poi anche alla strettezza de pascoli che se ha in quell'isola, a tale che se

ciò continuasse, et che da Vostra Sublimità non venisse remediato con il tornarli nella lor pristina antiqua libertà, verriano in brevissimo tempo all'ultimo esterminio del tutto.

Al sesto, rispondemo, che gli sia concesso quanto dimandano, cio è che 'l decimar delle biave sia fatto nelli terreni, et stoppie, et non più nelle are, si come in esso capitolo si contiene.

de parte 19	factae fuerunt litterae
de non 0	5 julii 1556.
non sinceri. 1	

(Senato Mar, Reg. 37, c. 164).

MDLXVIII, adi XVIII settembre.

Al Reggimento del Zante et successori.

Volendo Noi, che al gionger del novo Sanzacco della Morea che deve cambiarsi, come ne scriveste per le Vostre de XII del mese di zugno passato, et n'havete anco supplicato per altre vostre susseguenti, lo facciate presentar, secondo ch'è stato fatto con gli altri suoi precessori, et che la robba sia buona, et della qualità che si ricerca, habbiamo fatto comprar detto presente; secondo la nota che sarà in queste occlusa, il quale Vi mandaremo con li primi passaggi, et Vi commettemo con il Senato, che come intenderete il giunger del detto novo Sanzacco, overo se già vi fosse arrivato, a quel tempo che vi parerà opportuno debbiate mandargli detto presente, il quale farete, che sia accompagnato da persone discrete et prudenti, che facciano quell'officio che si conviene, in modo che 'l resti ben capace della buona volontà della Signoria Nostra verso di lui, con affirmargli, che per li continui, et efficaci ordini che Vi habbiamo dati, ponerete tutta quella cura che vi sarà possibile, perchè si vicini quietamente a quelli confini, et che per la parte vostra non nasca alcuna occasione di disturbo, et che sete certo, che 'l medesimo sarà fatto dalla parte sua. Et all'incontro, perchè quella Camera e abbondante, habbiamo deliberato con esso Senato, et cosi Vi commettemo con l'autorità di quello, che ricevute le presenti, dobbiate mandar al Baylo, et Provveditor nostro General di Corfù delli danari di quella Camera ducati mille, et che cosi si faccia di anno in anno per quel passaggio, che giudicherete più sicuro, li quali ducati mille all'anno habbiamo deputati al pagamento de fanti, che serveno in detto luogo; Et se al ritorno Vostro da quel Reggimento non porterete fede d'haver mandate a Corfù le rate scorse in tempo Vostro, non sarete lasciato andar a Capello. Però cosi eseguirete, et ne darete avviso, facendo registrar le presenti in quella Cancellaria, a memoria de' successori; et sia scritto in conformità al Baylo et provveditor General di Corfù.

Et da mò sia preso, che 'l Capitolo, che parla delli ducati mille, sia posto nelle commissioni delli Rettori, ch'anderanno di tempo in tempo al Zanthe.

Medesimamente sia preso, che siano comprate le robbe sotto scritte per mandar al Zanthe per presentar il detto Sanzacco, le quali siano pagate delli danari della Signoria Nostra.

Veludo Cremesin . . . . . Veste N. una
Damasco Cremesin. . . . . » » due
Raso Zalo . . . . . » » una
Raso Cremesin . . . . . » » una
Raso festechin . . . . . » » una
Damasco festechin . . . . . » » una
Scarlato d'ottanta . . . . . » » due
Pavonazzo d'ottanta . . . . . » » due
Raso verde . . . . . » » una
Raso lionado. . . . . » » una
Raso bianco . . . . . » » due
Raso pavonazzo. . . . . » » una
Zuccaro . . . . . Panni » vinticinque
Veri di più sorte.
Savon pezze . . . . . N. dusento sessanta
Candelotti . . . . . » vinticinque
Al suo Chiecagià.
Damasco Cremesin vesta. . . . . » una
Damasco festechin vesta . . . . . » una
Zuccaro panni . . . . . » cinque
Candelotti. . . . . » cinque
Veri et savon
Al Vaivoda de Gastuni
Damasco cremesin vesta . . . . . » una
Candelotti . . . . . » dui
Zuccari panni . . . . . » dui
Savon et veri
Al Capigi Bassi
Panno di settanta rosso vesta . . . . . » una
Savon et veri
Zuccaro panni . . . . . » uno
de parte . . . 178 de non . . . 0 non sinceri . . . 3 L. C. die sup.to

(Senato, Mar, 38, c. 139, t.°).

MDLXIX, adi XXV Zener.

Al Regimento del Zanthe.

Il fedel nostro Nicolò Papaianopulo, che fino l'anno 1565 levò al publico incanto il datio della ternaria dell'oglio di quella città nostra, ci ha humilmente ricercato, ch'havendo noi, dapoi ch'egli haveva tolto il detto datio per ducati no-

nanta all'anno, prohibito che li ogli non si potessero lasciar estrazer dalle terre et luoghi nostri da mare, per altri luoghi, salvo che per questa città, gli sia però levato detto datio dalle spalle, et restituito la prima paga de ducati vintidò, che lui fece in quella camera, offerendosi restituir tutto quello, ch' egli ha scosso di detto datio; sopra la qual dimanda havendo Noi voluto vedere li Capituli del suo incanto, la deliberatione nostra del Senato de XVII settembre 1565, et quanto ci scrisse quel Regimento nostro a XIII di gennaro 1566, et XII maggio 1567, Vi commettemo che debbiate levargli dalle spalle il predetto datio, retenendo in quella camera tutto quello, che lui haverà scosso fino all'aviso che hebbero li precessori Vostri, della prohibitione nostra del trazer detti ogli, come è sopradetto, et il tutto potrete particolarmente vedere in quella Cancellaria, et Camera Nostra, il che ese- eseguirete inviolabilmente, facendo conciar la scrittura, come farà bisogno.

de parte	127	1569, p.° decembris L. C.
de non	3	R.ta die 7 sup.ti
non sinceri.	6	

(Senato Mar, Reg. 39, c. 88).

MDLXXI, adi IIII Agosto.

Al Reggimento del Zanthe.

Savii del Consiglio, Sav. di T. F., Sav. a i Ord.

Con molta molestia et travaglio d'animo habbiamo sentito quanto n' havete fatto particolarmente intendere per lettere vostre di IX del passato in proposito delli danni fatti dall'armata Turchesca in quell'isola nostra, et delli borghi et campagne abrusiate, con notabile risentimento di quel fidelissimo populo et habitanti nostri, et si come ciò n' ha apportato quel dispiacere, che potete considerare, per quello ch' hanno patiti tutti quei cittadini a noi carissimi, cosi habbiamo sentito per certo molta consolatione nell' intendere con quanta sollicitudine, et con quanta prudentia voi vi siate adoperati, et quale fede et valor habbia dimostrato tutto quel fidelissimo populo, et quei capitani et soldati nella diffesa et nella divotione verso 'l stato nostro; Onde con il Senato attribuimo a voi quelle laudi che si possono maggiori, et di quei cittadini, capitani et soldati ne restamo grandemente sodisfatti, et con il medesimo Senato vi commettemo che debbiate far loro intendere questa nostra volontà et inclinatione a gratificarli, quando si appresenterà l'occasione, con quell'effetto et dimostrationi che meritano le buone loro operationi. Oltra di ciò vi commettemo che debbiate consolare tutta quella spettabel università in quella forma di parole, che vi parerà conveniente, facendola certa, che noi l'amamo, et stimamo grandamente et attenderemo sempre alla conservatione sua, ne mancheremo di sumministrarle quella quantità di munitioni et legnami, che sarà conveniente, le quali manderemo con primi passaggi, secondo che n' havete ricercati, et habbiamo scritto anco al capitaneo nostro general da mar, che si ritrova a Messina, che debba mandarci formenti per il bisogno vostro, et danari per li pagamenti de fanti, si come n' havete per le vostre dimandato. Non si rendemo certi, che non

mancherete con la solita prudenza et destrezza vostra di contener quei popoli et soldati in officio, et di attender con ogni studio a quel governo, come havete fatto fin è quest' hora, con somma nostra satisfattione et molta laude vostra. Et da mo sia preso, che sia aggionto alla lettera scritta al general nostro, che debba mandar appresso li formenti, anco danari al Zanthe per li fanti secondo il bisogno suo.

de parte 171
de non 0
non sinceri 0

(Senato Mar, Reg. 40, c. 74).

Adi XI Luglio 1576.

Savii del Consiglio, Savii di Terraferma, Savii a i Ordini.

Essendo conveniente di dare ispedizione ad alcuni Capituli appresentati alla Signoria Nostra dalli spettabili ambassatori della fidelissima Communità Nostra dei Zante, l' anderà parte che al primo sia risposto nel modo che segue:

Primo. Che li sindici della nostra università che per tempora saranno, appresso la chiave che scambievolmente li Cl.^{mi} Cassieri tengono, fossino anco loro nell' istesso modo, cioè ogn' un il suo mese un' altra tenire della cassa del deposito, et zornal conforme a quel delli Cl.^{mi} Cassieri, contando particolar di quel tanto che si bisognerà, et di quel che alla giornata venderà il deposito, con obbligo di haver cura et solecitudine del suo augumento; et ciò richiedemo de cetero V. S. doppo che compirà lo reggimento delli presenti nostri Cl.^{mi} Consiglieri et perchè con effetto questo officio del sindicato è faticosissimo, et se ben dagli altri primario, et opportuno, tamen senza ver' uno premio, però supplichemo per invitargli massimamente di più volentieri accettare tal officio di cotante fatiche che possino tutti tre sindici della nostra Communità che di tempo in tempo saranno, haver dell' utile della cassa del deposito ogni anno ducati correnti cento, li quali tra essi trè sian divisi.

Al primo. Che la cassa del deposito per comprar grani et altre biave per uso di quella isola nostra haver debba due chiavi diverse, si che una non possa aprire senza l' altra, una delle quali debba restare presso a quel Conseliero che sara di tempo in tempo alla cassa, et l' altra presso alli sindici della detta Communità, i quali debbano tener un zornal conforme a quello che ordinariamente tengono i cassieri, alli quali sindici siano dati ducati cento correnti di quella moneta all' anno di salario, da esser divisi egualmente frà loro, i quali ducati cento si debbano trarre dall' utile che facesse ogn' anno la cassa del deposito, se però sarà dal reggimento conosciuto che vi sia stato utile nella sodetta cassa; et il prescritto utile non ascendesse alla somma delli ducati cento soprascritti, sia diviso fra essi sindici quel tanto dell' utile che si trarrà senz' altro interesse del deposito per saldo del salario che spettasse loro per il tempo che havessero essercitato detto carrico; dovendo il presente ordine esser essequito doppo che i Conselieri presenti haveranno finito l' officio loro, con conditione che detta fidelissima Communità sia tenuta di adempire all' obligo del deposito passato in termine de mesi tre, et di quello che restasse à farsi nelli termini statuiti ne i capitoli di esso deposito, altrimente non debbano quei

sindici in tempo de quali non fosse stato nelli termini limitati fatto il deposito, haver salario di sorte alcuna.

Secondo. Che li sopramasseri, che per tempora si faranno, poiche il deposito et il suo maneggio cresce, siano nel tempo della lor creatione obligati dar piezi in genere per quella suma, che durando il loro officio manizaranno, non ostante alcuna parte in contrario, et sia et tenuto portar il danaro di quel che dispenserà al magnifico cassier et sindico nostro, con li boletini della dispenza di settemana in settemana; et de più sia tenuto di mese in mese dar gli estratti in caso di dispensa de grani per tanso, o a pancogole, contadini, o altri, si al Cl.^{mo} Provveditor, come anco al sindico nostro che tunc attenderà, acciò che esso sindico nostro mediante lo brazzo publico soliciti la più presta essattion del danaro, sotto pena del detto sopramasser di pagar, oltra il debito, et saldo del maneggio, ducati cinquanta per cadauna volta applicati al detto deposito, et questo a fine che si possi veder immediate il conto del deposito spesso, et ch' el danaro sia sempre pronto, per comprar biave secondo la ventura che il Signor Dio manderà.

Al secondo. Quanto alli sopramasseri sia osservato et esseguito quanto in esso si contiene, con espressa conditione che diano di tempo in tempo piezaria à quel reggimento nostro, che sia di sua satisfattione, non derrogando però all' ordine fin' hora osservato, cioè che non essendo buone le piezarie, sia obbligato quel consilio ad ogni danno et interesse del deposito.

Terzo. Che il Cl.^{mo} Reggimento non possi in alcun modo spender il danaro del deposito, se non per pura compreda di grani, biscotti, risi, legumi, et similia, et ciò sempre con l'ordinario mandato del Cl.^{mo} S.^{r} Provveditor, ne si possi dar, levar, over pagar alcuna boletta di qualsivoglia sorte non spettante al deposito, sotto pena al sodetto Cl.^{mo} Reggimento di non andar à Capello anni cinque.

Al terzo. Che sia osservato medesimamente l'ordine che in esso si contiene.

Quarto. Che li Cl.^{mi} Provveditori della nostra città siano sotto obligo di sacrameno tenuti da essergli anco dato dall'illustr.^{mi} S.^{ri} Capi dell'Ecc.^{mo} Consiglio di X, nel suo partir da Venetia, o con lettere far saldar integramente li soprascritti masseri, che sotto il tempo del suo reggimento sarano, et anco per inanzi, ne possino andar à Capello, se non porteranno fede giuridica de' saldi di fontegheri et de magnifici cassieri sotto il suo reggimento, sottoscritta da tutti tre i sindici della nostra università; et etiam sotto l'istessa pena sia tenuto ad unguem et inviolabilmente osservar tutti li capitoli della Serenità sua alla nostra università confirmati già et concessi.

Al quarto. Sia osservato quanto dimandano, con questa aggionta, che sia tenuto il Provveditore et quei che de tempo in tempo anderanno al governo di detta isola, di portare al loro ritorno in questa città fede autentica sottoscritta dal successore de i saldi, cosi de cassieri, come de fontegari, sotto pena, non portandola, di non poter andar à Capello.

Quinto. Che sia osservato ad unguem et inviolabilmente nell' intrar nel Consilio nostro quel che à Corfù se n' osserva, potendo intrar et nel nostro tali quali in quel di Corfù intrano, et non quelli che anco là intrar non possono, non ostante alcuna più tosto corrutella, che consuetudine de qui, et questo acciò che in processo

di tempo con tal ordine eccitando molti inconvenienti, il Consiglio nostro più et più nobilitandosi si reguli.

Al quinto. Si continui in quello che s' è fin' hora osservato.

Sesto. Il Cl.^{mo} Reggimento non possi in modo veruno serrar mercado di formenti over biave dalli danari del deposito, senza l'espresso consenso à bossoli et balotte prima ottenuto dal Consilio nostro, altrimenti ciò non osservando, l'università nostra non sottogiacia ad alcuna sorte di tansa, over gravame, et ciò per evitar qualche inconveniente che occorrer ci potrebbe, eccettuando però li mercadi delli formenti, che alla giornata a minuto con le barche vengono dalla parte di Morea et contorno, li quali possano fargli con li sindici soli nostri.

Al sesto. Che il reggimento possa trattare et concluder mercato di ogni sorte di biave per commodo di quella fidelissima università, come meglio gli parerà, coll'assistenza delli sindici tre sopradetti, non potendo il Provveditore dispensare le sodette biave à minor prezzo di quello che saranno costate, computate le spese, sotto pena, contrafacendo, di pagar del suo l' interesse che havesse a patire per ciò il deposito.

Settimo. Che le lettere di cambio (doppo la morte del spettabile M. Priamo Vidali a cui solo, et non ad altri, in vita ci fù ciò concesso à fare) possino liberamente esser fatte da ogni et qualunque nodaro nostro, si come all' inclita città di Vinetia, et per tutto il mondo se n' osserva, et questo à commodo, satisfattion, et beneficio del suo devotissimo populo.

Al settimo, sia concesso à quei fidelissimi nostri in loro gratificatione quanto dimandano.

Ottavo. Che possiamo elegger al consilio nostro un Coitor nel Civil, che sia cittadin nativo nostro, si come anco à Corfù se ne usa, et s' osserva ogni doi anni con la contumacia solita, tenendosi per via di obligo li Cancellieri che per tempora qui veranno di accettarlo, et del suo pagarlo per le sue fatiche, poi che sarà sotto la sua ubedienza, et servigio à rason de tanto, quanto se ne paga anco a quel di Corfù, et questo acciò che la nostra gioventù se ne esserciti et suegli à servitio di V. Serenità, senza danno delli Cancellieri.

All' ottavo, quanto al poter eleggere un Coadiutore nel civile, che si continui in quello che s' è fin' hora osservato.

Nono. Che non ostante concession ver' una ad alcuni fatta, che essi soli, et non altri traduchino in questa nostra città le scritture de idioma greco in italiano, possano tutti tradurre, et ciò per commune libertà et commodità.

Al nono, si contentamo che tutti i nodari di quell' isola nostra possano liberamente tradurre ogni sorta di scrittura greca in idioma italiano.

Decimo. Che l' officio del compagno del Scontro che decima d' una banda, concesso in vita da V. Serenità al spettabile M. Francesco Mocenigo cittadin nostro, humilmente rechiedemo, che dopo la sua morte sii alla nostra università trasferito et per gratia concesso con tutti li carrichi, utilità et emolumenti soliti, potendo poi noi ogni anno con altretanto di contumacia per balotation creare uno cittadin nostro nativo per essercitar tal officio à servigio di V. Serenità, et à noi continua memoria di receputi beneficii.

Al decimo, si contentamo medesimamente in loro gratificatione, che possano eleggere nel loro Consilio il compagno del Scontro, doppo la morte del fedel nostro Francesco Mocenigo, che al presente ha il sodetto carrico, con le conditioni contenute in detto capitolo.

Undecino. Che essendo già à requisition della nostra università altre volte à noi da V. Serenità et Senato suo concesso, che gli istessi pagamenti che si fanno nella Cancellaria di Corfù, anco alla Cancellaria di qui se ne faccino si in civil, come in criminal, et per questo effetto fattoci anco la tariffa da Corfù venire, tamen lo pagarsene iuxta quella da nessuno de Cancellieri, fuor che da uno, ci fù osservato, tutti fuor d'ogni dover tolendo pagamenti eccessivi, et quasi ad libitum in grande danno nostro; Però, acciò che tal tariffa de qui innanzi se ne osservi, supplichemo V. Serenità che de cetero, cioè dalla venuta del novo Provveditor, commettiate al Cl.^{mo} reggimento nostro di far et astrenzer li cancellieri tal tariffa ad unguem nelli pagamenti, cosi nel civil, come nel criminal osservare, sotto pena di non andar à Capello anni cinque; et essi Cancellieri spettabili, oltra tal obligation di dover inviolabilmente osservar la detta tariffa, siano etiam di consignarla in scrittura.

All'undecimo, quanto alli pagamenti che si fanno in questa Cancellaria, che sia osservata la parte presa nel Collegio nostro per auttorità concessagli dal Senato sotto li VII di giugno 1566, della qual parte ne sia mandata copia a quel reggimento nostro, con ordine che debba farla in ogni sua parte esseguire.

Duodecimo. Che havendo noi alias per mezo di nostri Ambassatori supplicato a V. Serenità che gli officii di Stadera, Doana, et Corte minor per gratia special se ne concedino alla nostra fidelissima, ben che povera università, con facoltà di potergli distribuir per balotation ogni anno, come etiam gli altri officii, con la contumacia solita alli nostri cittadini nativi, doppo la morte di quelli, che per concession del Senato li possedevano, non essendo stati noi in tutto esauditi; tamen fu ordinato da V. Serenità che detti officii non si possino dalli Cl.^{mi} nostri Provveditori ad altri concedere, se non à nostri cittadini nativi, et non in vita, ma a tempo limitado, cioè da dui anni in dui anni, il che non obstante nulla di meno essendo già stati vacadi dui delli detti officii per la morte di quelli, che dal Senato li possedevano, furono detti officii, cosi dalli Cl.^{mi} nostri Provveditori, come etiam dall'Ecc.^{mo} general Foscarini non solum in vita concessi, ma etiam ad estranei et non cittadini nostri, contra l'espressa volontà di V. Serenità; Però genibus flexibus supplichemo V. Serenità, che havuta consideratione della contrafattion preditta, et del nostro prejudicio, et usando la solita sua munificentia verso anco la nostra fidelissima università, movasse in pietà al solito suo di concieder à detta nostra università gli officii sopradetti, di poter anco essi d'anno in anno, come etiam gli altri officii, alli suoi cittadini con la solita contumacia distribuire, il che reputaremo per special liberalità et gratia di V. Serenità, per la quale et suo Ecc.^{mo} Senato non restarano continuamente pregar con ogni maggior humilità la gran bontà di Dio per la loro compita prosperità et felicitade.

Al duodecimo. Si contentamo in loro gratificatione che possano distribuire col loro Consilio gli officii della Stadera, di Doana, et Corte minor, colli modi che si contengono in capitolo, doppo la morte però di quei che al presente li possedeno,

Dovendo quei che sarano eletti di tempo in tempo alli sopradetti carrichi essere approbati dal sodetto reggimento, ne possa la presente concessione essere in modo alcuno alterata da qual si voglia nostro rappresentante.

de parte 103
de non 1
non sinceri 4

Letta Collegio a XVII di giugno 1576 e riletta a IIII di luglio.

(Senato Mar, Reg. 43, c. 28-31).

1581, adi 29 aprile.

Al Reggimento del Zanthe et successori.

Si sono doluti davanti la Signoria nostra li ambassatori della spettabile et fedelissima nostra Communità della Ceffalonia, che essendo da quel clero greco, secondo il suo rito et consuetudine antica in essecutione di parte presa nel Senato nostro l'anno 1558 8 febraro, stato eletto in vescovo il Rev. Domino Filoteo Luverdo, sacrato et confermato anco dal Rev. metropolita di Corinto, non haver egli per, tre anni in circa esercitata in quelle due isole della Ceffalonia et del Zanthe l'auttorità sua episcopale, perchè il Rev. Domino Dionisio Siguro Abate della Madonna di Anafonitria jus patronato nostro, il qual Abate è anco Arcivescovo di Egena giuriditione del Serenissimo Signor Turco, fattosi sacrare à tal dignità dal Rev.^{mo} Patriarca di Constantinopoli, s'abbia arrogato auttorità in quell'isola del Zanthe di ordinar et sacrar sacerdoti, diaconi et subdiaconi, ingerendosi nelle cose spettante a quel vescovo, con intitolarsi publicamente Presidente del Zanthe. La qual cosa per li gravi inconvenienti et scandoli che ne potrebbono nascere cosi nel publico, come nel privato, havendoci apportato non minor dispiacere che meraviglia, Vi commettemo co 'l Senato, che debbiate subito far intender al preditto Rev. Siguri nostro suddito, che in pena della disgratia della S. Nostra debba immediate desister in tutto et per tutto dalle sopraditte operationi pertinenti al carrico di esso Rev. Luverdo vescovo della Ceffalonia et del Zanthe, lassando il titolo che hora spende di Presidente del Zanthe, con restituir al vescovo quello che havesse convertito in uso suo di ragion di esso vescovo, et renontiando in somma a tutto quello che havesse impetrato in pregiudicio del medesimo vescovo; della qual sua debita renontia et obedientia debba egli far publica nota in quella Cancelleria, la quale ci mandarete di quà; il che non volemo che sia di pregiudicio al detto Rev. Siguri, si che non possa poi à arbitrio, (in termine però ai quattro mesi prossimi futuri,) citata la parte, venir ad allegar et far conoscere davanzi la Signoria Nostra le sue ragioni, se alcun ne havesse o pretendesse in questo caso.

de parte. 176
de non 12
non sinceri 16

1551, adi 29 April letta Collegio.

(Senato Mar, Reg. 45, c. 14-15).

1582, adi 14 settembre.

In Collegio havendo auttorità del Senato.

Essendo stato udito nel collegio nostro il spettabile D. Hieronimo Litargo uno delli ambassatori della fidelissima communità del Zanthe sopra i capitoli ultimamente da loro prodotti alla S. Nostra, et sopra il secondo in contraditorio con li intervienti del fedel Nicolo Bezzi, vista anco la risposta di quel reggimento intorno a i medemi capitoli, fu preso che dovesse esser risposto ut infra, videlicet:

(Segue il tenor de i Capitoli). Adi XIII Decembre 1581, Congregato il magnifico Conseglio alla sala del Cl.^{mo} Provveditor à suon di tromba et campana, giusta l'ordinario del manifesto del Signor Provveditor per ballotar li infrascritti capitoli; et furono conseglieri numero 136, computà detto Cl.^{mo} Reggimento.

Serenissimo principe, Illustrissima Signoria.

A piedi di V. Serenità manda la fedelissima sua Communità del Zante reverentemente supplicandola, che se degni per gratia sua con l'eccellentissimo suo Senato confirmar li sottoscritti capitoli presi nel conseglio di quella con la presentia del Cl.^{mo} Regimento di detto luoco a gratificatione et consolatione di detta sua devotissima communità, et prima:

Primo. Che essendo questa sua città et isola venuta alla sua devotione desiderando quella habitar, si come per gratia del Signor Dio et bontà di V. Serenità et suoi rapresentanti è continuamente habitata, che in quella al presente si sono al numero 15359 in circa, ha per publico suo proclama all'hora fatto nelle parti della Morea, qual sotto il suo felicissimo vessillo era sottoposta, che tutti quelli voleano venir ad habitar in quella, potessero ad libitum prendere terreni, case, et altri stabeli, dei quali et de i frutti dei quali potessero dispensar per prevalersi, et come più ampiamente per quello vien dechiarito; in virtù del quale si sono ridotte molte fameglie nel numero predetto, quali hanno con molte sue spese, fatiche et sudori impiantate molte vigne et uve passe, et altro, li frutti delle quali dall'hora in poi loro sustentation hanno navigato in quelle parti che à loro a piaciuto, et quelle vendute et barattate al meglio li è parso con qual si voglia persona senza niuna prohibitione. Hora è parso a V. Serenità la libertà prohibire, la qual cosa veramente sarà la total rovina de questa soa isola et de tanti suoi habitanti, non si potendo sostentar, ne essendo altro le loro entrade, che de uve passe et vini et ogli, quali non si potendo smaltir si come per il passato, et già tanti et tanti anni si ha fatto con le decime et datii ordinarii di V. Serenità, soliti et consueti necessariamente conveniriano a patir molti incommodi, rispetto al viver caro, et altri disturbi. Però reverentemente supplicamo V. Serenità, gittandosi à piedi di quella, che per viscera Jesù Christi si degni à riguardar con la sua clemenza il gravame della sua fedelissima communità, levando il novo imposto, dovendosi continuar come si faceva per il passato, et massimamente, che delle nave Inglesi che solevano caricar in questa città et isola, con utile et datio della entrada et uscita di S. Serenità, non

potendo estrazer di questo loco uve passe senza il nuovo imposto, hanno già dato principio di trattarne di quella della Morea. Però per conservation di tanti suoi fidelissimi sudditi sia elevato detto nuovo imposto, il che sarà conforme anco alla promissione fatta dal principio della habitatione di questa sua isola, raccordandole le miserie di questa città per la guerra prossima passata patite per l' incendio, et anco li pericoli che potriano occorrere, dal che il Signore Iddio ne gardi et doni alla sua santissima Republica ogni essaltatione.

Secondo. Che havendo V. Serenità per gratia et benignità sua concesso ad essa sua fidelissima trà li altri officii quali ogni anno vengono dispensati alli suoi fidelissimi cittadini l' officio delli tre Justicieri di detto luoco, et già molti et molti anni vista essa gratia ogni anno si andava per questo conseglio distribuita a tre di essi cittadini, del 1576 per l' Ecc.^{mo} general Foscarini fù concesso uno di essi Justicieri a S. Nicolò Bezzi armiraglio di questa città in vita sua, al che havendo li sindici della preditta communità di quel tempo contraditto, par che per gratificatione di sua Ecc.^{ma} Signoria fosse per il conseglio di essa Communità del Zante eletto esso Bezzi in detto officio per anni cinque, qual havendo essercitato detto officio per anni doi, li è parso poi quello volontariamente ciedere et renonciare a detta communità, dalla qual gli fu manuatim esborsato ducati sessanta, come per atti publici appar, si presenteranno a V. Serenità non obstante poi detta renoncia, et ricevuta del dinero predetto, par che esso Bezzi habbi da Vostra Serenità et Ecc.^{mo} suo Senato ottenuto una confirmatione, della quale da questo Cl.^{mo} Reggimento del Zante gli fù dato il possesso di esso officio di uno dei Giustitieri, et quello attualmente da lui viene esercitato et goduto. Per il che quella riverentemente supplicamo, che se degni detta elettione et confirmatione revocar, essendo quella nel modo prealegato con fraude et inganno dal sudetto Bezzi ottenuta, conservando detta sua fidelissima communità nella gratia concessali già tanti anni per sua benignità et beneficio de tutti li suoi sudditi, quali de anno in anno ne partecipano de detta sua munificenza.

Quanto al secondo, che sia tagliata la confirmation della elettione del detto Bezzi come nel capitolo.

de parte 15
de non 0
non sinceri 3

Terzo. Che essendo detta sua fidelissima città redutta nel numero de habitanti già reverentemente di sopra dechiarito, de quali delle tre parti le due et anco più sono del rito Greco, et oltra ciò tutto il contado dell' isola; quella si supplica con quella summissione che si deve conciederli che possi crear un vescovo Greco de vita et costumi essemplarii et christiani, il quale con le sue predicationi et ammonitioni possi congregar detto populo, et quello conservar nella gratia del signor Dio et viver cattolico christiano, il che sarà a laude de sua Maestà, et contenuto de detto suo fidelissimo populo, qual unitamente pregerà l' altissimo et omnipotente Iddio per la conservation et grandezza di questa Ser.^{ma} Republica, alla quale etc.

Quarto. Che si come per il passato li Signori della Sanità eletti per questo Conseglio, eccetto che da poco tempo in quà hanno in primo foro giudicate le cause

à detto suo officio spettanti, che gli sia anco osservato, dovendosi da questo conseglio elegger un del corpo de esso prattico et da bene per loro scrivano, qual habbia à formar li atti loro, quali poi in appelatione si debbano devolver à questo Cl.^{mo} Reggimento, si come anco si osserva in tutti li luochi di V. Serenità, et massime Corfù con li ordeni del qual luoco per ordine di questa sua città del Zante se governa.

Quanto al quarto che sia loro concesso quanto domandono con l'appelatione e superiorità à quel Reggimento come già si osservava.

de parte 14
de non 3
non sinceri. . . . , ... 2

Quinto. Che essendo altre volte per gratia di V. Serenità stato concesso à questa sua fidelissima communità, che nelli pagamenti di questa cancellaria si dovesse osservar la Tariffa che si osservava à Corfù, qual, ò per negligentia, ò per altra causa, da certo poco tempo in quà non si hà osservato; Però à quella reverentemente si supplica che per beneficio di questi suoi sudditi si degni commetter al Cl.^{mo} Reggimento di Corfù, che quella debba mandar al Cl.^{mo} Reggimento del Zante, qual debba farla registrar nella sua Cancellaria, et quella inviolabilmente far osservar alli suoi cancellieri, coadgituri et altri, che attenderanno in detto officio, con pena ad esso Cl.^{mo} Reggimento de non poter andar a Capello, se ritornato dal suo Reggimento non haverà seco fede publica sottoscritta dalli tre sindici di questa sua communità, che nel tempo del suo Reggimento habbi quella in tutte le sue parti fatta osservar, et sotto pena alli canciellieri, coadgituri et altri che non la osservassero de ducati cinquecento, ne possano essercitar più officio di cancellaria, il terzo della qual pena sia dell'accusator, havuta sopra la sua acusa vera giustification, et li doi altri terzi à quelli Rettori, Sindici, ò Jusdicenti, che faranno l'essecutione, quali cancellieri siano tenuti avanti il loro partir dall'inclita città di Venetia per venir alla sua cancellaria dar idonea piezaria, si come danno anco della tansa de detta cancellaria di osservar detta tariffa.

Quanto al quinto, che sia concesso quanto dimandano.

de parte 18
de non 0
non sinceri. 1

Sesto. Che per conservation de buoni, et castigo de rei e scandolosi, Vostra Serenità si degni levar la corruttella che si è usata da poco tempo in quà, che con facilità vien concesso a diversi ecclesiastici et seculari banditi per homicidii, et altri casi attroci di questa sua città, che nell'avenir non si possa conceder à nessuna sorte di persone sia di che grado et condition si voglia banditi per homicidii o casi attroci, sotto quelle pene che parerà à V. Serenità reservata, però la parte presa nell' Ecc.^{mo} Senato, che li Cl.^{mi} Magistrati, rapresentanti V. Serenità habbino facultà di far gratia à banditi à tempo passato il terzo del loro bando, et havuta, che haverà la pace con la parte offesa; la qual gratia non si possa concieder ad altri che alli ordinarii si come si osserva à Corfù.

Quanto al sesto, che sia loro concesso quanto dimandano, laudando la terminatione del 1578 15 Aprile fatta per il nob. homo S. Alvise Minotto all' hora provveditor al Zante et conseglieri.

de parte 17
de non 0
non sinceri. 2

(Senato Mar, Reg. 45, c. 142-144).

Die 6 Iunii 1578.

Deliberatione presa nel Conseglio del Zante e non presentata.

7.° Essendo l'officio del Protopapa importantissimo, si perchè regula li clerici, come etiam perchè tutte le cose ecclesiastiche di man sua passano, però è anco necessario perchè torna a pro e danno della nostra fede, che in ciò se ne facciano persone idonee, si con isquisita religione, come etiam bontà, humanità et dottrina ornate, et non idiote, rustice et indotte, il che veramente sarebbe, se per ballotation tal officio si facesse, poi che in laude d'Iddio et per honor et utile della nostra università s'elegere ben persone attissime, et li clerici nostri per la speranza de ottenir tal dignità a gara s'incitareben di superare l'uno l'altro, contra di quel che al presente fanno, in bontà, carità, humanità et dottrina, il che quanto sarebbe utile alla nostra città è chiaro, poi che secondo si dice dal capo il resto del corpo si regola, si stima, et giudica; Però andarà parte posta per noi Sindici Galeazzo Sturion et Gierolamo Litarco, che doppo la morte del presente red.^{mo} Protopapà D. Eustachio Cotrona, il Protopapa se faccia per ballotation nel Conseglio nostro, si come se ne fa etiam a Corfu, cioè da cinque anni in cinque anni, con la contumatia d'altri cinque anni.

La qual andata a torno a bossoli et ballotte fò presa con suffragii N. 81.

(Nota degli Ambassatori). Quanto poi ad un'altro suo capitolo che fù preso nel suo Conseglio fino del 1578 intorno al crear un Protopapa per il lor Conseglio, et come in esso, questo anco per non saperle dar altra informatione, con quella reverentia che ne si conviene, rimettemo alla molto sapienza della Serenità Vostra.

(Senato Mar, filza 81).

CAPITOLI DEL ZANTE.

Adi 25 gennaro 1584 fù balottato et preso l'infrascritto capitolo in proposito gli vigne.

È cosa molto importante et necessaria a questo popolo, et massime a poveri contadini il conservar l'impianti per nutrimento loro, essendo essi impianti fatti con leggitima causa per esser li terreni impiantati non fertili per natura et per le continue et lunghissime pioggie che usano l'inverno, et per l'utile universal di questa isola et della nostra Ser.^{ma} Signoria rispetto alle decime, le quali si vedeno esser molto

cresciute; nelli quali impianti essi poveri contadini et altri hanno fatto grandissima spesa, fatica, et havuto molto travaglio, spendendo per allevarli ogn' anno in molte opere rurali per spatio de anni quattro in cinque, havendo anco interesse che in detto tempo niente fruttano, faticandose molto essi contadini nel lavorar corporalmente, et quelli che non sono contadini nel soprastar, et altro; essendo poi stati travagliati per le denontie date, per le quali sono sequite spese di cancellaria in formar processi, et fin che sono stati espediti, hanno consumato et l' haver et la vita, oltra la perdita di tempo; et poi condennati da diversi clarissimi Reggimenti, che per tempora sono stati, se ben con gratia, le quali condannationi sono state scosse per il più con pegnore et venditioni de' suoi beni, per il che hanno patito da nuovo spese di cancellaria et ufficiali, oltre che li loro beni sono stati venduti a vilissimo prezzo come è solito ne gl' incanti, le qual condennationi sono state divise vista l' ordinario; et in tanta rovina patita per avanti, si trovavano quieti sotto questo Cl.^{mo} Reggimento, quando che sopravenuti li Cl.^{mi} Signori Sindici dell' Oriente, tolta occasione da detti impianti, hanno tornato questi poveri habitanti in tanta mala fortuna, che non sanno come possino viver, per ciò che S.^{e} Signorie Cl.^{me} previa certa citatione per stridor fatta contra detti Cl.^{mi} Reggimenti, che hanno fatto dette condennationi, parte de quali sono morti, et gl' altri absenti, hanno tagliato dette condennationi et processo ad altre sententie contra essi poveri habitanti di quest' isola, le quali quando fossero esseguite apporterebbero la lor total rovina, et di esse sententie hanno questi giorni prossimi commesso l' essecutioni a questo Cl.^{mo} Reggimento; et di più hanno messo doppia decima in essi impianti per il frutto che producono, et per quello che non producono, cosa molto iniqua et contraria in diretto alla mente christianissima di essa Seren. Signoria nostra, delle quali doppie decime è stato preso in questo Consiglio, che sii dalli ambassatori che saranno eletti supplicato come in essa parte, onde le tanse tenebre indotte a questo popolo da essi Cl.^{mi} Signori Sindici, siamo sicuri che dalli splendissimi raggi del sole di giustitia et clemenza di essa Ser.^{ma} Signoria nostra saranno levate, però sia preso;

Che sia commesso ad' essi ambassatori che saranno eletti che in ogni occorenza et occasione debbino diffender le ragioni di questo popolo avanti alla Ser. Signoria nostra circa essi impianti, acciò siano conservati a beneficio universal, usando in ciò ogni diligentia con l' auttorità di trattar in ogni conveniente maniera, modo et condittione essa causa come meglio le parerà.

Adi 19 Aprile 1584 fu balottato et preso l' infrascritto capitolo.

Oltre le molte essecuzioni fatte de mandato delli Cl.^{mi} Sig. Sindici di Levante, mentre erano in questa città, contra questo popolo, et massime contra li poveri contadini, per le quali se può dir con verità che sono restati nudi anco delli proprii vestimenti, come a tutti è notissimo, par che da novo SS. SS. Cl.^{me} habbino mandato da Corfù alcune condannasoni fatte contra tutti li habitanti di quest' isola, che hanno impianti, imponendo à questo Cl.^{mo} Reggimento, che oltra le condannasoni prescritte, debbi anco scuoder le spese del processo, che importano quasi alla summa de ducati 900; che quando si facessero tali essecutioni et essattioni, importariano le spese altri ducati 200 in circa, oltre il danno del vender i pegni per la mità

meno di quello che valeno, cosa veramente molto strana et pernitiosa a questo popolo, et contra la mente christiana della nostra Ser.ma Signoria, nella clemenza et giustitia della qual si confidano, et però sia preso da questo Magnifico Consiglio, che sia dato commissione alli nostri ambassatori che possino avanti essa Serenissima Signoria, dove farà bisogno trattar sopra tali condannasoni et spese, et sopra li ducati 162 elevati dalla cassa del deposito del fontego di questo luoco da essi Cl.mi Signori Sindici per asserto affitto di magazeno, et pene, come si vede per la partida di camera, li quali danari hanno tolto senza alcuna leggitima causa, non essendo debitrice la detta communità di tal affitto, come affitto che chiaramente consta senza far intravenir li spettabili Sindici per diffonder sopra ciò le ragioni di essa, et senza alcuna cognitione giustitiaria, contra la forma etiam delli provisioni di essa Ser.ma Signoria circa esso deposito, et finalmente habbino auttorità essi ambassadori di trattar et ispedir con ogni debita maniera, modo, et condittione le soprascritte cause, et etiam ogn'altra che quovis modo nascesse da atti, over essecutioni fatte, o commesse da essi Signori Sindici.

Andreas Graecus cancellarius magnificae communitatis Zacynthi exemplari fecit, ausculavit et in fidem manu propria subscripsit et sigillavit.

Che li soprascritti capitoli siano commessi alli Savii dell'una et l'altra mano.

de si 5
de non 0
non sinceri 0

Adi 22 gennaro 1584.

Ha la Ser.ma Signoria nostra non con forza, ma con giustitia et providenza sempre non solamente inclinato tutti i suoi sudditi alla sua devotione, ma acceso gl'animi loro al spender la vita in ogni occasione che si è rappresentata; Ha la presente calamità di quest'isola causato dalla nuova imposta messa sopra le uve passe, vini et altro, ch'è l'entrata di questo popolo per suo necessario nutrimento dato occasione de implorar essa giustitia et providenza, con fermezza che si come anco cadaun giusto supplicante da essa nostra Ser.ma Signoria non s'è partito mal contento, cosi questo popolo in tanta urgentissima necessità non sarà da quella abbandonato; poi che et il vero traffico di quest'isola è per tal nova imposta quasi cessato, et ad altri popoli non sudditi con loro notabilissimo utile inviato, et gli mercanti Inglesi in gran parte disniati, navigando hora dopo detta nuova imposta à Patrasso, Lepanto et Natolicò per comprar uve passe, et quelli che sono quì essendo soli, per esser prohibito ad altri Inglesi venir quì, et à sudditi di sua Serenità il condur dette uve passe in Inghilterra, si che gran quantità ne resta quì con pericolo di guastare, non potendo loro di gran lunga suplir, et però hanno fatto un monopolio, et renduti questi poveri habitanti a tal miseria, che valendo per avanti esse uve passe ducati trenta sie et più el migliaro, non valendo hora più che 16 o 18, che poco meno importano le spese dell'agricoltura, convengono perire dalla fame, il che certamente è contra la mente christianissima di essa nostra S.ma Si-

gnoria, solita con le facultà proprie aiutar in ogni bisognevole occasione i suoi popoli, non che permetter che non possino dalle sue sostanze alimentarsi, però;

L'anderà parte, che siano eletti per questo consiglio dui del corpo di esso capitolo de ambassatori, che non siano interessati, da esser mandati à Sua Serenità, li quali con primo buon passaggio debbono partir, et gionti nell'inclita città di Venetia, quanto prima debbino comparer avanti essa Ser.ma Signoria nostra, et supplicar reverentemente quella con parole che a loro paressero opportune, per ottener la levatione di detta nova imposta di quest' isola, significando a S. Serenità li presenti et altri inconvenienti, et esterminio di questo popolo causato da detta nova imposta, come ad ogn' uno è notissimo; potendo trattar et espedir i presenti et altri capitoli, che li fussero mandati da questo Consiglio, con ogni dovuta maniera, modo et conditione, che à loro paresse necessario per utile et beneficio di questa città, et contado. Et a detti ambassatori, avanti il suo partir siano dati ducati quattrocento, dusento per uno per sua provisione, quali denari si debbino trovar per tansa commune nella città et ville, et siano eletti tre tansadori del corpo di esso consiglio, quali insieme con li spettabili sindici a bossoli et balotte per la maggior parte debbino tansar quelli che li paressero come diterà la loro coscienza.

Secondo. Et perchè li Cl.mi Signori Sindici d'Oriente senza far altro moto, et senza intender le ragioni di questo popolo, hanno messo una gravezza insolita et molto onerosa, cioè che tutti quelli che hanno impiantato terreni, se ben sono stati conosciuti non buoni da seminar, et però con licenza de Cl.mi Reggimenti, essendo essi meschini dalli Cl.mi Reggimenti in diversi tempi condennati con gratia per detti impianti, et pagate tal condennationi per li impianti fatti dal 1575 in poi, à dover pagar hora doppia decima per terreno, et vigna, essendo solamente vigna, et producendo una sorte di frutti, et se ben la decima di detti impianti per il frutto che producono è di gran lunga maggiore di quello che era per avanti che fusseno impiantati, come ogn' uno benissimo sà, voleno SS. SS. Cl.me che si paghi decima del frutto che non nasce, esser proprio della decima esser pagata dal frutto che nasce, introducendo questo inconveniente mai più inteso à danno et ruina di questo popolo; però essendo sicuri che quando da essa Ser.ma Signoria saranno intese le ragioni di esso popolo, sarà levata per giustitia tal gravezza, sia preso et commesso ad essi ambassatori nostri che debbino in detta supplica, dopo detto capo de novo imposto, metter per secondo el presente circa esse due decime, et supplicar efficacemente essa Ser.ma Signoria nostra, che debba tuor via tal gravezza; dovendo però tutti pagar iusta l'ordine delle altre vigne et uve passe, li quali dui capitoli siano messi nella commissione di essi ambassatori, essendo in libertà delli spettabili sindici proponer ogn' altro capitolo che li paresse bisognevole, et preso da questo Consiglio sia mandato ad essi, acciò possino supplicar et ottenir quello li fusse commesso.

1584 di 22 gennaro furono balottati et presi li soprascritti capitoli.

Risposta al secondo et terzo capitolo. Savii del consiglio, Savii Terraferma, Savii a gl'ordini.

Adi 29 ditto. Al secondo et terzo capitolo delli spettabili ambassatori in proposito delle vigne et della decima sia risposto:

Che havuta da noi quella consideratione che si convien sopra quanto hanno esposto et quanto da loro è stato operato in tal materia, volemo che tutti coloro che haveranno piantato vigne dal 1575 in poi debbano haverle spiantate al fine del presente incanto di quella decima, altramente siano obligati dal tempo che sarà finito il primo incanto della decima, principiar a pagar per detti impianti la giusta decima in tanta robba delle medesime uve passe et non d'altro. Ma se de cetero alcun ardirà di piantar più vigne, sia tenuto di quelle che pianterà di nuovo pagar in luogo di decima la mità di tutte le uve passe che nascieranno; et sia commesso a quel provveditore presente et alli futuri, che debbano con ogni diligentia far tor in notta tutti li terreni che hora si trovano piantati a vigne, et quelli che fossero di nuovo piantati con la quantità, nomi de patroni, et confini particolarmente in un libro à ciò deputato, per poter haver sempre pronta la giustificata verità del tutto; con autorità al detto providitor di inquirir ex officio in tal materia circa li nuovi impianti, che fossero fatti, intorno alli quali sia irremissibilmente essequito il presente ordine di farli pagar la mità in tanta robba; prohibendo del tutto alli medesimi provveditori di poter conceder licentia ad alcuno di piantar più vigne sotto qual forma o pretesto esser si voglia; et quelle che fossero concesse siano nulle et di niun valore; commettendo anco al preditto Reggimento, che procuri con ogni diligenza che li danari di quel deposito, il qual intendemo esser al presente alla summa di 14000 ducati in circa, siano tutti scossi da chi sarà debitor d'alcuna parte di essi, et governati come si conviene a beneficio et sostentation di quei fidelissimi nostri, con rinovar li formenti di tempo in tempo, et haverne quella cura che dispongono gl'ordini già posti in materia del detto deposito.

de parte 18

Adi detto.

Al secondo et terzo capitolo del Zante sia risposto.

Che si come l'ordine dato del 1575 circa il prohibir maggior impianto di vigne in quell'isola proceduto dall'affetion paterna che portiamo a quei fedelissimi nostri hebbe per fine il loro proprio universal beneficio, che deve esser anteposto all'interesse di pochi privati; cosi hora, et per l'istesso loro publico beneficio et per debita conservatione di quella obedientia, che non e stata com'è conveniente prestata alla nostre deliberationi cosi espresse in tal materia; volemo che li ordini fatti per li sindici nostri in Levante in essecutione della volontà nostra circa il piantar le vigne dall'anno 1575 in poi, siano inviolabilmente osservati, si come habbiamo in cosa simile commesso et fatto esseguire nell'isola nostra di Candia, con questa dechiaratione che li condannati absenti dalli prefati sindici possano esser realditi da quel reggimento; et cosi sia commesso al medesimo reggimento, con ordine oltra ciò che debba far al tutto che li danari di ragion di quel deposito di formenti instituito à beneficio et sostentation di quell'isola è ridutto fin hora alla summa di ducati 14 mille in circa, i quali danari intendemo trovarsi al presente per la maggior parte in man de particolari, siano scossi et ricuperati tutti, procurando quanto

prima ch' esso deposito si trovi tutto in esser, et rinovato et governato di tempo in tempo nel modo che si contiene negl' ordini già presi in tal materia, come è conveniente.

de parte 4
de non 0
Non sinceri 69

Adi ditto.

Savii di Terraferma detti S. Bernardo Nani, S. Z. Moro cav.r

Al secondo et terzo capitolo delli spettabili D. Theodorin Païdi et D. Marin Sculogeni ambassatori del Zante in proposito della decima et delle vigne sia risposto.

Che deveno esser certi, la prohibitione circa il piantar delle vigne in quell'isola, oltra l'eccessiva quantità già piantata, esser stata da noi ordinata con fine dell'universal beneficio di quei fidelissimi nostri, accio attendendosi anco alle semine di grani havessero modo di poter alimentarsi senza tanto bisogno di soccorso di formenti d'altra parte; però havendo noi inteso dalle loro scritture et da quanto ci hanno esposto che in quell'isola si trova in esser un deposito instituito à questo effetto per parte del Senato del 1556 ridutto alla summa di 14 milla ducati in circa, il quale, quando ne sia havuta quella cura che si conviene, può dar speranza di dover in qualche parte supplire nelle occasioni al sudetto importante bisogno, volendo noi inclinar alla solita benignità et clementia della Signoria Nostra, habbiamo deliberato, che tutti quelli che dal 1575 in poi, contra li ordini nostri, si troveranno haver piantato vigne in quell'isola, siano tenuti et astretti à dover pagar per una volta tantum ducati quattro per ogni campo piantato à vigne dal detto tempo in poi, et questo in termine di anni due in due rate; il qual danaro sia et s'intenda esser applicato ad augumento et beneficio del detto deposito loro, per il buon governo del quale sia commesso a quel Reggimento con ogni efficacia che debba metter ogni studio con far scuoder quanto prima tutti i crediti di tal ragione, et con rinovar a i tempi debiti, et mantener esso deposito nel modo che si conviene a commodo et beneficio di quei fidelissimi nostri. Ma se nell'avenire alcuno pianterà vigne in quell'isola, sia obligato del frutto che nascerà pagar il terzo in tanta robba alla Signoria Nostra, il qual terzo sia affittato nell'incanto insieme con la decima ordinaria, per disponer poi di esso di quel modo che parerà al Senato nostro à commodo et beneficio di quelli fedelissimi nostri; et sia commesso al detto Reggimento che debba con ogni diligenza far tuor in nota tutti li terreni che hora si trovano piantati a vigne, et la quantità loro, con li nomi delli patroni et confini in un libro a questo deputato, acciò si possa in ogni tempo vedere più giustificatamente i terreni che fossero di nuovo piantati a vigne, oltra quelli che si trovano in esser al presente, con mandar di quà alla Signoria Nostra una copia di detto libro.

De parte 101

III Maggio in Pregadi confermata la prescritta deliberatione.

Adi ditto.

Domenico Contarini, Savio a i Ordini.

Al secondo et terzo capitolo delli ambassatori del Zante sia risposto.

Che la paterna affettione che portiamo à quei fedelissimi nostri che ci persuade ad usar verso loro la solita benignità della Signoria Nostra, siamo contenti di gratificarli con permetter che le vigne fin hora piantati restino in esser a beneficio loro; ma se nell'avenire alcuno pianterà più vigne in quell'isola, sia obligato et astretto di pagar alla Signoria Nostra il quinto in tanta robba per conto di decima delle uve passe che nasceranno.

de parte, ... 19

(Senato Mar, Reg. 47, c. 18–23).

Adi 4 Maggio MDLXXXV.

Al Proveditor del Zante et successori.

Per risposta delle lettere vostre di 20 febraro passato per le quali ne havete avisato che quell'isola è piena di malfattori et banditi, li quali del continuo commettono gravissimi delitti, vi dicemo col Senato che questo disordine è proceduto per il tempo passato per causa delli molti laudi et liberationi de condennati et malfattori introdutte da Rettori per loro auttorità et senza deliberatione delli consiglieri nostri, oltra li quattro laudi ordinarii soliti per antica consuetudine concedenti ogn' anno, cioè uno al Vescovo Greco, uno al vescovo Latino, uno al Protopapà et l'ultimo al capitaneo della Strathia. Onde essendosi conosciuto che da tali liberationi nasceva questo inconveniente che la città et territorio si riempiva di questi tali che ritornavano sempre a commettere nuovi eccessi, a recchiesta delli ambassatori di quell'isola facessimo à 6 decembre 1582 la deliberatione che quì occlusa vi mandamo, con haver insieme confirmata la terminatione del 1578 15 aprile fatta per il provveditor Minoto et consiglieri che parimente sarà in questo; in conformità delle quali havendo anco li sindici nostri ritornati di Levante fatto dui capitoli molto a proposito per il medesimo effetto, habbiamo voluto confirmarli col Senato, et ve ne mandamo copia in queste, commettendovi l'essecutione di tutti essi ordini, si che non si possino per l'avenire concedere laudi ad alcuna persona ne publica ne privata, se non li quattro soli ordinarii ogn' anno, come è sopraditto, nelli quali però siano osservati li recquisiti delle leggi, cioè che li banditi siano banditi a tempo, et non per casi atroci, et che habbiano passato il terzo del bando, et havuta la pace dalli offesi, ne possino esser liberati li condennati alla galea; et acciò che tutti questi ordini siano noti alli vostri successori, farete registrare in quella Cancellaria cosi la parte del 1549, et lettere del 1550, come la terminatioue del 1578 et capitolo del 1582, acciò che sempre si ritrovino et siano manifeste a quel reggimento, consignando poi le presenti al prossimo successor vostro, et cosi di reggimento in reggimento, affine che siano da tutti inviolabilmente osservati.

Et da mò sia preso che le presenti lettere con tutti essi ordini siano reggistrate nelle Commissioni di tutti li Rettori che anderano al Zante.

de parte . . . . . 180 de non 1

Due capitoli in materia delli laudi et delle sententie criminali del Zante fatti per li Cl.^{mi} m. Z. Gritti et Giulio di Garzoni sindici in Levante.

1. Che tutti li laudi concessi cosi a chiese, come ad altre persone publiche o private cosi ecclesiastici, come secolari, siano revocati, tagliati et annullati, si come per il presente ordine nostro li tagliamo et rivocamo come indebitamente fatti senza autorità delli Ecc.^{mi} Consiglieri; eccetto però li ordinarii, che sono di Rev.^{mi} vescovi et il Rev. Protopapà, nel conceder delli quali laudi siano osservati le leggi in questa materia disponenti, ciò che li banditi non siano per casi atroci, ma a tempo banditi, et habbino passato il terzo del bando, et havuta la pace colli offesi, ne possino esser liberati li condennati alla galea, et come per esse leggi et ordine ultimamente ottenuti dall'Ecc.^{mo} Senato per li ambassatori del Zante si legge, à quali si habbia relatione.

2. Che se uno sarà conosciuto et sententiato due fiate per ladro, la terza fiata non se li possa dare minor pena che di galea.

(Senato Mar. Reg. 47, c. 28-29).

MDLXXXVI, 29 Marzo.

I Consiliarii, absente Clar.^{mo} Lando. Capi di 40. Savi del Consilio. Savi di Terra Ferma. Savi alli ordini.

Dalla supplicatione delli monaci di S. Giorgio detto a i Grebbani (1) dell'isola del Zante si è inteso l'honesta loro dimanda, però convenendosi alla religione et benignità di questo Consilio ad honor del Signor Dio et a consolation di questi poveri religiosi gratiosamente esaudirli, come consigliano il Provveditor nostro del Zante et altri provveditori ritornati da quel Reggimento nelle risposte loro hora lette; L'andarà parte che per auttorità di questo Consilio sia et s'intendi confirmato quanto del 1550 XI Aprile, 1554 4 Giugno, 1561 4 Agosto et 9 Maggio susseguente, fù da diversi provveditori nostri del Zante concesso ad essi monaci di S. Giorgio a i Grebbani di quel isola, con le conditioni, oblighi et altro espresso in esse concessioni et terminationi, iuxta la confirmatione fatta di esse dal Capitano nostro general da mar l'anno 1570, acciochè habbino occasione di servir al Signor Dio con l'animo quieto et di pregar per la Signoria nostra nelle loro orazioni.

1585 a 4 maggio in Collegio. da parte 19, de non $0\,^4/_5$, non sinceri 0. Relecta Collegio die 9 julii 1585. Relecta Collegio die 3 octobris 1585. Relecta collegio 30 Ianuarii 1585.

de parte . . . 186 de non . . . 1 non sinceri . . . 11

(Senato Mar, Reg. 47, c. 137).

---

(1) In greco: Τῶν Κρημνῶν.

Serenissimo Principe, Ill.ma Signoria.

Li poveri Calogeri dell'heremo di S. Giorgio a i Grebani del Zante, humilissimi servi di Jesu Christo, fidelissimi sudditi a V. Serenità et suo Ill.mo Dominio l'esponeno, che ritrovandosi nel sito dove essi habitano una picciola chiesa già dedicata a S. Giorgio, ma abbandonata per esser luoco sottoposto a corsari, diserto, sassoso, grebbenoso, inculto, et non posseduto da alcuno, un monaco nominato Varlam Bellitti con Macario suo compagno adorno da essi à servire a Iddio in quel luogo deserto, et per ripararsi dall'aria notturna, dalla pioggia, et dal sole, si fecero un pocco de capana, et osservando vita molto essemplare, stando in continue orationi et deguini, et affaticando il corpo a poco a poco, nel spatio de 15 anni redrizzorno la ditta chiesa rovinata, et forno cosi essemplari, che altri religiosi si accostorno ad essi; Et perchè a caso guidati si può dire dal Spirito Santo fù la prima habitatione delli detti Varlam et Machario, vedendosi accrescersi compagni, mancato di vita Machario, Varlam volse riconoscer in gratia il luoco da i suoi Cl.mi Rapresentanti, et dell'uso ottenne dal Cl.mo S.r Cornelio Barbaro suo Proveditor nel Zante che la ditta chiesa et luoco fusse suo et di quelli religiosi che continuassero ad habitarvi, la quale terminatione gli fù poi confirmata dal Cl.mo S.r Francesco Barbaro del 1554 con aggionta di più, che gli concedeva il luoco posto circumvicin, pietroso, inculto, grezo, inutile, non posseduto d'alcuno, posto trà li confini, come in detta concessione, et del 1566 4 agosto il Cl.mo S.r Francesco Pisani Provveditor del Zante per conservatione del detto loco et ville convicine ogni settimana le guardie a rodolo per rispetto delle fuste, le quali tutte cose, oltrachè di tempo in tempo l'erano state confirmate da i Cl.mi Provveditori, gli fuino anco concesse et confirmate dall'Ecc.mo S.r Gieronimo Zane capitano general da mare sotto di 9 Maggio 1576, et di più essendole poi stato concesso dal Cl.mo S.r Alvise Minoto Provveditore il scoglieto nominato San Nicolo al Schinari, sterile, inculto, sassoso, non posseduto d'alcuno, del quale non se ne cava utile, et tutto a beneplacito di V. Serenità. Hora li R.di monaci del detto luoco ridotti al N.° di 12 supplicano humilmente V. Serenità che gli faccia gratia di confirmare le predette terminationi et concessioni dell'Ecc.mo general Zane, et Cl.mo S.r Alvise Minoto, acciochè possino senza alcun sospetto di controversia alcuna attendere come per gratia d'Iddio fanno al servitio di Sua divina Maestà, qual di continuo nelle loro orationi supplicano per la conservatione, essaltatione, accrescimento et felicità del suo Ill.mo Dominio et di V. Serenità, in bona gratia della quale humilmente si raccomandamo, 1584, 22 April.

Del 1550 a XI di Aprile. Il Cl.mo S.r Cornelio Barbaro provveditor del Zante terminò che li monaci di S. Giorgio detto a i Grebani di quell'isola potessero continuare a posseder il monasterio et chiesa preditta in perpetuo come heveano supplicato. Nella loro supplica si nara che havendo un monaco Varlaam Beletti et compagni XV anni prima ritrovata la detta chiesa rovinata et deserta, senza alcuna intrada per esser luogo sterilissimo che non ha altro che un poco di vignetta, essi

monaci con le proprie stente et fatiche et con haverli dedicato alcune cose cosi mobili come stabili l'haveano ridotta in assai buon termine; et per poter viver con l'animo quieto, supplicavano per la confirmatione del possesso, siche loro et li successori siano sempre patroni di detta chiesa et monasterio, con questi particolari appresso, che tutte le cose et robe pertinenti al viver et vestire debbano esser communi alli monaci di detta chiesa, et che alcuno di essi non possa disponer di qual si voglia parte, che alcuno de loro Calogeri o altri non possi tuor per concession quella chiesa, che essi monaci possino eleggere in loro Abbate, Vecchi et Iconomo chi più li piacerà, che possino accettar nel monasterio chi vorrano et scacciarli di esso quanto non si contentassero viver secondo la loro regola, et che nessuno di loro monaci possi insegnar lettere a putti o à persone che non' habbino la barba.

Del 1554 a 4 di Giugno. Rappresentarono essi monaci al Cl.^{mo} S.^{r} Francesco Barbaro Provveditor del Zante la concession loro fatta dal Cl.^{mo} suo precessore con le cause che ad essa lo indussero, et supplicorono per la confirmatione, la quale ottenero con l'aggionta delle cose da loro supplicate, che sia loro concesso in gratia un luogo posto intorno la ditta chiesa di S. Giorgio, petroso et inculto. Che se dalla fortuna sarà gettata alcuna cosa al luogo predetto di S. Giorgio, alcuno non se ne possa impedire, ma che quelli Calogeri siano tenuti darne notitia al Cl.^{mo} Proveditor per che ne faccia quello che più li piacerà. Che per schivare i scandali nel giorno della festa di S. Giorgio non possi andare alcuno a vender vino alla detta chiesa, et meno possino ciò fare li Calogeri. Che alcun Monaco, Ieromonaco, o Papà non possi andar à star nel detto Monasterio senza il voler et licenza dell'abbate.

Le quali cose preditte furono confirmate et concess da esso Cl.^{mo} Provveditore a beneplacito della Serenissima Signoria.

1570, ultimo Luglio in Galia al Zanthe. Noi Hieronimo Zane per la Ser.^{ma} Signoria di Venetia etc. Capitano general da Mar. Parendomi la dimanda del Rev. Varthalameo Calogero di S. Zorzi dai Grebani giusta et conveniente, cioè che siano confirmati da noi le terminationi l'una fatta dal Cl.^{mo} M. Cornelio Barbaro sotto li XI Aprile 1550 et le altre tre a 4 Luglio del 54 dal qu^{m}. m. Francesco Barbaro, 4 agosto del 1561 del qu. m. Pisani et 5 maggio del q. m. Francesco Soranzo, le quali gli conciedono che il detto manasterio et chiesa con loro stenue et spese ridotta in qual·luogo in buon termine ad honor dell'omnipotente Iddio, sia et esser s'intendi libero da cadauna persona cosi ecclesiasticha come mondana, et che quello possi andar da monaci a monaci che se troveranno in detta chiesa, et cosi im proposito de far le guardie ogniuno di loro per settimana che tocheranno al detto luocho, agionger dari quelli a lui dei luoghi in essi terminationi nominati che obligano alle dette guardie; Con l'autorità del capitanato nostro a honor del nostro S.^{r} Iddio confirmamo et aprobamo tutte le preditte terminationi, et comettemo a cadauno a chi spetta che l'habbi et osservar et far osservar inviolabilmente a beneplacito publico della Signoria Nostra, in quorum etc.

(Senato Mar, Filza 92).

MDLXXXVI, X di Zugno.

Che dei danari della Signoria Nostra siano posti in cassa dell' officio delle Fortezze ducati novantatrè per l' amontar di 250 tavole di larese et 250 d' albeo et 50 pezzi di travi d' albeo di passa quattro l' uno, da esser per li Provveditori di detto officio mandate al Reggimento del Zante, perchè ad honor del Signor Dio, conforme al pio et religioso istituto della Repubblica Nostra, siano donate alli Calogeri del monasterio di Santa Maria di Strivali, per acconciar le celle della loro habitatione, come hanno humilmente supplicato, et perchè capitano ben spesso vicino a quel scoglio fuste Turchesche, le qual potriano inferirle gravi danni, quando questi padri non lavessero in qalche modo commodità di difendersi col ritirarsi in una picciol torretta fabricata da loro, sia commesso al Provveditor sopra le Artellarie che debba mandar parimente al Zante sei archibusoni et due pezzi di ferro con li sui fornimenti da esser consignati a detti Calogeri; à quali siano dalli provveditori et patroni all' Arsenal date 12 spade per l' effetto sopradetto.

de parte 154
de non 3 1/5
non sinceri 11

7 Zugno in Collegio. de parte. . . 22 de non. . . 0 non sinceri. . . 0

(Senato Mar, Reg. 47, c. 161).

CAPITULA CEPHALLENIAE.

1501, XII Iunii.

Sapientes Consilii, Sap. T. Firme, Sap. Ordinum.

El se attrova za molti zorni quì alle scale el strenuissimo Nicolo Menaglia Capo dei Stratioti, quale se attrovò nell' espugnatione dell' infelice città de Modon, dove combattendo virilmente cum tutta la sua compagnia, ne sono morti molti, et lui fu preso et menato in captività cum li infrascripti suo compagni; et perchè la fede et devotion Sua demostrata in ogni tempo si in Levante como qui in Italia verso la Signoria nostra, merita che in questa tanta calamità et miseria sua esser subvenudo; Et però l' anderà parte che per autorità de questo Conseglio sia preso che la provisione havea el dicto Menaglia de ducati 8 al mese a rason de page 4 all' anno a Modon sia tramudada alla Camera de Corfù da essergli satisfatta di denari del datio da quel fontego nostro, et al primogenito suo, zovene apto et experto nella Stratia, sia dado de provision ducati 5 al mese a rason similiter de page quattro, da esser pagate a Corfù de danari del datio suprascripto.

Preterea che alli infrascritti compagni suo, quali se attrovarono nella prefata obsidion de Modon, sia concesso provision de tanto sale dalla Camera nostra de Corfù per uno, che sia per lo amontar de ducati 4 al mese, a rason similiter de paga quattro all' anno, cum obligation de andar a star tutti nell' isola nostra della Cefalonia et tenirli uno cavallo per uno dove li sia consignato per el Capitanio

nostro General da mar tanto terren per zascadun, quanto li parerà conveniente, et non habia a principiar dicta provisione, ne ad quelli correr nello advenir, se non mostrerano haver et tenir el dicto cavallo sempre presto ad ogni bisogno della Signoria Nostra per conservatione di quell' isola.

I nomi veramente de predicti sono questi ut supra. Et prima:

Nicola Golemi, Zuanne Chiluri, Zorzi Pleschino, Lauro Menaia, Thodero Blesia, Zorzi Struta, Nicola Marromatico, Dima Lanzoī, Zorzi Borsa, Dima Servo, Jani Macripodi, Dima Borsa, Nicola Baffi, Stamati Schiadopolo Turco, Isari Barasso, Zorzi Renexi, Vrato Barzi, Nicola Bazzeli, Zorzi Leudariti, Andriona q.^{m} Michali, Zorzi Servo, Andrea Perlestino, Andruzi Menaia, Michali Combothechiera, Lazaro Bisduni, Joni Gliata, Zorzi Blesia, Androni Servo, Antonio Canchadi, Gigni Canaven, Andrea Servo, Jani Golemi.

Et perchè el se ne attrova etiam alcuni altri Stratioti della famiglia de Mathisi, stati alla condition di antenominati, i qual anderiano ad habitar volentieri alla Cefalonia, sia statuito che tutti i prefati, quali al Collegio nostro consteranno esser stati nell' obsidion di Modon, debbano essere alla condition in omnibus di sopranominati del Menaglia, come è giusto e conveniente.

Alle famiglie veramente di Stratioti mancati nella prefata obsidion de Modon sia similiter per auctorità di questo consiglio scripto al Capitanio nostro general da mar debia assignare a ciascheduna di esse tanto terren de quel della Cefalonia ut supra che possi esser per el viver et mantenimento de quello secondo parerà alla conscientia sua meritare; el qual terren sia tutta fiada dado alle soprascritte famiglie in feudo con quella recognitione alla Signoria nostra parerà ad esso Capitanio.

Al qual etiam capitanio sia scripto che faccia proclamar, che tutti quelli vorranno andar ad habitar nell' isola della Cefalonia et vorà tanto terren che farà per el lavorar de uno paro de buò, cum VI zape de vigne, sia ad quelli concesso in feudo della Signoria Nostra, cum la recognitione ut supra parerà al capitanio antedicto; i qual siano obligati tegnir un bon cavallo alla Stratiota; et volendone per più para de buo et che siano tenuti per rata tenir tanti cavali de più, cum i quali siano obligadi servir la Signoria nostra in Levante senza alcun stipendio, et mandandoli tuor dal canto de quì, habiano quel stipendio hanno li altri Stratioti nostri.

Ulterius perche el se attrovano molte meschine persone in questa nostra Cità Mothonee che erano nello assedio de Modon et similiter delle altre fameglie de quel luogo, che sono mandate fuora et hanno perso el viver suo, sia scripto al Capitanio nostro general da mar, debi a queste tal persone che vorranno andar ad habitar in dicta isola dar tanto terren, quanto el judicherà sia per el viver suo in feudo ut supra, alle qual sia similiter provvisto de passazo et biscoto et dado a ciascaduno de essi ducati do per proveder a qualche suo bisogno.

Et sia etiam preso che per el primo passazo sia mandà lì alla Cefalonia tavole 2000 per el fare de coverti et habitation a dicti poveri homeni, da esser distribuidi, come apparerà al dicto nostro Capitanio, o per altri che per lui fusse commesso.

de parte . . . 137 de non . . . 2 non sinceri . . . 1

Infrascripti sunt Stratiote presentati Excellentissimo Collegio per strenuum Lazarum Mathesi caput Strathiotarum in executionem partis etc.

Gasnesi Vodea, Jani Bua, Joni Mattessi, Martin Plessa, Nicola Mattissi, Ioni Vergi, Zorzi Musachi, Gigni Cabassi, Costa Manasi, Georgio Plessa, Nicola Cabassi, Colla Massi, Dima Mattissi, Domenego Plessa, Zorzi Bezi, Gigni Mattissi, Nicola Mattissi, Petro Plessa, Gigni Nichifora.

Die 14 Junii. Sapientes ordinum.

Theodoro Clada de Coron comparso al conspecto della Signoria nostra ha fatto intender molti soi meriti si proprii come paterni, et inter relique ha dimostrato che havendo el q.^{m} Concordilo Clada suo padre una terra in la Morea nominata Bordogna cum alguni casali al Brazo de Maina stati antiquamente di suo progenitori, li donò alla Signoria nostra, et detteli in mano et potere del q.^{m} nobil homo Jacomo Barbarigo allora Provveditor nostro in quelle parti; Consta insuper per dicto suo padre et per lui Theodoro, nec non Manoli suo fratello, esser sta facte molte spese ad utile e comodo della Signoria nostra, et maxime al Brazo de Maina, dove furono mandati ultimamente, che quel luoco venne alla devotion nostra cum molte persona che menarono de li, conservando et manutenendo el luoco predicto contra Turchi; Tandem appare che facta la deditione de Coron, dicti duo fratelli Clada come devotissimi della Signoria nostra lasciate le case et possessioni et beni suo, se levorono de li et condusseno cum se da cavali 150 de boni Stratioti, quali per strada venendosene verso Malvasia, furono assaltati da Turchi, adeo che restorono in 40 cavalli solamente, quali adoperati per el capitanio nostro general all'impresa della Cefalonia e Larta e dove è sta de bisogno nel tempo sono sta sull'armata. Venuto de qui Manoli è sta posto nel numero di Capi de Stratioti in la ultima reformation facta, hora conferitose mo esso Theodoro, secundo fratello, homo molto apto et disposito, et supplicando esser provvisto al viver suo et de una sorella donzella campata de mano de Turchi, et convenendosi cussi meritando li fedel et devote operation de dicti Clada et meriti suo cum la Signoria nostra dargli modo al viver possino;

L'andarà parte che al dicto Theodoro Clada sia statuita provisione de ducati sei al mese cum obligatione de servir con un cavallo et rason de page X all'anno, servendo in Italia, et page quattro servendo in Levante, come hanno li altri.

de parte	87
de non	14
non sinceri	0

(Senato Mar, Reg. 15, c. 71-72).

1501, 29 octobris.

Sapientes Ordinum.

Se trovano in questa nostra città 18 Stratioti che furono quelli da Modon, et circa 30 de quelli del Zonchio, venuti cum lettere commendatitie del Capitanio nostro General da Mar, i qual per non haver habuto recapito in questa parte, sono contenti

trasferirse ad habitare in la isola nostra de Cefalonia, purchè per la Signoria nostra li sia provvisto del viver, come fu etiam questi mesi passati provvisto per questo conseio ad alcuni altri, et perchè convien alla clementia del stato nostro non li abbandonar; L'anderà parte che sia scripto al Capitanio nostro General da Mar che ali dicti Stratioli dar debba tanto terren per uno nell'isola predicta che li pari conveniente al loro viver et delle lor famelzie, a quelli veramente che li parerà exercitati et più prestanti delli altri nella militia, sia imposto a dicto capitanio che li dagi tanto sal al mese per uno alla Camera nostra de Corfù, che valgia ducati 4 al mese a raxon de page 4 all'anno, cum obligation de tenir uno cavallo per uno presto ad ogni bisogno della Signoria nostra, et non li commenzi correr la provision, se prima non haranno el cavallo, come è honesto, et sia sopra tutto imposto ad esso Capitanio nostro che advertisca che questi Stratioti siano de quelli de Modon et del Zoncho et fideli della Signoria nostra, et che non siano scripti in alcuna altra compagnia.

Et perchè etiam ha contentato andar ad habitar in dicta insula el fedelissimo nostro Nicolò Vatazi provvisionato nostro alla Camera di Corfù per sui benemeriti, qual ha perso tutta sua vita a Lepanto, sia scripto al dicto nostro Capitaneo che etiam al dicto Nicolò debbi consegnar tanto terren quanto sia conveniente al suo viver, et de do suo fioleti ch'el tiene cum lui, cum obligation però de tenir un cavallo presto alli servitii della Signoria nostra.

de parte 90
de non 3
non sinceri 2

Facte fuerunt litterae binae ad Capitaneum nostrum zeneralem die XXX mensis suprascripti, in alteris quarum nominati sunt XVIII Stratiotae, ex illis Mothoni, ut apparet in minuta.

(Senato Mar, Reg. 15, c. 91).

1502, 19 maii.

Sapientes Terrae Firmae.

Sono comparsi al conspetto della Signoria nostra li infrascritti XV Stratioti da Modon fidelissimi del stato nostro, esponendo che siccome tutto il tempo della vita sua non se hanno sparagnati cum la loro facultà per honor et gloria della Serenità nostra, cussi esser digni della gratia et clementia di quella, tandem post multa supplicando se degnamo provvederli del viver, hora che perso tutto il suo, sono restati nudi de ogni substantia, et concederli che possino servir alla Cefalonia, come li altri Stratioti Mothonei, et perchè da plusor zentilomeni nostri che in la espugnatione de quella misera cità se hanno trovato, siamo certificati della fede de essi Stratioti et optimi portanti sui in defensione della dicta città, per il che non sono da abbandonar:

L' anderà parte che a cadauno delli dicti anderanno ad habitar la dicta insula della Cefalonia sia per autorità de questo consiglio concessa provisione de ducati quattro al mese a page quattro all'anno, da esser pagate de sali e Corfù, cum tutte

altre conditione hanno li altri Stratioti Mothonei della compagnia del strenuo Nicolò Menaia mandati in dicta insula, cum questo che i siano obligadi servir la Signoria nostra cum boni et sufficienti cavalli, i qual Stratioti sottozaser etiam debbino a tutte le altre obligationi, conditioni et modi hanno li altri serveno in dicto loco, dichiarando che standoin dicta insula, haver debino li ducati quattro de sale, ma perchè potriano esser adoperati per el Capitanio nostro general over altri in diversi loci, sia preso che levandoli de li, haver debbino ducati tre al mese secondo el consueto. Et ex nunc sia preso che per el collegio nostro li sia provveduto de capo sufficiente, et comandato al provveditor della Cefalonia l'esecution del presente parte, hac expressa declaratione che i dicti Stratioti non habino a livrar stipendio alcuno, se prima non seranno provveduti de cavalli, ai qual el debi farla mostra, et per pelo et segno mandar in nota alla Signoria nostra.

de parte. 126
de non 7
non sinceri 1

Duca Plessa, Dimitri Plemeno, Dimitri Franguli, Giorgio Stache, Petro Carcali, Nicola Licurissi, Leo Maschari, Costa Servo, Jani Spatari, Zacharia Plemeno, Georgii Fraguli, Jogani Manesi, Jani Carossi, Andrea Mathessi, Nicola Licavessi.

(Senato Mar, Reg. 15, c. 123 t.°).

Nos Benedictus da Ca Pesaro Procurator Sancti Marci pro S.^{mo} et Ecc.^{mo} Ducali Dominio Venetiarum capitaneus generalis maris etc. Volendo noi che si faci la destributione delli terreni di quest'insula alli Stratiottì li quali vieno ad habitar in quella, iuxta il voler et mandato di Nostra Ser.^{ma} Signoria, non havendo noi il tempo di poterli far, per esser implicati in cose di maggior importanzia, et volendo che al tutto si daghi forma a questa materia, acciò col mezo di questi Stratiottì l'insula sii guardata della incursion Turchescha.

Habbiamo deliberato dar questo cargo a voi spettabil Dom. Marco Tron capitanio di quest'isola della Ceffalonia, sperando et confidandosi che el tutto essequirette con diligenza iuxto il voler nostro; Però vi commettemo che, partiti saremo, à dar dobbiate principio alla dispensation delli terreni alli Stradiotti quali si ritrovano de quì, cioè alla compagnia di Domino Theodoro Barchetini kavalier, et alla compagnia de Nicolò Menaglia et alli loro capi, dandoli delli terreni che vi demo in nota, alli quali Stratiotti dareti terreni di moza de diese di quest'isola, et vigne zappe otto, mettendo li detti Stradiotti ad allozar nelli luoghi di quest'isola che sono più sospetti de' Turchi che non venghano fuste de Turchi a danezarla.

Et se in detti luochi di sospetto non fossero tanti terreni che fussero bastanti à dar alli detti Stradioti, gli dareti in altro luocho che fusse più proprio alli detti luoghi sospetti, ma habbino le sue stanze nei luoghi sospetti.

Vi damo la copia delli nomi di essi Stradiotti acciò vi sapiate governar. Et perchè il spettabil Provveditor di quì ha dato molti terreni a diverse pertinentie che non sono ben dati, le dite concession ritrattemo et annulamo, le qual ve demo in nota, volendo che scoder dobbiate voi tutte le intrade delle possession predette, et di tutto particolarmente tenirette conto, le qual poi ne mostrarete.

Item volemo che scoder dobbiate le intrade del prado che tien a Samo Galeazzo Peccator, che ha la prima denontia di quest'isola, come Alexio Robotin vi chiarirà, il qual prado volemo che vegni in San Marco, però sconderetti tutte le intrade di quello, et ve demo la copia delli terreni che sono in esso prado.

Volemo preterea che scoder dobbiate le intrade delle possession over baronia di Mathio di Focho et di sua madre, senza alcuna contradittion di alcuna persona sia che esser si voglia, et vi diamo la copia delli terreni di essa denontia per mazor vostra chiareza.

Scoderete etiam le intrade della baronia fù di Collela Tipaldo, della baronia fù di Fassi Avastago et della Baronia di Antonio da Bressa, tenendo il conto di quanto scoderetti particolarmente, acciò possiamo veder il tutto come l'honestà richiede; De tutte quale baronie vi damo la copia, acciò vi sapiate governare.

Et perchè delli terreni habbiamo deputado a dispensar a Stradiotti, avanzarano assai, vi dicemo ehe quelli siano riservati per dar alli altri Stradioti che venirano ad habiter; ma in questo tempo mezo, voi scoderetti le intrade de tutti gli detti terreni restatili.

E venuto di quì un'altro capo di Stradiotti chiamato Sguro Cangadi mandato per nostra Ser.ma Signoria ad habitar de quì, il qual è capo di altri Stradiotti come per la sua lettera appar, non siando ancor tutti venuti;

Vi dicemo che quelli Stradiotti che sono venuti de qui per il detto capo, dar dobbiate gli terreni et vigne del numero soprascritto di cadauno, et venendo gli altri, secondo venirano, cusi li daretti li terreni et vignie; Ben avertite che simil Stradiotti che venirono de quì per tuor terreni sotto li sottoscritti capi, non havessero terreni al Zante, et se trovarette quelli haver terreni al Zante non gli dovereti de quì cosa alcuna, perchè non volemo che habbino terreni in dui luochi.

Vi demo in nota alcuni Stradiotti et famiglie di Stradiotti quali sono stati dal Zante, che sono venuti ad habitare sopra quest'isola, à quali et quelle famiglie provederette del numero di campi et vigne ut supra, acciò possino vivere sotto l'ombra della Signoria nostra.

Vi habbiamo dato la opinion nostra circa la intelligenza delli capitoli che ne ha appresentato s. Alexio Robbotin che desiderava haver da quelle essecutioni, et perchè è conveniente che dispensando voi terreni ad altri che Stratiotti provvisionati, habbiate la staffa vostra, siamo contenti che per la cavalcata simile, habbiate da quello accaderete terreni non sarano Stradiotti provvisionati ducato uno.

Ex trireme nostro in porto Artenasas insule Cephalenie die primo junii 1502.

Marcus Rivier secretarius.

(Ducali di Ceffalonia, bibl. S. Marco, cl. VII, cod. 1804).

MCCCCCIII, die XIV martii.

Ex pluribus testibus fide dignis Dominium nostrum certificatum est de fide et non vulgaribus meritis in statum nostrum fidelis Januli Patrichio de Zephallenia, qui simul cum duobus eius filiis Antonio et Petro fuit principalissima causa praticandi et concludendi cum Senioribus et aliis dicta Insulae dedendi se Dominio nostro,

omnesque Turcos ad unum trucidare; Verum quia ex alicuius proditione, res votivum non est sortita effectum, eis necesse fuit ex oppido aufugere, latitantes semper in nemoribus, ut Turcorum manus effugerent, qui illos procul dubio impalavissent; admotis deinde castris, oppido, ut omnibus est notum, continuantes in eorum fide, dederunt multa animalia partim sua, partim amicorum, pro victu castrorum e quibus nullam pene solutionem habuerunt; adeo quod ex ammissione bonorum, que habebant in Castro a Turcis depredata, ex non solutis eorum animalibus, que ascendebant ad valorem ducatorum 250, et ex multis aliis damnis, remánsere penitus consumpti; et ideo Dominio nostro humiliter supplicarunt dignemur in premium fidei et meritorum suorum eis concedere quod ipsi nepotes et eorum heredes sint exempti ab omni angaria reali et personali in dicta insula Cephaleniae. Item petierunt possessiones quondam Nicolai Cartelarii sui nepotis, qui neminem proximiorem habet, que sunt campi XII in circa steriles et incultivati, ut hoc medio se nutrire possint sub umbra Dominii nostri, et quia convenit clementiae huius status non derelinguere illos, qui cum fide et promptitudine Dominio nostro inservierunt, ideo;

Vadit pars quod auctoritate huius Consilii prefatis Janulo Patrichio et filiis ac eorum nepotibus et heredibus concedatur quod sint liberi et exempti ab omni angaria reali et personali. Item concedantur suprascripti campi XII cum hac tamen conditione: si verum est quod prefatus quondam Nicolans Cartelarius, cuius erant possessiones, fuerit suus nepos, et non habeat aliquem proximiorem attinentem suum; ut hoc medio sentiant de clementia Dominii nostri ad exemplum aliorum qui fideliter serviunt.

de parte 77
de non 19
non sinceri. 0

Factae fuerunt litterae Provisori nostri Cephelleniae et successoribus die XVI martii 1503.

(Senato Mar. Reg. 15, c. 2 t.°).

MCCCCCIII, die XXII iunii.

Sono sta alienate et per zornata se alienano tante cose de la Signoria nostra ne la isola de la Zephalenia, che chi non li provedesse senza dubio alcuno e per seguir circa questo non mediocre danno a le cose nostre de li come e seguito in molti altri lochi nostri.

1. Landera parte che tute Saline, Peschiere, Molini et Datii erano del signor Lunardo, et dapoi del signor Turco, siano per auctorità de questo Conseglio messi nela Camera de la Signoria nostra, li quali siano incantadi de li per el Rector nostro al publico incanto a chi piu offerira; exceptuadi tuti quelli fusseno sta concessi over alienadi per questo Conseglio.

Insuper tute baronie che fusseno sta concesse ut supra senza auctorita del presente Conseglio per Rectori nostri o altri, se intendino irrite et casse, come se mai concesse non fusseno. Et da mo sia preso che predicte baronie, altre terre ne la

predicta isola più conceder ne alienar ad alcuno se possino, senza pagar la decima a la Camera de la Signoria nostra, et parte posta per tuto el Collegio nostro et presa in questo Conseglio per i quattro quinti congregati da 120 in suso.

2. Demum tute terre et luochi nostri quomodocumque alienati in dicta isola, exceptuando quelli che in execution de la parte prexa circa zio, sarano anda ad habitar de li et lavorano le terre siano casse et irrite, se in termene de mesi VI dopo data noticia al Rector nostro de li non sarano sta confirmade et approbade per questo Conseglio. Et de la presente deliberation nostra ne sia scripto al antedicto Rector nostro, dechiarando che tute terre et altre cose alienate et che se alienerano, pagar debano decime a la Signoria nostra.

de parte 87
de non 5
non sinceri . . . . . , 1

(Senato Mar, Reg. 16, c. 9).

MCCCCCIIII, die XVIII martii.

Havendo la Signoria nostra come ben ogniuno intende molta spesa del Castello et isola de la Cephalonia si per el salario de proveditor, castellan et altri, come per l soldati et stipendiarii, et per la fabbrica et fortification di quello, l'e ben conveniente augumentar le intrade de quella Camera, maxime possendole accrescer senza che quelli subditi nostri habino causa de dolerse. Et perho essendo sta referito a la Signoria nostra in dicta insula farse assai meli, valania, grane et cere, le qual vendeno a chi capita de li, et tamen per lor ne per li compradori non se paga alcun datio, contra la consuetudine de tute le altre terre et luogi nostri de Levante, perho:

Landerà parte che de cetero tutti quelli trazerano melli, valanie, grane et cera de quella isola debino pagar de datio a quela Camera nostra cinque per cento, iuxta la consuetudine et ordine se serva ne le altre terre nostre de Levante, el qual datio incantar se debi ogni anno p° l proveditor nostro che per i tempi sera.

Preterea sia per auctorità de q.esto Conseglio statui che el datio imposto per el presente nostro provedador sopra i animali menudi, videlicet che per ogni capo pagar se debi uno soldo d'arzento a l'anno, sia per auctorità de questo Conseglio confirmato, ita che de cetero pagar se debi dicto soldo d'arzento per ogni capo de animali minudi a l'anno, i qual danari siano deputadi a la fabrica de dicto Castello, ne in altro spender se possino sotto pena di furanti.

Et perchè se attrova una isola nominata Val de Compare situata per mezo de la Cephalonia, al presente disabita, ma per relation se ha era za fertile et fructifera, et el fazi per ogni rispecto la sii habitada et cultivada, sia per auctorità de questo Conseglio imposto et comanda a li Rectori nostri de Levante, che facino publice proclamar che venira ad habitar la dicta isola de Val de Compare, per la Signoria nostra li sarano dati tereni da cultivar et habitar, li qual serano sui et de i suo heriedi, per li qual non serano obligati per 5 anni ad pagar cossa alcuna; ma passadi i 5 anni, serano obbligati a pagar a la Camera de la Cephalonia quello pagano Cephalonioti.

Et sia data auctorità et libertà al proveditor nostro de la Cephalonia presente et futuri, che lui insieme perho cum el Castellan et Capitanio del isola, over la mazor parte de loro possino dar quella quantità de terreni a coloro venira ad habitar la predicta isola che li parerà conveniente. Et similiter habino libertà de concieder li terreni de l'insula de la Cephalonia che sono de rason de la Signoria nostra over fusseno de persone non li volesseno coltivar et lavorar, azio la Signoria nostra per manchamento de altri non patisca, et resti de haver le decime et intrade sue; siano perho tenuti chi havera tal terreni venir fra termene de uno anno o mandar a tuor la confirmation de la Signoria nostra.

Ulterius essendo sta per el quondam Capitanio nostro General imposto angaria ad Cephalonioti et habitanti in dicta insula che per li terreni, molini, zardini, orti, masine de olive et nerotrivie pagar debano la decima, et per le case uno marcello a l'anno per cadauna casa. Perho per auctorita de questo Conseglio sia confirmata dicta imposition, ma azio la Signoria nostra non sia defraudata, sia imposto al provedator predicto de la Cephalonia che proclamar el faci che tutti quelli che hanno vigne, terreni, molini, orti, masine de olive, nerotrivie et case in dicta insula se debano venir a dar in nota a quella Camera; Et sel sera alcun che non venisse in el termene che per el predicto Proveditor sera limitado, debia perder quello non harano dato in nota, et sia del accusador.

Et perche per questo Conseglio el fo constituido provision ad alguni Stratioti a la Camera de Corphu azio venisseno et habitasseno la dicta insula de la Cephalonia, et tamen molti sono in Italia, et li Capi loro scuodeno le provision contra la mente de questo Conseglio; Perho sia scripto et comanda a li Rectori de Corphu et successori che non debino pagar algun Stratioto da la Cephalonia, sel non havera fede dal Proveditor che per i tempi sera a la Cephalonia quel tal Stratioto esser et habitar in dicta insula.

Demum perche molte de queste provision sono sta aricordate per el fidel Zorzi Vatazi interpetre de la Camera predicta de la Cephalonia, qual ha gran carico et fatica et e molto fidel a la Signoria nostra, sia per auctorità de questo Conseglio constitui procurator de quella Camera nostra; et per sua mercede haver debi ducato uno al mese, oltra li tre che per l'offitio de l'interpetre gli fu constituidi per el quondam ser Benedetto da cha da Pesaro Capetanio nostro zeneral da mar, si che de cetero l'habi ducati quattro al mese, azio ben contento el possi fidelmente servir et invigilar al ben et ulite de la Signoria nostra.

de parte . . . 136 de non . . . 35 non sinceri . . . 5

Nota quod presens pars fuit missa Provisori Cephaleniae absque prohemio loco cuius fuerunt posita hec verba, videlicet: le conveniente dar forma et modo a le intrade et datii de la Signoria nostra in l'insula de la Cephalonia:

Perho landera parte et cet. Sic jubentibus Dominis sapientibus Ordinum.

Facte fuerunt littere Provisori Cephalonie et successoribus die XVIIII mensis suprascripti; seiuncto tamen capite quod facit mentionem de Georgio Vatazi quod scriptum fuit eidem Provisori et successoribus scorsum eodem die.

(Senato Mar, Reg. 16, c. 35).

1504, 14 junii.

Se attrova in tali termini l'isola nostra de Cefalonia tanto importante al stado nostro, quanto ognuno ben intende che non se li facendo provisione procul dubio la resta in massimo pericolo, et però:

L'anderà parte che ultra li denari da esser mandadi a quel proveditor nostro per la fabrica de quel castello, siano quamprimum mandadi de questa nostra cità quelli ingegneri, marangoni et murari cum le conditioni apparerà al Collegio nostro, et preterea bon numero de tavole, acciò la dicta fabrica se reduchi a perfettione.

Preterea come scrive esso Provvededor tutti quelli Stratioti et provisionati de li sono in massima necessità per non li esser corse le page loro come dovevano, sia scripto in efficacissima forma al Reggimento nostro de Corfù dove li Stratioti se pagano de tanti sali ad page quattro all'anno et ducati quattro per paga, che de tutti i sali che al presente el se ritrova haver, omni excusatione posthabita, satisfar debi, omnibus pretermissis, dicti Stratioti nostri della Cefalonia, acciò ben contenti servir possino la Signoria nostra. Et insuper sia imposto al ditto Regimento che de tutti i denari di quella Camera nostra debbino attender ad acconzar quelle saline et far quella maggior qnantità de sali se potrà, dei qual se possino satisfar li prefati nostri Stratioti, et altri che alla dicta camera se pagano, et da mo sia preso che come fu deliberato in questo conseglio del 1491 ch'el datio delle peschiere de Butrinto fosse obbligato alli pagamenti delli salineri delle saline de Corfù per anni 10, cussi etiam al presente dicto datio sia obligato a pagamento delli predicti salineri et satisfation delli crediti et salarii loro per altri anni 10 prossimi, acciò che cadaun per deliberation de questo conseglio se paga de dicti sali possi esser pagato, et anche la Signoria nostra habi quel più utile de dicte saline che possibil sia.

Et perchè per el provveditor della Cefalonia forono posti alcuni Stratioti in la compagnia de esso Nicolo Menalia in loco de altri che vacorono, et cussi etiam per el q.^{m} nostro Capitanio general da Mar ne forono posti alcuni altri, quali tutti sono 26, el nome dei qual serano quì sotto notadi, siano per autorità de questo Consiglio tutti i sottoscritti confirmadi cum la provision de ducati 4 al mese per uno a page 4 all'anno in tanti sali alla Camera di Corfù, cum obligation de tenir uno cavallo per uno, come sono tenuti i altri. Ai qual tutti e ciaschedun di loro sii consignata tanta portion de terreni in la insula della Cefalonia quanto alli altri Stratioti per deliberation de questo Consiglio fu fatto, et sia tenuto el predicto provveditor dar tutta la portione dei terreni che a tutti li Stratioti è sta concessa, juxta la forma delle concessioni lor facte, ovver confirmate per questo conseglio.

Al prefato veramente strenuo Nicolò Menaglia capo dei prefati Stratioti et fedelissimo nostro sia dati de quì in questa città nostra ducati 30 de subvention da esser posti a conto del suo servitio, come è conveniente et honesto. Et sia commesso al Reglmento de Corfù che satisfar debi el predicto strenuo Nicolò Menaglia dei danari del datio del Fontego deputatoli per questo consiglio come riceveano i meriti sui.

Li nomi delli Stratioti sopranominati sono questi:

Ginni Renessi, Lumo Renessi, Anzolo Renessi, Georgio Renessì, Gioni Renessi. Piza Renessi, Georgio Manessi, Dimitri Manessi, Georgio Carandino, Gioni Bartini, Lazaro Comi, Vathi Comi, Piero Barthimi, Theodoro Barthimi, Theodoro Cangadi, Vranessi Cancadi, Condo Cangadi, Fadiomo Masarachi, Jani Pandi, Georgio Curessi, Lazaro Barthimi, Gini Barthimi, Nicola Taci, Georgio Cangadi, Nicola Castrichio, Lazaro Barbuzi.

de parte 94
de non 0
non sinceri. 1

(Senato Mar. R. 16, c. 44-45 t.°).

MDIIII, die XXVII februarii.

Certissima cossa e che, se le intrade de i luogi nostri fusseno ben governate et non distribuite et spese in molte cosse inutile et infructuose, li Rectori nostri non fastidiriano si spesso la Signoria nostra in dimandar danari per pagamento de li stipendiarii nostri sono a custodia et guarda de esse terre et luogi; et perho e conveniente, anzi necessario procurar che dove se fanno simel inutile spese, le siano levate et resecate, et etiam che le intrade nostre siano governate cum quella più utilità et avantazo de la Signoria nostra che possibel sia; El se ritrova pagarsi tra li altri salariati ordinariamente ogni anno a la Camera nostra de la Cephalonia uno capo de Cavalaroti cum i compagni, quali fra lor 7 hano ducati 138 a l'anno, ultra le regalie et altre utilità i hanno per el suo exercitio, il qual potriano cum menor salario exercitar; ne e etiam uno interprete salariato a quella Camera cum ducati 48 al anno, il qual e de niuno fructo, per attrovarsi pur in dicta Camera uno Scontro over Scrivan, qual ha la lengua, et potria far quando l'occorre l'offitio del interprete, et ha de salario ducati 50, perho:

Landerà parte che Martin da Sdrigna Capo de Cavalaroti, qual fu electo per el quondam nobel homo Benedeto da cha da Pesaro Capitanio nostro general da mar et confirmato per la Signoria nostra cum salario de ducati 30 a l'anno, haver debi de cetero tal salario suo da quella Camera nostra a rason de page VIII a l'anno, cum tute perho le regalie, utilità, modi et conditione consuete et contenute ne la election sua; li sei cavalaroti veramente quali fin mo hanno havuto de salario fra tuti loro ducati 108 a rason haver de cetero de anno debano il predicto suo salario a page 8 a l'anno cum le altre regalie, utilità et condition solite et consuete.

Lo interprete veramente sia per auctorita de questo Conseglio casso et privo ne più debi haver salario da quella Camera nostra, ma el scrivan over scontro de quella sia tenuto cum el salario che al presente lha che e ducati 50 far l'offitio del interprete quando l'accadera, come etiam fa l'uno et l'altro offitio il scrivan over scontro del loco nostro dal Zanthe.

Li danari autem che per dicte reduction et cassation venirano ad avanzar siano deputati al pagamento de i soldati che stanno a la custodia de quel loco, ne in altro spender se possino sotto pena di furanti; et sia tenuto il proveditor che per

tempora sera dispensarli a li dicti, et mandar il conto de tal despensation particularmente ogni anno a la Signoria nostra.

Et perchè fin hora le decime de la intrada de dicta insula de formenti, orzi, megi et lino se pagano a la Signoria nostra cum uno modo che e de non vulgar damno de quella, videlicet, che dapoi l'arcolto alcuni vechi di quel loco stimano quello die esser la decima de la Signoria nostra, al symplice dicto di qual se convien star, sia preso che da mo innanci dicte decime incantar se debano a frumenti, orzi, megi et lino, et dar a chi piui offerira; quali poi habino loro cura de scuoder la decima da chi la die pagar; li frumenti et biave veramente che de dicti incanti se estrazerano debino servarsi per li proveditori nostri fino al decembrio over zener, al qual tempo quasi sempre sono in mazor pretio chel resto del tempo del anno, et poi venderse, azio chel tratto de esse sia facto el pagamento de tempo in tempo al proveditor, castellan, capitaneo et altri salariati, et etiam a quelli soldati che per tempora saranno a la custodia et guardia de esso loco, azio ben contenti possino attender a la loro custodia, et non siano astretti mandar de qui cum grande spesa et interesse loro. Et questo instesso imponer se debi per autorità de questo Conseglio al proveditor al Zante che far se debi el simele de le decime et intrade de quel loco.

de parte	119
de non	6
non sinceri	0

(Senato Mar, Reg. 16, c. 60, t.°).

MDV, die XXIII januarii.

Sono comparsi a la presentia de la Signoria nostra Pietro et Constantin Lephcochillo fratei Mothonei benemeriti del Stato nostro, reverenter supplicando che se vogliamo degnar confirmarli certe concession de vigne, terreni et molini per el nobel homo Aluvise Salamon tunc temporis provedador nostro a la Zephalonia facte a sopranominati fradeli per el viver loro in quel luogo; Et havuta diligente et fidel information dal nobel homo Nicolo Marcello posterior rezimento nostro in dicta insula, tal concession essere iuste et convenientissime, non excedendo esse possession stara XXX formento de semenation, le vigne zappe 60, che sono campi cercha XII, et de i molini non trazeno de intrada più che 5 in 6 stara formento, cum le intrade de le qual possession, vigne et molini a pena pono viver cum le famiglie loro; essendo cosa degna et comendabile non mancar mai de gratia et munificentia verso i suo benemeriti, perho:

Landera parte che per auctorità de questo Conseglio siano approvate et confirmate dicte concession a Piero et Constantin Lephcochillo in tutto et per tutto iuxta la continentia de esse concession, dummodo non excedino la quantità de le possession et vigne sopraspecificade, et siano obligati de pagar la decima de tutte intrade trazeranno de le possession, vigne et molini, per la presente parte confirmati, a la Camera nostra de la Zephalonia; Non derogando perho per la presente concession et confirmation nostra a le rason de alcun che havesse action ne le possession, vigne

et molini predicti per patrimonio, come nei Capitoli questi superior di presi in questo Conseglio se contien.

de parte 123
de non 13
non sinceri 0

Factae fuerunt litterae Provisori Zephaloniae die XXV januarii suprascripti et successoribus.

(Senato Mar, Reg. 16, c. 94).

Capitula Insulae Cephaleniae

Provisori Cephaleniae et successoribus.

Havendone questo fidelissimo nostro populo et habitanti in questa insula nostra de la Cephalenia per i suo Ambassadori facte alcune petitione, Nui cum el Senato nostro habiamo particularmente risposto a cadauna de quelle, si come qui inferius se contien. Perho volemo et comandemove auctoritate predicti Senatus nostri che dicte petition et responsion nostre observiate et faciate inviolabelmente observar, facendo le presente nostre ad successorum memoria registrar, et a li presentanti restituir. Tenor vero ipsarum petitionum et responsionum talis est.

(1505), die XVIIII januarii.

Quod Capitulis populi et habitantium in insula nostra Cephaleniae nuper per Oratores suos exhibitis, respondeatur ut infra, videlicet :

Ad primum quo sic petunt, che la Sublimità Vostra se degni conciederli che i dicti vostri fidelissimi habitanti et che habitarono nel ixola predicta debano haver tuti i beni che erano et possedevano i quondam loro padri, fratelli et barbani, over compradi et acquistadi per donation over permutation per dicti sui progenitori seu per loro medesimi;

Respondeatur, che siamo contenti che quelli insulani possedino et habbino i loro beni et quelli che sono stati de sui padri et fradeli, constando perho quelli esser stati sui o de i suo padri et fradeli, et che quelli li aspecti per autentiche scripture over per longo possesso, dummodo per alcuno de loro non fusseno sta aliquo modo alienati.

Ad secundum videlicet, che occorrendo morte de alcuna persona cusi maschio come femena senza testamento et ordination de suo beni, che i più propinqui de tali defuncti succedere debano li beni de esso defuncto, attento che tal beni sono stati de suo progenitori, constando questo a i Rectori sia obligato ad observarlo ;

Respondeatur che siamo contenti chel sia facto come domandano.

Ad tertium videlicet, che le decime se scuodeno in dicta ixola per nome de la Ill.^{ma} Signoria Vostra se debino pagar de formenti, vini, ogli, o altri frutti per i qual se paga X.^{ma} et non in danari contadi, perche tal pagamenti de contadi ciede a grandissimo damno de dicto vostro fidelissimo populo;

Respondeatur che siamo contenti che dicte decime per quanto aspecta ad formenti et orzi possino cum quelli satisfar, per quanto veramente specta a i vini, ogli et altri fructi, volemo pagar debino in contadi, havendose sempre respecto chel se meti a convenienti precii.

Ad quartum, videlicet che la nova imposition et angaria de pagar uno soldo a l'anno per cadauno animale a menudo se ritrova in dicta isola, li sia livrata et al tuto extinta per non esser simel consuetudine in alcun altro luogo de la Ill.ma Signoria Vostra, la qual graveza e insuportabile assai;

Respondeatur che essendo sta posta tal impositione per la fabrica del Castello, et per consequente per conservation de tuta l'isula et de loro medesimi, et etiam de volunta loro, volemo che quella se pagi et scuodi fin sara compita dicta fabrica.

Ad quintum, videlicet che la prelibata Vostra Ill.ma Signoria se degni concederli che li molini, masere, folli, zardini et orti non siano obligati ad alcun pagamento over angaria come se observa in tuti li luogi de la prelibata Ill.ma Sig. Vostra;

Respondeatur che volemo se observi quanto circa dicti molini, horti et cet. habiamo delibera cum el Conseglio nostro de Pregadi.

Ad sextum, videlicet che quando el scontro va a dezimar cum li suo deputadi, quelli debino esser electi per el populo et zuradi, quali tegnano rason de esso populo in scriptura azio non sia inganato el povero populo;

Respondeatur che volemo se observi il consueto, fino chel se redugi le habitation a la terra et che possino far el suo Conseglio, al qual tempo siamo contenti quelli possino esser electi per el dicto Conseglio et sacramentadi si come domandano.

Ad septimum, videlicet che la Ill.ma Signoria Vostra se degni che alcuni che habbia coltivato over desgreza et pianta alcun terreni in la dicta isola, quali fusseno phiscadi da poi in la Camera, non possa in quelli esser molestadi ne dadi ad altri, ma remagneno a loro che hanno messo le loro fatiche in quelli pagando la sua dreta decima, come tuti altri terreni de la Camera vostra;

Respondeatur che siamo contenti chel sia facto come domandano, pagando ultra la X.ma una recognition a la Signoria nostra proportionata a la qualita et quantità de essi terreni da esserli limita per li Rectori nostri de li, exceptuando quelli terreni et vigne fosseno sta dati via fin hora ad Stratioti o altre persone per habitar de l'insula.

Ad octavum, videlicet che li dicti vostri fidelissimi possino congregar el suo Conselgio dei primarii de l'isola, nel qual intravegnando li Magnifici proveditori et capitanio de dicta isola, over almen alcun di loro, adzio in dicto Consilio possino tractar et deliberar le cosse necessarie al ben et proficuo universal de tuto quel populo, come se observa in tuti i luogi de la prelibata Ill.ma Signoria Vostra;

Respondeatur che siamo contenti se fazi quanto dimandino, cum questa conditione, che alcun non possi esser de dicto Conseglio che non havera casa et habitatione ne la terra o intra uno miglio appresso.

Ad nonum, videlicet chel ordine del Magnifico Syndico, circa la obbligation dal vegnir ad lavorar a la fabbrica dela terra, sia confirmato per la vostra Ill.ma Signoria;

Respondeatur chel sia facto come dimandino.

Ad decimum videlicet che possino nel dicto suo Conseglio ogni anno crear do Justixieri, i qual debino justificar mesure et pesi et altre cose come se observa in li luogi de vostra Illustrissima Signoria ;

Respondeatur che volemo fin se farano le habitation nela terra et suo Conseglio se servi il consueto, et che quando serano reducte dicte habitation, al hora per el suo Conseglio siano electi li dicti do justixieri, i quali insieme cum el cavalier habino a far quanto domandano.

Ad undecimum, videlicet che essendo antiquamente nel luogo de Palichi uno reducto in modo de forteza, el qual per avanti era etiam et al presente destructo et ruinato, et attento che a Sancta Maura è reducto de Corsari de ogni sorte, che li dicti vostri fidelissimi possino redursi et salvarsi in dicto reducto per securta loro de i dicti Corsari, azio non siano menati in captivita de Turchi et altrove, el qual loco per esser bon porto, essendo facto dicto reducto de forteza se redura galie nave et ogni navilio de la Signoria Vostra cum grandissimo commodo et haverano de le cose loro necessarie, et cum grande augumento de la dicta Camera;

Respondeatur che siamo contenti chel sia facto como domandano, cum questo, che loro metino le piere, calzine et opere, et dagino i ducati cento de frumenti et vini al anno per pagar le maistranze, come se hano offerto, la qual opera perho non volemo se possi principiar se prima non sera finita la fabrica de la terra.

Ad duodecimum, videlicet che le chiesie greche non pagino decima alcuna ne angaria cussi come se observava nel tempo del Signor Lunardo et de i suo precessori, per esser dicte giesie desfatte ;

Respondeatur chel sia servata la consuetudite presente.

Ad tertium decimum, videlicet, che tuti Capitanei de la dicta isola cusi presenti come futuri habino le sue regalie de la dicta isola, cusi come le haveva miser Marcho Trun era primo Capitanio in dicta isola ;

Respondeatur chel sia servata la consuetudine ;

Ad quartumdecimum et ultimum videlicet, chel accordo facto per loro cum el Reverendo Vescovo latin de dicta isola sia observato et confirmato in tuto et per tuto come in quello se contien per esser tute do le parte cusi contente, etiam che se intenda ad successores;

Respondeatur che siamo contenti chel sia facto come dimandano.

de parte 164
de non 10
non sinceri 2

Die XXII januarii (1505) facte fuerunt littere.

(Senato Mar, Reg. 16, c. 96).

MDVI, die XVII decembris.

Fu altre volte concesso per questo Conseglio l'offitio de interprete et procurator a la Camera nostra de la Zephalonia al fidel nostro Zorzi Vatazi in recumpenso de li meriti et fede sua verso la Signoria nostra; Quale concessione poi per sinistra

informatione havuta li fu revocada et cassa, et el sii conveniente non abbandonarlo, recognita presertim la integrita et fede sua, accedendo etiam li meriti sui et precipue in haver aricorda alcune provisione in la insula de la Zephalonia cum utele de la Signoria nostra. Et perho:

Landera parte che per auctorità de questo Conseglio el dicto Zorzi Vatazi sia ritorna al pristino offitio de interprete procurator et scrivan greco in la Camera predicta de la Zephalonia cum provision de ducati tre al mese da esserli pagata in quella Camera nostra a rason de page octo al anno, azio el possi scorrer la povera vita sua sotto l'ombra de la Signoria nostra.

de parte . . . 118 de non . . . 19 non sinceri . . . 1

Factae fuerunt litterae die suprascripto.

(Senato, Mar, 16, c. 122, t.°).

MDXI, die XXVII februarii.

Fo per questo Conseglio necessariamente provisto a XVIII marzo 1504 chel fusse concesso de li terreni de l'ixola de la Zefalonia a quelli voleano coltivarli, azio dicta ixola fusse habitada, et pariter la Signoria nostra trazesse maior utilita. Per il che el nobel homo Hieronymo Contarini fu Proveditor de l'armada concesse al prudente et fidelissimo nostro Stephano di Stephani le possession foreno del quond.^{m} Marin Avastagi cum omnibus pertinentiis et juribus suis poste in dicta insula cum la debita obligation de pagar le decime de le intrade de esse possession et cet. come in le patente del dicto nostro proveditor se contien sotto XXIIII marzo 1508. Et perche dicto Stephano non e venuto infra annum, iuxta intentionem dicte partis, ad recognoscer dicte possessione da la Signoria nostra, per esser stato in questo tempo medio cancelier in Antivari al tempo che eremo in guerra cum el Signor Turcho, dove alcuno non ardiva andar per li iminenti periculi, et per esser stato in armada cum el capetanio de le nostre nave armade, dove ha servito cum summa fede, non existimando faticha ne periculo, ne ha supplicado la confirmation de la dicta concession, azio possi far coltivar dicte possession et substentarsi cum la fameglia, maxime che per la perdeda de la miseranda cita de Modon lha patito jactura non mediocre el non habia havuto alcun benefitio aut modo de viver come e sta facto a li Modonei, como de zio appar per fede del Collegio di XV Savii, Perho per demonstrar la gratitudine nostra verso dicto Stephano benemero nostro per bon exemplo d'altri:

Landera parte che, non obstante lapsu temporis anni predicti, la dicta concession per auctorità de questo Conseglio facta ad esso Stephano de le possession predicte sia approbata et confirmata in omnibus et per omnia como in quella se contien, cum obligation de far coltivar dicte possession, et de le intrade de quelle pagar la decima azo le non restino boschive et inculte come in similibus ad altri e sta concesso per questo Conseglio.

de parte . . . 68 de non . . . 14 non sinceri . . . 1

Facte fuerunt littere die penultimo mensis suprascripti.

(Senato Mar, Reg. 17, c. 149).

MDXVII, die quinto maii.

Essendo sta sempre istituito de questa Repubblica non abandonar quelli che per qualche miserabel caso sono sta oppressi da la fortuna, e etiam conveniente in questo pietosissimo hora lecto usar de la solita clementia et munificentia del stado nostro, et maxime dimandando cossa honesta et solita sempre esser data per questo Conseglio a nobili nostri che hano per so meriti de esser adiutati, et subenuti. Et perho:

Landera parte che per auctorità de questo Conseglio a li poveri nobeli nostri Stephano et Nicolo Magno sia concessa la Capitaneria de l'isola de la Cephalenia compita che lhavera colui che lha al presente, per gratia de questo Conseglio, per anni sei cum el salario solito et altri modi et condition che hora se legera, cum questa expressa dechiaration che uno de dicti fratelli sia tenuto exercitarla et non possi quello de lor che la exercitera esser electo in alcun offitio over Rezimento per el tempo predicto.

Li ordeni da esser servati sono li infrascritti:

Chel Capitanio de la insula de la Cephalenia senza ordine del suo proveditor non possi cavalcar per l'isola, et che in cavalcate el fara el non possi menar altri cum si, chel suo cavalaroto, excepto ne li casi paresse al suo proveditor farlo cavalcar cum più persone, et ogni volta chel cavalcha, deba cavalcar a sue spese et non a spese di contadini.

Che li contestabili de le ville non siano obligati darli alcuna obedientia senza mandato del Proveditor, salvo in li casi infrascripti, videlicet, in caso de retention de qualche corsaro, de banditi, de homicidiarii, over ladri pubblici, et quocienscunque lhara per li sopradicti over altri casi retenuto alcuno, non sia in sua liberta lassarlo, ma sia obligato mandar i retenuti ne le forze del proveditor de l'isola.

Item non possi per debito suo particolar o de altri ne per alcun altro mezo retenir alcun propria auctoritate, over far ligar alcun, senza expressa licentia del proveditor.

Item che dicto Capetanio non possi tuor regalia de lin, salvo da quelle case che harano seminato et arcolto lin, la qual regalia è de do lire de lin per chadauna casa, over l'amontar.

Item chel dicto Capetanio non possi tuor regalia del sangue, se prima non sera denunciato el delicto et processo contra il delinquente in sangue come appar per termination facta per el nobel homo Hieronymo Barbarigo fo proveditor in dicta insula, la qual sia confirmata.

Item chel dicto Capetanio non possi tuor regalia del sal che se vende nell'isola, ma solum de quello se traze fuor del insula, cum obligation de darli sachi per cargar dicto sal che se traze, come le obligato per le termenation facte per li Syndici, et contrafacendo ad alcun de li soprascripti ordeni, sia dicto Capetanio immediate privo dell'officio suo, et da mo sia preso che li presenti ordeni nostri siano

mandati al proveditor nostro de la Cephalonia che li faci observar al capetanio presente di dicta insula.

de parte. 105
de non 54
non sinceri. 3

(Senato Mar, Reg. 19, c. 9).

MDXXXII, die XI junii.

Vertendo alcune differentie trà li homini del Zanthe et della Cephalenia et il Rev. Domino Ferdinando de Medici da Napoli de Romania, episcopo latino de quelle insule et luogi nostri, per sedar, finir et terminar esse differentie il ditto episcopo è devenuto a far le oblation infrascritte, zoe, primo, chel ditto Rev. Episcopo prometti non molestar li preti Greci del insule et luogi si del Zante come della Cephalenia, circa la exattion delli cathedraci, zoe le do lire de cera che cadaun prete solea pagar. Secondo chel ditto Episcopo promette et contenta non molestar più li homeni del Zanthe et Cephalenia delli zeve antichi che soleano pagar justa l'accordo alias fatto del 1504, qual resti nullo et casso, con tutte le cose de li seguite et dependente. Tertio che ditto Episcopo promette non molestar ulterius Januzo de Ferana dalla Cophalenia, et suo fratello Gulielmo, li heredi di Nicolo Policala, et Francesco Scologeni et Dimitrio Coristiano dalla Cephalenia sopra le possession et concession si de molini come d'ogni loci fatte per li precessori del ditto episcopo, pagando pero li ditti tutto quello che annualmente soleano pagar alli precessori di esso Episcopo, le qual cose dovendo esser grate alla Signoria nostra per quiete de quelli nostri fidelissimi, pero:

Landera parte che per autorità di questo Conseglio sii scritto et commesso alli provveditori nostri del Zante et della Cephalenia et successori che debano far siano observate inviolabilmente le soprascripte oblation, si che li preditti fidelissimi nostri non siano inquietati più ne possano esser molestati per alcun modo in futurum.

de parte. 157
de non 1
non sinceri. 18

Facte fuerunt littere provisori Jacinti et Cephaleniae et successoribus die XIII suprascripti.

(Senato Mar, Reg. 22, c. 116 t.°).

MDXXXIIII, die XXI decembris.

Ha per diverse vie inteso la Signoria nostra li grandissimi inconvenienti che da un tempo in qua sono seguiti, et che tuttavia segueno nell'isola nostra della Cephalonia, et che quando presto non si li proveda con opportuni et gagliardi remedii con manifesto danno di quella Camera nostra et total ruina delli populi seguirano, si per causa de molte allivelatione di terre et beni de ditta Camera a

diverse persone per una minima recognition fatte, come per respetto delli datii a persone delivrati, li quali debitamente non li pono livrar, adeo che de forse VI mille ducati che de quella isola si solea cavar ogni anno, al presente se ne cava IIII m. o poco più, et simelmente le utilità che si trazera di quella Camera per le recognition a lei spettante, che potea esser da circa ducati 300 all' anno, et per molte altre insolite imposition et graveze a ditta Camera imposte, è hora redutta in puocho più de 40, et non mancho per la puocha custodia et diligentia delli Ministri nostri che habitano et de continuo stanno de li, quel populo et poveri sono di sorte angarizati et strussiati dalli officiali che vanno per l'isola tuor li pegni alli debitori, con certa altra angaria impostali dal scrivan di quelle fabriche, che molti di essa isola vedendo la loro manifesta ruina non potendo resister a tal et molte altre manzarie come desperati si levano della propria patria et se ne vanno in Puglia et in Turchia, il che quanto sia contra il dover et mente nostra et sia da proveder et in tutto tagliar la strada che simil inconvenienti non seguiscano, et che la Signoria nostra non sia defraudata del suo, et che li populi nostri possino viver con quel contento et pace che si conviene et è intentione nostra, cadauno de questo Conseglio per la prudentia soa lo comprende manifestamente, pero per remediar si alli prenominati inconvenienti et a cadauno altro che fosse contra le leze et ordeni nostri, come per obviar a qualunque disordine che occorrer potesse, et accio che le cose di quell'isola et camera siano redutte in quel termine che ricerca il comodo nostro et delli subditi nostri.

Landera parte che al tempo che se va a decimar ditta isola de cetero siano tenuti il scrivan et scontro de Camera insieme con li tre vechi et cavalaroto deputati per il Proveditor iuxta il solito andar in persona a decimar et non mandar substituti, et tutto quello che haverano decimato debbano notar sopra li libretti delle decime justamente, et similmente sopra uno libro separato in Camera a questo effetto tenuto tutta la quantita ut supra decimata si de frumento, horzi, vini et meio, come di ogni altra cosa spectante alla Camera per ditta decima, et debano tener questo ordine et exequirlo ogni anno, accio che li provedadori che andarano in ditta isola possano di tempo in tempo veder li conti et rason della Signoria nostra; siano etiam li libretti principali dove sara notata tutta la decima del anno tenuti in uno armer over bancho accio deputato con tre chiave, delle qual una stia apresso il Proveditor, una il scrivan, et l'altra il scontro, accio che ditti libretti non si smariscano, come è successo per il passato et non si ha potuto per ditta causa veder la verita de ditti conti.

Sia etiam provisto che li danari che si trazeno delle condennason che si fanno siano scossi per il Camerlengo, et passato il tempo li condemnati debano pagar la pena la qual pero non se possa scuoder senza il cavedal, la qual sia divisa iuxta li ordeni della Camera nostra di Corphu, li qual siano mandati a tuor per quel Provveditor per la osservantia loro, le qual condemnatione non possano in futurum esser scosse per il proveditor fuora di camera. Et sia obligato il Cancelliero in termine de zorni tre dapoi fatto l'arengo metter tutti li debitori sopra uno libro separato, et notar il tempo del arengo, et poi notarli sopra una tollella over raspa, et portarla in ditta Camera, accioche cadauno delli condemnati possa veder la soa

condemnation, li qual immediate che haverano satisfatto siano depennati da ditta raspa et similiter del libro come è conveniente.

Et accioche li Camerlengi che per tempora andaranno in ditta isola possino tener li danari in Camera et non portarli a casa loro, come altre volte e sta fatto, sia statuito chel primo Camerlengo che andara in ditto loco comprar deba uno scrigno de ferro, et quello poner in ditta Camera, et in esso metter tutti li danari secondo che li perveniranno alle mano spettante ad essa Camera, lo amontar del qual scrigno sia da ditta Camera satisfatto.

Et perche molte volte occorre che quando qualche pover homo de l'isola è debito o per condennation, recognition alla Camera, over altro, li cavallaroti che vano ad impegnarlo per il debito non li tuol pegno sufficiente a ditto debito, per poter da novo et due et tre fiate tornar ad impegnarlo per haver sempre staffa nova, sia preso che de cetero cadauno pegno tolto per debito de che sorte si voglia sia immediate chel sara tolto portato in Camera et non altrove, et presentato in man del scontro, il qual sia obligato a governarli et tenerne particular conto, per la qual obligatione esso scontro haver deba aspro mezo per pegno che li sara presentato, et simelmente il Cancelliere del Proveditor haver debi altro mezo aspro per pegno et non de più, et in caso chel fosse venduto sia prima tratto tutto quello che dovera haver la Camera o Proveditor per condemnation, et da poi siano satisfatte le spese alli Officiali et Cavalaroti, et se altro de ditto pegno, tratto il debito et spese prefate, avanzasse, sia il tutto restituito a colui per debito del quale el fosse sta venduto, ne possino haver ditti officiali o Cavallaroti, se ben andasseno più volte ad impegnar per il debito che fusseno sta una volta, et non havesseno tolto pegno sufficiente piu che una sola staffa.

Sono etiam molti salariati dell'isola che tuoleno li datii nostri, et metteno nome supposití che è penitus contra il dover, sia pero preso che se alcun cavalaroto, salariato, over alcun debitor in Camera per conto de datio livrarà datio alcuno, overo metterà nome supposito, cognosciuta la verità, caschi a pena de ducati cento et privation del officio et salario che lhavesse, uno terzo della qual sia del accusador, un terzo de quel proveditor che fara la executione et uno terzo de quella Camera nostra.

Et perche sono etiam diverse poste de molini in ditta isola le qual si solevano affittar a pretii convenienti, che per la puocha cura delli Ministri nostri che de continuo stanno de li, sono in tutto ruinati, et li provedadori che sono stati in ditto luogo li hanno dati a più persone per una minima recognition, dal che ne segue danno a quella Camera, sia preso che tutte ditte recognition de poste de molini siano casse et nulle, reservando pero attion a quelli che havesseno speso in ditti molini, dapoi havuti a livello di poter essere refati delli danari spesi in ditti molini, et sia imposto al presente proveditor et successori soi che debano far refar et sempre tener in conzo et ordine quelle poste de molini che si solevano affittar per quella Camera, et affittarle a quel pretio che l'erano affittate nanti la loro ruina over a quel meglior che potrano a beneficio di essa Camera.

Sono etiam molte persone et diversi provisionati nostri li quali hanno havuto terre et vigne per sustentamento loro con obligation de pagar la recognition alla

Camera, li quali dapoi hanno occupato altri terreni delli quali non hanno mai pagato recognitione alcuna, ma solamente quelli per li primi terreni che li furno consegnati, il che cede a danno di quella decima et subsequentemente di quella Camera nostra, perche tal provisionati non pagano decima alcuna; perho sia commesso a quel Proveditor nostro chel debba far publice proclamar che tutti quelli che haveranno de ditti terreni et vigne più di quello che debitamente doveriano haver per le loro concessione, et che in termine di mese uno dapoi la proclamatione non haverano dato in nota in quella Camera nostra con verità quel de più che havesseno, siano immediate che fosse data l'accusa et cognosciuto cosi esser il vero privi de tutti li terreni et vigne, che li fossero sta concesse, et sia obligato il scontro, passato il ditto termine, veder et intender se con integrita sara sta da in nota quanto che di sopra e ditto. Delli terreni veramente delli contrafacenti un quarto sia del accusator, un quarto del scontro, il qual pero scontro, quando ben fusse accusator, non possa haver più de un quarto, et il resto torni in quella Camera nostra. Et perchè da un tempo in qua non si ha mai potuto haver con verità quanto che si cava delle saline de ditta isola, havendole sempre ad affitto persone dalle qual non se pono haver la verità, il che etiam può facilmente causar che, essendo ditte saline in governo et mano di questa sorte di persone, li sali che vengono de quì sono quasi terra, et li datiarii fano resistentia a tuorli, sia imposto a quel Proveditor chel debba affittar per doi anni ditte saline a conto di quella Camera dando aviso al Zanthe, accio che se alcuno de li volesse tuorle ad affitto ne havesse notitia a tempo.

Sono etiam vendute molte biave in ditta isola che quando fosseno vendute altrove saria con magior utile de quella Camera nostra, sia perho imposto al prefato proveditor et successori che sempre che in ditta isola sara così bona rason de biave, che pagati li provisionati et altri soliti a pagarse da quella Camera, et tratti li danari per li pagamenti delli fanti nostri da Corphu, restasse ancora quantità alcuna de biave in magazen, delle qual la isola non havesse bisogno, quella immediate mandar deba al Proveditor del Zanthe con ordine chel fazza far tanti biscotti per bisogno delle galie nostre, che sarano fuori, tenendone particular conto si lui proveditor della Cephalonia della quantità che l'havera mandata, come quel del Zante delli biscotti fatti, accio che si possa saper la quantità delle biave che si havera de ditta isola, et de zio etiam ne sia dato adviso ad esso proveditor del Zante et successori sui.

E etiam in ditta isola una montagna dalla qual continuamente si ha servito in essa isola come quella del Zanthe de legni botami, legni da rude, de molini et altro, la qual da pochissimo tempo in qua e stata allivellata per una minima recognitione a preiuditio di ambe ditte isole, pero sia preso che ditta allivellatione sia taglia et annulla et lassata ditta montagna libera et come la era inante ad uso et beneficio de esse isole; et perchè in ditta montagna sono molti legni boni per arbore et antene di galie sottil, tutti ditti legni siano reservati per conto della Signoria nostra sotto pena a chi ne taiasse de ducati X per cadaun legno.

Ha etiam il capo di cavallaroti dell'isola posto una perniciosa usansa a danno di quel populo, facendose dar una casa per contestabellaria cioe per cadauna villa, tollendo delle miglior, et a questo modo ne ha havuto da 40 et piu, et questo lui fa

non tanto per servirse di esse per bisogno chel ne habbia quanto per cavar danari da quelli poveri homeni, li quali se contentano piutosto de darli et 4 et 5 ducati per villa, che le case; pero tal indebita impositione di case sia cassa et annullata, et non possa più ditto capo de cavallaroti ne successori suoi haver casa alcuna in ditte ville ne danari per simel conto, sotto pena de privatione del officio suo, et de pagar docati XXV per cadauna casa chel tolesse, la qual pena sia delli provveditori che farano la executione.

Ha simelmente introdutta una angaria a quel populo con grave incommodo suo il scrivan delle fabbriche dell' isola, il qual quando ha bisogno di qualche angarizato fa commandar tutti li homeni de una casa, se ben in essa sono et X et XV homeni, li qual comandati, venuti a lui scrivan, li tuol tuti in nota ad uno ad uno, facendo pagar aspri do a cadauno per tal nota, oltra quello che etiam convengono exborsar alli cavalaroti per farli il comandamento, che e cosa contra ogni dover, bisognando a ditti poveri homeni, oltra il perder che fanno delle zornate a lavorar per la Signoria nostra, pagar etiam quello che non doveriano, essendo obedienti a far quello che li comandano, et cosa che causa in loro tal disperatione, che per non esser ogni zorno sottoposti a tante manzarie lassando la propria patria se ne vanno et in Puglia et in Turchia; sia per tanto preso che non se possa più comandar per angaria che un solo homo per fuogo, con modo et ordine che ditta angaria sia comune et egual a tuti li fuogi, secondo il numero delli homeni che sarano in ditte case, la qual angaria non sia, salvo che per cose spettante alla Signoria nostra, sotto pena al scrivan o altri che facessero comandar ditti angarizati contra il prefato ordine, et che per notarli tolesse pagamento alcuno, o li cavallaroti per il comandamento volesse alcun premio, de immediata privation del officio loro, star mesi sei in preson serati, et de pagar ducati XXV delli qual un terzo sia del accusador, et il resto di quel provveditor nostro.

Et perchè da un tempo in qua e sta concesso ad alcuni un passo da Lazuri (1) all'Argostoli, senza utile alcuno di quella Camera nostra ma si cum danno manifesto delli habilanti quella isola, li qual si vogliono passar di luogo a luogo, se bene hano barche che siano sue, non pono pero passar con ditte barche, ne con esse levar altre persone, ma sono astretti a passar con quella del passo, et di pagar un soldo di quella moneta per persona, pero ditta concessione sia cassa et annullata, et permesso che cadaun possa liberamente passar si con barche sue, et levar altre persone, come con altre barche non essendo astretti più ad uno che ad un altro pagamento.

Sia appresso statuito accioche il populo de ditta isola habbia il dover suo nella mesura delle biave, come etiam fo provisto all' isola del Zanthe, che per il scontro della isola che al presente s' attrova de qui sia fatta far una quarta di rame in questa terra, la qual sia bollata nel officio del fontego nostro della farina, con la qual li scontri che haveran a ricever de tempo in tempo li frumenti, non li possa ne ricever ne dar fuori, salvo che con la ditta quarta rasa et non altramente, la qual quarta sia pagata delli danari di quella Camera, ne possa il ditto scontro sotto pena de privation dell' officio suo dar fuori ne ricever frumenti salvo che cum la

(1) Scr. da Lixuri.

soprascripta quarta et al modo preditto. Et perchè stando li frumenti in magazen qualche tempo sempre ne va qualche puoco di male, et convenendo al ditto scontro ricever et dar fuori essi frumenti con la quarta rasa e conveniente che lhabbia qualche avantazo, accio chel non venisse a patir il dano del calo delli frumenti in magazen, pero a ditto scontro sia concesso do per cento d'avantazo dalla Signoria nostra.

Et perchè li herbadezi de ditta isola, che si soleano affittar da ducati 700 in 800 hora, sono redutti in 500 o poco più come se vede nelli libri della Camera per non esser sta servato il debito ordine in mandar a sopraveder tal herbadego, sia provisto che il scontro con li tre vechi soliti a mandarse siano obligati di andar a sopraveder tal herbadico de cetero et non mandar substituto alcuno.

Sono etiam molti alli quali sono sta dati terreni nel isola, accio che habitasseno in ditto luogo, et tamen sono andati in altre parte, et godeno li terreni, perho sia imposto a quel Proveditor chel faccia pubblice proclamar che se quelli che hanno havuto de tal terreni non ritornarano ad habitarli in termine de anno uno con le loro fameglie, et in caso che loro navegasseno non conducesseno ditte loro fameglie in termine dell'anno ad habitar li terreni prefati siano privi di essi et concessi ad altri che li habitasseno.

Et essendo conveniente chel scontro prefato labbia una casa per stantia soa nel Castello della Cephalonia come hanno li scrivani, quello delle Camere, et quello delle fabriche, accioche stando in camera come è necessario, el possa veder li conti pertinenti ad essa, et che etiam l'habbia tanto frumento per sustentamento suo et orzo per il cavallo che li e de bisogno a tener, sia commesso a quel Proveditor et successori soi che al ditto scontro, et a quello che a lui succederano, dar debba una casa conveniente nel Castello della Cephalonia, et il prefato frumento et orzo con quel modo et a quel pretio che e solito a darsi alli altri salariati per sustentamento loro.

Sia etiam ditto scontro obbligato a far officio del avocato fiscal in far recuperar a beneficio de quella Camera tutte le cose sopradichiarite, senza però altro salario dalla Signoria nostra per ditta obligatione di quello che l'ha al presente et de tutto quello chel recuperara haver debba X per cento.

Et perche fin hora è occorso disordine in quella Camera di questa qualità che le decime sono sta affittate a persone mechanice, supposite et senza piezi, dove nelli libri ditti conduttori pareno debitori de grossa summa de danari, perho sia presa, che quando sarà il tempo di incantar le decime dell'isola se faciano prima un mese avanti le cride di voler incantar ditte decime, et venuto il tempo siano delivrate a chi più offerirà, et quelli che le torano siano obligati in termine de zorni VIII dar almen VI sufficienti et boni piezi che habbiano beni nel isola come si osserva etiam nell'isole nostre de Corphu et Zanthe, sotto pena al scrivan et scontro se contravenirano alla presente deliberation de ducati 100, privation del loro officio et de pagar quello che ditti conduttori restasseno debitori.

Et perche cosa inconveniente e che più fratelli o parenti exercitino un istesso officio de cavallaroti, come al presente se fa in ditta isola che oltra che il capo de essi cavallaroti ha nella compagnia sua un suo nepote, ha etiam III altri che sono

fratelli di quali, oltra qualche sinistra informatione che di essi havemo havuto dalli olim proveditori in ditta isola, nel advenir potriano far qualche inconveniente, però il nepote del ditto capo de cavallaroti et do de ditti tre fratelli, che al presente si attrovano nella ditta compagnia siano cassi et in luogo loro posti altri boni et sufficienti, et de cetero non possa esser in ditto officio de cavallaroti do ne più che siano ne fratelli ne parenti.

Et per obviar che de cetero li Cancellieri delli proveditori non faciano le sententie del danno della preda over dannida, come da un tempo in qua si hanno fatto licito di fare, non essendo conveniente che loro che examinano li testimonii de tal danni over preda possano sententiar, et perche etiam molte volte in una causa istessa della qual non monta il danno quatro o sei aspri, vogliono examinar da 30 in 40 testimonii, tolendo per tal examination do aspri per testimonio, che è in grave danno di quella povertà, pero sia preso che li ditti Cancellieri non possano ne debano far sententia alcuna, ma il tutto sia iudica et sententia per il proveditor, li qual Cancellieri examinando testimonii non possano passar il numero de 4, ne haver più che un solo aspro per testimonio.

Et perchè senza dubio in ditta isola usandosi per li Provveditori qualche desterita si potra armar di voluntà et non a ruodolo, sia commesso al presente Proveditor et successori che sempre chel occorrerà il bisogno di armar in ditta isola usar el deba ogni diligentia et dextro modo, accioche se possa armar de voluntà, et in caso che non si trovasse il numero sufficiente, possa tuor a ruodolo quelli che manchasseno al debito numero, non tolendo però capi de fameglia, ne Strathioti, ma sia tolto uno per casa con il debito respetto del numero che sono nella fameglia et con ordine che cadauna casa participi egualmente; Quelli veramente a chi haverà toccato di andar in galia non possano in loco loro remetter alcun altro, ma siano tenuti de andarvi in persona, sotto pena alli Provveditori che non facesseno osservar il presente ordine et al scrivan et scontro che non l'osservasseno et che permettesseno che alcuno in luogo suo mandasse altro de ducati cento per cadaun loro et cadauna volta che contrafacessero, della qual pena la mita sia delli sindici nostri che andarano in ditta isola, un quarto del accusador, et l'altro quarto di quella Camera nostra.

Et perchè sono sta fatte molte exemptione per li proveditori che sono stati in ditta isola a molti et diversi dell'isola, facendoli cittadini per privilegii et exenti da ogni graveza si real come personal, il che vien ad essere in gravissimo preiuditio delli non exenti, et per la magior parte del populo, dovendo loro portar il peso di ogni factione, che per ogni rason doveria esser partito in tutto, si che ognuno egualmente ne potesse participar, sia pero statuito et preso che tutte le exemptione fatte per tutti li proveditori nostri de ditta isola et che non siano sta confirmate per li consegli siano taiate, reservando quelle che furono fatte per il S.^{or} Leonardo inanti che l'isola fosse sotto la jurisditione nostra.

Et tutti li sopraditti ordeni et deliberation nostra siano destesi sopra una tollella et posta in quella Camera, accio che cosi li proveditori che per tempora andarano a quel governo come quelli dell'isola possano veder et osservarli inviolabilmente, et ditti dell'isola vedano a quanto che sono tenuti, ma prima siano

registrati sopra uno libro et tenuto in essa Camera con diligentia si chel non si smarisca.

de parte 82
de non 1
non sinceri 34

(Senato Mar, Reg 23, c. 52-55).

MDXXXXV, die XII Junii.

Sono venuti alla presentia della Signoria Nostra li oratori della fidelissima Città et isola nostra della Zephalonia, et per parte di quella ne hanno presentato diversi capitoli, li quali essendo di longa scrittura, occupariano longamente questo conseglio, per le risposte delli Sindici, et Rettori nostri di quel loco, che sono sopra di esse; però essendo conveniente cosa trovar modo di darli celer espeditione;

L'anderà parte che 'l sia dato libertà al collegio nostro di poter espedir li detti capitoli della Zephalonia con li doi terzi delle ballote di quello, essendo firmo quanto per detto Collegio sarà deliberato, come se 'l fosse preso, et deliberato per questo Conseglio; Al quale Collegio sia etiam concessa l'istessa facultà per la espeditione delli Nuncii, et capitoli dell'isola del Zante, et per la Communità nostra di Cadore.

de parte. 104
de non 8
non sinceri 5

(Senato Mar, Reg. 28, c. 20 t.°).

MDXXXV, die IX decembris.

Essendo occorsa la morte del fidel nostro Jacomo Lefcochillo, qual era scrivan delli comandamenti greci alla Cephalonia, il nobil homo Hieronimo Dandulo Proveditor nostro in quel loco per autorità del Regimento suo ha eletto in loco del ditto defunto il fidel nostro Zanetto Dandolo suo fiol natural, come dalle lettere sue di 9 de ottubrio preterito hora lette si ha inteso; Et perchè el ricerca et supplica che tal sua elettione sia approbata et confirmata con l'autorità di questo Conseglio, e conveniente cosa satisfarlo, però:

Landerà parte che per autorità di questo Conseglio il prefatto Zanetto Dandolo sia confirmato in ditto officio de scrivan delli comandamenti greci alla Cephalonia con tutti li modi, condition, utilità et obligation che havea il prefato precessor suo, come etiam in la elettione del prefato Rettor nostro e dechiarito.

de parte. 143
de non 3
Non sinceri. 5

(Senato Mar, Reg 23, c. 113 t.°).

1545, Junii.

CAPITULA COMMUNITATIS CEPHALENIAE.

Ser.^{mo} Principe, Ill.^{ma} et Inclyta Signoria.

Essendo li soi fidelissimi sudditi della Cefalonia per le infinite incursioni, et depopulationi delli infideli fatte a essi poveri, redotti a miseria, come bene è noto alla Sublimità Vostra le servitù, et mortalità infinite, et abbrusciamenti delle loro case, vigne, et possessioni, che è uno stupore a pensarselo, non che dirlo, confisi nella bontà della Serenità Vostra, tenendo per fermo la fideltà, et servitù sua esser grata a quella; dell' anno 1543 del mese de agosto, ritrovandosi li Sindici di Levante in quel loco della Cefalonia, porsero inanzi sue Magnificentie alcuni capitoli concernenti l'honore, et grandezza di Vostra Serenità, et l'utile di essi poveri della Cefalonia, parte delli quali furono confirmati, et laudati, et parte furono lassati per indiscussi, per aspettar tal cognitione alla Serenità Vostra, et di poi furono etiam presentati altri capitoli davanti quel Magnifico Regimento, come appar per la sottoscrittione di essi capituli di quel magnifico regimento, et bolla de Santo Marco; Però hora compareno a' piedi di Vostra Serenità li fidelissimi Nuncii di quella università, quella genibus flexis supplicando, voglia et si degni confirmar le laudationi di detti magnifici suoi Sindici, et etiam tutti altri capituli per sue Magnificentie lassati per indiscussi, et etiam quelli presentati al regimento per sollevamento di essi poveri sudditi, reddutti a povertà, et etiam a ruina delle sue habitationi per diverse male occorrentie; il che causara molti buoni effetti, et massimamente che essendo senza statuto, ne ordine alcuno; Et perchè antiquamente, et in ogni tempo fino al presente detto loco della Cefalonia se ha governato, et governasi con li capituli et ordini della Città di Lepanto, come appare per la parte presa nell' Ecc.^{mo} Conseglio de Pregadi sotto l' anno 1485, 4 maii, humilmente ricercano, che Vostra Sublimità si degni de cetero far si debbino inviolabilmente osservar; et in quella parte mancasseno detti ordini, supplicano di gratia, che siano osservati gli ordini che si osservano nella fidelissima vostra Città del Zanthe; et essendo confirmati essi capituli, detta università si governarà per le leggi, et ordini della Città sua del Zanthe, loco ben ordinato, con li quali ordini fidelissimamente vive sotto 'l vesillo, et ombra della Sublimità Vostra. Oltra di ciò supplicano a Vostra Serenità che con ciò sia, che in quel loco della Cefalonia sia il Clariss.^{mo} Proveditor, et uno Camerlengo solamente, che voglia concederli dui conseglieri in loco del Camerlengo, li quali habbino a giudicar insieme col Cl.^{mo} Proveditore, ad uno delli quali sia applicato il salario, che al presente ha il Camerlengo, et per salario dell' altro consiglier sia applicato delle spese superflue, che si fanno in quella Camera, come per li Cl.^{mi} Proveditori che sono stati in quel loco, et precipue per il Cl.^{mo} messer Francesco Grimani prossimo Proveditor sarà meglio dechiarito alla Serenità Vostra havendo la loro buona informatione; Item appresso di questo supplicano, che cum sit, che nel regimento passato sia stato per vice cavallier di quel magnifico regimento uno Damo Troyano, il quale per la sua valorosità ha preso molti ladri, quali sono stati

castigati, et il resto fugati, il quale partito, non essendo persona cosi temuta dalli ladri, sono sequiti et segueno molti inconvenienti in quel loco, talchè forzati dalla necessità supplicano la Sublimità Vostra voglia concederne per vice cavalliero detto Damo Troyano in vita sua senza alcuno stipendio però, ma solum con la biava del suo cavallo, che sara una securtà nostra, et delli beni nostri, et de sommo contento de quelli sudditi sui fidelissimi, li quali sarano astretti pregar il sommo Iddio per augumento, et conservatione di questo felicissimo imperio; Et alla sua buona gratia humilmente si raccomandamo.

Primo, che noi poveri semo decimati il nostro vino con verga ingorga in danno nostro, però quelle si degnino pronunciar che siano conciate le verghe, acciò respondano con la zara che vendemo il vino, acciò non siamo defraudati della decima.

Die XXIIII Junii in Collegio auctoritatem habente a Senatu :

Al primo si risponde, che per hora non si vuole far innovatione alcuna.

de parte 15
de non 0
non sinceri. 3

Secondo, che quelli si degnino far osservar la parte presa nell' Eccellentissimo Senato del 1534, come in essa appare, qual parte ha preservata il spettabile D. Matheo Flocha sopramasser et scontro.

Tertio, che non servendo in tutto detta parte, quelli si degnino confermar, overo pronunciare, che si habbia a governar in questo loco, secondo si governano nell' isola del Zante.

Al secondo, et terzo, che 'l sii servato quanto è stato deliberato nel Senato adì 21 dicembre 1534 circa la esaminatione delli testimonii delli danni dati, non si possendo esaminar più de testimonii quattro in uno caso, ne per detta esaminatione tuor più de aspro uno per testimonio,

de parte 18
de non 0
non sinceri . . . . . , 0

Quarto, che gli officiali Contestabili siano de tempo in tempo cassi, et messi altri in suo loco.

Al quarto, si risponde, che 'l sii approbata la risposta delli sindici fatta a questo capitulo, volendo noi che li Contestabili siano mutati de regimento in regimento.

de parte 19
de non 0
non sinceri. 0

Quinto, che in li capitoli delle Decime delli vini escludeno che gli datiari, che haverano comprato dette Decime, siano obligati dare lo amontare de dette Decime in rate tre, che siamo etiam nui tenuti pagar detti datiari in rate tre il nostro debito, et non tutto, come già detti datiari fano fin hora.

Al quinto, che 'l sii servato la consuetudine come fin hora si ha fatto.

de parte 19
de non 0
non sinceri 0

Sesto, che noi poveri possiamo senza altro impedimento veder et cavar si vini, come ogli, et ogn' altra nostra robba, eccetto biave, acciò possamo pagare il debito di quella Camera, et ogn' altro nostro debito.

Al sesto, che 'l sia servato la consuetudine, che si serva in tutte le altre Città nostre, a beneficio de i populi, che alcuno non possa trazer biave senza licentia del rettor, ne ancho vini, et ogli, in caso de necessità, senza la licentia predetta, ma delle altre robbe et mercantie cadauno possa vender et trazer, come li parerà;

de parte 18
de non 0
non sinceri 1

Settimo, perchè alla tornata in la pertinentia de Pal capitano fuste turchesche sacchizando, et corsizando detta pertinentia, volemo, che quelle si degnino far, che il numero delli Strathioti parerà alle Signorie Vostre debbano venir in detta pertinentia con gli suoi cavalli, acciò non siano presi dalli Turchi corsari, come alla giornata per il passato si ha fatto, con questo, che siano tenuti ad alcun viver suo, ne de sui cavalli, ma siano obligati servir, come sono obligati.

Al settimo, che li Strathioti di quell' isola nostra a tempo di sospetto de corsari siano tenuti ad habitar nelli loci, dove che detta isola possi esser offesa et dannizata, secondo che per quel proveditor gli sarà commesso; alli quali sia provisto de alloggiamento, et strame tantum juxta l' ordine sopra di ciò posto per il nob. homo Francesco Grimano ultimo Proveditor in detto loco, il qual ordine in omnibus sia confirmato.

de parte 18
de non 0
Non sinceri 1

Ottavo, che tutti noi poveri possamo andare sopra le montagne grande, et tagliar lignami d' ogni sorte ne parerà per comodo nostro, acciò quelli possamo vender et far quello ne parerà, senza altra obligatione, secondo se ha fatto per lo passato hora anni vinti et ultra.

All' ottavo, che la parte del 1534, 21 decembre sia in tutto osservata circa il tagliar delli legnami.

de parte 19
de non 0
non sinceri. 0

Nono, che possamo in questo far il nostro Conseglio, come fanno al Zanthe, et far dui nostri giudici della corte minore, de quello parerà alle Signorie Vostre, et far li nostri justicieri, come in la detta isola del Zanthe.

Al nono, che ogn' anno in un giorno a ciò deputato quella università possi congregarsi, et ridursi insieme alla presentia del Proveditore, elegger dui giudici, che giudichino da ducati tre in zoso, li quali non possino havere utilità alcuna delle

spettanti a quel Cancelliero, ne anco li possi esser applicata alcuna utilità di quella Camera; ma volendo la predetta università deputarli alcuno emolumento del suo, possi darli, quando li piace, et se intendino li detti giudici esser eletti per un anno solamente, havendo contumacia de anni doi, et le appellationi degli atti loro vadino a quel Proveditor nostro.

de parte 18
de non 0
non sinceri. 1

Decimo, che quelle si degnino confirmar la terminatione fece il Cl.^{mo} D. Nicolò Malipiero, olim dig.^{mo} Proveditor in questo loco, che gli animali che farano danno, sia il danno estimato, et estimato che 'l sarà, debba etiam pagar la preda alli predati.

Al decimo se risponde, che se per qualche animal sara fatto danno, el patrone del detto animal sia obligato pagar el danno fatto a quello, che l'havesse receputo.

de parte 19
de non 0
non sinceri. 0

Undecimo, che quelle si degnino de concieder che tutte le appellationi delle sententie pecuniarie, che non siano per membro, vadino in appellatione al Cl.^{mo} regimento de Corfù, come per avanti si faceva.

All' undecimo, che li sia concesso quanto dimandano.

de parte 19
de non 0
non sinceri 0

Duodecimo, che tutti li pagamenti delli Cancellieri et Cavallieri, si civili, come criminali possano pagare, come pagano al Zanthe, over Corfù, et similmente gli comandamenti si penali, come de citatione, come sempre per il passato se ha fatto a un aspro per comandamento et manco.

Al duodecimo non si risponde altro, perchè gli Ambasciatori hanno detto esser d' accordo col Cancelliero, et con chi ne ha in detto capitolo interesse.

de parte 18
de non 1
non sinceri. 0

Decimo tertio, che venendo a morte messer Zuan Ardavani interprete, che uno delli Cittadini di Cefalonia possa esser interprete per comodo de noi poveri isolani, senza stipendio della Signoria, dechiarando che 'l detto interprete sia uno delli Cittadini, et che sia messo al presente senza pagamento, solum haver le regalie sue, et che non sia avocato come per Andrea Gavrilopulo, qual fu eletto per il magnifico messer Francesco Gabriel Proveditor in questo loco, in pregiudicio delli Cittadini.

Al decimo tertio si risponde, che vivendo al presente l'interprete non si vuol far altra deliberatione, ma seguita la morte dell' Ardavani, si procederà come ne parerà esser espediente, et sia tagliata la terminatione del Nobil Homo Francesco Gabriel, per la qual l'ha eletto Andrea Gavrilopulo dapoi la morte dell' Ardavani.

de parte . . . 19 de non . . . 0 non sinceri . . . 0

Decimo quarto, item quelle si degnino conceder a questa università, che possano fare il loro Conseglio, come nel Capitolo ottavo, comesso per lo Ecc.^{mo} Conseglio de Pregadi l'anno 1505 sotto di etc., et il Magnifico Proveditor et successori debbano servare detto capitolo, remota ogni eccettione.

Havendo risposto a sufficientia al Capitolo nono, se riportamo in omnibus a quanto per detta risposta è dechiarito circa il congregarsi dell' università prefata.

de parte 18
de non 0
non sinceri. 1

Decimo quinto, li vostri fidelissimi sono molto aggravati in quanto spetta alla decima del vino, et oglio, imperoche li predetti non pagano decima, ma il quarto, cosa insopportabile, attento che gli vini alli tempi valeno il mosto aspri doi, et il più tre la zara, che saria a pagar la zara tornesi sei, overo il più tornesi nove per la sua decima, per il che semo astretti pagare per ogni zara tornesi quindeci, che saria a aspro mezzo, cosa contra ogni dovere, et contra la forma della parte dell'Eccellentissimo Conseglio de Pregadi del 1505 adi 22 zenaro concessa a questa università; qual parte li Magnifici Signori Rettori non hanno voluto osservar, de far limitar gli vini alli tempi debiti, come in essa parte appare; Per tanto Vostra Sublimità se degni concedere ad essi fidelissimi vostri pagar debbano detta decima del vino, da esser limitata per li magnifici Rettori alli tempi debiti, et avanti sia deliberata essa decima de vino al publico incanto, si come in detta parte si contiene.

Item, che detti nostri vini callano molto, perchè le uve vengono folate nelli foladori, et non nelli tinacci.

Item, che con tutto il sporco viene imbolato, et calla molto, per il che vien dato de calo otto per cento, per tanto instamo, che se habbia a callar quindeci per cento, si come si osserva al Zanthe.

Item, che essendo il Zanthe et Cephalonia una cosa medesima, si habbia una zara, come quella dal Zanthe, con la quale si habbia a decimare, vendere, et comperare.

Decimo sesto, item la impositione et angaria de pagare uno soldo all' anno per cadauno animal menudo si ritrova in detta isola, ne sia livrata, quale al tutto è estinta per non essere nella consuetudine in alcun altro loco dell' Ill.^{ma} Signoria Vostra, la qual gravezza è insopportabile assai, et massimamente che semo poveri tornati de cattività, et con suo grave pericolo hanno condutto da terra ferma detti animali, stante etiam che tal impositione è stata imposta per la fabbrica della fortezza di quell' isola, come appare nella sopradetta parte; qual castello è fabbricato, et molto bene conditionato.

Decimo settimo, item, che la angaria personale che sono obligati gli vostri fidelissimi far tre tomi de angarie all' anno per ogni capo di casa, stante che detti vostri fedelissimi sono menati in cattività con total ruina di quella isola, quelle si degnino livrare, et del tutto deliberar essi suoi fidelissimi de tale angaria, perchè etiam detta fabrica del Castello è compiuta.

Al decimo quinto, decimo sesto, et decimo settimo si risponde, che volemo, che la consuetudine fin' ora servata, si debba simelmente servare nell' avenir senza innovatione alcuna.

de parte 19
de non 0
non sinceri. 0

Decimo ottavo, item si ha introdutto pessima consuetudine, che al decimar de li formenti, horzi, et ogli, et altre cose, vengono messi soldati, salariati, et stipendiati di questa fortezza a tal carico d'andar a decimar, lassando gli loro officii, overo fattioni, et togliando le giurisditioni alli cittadini et isolani vostri fidelissimi, con total ruina et contrafattione delli capituli de Vostra Sublimità, quali si debbi concederne che siino eletti essi vecchi, vel decimatori per il conseglio, si come è usitado far nell' isola del Zanthe.

Al decimo ottavo si risponde, che 'l Proveditor nostro debba elegger li stimadori per andar a decimare, che a lui parerà, procurando di mandar homini da bene, alli quali prima debbi dar sagramento de stimar giustamente; Dovendo tutti li datiari andar ad un tratto fuori, quando andaranno li detti stimadori, acciò sii fatto una stima di quanto si trovara, della quale essendo fatta per la maggior parte, alcuno non si possi aggravar; et sii tenuto il scontro andare personalmente a questo effetto, juxta la detta deliberatione del Senato nostro del 1534 de XXI decembre, non possendo per modo alcuno escusarsi, ne mandare alcuno sustituto in loco suo.

de parte 17
de non. 1
non sinceri 1

Decimo nono, item, che li poveri fidelissimi vostri non siino molestati per alcuno conto de debito de decima alcuna, domandatagli per gli conduttori di quelle, ne per altri, attento che questa isola si è stata ruinata, et totalmente disfatta, et disabitata per causa delle molte et grave invasioni fatte sopra essa da Turchi, per il che hanno menato in cattività, parte morti, et parte etiam in cattività si ritrovano, brusate le case, tolte le robbe, et fatte quelle estreme ruine, che 'l soldato può far di costume suo, adeo che habbiamo perso tutte le nostre scritture, bollettini, et receveri, videlicet che gli nostri vecchi et noi havemo havuto, et questo dal 1515 fino al 1535, domandando essergli concesso, come di sopra.

Al decimo nono si risponde, che volendo noi haver commiseratione alli danni patiti per quelli fidelissimi nostri, solamente che fusseno stati in cattività, siamo contenti, che quelli non debbino, ne possino esser astretti per alcun debito publico dal 1515 fino al 1535, remanendo tutti gli altri circa li debiti loro alla conditione che si ritrovano al presente.

de parte 19
de non 0
non sinceri. 0

Vigesimo, item si supplica, che la Vostra Sublimità si degni provedere, che 'l Rev.^{mo} Mons.^{r} Ferdinando de Medici, vescovo di quella isola della Cefalonia et

Zanthe, si debbi conferir nella sua diocese, overo vescovato in termine che parerà alla Sublimità Vostra, attento che le chiese del rito Latin sono totaliter ruinate et derelitte, et fatte quasi stalle d'animali, et li figlioli di quel populo sono non crismati, et senza ordine ecclesiastico già 30 anni in circa; qual Rev.^{mo} vescovo gode le entrate di essa isola, senza alcuno ordine, et fatica, et indebitamente attente le cause soprascritte.

Item, humilmente se insta che 'l Rev.^{mo} vescovo Greco sia obligato andar a star, et habitar presso il Castello, et simelmente li suoi Rev.^{mi} successori, attento che sono usati star nelle loro proprie case, et habitationi, qual avanti della loro creatione volevano, et gli loro figlioli mangiavano, et mangiano, et decipano le entrate di esso vescovo, overo vescovato, senza alcuno beneficio delle Chiese, dove doveriano star, et habitare, et quelle officiar, et senza che habbino la Chiesa Cathedrale et la loro sedia ferma, secondo il dover ricerca del rito, et cosi la terminatione si richiede humilmente; qual cosa sarà ad honore, et gloria del Creator Iddio, et de questo Sublime Stato.

Al vigesimo si risponde, che si procurerà, che ad ogni modo essa fidelissima università nostra sii satisfatta di quanto si contiene nella honesta dimanda soa.

de parte 19
de non 0
non sinceri 0

Vigesimo primo. Rispodendo mò alle cose dimandate per la supplicatione, quanto al governarsi, secondo si faceva a Lepanto etc., Dicemo, che 'l voler nostro è, che de lì quelli fidelissimi nostri si govenino di quel modo, et con quella consuetudine, che fin hora hanno fatto, et che in loro sono state servate, come si conviene.

Alli doi Consiglieri veramente dicemo, che li haveremo quella consideratione che si deve.

de parte 19
de non 0
non sinceri 0

(Senato Mar, Reg. 28, c. 35 t.°).

MDLI, die XV Januarii.

Provisori Cephaloniae et successoribus.

Havemo con molta satisfattione nostra intesi i discorsi, che per più lettere vostre ne fate di diverse cose attinenti a quel luogo nostro, cosi circa all'entrate di quella camera, come circa alla buona custodia di quello, et altro; et laudamo col Senato la buona cura et diligentia vostra, esortandovi a continuar in quella, come conoscerete esser di beneficio delle cose nostre, et si come siamo certi, che farete con molta laude vostra, et nostra satisfattione. Hora per risponder a quanto ne occorre, vi dicemo, che parendone buono il ricordo vostro circa a i danari che vi vengono mandati di Candia, per il pagamento di quelli Strathioti, et de i danari, che all'incontro da quella camera a voi commessa si mandano a Corfù, per le

paghe di Strathioti, che servono in quel luogo, per schivar il danno di ducati ducento, che n' havete scritto la Signoria nostra incorrer, per la valuta delle monete maggior in Candia, che de li scrivemo col Senato al reggimento nostro di Candia, che i ducati mille, et cinquantasei, che fin' hora sono stati mandati di li per esso reggimento, nell' avenir mandar li debba a Corfù, dove intendemo, che non si harrà danno alcuno; però voi de cetero de i ducati mille et ducento che sete obligato mandar al detto luogo di Corfù, ne retenerete 1056 in quella camera per il pagamento di quelli Strathioti nostri, il restante veramente fino alla somma di ducati 1200, che sono ducati 144, mandarete al Baylo, et proveditor nostro della detta città nostra di Corfù nel modo che sono stati mandati fin' hora i ducati 1200 predetti. Quanto alla deliberatione, che ne scrivete haver fatta circa l' acconciar quelle saline, che sono sottoposte alle acque piovane, et che con poca spesa se li potria rimediare, laudamo il parer vostro, et vi commettemo col detto Senato, che le dobbiate far acconciare al tutto, spendendo de i danari di quella Camera fino a ducati cinquanta, che n' havete scritto che andaranno in tal opera. Il medesimo anco vi dicemo dell' acconciar del magazen di frumenti, et acciochè possiate far cosi buon opera, havemo commesso a i proveditori, et patroni all' arsenal, che vi debbano mandar i legnami, che n' havete richiesti. Laudamo etiam la deliberatione vostra dell' armar la fregata, che n' havete scritto con homini condannati a servir sopra di essa senza spesa della Signoria nostra, per usar essa fregata nell' occorrentie publice, liberando quella Camera nostra dalle molte spese che la faceva in molte barche, che s' espedivano giornalmente in diversi luoghi. Et havemo commesso a i predetti proveditori, et patroni all' arsenà, che con i primi passaggi, insieme con i legnami preditti, mandar vi debbano i XXV remi che n' havete dimandati. Ne è molto dispiaciuto intendere, che le scritture di quella cancellaria siano state fin' hora cosi mal tenute, che ne siano smarite alcune, et tra le altre di quelle pertinenti a i datii nostri, che contenevano diverse partite di debitori di quella camera nostra. Et poi che ne ricordate esser buon rimedio lo ingrandir quella cancellaria, che è molto ristretta, et dove non si possono tener le scritture regolate, siamo contenti, et vi commettemo, che lo debbiate fare, et appresso che dobbiate ordinar, che le predette scritture siano consignate per inventario ogni reggimento di mano in mano a i cancellieri di quella cancellaria sicome n' havete ricordato. Circa l' acconciar del palazzo dell' habitatione vostra, che minaccia rovina, et circa il far di nuovo una prigione, nella quale si possano tener serati et securi i dilinquenti, siamo contenti di quanto ne richiedete, dandovi libertà col Senato, che nella Cancellaria, nel palazzo, et prigione predetta possiate spender fino a ducati cento et cinquanta, si come ne richiedete, de i danari delle condannationi, c' havete fatte fin' hora et che farete nell' avenire, i quali danari siamo certi che spenderete utilmente, et col debito avantaggio della Signoria nostra, et ne tenerete buon conto, da esser reso per voi a i proveditori nostri sopra le fortezze. Quanto a i fanti che ne mostrate esser necessarii di accrescer a quella custodia, considerato quanto n' haveve scritto, habbiamo deliberato, che il strenuo Capitano Filippo da Bremano da Cremona, qual deve fra pochi giorni venir di la colla compagnia sua, faccia otto fanti di più, da esser distribuiti, quando siano di là a quattro di quelle

compagnie, et in luogo de i dui frati benemeriti, che si ritrovano di li, et si pagano insieme con quelli fanti, ne rimetterete altri dui de i detti fanti, i qual tutti fanti, et parimente i detti frati, pagarete de i danari di quella camera, come vi sete offerto, non obligando essi frati ad altro, che al celebrar i divini officii. Et da mo sia preso, che dall' ordine in materia de i danari predetti sia dato aviso al reggimento di Candia, et di Corfù, accioche cosi debbano eseguire. Et il Capitaneo Filippo da Bremano debba far i fanti, come nelle sopradette lettere si contiene. Sia etiam commesso a i proveditori, et patroni all' arsenà che mandar debbano al predetto proveditor della Cefalonia tavole di larese larghe, et di buona grossezza N. 200

Passa di morali . . . . . » 15

Remi da fregata . . . . . » 25

de parte. 178
de non . . . . . 4 1551 die XI Januarii lecte coll.°
non sinceri 4

(Senato Mar, Reg. 31, c. 156 t.°).

MDLV, die II septembris.

È cosa ragionevole, che li inventori de nuovi edificii, che possano esser di comune utilità, et commodo, siano favoriti con i soliti privilegii, acciochè si rendano più pronti in metter in luce le loro inventioni, vedendo essere provisto che altri non habbiano a recever il frutto delle loro fatiche et spese sostenute per tal effetto, però havendo il fedel nostro Zuanne Roccoler ingegnero nella fortezza nostra della Cefalonia, escogitato uno nuovo modo di macinar grani con animali nella predetta isola, et oltre a ciò ritrovato simelmente modo nuovo di segare legnami et arbori di ogni sorte per far tavole con acqua, vento, et animali per uso et bisogno della detta isola, supplicando, che gli sia concesso quel tanto che per la sua supplicatione hora letta si ha inteso.

L' andarà parte, che al predetto Zuanne Roccoler sia per autorità di questo conseglio concesso, che per il tempo d' anni vinticinque prossimi, altri, che esso, overo chi harrà causa da lui, non possano senza sua permissione construer, ne construtti usare nell' isola predetta li edificii da lui escogitati, ne simili a quelli, essendo però la detta sua inventione opera nuova, et non più proposta in luce, sotto pena a i contrafacenti di perdere li edificii, i quali subito debbano essere distrutti, et di pagar appresso ducati cinquanta per cadauno, et ogni fiata che contrafaranno, uno terzo della qual pena sia dell' accusator, uno del rettor, che farà l' essecutione, et l' altro terzo sia applicato a quella nostra camera fiscale; Dechiarando che 'l detto supplicante sia obligato consegnare di tempo in tempo alla detta camera la decima de tutte le tavole, che con i detti suoi edificii saranno segate, si come si è offerto per la detta sua supplicatione, della qual decima debba essere tenuto conto distinto, et particolare, come è conveniente. Il segar veramente, che si farà per virtù della presente concessione, debba essere de legni comuni di meza taglia, per

uso solamente di quell'isola, come consiglia il nobil homo Gasparo Bembo D. ultimamente ritornato da quel reggimento, per la sua risposta hora letta.

de parte	133	7, augusti
de non	3	lecta in excell.^{mo} coll.°
non sinceri	6	

(Senato Mar, Reg. 33, c. 33).

MDLV, die ultimo Decembris.

Ritrovandosi nella camera nostra della Ceffalonia avanciar ogni anno qualche somma de danari, et scodendosi per conto di decime buona quantità di frumenti et altre biave, è a proposito prevalersi di esse in quel modo, che sia possibile per fare biscotti per bisogno dell'armata nostra, però:

L'andarà parte, che per autorità di questo conseglio sia preso, che i proveditori nostri alla Ceffalonia, si presenti, come quelli che per tempora si troveranno al governo di quell'isola, siano obligati, et debbano mandar ogni anno al Bailo et proveditor general di Corfù il terzo, et non meno, di quello, che affittaranno ogni anno la decima de frumenti della Signoria nostra, et quel più che potrano mandar, oltra il detto terzo, secondo la qualità de' tempi, principiando l'anno futuro. Et appresso siano tenuti mandar ad esso reggimento di Corfù ogni anno ducati cinquecento in contadi, non potendo essi proveditori della Ceffalonia, et Camerlenghi, ritornati in questa città andar a capello, se non portaranno una fede di haver eseguito la presente deliberatione, et mandato effettualmente di tempo in tempo i frumenti, et danari sopradetti ad esso reggimento, il quale debba fare de i frumenti, che gli saranno mandati, tanti biscotti per uso dell' armata nostra, et i danari in vestir in frumenti per l'effetto sopradetto, di che ne sia dato aviso al detto reggimento di Corfù. Et perchè si scode dalla camera della Ceffalonia ogni anno per conto della decima della Signoria nostra certa quantità de megli, sia preso, che i detti proveditori debbano metter essi megli ben governati nella monitione di quella fortezza, senza diminutione alcuna, et il medesimo debbano fare de i megli, che si trovano in essere per conto della decima della Signoria nostra. Et perchè è consuetudine, che i proveditori della Ceffalonia, et Camerlenghi, che di tempo in tempo vanno a quel governo, et etiam la corte de detti proveditori si servono de i frumenti di quella decima per uso loro, a pretio d'aspri trentadui la soma, che sono stara dui venetiani, ne vi è limitatione alcuna circa la quantità, però sia de cetero limitato ogni anno al proveditor, et sua corte some cinquanta, che sono stara cento venetiani, et al Camerlengo some vinticinque, che sono stara cinquanta, essendo obligati a pagarli ad aspri trentadui la soma, come hanno fatto fino al presente, che sono aspri sedici il staro, ne possa alcun altro havere de detti frumenti al pretio sopradetto.

de parte	166	Lecta Coll.°
de non	5	27 decembris 1555.
non sinceri	14	

(Senato Mar. Reg. 33, c. 55).

MDLV, Die ultimo decembris.

Acciò il proveditor della Ceffalonia habbia modo, non solo di fornire la riparatione del palazzo nel quale egli habita, che si trova mal conditionato, ma etiamdio di rifar la stala, riducendola altrove, con fare del luogo, ove ella è al presente, uno magazeno da riponer biave, come esso per le lettere sue hora lette di 27 di sett. preterito ha prudentemente ricordato:

L' andarà parte, che 'l detto proveditor, oltra i cinquanta ducati, che per liberatione di questo conseglio di 21 decembre 1553 fu data licentia al nobil nostro Paulo Zorzi suo precessore di spendere del danaro di quella camera per acconciar esso palazzo, possa spenderne altri cinquanta appresso pure dell'istesso danaro per fare li effetti necessarii di sopra dichiariti, dovendosi poi redintegrare detta camera, cosi de i primi, come de questi altri ducati cinquanta de i danari delle condannason, che si faranno di tempo in tempo, et della spesa predetta debba esso proveditor far tener distinto, et particolar conto, da esser poi per lui mandato quì, acciò si possano acconciare le scritture, secondo sarà bisogno.

ser Nicolaus De Ponte D. et eques sap. cons.
ser Antonius Longo sap. T. F.
ser Paulus Contareno sap. ord.

de parte 195
de non 5
non parte 2

1555, die 6 novembris in Collegio.
de parte 21. de non 0. non sinceri 1.

Declaratum fuit cons.° quod vult tria quarta a 150 supra.

Facte fuerunt littere provisori Cephalenia die 3 januarii 1555 et successoribus.

(Senato Mar, Reg. 33, c. 55 t.°).

MDLVI, Die XXIII Augusti.

CAPITULA COMMUNITATIS CEPHALENIAE.

Primo. Che Sua Serenità si degni, et voglia retrattare la parte ultimamente presa nell'Eccellentissimo Senato in materia di mandar il terzo di quanto si affitta la decima del frumento a Corfù, per essere di grandissimo danno et pregiudicio di questa isola et suoi habitanti, attento che per la incommodità de i naviganti qui non praticano navè, ne navilii di sorte alcuna, che portino vittuarie, et non hanno altra speranza di viver, salvo che dalle decime predette, come hanno fatto fino al presente, et levandoli questa speranza, i poveri non haveriano non pur onde viver, ma ne anche donde seminar, et i terreni rimaneriano inculti a danno di Sua Serenità.

Secondo. Che la terminatione, overo dichiaratione fatta per il Cl.^{mo} messer Gasparo Bembo D. circa lo accrescimento di due bagatini per testa delli animali minuti, oltra i bagatini dieci che prima pagavano, sia del tutto irrita, et cassa, non essendo conveniente che detti poveri isolani siano astretti a pagare più di quello hanno pagato da anni cinquanta in qua, non ostante che in alcuna altra isola li

habitanti non sono tenuti a pagamento alcuno, eccetto i poveri Ceffalonioti, i quali de iure doveriano essere liberi del tutto; imperoche tal gravezza fu posta per la fabbrica di questo castello, fino fosse compita detta fabrica, la quale essendo compita, ne havendo bisogno con l' aiuto di Dio di altro, il dover vorria che fossero liberi del tutto.

Terzo. Che sia data facultà al Cl.^{mo} Proveditor di regolar et riformar i capitoli fatti per il predetto Clariss.^{mo} messer Gasparo Bembo in materia delle prede a nostra instantia, perchè stando detti capitoli nell' essere che si ritrovano, saria la total rovina di questa isola per le estorsion, et mazzarie che fanno quelli che comprano dette prede.

Quarto. Che la terminatione fatta per il presente magnifico proveditor circa l' hospedal sia laudata et approbata, per esser a beneficio, et commodo universale di questa isola.

Quinto. Che essendo dichiarito, et ordinato, che si possa eleggere dui giudici della corte minor a giudicare fino alla somma di ducati tre, et che l' appellationi si devolvano dinanzi questo Clariss.^{mo} proveditor, si supplica che quel consiglio, che eleggerà essi dui giudici, possa elegger un altro appresso di loro, si che siano tre, come si fa nell' isola del Zante, accioche quello, che per la maggior parte sarà fatto, sia sempre valido, et che le appellationi delle sententie vadano davanti al predetto Clariss.^{mo} reggimento, et non possano andare più oltra.

Hanno presentato alla Signoria nostra li ambasciatori della fidelissima comunità della Ceffalonia i capitoli hora letti a questo conseglio, a i quali essendo bene dare presta ispeditione, sicome siamo ricercati da essi ambasciatori:

L' andara parte, che quanto al primo, la deliberatione di questo conseglio di ultimo dicembre passato sia rivocata in quella parte solamente, dove obliga i proveditori della Cefalonia a mandar ogni anno al Bailo et proveditor general di Corfù il terzo di quello che si affitta la decima de i frumenti della Signoria nostra. Et sia dichiarito, che in luogo del terzo predetto di frumenti, siano essi proveditori tenuti mandar al predetto reggimento di Corfù ogni anno ducati cinquecento, si che computati i ducati cinquecento, che fu preso in questo conseglio all' ultimo di decembre passato, che i proveditori della Cefalonia debbano mandar ogni anno al detto reggimento di Corfù, siano mille, i quali ducati mille sia obligato il detto reggimento di Corfù spender in frumenti per bisogno dell' armata nostra.

Quanto al secondo sia deliberato, che la parte presa in questo conseglio a XVIII marzo 1504, ciò è, che per ogni capo di animali minuti pagare si debba uno soldo d' arzento, sia dichiarita et riformata in questo modo, videlicet, che per ogni capo di detti animali minuti si debbano pagare dui soldi di tornesi, a ragion di tornesi cinque per soldo, iuxta la terminatione del q.^{m} nobil nostro Nicolò Marcello allora proveditor alla Cefalonia de di XIX novembre 1503, et si come è stato osservato dal detto millesimo 1503, fino 1550, et ciò non ostante altra terminatione, o interpretationi, che fosse stata fatta da poi.

Al terzo. Che i patroni delli animali, che si troveranno haver inferito danno ne i terreni di alcuno, debbano, oltra la satisfattione di esso danno, il quale sia immediate stimato, pagare di pena per ogni animal minuto aspro uno, et per ogni

animal grosso aspri dui, ne si possa per modo alcuno scoder la pena predetta, prima che non sia satisfatto esso danno, come è conveniente, la mità della qual pena sia di quella camera, et l'altra mità sia divisa fra l'accusator, se ne sarà, et quel rettor che farà l'essecutione.

Al quarto. Che la terminatione fatta dal nobil nostro Zaccaria Barbaro, hora proveditor in detta isola, circa il fabricare nel borgo della terra un'hospitale per alloggiar i poveri viandanti bisognosi, sia per autorità di questo conseglio approbata, non si potendo spendere di altra sorte danari, che della dichiarita in essa terminatione; il qual hospitale non si possa dar in feudo ad alcuno, ne alienare da quella università.

Al quinto. Che gli sia concesso quanto che dimandano, ciò è che appresso i dui giudici della corte minor, che si possano eleggere da quel consiglio per giudicare fino alla somma di ducati tre, se ne debba elegger un altro, si che siano tre, accioche le differentie siano tanto più presto ispedite, et quello che per la maggior parte di loro sarà fatto, sia valido, dovendosi però le appellationi devolver al Proveditor di essa isola.

de parte	166	Lecta coll.°
de non	1	14 augusti 1556.
non sinceri	2	

(Senato Mar. Reg. 33, c. 86 t.°).

MDLVI, die XXVI Septembris.

Al proveditor della Cefalonia, et successori.

Laudamo col Senato il ricordo che ne havete dato per lettere nostre di XX d'april passato, che i frumenti di quella decima non possano essere venduti a minor pretio, che ad aspri otto la quarta, et li orzi ad aspri quattro, et cosi volemo che sia nell'avvenir osservato; ben è nostra intentione, che quando i frumenti, et li orzi corressero di li a maggior pretio, questi ancora siano posti al medesimo. Quanto alle cinque per cento, che senza ordine nostro ne scrivete pigliar Matthio Flocca, et Zuan Miliana, vi dicemo voler nostro non essere, che ne esso, ne altri si facciano licito di tuor quello, che non li viene; però non vi mostrando essi alcuna nostra concessione, non permetterete, che dette cinque per cento siano da essi, ne da altri scosse; et servatis servandis, continovarete a formar processo, si come ne havete scritto di haver principiato, et farete quello, che vi parerà convenir alla giustitia. Et farete ancora registrare le presenti in quella cancellaria a memoria di successori.

de parte	146	
de non	5	Lecta Coll.° die 4 Julii 1556.
non sinceri	16	

(Senato Mar, Reg. 33, c. 92 t.°).

MDLVIII, die IIII Februarii

Al Provveditor della Zeffalonia et successori.

Sono stati uditi dalli Savii nostri dell'una et l'altra mano li ambasciatori di quella fedelissima Communità et isola, dimandanti la espeditione del capitolo primo a noi già presentato in materia della confirmatione del Episcopo Greco di quella isola, et dell'isola del Zante, vacato per la morte del q.^{m} Rev. Domino Sofronio Luverdo, dal loro Rev. Clero greco eletto secondo li ordeni suoi, et ciò non ostante la elettione, et deputatione fatta del medesimo Episcopato dal Rev. Arcivescovo di Corintho Metropolita nella persona del Rev. Pappa Paulo Macri dal Zante, et non ostante le lettere ducali di possesso della Signoria Nostra in favore di esso Rev. Macri sotto di XXIII di agosto 1557 dall'una parte, el il Rev. Pappa Paulo Macri dall'altra insieme con l'Ambasciatori della fedelissima Communità del Zante con il suo avvocato contradicenti; et perchè habbiamo considerato, che la elettione del prefatto Pappa Paulo fatta, come è preditto, dal Rev. Metropolita non è stata fatta con intentione di pregiudicare alla consuetudine et autorità che ha il prefato Rev. Clero greco di quell'isola di elegger, et denominare il prefato Episcopo greco, si come si può vedere dalle lettere di Sua Santità di XX febraro 1556 al precessor vostro, et di poi per altre sue a voi, et insieme habbiamo veduto, che havendo esso Rev. Macri havuto già il sacro, non gli può esser per alcun modo levato, però siamo devenuti con il Senato alla confirmatione delle sopraditte lettere della Signoria Nostra di 23 di agosto 1557 di possesso del detto Episcopato nella persona di esso Rev. Macri, essendo egli massimamente stato da ambe le parti laudato di molta bontà, et religione, commettendovi che dobbiate fargli risponder ogni utilità, et emolumento ad esso Episcopato spettante et pertinente iuxta l'elettione sua, con questa espressa conditione, et dichiaratione, che essendo essa elettione fatta nel modo, che è preditto, se intenda et sia senza alcun pregiuditio delle ragioni di quella fedelissima Communità et isola, et del suo Rev. clero greco di elegger nell'avvenir ogni volta, che vacherà esso Episcopato, si come ha fatto nelli tempi passati; la qual cosa acciò che nell'avvenire sia inviolabilmente osservata, et affine che la elettione prefata habbi a seguire nelli modi che si conviene, vi commettemo con l'istesso Senato, che ogni volta, che occorrerà la vacantia del detto Episcopato dobbiate di subito advertir il prefato Rev. Metropolita, acciò che per Sua Santità non solamente non sia fatta altra eletione, ma habbia ad esser confirmato quello, che dal Rev. Clero greco di quell'isola sarà eletto, et denominato di tempo in tempo, secondo la forma dell'elettioni, et denominationi passate, et medesimamente darete aviso al Rettor et Proveditor del Zante, acciochè essendo in quell'isola alcuno, che volesse farsi nominare, lo possi fare, esortando in nostro nome quelli fedelissimi nostri a voler far elettione, sempre che occorrerà la vacantia, come è detto, di persona religiosa, et di buona vita, non guardando che sia più dal Zante, che dalla Zaffalonia, si come ne prometteno che faranno, et secondo che gli Ambasciatori di quell'isola contentandosi di questa nostra deliberatione

ne hanno affirmato, che da essi fedelissimi nostri sarà fatto. Has autem ad successorum memoriam registrari facite, et presentanti restitui.

Et da mò sia preso, che le sopraditte lettere di possesso della Signoria nostra de 23 agosto 1557 scritte cosi al Proveditor della Zeffalonia, come a quello del Zante, del Episcopato greco di quelle isole nella persona del Rev. Pappa Paulo Macri, siano con l' autorità di questo Conseglio confirmate, et approbate.

de parte. . . . . 139 facte fuerunt littere.
de non . . . . . 9 Lecta Collegio.
non sinceri 9

(Senato Mar, Reg. 34, c. 61 t.°).

MDLXI, Di XII giugno.

Essendo comparso alla Signoria nostra un commesso delli fidelissimi destrittuali, et habitanti nell' isola nostra della Ceffalonia, ne ha presentato diversi Capitoli supplicandone la confirmatione, et essecutione di esse, ne potendosi per le molte occupationi espedir quelli per questo conseglio, è necessario far quello, che è solito farsi in simil casi, però,

L' anderà parte, che sia data libertà al Collegio nostro, che con li doi terzi delle ballotte possa, et debba dar quella espedition, et risposta a detti capitoli, che le parerà giusta et conveniente, e tutto quello, che per esso collegio sarà circa ciò deliberato sia cosi fermo, et valido, come se fatto fusse per questo conseglio.

de parte . . . . . 132 1561 a 12 luglio
de non . . . . . 1 letta in collegio
non sinceri 4

(Senato Mar. Reg. 35, c. 81).

Capitoli della Cephalonia.

Noi Paulo Contarini, et Hieronimo Barbarigo per la Serenissima Ducal Signoria di Venetia, Avogadori, Proveditori, et Sindici nelle parte di Levante, aldita et intesa l' instantia, et humil supplicatione delli commessi et intervenienti per l' università di questa isola della Ceffalonia, instanti, et adimandanti per noi esser confirmato, et concessi li dieci capitoli per loro a noi presentati, formati per essi, per beneficio, et commodo universal di poveri distrettuali et habitanti di detta isola, et quanto per quelli vien supplicato, acciò che nell' avenir sia provisto con ogni miglior modo che per giustitia si può all' indennità loro, et cessino le molte manzarie, et estorsioni, che li vengono ogni giorno più fatte in diversi modi, et per diverse vie, che sono la total ruina di questa isola, ne dalla forza siano astretti abbandonar, et lasciar le case, et proprii nidi loro, ma possino essi et le povere et numerose fameglie sue viver, et sustentar con i sudori et quel poco di sustantia, che hanno, et perpetuar sotto l' ombra di questo felicissimo et invitissimo Dominio, et alla devotion sua, come hanno fatto li suoi progenitori. Laonde visti detti capitoli, et quelli ben considerati a uno per uno, et udito anco li agenti di questa città per

interesse suo in contradittorio, et viste tutte le cose da esser viste, et maturamente considerato il tutto, annuendo alla detta supplicatione, ne è parso per tenor della presente nostra termination, con l'autorità a noi et al magistrato nostro concessa et atribuita da prefata Serenissima Signoria, terminando risponder a detti capitoli quanto per giustitia si conviene, et conciederli, et confirmarli quanto per esse nostre risposte a cadauno di quelle fatte è statuito, et ordinato in tutto, et per tutto, come in esse si contien per ogni meglior modo, commettendo al clarissimo Proveditor della Ceffalonia presente, et successori, che li detti capitoli, iusta le risposte sopradette per noi a quelle fatte, et quanto per quelli è statuito, ordinato, concesso, et confirmato in tutto, come stano, et giaceno, debbano esseguir, et osservar, et da tutti a chi spetta far inviolabilmente esseguir, et osservar insieme con la presente nostra terminatione, come è mente della Serenissima Signoria, facendola registrar insieme con detti capitoli nelli atti di questa cancellaria a memoria di successori.

La continentia di capitoli.

Clarissimi et Eccellentissimi Signori Sindici di Levante, noi commessi della vostra fedelissima isola della Ceffalonia papà prottosingelo Avierino, Lorenzo Pecatore da Pilaro, protopapà Filippo Luverdo, Polo Tipaldo, Draco Avastago, et Aloise Dallaporta da Palicchi, Alessadro Varsamagi, Galeazzo Vergoti da Livatho, protopapà Marchetto, et Nicolò Cardacchi da Thinea, Danea Cangelari, et Marco Cangelari da Erisso, et Thodorin Carachti da Samo, tutti genibus flexis comparemo avanti il vostro santissimo cospetto, et supplicamo Vostre Signorie Eccellentissime, che voglino per giustitia proveder alle infinite estorsioni, manzarie, violentie, et rovine che alla giornata ne vengono fatte, come per la presente nostra scrittura li serà fata noto, et dechiarito, acciò non siamo astretti fugir di questo loco, et abbandonar la patria, propria casa, et quel poco di sustantia che si attrovamo, che, se non fusse stato la ferma nostra speranza, che alla venuta di Vostre Clarissime Signorie ne saria porto suffragio da quelle, et provisto alla indennità nostra, molti fin' hora seriano fugiti, et terminando conciederne, et confirmar quanto per li sottoscritti capitoli di gratia special humilmente imploramo dalla giustitia sua a commodo, et beneficio universal di questa povera isola, et delli infiniti miserabili habitanti in quella.

Et primo supplicamo, che voglino in conformità di quanto è statuito et ordinato per deliberation dell' Ill.^{mo} Conseglio di Diece con la Zonta in diversi tempi proveder che non si possi in alcun modo estrazer fuora di questa isola li formenti, et biave, che sono per il viver, et sustentamento di tutta questa povertà, perchè si vede che per il concieder la tratta di formenti, et biave non si trova da seminar, et la più parte dell'isola non si può seminar per non si trova semenza, di modo che non si provedendo, in poco spacio di tempo si farà inculta, et di più noi infelice morimo di fame insieme con le povere nostre fameglie; oltra poi anco che venimo molto oppressi dalle prohibition, et severe proclame che hanno introdutto di far li clarissimi proveditori nostri, che non vogliano che alcuno possa vender formento, ne altre biave in questa isola, sotto strettissime pene, come in quelle, senza licentia di

Sue Magnificentie, ne per uso nostro, ne per altro, dove, che se uno vuol comprar una quarta di formento per uso suo, o per semenar, trovandone nel suo casal dalli proprii vicini non la puol haver, et sarà lontan quaranta o cinquanta miglia dalla città, se non va dal clarissimo proveditor a tuor la licentia; il che li torna a danno et maleficio grande, facendo bisogno sopra una minima cosa far fatica, et spesa del dopio di quello conpreria la biava, et poi anco ne vien fatto police di andar in altri casali da questo, et quello lontani, che non havemo pratica, ne cognition alcuna, si de i luoghi, come delle persone, et sono molte vedove et orfani, che in questo modo vengono struffiati et oppressi, et se alcuno è trovato in minima contrafattione vien severamente punito, et condennato, et però le termineranno, che tutti possiamo vender li nostri formenti et biave uno all'altro, come sempre si è osservato, et che, se alcuno estrazerà biave di sorte alcuna fuora di questa isola, incorra in tutte quelle più severe pene, che alla giustitia vostra parerà.

Al primo si risponde, che stante la forma delle leggi dell'Ill.^{mo} Conseglio di Dieci con la Zonta, in materia che non si possa trazer biave di alcun territorio, ne per i territorii da loco o loco senza licentia, sotto le pene in esse dechiarite, et stante anco la confirmation, et deliberation dell'Ecc.^{mo} conseglio di Pregadi alli 18 agosto 1556 fatta ad instantia di questa spettabil università della Ceffalonia in materia del terzo della decima delle biave, che era obligata mandarse a Corfù, debba esser eseguito, et osservato inviolabilmente quanto per esse leggi, et deliberation, et provisto sopra ciò, che non si possa estrazer le biave di quest'isola, dechiarando appresso, et cosi ordinamo, et statuimo, che non ostante alcun proclama cosi fatto, come che si farà per lo avenire per alcun clarissimo proveditor, sia in libertà a cadauno di vender le sue biave alli homeni et altri di suoi casali per uso et viver suo alli precii che di tempo in tempo correranno, come fin'hora si ha per consuetudine antiguissima osservato; et quelli voranno condur biave da loco a loco debbano tuor le sue licentie sottoscritte di mano del clarissimo Proveditor, et bollate quali le siano fatte senza pagamento.

Di XXVII giugno, in collegio con l'autorità del Senato.

Che alli capitoli presentati alla Signoria Nostra per il fedel Polo Tibaldo dalla Ceffalonia, per nome della università et habitanti in ditta isola della Ceffalonia, altre volte visti, et fattoli la risposta sotto di 6 febraro 1559 per li Sindici nostri di Levante, sia risposto in questo modo, et primo:

Che sia confirmata, et approbata la risposta fatta per li Sindici nostri a detto capitolo, con questa dechiaratione, che dove si dice da luogo a luogo, sia detto di casal a casal dell'isola, et che li frumenti si possino estrazer per Corfù solamente et non per altro luogo.

de parte	22
de non	0
non sinceri	0

Item si supplica circa la perniciosa corrutella, et dannosa introducion da pochi anni in qua introdutta, che ne vien tolto li nostri animali, cosi da lavor,

come minuti, per conto della beccaria, con li quali vivemo tutti noi vostri fidelissimi sudditi, che altro ben non havemo, se non questi animali, con li quali maridamo nostre figliuole, et si sustentamo, et ne vien tolta per forza con infinita murmuration di ogn' uno, et danno, et ruina di questa povera isola, come fa Zuan Roccoler, et un Andrea Corfiati per il cargo datoli da il Clarissimo Proveditor presente, il qual Roccoler, non lo possiamo intitular se non lupo rapace, assassin dell' humana natura, devorator delle nostre viscere, ruina delle vedove, calamità delli poveri pupili, perchè vien fuora dell' isola, e tuol di ogni cinque et sei animali bovini, si grandi, come piccioli, et maschi, come femine, uno, et delli menudi di ogni diece, uno, et poi li paga i grossi a quaranta aspri l' uno, se ben valeno cento et cento cinquanta per il manco, e tuol anco le vache gravede, cosa veramente di grandissima disperation nostra, et li menudi, a sette, et otto aspri l' uno, se ben valeno vinticinque e trenta l' uno; per tanto circa questo, amore Dei et intuita pietatis, le provederano che nell' avenir sia levato questo mal abuso, et pessima introdution, et che a modo alcuno non si possa tuor ad alcuna persona animali si grossi, come menudi, per conto della beccaria per forza, revocando ogni ordine, et proclama fatto in tal materia; il che serà di beneficio et somma consolation a tutta questa isola, et a noi altri miserabili, che erimo ridutti che non si trovava più un paro di animali da lavorar le terre, et non vi venderà un buon ducati X et XV come hora si fa, perchè se lascierano parturir le vache, et se pur alcun Clarissimo Proveditor vorà far far la beccaria, è usanza di darsi dalla camera ducati cento alli beccheri da andar a comprar da chi vuol vender per questa isola, et altrove, dove trovano animali d' ogni sorte, questo si facci, tolendoli animali da quelli che de propria voluntà li vorrano vender, et non per forza, che questo sarà di satisfattion d' ogn' uno, ne si patirà di carne in alcun tempo, come non si ha patito li tempi passati.

Al secondo si risponde, che per l' avenir sia prohibito, et del tutto devedato, et cosi ordinamo, et statuimo il tuor di animali si grossi, come menudi alli poveri contadini, et distrettuali di quest' isola per forza per la becharia, o in altro modo, per esser quelli il principal fondamento, con il qual si cultiva quest' isola, et si sustenta questi poveri isolani, che senza l' aiuto de detti animali rimaneria sterile, et inculta, et anchora devenirà inhabitata, sotto pena a cadaun ministro publico, o altra persona che contravenisse al presente ordine nostro di pagar li animali il doppio di quello valerano a quelli a chi saranno sta tolti, et oltra di perpetua privation di suoi officii, et a cadaun Clarissimo Proveditor che ciò commettesse, o permettesse esser fatto, de ducati cento, da esser applicadi per la mità alla casa dell' arsenal di Venezia et per l' altra mità a chi farà l' essecutione, la qual sia commessa alli Clarissimi Sindici successori suoi, con dechiaration però, che sia in libertà del Cl.^{mo} Proveditor, che per tempo si troverà di far dar ducati cento di danari di questa camera fiscal a chi a loro parerà per mandar fuora per questa isola et altrove a comprar animali per far carne per uso di questa fortezza da quelli, che vorrano vender, et non altrimente, facendo dar buone, et sufficiente piezarie di reintegrar essa camera del detto danaro, qual debba esser dato a rischio di quelli tali, che lo toranno, et debba esser appostati debitori nelli libri correnti di camera, acciò in ogni tempo si possa veder, come possa l' aministration del danaro publico,

et procieder alla recuperation di quello, sotto pena alli scrivani de camera, che contrafaranno il non far debitori quelli che haveranno havuto ditto denaro, di pagar del suo il doppio.

Al secondo che sia confirmata la risposta delli Sindici, come la sta ad litteram.

de parte 22
de non 0
non sinceri 0

Item si suol cavar de alcuni luoghi di quest' isola diece, o quindece falconi all'anno, li quali sono regalia del Clarissimo Provveditor, et si nutriscono con il nostro sangue, perchè essi clarissimi proveditori mandano fuora un scrivan, qual sotto specie di tuor per pasto de falconi, ne tuol da ogn' uno che ha mandra, se ben fusse solamente di XXX cavi de animali, una capra, overo un becco, et li paga aspri quattro l' uno, et cerne il più grando et il meglior, et a questo modo assuna più di mille cavi di questi animali per essi falconi, a grave danno et ruina di noi infelici, et detti falconi li tengono solamente quindese giorni in circa, et poi li vendono alli Turchi, per tanto supplicamo che non si possa tuor de cetero detti animali al modo che fanno, ma se quelli vogliono, ne le debbano pagar per il pretio, che serano stimati valer da doi homeni da ben et pratichi, et a questo modo noi conseguiremo il nostro, et serà tolto l' ardir et il modo ad alcuni di far mandre d' animali, sotto questo nome et color de tuorli per pasto de i falconi.

Al terzo si risponde, che sia osservato l' antiqua consuetudine sopra ciò, con espressa dechiaration però che così ordinamo, et statuimo che alcun Clarissimo Proveditor ne altri per suo nome non possono tuor, se non tante capre, che siano a sufficientia per il viver et pasto di falconi, pagandole come si ha osservato, et non altramente, essendo obligati li commessi di quest' isola a richiesta d' essi Clarissimi Proveditori, o altri per suo nome, di trovarli e darli tante capre, che siano a sufficientia come di sopra, sotto pena a chi contrafarà di pagar il doppio essi animali, et di più ducati diece per cadaun animal, la mità della qual sia aplicata alle fabriche di questa città, et l' altra mità a chi farà l' essecution, la qual sia commessa come di sopra.

Al terzo circa la carne per li falconi sia detto, che li proveditori, che per tempora si troveranno in quell' isola non possino de cetero haver alcun animal per ditto conto, ma volendo comprar animali, o carne per pascer li detti falconi, la debbano comprar alle beccharie, o altrove, alli precii che correranno ordinariamente, et come le comprano li altri particolari.

de parte 22
de non 0
non sinceri. 0

Item anchora dimandano, che quello che sempre si ha osservato in questa isola circa il decimar li formenti, et altre biave, così anco adesso et sempre nel- 40
l' avenir si debba osservar, perchè quando vano fuora i vecchi deputadi insieme con li scrivani, overo affittuali delle decime, si usava decimar il formento essendo tagliato et fatto in monti, ma non tibiato, et nel stimar la decima si dava anco sagramento a colui de chi era il monte del formento quanto ne haveva manzato di

quello, et a noi con verità diceva, quanto ne haveva manzato, et così poi li facevano pagar la decima per tanto, ma al tempo del Clarissimo Proveditor presente non si ha fatto al modo consueto, ma sono andati li scrivani insieme con li vecchiardi, et si seravano in una casa, et poi stimavano il tal ha manzato tanto, quanto a loro pareva, se ben non havesse manzato il quarto di quello essi stimavano, et poi noi grami habbiamo convenuto pagar tre et quatro bacili di formento, et altre biave di più de decima per tal stima fatta al modo prefato. Donde le magnificencie Vostre Clarissime termineranno che si osservi l'uso antiquo, et anche che nel mandar fuora i vechiardi a stimar debbano esser stimati li capitoli, che voleno che sia imbossolati tutti li vecchi dell'isola, et poi cavar tre per ogni pertinentia, et che non stia alli affittuali tuor quelli vecchi, che ad essi pare, per cieder a maleficio universal di tutta quest'isola.

Al quarto si risponde, che essendo sta dell'anno 1545 a ciò provisto per deliberation del Serenissimo Senato, come per la risposta fatta al decimo ottavo capitolo di questa spettabil università, quel tanto inviolabilmente si debbe esseguir, et osservar senza altra contradition, come è conveniente.

Al quarto, che la risposta delli Sindici sia approbata, et laudata.

de parte 22
de non 0
non sinceri 0

Item di più quest'anno presente il Clarissimo Proveditor nostro ha introdutto una pessima ruina, anzi estorsion a tutti noi altri infelici, che è anco contra li ordeni dell'Ill.^{mo} Dominio, che ha mandato fuora del mese di settembrio il suo cavallier et officiali a pegnorarne tutti che erano in resto della decima, et oltra che 'l ne ha fatto questa gravezza avanti il tempo limitato, ne ha anco fatto tuor la staffa de aspri otto per cadauno, se ben erimo debitori di un bacil, o doi, et per la presentation un altro aspro, dove che li ordeni concessi per la Serenissima Signoria voleno, che noi habbiamo termene fino al primo di zenaro a pagar il resto delle decime, et poi passato ditto termene, all'hora si ha sempre usato di mandar fuora a pegnorar, et non si pagava più de doi aspri de staffa et mezo per la presentation, per tanto le Magnificentie Vostre Clarissime termineranno, che si habbi ad osservar inviolabilmente li detti ordeni sopra ciò, sotto quelle pene che alla prudentia sua parerà.

Al quinto si risponde, che debbano esser essequiti et osservati li ordeni della Serenissima Signoria in questa materia concessi a questa università, et che alcun Clarissimo Proveditor contrafacendo a quelli possa mandar fuora a pegnorar, se non al tempo limitato per essi ordeni, et come è anco dechiarito nelli capitoli della polizza dell'incanto di esse decime, et appresso statuimo, et ordinamo, che li cavallieri, et cavallerotti, et officiali si presenti, come che nell'avenir seranno, che anderanno a pegnorar, non possano tuor più de doi aspri per la sua staffa per cadauna pegnora, et aspro uno per la presentation, giusta il tenor delli ordeni sopra ciò statuidi, si per il Clarissimo Sindico Navagier, come per lo Ill.^{mo} Dominio, sotto pena di privation delli suoi officii in perpetuo, et di restituir in doppio quel tanto che haveranno tolto contra il presente ordine, et sotto l'istessa pena non possano

similmente andar a pegnorar alcuno per la causa sopradetta, se non alli tempi limitati, che serà passato il primo di zenaro, et così si debba esseguir inviolabilmente, a fine che questi miserabili non siano strussiati, et malmenati da questi tali.

Al quinto, che 'l sia confirmato, et approbato iusta la risposta delli sindici.

de parte 22
de non 0
non sinceri. 0

Item si supplica similmente, sia annullato lo proclama et ogni altra prohibition fatta per questo Clarissimo Proveditor, che uno non possi vender vin all' altro, et che non si possi vender da un casal all' altro, la qual ciede a grave danno, et pregiuditio universal di tutta questa povera isola, però le termineranno che nell' avenir sii fatto, come sempre è sta antiqua consuetudine, che tutti possino vender vino a chi voranno, con questa tamen condition, che non si possi trazzer fuori di quest' isola solum quando sarà fatto assai vino, che all' hora si possi trazer, come anchora è permesso per li capitoli a noi concessi dall' Ill.^{mo} Dominio.

Al sesto si risponde, come di sopra, che siano osservati tutti li ordeni, et capitoli concessi per la Serenissima Signoria in questa materia in tutto, come sta et giaceno, et appresso statuimo, et ordenamo, che non ostante alcun proclama, o altra prohibition, cadauno nelli suoi casali possa vender liberamente li suoi vini a chi li parerà, et quel pretio potrano, et che alcuno non possa condur vino da loco a loco da sei zare in suso senza licentia in scritto sottoscritta di mano del Clarissimo Proveditor, et sigillata, della qual non debbano pagar cosa alcuna et per il presente ordine non se intenda esser fatto alcun pregiuditio alli datii della Serenissima Signoria. Che 'l sia approbato iusta la risposta, ut supra.

de parte 22
de non 0
non sinceri 0

Item si osserva oltra ciò un' altra cosa, che porta danno et ruina grande a noi poveri isolani in questa città, che non si osserva in altri luoghi di questo Serenissimo Dominio, che li avocati vogliono esser anco zudesi della corte minor, et insieme haver anco altri officii, di modo che vengono commesse molte manzarie, et estorsion a noi meschini, però le Magnificentie Vostre Clarissime termineranno per giustitia, che non si possi per alcun avocato haver tali officii, se non refuderà di esser avocato, et anco che alcun non possi esser avocato avanti alcun giudice a lui congiunto in secondo grado.

Al settimo si risponde, et cosi statuimo, et ordinamo, che tutti quelli, che serano stati zudesi della corte minor nelle cause che serano state giudicate per loro, non possono in quelle esser avocati ne per l' una, ne per l' altra parte avanti il Clarissimo Proveditor in appellation, et che alcuno similmente non possa esser avocato avanti alcun giudice a lui congiunto in secondo grado come vien supplicato.

Al settimo. Che 'l sia approbato iusta la risposta ut supra.

de parte 21
de non 1
non sinceri. 0

Item di più si ha introdutto in quest' isola un' altra mala consuetudine non osservata in altri luoghi di questo Ill.^{mo} Dominio, che chi ha un' officio, non ostante che sia provisto per altri ordeni, che debbano haver contumacia, non si curano, et continuano in quelli in modo che detti officii si fanno perpetui in loro, et suoi, come sono li Proveditori della Sanità de tutti li casali che sono a marina, et similmente sono anco giustitieri per tutti li contestabili, che tutti questi fanno detti officii longo tempo, et fanno diverse manzarie et male operation a danno de noi altri, per tanto le clementie di quelle terminerà che de cetero si debbano far in detti officii homeni da ben, pratichi, et che non debbano far essi officii più de un' anno, a fine che ogn' uno senta del commodo, et incommodo, come ogni dover et giustitia ricerca.

All' ottavo si risponde, et così ordinando statuimo, che nell' avvenir tutti quelli haveranno detti officii, o altri in questa città et isola debbano haver contumacia, iusta il tenor delli capitoli concessi a questa spettabil communità del 1545 alli 24 di zugno, cosi al ditto officio, che haveranno havuto, come ad ogn' altro, et che in tutti li officii prefati debbano esser elette persone pratiche da ben, et sufficiente, le qual habbino ad esercitar essi officii per beneficio universal di questa isola fedelmente, et che siano approbate dalli Clarissimi Proveditori che di tempo in tempo si ritroveranno, sotto pena alli contrafacenti di perpetua privation de officio, et beneficio di questa città et isola.

All' ottavo, che 'l sia approbato iusta la risposta ut supra.

de parte 22
de non 0
non sinceri. 0

Item si ha introdutto un' altra pessima et dannosa corruttella da anni quattro in circa in qua, che mai fo contra l' antiqua consuetudine, che li datieri, che conducono li datii della decima del lin ad affitto, vuoleno che di ogni filo forte così chiamato, che puol esser da lire diece in quindeci, per sua decima doi lire, overo doi aspri per lira, cosa che mai si ha osservato, ma sempre è sta usanza antiqua dar una lira, overo un aspro, si che per opera di misericordia mista con giustitia le Magnificentie Vostre Clarissime provederanno, che de cetero si facci quello che sempre si ha osservato, sotto quelle pene che ad esse pareranno.

Al nono si risponde, che debba esser esseguito, et osservato inviolabilmente quanto sopra ciò è stato per consuetudine approbata osservato così nel far li filo forti, come nel tuor la decima ordinaria.

Al nono, che 'l sia approbato iusta la risposta, ut supra, dicendo l' antiqua consuetudine.

de parte. . . 20 de non . . . 1 non sinceri . . . 1

Item si supplica che le Magnificentie Vostre Clarissime faccino un ordine, che più non possino li officiali et cavallerotti romper le porte de noi infelici isolani, quando le trovano serate, per tuor pegni, nec etiam possino tuor li nostri letti, ne le nostre arme, ne vomieri, sappe, manere, et falze, ma trovando le porte averte, possino tuor pegni delle nostre altre robbe, come per tutto si usa, et anco per le vostre sante leggi vien statuido.

Al decimo si risponde, et così ordinando statuimo, che li cavallieri, cavallerotti, o altri officiali che nell' avvenir anderano a pegnorar, non possano tuor, come per leze sopra ciò anco è provisto, nomieri, sappe, badili, vanghe, falze, manere, ne altro simil instrumento rurale per pegno, ne intrar nelle case dei poveri homeni rompendogli le porte, quando non li trovano a casa, che vano a pegnorarli, senza la presentia et intervento del contestabile del casal, ove si troverà a pignorar, et un testimonio appresso, ne pegnorar alcuno, se non haveranno li estratti autentici, et commissioni in scritto, di poter pegnorar, li quali siano tenuti mostrarli al contestabile almeno, et ogn' uno che lo dimanderà, acciò non sia usata fraude, nec etiam ardiscano tuor per le sue staffe più di quello è per li suoi ordeni statuito et limitato, sotto pena di privation di suoi officii, et da esser mandati a servir in galia de condannati al remo, in ferri della Serenissima Signoria per anni doi, et non essendo atti a tal servitio, de pagar ducati cento da esser applicati per la mità alla fabrica di questa città, et l' altra mità a chi farà l' essecutione, qual possa esser fatta per cadaun Clarissimo Proveditor, et etiam per li clarissimi Sindici di Levante, che per tempora seranno.

Al decimo che 'l sia approbato iuxta la risposta, ut supra.

de parte . . . 22 de non . . . 0 non sinceri . . . 0

(Senato Mar, Reg. 35, c. 84).

MDLXII, di III decembrio.

Havendo li Ambassadori della magnifica università della Cania, et della Ceffalonia ultimamente presentati alla Signoria nostra alcuni capitoli, delli quali instando l'espeditione, la qual nòn si potendo così prontamente far per questo conseglio per molte altre occupationi importanti, è al proposito trovar modo col quale possino esser quanto più presto si possa espediti, si come in altre occasioni è solito di farsi, però:

L' anderà parte, che sia data facultà al collegio nostro di poter con li doi terzi delle ballotte di quello espedir li suddetti capitoli, dovendo quello, che per esso collegio serà circa essi capitoli deliberato, esser così fermo et valido come se 'l fusse fatto per questo conseglio.

de parte. 159
de non 25
non sinceri. . , ... 5

1562 adi 3 dicembre in collegio.

(Senato Mar, Reg. 36, c. 15).

MDLXIII, di XI Marzo.

Al Provveditor della Zeffalonia, et successori.

Sono venuti alla presentia nostra li spettabili et fedeli Domino Alvise Fasuol, et Domino Christoforo Crassa Ambasciatori di quella spettabil et fedelissima Communità, et per nome di lei ci hanno presentato li capitoli infrascritti, alli quali col

collegio nostro per l'autorità attribuitagli dal Senato sotto di 27 del passato et 7 del presente babbiamo dato risposta, come qui sotto vederete. Però coll'autorità sopraditta vi commettemo, che dobbiate osservar, et far inviolabilmente osservar da cadauno quanto loro habbiamo conceduto, facendolo registrar in quella cancellaria per la debita essecutione a memoria di successori, restituendo le presenti alli presentanti.

Non è dubbio Clarissimo Sig.r Provveditor, che quando vostra Magnificentia Clarissima che è de qui sopra il fatto, et vede oculatamente il tutto, potesse da se confermaria l'infrascritti capitoli di questa vostra fedelissima communità, ma dovendosi quelli presentar a' piedi di Sua Serenità per dui ambasciatori da esser eletti non si ricerca altro da Vostra Magnificentia se non la responsione per giustitia.

Primo, che essendo sta concesso a questa università, che sorte alcuna di biave non si estrazesse fuori dell'isola fino l'anno 1556, par che un Polo Thipaldo, homo habitante in villa, comprator di formenti dell'isola, li quali incaneva con alcuni altri, che attendono a questo dannevole esercitio, hanno formato alcuni capituli senza saputa del Clarissimo rezimento, ne intervento del conseglio, et comparsi dalli clarissimi Sindici clandestine hanno ottenuto la responsione, et senza lettere del regimento, ne saputa d'alcuno è andato a' piedi di Sua Serenità, et ottenuto la confirmatione di quello, et perchè tra detti capitoli è inserto, che non si possi estrazer biave per altri luoghi, eccetto che per Corfù, il che ridondando a maleficio universal di questa isola, et solo a beneficio d'essi commulatori di biave, che non si contentano guadagnar vinti per cento salvi in terra, ma ne vogliono cento et ducento per cento, ha ricercato lo estrazer biave per Corfù, et essendo già terminato per l'Eccell.mo Senato, che le biave restassino nell'isola, et assignanter le decime di Sua Serenità, per la qual cosa fu obligata questa camera mandar a Corfù ducati cinquecento all'anno, oltra ducati cinquecento che era obligata mandar in ditto loco, che in tutto fanno mille; hora occorre a questa communità fedelissima far di nuovo spesa, perche quando questo fusse admesso da sua celsitudine, non è dubbio alcuno, che non fusse la total ruina di questi habitanti, perche non vi sono persone danarose, che possino da lochi alieni condurne, essendo il loco a stramano, non vi capitano mai navilli con biave, et solamente con questo poco che fa l'isola li vostri fedelissimi sudditi si sostentano, però si supplica, che il capitolo preditto ottenuto per ditto Polo Tipaldo sia rivocato in quella parte, dove fa mention di poter condur biave a Corfù, essendo de diretto in contrario a quello che del 1556 ne fu concesso, et commessa la esecutione del preditto capitolo del 56, concesso a questa communità, che per loco alcuno non si possa estrazer biave di sorte alcuna.

1562 a di 27 febraro, in collegio coll'autorità del Senato.

Al primo, che quando il provveditor che sarà di tempo in tempo haverà fatta la descrittione delle biave, et trovatone soprabondar al bisogno dell'isola, possa et debba dar licentia a quelli, che volessero condur frumenti per Corfù, et non ad altri, ne per altro loco, facendosi dar da loro piezaria di portarli fede in quel ter-

mene che a lui parerà di constituirgli di haverli condutti nel loco sopraditto di Corfù, per poterli astrenzer a pagar la pena nella qual fossero incorsi.

de parte 22
de non 1
non sinceri. 0

Secondo, et perchè nelli capitoli prefati ottenuti per Polo Tipaldo è inserto ancora che da loco a loco non si possi condur più di zare sei de vino, la qual cosa in vero è molto astratta dal giusto et honesto viver, però se insta che ogn' uno possa condur et vender li sui vini per l'isola a suo libito, senza impedimento alcuno, et in che quantità li piacia, si come sempre si ha osservato, per esser gran quantità de vini nell'isola, delli quali non si trovano denari.

Al secondo, che sia concesso quanto dimandano, pagando però li dretti soliti et consueti.

de parte 22
de non 0
non sinceri. 0

Terzo, che sia concesso inviolabilmente la execution del sesto capitolo concesso a questa università l'anno 1505 a di 22 zenner in materia delli vecchi che vano a decimare, siano eletti per il conseglio, per esser al presente ridotto si come si osserva al Zanthe.

Al terzo, volemo, che il datiario debba proponer vinti di quelli fedelissimi nostri al proveditor, che sarà di tempo in tempo, il qual, havuta quella informatione che li parerà necessaria, faccia elettione di quelli, che doveranno andar a decimar, et se non troverà nelli vinti, tanti che bastino, che siano di sua satisfattione, sia obligato il datiario darne de gli altri fino, tanto che 'l proveditor trovi persone sincere, et di sua satisfattione.

Quarto, che 'l sia osservato a questi fedelissimi il decimo capitolo concessone in ditto millesimo in materia di elegger dui giustitieri per estimare le robbe, si come si osserva al Zante, et dove dice, insieme con il cavallier, sia rimosso questa parola del tutto, ma ditto carico resti libero nelli ditti vostri fedelissimi, giusta la osservantia del Zante, et questo dopo finito il regimento del Cl.^{mo} messer Polo Contarini.

Al quarto siamo contenti concederli quanto dimandano.

de parte 21
de non. 0
non sinceri 0

Quinto, fu per il Clarissimo messer Francesco Grimani olim proveditor di questo loco dignissimo a richiesta de questi fedelissimi cittadini terminato, che tutte le cittationi delle lite fusseno annotate sopra uno libro, et fusse eletto uno figliuolo di questi fedelissimi di tempo in tempo, come in essa terminatione, dando piccioli cinque per citatione, li dui al cancelliero, et li tre al scrivano della nota, et perchè questa impositione è stata universale, della quale mai il cancelliero soleva haverne

utilità alcuna, se non il suo ordinario delle citation fatte per li officiali che aspettano a lui, però se insta, che per le ditte citationi che si notano, sia eletto uno per il conseglio per anno uno con giuramento di fedelmente esercitar l'officio qual habbi il carico prefato con l'utilità delli prefatti piccioli cinque per citatione, non pregiudicando al cancellier del suo ordinario avanti essa terminatione.

Al quinto, siamo contenti per gratificarli concederli quanto dimandano, da poi che sarà finita la gratia, che fo concessa al Zustignan.

de parte 21
de non 0
non sinceri 0

Sesto, essendo questo loco habitado di grandissimo numero di gente, cosi nel castello, come nel borgo, et isola, et non vi essendo precettor alcuno, li fioli di questi fedelissimi se allevano senza alcuna instruttione di lettere, et virtù, et non possendo da per noi soli soccorrer a questo honesto desiderio nostro, si supplica che delli denari di questa camera, che si scuodeno di condennatione, sia assegnato a questo pagamento quatro grossetti per condennason, dui da esser estratti dalli terzi delli accusatori, uno del terzo spettante alla camera, et uno di terzo del Clarissimo rettor, per ciò che anche Sue Magnificentie si sentiranno commodo, over quel tanto che parerà a Vostra Serenità per pagamento di uno maestro di schola, et anello ad uno medico che possi alli bisogni prestar aiuto alli poveri infermi, si come in tutti li luochi di Sua Serenità è concesso, et mancando qualche cosa del pagamento, tra noi satisfaremo l'uno et l'altro, fino il regimento del Clarissimo messer Polo Contarini quanto a suo interesse.

Al sesto, siamo contenti concederli quanto dimandano.

de parte 21
de non 0
non sinceri 0

Settimo, essendo sta concesso nuovamente a questa università di redur le corte menor de giudicar de ducati tre in zoso senza alcuna spesa di Sua Serenità, onde li cancellieri delli clarissimi Proveditori togliono li carati delle sententie, la qual utilità essendo honesto che dovesse pervenir nella communità, per esser officio novamente fatto, si supplica che finita la gratia di questa cancellaria concessa al Clarissimo messer Polo Giustinian, che la scrivania di esso officio resti libera nella Communità, la qual habbia libertà per il conseglio elegger uno scrivano per anno uno, con la contumatia consueta, acciochè questi fedelissimi, che hormai sono reduti in bon nomero, possano dell'istesso danaro che volontariamente spendono conseguir il beneficio, et non sia ricevuto d'altri, come è giusto et conveniente senza spesa di Sua Serenità.

Al settimo, laudamo et approbamo quanto dimandano.

de parte 21
de non 0
non sinceri 0

Ottavo, si supplica che sia confirmata la terminatione del magnifico messer Zuanne Dolfin olim Viceproveditor di questo loco de 23 zugno 1558, per la quale terminò, che alcuno non potesse incaparar formenti per più del suo uso, et questo per ovviar a quelli, che amano la carestia de incanevar tutte le biave, et poi venderle a modo suo con danno et total ruina di questi poveri sudditi.

All' ottavo, siamo contenti concederli, quanto dimandano.

de parte 21
de non 0
non sinceri. 0

Nono, che sia confirmata la termination fatta per il Clarissimo messer Alvise Balbi in materia di tenir uno in magazen che habbia rasar le biave delle decime, che si scuodeno per li soramasseri, con l' utilità di uno bagatino per quarta, della quale questi sudditi si sentono molto contento, et questo per ovviar che le decime non siano scosse a quarta colma, come si faceva inanzi il far de ditta termination a danno grandissimo di questi sudditi, et che ogn' anno sia eletto per questo consiglio a questo carico con l' utilità preditta di uno bagatino per quarta senza spesa alcuna di Vostra Serenità.

1563 7 marzo.

Al nono, siamo contenti concederli quanto dimandano, ma con questa condition che quello, che sarà eletto di tempo in tempo debba esser di satisfattione del proveditor, et non si possa esercitar se prima non sarà stato approbato da lui.

de parte 21
de non 0
non sinceri. 0

Decimo. Si è introdutto già molti anni una dannosa et pessima corruttella a gravissimo danno et interesse di questi fedelissimi, che li officiali, che vano per l' isola si fanno licito, o per odio, o per venir a qualche suo mal dissegno retenir quello che a loro più piace con dir che è ladro, overo haver commesso qualche criminoso delitto, onde cosi questa loro temerità fano diverse estorsioni, et manzarie, come a ognuno è noto, et poi condutti questi tali alle carcere dano le querele, et si forma processo, onde li miseri retenuti convengono star in pregion per bon spacio di tempo avanti che li venga alla espeditione, et il più delle volte conosciuta la innocentia loro vengono relassati, cosa in vero non permessa da niuna leze, ne divina, ne humana, perchè se non si puol esser chiamati alle scale senza indicii, quanto maggiormente non debbi esser ritenuti avanti che sia formato processo, et conosciuto delinquente, però si ricerca, chel sia commesso, che non possi esser retenuto alcuno, se non sarà fatta la querela, et formato processo, dovendo in questo caso haver licentia dal Clarissimo Proveditor et non altramente, acciò la tanta audacia, et autorità che hanno nell' isola questi officiali li sia levata, et dato habilità a ogn' uno di poter usar delle ragion sue, come è giusto et conveniente.

Al decimo, siamo contenti concederli quanto dimandano, ma volemo che quando li officiali si troveranno sul fatto di alcun delitto, che fosse commesso, possano, et debbano retenir li delinquenti, et condurli pregioni.

de parte 21
de non 0
non sinceri. 0

Undecimo, che attrovandosi la camera di questo loco al continuo occupata in cose publice, dove essendo riposto li pegni, che vengono tolti a questi fedelissimi per suoi debiti, et per tali occupationi molti di essi pegni vengono smariti, et si guastano, per non esser persona che habbia special cura di governarli, et quando occorre, che li poveri vogliono veder sua ragione per tal occupationi non poleno esser espediti con non poco loro interesse, però si supplica, che sia concesso, che per questo conseglio siano eletti dui d'anno in anno con la contumacia consueta, quali habbino carico di ricever tutti li pegni prefati, et quelli notar sopra uno libro, dovendo dechiarir la natura, et quantità del debito, la qualità del pegno tutto destinto, dovendo quelli tenir governati, et alli tempi debiti farli vender con intervento del magnifico camerlengo, al qual stia la deliberatione, et effettualmente esborsar il tratto netto di quelli, dove sarà destinato, essendo obligati in caso che si smarisse, o guastasse quelli, pagar con giuramento di coloro de cui seranno, dovendo conseguir per sua mercede le utilità consuete, et così si darà commodità ad ogn'uno di veder suo conto così del soprabondante di pegni venduti, come d'altro, et non esser aggravati per un debito due, e tre fiate, et questo dopo finita la gratia concessa a messer Constantin del Cortivo.

1563, 7 marzo.

All'undecimo, che si scriverà a quel provveditor, che debba proveder, che li pegni siano ben governati, et quando se ne smarisse, o guastasse per causa di colui, che ne deve haver la cura, debbi farli pagar.

de parte 19
de non 1
non sinceri. 1

Duodecimo, l'isola del Tiacchi, giurisdittion di questo loco, essendo al presente benissimo habitada, dove gli concorre ad habitar molti di questa isola, et essendo mancato di vita ser Costa Pugliese, qual per gratia di Vostra Serenità era eletto capitanio de ditta isola in vita sua, però si supplica che 'l sia concesso a questa Communità di poter per il conseglio elegger uno di questi fedelissimi de anno in anno con la contumacia consueta, et con le utilità ordinarie senza spesa alcuna di Sua Serenità, acciò si possi dar modo di viver a questi poveri fedelissimi.

Al duodecimo, che in gratification di quelli fedelissimi nostri siamo contenti concederli quanto dimandano, dovendo quello che sarà per loro eletto intrar col medesimo modo, et colle istesse conditioni che era Costa Pugliese, dovendo sempre, et in tutte le cose riconoscer la superiorità del proveditor.

de parte . . . 19 de non . . . 0 non sinceri . . . 1

Terzo decimo. Sono così ingordi li pagamenti delle essecutioni che fano li officiali così per sententie, come per altre essecutioni, che tolgono dieci per cento di pagamento, però si supplica per sollevamento di questi poveri fedelissimi che a detti officiali et cavallieri non sia permesso poter tuor più di cinque per cento, si come si tuol alla cancellaria di quel loco, et questo dopo finito il rezimento del Clarissimo messer Polo Contarini.

Al terzo decimo, che siamo contenti satisfarli di quanto dimandano.

de parte 20
de non 0
non sinceri. 0

Quarto decimo. Si ritrova in ditta vostra isola uno loco, over monasterio nominato S.ta Maria de Sisia, loco devotissimo, nel quale altre volte solevano habitar calogieri, over monachi greci, il quale da certo tempo in qua per li clarissimi rettori è stato dato in concession a diversi, però si supplica che ditto loco sia concesso a questa università, la quale habbia a provvederli de persone religiose et da bene, che habbino a celebrar il culto divino, et pregar Sua Divina Maestà per la perpetua felicità di questa Clementissima Republica.

Al quartodecimo, che essendo quel loco jus patronato nostro, volemo lasciar la elettione ad arbitrio del proveditor.

de parte 20
de non 0
non sinceri 0

Quinto decimo. Et perchè nelli capitoli delle decime dell' anno 1560 vi è anotato nel sesto capitolo, che li vecchi anderanno a decimar, debbano metter il manzar a quelli che haveranno battuto, per suo giuramento, et nell' undecimo capitolo del ditto datio vi è dechiarito, che alcuno non possi batter, ne pestar biava di sorte alcuna, il che è repugnante uno a l' altro, perchè quello che si mette per manzar, si mette per quello si batte, però si supplica, che ditto capitolo sesto sia confirmato in tutte le sue parti, et lo undecimo revocato, come repugnante a quello.

Al quinto decimo, che possino batter le biave, che saranno bisogno per uso del loro manziare.

de parte 20
de non 0
non sinceri 0

(Senato Mar, Reg. 36, c. 32 t.°).

MDLXX, adi II luglio.

Provisori Cephalenie.

Con nostro grande resentimento, et dispiacere havemo inteso, che havete prohibito per publico proclama, che barche forestiere non possano praticar in alcun porto di quell' isola senza licentia et mandato vostro come in quello, et de più, che quelli che havete posto alle guarde de ditta isola, per virtù del detto proclama, havevano

ritenuto una barca di quelli dal Zanthe, la quale venendo dal Teachi, et essendo fugata da una fusta, si era salvata de lì, et li havevano levato tutti li formagi, et altre robbe, che erano in ditta barca, et essendo queste operationi contra la nostra intentione, perchè volemo, che li nostri sudditi siano ben trattati in ogni luogo dove capitano, et non da inimici, come è stato fatto con questi, portando massime delle commodità per il viver, et uso dell' isola, siamo subito mossi a farvi le presenti per dirvi con il Senato questo nostro risentimento, et di più commettervi, che debbiate di subito far revocar detto proclama, permettendo, che così quelli del Zanthe, come tutti li altri sudditi nostri possano libera et sicuramente praticare et navicare con le barche, et robbe loro per tutta l'isola, et imponendo a quelli che stano alle guardie, che così debbano essequire, et di più che li debbano accarezzare, et ben trattare, come se fosseno delli proprii dell' isola, come si ricerca, et noi volemo che si faccia, perchè questa li saria maggior guerra di quella che li venisse fatta dalli inimici. Oltra di ciò farete immediate relassar tutti quelli che fossero prigioni, restituendo tutta la robba che fosse stata tolta, et questo senza alcuna spesa, diminutione, overo dilatione, essequendo in modo questo nostro ordine, che non habbiamo a farvene altra replica, overo a far quella provisione che si ricercasse, perchè detto ordine sia obedito.

Et in conformità sia scritto al Capitano General da mar, et dato aviso al Rezimento del Zanthe.

de parte	158	L. D. Sap. utriusque
de non	1	manus et Ex.^{mo} Dominio
non sinceri	2	existente in Senatu.

(Senato Mar, Reg. 39, c. 197).

MDLXXXI, adì 19 agosto.

Fu preso in questo consilio à 22 d' ottobre 1580, che la decima che avanti si pagava nell' isola nostra di Ceffalonia delle uve passe in danari, dovesse nell' avvenire pagarsi in tante delle medesime uve passe. Hora essendo comparsi davanti la S. N. li spettabili Stamati Volterra et Christoforo Crassà ambassatori di quella fidelissima communità con allegar diversi gravami sopra essa deliberatione, e specialmente l' antica consuetudine, per la qual appare, che sempre detta decima si è pagata in danari contadi, et non in robba, et con supplicare humilmente quanto dalla loro supplicatione hora letta si è inteso, se ben la detta deliberatione non senza ragionevolo fondamento di rispetto, che quel poco di decima che si introdusse da principio à pagar in danari, si come all' hora era corrispondente alla quantità et al pretio delle uve passe, che ivi nascerano, così hora che per il molto accrescimento et della copia et del valor loro ordinario, si come si vede in fatto, è troppo tenue pagamento, et minor assai di quel che ricercherà il giusto per la debita decima di esse uve passe, non di meno volendo la S. N. haver consideratione più tosto alla satisfation di essi fedelissimi sudditi, che al proprio interesse, benchè giusto et regolar la sopradetta deliberatione nella forma, che essi medesimi hanno ricercato, però ;

L' anderà parte che per auttorità di questo Consiglio la predetta deliberatione di 22 ottobre 1580 sia regolata in questo modo, cioè che li fedelissimi nostri della Ceffalonia siano obligati in luogo di due lire il mier che pagano al presente per conto di decima delle uve passe, pagar nell' avenire in contadi lire cinque di picoli, come fano quei del Zante; et di più in gratificatione loro sia preso, che quando sarà tempo di far elettione di quel camerlengo, siano per il nostro maggior Consiglio eletti nell' avenire di tempo in tempo dui nobili nostri con titolo di consiglieri alla Ceffalonia in cambio del camerlengo, dovendo un di essi consiglieri far la cassa, et satisfar al carico spettante hora al camerlengo, et questo di doi mesi in doi mesi tra loro giusta l' ordinario, a i quali sia assignato del danaro dell' accrescimento di decima, il quale potrà importar, come havemo informatione, da 500 dugati all'anno in circa, tanta summa, che vengano essi consiglieri ad haver in tutto di salario dugati 250 per uno all' anno, oltre le utilità et emolumenti che ha hora quel camerlengo, da esser nell' avvenire divisi egualmente trà loro dui; et in caso che il danaro del predetto accrescimento non supplisse alla summa delli dugati 250 di salario per cadauno, sia supplito a quanto mancasse col danaro di quella camera, dovendo nel resto essi consiglieri esser eletti con li istessi carrichi, et conditioni de i consiglieri che vanno al Zante. Et la presente parte quanto al capitolo de i consiglieri non s' intenda presa, se ella non sarà etiandio posta, et presa nel nostro maggior Consiglio.

de parte. 148
de non 11
non sinceri. 19

Adi 20 ditto fu posta et presa nel mazor Consiglio.

(Senato Mar, Reg. 45, c. 37-38).

Clarissimo et giustissimo S.^{or} Zuan Michel Provveditor, et padron di voi poveri habbitanti in la città di Ceffalonia concessa da S. Serenità a V. Signoria Clarissima.

Poichè ci conviene comparer à piedi di S. Serenità et esplicar il gravame che per relaccion del Cl.^{mo} S.^{or} Alvise Lando statto imposto insoportabil gravezza à noi poveri di pagar per ogni decima parte, una di quello che nasce nelle nostre vigne di uva passa, che ciò fu fatto a persuasion et relaccione di esso Cl.^{mo} Lando et di Senato a doversi pagar cosi per delliberacione dell'ecc.^{mo} Senato di 22 ottobre 1580, in tanto che al tenor della infrascritta nostra supplicatione, la Signoria Vostra Cl.^{ma} si degni come obligata et astretta per leggi, risponder con giuramento, acciochè noi poveri quanto prima et avanti che ci sopratinghi tal diluvio, possiamo comparer et justa quanto per essa nostra instantia sarà exposto, sperando, anci essendo certi, che la relacione di esso Cl.^{mo} Lando sarà remotta et messa a parte, dimostrando noi per scritture auttentiche che tutto il contrario di quello che Sua Serenità Cl.^{ma} per mali informacioni ha narato a S. Serenità et allo Ecc.^{mo} Suo Senato, et al ti come buon padre et governator nostro si raccomandamo.

Serenissimo Principe, Ill.^{ma} Signoria. L' inaspettata nuova et non mai pensata, havuta li prossimi passati giorni della deliberacione sua col ecc.^{mo} Suo Senato, fatta sotto li 22 otttobre prossimamente passato, è stata di tal disturbo et cordoglio à noi

soi fidelissimi habitanti in la sua città et isola della Ceffalonia, che siamo rimasti atoniti et senza speranza di poter più viver in questo loco; vedendo in scrittura et udendo per publica voce et fama che per relacione del Cl.^{mo} S. Alvise Lando già dignissimo provveditor di questo loco, lei col' Ecc.^{mo} Senato ha deliberato, che tutti noi poveri siamo obligati a pagar la decima doe delle dieci parti, una di quelli che nascono nelle nostre vigne di uva passa, asserendo esso Cl.^{mo} S.^{or} Alvise che a cotal modo si pagano tutte le cose et frutti che nascono in questa isola, et che si è introdutta già pochi anni una corutella et si paga ducati cinque per miaro, cosa che è all' opposito ne di quanto Sua Signoria Cl.^{ma} ha narrato, perochè, dapoi(che) V. Serenità ha felicetemente aquistato questo loco, l' anno del 1500 alli 25 di decembre, sempre et continuamente habbiamo pagato et paghiamo per decima aspro mezo per quarta, si del cibibo, come dell' uva passa, si al tempo che era in grandissima quantità la rossa, come al presente ch' è in grande la negra, come per publici decreti et deliberazioni d' incanti et libri delle decimacioni apresentati già molti anni in camera si fà chiara la Sublimità Vostra. Dicendo adunque esso Magnifico Lando che tutti li frutti che nascono in questa isola et tutte le altre cose pagano dalle dieci parti l' una, si risponde che ciò, parlando con ogni summissione, è tutto l' opposito, perochè la decima del vino paga aspro mezo per zarra, et di ogni cento zare se li tragie otto per callo; la decima dell' oglio paga per ogni coffa aspro uno, l' olive crude et li olive che si coceno per mantenerli, pagano aspro uno e mezo per ogni coffa; il nomistro over herbatigo paga per ogni animal minuto soldini dieci, che fanno cinque soldini alla gazzetta; le uve pagano aspro mezo per ogni cassella; di modo che la relacion di esso nostro Cl.^{mo} Provveditor è tropo lontana et aliena di quanto per decreti publici et deliberacioni di dacii; apparendo adunque, come è già detto, per publici documenti tutto il contrario, la Serenità Vostra delibererà per giustitia dalla predetta sua deliberacione fatta in absentia di noi poveri et infelici; però, se noi, o pur uno di questa povera isola fossi stato à contradir alla proposta di esso Cl.^{mo} Lando, siamo certi che la Signoria Vostra a modo niuno sarà devenuto à tal deliberatione. Volendo adunque noi poveri farli ulder che in tutti li parti habbiamo raggione, et che non dobbiamo esser sottoposti a cossi grave giogo et a cossi eccessivo pagamento, che ne in Corfù, in Candia, ne al Zante, ne a Cerigo, ne a nissuna terra di Levante si fà, non essendo giusto che sia questa sua cosi fedel communità et università più disgratiata et più vilipesa d' ogni altra terra sua, li dicemo che l' impianti dell' uve passe preditte si fanno con grandissimi stenti, dispendii et fatiche, convenendo inanti che l' impiantino li poveri possessori delle terre, comparer alli suoi Cl.^{mi} rapresentanti et con licentia sua far tal impianto, per la qual licentia pagano uno ducato al Cl.^{mo} Provveditor, mezo al Cancellier, mezo al Cavalier, et questo per minima parte di terreno, abenchè sii di mezo bacil, gli convien serarli di fossade, di ciese et di maziere, a coltivarli per dieci anni almeno avanti che produchino frutto in qualche parte, et pagano la ricognicion pur sempre alla Serenità Vostra, li cerpiscono, li zappano, scaliggiano, refossiano, vendemano et asseccano, a tal che il tal suo dispendio, quando la deliberacione predetta havesse di sortir efetto, abattendo il dar dal' haver, toccaria ducati dieci et non più al povero per miaro, et tolendo la Sublimità Vostra delli dieci parti l' una, veneria a

tuor quasi la mittà et lassar l'altra mittà al povero possessor et agricultor; ma per far conoscer alla Sublimità Vostra, che da poi l'impiantar de ditte uve passe, sono accresciute grandemente l'intrate sue, si prova ciò, che avanti l'impianti di esse uve passe, il suo dacio dell'intrata et uscita di questa isola si afittava al più cento cinquanta, overo dusento ducati all'anno, et al presente per l'abondancia di esse uva passe si afitta fino a ducati mille et più; et oltra ciò mantien la marinarezza et nave che alla giornata con utile della Sublimità Vostra navigano per questi mari. Ecco adunque che lei fin hora non ne sente diminucione alcuna dell'intrade sue, anci utile grandissimo, oltra poi che se gli concederà questa potissima parte che è in augumento delle sue intrade, cioè dapoi l'impianti di esse uve passe, s'afittano le decime delle sue biave, quelli del formento in fino a moza mille cento, et l'orzo fino dui millia cento, et nel decimar feci il formento 1200, et l'orzo 2400, et avanti che s'impiantassero s'afittava al più il formento moza 600, over 700, et l'orzo moza 1500, et queso perchè habbiamo noi poveri con nostre fatiche et gran spesa desboscati el redutti a coltura tutti quelli terreni grezzi et boschivi che non se lavorano, di modo che la Sublimità Vostra per l'impianti di esse uve passe ha accresciuto ducati 2000 d'intrada si dell'intrada come per il disboscar delli terreni grezzi, et etiam molto più del dacio suo che livra all'inclita città di Venecia, conducendo de li la maggior parte di esse uve passe.

Però, Serenissimo Principe et inclito Signor, et Ill.^{ma} et benigna Signoria, nel petto della qual non regna avvidità, ma liberalità, essendo per leggi dechiarito et per Vostra Sublimità constituito che li privilegii delle città non deveno esser restretti, ma ampliati, prostratti a i piedi di Vostra Celsitudine noi poveri fidelissimi et svisserati servitori suoi, noi quali siamo vicini all'inimici della fede christiana et lontani dalle sue terre otto miglia al più, noi che in ogni tempo d'anni vinticinque siamo svadiggiati da Turchi, abbruciate le case, amaciati li parenti et figlioli et menati la maggior parte in captività, dispersi gl'animali et tutta la nostra sustantia, come è stato l'anno 1530 nel tempo di Barbarossa quando forno menati captivi via da questa isola cinque millia persone et più frà homeni, putti et donne, noi che per riscattarli et viver sotto la felice ombra sua, vendendo tutta la sustantia li habbiamo ricuperati, noi, che quando l'Ecc.^{mo} Capitan General S. Hieronimo Zane era per andar a socorrer l'infelice regno di Cipro habbiamo dati dui millia homeni da remo et da fattione, di quali non sono tornati più che cento in circa et il resto sono morti al servitio della Sublimità Vostra, noi poveri, che dopo l'haver perso tanta gente habbiamo à honor della Serenità Vostra armato tre galie et fatta giornata insieme con il resto della honorata armata, spargendo il sangue per viver nell'ombra di cosi fidele et libera republica, noi che quando l'armata nemica avanti la giornata venne alla destrucione et danni di quella povera isola, habbiamo patito grandissimi et inumerabili danni, essendo il castello piccolo et essendo il numero delle genti da vinticinque millia persone, forno menati in captività cinque et più millia, noi che con grandissimo dispendio gli habbiamo ricuperati et vivemo pur sotto la fidele ombra della Signora Vostra, et a ben poveri et mendici, si contentiamo, et questo perchè li privileggii non si sono stati mai diminuiti dalla Serenità Vostra, ne crediamo che si diminuiranno, anci accresceranno, noi poveri, che oltra le de-

cime et pensioni ordinarii paghiamo per ogni famiglia quatro aspri per livello, noi che paghiamo per ogni terreno seminato di lino, nasca non nasca, due lire di lino al magnifico Cancelliere, che paghiamo la decima della cerana, ch'è roggiada, et che in niun altro luoco della Sublimità Vostra si fanno tali pagamenti, che paghiamo fino pensioni dell'ove che nascono delle galline, due ove per famiglia al preditto magnifico Cancellier, noi poveri et infelici, che dalli danni della prossima passata guerra non siamo refati ne si refaremo de quà a vinti anni di meno, noi, che con primo moto di guerra siamo primi a esser infetadi et molestati da nemici, essendo cossi vicini; Dimandiamo, a laude di Iddio per giustizia et conservation di noi vostri fidelissimi, si degni col suo Ecc.^{mo} Senato non obstante ditta parte fatta per relazione al modo preditto, in absencia di noi poveri, terminar et deliberar, che siamo liberi di tal gravezza, pagando le decime che per le tanse et deliberacioni d'incanti sono fatti da tanti anni fino al presente, et se pur la Signoria Vostra si contenta accettar l'oblacione per noi fatta sotto di 25 settembre 1580, come per capitulacioni apresentate per li spettabili S. Giacomo Crassa et S. Draco Comi, quali per questa causa sono stati expediti, che è dar cinque lire di piccoli come li paga al Zante per miaro, dandoci li Consilieri, siamo contentissimi, con il qual mezzo la Signoria Vostra non ne haverà de patir danno, anci utile, et noi poveri, vostra communità et università, saremo satisfatti, et conciò li preghiamo, baciandoli li piedi, accrescimento del stato suo.

(Senato Mar, Filza 78).

Risposta del N. H. s. Alvise Lando provveditor della Cefalonia.

I. Essendomi stato commesso dalle Signorie Vostre Ecc.^{me} ch'io risponda et dicha l'opinione mia sopra la suplicatione fatta inanzi le Vostre Signorie Ecc.^{me} dalli Magnifici Ambassatori della Magnifica Communità della Ceffalonia, letta essa supplicatione con l'altre loro scritture presentate, per la quale si agravano della nova regulatione fatta dall'Ecc.^{mo} Senato alla decima delle uve passe, Dico reverentemente che in molte parte si inganano, asserendo loro non pagare di cosa alcuna la intera decima, ma quello che per certa limitatione vien osservato, dicendo di più che quanto io ho circa la regolatione de datii rifferito alla S. Serenità, il tutto sia nato da false informationi havute, il che havendomi posto in obligo di mostrar alle Vostre Sig.^{rie} Ecc.^{me} questo; Io, mentre son stato in suo servitio, habbia procurato con ogni mio spirito di ben intender le cose di Sua Serenità, li presento a parte una scrittura de informatione dalla quale potranno chiaramente vedere et conoscer di che sorte di robba pagano decime et come la pagano et che è conforme anche alle scritture et fide delli datti da lor stessi presentati.

Quanto al pagar l'intiera decima delle uve passe che raccogliono, dico alle Vostre Signorie Ecc.^{me}, che non so che causa habbino da dolersi, poichè per l'impianto de dette uve, Sua Serenità li conciede il terreno grezo, et loro ne cavano tanto utile quanto di qual si voglia altra cosa che vi piantassero, et più; ma perchè questi populi sono molto meritevoli della grazia delle Vostre Signorie Ecc.^{me} si per la prontezza d'animo che in ogni occasione hanno mostrato, come anche per la molta fedeltà che continuamente in loro si scuopre, aggiongendosi a questo li con-

tinui dispendii et travagli havuti in tempo di guerra, per esser quell' isola molto vicina et sottoposta a primi impeti del nimico, dirò, secondo l' opinione mia, parlando et racordando ciò con quella reverenza che se me conviene, che dove la parte dell' Ecc.^{mo} Senato dice che debbano pagar in tanta roba la decima di dette uve passe, la possino pagare in tanti contadi, al prezio che fà ordinariamente il proveditor al tempo del raccolto, che ciò non solo venirà ad esser l' istesso alle Vostre Signorie Ecc.^{me} che farla pagar in roba, poichè questo saria avantaggio del daziaro, ma tornerà di molta satisfacione a ditti populi per quell' avantaggio che haverano dal pregio che li dà il proveditor, a quello che le vendono, et questo istesso si osserva ancho nella decima del vino et altre cose.

II. Essendo sta terminato da S. Serenità con l' Ecc.^{mo} suo Senato che quelli dell' isola della Ceffalonia debbano si come sono tenuti pagar in quella camera la vera et integra decima dell' uve passe, si come pagano de tutte l' altre cose che nascono sopra di essa isola; ma perchè che essi della Ceffalonia si aggravano della detta giusta deliberatione, et per il fondamento principale delle loro raggioni adducono, che essi non pagano la decima delle altre case, ma solamente una certa limitazione, come delli vini, mieli, lini et delle uve passe rosse et cibibe, et affine che per queste loro presente ragioni Sua Serenità non venghi inganata et il publico defraudato, mi è parso in queste poche righe far la presente informatione et dimostrar che cosi delli vini, come di tutte le altre cose, si come sono obligati, pagano la vera decima. Et cominciando dalli vini, dirò esser verissimo che pagano mezzo aspro per zara, et questa è la vera decima, perciochè essi vini non valeno più al tempo che vengono esser decimati se non aspri quattro e cinque la zara, secondo le voci che dano li Cl.^{mi} Proveditori di quel loco, et rare volte arriva alli aspri sei, se non quando il raccolto è tenuissimo, a tal che essendo la zara del vino apreciata aspri 4 e 5, et loro pagando in caneva aspro mezo, questa è la vera et integra decima, ne in questo puoleno defraudar il principe; et perchè dicono che delli vini se li dà de callo decimatione otto per cento, questa è la verità, ma esso callo li viene esser dato per rispetto che quando li dacieri vano a decimare li vini, boglieno et à mala pena sono imbotati, nelli qual anche tal volta per impir l' arnaso, metteno dell' acqua, et per questa se li dà il callo preditto.

Quanto al pagamento delli mieli, dico medemamente esser la verità che pagano un' aspro per caselo, ove sia dentro in esso di miele over non, a tal che tal volta pagano esso aspro si ben non cavano fuori di esso casello una giocia di miele, et questo pagamento si fà non per la quantità del miele che cavano, ne per il numero delli caselli, perchioche se si pagasse per il miele, potriano sempre al loro voler defraudar il principe, cavando fuori delli caselli il miele avanzi che il dacier venisse a decimarlo, et a questo modo pagando, non potesse cometter alcuna fraude.

Similmente delli lini esser la verità che pagano una lira per ogni trenta manipoli, il che sariamente dalli Cl.^{mi} Proveditori fù limitato, perciochè saria cosa impossibile ch' el dacier potesse trovarsi presente in ogni loco per l' isola al bater che si fa per lini, quali tal volta, dopo che sono tagliati stanno sopra li terreni senza esser batuti per mesi quattro et più, et tal volta, cascandoli la pioggia di sopra, si marciscono per la depoccagine delli patroni de chi sono, quali attendono prima raccoglier

le biave et vini, et poi li bateno a suo beneplacito, et per queste cause essa limitatione di pagamento è stata fatta a una lira di lino per manipoli trenta, perciochè il dacier non ha altro cargo che contar il numero delli manipoli, delli quali tal volta non si chava lire dieci di bon lino per manipoli trenta, et in questo pagamento anco è stata compensata et posta in consideratione le fatiche che fanno al governar i lini avanti che si batteno.

Alla quarta loro raggione ahe adducono dicendo che per il passato non hanno pagato delle uve passe et cibibi più di mezo aspro per quarta, se li risponde che questa è la verità che da 20 anni in là non era piantata sopra quell'isola altra sorte di uve passe si non delle rosse, delle qual si cavava pochissimo utile, perciochè simil sorte di uve passe erano et sono fino al presente in vilissimo precio, et perche Sua Serenità ne sentiva maggior beneficio che li terreni fossero seminati de biave che piantate di questa sorte di uve prohibite essi impianti; ma da 20 anni in quà che hanno cominciato piantar le uve passe negre delle qual cavano assai maggior utile et beneficio, perchioche le vendono fino ducati 20 et 25 il miaro, che delle rosse non cavarano ne anche ducati cinque, et il precio loro era nel principio che si principiorno à piantar de aspri 4 per quarta et al più cinque, et per questo fù limitata la vera decima de mezo aspro per quarta, et quarte quaranta intrano in un mier, ma da poi piantato che hebbeno le negre, sono andati a lor giocco pagando a l'istesso modo la decima, defraudando cosi il publico, à tal che al modo che fanno non pagano ne anco il decimo della decima, pagando solamente L. 2 per mier, dove bisogneria che pagassero almeno L. 12 à ragion di ducati 20 il mier, qual più delle volte si vendono ducati 25, et al modo che loro vorrebono pagheriano più delle uve passe rosse che delle negre, perciochè pagando aspro mezo per quarta delle rosse, vano quarte 40 nel mier, et delle negre solamente quarte 33, che è cosa molto lontana dal dovere, oltra di ciò quando s'incanta esso datio delle uve passe si mette nella polizza che se incanta la decima dell'uva passa, et che tutti siano obligati dar il decimo di essa, et non il pagamento per loro usato, al qual pagamento si doverebbono di gratia contentar, perchè cavano delli loro terreni assai maggior utile et beneficio di quello che si fussero seminati con biave, et le concessioni che le sono sta fatte per li Cl.^{mi} Proveditori sono state fatte affine che Sua Serenità ne senta maggior beneficio cosi delle uve passe che nascerano, come anco perchè sono obligati in loco delli terreni che pianterano desgrizar altro tanto terren inculto et boschivo, et cosi per queste raggioni come per molte altre, questa loro corrutella et non consuetudine non deve far pregiudicio al publico, ne deve esser posta in alcuna consideratione.

(Senato Mar, Filza 78).

MDLXXXI, adi XXIX Agosto.

Che alli capitoli contenuti alla supplicatione hora letta delli ambassadori della spettabile et fedelissima communità della Cefalonia, eccettuato il primo, dal quale poi essi ambassatori si sono rimossi per hora, risposto ut infra, videlicet:

Al secondo, quanto a i pagamenti eccessivi di quella cancellaria, che sia osservata la consuetudine che si osserva in tempo del cancellier Fasuol, giusta la terminatione del 1570 6 ottobre fatta dal rettor del Zanthe, come delegato, et se sarà stata, o fosse nell'avvenire innovata cosa alcuna intorno à detti pagamenti, quel Provveditor' della Ceffalonia faccia giusticia regolando il tutto secondo la detta consuetudine, et formando una tariffa de i sopradetti pagamenti da esser tenuta affissa nella cancellaria a publica notitia di ciascuno.

Al terzo, che dimanda che un sinico, over giudice della communità debba sottoscriver alle depositioni de testimoni scritte dai cogitori, et come in quello si osservi la consuetudine osservata fin hora, comettendo a quel provveditore che debba haver l'occhio, che i cogitori di quella cancellaria siano persone legali et approbate, obviando (come semo certi che farà occorrendo il bisogno) ad ogni disordine che potesse apportar pregiudicio alla sincera fondation de processi.

Al quarto, circa i pagamenti della staffa delli officiali et vice cavallieri etc. che sia similmente osservata la vecchia consuetudine secondo la quale siano regolati da quel provveditore essi pagamenti con formar una tariffa di tali pagamenti ancora posta in publico a notitia di ogn' uno, come di sopra.

Al quinto, circa la ricchiesta di ducati cento delle condannasoni per il salario d'un medico; che essendo li detti denari di condannason applicati per le nostre leggi in diversi servitii publici, non s'intende per hora far altro.

A sesto et ultimo, quanto al cogitor che si manda da quel provveditor all'isola di Teachi con l'auttorità di giudicar criminalmente etc. che sia commesso al detto provveditor et successori che levi via tal introduttione, facendo nell'avvenire, che i testimonii de Theachi vengono à deponer alla Ceffalonia, ovi si mandi dal provveditor nella detta isola persona idonea a formar li processi, i quali formati siano poi spediti servatis servandis, da esso provveditor della Ceffalonia, et come in esso capitulo; et della presente deliberatione sia data aviso a quel Provveditore, acciochè con suoi successori la essequisca, et faccia à chi s'appartiene esseguire.

de parte. 176
de non 12
non sinceri 16

1581 29 april, letta in collegio.

(Senato Mar, Reg. 45, c. 14).

Cefalonia, 1584 27 Gennaro.

Serenissimo Principe, Illustrissima Signoria.

Doppo la infelice caduta della fameglia Paleologa, tutta quella descendentia essercitò con tanto ardore la disciplina militare à essaltatione et diffesa di questo Ecc.^{mo} Dominio, che le cose fatte da essa forno giudicate degne del suo Ecc.^{mo} Senato, che fussero con beneficienza d'animo lodate et honorate. Al signor Andronico Paleologo l'anno 1469 per l'opere fatte dall'auttorità et valor suo all'impresa Xamili et di Corintho fu donato il luogo di Castrin, che fu poi à spese sue fortificato et populato. Ne fu minori la devotione di Zuanne Paleologo, il quale per facilitare i

dissegni del Clar.^{mo} S. Alvise Loredan all'hora general da Mare gli donò liberamente l'isola de Stalimene, la qual egli havea havuta del Despoto della Morea suo cugino, doppo la consignatione della quale applicatosi al servitio di questo Ser.^{mo} Dominio, essercitò la destrezza sua col Signor Stefano suo cognato all'hora Vaivoda della Vallachia con gran beneficio delle cose publiche; l'anno 1482 essendo grandissimo il bisogno della guerra contra Ferrara, venne con molto seguito de Greci al servitio della Vostra Serenità, et fù in quella occasione gratissima et utilissima la servitù sua, si come anco nell'assedio di Padoa soccorendola con molta gente si fesce conoscer per servitor fidelissimo et pronto al morire per servitio di Vostra Serenità. Demetrio Paleologo mio avo, nell'imprese fatte di Metilene et di Santa Maura e Ceffalonia, operò cose degne de memoria et di notal beneficio à quei progressi. Andronico, mio barba, l'auttorità et credito del quale era grandissimo in la Morea, introdusse negli excessivi bisogni dell'assedio di Napoli di Romania molta quantità di biave et seicento huomini da fattione che fù la salute di quella infelice città, per la difesa della quale vi lasciò finalmente la vita insieme con doi suoi cugini in una grossa scaramuccia fatta sotto Argos. Il cavalier Zuanne Paleologo, padre di me Demetrio, devotissimo servo di Vostra Serenità, havuta in quella occasione miglior fortuna del fratello, continuò con singolar benefitio alla difesa di quella città sino che fù consignata alli nemici, et Vostra Sublimità mostrò al mondo con l'auttorità del suo Ecc.^{mo} Senato quanto stimava la virtù et valor suo, perchè creatolo cavalliere et infeudatolo d'un casale in Cypro per i beni abbandonati da lui à Napoli di valuta di cinque mille scudi, lo mandò con 60 cavalli alla custodia di quel Regno come il tutto chiaramente si vede dall'attestazione dell'Ecc.^{mo} Senato, il qual feudo et provisione godute da noi fino alla perdita di quel Regno, ha voluto l'infelice fatto di casa mia atterarci con maggior percossa delle passate, perchè havendomi fatto veder in quella espugnatione trucidato il padre, et fratello, corsa la casa da nimici, et rapite le donne, et tutti i nostri beni, lasciò me solo, essempio miserabile et superstite dell'attrocissime calamità di tutta la nostra fameglia; doppo esser stato sei anni al remo alle catene, la misericordia divina mi mandò a' piedi di Vostra Serenità, dalla benignità della quale raccolto pietosamente, Li piacque di mandarmi alla Ceffalonia per lanza spezzata con dieci ducati per paga, dove mi sono trattenuto fin' hora con quell'angustia et afflittione che molto ben può comprendere Vostra Serenità, perchè la memoria d'esser stato capitanio de 10 cavalli in Cypro et commodo quant'ogn'altro de beni temporali, ritrovandomi hora vivo et sotto l'ombra di Vostra Serenità Clementissima solo herede de tanti meriti, di tanto sangue, et d'una famiglia nobile, non posso comparer come si converebbe, supplico adunque Vostra Serenità che attese le opere fatte da miei progenitori à honor et benefitio di questa Ser.^{ma} Repubblica, il sangue sparso da loro in suo servitio, beni donati, et abbandonati, et tanti danni patiti da essi, la servitù mia de 20 anni, si degna commiserar lo stato mio, et concedermi una spettativa di compagnia de cavalli prima vacante, chè io mi offero poi di andar in Candia o dove Lei parerà ch'io possi farle maggior servitio, con supplicarla riverentemente à volermi adesso dar cento ducati, quali saranno scontati nelle mie paghe correnti, acciò possi mettermi in ordine de arme, et di quel che farà bisogno, ch'io no n mancaròdi metter

la vita in ogni occasione per servitio di Vostra Serenità, et frà tanto il modo di poter tener un servitore, si come l'hanno tutte l'altre lanze spezzate, acciò possi sostentarmi con più honesta maniera, et comparer frà soldati che hanno di me et di casa mia conoscenza, insegnando ad altri et alli nostri posteri come habbino à ben servire à benefitio et utilità di Vostra Sublimità, alla quale riverente et divoto m'inchino et raccomando.

(Senato Mar, filza 90).

MDLXXXV, à XXII giugno.

Capitoli della Ceffalonia.

Primo circa il spianto delle vigne. Serenissimo Principe. Hanno li Cl.^{mi} Signori Zuane Gritti et Giulio de Garzoni ultimi Sinici in Levante per sua terminatione statuito, che tutte le viti impiantate sopra questa sua fedelissima communità dall'anno 1575 in poi, si con licenza et assenso delli Cl.^{mi} suoi rappresentanti, come senza, siano spiantate et sradicate; il che succedendo, causeria una rovina et danno all'isola di più ducati settanta mille; però habbiamo inviato à piedi di Vostra Serenità li nostri ambassatori per supplicarla humilmente che non voglia permetter che detta terminatione habbia luoco, massime che la maggior parte sono state impiantate con licentia delli Cl.^{mi} suoi rappresentanti, et sotto buona fede hanno impiantato terreni inhabili à produr biave, che saria la total rovina et desolatione nostra per le gran spese ch'è occorse nel fare detti impianti et redurli hormai sul frutto; e se ben per quanto vien narrato la detta terminatione è stata fatta à buon fine più per tener ubertosa et abondante l'isola de biave, che per altro, noi con verità affermamo che questi impianti non hanno causato mancamento di biave nell'isola, ma più tosto sono augumentate, il che si comprende dalli incanti delle sue decime, che dove prima la decima del formento si soleva affittar moza settecento in ottocento, hora si affitta mille et più, et la decima dell'orzo che si affittava moza 1600, hora si affitta 2400, come per li incanti si può veder, si che le biave sono augumentate et non diminuite nell'isola, et questo causa, perchè se un pover'huomo ha impiantato doi o tre bacili di terra per commodità di casa sua, ha domesticato nelli luochi inculti dell'isola, che vi sono gran quantità, il doppio di quello che ha impiantato, tal che questi impianti hanno fatto beneficio al publico et al particolare, et Vostra Senenità ne traze utile più di ducati cinque mille all'anno, perchè dove prima il datio dell'intrada et uscita di questa isola s'affittava ducati ducento all'anno, hora si affitta 1200, altri mille et più si affitta la decima dell'uva passa che prima si affittava ducati cento e cinquanta, oltre il datio dell'intrada et uscita della inclita città di Venetia che traze più de ducati doi mille ogn'anno da queste uve passe, et dove prima pagavimo per la decima per ogni migliaro de uva passa lire doi solamente, hora pagamo cinque, si come s'abbiamo offerto quando ricercassino li Cl.^{mi} Consiglieri per loro pagamento, giusta la mente et deliberation di V. Serenità dell'anno 1581, et sradicandosi, tutto questo utile veniria à cessar à Vostra Serenità, et saria il danno delli poveri isolani più di ducati settanta mille, come si è predetto. Però

riverentemente supplicamo Vostra Serenità che voglia retrattar et annullar questa terminatione cosi impia, come cosa che porta con si un danno cosi manifesto.

Al primo capitolo delli sopradetti ambassatori della Ceffalonia sia risposto;

Che di tutte le vigne che sono state impiantate in quell' isola dal 1575 in poi senza licenzia di quel Reggimento et che sono restate in esser, debbano li patroni di quelle pagar ducati quattro per ogni campo, come si è fatto nella speditione di quei del Zante, da esser però detti denari depositati in quella camera per farne poi quello che parerà à questo Consiglio in beneficio di quell' isola, con espressa dichiaratione che le vigne spiantate ultimamente in essecutione del predetto ordine del 1575 non possano tornar à piantarsi ne manco esserne piantate d' altre all' avenire in altri luoghi dell' isola sotto qual forma o pretesto esser si voglia, sotto pena contrafacendo di dover pagare il terzo in tanta robba alla Signoria Nostra di tutte le uve passe che nasceranno ne i terreni piantati contra la presente deliberatione. Dovendo quel provveditor far tuor in nota diligentemente la quantità de tutti i terreni che si trovano hora piantati à vigne in quell' isola à pezza per pezza, et à nome per nome delli patroni di quelle in un libro à parte a questo deputato, da esser tenuto in quella camera per poter meglio certificarsi delli impianti di vigne che fossero di nuovo fatti in quell' isola, con mandar copia di esso libro di quà alla Signoria Nostra.

de parte 53-52-16
de non 3
non sinceri. 45-38-33

Ser Zuane Michiel savio a gl' Ordeni.

Al primo capitolo sia risposto: Che di tutte le vigne che sono state impiantate in quell' isola dal 1575 in poi senza licentia, et che hora si trovano in esser, li patroni di quelle debbano pagar ducati 4 per campo in quella camera; del qual denaro sia poi fatto quello che parerà al Senato nostro per beneficio dell' istessa isola. Quanto veramente alle vigne spiantate ogni volta che consti quelle esser state piantate con licentia di quel Reggimento, volemo che queste tali possano tornar à piantarsi nelli luoghi dove erano prima piantate; dichiarando oltra ciò, che nelli luochi inculti dell' isola, non atti à biave, possano tutti piantar vigne, con obligo però espresso di dover disgrezar et ridur à cultura di biave altrettanto terreno quanto voranno piantar à vigne. Et per oviare, che nell' avenire li terreni coltivati o che si coltiveranno à biave non siano messi à vigne, commettemo à quel provveditor presente et futuri, che fascia tuor in nota tutti li terreni che hora si seminano et che alla giornata si semineranno à pezza per pezza tra i suoi particolari confini, tenendo di questo un libro a parte in quella camera, sotto pena à chi piantasse mai vigne in tali luoghi di dover pagar alla Signoria Vostra il terzo del frutto in tanta robba senza remissione alcuna.

de parte 85
de non 75
non sinceri 63

Secondo. Reverentemente si raccorda et con ogni summissione si supplica Vostra Serenità che voglia haver in consideratione la consideratione di questo suo

fidelissimo populo et provederli di luoco dove si possa salvar in caso di guerra et incursion degl' infedeli, perchè la fortezza dell' isola è cosi picciola che non capisse la vigesima parte delli suoi fidelissimi sudditi, et perciò nelle guerre et incursioni passate sono sta menate in captività un numero infinito di persone, parte de quali ancora si attrovano in mano d' infideli, ma la maggior parte furono liberati nella felice guerra navale. Vi sono molti luochi che si potriano accommodar con poca spesa per conservar il popolo predetto, ma non vi è luoco più atto che il sito nominato Asso nella pertinentia di Viscardo ultimo capo di ponente, il quale sito naturalmente è inespugnabile non possendo esser battuto ne minato da niuna parte, ne può esser assediato, perchè da ogni tempo si può con facilità soccorrer, per esser circondato dal mare con diruppi intorno inaccessibili, come meglio Vostra Serenità dalli suoi rappresentanti potrà esser informata.

Adì 17 Luglio. Al secondo capitolo delli spettabili Ambassatori della Ceffalonia circa il fortificare il luoco d' Asso sia risposto, che non ci mancherà con opportuna occasione di prender quelle informationi che si stimeranno necessarie in tal proposito.

de parte 79
de non 5
non sinceri. 35

Terzo. Si conviene alla somma benignità et clementia di Vostra Serenità sempre sovenir alli luoghi pii et devoti che celebrano li divini officii et sante messe a honor et gloria dell' omnipotente Signor Dio, però con ogni humiltà si rappresenta à Vostra Serenità che essendosi per divina inspiratione da uno Rev. monaco di vita et costumi esemplari stato ritrovato già alquanti anni in una parte di questa isola nominata Malà una imagine della gloriosa Vergine Maria, figura antiquissima con inscrittione che dice *Santa Maria di Hierusalem*, dove dattosi principio a fabricar uno monasterio, fu tanta la devotione et concorso de fideli christiani, che hanno introdotto in esso vintidoi monache professe, dove al continuo fanno celebrar li divini officii, pregando sempre la maestà di Nostro Signore per la prosperità di questo Illustrissimo Dominio, et perchè in esso monasterio si accommodano le figliuole di questi vostri poveri, ma fedelissimi cittadini, che non hanno modo di maritarle, si supplica Vostra Serenità ad honor et laude dell' eterno Dio et della gloriosa Vergine Maria che voglia permetter che quelle poche intrade che ha havuto detto monasterio dalle adiutrici mani de fedeli christiani per elemosina, et che loro con sua industria hanno augumentato, siano libere da ogni gravezza, che può al più importar ducati trenta all' anno, ne di maggior summa si ricerca, che questo monasterio resti beneficiato da Vostra Serenità, che sempre pregaranno l' eterno Dio per la perpetuità di questo fedelissimo Dominio, et sarà grandissimo sollevamento di questi vostri fedelissimi cittadini.

Adi XX Luglio. Al terzo capitolo delli ambassatori della Ceffalonia sii risposto. Che non ci parendo per giusti et convenienti rispetti di conceder esentione della decima al monasterio di S. Maria di Hierusalem esistente in quell' isola, et volendo noi per altra via usar della solita pietà et carità della Signoria Nostra verso esse povere et venerande monache, concedemo da honor di Dio et a gratificatione di

quella fedelissima communità, et assegnamo in elemosina al detto monasterio ducati 30 ogni anno da esserli risposi da quella camera, dovendo però esso monasterio continuar a pagar la decima ordinaria, come ha fatto fin hora.

de parte 160
de non 1
non sinceri 6

Quarto. Si supplica che quella si degni concieder a questa sua fedelissima communità di poter eleger ogni anno nel suo Conseglio dei cittadini per fare acconciar le stradde di questa isole à beneficio universale, si come si osserva nella sua città del Zanthe non ostante altro atto in contrario fatto per li rappresentanti di Vostra Serenità, senz'alcuna sua spesa.

Adì detto. Al quarto, circa li doi deputati per far acconciar le stradde, che sia loro concesso quanto dimandano, con conditione però che la polizza delle tanse che loro deputati assegneranno à contadini et ad altri per tal opera non sia essequita, se non sarà prima revista et approbata da quel reggimento secondo che à lui parerà per giustitia.

de parte 112
de non 3
non sinceri 8

Et perchè li predetti clar.^{mi} Sinici hanno fatto cavalcar il suo cancelliero à torno l'isola à formar diversi processi et inquisitioni, sollevando i popoli, et mettendo confusione nell'isola, contro la forma delle leggi, sopra li quali poi hanno fatto condannason contra questi vostri fedelissimi cittadini del corpo di questo nostro conseglio, le quali condanne importano appresso doi millia ducati, et altro tanto in circa importano le scritture del suo cancelliero, che assendono in summa à ducati quattro mille, una parte de quali hanno applicati à quelli che li parse, ma per hora per honesta si tacciono, senza che li conditioni habbiano havuta commodità di haver la copia delli processi per veder chi li accusava, et difendersi giuridicamente à usar le loro ragioni, le qual sententie hanno pubblicate fuori delli confini del suo sindicato, in Dalmatia, et hanno mandato la copia di quelle per farle eseguir, il che parendone fatto contra il dover et l'honesto, perchè SS. SS. non potevano esser giudici prima istanza, ma dovevano rimetter questi casi al nostro Cl.^{mo} Reggimento che non havria mancato di giustitia et si havria processo ordinariamente, però supplicamo riverentemente V. Serenità che voglia ritrattar dette sententie, come fatte da giudice incompetente, et pubblicate fuori del suo sindicato, rimettendo la cognition di quelle al nostro cl.^{mo} Reggimento, che non mancherà di far giustitia servatis servandis.

Correttione del soprascritto quinto capitolo.

Illustrissimi et ecc.^{mi} signori Savii. Dechiarando noi suoi servi li ambassatori della fedelissima communità di Ceffalonia la intentione et richiesta nostra circa il quinto capitolo dattone dalla nostra communità in matteria delle condannason fatte per li cl.^{mi} ultimi sinici del Levante, contra quelli suoi devotissimi sudditi, dicemo, che non intendemo che ricercano beneficio ne sollevamento di quelli che legitimamente sono sta citati per il suo officio del sindacato, mentre erano in Ceffalonia et

si poteano diffender, et se questi tali non si sono diffesi, ò sono rimasi absenti, se ben sono stà publicati à Corfù, sono stati legitimamente publicati quanto all'ordine del procieder; ma quanto al merito che si sentirà agravato, ricercarà le ragioni sue alli fori ordinarii. Ma il nostro gravame è intorno à quelli, che doppo il partir di SS. SS. Cl.me sono stati intimati di loro ordine dal Cl.mo Reggimento predetto, dal cancellier del quale si furono ricusate le copie delli processi di modo, che se ben furono costituiti, non hanno possuto legitimamente diffendersi, ne formare le loro oppositioni, ne allegar in causa, perchè li giudici che haveano à giudicarli erano partiti dall'isola per Corfù, et però, se voleano fare alcuni di questi effetti, bisognava che con gran loro incommodo, pericolo et interesse andassero à trovar SS. SS. Cl.me alle quali furono rimandati li processi. Tanto riverentemente supplicamo la Ser. V. che voglia concederne che detti poveri siano realditi dal Cl.mo nostro Reggimento, il quale servatis servandis debba poi amministrar ragion et giustitia, la quale à questo modo haverà il suo luoco, et li poveri oppressi rimaneranno satisfatti, et alla sua buona gratia humilmente raccomandamo.

1585, adi X ottobre. Che al quinto capitulo delli spettabili ambassadori della Ceffalonia sia risposto.

Che le condennationi di quelli che citati alla Ceffalonia, et non spirate le cittationi, furono espediti absenti dalli ultimi Sindici nostri in Levante dopo il partir loro dal detto luogo della Ceffalonia, il nome de' quali appar per la nota da loro medesimi presentata hora letta da esser qui sotto registrata, siano rimesse con li processi à quel Reggimento, al qual sia commesso che debba realdirli et servatis servandis amministrar ragione et giustitia come consigliano anco gl'istessi Sindici.

Dacieri di pascolo N. 4. Stamati Cimera, Andrea Pelecudi, Andrea Fucca, Nicolò Lion.

Dacieri della pietra et lino N. 12. Francesco Dalla Porta, Thodorin Antippe (1) Giorgio Traulo, Stefanin, Ferrando et Lioni Troiani, Constantin Caruso, Zaccaria de Monte Santo, Agostin Troiano, Gianni (2) Traulo, Nicolò Lefcogelo, Antonio Fava (3).

Dacieri delle decime N. 13. Gabriel Cazzari, Zuane Migliaressi, Francesco Mocenigo, Zuane Crassa, Manoli Traulo, Francesco Rizzardopulo, Marco Antonio Antippe, Manoli Traulo, Gianni Traulo, Giorgi Traulo, Andrea Pelecudi, Stefano Troiano, Andrea Fucca.

de parte 64
de non 7
non sinceri 35

Lecta Collegio die 5 octobris 1585.

Si supplica V. Ser. che voglia dar ordine et commetter nell'avenire nel formar delli processi criminali, massime che in diversi occorre prender la retentione, overo far stridar alcuno, debbano intervenir anco li Cl.mi Consiglieri, o almeno uno di loro, accioche le cose passino più regolatamente come si osserva nella sua città di Corfù, et questo perchè Cl.mi li Provveditori nel formar li processi alla espedition, il che sarà di grandissimo contento, et satisfattione di detti suoi fidelissimi popoli.

(1) In originale, Antipa. (2) Idem, Giacumi. (3) Idem, Fuca. (Filza 90).

Sesto. Occorrendo far la creatione, overo elettione del Rev.^{mo} vescovo Greco, com'è solito farsi in questo luoco, vi supplica V. Ser. che voglia concederne a posser intravenir settanta di questi citadini delli primarii habitanti alla terra, con altri settanta soli preti, overo Papi Greci delli più vecchi, et che insieme habbino à ballotar et elegger in ogni tempo il detto R.^{mo} Vescovo, si come si osserva etiam nella creatione del R.° Protopapà nella città di Corfù, et questo perchè per avanti venivano creati da tutti li preti dell'isola, i quali essendo dalla villa, et per la maggior parte idioti, hanno causato con il crear alcuni che li parsero un danno molto grande all'isola, rispetto che uno R.^{mo} vescovo nominato Pachomio Macri si fece egli sacrar per vescovo di questo luoco, et la communità per rimoverlo ha fatto gran spesa, et similmente in tempo che fù sospeso de divinis un altro vescovo di quest'isola, et eletto over intitolato un'altro estranio, fece non poca spesa, et in questo modo si ovvierà all'inconvenienti.

Al sesto. Quanto all'elettione del vescovo, che si osservi la consuetudine osservata fin hora.

de parte	117
de non	0
non sinceri	6

Settimo. Si supplica riverentemente à V. Ser. che si degni commetter l'essecutione della deliberatione dell'Ecc.^{mo} Senato dell'anno 1563 in materia che li Rettori non debbano tuor li animali che sono soliti tuor per pasto delli falconi, ne meno il pagamento di essi dalli poveri, com'è stato tolto per il passato, il quel pegamento era stato ridotto in una lira per ogni capra che veniva tolta per ogni mandra.

Al settimo circa li animali per pasto de falconi che la deliberatione fatta da noi co 'l Senato l'anno 1561 in tal materia sia inviolabilmente rimossa del tutto per ogni introduttione che vi fosse in contrario, essendo mente nostra espressa che li provveditori che per tempora si troveranno in quell'isola non possino de cetero haver alcun animal per detto conto, ma volendo comprar animali, o carne per pascer li detti falconi, la debbano comprar alle beccarie, o altrove alli precii che correnno ordinariamente et come le comprano li altri particolari.

de parte	113
de non	0
non sinceri	8

In Lettere del Reggimento della Ceffalonia de 18 ottobre 1584.

Clarissimo et giustissimo Reggimento. La povere università di questa sua fedelissima isola è talmente aggravata dalla deliberatione de Cl.^{mi} signori Sindici Gritti et Garzoni ultimamente venuti in Levante, con la qual hanno terminato che le decime delle biave siano vendute a denari, et dato il maneggio alli Daciari i quali possono disponer a modo loro che le convien con sue spese, comparer à piedi di S. Serenità e narrare l'infrascritto suo gravame; però adunato Consiglio alla presentia di Vostre Signorie Cl.^{me} si propone l'infrascritti Capitoli, il qual ballotato et preso che sarà Vostre Sig.^{rie} Cl.^{me} si degnino risponder con giuramento giusta la forma delle leggi.

Adì XX luglio. All'ottavo circa l'affittar la decima. Che parendoci giusti li rispetti che mossero li Sindici nostri ultimi in Levante per li molti incovenienti che avanti si vedevano in questa materia à maleficio publico, approbamo anco quella fatta al Zanthe in tal materia, con invitar all'hora essi Sindici à far l'istesso alla Ceffalonia, commettendo però à quel Provveditor, che giusta anco la forma di essa terminatione debba al tutto far condur li formenti nelle fortezza alli tempi debiti, oviando per ogni via che a lui parerà à proposito a tutte le fraude, che potessero esser commesse dalli datiari, così nelli precii delle biave, come in ogni altra cosa, che potesse apportare gravezza indebita, overo incommodo à quei fedelissimi nostri.

de parte 66
de non 64

Adì detto. Al capitolo ottavo delli ambassatori della Ceffalonia sia risposto, che havendo riguardo al servitio pubblico et al loro particolar commodo daremo al Provveditor nostro quell'ordine che ci parerà in questo proposito,

Et da mò sia preso che si differisca la presente deliberatione, fin a tanto che saremo avisati dal proveditor nostro della Ceffalonia circa quello che haverà operato nell'affittar la decima di quest'anno come ci scrive, perchè poi vedendosi l'esito di quello che sarà sta operato l'anno presente, possa questo consiglio fare quella deliberazione che li parerà conveniente.

de parte 13-5
de non 3
non sinceri. 64-80

(Senato Mar, Reg. 47, c. 265-269).

CAPITULA CORCYRAE.

Die secundo septembris MCCCCXXXVII.

Cum venerint ad presentiam nostri dominii Costa Molochi et Michali Merina nomine omnium villanorum nostri communis insule Corfiensis, supplicantes, ut cum propter pestem devenerint ad paucos, et angarie maiores sint solito, dignemur providere quod omnes villani communis qui habitant extra burgum Corfoi, non obstantibus exemptionibus quas habent sibi concessas per illos qui tunc illam insulam regebant, faciant angarias sicut alii. Et audito consilio nobilis viri Johanis Nani baiuli et similiter nobilis viri Antonii Diedo precessoris, qui consulunt hoc esse fiendum; et attento quod tales exemptiones fuerunt concesse illis villanis qui curie regali et eius officialibus serviebant, que servitia nunc non faciunt, Vadit pars quod iuxta consilium Rectorum, omnes villani nostri communis insule Corfiensis sustinere debeant communiter personales angarias, et nemo exceptetur, nisi presbiteri.

de parte omnes alii.
de non 3
non sinceri 2

(Senato Misti, Reg. 60, c. 34).

1454, 15 aprilis.

Cum inter alias provisiones factas in isto consilio pro satisfactione Ser Marini de Canali damnificati in portu Sopoto die XII Julii proxime elapsi captum fuerit in isto consilio quod omnes res et mercationes que conducentur de terra firma Corphoum solvant unum pro cento de pluri solito usque integram satisfationem dicti Ser Marini, et noviter venerint ad presentiam domini duo oratores Corphoy supplicantes quod dignemur declarare quod dictum damnum solvatur per illos qui damnificaverunt ser Marinum, et non per universitatem Corphoy que de danno suo nullam culpam habet, et sit providendum quod dictus ser Marinus habeat satisfactionem suam, sine querela subditorum nostrorum, et sine damno introituum nostrorum, Vadit pars quod ad tria capitula porrecta per oratores Corphoy respondeatur, et primo ad primum:

Quoniam justum et honestissimum est quod nobilis vir Marinus de Canali violenter dannificatus in portu Supoto recipiat condignam satisfactionem, providimus alias de mense Martii anni elapsi quod intromitterentur bona et personas hominum Sopoto, Cimere, Argirocastri, et Gamonice usque satisfactionem dicti ser Marini, postea ad instantiam regiminis nostri Corphoy qui de hac materia nobis scripsit providimus in nostro consilio rogatorum die 12 julii, quod de omnibus mercationibus que de terra firma conducerentur Corphoum et ad insulam exigatur una pro centenario de pluri solito, usque integram solutionem ipsius Marini. Nunc autem intellecta eorum requisitione et bene examinata materia ista, sumus contenti et volumus quod regimen nostrum Corphoy vel per medium intromissionis bonorum et personarum hominum Argirocastri, Cimere, Sopoto, et aliorum locorum suppositorum Argirocastro, vel per viam exactionis dicte unius pro centenario sicut melius videbitur illi fidelissime Communitati Corphoy provideat per unum vel alium duorum modorum suprascriptorum satisfactioni dicti nostri nobilis de omni eo quod fuerit terminatum per Regimen Corphoy vigore scripturarum provisorum nostrorum comunis, aut per probationes factas in Corphoo ipsum nostrum nobilem fuisse dannificatum, declarando quod omnes pecunie quomodolibet exacte, et si alique exigi restarent, exigantur et dentur ipsi ser Marino.

Ad partem munitionum quas petunt ex nunc sit captum quod de munitionibus petitis per dictos oratores mittatur Corphoum per ipsos oratores illa major pars que Collegio videbitur.

Ad partem autem medici sui, optantes salutem et comodum ipsorum nostrorum fidelium, sumus contenti ut habeant medicum sufficientem, quod sicut nunc habet salarium ducatorum 72 in anno, sic de cetero habeat ducatos centum a mense decembris proximi ultra pro non contrafaciendo provisionibus factis circa recuperationem pecuniarum.

de parte	103
de non	1
non sinceri	8

(Senato Mar. Reg. 5, c. 31 t.°).

1466, 17 julii.

Cum alias egregius physicus magister Andreas Spata, Grecus Constantinopolitanus, reperiretur medicus salariatus comunitatis Ragusii cum salario ducatorum ducentorum et domo gratis, et ob necessitatem quam patiebatur civitas nostra Corphoy de aliquo medico physico perito, habita noticia de doctrina et sufficientia dicti magistri Andree per nuntios nobilis viri Ser Johannis Gradonico tunc Baiuli et Capitanei nostri Corfoy tractatum fuit de conducendo ipsum magistrum Andream cum salario ducatorum ducentorum in anno, qui tandem acceptavit conditionem, et conductus fuit cum dicto salario, et pro firmando domicilium suum Corfoy, paulo post duxit uxorem et emit sibi domum et possessiones. Verum cum populus Corfoy sustinere non posset impensam ducatorum centum, quia alteram medietatem dicti salarii solvere consuetum est nostrum dominium, redactus fuit idem magister Andreas in ducatos centum, tantum solvendo etiam decimam quo salario iam octennio remansit et continuavit exercitium suum medendo et faciendo debitum suum cum benevolentia omnium, licet potuisset in multis locis invenire meliorem conditionem ; Et quoniam in presentiarum quemadmodum expositum est dominio nostro cassus esse videtur, suffecto loco sui Judeo quodam juvene et parum experto, et attento quod indecens et impium est preeponere Judeum Christiano, et juvenem imperitum medico seni pratico et perito qui iam et Ragusii et alibi testimonium fecit peritie sue, atque etiam visis responsionibus virorum nobilium ser Johannis Gradonico et ser Francisci Manolessi attestantium suprascripta omnia, Vadit pars ut dictus magister Andreas medicus Christianus sit et esse debeat medicus Corfoy quemadmodum prius erat, casso et amoto dicto Judeo, quod quidem salarium ducatorum centum solvi debeat deinceps, videlicet medietas per Cameram nostram Corphoy et altra medietas per universitatem nostram Corfoy.

de parte. 126
de non 2
non sinceri. 2

(Senato Mar, Reg. 8, c. 87 t.°).

1467, 23 maii.

In insula nostra Corphoy solitum est fieri de tempore in tempus Anagrafi sive descriptio omnium possessionum et territoriorum ac hominum et incolarum illius, que jam pluribus annis non fuit facta, cumque a certo tempore citra multa terrena et possessiones tam de ratione pheudorum quam aliarum possessionum nostri dominii per nonnullos cives et districtuales ipsius insule occupentur et usurpentur in maximo damno nostri dominii, et aliter declarari seu intelligi non possint huiusmodi occupationes nisi fiat nova anagrafi seu descriptio, Vadit pars quod auctoritate hujus consilii scribatur et mandetur Baiulo nostro Corphoy quod accedere debeat ad hujusmodi anagrafi sive descriptionem faciendam qui in uno libro de per se describi et annotari facere debeat omnes possessiones insule predicte et terrena tam civium,

villicorum et aliorum, quam nostri dominii, sive ipsi dominio tam ratione pheudi, quam aliter spectantes vel pertinentes, et nomina patronorum cum ordine et mandato quod unicuique dari debeat sacramentum si ipse habet aut tenet sive scit alium quem-piam habere tenere vel possidere de bonis terrenis sive possessionibus nostri dominii, sive ipsi dominio aliqualiter spectantibus vel pertinentibus. Et quic-quid repertum fuerit per aliquem indebite detentum vel occupatum poni debeat in nostro dominio.

de parte 91
de non 24
non sinceri. 11

(Senato Mar, Reg. 8, c. 127).

1470, 27 octobris.

Quoniam a conservatione urbis nostre Corphoy propter maximam importantiam et opportunitatem loci pendet conservatio et salus totius status nostri maritimi adversus quam, ut ex relatione certi nuntii cognitum est, Turcus omnes cogitatus intendi, cumque predictus nuntius usu multarum rerum peritissimus summopere hortetur locum Butroti muniendum esse, quoniam salvo eo quod de dicta urbe non est dubitandum, Vadit pars quod per collegium conducantur unus sufficiens ingeniarius et tres aut quatuor magistri murarii, qui una cum dicto nuncio super presentibus galeis Corphoum mittantur, scribaturque illi regimini quod audita opinione ipsius nuncii predicti, ingeniarii et cujuslibet alterius ex illis civibus nostris qui ei praticus et intelligens videatur, consultare et deliberare debeat an predictus locus Butroti taliter muniri et fortificari possit, ut veniente Turco tueri et servari valeat, et si pro majori parte conclusum et constitutum fuerit declarando tamen quod Regimen sit in opinione id fieri posse, Deo duce, quod faustum, felixque sit sublata mora fortificationi predicte principium dari faciant eamque omni studio et sollicitudine prosequantur. Baiulus autem et Capitaneus noster per texeram aut per consensum mittat ad dictum locum unum ex Consiliariis qui negotium habeat urgendi ejusmodi opus, indeque non discedat nisi re omnino perfecta. Similiter etiam cum predictis consultet fortificationem urbis Corphoy ubi scilicet et quomodo magis necesse videatur eam esse faciendam, et huic negotio toto ingenio et cunctis viribus incumbat.

At quoniam hujusmodi opus sine pecuniis proficisci haudquaquam potest, captum sit quod ex omni loco et officio accipiantur ducati duomille qui cum presentibus galeis mittantur ad regimen predictum, qui in nulla alia re expendi possint quam in muniendis predictis duobus locis, sub penis contentis in parte furantium. Verum scribatur Capitaneo nostro generali maris, ut si urgentius negotium non habuerit, mittat Corphoum nobilem virum Ludovicum Bembo provisorem classis cum quatuor galeis, computata sua qui illic maneat tota hac hyeme, faciendo quod zurme dictarum galearum laborent ad faciendam predictam fortificationem; scribaturque Regimini Corfoy ut dictos ducatos duosmille intactos servet, donec illuc applicuerit prefatus provisor, cui postea eos tradat et eos ipse dispenset, deque dispensatione distinctum et ordinatum computum teneat.

Quoniam autem omnes illi cives et subditi nostri ex hujusmodi opere singulare beneficium capturi sunt, conveniens est, ut ipsi quoque onus aliquod sustineant, proinde captum sit quod scribatur dicto Regimini mandeturque ut de tali deliberatione nostra fortificandorum predictorum locorum predictis civibus et subditis nostris notitiam det et simul declaret beneficium quod ipsi ex ea sunt percepturi, detque operam quacumque fieri poterit humanitate et lenitate verborum inducendi eos ad contribuendum quantum plus possibile fuerit circa fortificationem suprascriptam.

de parte 117
de non 4
non sinceri 1

(Senato Mar, Reg. 9, c. 66).

1470, 5 novembris.

Nuncius Illustrissimi domini Despoti Sancte Maure hic existens misit hac superiori estate ad Illustrissimum dominum suum per grippum de Corphoo, patrono Marino de Mello, certos pannos siricos ac alias res pro valore ducatorum circiter tercentorum, sicut a venditore rerum ipsarum et ab hominibus grippi ipsius facti sumus certiores, qui grippus per Avelonenses, cum quibus tunc erat in sufferentiis civitas et insula Corphoy interceptus fuit et bona ipsa una cum aliis complurium civium nostrorum Corphiensium direpta fuere, que cum acta fuerint contra formam treuguarum ipsarum facta fuit per nos et concessa represalia civibus nostris qui cum eo grippo passi fuerunt contra Avelonenses ; et itidem concedendum est Illustrissimo domino Despoto qui in simili casu fuit, Vadit pars quod auctoritate hujus consilii fiant nostre littere patentes Stamati Mauro nuncio ipsius Illustrissimi Domini qui defferebat res ipsas ad dominum suum, ut ubi terra et mari invenerit res et bona Avelonensium et aliorum subditorum Turcorum, ea intromittere possit usque ad integram satisfactionem damni ipsi illati, et precipiatur omnibus Rectoribus nostris, ut ipsi faveant in executionem hujus nostri mandati, et si fierent nove sufferentie cum Avelonensibus per Corphienses antequam ei satisfieret, retineri debeant tot pecuniae aut res que sint pro satisfactione illustrissimi domini Despoti predicti cum hoc damnum passus sit tempore sufferentiarum.

de parte 124
de non 3
non sinceri 1

(Senato Mar, Reg. 9, c. 67).

1470, 15 novembris.

Fidelis nostri dominii Michali Pentapoliti de Corphoo habuit alias ad affictum a regimine nostro Corphoy pischerias Butrodi pro libris centum pro anni sex, et tempore Regiminis nobilium virorum Aloysii de Priolis et Andree Fusculo consiliariorum, mortuo tunc nobile viro Michaele Truno Baiulo Corphoy, nunciato Regimini

nostro Corphoy quod Turchi erant venturi Butrodem, alter ipsorum consiliariorum ivit Butrodem et aperuit pischerias ut una galia posset sucurrere castrum ipsum, et accepit quamdam magnam quantitatem lignaminum ipsius Michaelis pro reparatione, pro quibus lignaminibus et aperitione pischeriarum per quam pisces exierunt, pischeriam maximum damnum passus est, Sicut ex litteris Regiminis Corphoy, examinatis de nostro mandato quampluribus testibus facti sumus certiores, et sit subveniendum ipsi pauperi fideli nostro qui carceribus mancipatus est, Vadit pars quod fieri debeat eidem Michaeli restaurum ducatorum 250 pro damno per eum percepto in lignaminibus acceptis per consiliarium nostrum positis in reparatione castri predicti nostri et pro apertis pischeriis, ut apparet per testificationes, ipsum majorem damnum passum fuisse, sicut consulit Regimen nostrum Corphoy et sicut justum et conveniens est, que pecunie excomputentur cum debito in quo tenetur Camere nostre.

de parte 16
de non 0
non sinceri. 1

(Senato Mar, Reg. 9, c. 69, t.°).

CAPITULA CORPHOY

1489, die ultimo Julii.

Primo. Essendo za molti anni che per la Illustrissima Signoria nostra e sta concesso a questa fidelissima università de Corphu, considerata la sterilità di quest'isola che niuno ardisca trazer formenti ni altre biave nascente in quella, ne etiam dele scaloxie subiecte ala jurisditione di quella, per condur quelli over quelle altrove che ala cita de Corphu, sotto gravissime pene, come nei Capituli del suo privilegio appare. Et perche in diversi tempi è sta interrupta dicta concession et gratia, in grandissimo danno, jactura, et preiuditio di questa vostra Cita et Isola et etiam dela vostra Armata, la qual la mazor parte dell'anno fa residentia in questa terra, in modo che stretissimamente si vive, et quasi se muor de fame, respeto che vien tratti li formenti et altre biave dalle ditte scaloxie, cioè da Panormo fino al Fanaro et altri luogi circonvicini, et quelli vien conduti in altri luogi, et questa vostra fidelissima universita patisse gran fame, et tanto più per essere accresciuta, et ala zornata cresce de molte anime et redute qui de diversi luoghi, però reverentemente si suplica alla clementissima Signoria Vostra si degni provvedere sopra ciò ita et taliter che dita concession fatta per lo Excelso Conseio de Pregadi sia observata sotto quelle pene et streture parera a Vostra Serenità et che de cetero alcuno de che grado et condition si sia non possa impetrare alcuna gratia contra dita conconcession sotto le pene contegnude in quella et altre da esser injuncte come a Vostra Excellentia meglio parera. Et se alcuna gratia se impetrasse sopra di cio sia de nissun valore et che li vostri Magnifici Capitanei generali et Magnifico Rector de Corfu tal gratia non debbano observare ni exequire, aciò questa vostra fidelissima universita possino avere uberta et habundantia, et che ai bisogni occorrenti si

possa substentar. Ricordando etiam reverentemente a Vostra Serenità che per ogni respetto saria ben provvedere ne fosse un fontego che continuamente fosse fornito de biave come Vostra Excellentia sapientissimamente puol considerar; supplicando etiam quella che tutti cossi terrieri, come forestieri che condurranno formenti et altre biave de chadaun luogo a vender per uso della dita vostra terra de Corphu et isola non debiano pagar alcuno dato over gabella, ma siano asolti et exempti da ogni pagamento, come sono in tutti li altri luogi e terre di Vostra Sublimita, et tamen siano obbligati dar in nota alla Cancellaria et etiam ali Sindici della Comunità tutta la quantità di formenti haveranno conduti.

Ad primum respondeatur: che semo contenti circa i formenti de l'isola et delle scalosie, concederli quanto i rechiedono pagando tamen i datii et diritti consueti, i qual formenti et altre biave non possano essere tracte di predicti luogi, salvo cha per l'isola predicta de Corphu et per questa cita, et siano tegnudi i rectori de Corphu, Capitano generale da mar, provededori dell'armata et tuti altri observar et far observar tal nostra concessione non contrafacendi ne consentendo el sia contrafacto ne interrota per alcun modo tal nostra concessione sotto pena a chadaun de loro de ducati cento d'oro totiens quotiens; item li concedemo che per comodita et uberta dela cita et isola de Corfu possino far un fontego de biave come rechiedeno.

Secundo: item perche a tempi passadi considerata la fidelita de questi vostri fidelissimi Citadini li fo concesso come appar per suo privilegio che dovendossi armar Corfu per li bisogni della vostra Illustrissima Signoria si dovesse elezer et constituir i supracomiti dei citadini vostri de Corfu, come in altri luoghi de vostra Serenita se fa, se supplica che tal sue concession e gratia sia confirmata et observata, che ai bisogni achadendo armar galia alcuna siano elleti i sopracomiti dei vostri primi citadini de Corphu dei più sufficienti parera al vostro Magnifico Rector, et siano ala condition di sopracomiti de Dalmacia.

Ad secundum respondeatur, che attenta la constantissima fede et meriti de quella fedelissima et meritissima universita di Corfu, semo contenti et cussì li concedemo che quando da cetero lo occorrera de armar galia a Corfu possino, nel suo conseio elezzer i sopracomiti dei sui piu sufficienti citadini con le conditioni di sopracomiti de Dalmatia, attento maxime che i armerano come ne ha fatto affirmar cum spexa de ducati 700, mancho al anno de quello se fa in Dalmatia.

Tertio. Item perche per gratia dela vostra Illustrissima Signoria benignamente fo concesso a questa sua fidelissima et meritissima universita de Corfu de poder ogni anno ellezer 70 ovver 80 citadini nostri da Corfu i quali havesseno a rezere et governare questa vostra terra, mediante semper il vostro Magnifico rector, facendo i consilii, et provedando a tanti bisogni occorrenti si publici come privadi et far li officii dela Comunita, la qual concession e andata in ruina per la guerra Turchesca, et cum sit che quando occorre alcuna cosa importante non si puol provvedere, perche quando sona il Conseio se asuna si cittadini come zentaglia et molti che non doveriano intrar, et alcune volte e tanta confusione che le cosse non vien fate ne proviste secondo la intention dela terra, et si ha utile imo necessario sopra cio provvedere ala utilita et cosse della Vostra Signoria cum optima maturita, se supplica ch'el sia injuncto in le commission di Magnifici Baili et Capitanei de Corphu

cum auctorita delo Excelso Conseio de Pregadi che debiano convocare il conseio general ogni anno, il qual habia ad ellezer 150 cittadini i quali habino ogni volta sara bisogno far conseio cum licentia semper del Magnifico Rector et proveder ale cose occorrente, et ellezer li officii predetti et zudexi della Comunita, et cussì successive se habbia ad osservar de anno in anno, dechiarando che in dicto conseio non possi intrar nisuno che habbi mancho de anni vinti.

Ad tertium respondeatur ch'el sia scripto al Rezimento de Corfu che si tale electione e cum contento et satisfatione et consentimento de quella fidelissima universita semo contenti che tal election et nostra concession sia observada de anno in anno; si veramente la predicta universita non fosse contenta dela election et ordine del predicto conseglio da esser observado, el Rezimento predicto suspenda et faci soprasedere ala executione della presente nostra concessione, et immediate ne debi rescriver, dechiarando che el predicto conseio non possi haver mazor auctorita ne liberta de quello che per le leze ordeni et privilegi haver solevano.

de parte 117
de non 19
non sinceri. 6

Facte fuerunt littere 4 augusti 1489 Regimini Corphoy et successoribus suis cum principio ut ibi in filcia.

(Senato Mar, Reg. 12, c. 179).

1492, 5 Julii

Sono za molti anni ch'el fo principia fabricar et fortificar la cita nostra de Corphu, et tamen finora la non e sta perfecta et ritrovasse in termeni molto pericolosi in ogni evento et bisogno che occorresse; Et perchè se la cosa alguna in tuto el stado nostro che per la importantia soa debi esser cum ogni diligentia e solicitudine atesa e prosequida e la fabrica et fortification de la dicta Cita situada dove la e et de la condition et sorte che ognun intende.

L'andara parte che remanendo i danari delle XXX e XL per cento mita e tanse di non poter esser tochate sotto tute pene e stricture e ligami contenuti nelle leze et ordini prexi in questa materia, sia statuido che de cetero tutti dicti danari che possono esser da circa ducati 1300 all'anno siano convertidi cum ogni fede et diligentia ala fabrica, et fortification predicta fin ala perfection de quella, non obstante alcun altro ordine in contrario. Et azo questo in effecto siegua, sia obliga el Bailo che de presente è per partir per andar al suo rezimento, subito zonto de li farse consignar in contadi tutti i denari ch'el suo precessor et similiter conseglieri, cancellier, cavallieri, et tutti altri officiali et ministri dar deverano per tutto el tempo i sarano stadi deli, non lassando partir alcun de li se prima in effecto in danari contadi et non haverà tochato quanto cadaun dar doveva, soto pena al Bailo che è per andar de esser lui facto debitor ai governadori, de tutto dicto amontar, ne possi esser depenado se prima el non scrivera haver integramente scosso, quanto e

dicto de supra, et cussi sia observado nel avegnir de tempo in tempo azo che cadaun Bailo che andera habi causa de far el dover suo. Et per miglior administration de essi danari siano appresso i do conseglieri electi et deputadi do di quelli fidelissimi citadini nostri Corfiati, ne se possi dispensar danaro alcuno spectante a essa fabrica, salvo che per tutti i predicti uniti e concordi cum l'ordene del Bailo. Essendo obbligato esso Bailo de mexe in mexe, soto tute pene contenute in la parte di furanti, mandar particular distinto e veridico conto si del ricever, chome del dispensar de tutti i dicti denari, azoche sempre el tuto chiaramente veder se possi.

Preterea perche e pervenuto a noticia dela Signoria Nostra esser introducta et observarse de li una pessima corruptella in manifesta jactura e danno de quella nostra Camera et ex conseguenti de la Signoria nostra, che zoe daciari et altri hanno havuto modo de comprar bollete de ogni sorta per uno precio minimo et tamen hanno saputo tegnir mezo cum sconti et altramente conseguir integramente tutto el suo pagamento che e per una eccessiva summa di danari. Da mo sia prexo che de cetero soto tute le pene contenute nela parte di furanti non solamente far non se possi per el Rector ne per Camerlengi alcun pagamento de simil bollete comprade, Verum etiam siano obligadi i Baili et precipue questo che e per partir de proximo insieme cum el nobel homo ser Cosma Pasqualigo Governador nostro fin che deli el se trovera et in soa absentia el Bailo solo soto debito di sagramento de tempo in tempo far accuratissime et diligentissime inquisition de trovar quelli havesseno facto tal comprade de bollete facendo quella al tuto retratar e revocar tornando i danari in camera et non permetando che piu de cetero far per alcun se possi sconto alcuno ma el danaro corri in contadi per benefitio de essa camera soto tute le pene di furanti.

Insuper perche summamente necessita proveder al viver de tanto e cussi numeroso populo quanto per la Dio gratia se ritrova in dicta cita et insula nostra de Corfu, sia prexo che salvi e reservadi in omnibus i privilegii et concession per nui facte a quelli nostri fidelissimi tutti i formenti e biave che de cetero se compreranno nelle scalosie deputatoli tra Panormo et el Fanaro et entrerano in Corfu non possino per algun sia chi esser se vogli tracti per condur altrove ne etiam per Venexia per evitar li inconvenienti et errori quali sotto tal pretexto de condur de quì sono sta commessi, e questo non obstante alcun altro ordine in contrario sotto tute pene contenute nela parte nuova di contrabbandi.

Ceterum, salve et reservade tute pene contenute circa el trazer dele XX per cento de tutti i dinari de quella nostra camera per applicarli ala fabbrica et fortification predicta, sia azonto che far non se possi partida alcuna de danari de essa camera excepto solamente i pagamenti de quelli di castelli, se prima le dicte XX per cento pertinenti ala fabrica de mexe in mexe non serano sta trate alo effecto predicto.

Demum perche altrevolte la Signoria Nostra convenne cum la mazor parte dei provisionadi et Stratioti nostri de Levante, i qual contentorono de haver page 4 al anno solamente, Et el siano alcuni che cum i mezi i sano tegnir hano modo de farsene pagar molto più de 4, sia prexo e statuido che de cetero ne per la Camera nostra de Corfu, ne per alcuna nostra Camera de Levante levar ne pagar se possi

a dicti provisionadi e Stratioti più de bollete 4 al anno da quelle zoe che de cetero se leverano et correrano dando i danari a quelli che actualmente serveno. Le altre veramente tute bolete vecchie non siano per alcun modo pagade soto tute pene contenute in la parte di furanti, a cadaun che in alcuna dele cosse sopradicte contrafacesse.

Et siano tenuti i camerlengi far libri nuovi, et de anno in anno mandar la copia di quelli et similiter dei zornali ala Signoria nostra, et ogni do mexi mandar la copia de mensuali, soto tute le pene antedicte.

de parte	152
de non	10
non sinceri	5

Fiant de postremo capitulo littere, incipiendo a Regimini Mothoni, Coroni, Neopacti, Neapolis Romanie, Crete,

(Senato Mar, Reg. 13, c. 88 t.°).

1494, 15 novembris.

Nos Antonius Grimanus Procurator Sancti Marci et pro Illustrissimo et Excellentissimo Dominio Venetiarum Capitanio generali maris, per substentamento et vivere de questa Isola de Corphu nela quale per la grandissima multitudine de le anime non se arcoglieno biave per 4 mexi, la nostra Ill.^{ma} Signoria li concesse che de i lochi da terra ferma da Phanaro et [Panormo] niuno possa trar formento per condur quelli in alcuna parte ne etiam per Venetia, ma tutti li formenti che per subditi de la Illustrissima Signoria nostra se comparano tra quelli doi confini Fanario e Panormio siano conducti qui a Corphu et non ad altro loco soto grandissime pene. E questo per supplire al bisogno de l'isola; la qual necessaria provisione e alterada et facto che la non daria per alguni pistori de questa terra che per una nova via contrafanno a la intention de dicto ordene, la qual è che la mazor parte de dicto formento che se conduce in questa terra vien comprado da pistori, li qual fano biscotto, et quello vendeno a navilii passano de qui, di quali i più quasi sono forestieri, et ogni anno per questa via se cava de Corphu da 5 in 6 millia stara de biscotti che fa quel medesimo effecto chome sel se trazesse formenti. E per bisogno de la Isola se convien mandare a comprare in altre parte cum incomodita de i subditi de la nostra Illustrissima Signoria. Et a questa cosa conferito cum questo Magnifico Baylo, el qual largamente e de nostra opinion et sententia, ne ha parso de far questa termenation per la qual convien seguir uno di questi doi effecti, che o el formento restarà a Corphu fazendo più habundantia de quello e stato fin qui, over trazendose biscotti sera cum utile et grande securta de questa terra et che i pistori che venderano biscotti in questo loco et Isola de Corphu a navilii che passerano si forestieri chome di nostri, paghino oltra quello che fin hora se observa aspri do per ogni cento lire de biscotto, et el comprador pagi altra tanto, li qual tuti denari soto le pene dei furanti, over altre più strete pene a chi contrafacesse, non siano spexi in altro

salve in tanti megli per fornir questi do castelli. Et cosi sempre siano tenuti forniti de tempo in tempo et renovata la munitione, chome se de fare, dapoi tuti li denari che si trazerano de tal imposition siano spesi in fortificar dicti castelli.

Ex trireme nostra die 15 novembris 1494.

Marcus Beatianus Cancellarius mandato subscripsi..

Nos Franciscus Maria Baylus et Capitaneus Corphoy tenore presentium attestamur ubi opus fuerit, qualiter suprascriptum exemplum exemplatum fuit ex Registro litterarum ducalium Camere nostre ad litteram. In quorum fidem etc..

Corphoy die ultimo Ianuarii 1496.

Antonius Gaxalus, Coodjutor cancellarie.

(Senato Mar, Reg. 14, c. 94).

MDV, die XII septembris.

Quod auctoritate huius Consilii Capitula infrascripta confirmentur Regimini Corphoy et successoribus quod ipsa observent et observari faciant, et sic etiam scribatur Regimini Caneae, et ad alia loca Orientis ubi opus fuerit.

CAPITULA CORPHOY.

1. El se observa in questa Camera uno stillo reprensibile, videlicet de tegnir solamente mensuali, senza el zornal ordinario, el qual in tute le altre Camere de Levante et altre Camere de la Signoria nostra diligentissimamente vien tenuti, per esser precipue fondamento de intender et ben cognoscer l'administration de li danari et beni publici maxime successive formando da esso zornal, et libri, et mare ordinaria, sopra la qual essendo regularmente tenuta, facile et expeditamente se puol veder tute le raxon de la Illustrissima Signoria nostra, et per tanto statuimo per molti legitimi et convenienti respecti che de cetero, principiando a queste Callende del mexe de novembrio proximo, tegnir se debia per el cassier uno zornal ordinario, sopra el qual de sua mano siano anotate tute le partide che de zorno in zorno occorrerano in consonantia cum uno scontro consimel tenuto per el scrivan de la Camera. Et sia tolti per tal zornal tanti volumi ligado in curame, quanto sia sufficiente a supplir per tuto uno Regimento compido, azio che ogni Bailo possi portar a Venesia una copia del dicto zornal et libro continente tute le cosse ministrate per conto de la Signoria nostra al suo tempo in execution de la commission sua, et infiniti altri ordini per parte prese sopra zio; li mensuali veramente, se a li conseglieri de la cassa parerà tegnirli per sua satisfation, possano farlo a suo beneplacito, romagnando dicti mensuali over la copia de quelli in Camera, dummodo ne mare, over libro de la Camera, non sia notada partida alcuna de alcuna sorte, la qual prima non sia posta nel zornal novo supradicto per man del cassier in consonantia cum el scontro.

2. Non sia licito al Cassier metter alcuna partida in zornal senza la presentia del scrivan suo scontro sub pena de ducati cento, ne debia esso scrivan accopiar

sopra el suo scontro alguna partida facta per el Consier a la cassa in sua absentia, ma sempre tuti do siano obligadi scriver simul et in consonantia sub dicta pena.

3. El scuoder et pagar li danari de la Camera de cetero far non se possi, salvo in essa Camera al Conseglier de la cassa, et non per algun modo de fuora de quella, come per el passato contra el debito e sta observato, sotto pena al contrafazante de ducati cento per volta; Et se alguno Bailo, over Capitanio, et Proveditor presumesse de astrenzer algun de li dacieri, over altro debitor de la Camera ad esborsar alguna quantità de danari, fuor da Camera et senza la presentia del Consier a la cassa, consegnando ad esso debitor bolletta over mandato de li danari pagati, questo tal contrafacente se intendi caduto a la suprascripta pena de ducati cento da esser scossa per li Magnifici Signori Avogadori de Comun over Signori Syndici de Levante, senza altro conseglio; et tuta via el Consier de la cassa non sia obligato acceptar le suprascripte bollete over mandati di danari pagadi senza la sua presentia, et fuor de la Camera come de sopra e dicto.

4. Cussi come sotto omni respecto formar se debino zornali do, uno videlicet scripto per man de li Consieri de la cassa over Camerlengo, et l'altro per man del scontro, cussi pariformiter formar se debino do mare in consonantia, trate da li zornali sopraditi, una de le qual habia a restar in la Camera, et l'altra insieme cum el zornal sia mandata al offitio de le Rason Vechie, sopra la qual mare siano particularmente apostadi tuti li debitori de la Camera de Corphu, et ogni altra rason de credito et debito de la Illustrissima Signoria nostra, si che li reveditori de le rason de quelle possino senza dificultà examinar et cognoscer l'administration facta de li danari et beni publici, soto ogni respecto. Et questo sia exequito per el scrivan de la Camera sotto pena de ducati cento d'oro et de mazor punition si cussi sera cognosuto recerchar el mancamento suo.

5. Sia obligato el Camerlengo presente de mese in mese saldar la sua cassa per partida annotada nel zornal da una cassa del mese precedente a l'altra del subsequente, et cussi sia ogni cassa de mese in mese distinctamente portada dal zornal in la mare, el qual effecto sia obligato a far el Camerlengo antedicto avanti octo del mese subsequente, quanto sarà dato principio a scriver nel zornal, sotto pena de ducati cento a lui et tuti successori sui, et pariformiter sia obligato el scrivan de la Camera portar in la mare come di sopra e dicto le casse de mese in mese, sotto pena de ducati cinquanta, se da lui procederà el pagamento, le qual pene siano scosse come de sopra e dicto.

6. Se ha observato fino al presente in questa camera de Corfu che quando uno cassier over camerlengo fa pagamento de parte de alcuna bolletta nota a tergo de quella i danari dati, retignando essa bolleta apresso si fino ad integro pagamento de quella, non facendo alcuna partida sopra i libri de la Camera de li danari pagati per parte, dal che sono successi molti disordini, et inter ceteros che molte casse sono sta suspese et non salde per gran spatio de tempo. Perho sia statuito che de cetero quando per el Comerlengo serano dati i danari per parte de alcuna bolleta, da roverso de quella per man de scontro de la Camera sia facta scriptura de la quantità di danari dati et del tempo et nome del Cassier, successive eodem instanti sia facto quello che haverà ricevuto i danari debitor in zornal de quanto per parte

haverà ricevuto, et sia restituita la bolletta al creditor de quella, in quo casu voliando el cassier chiareza di danari pagati per sua segurtà, li sia facta scriptura de recever dal creditor de la bolleta, el qual non sapendo scriver, per el scontro de la Camera facta sia scriptura al Cassier predicto in fede de i danari per parte numerati.

de parte. 133
de non 7
non sinceri. 1

7. La penuria de i danari in le Camere de la Signoria nostra potissime de una, et prociede da i sconti, i qual sono facti per i debitori, zoe datieri, livellarii, affictuali et altri assai obligati a far i suo pagamenti in pecunia numerata, prohibiti per leze, et ordini quodammodo infiniti de tempo in tempo statuidi per la Ill.^{ma} Signoria nostra; i qual sconti sono occultadi et offuscadi cum forme de partide mendace et totalmente aliene de la real verita del facto, videlicet, che quando uno dacier se accorda cum el cassier de farse metter a conto una bolleta dove non corre denaro alcuno rechiedando l' ordine vero de la scriptura che 'l sia facta una sola partida in zornal, zoe translation de credito dal nome del creditor scripto in la bolleta al nome del datier da esserli messi a conto del suo datio; perchè tal effecto e per leze prohibito e sta per la nequitia de i maligni excogitada una forma fallace de do partide in debito et in credito de la cassa, una de la qual partide salda l' altra, scrivando haver recevuto et dato quello che in rei veritate non e corso; et per coprir più profundamente la verità in molte casse se attrova notado lo recever del datier in principio, et poi cum interposition de molte partide in fine se nota el dar fuora, al nome creditor in la bolleta, cum gran defraudation et damno de la Signoria nostra. Ex quo desiderando nui antedicto Syndico et provedador, remediar in futurum, in execution de molte parte prese sopra zio, precipue vero de la parte del 1487 adi 26 mazo in Pregadi confirmata per lettera de li Excellentissimi Signori Capi del Conseglio di X, per conservation di danari publici de questa Camera et regulation de la scriptura de quella, statuimo i capituli et ordinatiom sottoscripte, videlicet:

8. Primo, iuxta la disposition de le leze ut supra non possi alcun datier, livellario, affictual, over altro debitor pagar el suo debito in Camera per via de alcun sconto quomodolibet excogitado, sed solum in numerata pecunia, sub penis omnibus contentis in legibus de quibus supra.

9. Secundo, non possa de cetero esser scripta alcuna partida in la qual sia facta mention de cassa cussi in recever come in dar fuora, salvo dove cun verità intrera over insira i danari de la cassa come debitamente far se die, et se alcum Cassier ardira de contrafar, sia immediate caduto in pena de ducati cento per ogni tal partida mendace, a la qual istessa pena succumba el scrivan che a quel Cassier tegnerà scontro nel caso sopradicto, et debia essa partida esser ritratada cognita veritate per el Capitanio et proveditor solo, senza alcuna contradiction, over se lui fusse negligente, per el Baylo sia retractada.

10. Tertio, in ogni partida che passi per cassa cussi in recever come in dar fuora, sia obbligato el Cassier cum el suo scontro in consonantia expressamente dechiarir la sorte et qualità de i danari retenuti over dati, zoe tornesi, aspri, mar-

celli, over ducati doro; ne debia el scrivan notar el scontro de la partida, maxime nel dar fuora, se lui occulata fide non vederà numerar i danari a chi sono facti debitori per essa partida, over a suo legitimi commessi, dobiandose in ogni partida nominar expressamente el nome de quello a chi sarano contadi i danari, sotto pena de perperi dusento cussi al cassier come al scontro per ogni partida ne la qual non fusse servado l'ordine soprascripto.

11. Quarto, observar debia el Cassier la forma de la parte presa nel Conseglio de Pregadi a di do zugno 1477 circa le bollette che se pageno a le Camere marittime, videlicet, che siano sottoscripte etiam per man de quelli Rectori, zoe Baylo et Capitanio, i qual se troverano actualiter in Rezimento al pagar de dicte bollette licet havesse sottoscription de i precessori, aliter non vaglia dicta bolleta et cadi el cassier contrafazante a pena de ducati cento. Verum lo Rector nuovo che sarà rechiesto a settoscriver, non debia farlo, se prima diligentissime non haverà inquirido per via de iuramento sive per via de testimonii over ogni altra via expediente che tal bolletta non sia comprada et contractado contra i ordeni de la Signoria nostra, salvo sempre l'officio de i signori Syndaci in dicta materia.

12. Quinto se alcun commesso havendo la bolletta in man de uno creditor de Camera vora scuoder, quella sia obligata apresentar al cassier apresso la bolleta roborada ut supra, etiam uno mandato bollado dal Capitanio et de sua man sottoscripto, videlicet, che quel tal commesso possi scuoder, ma debia dicto Capitaneo et Proveditor avanti el concieder de tal mandato dar sacramento ad esso commesso se la bolletta e comprada ut supra; nec non debia inquirir per ogni altra via la verita, et ritrovando la commission iuxta, real et senza fraude far debia tal mandato et non altramente; Ne sia astretto tal commesso pagar più de grosso uno de tornesi in tutσ per esso mandato al cancellier et registro de quello, de quo mandato in partita Camere se fazi tal mention.

de parte	111
de non	18
non sinceri	2

13. Sexto, perchè havemo ritrovato sopra i libri de le altre Camere de Levante che alguni per i tempi passadi se hano facto translatar grosse partide dal credito de altre persone al suo nome, non havendo a quel tempo datio alcun da la Camera, et da poi all'incanto hano tolto datii, in li qual si son sta facti boni dicti crediti, per obviar a simel fraude, sia statuido che alcun dacier debitor de contadi de le sue page del datio, non li sia posto al incontro de esso datio credito che lui dacier over altri havesse sopra i libri de Camera, cussi precedente al tuor del datio come in el tempo del datio, over da poi compido quello per algun modo, ma totalmente sia obligato pagar de contadi, sotto pena al cassier de ducati cento et, che omni partida sia per nulla, et debi esser retratada per el capetanio et provededor, over bailo, come de sopra è dicto, sive per i signori syndici de Levante, astrensando el dacier over suo heriedi insieme cum i suo piezi a pagar de contadi.

de parte	121
de non	15
non sinceri	0

14. Septimo, se per el Magnifico Bayllo over Rezimento fosseno condanadi in danari delinquenti alguni, le condanason deli qual meglio podesseno esser recuperate per via de assignarli debitori, et ad altri salariadi sive provisionati de lor Camere, dechiarando che tal sorte de debiti se possa scontar cum li soldadi et salariadi sive provisionadi, dummodo le bollete siano in le man proprie et non vendute, ne alienade; non perhò in le partide del zornal sia facta alcuna mention de essa, ma sia la partida del tenor sottoscripta, videlicet exempli gratia, per Zuan Baptista da Bressa contestabele a Manoli . . . . . condanado in raspa a carte . . . . el qual li vien assignado debitor per parte de una bolleta de di XX april 1504, registrado in charte . . . . . et cussi sia facto uno bolletin al dicto contestabile, chel possi scuoder da quel condanado i danari et cet., ne altramente, ne cum altre persone far se possi altri sconti, sotto le pene de sopra specificade.

de parte. 120
de non 10
non sinceri. 0

15. Sia ordinado chel scrivan de la Camera debia in termine de mexi tre proximi far metter in zornal et successive in le mare tuti i debitori de la Signoria nostra, et quelli anotar in li alfabeti, sotto pena de esser casso, azio che promptamente se possi intender la rason de la predicta Camera, Et da mo sia statuido che se alcuna persona debitrice de la Signoria nostra domandarà de scuoder alcun danaro a la Camera, et el scrivan over rasonato non manifestarà el debito de quello, sia dicto scrivan obligado pagar del suo quanto el debitor havesse recevuto da la Camera, cum el quarto più per pena. Se veramente tal pagamento procedesse da algun del Rezimento, quello resti obligato restaurar la Signoria nostra, cum la mita più per pena de quanto haveva facto pagar.

16. Havendo nui retrovado sopra i libri dele altre Camere esser sta assiguradi i datii cum obligation di beni stabeli, senza i debiti piezi, dal che e successo, che morto el dacier cum debito a la Signoria nostra per crediti anciani sono sta tolti li beni obligati, et le Camere roman vanamente creditrice, statuimo che ogni dacier sia obligato dar al mancho do boni et seguri piezi de la summa del datio, de sorte et qualità che la Signoria nostra in omni eventu sia ben cauta et secura, ne più se possa acceptar obligation de beni stabili senza piezi ut supra, sotto pena a li Rectori che tal beni accepterano de pagar del suo ogni damno che occoresse per tal cason.

17. I piezi veramente siano tolti per el modo et forma infrascripta, videlicet, che delivrado el datio, sia facta scriptura ne i libri de la Camera qualiter el datier offerisse tal piezi, sotto la qual scriptura el Rezimento fazi scriver al scrivan de la Camera et al suo compagno el parer suo circa lo acceptar over refudar de li piezi sopranominadi; dapoi la qual information per i Magnifici Baylo, Capetanio et Camerlengo siano i piezi offerti ballotadi et per la mazor parte acceptadi, over refudadi, non possando esser tolti piezi debitori de la Signoria nostra, iuxta la forma de le leze nostre; dechiarando che i scrivani antedicti per la relation sua in omni eventu patir non debano damno algun de la sua facultà informando et referendo sincieramente per la lor opinion et conscientia. Verum si per algun tempo legitimamente

fusse comprobato che i sopradicti scrivani havesseno comessa alcuna manzaria per dar falsa information, siano obligati refar la Signoria nostra omne damno che li occorresse per quel datio, et insuper siano punidi iuxta la qualità del manchamento loro, a la relation di qual scrivani non sia obbligati i prefati Magnifici Rectori adherir, salvo tanto quanto a loro iuditio parerà conveniente.

18. Sia obligato el Cancellier del Magnifico Capitanio et Proveditor tegnir in Camera uno Registro de tute le termenation, sententie et altri acti, quali sarano facti in le cosse pertinente in la dicta Camera, ne la qual etiam siano descripte tute parte prexe et lettere de la Signoria nostra, le qual de tempo in tempo serano mandate pertinente a le rason de la predicta Camera.

19. Tuti li pegni i qual de cetero sarano tolti da li debitori de Camera siano tenuti et conservati per el masser de la predicta Camera come e conveniente, et come in altri luogi fu observato, debiando esso maser de la Camera exercitarse in reveder, contar et pesar ogni sorta de danari che de cetero sarano apresentadi al camerlengo de la Camera, et questo sia tenuto a far dicto maser senza altro salario et spesa de la Signoria nostra.

20. Occorrendo chel sia carcerada per debito publico de la Camera alguna persona, non possi post modum esser de prexon tracta et relaxata, salvo de ordination, consentimento cussi del Magnifico Bailo, come del Magnifico Capetanio et Proveditor, soto pena al contrafazante de pagar quel debito a la prefata Signoria nostra de li suo proprii beni.

20. Le pene veramente aposte in li Capitoli soprascripti siano scosse per i Signori Syndaci de Levante et divise per mità fra la Signoria nostra et el Syndicato, et se ne sarà accusador, siano divisa per terzo et lui tenuto secreto, possando etiam scosse per i magnifici signori Avogadori de Comun, se a quell'offitio sarà facta la conscientia.

de parte 84
de non 5
non sinceri. 2

(Senato Mar, Reg. 16, c. 78–80)

MDV, die XIIII octobris in Collegio.

Capitula infrascripta ballotata fuerunt in Collegio usque ad trigesimum secundum inclussive ut inferius apparet, incipiendo ad hoc XXIIII, duo autem, videlicet XXII et vigesimum tertium non fuerunt ad huc ballotata.

ORDINES CORPHOY.

24. Ulterius perchè ne le spexe estraordinarie de la Camera havemo ritrovato partide de pagamenti facti a Cancellieri de Signor baili, Capitanei et Proveditori passati per cason de processi criminal per loro scripti contra justitie debitum, statuimo et ordinemo che de cetero ad alcuno Cancellier, Nodar over Coaditur de li sopranominati Rectori non possi esser dati de danari publici alcun pagamento per

alcun processo che de cetero fosse formato contra alcun reo, ma ben li sia reservata rason in bonis reorum, sicut superi ut dictum est, salvo jure Dominii Ill. contra eos qui de preterito huiusmodi solutione receperant.

25. Havemo ne li precedenti Capituli ordinado che i debitori de la Camera carcerati non debiano esser relaxati salvo de comuni consensu de intrambi i magnifici Rectori, videlicet Baylo et Capitanio; et perchè occorrendo fra loro diversità de opinion la cosa non resti indecisa, sia statuito che in casu discordie, el Camerlengo intri per terzo iudice; et sia exequito quanto per mazor parte sera iudicato; et questo observar se debi non solum in casu supradicto, verum etiam in ogni altro caso pertinente a le cose de la Camera dove sia necessario el juditio del Magnifico Capitanio et Bailo insieme.

26. I Magnifici et Clarissimi miser Nicolò Pisani bailo, miser Aluvise Dalmar Capetanio et Provededor de Corphu, reducti in Camera a requisition del Magnifico miser Antonio Condolmer Syndico et Proveditor de Levante per tractar insieme de le infrascripte scansation de spese et provision a benefitio de la Ill.^{ma} Signoria in questa Camera, tuti tre concordes et unanimes, hanno termenato, statuito et provisto, come qui soto sara notado, et prima:

27. Cognoscendo che l'officio exercitado per Zuan Capsocavadi de tegnir lo anagraphi de i villani dell'isola cum salario de ducati tre al mese, a lui sia sta deputado contra i ordeni de la Signoria nostra registradi in questa Cancelleria, item contra la sententia de i Magnifici miser Piero Sanudo et miser Luca Trum syndici et proveditori de Levante, facta contra dicto Capsocavadi adi XXX Luio 1498, et che la spesa de tal salario sia totaliter superflua, hano cassado el predicto Zuane, si che de cetero non debi più exercitar esso offitio, ne livrar alcun salario per alcun modo.

28. Lo anagraphi veramente et altre scripture de i villani siano tenute per el Parastati de la terra, come per leze e statuito et per antiqua consuetudine observato, et se 'l dicto parastati non fusse idoneo ad exercitar tal offitio, juxta el bisogno, sia per el magnifico Rezimento casso, et in suo luogo electo uno altro legal et sufficiente, sive vogliando lui parastati restar nell'offitio, sia per i dicti magnifici Rectori apresso lui uno experto et pratico a cotal cargo, a spese tamen del predicto parastati, si che la Camera non habia per tal coadiutor graveza alcuna, el qual parastati manchando, el prenominato coadiutor succieder debia al loco suo per parasti (*sic*) ordinario.

29. Sia obbligato el dicto parastati et soi successori far i consueti bollettini a tuti i villani de l'isola che portasseno danari per le angarie a lor imposte; Item far bollettini de fede de obedientia personalmente facta de quanto fosseno astrecti a li bisogni de la Signoria nostra, come e per lo armar de galie, per fabrica de la terra, per el fosso, per carboni, et demum per ogni altra causa de angaria a lor villani imposta. Et perchè per el passado contra Deum et justitiam et in biasemo dela Il ustrissima Signoria per i Ministri azo deputadi e sta tolto a li predicti miserabel villani marcello uno per ogni bolletin, sia firmiter statuido che de cetero dicto parastati over suo coadiutor non debia ni possi tuor per algun bolletin de pagamento over fede de servitio come de sopra e dicto più de tornesi quatro per bolletin, fatto

pena de privation immediate del offitio, et de pagar perpero uno per ogni tornese tolto oltra la dicta limitation de tornesi quatro, la qual pena sia divisa per terzo, come le altre condamnason del Regimento, salvo sempre l'offitio dei magnifici signor Syndici de Levante, quando tal execution per lo Rezimento facta non fusse.

de parte 18
de non 0
non sinceri. 1

30. Insuper esaminate le utilità extraordinarie del lo Interprete de Corphu a lui statuide per le cavalcate cussi in cause civil come criminal, item per le lettere scripte in greco, nec non del quarto de i pagamenti de tute le vadie che seriano, senza altro additamento più che equivalente premio al cargo del dicto offitio; Et tamen visto che appresso le soprascripte utilità, receve de salario fermo da la Camera ogni anno ducati cinquanta, concorditer prefati Domini tres ut supra hano scansata la spesa de tal salario a la Signoria nostra, terminaado che de cetero esso Interprete servir debia, vogliando perseverar nel offitio cum le utilità extraordinarie consuete et iustamente limitate apresso le qual pro, ali quali recumpensatione del prefato salario levato et casso, hano statuido che deinceps el dicto Interprete recever debia per ogni sententia che per il Magnifico Rezimento sera pronunciata, ala qual lui Interprete sera sta presente, la regalia sottoscripta, videlicet da ducati X inclusive in zoso, aspro uno, da ducati XXI fino a XXX, aspri tre, da ducati XXXI fino a XXXX, aspri quatro, da ducati 41 et ab inde supra per ogni summa, aspri cinque solamente che sono perpero uno et non più, sia la summa quanta se voglia. Sia obligato el Cancellier over altro nodaro per chi sera pronunciata la sententia. siando lo Interprete presente, notar in fine ipsius sententie, presente Interprete, et similiter absente, casu quo non foret presens, aziò che nel scuoder de la regalia sorascripta non sia controversia alcuna, cum sit che la intention de li prefati Magnifi tre signori sia, che solummodo scuodi la limitation sopradicta de le sententie, al far de le qual esso Interprete sera sta presente et non aliter.

de parte 19
de non 1
non sinceri 1

31. Ulterius prefati domini havendo a li di passati per sententia casso Francesco Gallipolin registrador de le bollete in Camera per causa legitima, come per la sententia appar, et siando necessario conferir el ministerio de quel offitio a persona legal et idonea, cognita la sufficentia et integrita de Hieronymo Bideli coadiutor in Camera salariado cum ducati tre al mese, el qual cum gran diligentia et satisfaction de tuto el Rezimento ha servito anni do proximi in questa Camera, concordi opinione hano deputado lo registrar de tute le bollete al predicto Hieronymo Bideli, Insuper li ha imposto el carico de redrezar et formar la mare nuova de Camera, la qual se die in Dei nomine principiar a trazer del Zornal ordinato per ef prefato Magnifico Syndico, sopra qual mare siano portati particularmente tuti i debitori creadi dapoi el partir da Corphu del Magnifico miser Cosma Pasqualigo fo Proveditor per le Camere de Levante, li altri veramente debitori vechi del tempo precedente al prefato Magnifico Miser Cosma siano portadi in essa mare in posta de

monte de debitori vechi, formando insieme una vacheta over extracto de tuti li predicti debitori vechi apostadi ad uno per uno, cum i piezi de cadauno de loro descripti a le partide de essi principal, si che occorrendo de scuoder da loro se possi in dicta vacheta notar el danar scosso al incontro del debito et insieme nel zornal nuovo far la partida, zoe per cassa, a monte de debitori vechi, scossi dal tal, come appar in vacheta over extrato a carte. Et perchè condegna cossa e accresendo fadiga al dicto coadiutor etiam augumentarli qualche premio, li vien deputado apresso i ducati tre al mese tuto el salario haveva el dicto Francescu Gallipolin zoe de ducati XVIII al anno, che sera in tuto ducati 54, cum obligation de pagar decima a la Signoria nostra de i ducati 54 juxta leges. Et apresso habia le utilità extraordinarie per lo levar de le bollette, che haveva dicto scrivan casso, modificade però et reducte come qui sotto, videlicet:

Da cadauna bolletta da perperi 50 in zoso, tornesi 4. Da perperi 50 fin 100, marcheto uno. Da perperi 100 in suso, marcheti do.

Et da la dicta summa in suso, et sia quanta se voglia, non più de marcheti do per alcun modo sotto le pene contenute nel decreto de la Illustrissima Signoria del 1493, 3 april, registrato in la cancellaria de Corphu.

Cum hoc che 'l sia scripto al Rezimento de Corphu et successori che in fin del Rezimento si come e tenuto portar l'inventario de le munitione a la Signoria nostra de dicto loco, cussi sia tenuto far intender a la Signoria nostra i portamenti si del suprascripto Hieronymo Bideli, come de i altri scrivani de quella Camera nostra.

32. Insuper perche era sta introducto de dar al sopradicto Hieronymo coadiutor mozeta dusento de sal per regalea ogni anno, como lui medemo ha manifestado al prefato magnifico Syndaco, domando confirmation de tal regalia, che sia statuito che de cetero per alcun modo al coadiutor predicto et successori cui non sia dato alcuna quantità de sal sotto pretesto de regalia per esser contra la forma de la parte presa ne lo Excelso Conseglio de Pregadi nel 1456, V augusti.

de parte 21
de non 0
non sinceri 0

Die 18 novembris 1505 facte fuerunt littere Regimini Corfoi et successoribus de duobus capitulis suprascriptis pertinentibus ad coadiutorem, videlicet 31 et 32.

MDV die X novembris in Collegio.

36. I testimonii quali sono examinati in le cause criminal per antiqua observantia et etiam in le civil debano far le sua deposition, presente uno dei zudesi annali apresso el nodaro examinante, et cum sit che tota vis causarum presertim criminalium consistat in depositione testium, circa il che sono sta facte alcune relation al' offitio del Syndicato nostro, unde per evitar ogni fraude et iniustitia in futurum, statuimo in tali materia le ordination infrascripte, videlicet:

37. Primo che nullo modo se possi esaminar testimonio alcun per el nodaro over Cancellier tam in civili quam in criminali causa senza la presentia de uno de i dicti zudesi annuali, exceptis casibus in quibus fusse presente el magnifico Baylo, over

Proveditor, secundo la qualità dela causa, al foro et juditio del qual essa causa spectava cuius presentia suppleat loco dicti Judicis annalis.

38. Secondo che tuti i testimonii sapendo scriver latine sive grece debano sottoscriver de man propria ali loro dicti, et per questo siano tuti interrogati dal nodaro se sano scriver over non.

39. Tertio che sotto ogni testimonio examinato tam civiliter quam criminaliter el zudese annal debia sottoscriver manu propria esser sta presente a la deposition facta; et dove sera el magnifico Rezimento, sottoscriva etiam de sua mano, come se observa in Venetia all'offitio de i Signori de Note, sotto pena al cancellier over nodaro, el qual non facesse observar l'ordine sorascripto, de ducati cento doro et privation de i offitii de la Signoria nostra per anni cinque; dala qual pena non possi esser assolto, salvo provando chiaramente da lui cancellier over nodaro non haver manchata la ubservantia de l'ordine antedicto. Et per tal caso sia etiam ordinado che se algun Rector over Zudese annal el qual se ritroverà presente alo examination de i testimonii, richiesto dal nodaro recuserà sottoscrivere, sia obbligado a la pena soprascripta de ducati cento da esser scossa per i signori Avogadori de Comun over Syndici et divisa iusta l'ordine de i offitii loro.

de parte 15
de non 2
non sinceri. 0

40. Non e forma più dannosa a le cosse de la nostra Illustr.ma Signoria in ogni sua città cha la dispensa de suo danari et robe facta per diversi ministri senza intelligentia a consentimento del principal Rezimento deputado al governo de quella, per i molti desordini che puoleno occorer perseverando tal observantia come da per si e manifesto. Per tanto per obviar ad ogni inconveniente, sia ordinato et statuido che cussi come non se da ne se puol dar i danari de la Camera senza bolletta sottoscripta del Baylo et proveditore, capitanio et de lor sigillo sigillata, zoe de quelli che se attrovano actualmente presenti in Regimento quando se dia far el pagamento, cussi pariformiter sia observado del consegnar et menar de sali de la Signoria, i qual per el capitanio del Borgo non possino esser dati, salvo cum bolleta sottoscripta modo sopradicto, sotto pena al dicto Capitanio de perder la quantità del sal contra al presente ordine consegnato.

41. Item dei formenti e biscotti de la Signoria nostra observar se debia al modo infrascripto, videlicet che'l sopramasser et governador de quelli non possa dispensar alcuna quantità senza mandato in scriptura del Rezimento sigiltato et sottoscripto per i do Rectori, come de sopra e dicto. Et circa i biscotti cussi observar se debia, videlicet, chel non sia dato a galie, ne altro navilio armado, ne ad altro sia chi se voglia per el sopramasser de Corphu alcuna quantità, senza mandato in scriptura del magnifico Bailo et proveditor et Capetanio sotoscripto et sigillato, come se fa le bollette de danari, nel qual mandato sia distinctamente, et non solum per figure d'abacho descripta la quantità del biscocto da esser data; Et se'l occorri che'l dicto sopramasser meta ne li sui conti alcuna partita non giustificada cum tal mandato, quella non si sia acceptada per alcun modo.

42. Sia obligato dicto sopramasser, quando el dispensera biscocti ai scrivani de i navilii armadi over altre persone in execution de i suprascripti mandati, haver de cetero do libereti over zornaletti, sopra i qual debia far scriver a i scrivani, sive a chi recevera dicti biscoti do partide in consonantia, per chiareza de i biscocti dati fuora, sopra cadaun de i dicti do zornaleti, per forma tamen de parole che licet la scriptura sia dopia, el debito del recever resti unico et simplice. De i qual do zornaleti uno retegni appresso si el dicto sopramasser per sua chiareza, et l'altro sia obligato ogni anno al mese de septembrio mandar al offitio de i Signor tre Savii in Rialto per chiareza de la Signoria nostra, et questo sotto pena de ducati 50 quotiens non fusse observato.

43. Debiano i Magnifici Zenerali et Proveditori da mar quando sono presenti in Corphu, vogliando el biscocto, rechieder el Rezimento et far i mandati in forma soprascripta, ad cio che 'l presente ordine non sia interroto, et che tuto prociedi da uno solo Magistrato et non più, per i respecti superius dechiarati.

44. Similiter se 'l occorresse de far alcuna disposition de i formenti de la Signoria nostra, come per el passato vedemo esser occorso che per uno solo mandato del Zeneral e sta data licentia al sopramasser de vender formenti de forma et tenor detrimentosa a la Signoria nostra, debia el Rezimento recorrendo urgente necessità far el mandato in scriptura al dicto sopramasser che 'l possi despensar del formento, specificando la quantità de i stera et el pretio corrente a quel tempo in Corphu, item la causa de la dispensa et ogni altra dechiaration necessaria a preservar la Signoria nostra da fraude in ogni evento.

45. Apresso perchè per el sopramasser assegna ne i suo conti alcuni forneri debitori de biscotti a la Signoria nostra, allegando esser sta constretto da cride publiche facte per i Zenerali et proveditori d'armada, et per lo Rezimento de la terra in le presse et gran facende occorrente, Perho per remover ogni occasion de inganno, sia ordinato quotiens sera necessario far lavorar ad altri forneri, ultra i forni de la Signoria nostra, che 'l sopramasser haver debia mandato particular dal Rezimento de tuta la quantità de formenti che per lui sarano dati ad altri forneri, aliter manchando tal mandato, resti el debitor per conto del sopramasser, ne vaglia alcuna proclama zeneral, ne universal commandamento in execution del sopramasser antedicto.

46. Questa medema forma observar se debia de tute le robe del Arsenal deputade ad custodia del Armiraglio, item de tute le munition et robe de fabricha, si che i deputadi a ministration et custodia de quelle non possino senza special et distincto mandato a lor per el Rezimento facto ut supra dar over dispensar cossa alcuna per alcun modo, sotto pena de pagar del suo cum altro tanto più de valor de la cossa dispensata contra questo ordine, firme et inconcusse rimagnando le leze de li Excellentissimi Consegli di X et de Pregadi, disponente circa le munition et prohibente de non dar et prestar le robbe del Arsenal ne munition de alcuna sorte a persone private sive de ogni condition prout in legibus.

47. Et perchè tutto passi ordinatamente per lo Coadiutor, sia tenuto uno libro de registro de do anni in do anni, nel quul siano distincte et separatamente tenute poste numero V infrascripte, videlicet:

La prima del registro de le bollette de i danari, dove a zorno per zorno ogni bolleta levada sia registrada, la secunda de tute le bollete del sal da persi, la terza de tuti i biscocti et formenti de la Signoria nostra, dove siano registrati tutti i mandati del Regimento da esser facti come de sopra e dicto, la quarta de le robe del Arsenal, la quinta de le robe de la fabrica et munition de la prefacta Signoria nostra; avanti el qual libro da registro sia inquinternado uno alphabeto de tute le persone, le quale serano descripte in le supradicte poste numero V, el qual registro sia diligentemente in Camera conservato, ad cio che la prefata Signoria nostra in ogni tempo possi far reveder le rason sue, al che sia obligato dicto Coadiutor, sotto pena de privation del offitio irremisibelmente, dechiarando che per levar de tal mandato over bollette non debi intrar alcuna spesa nova, ne colui le leverà possi haver più utilità del consueto.

de parte . . . 14 de non . . . 3 non sinceri . . . 0

49. Per antiqua consuetudine i carati che se scuodeno de tute le sententie et acti facti per lo rezimento obbligadi a carati se divideno in do parte, una dele qual specta a i tre Zudesi annali, et de l'altra parte la mita die vegnir in Camera et l'altra mita roman al Cancellier del Baillo, et similiter de la pena communa. Et perchè la Signoria nostra de la portion spectante a la Camera multotiens vien defraudata, sia ordinato che ogni mese al saldar de la cassa, el Camerlengo debia mandar per el Cancellier supradicto et da lui scuoder tuta la portion de la Signosia recuperata quel mese de l'antedicta rason diligentemente examinando et scontrandose cum i acti de la Cancelleria, dobiando far la partida in zornal cum expressa dechiaration del numero de le sententie facte quel mese, et habia el dicto Camerlengo do per cento de utilità de quanto per lui effectualmente sera scosso de rason de tal caratti et pena comuna, de la qual utilità uno quarto sia del scrivan et coadiutor de Camera, et lo resto del Camerlengo.

Et da mo sia ordinado che alcuna sententia non possi esser eseguita per il cavalier, ne altro official, se quella da roverso non sarà visdominada per man del Camerlengo; el qual non debia sottoscriverla, se non havera recevudi i carati et pena per la parte de S. Marco, i qual danari scuodandose a menudo, tegnir se debia scriptura sopra uno memorial a questo deputado, et poi in cavo del mese notar se debia nel zornal la partida come de sopra e dicto.

50. Et per remover ogni dubicta, se dechiarisse che l'antiqua observantia de i carati et pena comuna supradicta e chel se paga quatro per cento de la summa contenuta ne le sententie et termenation le qual son facte ne le lite ordinarie, le qual ordinariamente se agitano, in quibus tamen ordinariis causis sono exempte da carati le cause de Commissarie de pupilli et de jesie, la division de le dicte quatro per cento se fa ut supra, videlicet, do per cento sono de i tre Zudesi annali, et altre do se divide per mita fra la Camera et el Cancellier del magnifico Baylo; la pena veramente communa se intendi do tornesi per perpero de la quantità compresa ne la sententia, siando perho essa sententia tratta in publica forma, la qual pena comuna non cade in le sententie pronunciade sopra le controversie di beni stabeli.

de parte . . . 15 de non . . . 3 non sinceri . . . 2

51. Sono comparsi a la presentia nostra i Syndaci de questa cità insieme cum molti altri de i primarii de quella, dimandando che a libri de la Cancelleria del Magnifico Baylo sia deputada custodia et governo tal che debitamente siano conservati, ad ciò che le sententie, termination et altri acti judiciarii in essi libri contenuti, ne li qual consiste le chiareze et documenti de la facoltà private, nec non de le rason publice, in molte cause pertinente a lo Illustrissimo Dominio nostro, possano a occurrenti bisogni esser ritrovate, et non sia data opportunita a li maligni, per mala custodia et poca cura circa li predicti libri, asportar et lacerar parte de quelli cum non mediocre detrimento de chi hanno interesse de le scripture in ipsis annotade, come per il passato affirmavano esser successo. Ex quo intendando nui la importantia de i libri et scripture antenominate, et quanto sia digna de impetratione la dimanda facta per i dicti Syndaci, per auctorita del offitio nostro, aricordando et commeneando loro exponenti a tal ministerio la persona de miser Pre Antonio Gazolo habitante in Corfù et za anni XXIII exercitato per Coadiutor in essa Cancellaria, deputemo esso miser Pre Antonio per conservator regulator de tutti i libri existenti in Cancellaria predicta, cusi facti per i Rezimenti de tempo in tempo, come de i registri in carta bona de li ordini et lettere ducal et altre provision mandate a Corfù successivis temporibus, dobiando haver per premio aspro uno per libro che lui troverà et mostrerà a requisition de ogni particular persona, Item haver debia tute le copie de i libri et registri supradicti in carta bona, et questo pro a li quali premio laboris sui, cum questo, che se alcun vora veder più libri in una istessa materia, el dicto Coadiutor non possi haver altro cha uno aspro.

de parte 17
de non 2
non sinceri . . . . . , 0

52. Perchè in execution de la parte presa in Pregadi se die scuoder da i navilii capitano in questo porto certa limitation, et come per el spectabel miser Nicolò Valaresso Camerlengo prudentemente ha ricordato, sia a proposito del utile publico imitar el stilo de la cita de Candia in tale materia, per auctorità del Magistrato nostro ordinemo che 'l Mag. Rezimento presente formar debia poliza de incanto cum capitoli necessarii secundo a loro Magnificentie parera, reformando et reducendo la obligation de tal pagamento a quantità et modo che non resti iuxta causa de querela, maxime a li navilii Corfuati, come le loro magnificentie per sua sapientia sapevano fare.

53. Ulterius perchè i Cancellieri de i Magnifici Bayli scuodeno interdum le pene de le desobedientie, et dopoi longo spatio de tempo presentano in Camera quanto dicono haver scosso; et ben sia che solo el Camerlengo de la Ill. Signoria et non altri ministri i denari de quella, Statuimo che tuti quelli i qual de cetero caderano a pena per disobbedientia siano scripti in la raspa de bergameno, si che per el Camerlengo se scuodi el debito loro, et non per altri, sotto pena al Cancellier de ducato uno per perpero contrafazando, el qual Cancellier obligato sia in fra tre zorni da poi condemnato alcuno per disobbedientia, andarlo a scriver ne la raspa predicta et hoc sub pena superius nominata.

de parte . . . 17 de non . . . 2 non sinceri . . . 0

54. Audito lo universal lamento de tuta questa fidelissima università de Corfù querelante et instantissime reclamante contra li pagamenti immoderate tolti et che se tuoleno per i Cancellieri et Cavalieri del Magnifico Rezimento, immo contra le insupportabile extorsion facte a poveri et richi sotto color et pretexto de sua mercede, circa i qual desordeni et rapine, licet per molte parte prese ne li Excelsi Consegli de Pregadi, per termination de le Ill.^{ma} Signoria, per ordination de i magnifici Signor Syndaci de Levante de tempo in tempo, sia sta opportunamente provisto, concorrando ad hec le proprie comission del Magnifico Rezimento: Appar tamen che alcun remedio non jovi, ne medicina alcuna basti a questo pestifero morbo facto horamai incurabile cum grave offension de la Maiesta de Dio, cum infamia de lo inclito Dominio nostro, cum oppression de i subdicti, et demun cum apertissima nota, et improperio del Rezimento, sotto el qual vien consentido et supportado le suprascripte enormità, perchè havendo espedita libertà de prohibir, et non facendo, se rendeno suspecti de esser participi cum li supradicti ministri, transgressori de le iuste et sancte ordination; Unde che desiderando nui satisfar a le incessante postulation de questa fidelissima Comunità, ut pro debito magistratus nostri non manchar de renovar et confirmar le provision precedente facte in questa materia, vista in primis una parte antiqua presa nel Conseglio del Pregadi del 1406, et successive un altra del 1409, insuper un' altra del 1413 XVI septembris, visti i capituli concessi et confirmati per i Consegli ala Università antedicta del 1462 adi XX zugno, visti li ordeni de molte man de signor Syndici et Proveditori de Levante editi et formati in questa materia, tuti registradi in la Cancellaria de Corphu, vista la Commission del magnifico Baylo et specialiter do capituli al numero XXVII et XXXXIIII omnibusque mature ponderatis, per la auctorità concessa al Magistrato nostro da lo Excellentissimo Conseglio di Dieci cum la Zonta, ordinando commandemo a li Magnifici Domino Nicolò Pisani Baylo et Domino Aloysio Dalmar capitanio et provveditor de Corfù et successori sui che debiano inviolabelmente far observar a i cancellieri et cavalieri sui circa i pagamenti et mercede de i loro offitii tanto quanto se contien in le parte et ordeni de sopra specificadi, a i qual in tuto se habia relation, sub penis et banis in ipsis partibus et ordinibus descriptis et annotatis, et ulterius soto pena de ducati uno per perpero tolto contra la forma et limitation de li ordeni antedicti, da esser scossa per i signor Syndaci de Levante.

55. Et perche questi contrafazanti alliegano consuetudine passate, dechiarimo, et pronunciando decernimo, sicuti omnes leges et iura volunt, che ogni observantia et stilo introducto da la immoderata cupidità de i dicti officiali contrario et repugnante a i ordini et leze prese ne li excelsi Consegli del Inclito Dominio nostro, chiamar non se debia ullo pacto consuetudine, ma solum damnata et perniciosa coruptella, in favor de la qual coruptella havendo altre volte el quondam Domino Jacomo da Cha da Mosto olim Baylo et Capitaneo de Corfù facto do pronuntie del mese de fevrer dell' anno 1480, el quondam Magnifico Domino Andrea da Cha da Pesaro Syndico et Provveditor in Levante dicte pronuntie come ineptissime et contrarie a le sanctissime leze super inde disponente, taglio et revoco, ut apparet eius ordine dato in Corfù adi tre octubrio 1484, in questa Cancellaria registrato: el qual suo talio laudando nui et confirmando si et in quantum expediat, da novo revochemo, annul-

lemo et cassemo la pronuntia antedicta, totaliter improbando et invalidando ogni defension et excusation, quale de cetero fusseno allegate per i predicti officiali tragressori, sotto color et pretexto de consuetudine causis et rationibus antescriptis. Immo per remover ogni excusation a li Rectori per i qual fusseno supportate le contrafaction sorascripte, expresamente dechiarimo che essi rectori per vigor del capitulo numero XXVII contenuto nela sua commission, el qual principia: Ceterum quia multa mala fiunt per uxores filios et sotios rectorum ordinamus et cet: Siano obligati a responder et restaurar ogni damno et extorsion facta per i suo cavallieri et possino esser intromessi et placitadi a li Consegli per le trangression de quelli in tuto et per tuto, come in esso capitolo se contien, al qual se habia relation.

56. Et cum sit che i Cavallieri habino introducto de farse dar beverazi a i creditori, oltra le tanse limitade quanto sono rechiesti ad exaction de le sententie, sia ordinato che non possino domandar ne recever alcun beverazo per tal causa, sotto pena de ducati uno per aspro de quanto serano conventi haver contrafacto.

de parte 19
de non 1
non sinceri 0

57. I patroni de li navilii et gripi de questa cità insieme cum li mercadanti se hano condoluto de la graveza introducta per li Cancellieri de li Magnifici Bailli, i quali non se contentando de far per ogni navilio una contralettera, astrenzeno cadauno mercadante et persona, quale ha sopra esso navilio che fa parte roba alcuna, a far da per si la sua contralettera, contra ogni debito, et contra li ordeni et parte prexe ne lo Excelso Conseglio de Pregadi, Unde viste per nui esse parte prexe circa zio, et specialiter una del 1496 di XXVI avosto, registrada in Cancelleria, ne la qual se contien lo capitulo sotto scripto, videlicet:

58. Et tutte dicte cosse siano per li Cancellieri over scrivani soprascripte notade sopra uno libro a questo solum deputado, da esser tenuto senza alcuna spesa de la Signoria nostra ne de i dicti patroni vegniranno a dar in nota et cet.:

59. Ordinemo et statuimo che dicto Capitolo totaliter sia observato in questa forma, videlicet che 'l Cancellier al far de la contralettera al patron del navilio fazi una solamente, in la qual siano distinctamente notade tute robe carge, iuxta la forma de la parte antedicta, scodando marcello tantummodo per tute le robe nominate in essa contralettera per cadauno navilio, sotto tute le pene descripte in essa parte, et ultra, sotto pena de perperi 1 per soldo de quanto scodesse, più de uno marcello per ogni navilio, che de questa città se partirà, la qual pena sia scossa per i signori Syndici de Levante et divisa iuxta el consueto.

de parte 17
de non 2
non sinceri. 0

60. El sono molti i quali dapoi comprade robe a termene da li marcadanti habitanti in Corphu, per defraudar i suo creditori, fuzeno a le parte de terra ferma, dove mandano a rechieder salviconducti dal Rezimento, i qual facilmente sono impetrati mediante la intercession de i Cancellieri per cason del pagamento che receveno da i sopradicti salviconducti, dil che etiam i mercadanti ante-

dicti hanno dimandato suffragio al offitio nostro, a li qual per comuni benefitio, desiderando nui cum iustitia dar favor in execution de la parte presa nel excelso Conseglio de Pregadi del 1476 adi XXVII april, la copia de la qual havemo data a i prefati mercadanti, commandando che sia registrata in Cancellaria, ordinemo che de cetero quello Magnifico Rezimento cussi presente come futuro non possi concieder salvoconducto ad alcun debitor fuzito, senza expresso consentimento de la mazor parte de li sui veri creditori, intendando per la mazor parte non el numero de le persone, ma la quantità de i danari del credito, ne altramente far se possi tal salviconducti, sotto pena al Rector contrafazente de ducati cento doro: salva nihilominus la auctorità del prefato Magnifico Rezimento, quando l'occorresse alcun publico bisogno per utile dela Ill.ma Signoria nostra de assegurar i debitori a conferirse in questa cità, iuxta le occurrentie publice, come e dicto; Verum quando de consensu creditorum, ut supra serà concesso alcun salvoconducto, el Cancellier non debia, ne possa tuor mazor pagamento de marcheti octo per persona particular, et per ogni comunità marcheti XVI, et prolungando dicto salvoconducto tuor debiano solummodo la mità de la quantità suprascripta, sotto le pene in dicta parte contenute.

61. Ulterius observar debiano l'ultimo capitolo de la parte predicta circa la mercede limitada ne le risposte de le supplication, videlicet de non tuor più de marcheti octo over sedese, secundo la differentia de le persone ut supra.

62. Per lo registrar veramente de le gratie et lettere ducal et altre lettere de importantia, ordinemo che in questa cità de Corphu dicti Cancellieri et Nodari togliano i lor pagamenti come in l'isola de Candia havemo ordinato, videlicet, per lo registro de ogni gratia et lettera importante fino a la summa de ducati cento inclusive, marcelli do: da ducati cento uno fin a ducati 300, marcelli quatro: da ducati veramente 301 in suso de ogni summa et sia quanta se voglia, scuodino solamente marcelli VI et non più; la qual mercede per convenienti respecti, ultra la tansa de la parte suprascripta, havemo ampliata ut supra, et cussi observar se debia, sotto le pene suprascripte, et ulterius de ducati X per marcello scosso per i predicti Cancellieri, ultra la quantità de sopra limitada, et sia facta la execution per i Magnifici signori Syndici de Levante contra i transgressori.

de parte 11
de non 6
non sinceri 0

(Senato Mar, Reg. 16, c. 83-87).

MDVI, die XVI maii
ballotata fuerunt in Collegio infrascripta Capitula

ORDINUM CORPHOY.

33 (*sic*). Nos Antonius Condolmario pro excell.mo Consilio X cum Additione syndicus et provisor Orientis, inteso el gravamento de tuti i mercadanti habitanti in questa terra de Corphu una voce querelante che quando li occorre de comparer

ad juditio per astrenzer i debitori a chi hano vendute le robe loro, sive per altre differentie derivante da contracti mercantil ut accidere solet, sono cavilosamente constrecti ordinariamente litigar, producendo libelli et domande in scriptura cum gran perdition de tempo et spese excessive; et più che sono facti subiecti a ferie et zorni deputati, come sono li cittadini del luogo, et demum tractantur in juditio cum forma et modo totalmente alieno da ogni practica marchadantescha, et propterea dimandando esser cum opportuno remedio suffragati: unde cognoscendo nui la mercadantia esser principal alimento de ogni cità, et per conseguente che a li exercitanti quella meritose die prestar ogni iusto favor, et alevarli da cadaun indebito dispendio et iniqua graveza, cognita la verità de le cosse superius exposte, per i processi de la cancellaria davanti l'offitio del syndicato nostro producti: considerato el stillo et observantia de la inclita cità nostra de Venetia in negotiis mercatorum iudicandis, da la qual cadauno altro luogo a quella subposto, maxime in queste parte de Levante, non die esser discrepante et differente, cum sit che in eisdem partibus se ministri iustitia secundo la forma di statuti et leze venete; Per auctorità del magistrato nostro ordinemo et statuimo che de cetero la Corte del Magnifico Baylo et Rezimento de Corphu observar debia in le cause di mercadanti la forma et pratica in tuto, qual se observa all'offitio de i Consuli in Rialto, videlicet che in ogni differentia dove intervegna vendeda o compreda de mercadanti sive altro contracto et composition de mercadantia dependente da vendeda et compreda, facto et celebrato cussi per instrumento notarial come per scripto de man, item per ogni lettere de cambio et promission de convention causada per negotio mercantile, aldir se debino le parte a bocha, senza presentation de libelli in scriptura: quibus partibus satisfatorie auditis, formar se debia la sententia, in la qual sia notada la substantia de la domanda de lo actor et de la risposta del reo, et chiamando tute le cosse deducte pro utraque parte, diffinir se debia la differentia prout parerà de iustitia. Et per remover totaliter ogni cavillation, se in le supradicte differentie accaderà examination de testimonii, non siano acceptadi capituli in scriptura, ma debia el Cancellier nottar avanti la examination ut infra, videlicet, intende provar talis per testes infrascriptos la intention sua sottoscripta, et subsequenter destender la intention de chi vuol provar, et postea examinando domandar debia el testimonio sopra essa intention. Non siano acceptade in scriptis interogatorie, ma debia el nodaro interogar li testimonii ex se supra le interrogatorie pertinente, videlicet, de contestibus et presentibus, de loco, de tempore, de causa scientie, de modo et forma verborum. Item interrogar debia super interrogatoris generalibus, videlicet, de credito, de parente, amicitia, inimicitia et reliquis generalibus; se veramente per alcuna dele parte fusse aricordà alcuna interrogatione pertinente et necessaria ad dechiaration dela verità in la controversia, parendo tal interrogation al Magnifico Rezimento necessaria, debia imponer al nodaro che sopra quelle siano interrogati i testimonii, dechiarando in la sua scriptura che tal interrogation sia facta de mandato Regiminis; similiter, se dapoi disputada la causa, et facta conclusion in quella per el Regimento, quando el Cancellier serà per destender la sententia, rechiederà la parte atrice far notar la sua petition ad suo modo, debia esso Cancellier et notaro notar la petition et domanda de verbo ad verbum, come per la parte over suo ad-

vocati li sarà ditado, et pariformiter la risposta de la parte rea per satisfaction et contento de ambe le parte.

34. A la audientia et difinition de le dicte cause mercantil non sia de impedimento feria alcuna, ne ordination de zorni in audientie non deputadi, ma sia observato el stilo dell' offitio de i Consoli de Veniesia che in ogni tempo per expedition de li mercadanti sono parati ad aldir et difinir le loro controversie.

35. Siano le predicte cause circa el pagamento de le scripture et carati tractade et reputade come cause non ordinarie, in le qual non possi esser tolta mazor mercede ne quantità de danari de quello che in tute le altre cause non ordinarie e statuito, sotto pena de ducato uno per perpero a li contrafazanti da esser scossa per i signori Sindici de Levante, et divisa iuxta el stilo del suo offitio.

Die XVI maii 1506, in Collegio fuerunt ballotata in simul suprascripta Capitula, videlicet 33, 34 et 35.

de parte 11
de non 7
non sinceri 1

Havendo nui retrovato per i conti del sal existente ne la Camera de Corfù che ad ogni galia et navilio armado per introducta non bona consuetudine se da gratis el sal dela Ill.^{ma} Signoria nostra tracto de quelle saline da Corfù, intanto che dal 1501 adi XVIII luio fino adi VII zugno 1502 de tal rason se vede esser dispensati moza 884, in evidente damno de la prelibata Signoria nostra, et non retrovando nui alcun fundamento, ne legitima causa de tal corruptella, ordinemo per la auctorità del magistrato nostro che de cetero lo Rezimento de Corfù far non debia bolletta alcuna de sali ad alcun sia chi se voglia, el qual non sia iustamente creditor de i predicti sali, sotto pena de pagar del suo l' amontar del sal dato contra el presente ordine, cum altratanto piui iuxta el tenor de la parte di furanti, et pariformiter sia imposto al Capitanio del Borgo, che quanto a lui aspecta, cussi de cetero observar debia inviolabilmente sub penis superius specificatis. Et si algun vorà de li dicti sali, pagar li debano al pretio justo corrente: Et el presente Capitolo sia messo nela Commission de li Rectori nostri de Corphu et del capitanio del Borgo.

Die XVI mai 1506 in Collegio ballotatum fuit etiam suprascriptum Capitulum.

de parte 19
de non 1
non sinceri. 0

(Senato Mar, Reg. 16, c. 105).

MDVI, die XII septembris.

Cum ad presentiam nostram acceserint fideles cives nostri Corcyrenses Georgius et Demetrius Vlasi, fratres et filii quondam fidelissimi nostri Domini Joannis Vlassi equitis, longa naratione exposuerunt Dominio nostro, Primum merita patris sui qui ob fidem et devocionem suam erga statum nostrum in ditionem et potestatem Dominii nostri reduxit locum Strovilii omni postposito vitae periculo, et postea Michali fratris sui, qui cum captus fuisset a Turcis et Constantinopolin ductus

vivus assatus fuit, quia una cum patre suo operam dedit dictum locum Dominio nostro redigendi. Deinde diversa materia sua explicuerunt variis temporibus edita ad benefitium et commodum rerum nostrarum ab ipsis duobus fratribus in subvenienda pluries classe nostra remis et lignaminibus necessariis, nec non in armandis lignis, petentes quod cum nunc in paupertate constituti sint, in premium meritorum suorum dignemur erga ipsos uti solita gratia nostra. Quamobrem aequum censentes, eosdem Georgium et Demetrium amplecti sicuti benemeritos nostros ad ceterorum exemplum:

Vadit pars quod dictis Georgio et Demetrio fratribus detur provisio mozetorum quadringentorum salis in mense a Camera nostra Corphoi, videlicet mozeta ducenta et quinquaginta Georgio fratri maiori, et mozeta centum quinquaginta Demetrio fratri minori in mense, ut causam habeant perseverandi in fideli servitio suo erga statum nostrum. Quam provisionem habeant in vita sua, et sic scribatur Regimini Corphoi et successoribus suis servare debeant.

de parte. 123
de non 18
non sinceri. 1

Facte fuerunt litere die 14 septembris 1506.

(Senato Mar, Reg. 16, c. 114).

MDVI, die penultimo septembris.

El fo concesso li anni proximi passadi per el quondam nobel homo Benededo da cha da Pexaro procurator tunc Capitanio Zeneral da mar al fidelissimo nostro Nicolò Apostoli habita a Corphu et heriedi suo, in recompensa de molti danni per lui patidi per la desolation de le case sue per far la fabrica de Corphu, certi terreni ne la isola de la Cephalonia, cum obligation de pagar ogn' anno la decima de tute le intrade a la Signoria nostra, si come ne la dicta concession più distintamente se contien, et pariter in una patente factali per el nobel homo Marco Trun tunc Capitaneo a la Cephalonia, et cum sit che per deliberation de questo Conseglio el fusse li mesi avanti statui che tal concession non possono haver loco, se prima non fusseno confirmade per esso Conseglio: perho

Landerà parte che attentis premissis nec non considerata la fede et devotion demonstrata continuamente verso la Signoria nostra per esso Nicolo Apostoli sia per auctorità de questo Conseglio confirma et approba ad esso Nicolo et suo heriedi tal terreni existenti ne la Cephalonia, dichiariti expressamente in dicte concession, cum obbligation de pagar ut supra a la Signoria nostra ogni anno la decima de tute le intrade come e honesto et conveniente, et ad altri medesimamente per questo Conseglio e sta concesso et confirmado.

de parte. 139
de non 27
non sinceri. 1

Facte fuerunt littere die primo octobris 1506.

(Senato Mar, Reg. 16, c. 116).

MDX, die XV martii.

Sono za piu et piu zorni in questa cita nostra alcuni mercadanti de la Janina et altri luochi subditi del Signor Turco, i quali venuti a la presentia nostra ne hano exposto che per il Regimento de Corphu li e sta gran tempo innovata angaria de una per cento, soto pretesto de alcune represaglie concesse a ser Marin da Canal et altri Zentilhomeni nostri, le qual za sono satisfacte ad plenum; sopra il che per la Signoria nostra del 1494 et del 1504 fu scripto lettere al Regimento de Corphu, et per non esser sta quelle scripte cum el Senato nostro, non sono sta come dicono esequite. Proterea rechiedeno che quando alcuna fiata li occorre portar robbe a Corphu per transitum per condurle a Venetia, de le qual soleno pagar, fino al numero de zorni 29, una et meza per cento, et da zorni 29 in suso, i datiari li fano pagar 3 per cento. Item che li datiari de Corphu sono loro medesimi ad estimar le robe di mercadanti molto più de quello le valeno, et demum che uno Anzolo Capsocavalli scrivano de li se ingerisse in datii cum detrimento dei mercadanti, supplicandone per tanto che se degnamo proveder che tal angarie insolite siino levate, et chel sii facta tale provisione al tuto che i possino continuar il comertio senza damno et manifesta loro ruina. Unde convenendosi per ogni rispecto et maxime ne le occurentie de li presenti tempi satisfar a dicti mercadanti, et presertim in rebus honestis.

Landera parte che per auctorita de questo Conseglio sia scripto al Rezimento nostro de Corphu che i debino remover et levar la predicta angaria de una per cento ut supra imposta per cause de le represaglie o danni de i zentilhomeni predicti, essendo sta quelle satisfacte come ut supra ne è sta narrato, si che dicti Mercadanti non siano astrecti ad pagar dicta graveza, et se loro havesseno dato piezaria aut pegni per tal causa, che quelle ge siino levate et i pegni restituiti come è honesto. Verum quanto specta a la graveza de l'una et meza per cento, solita a pagarsi per le robe se conducono per transitum de li, perche molte volte occorre che le robe se conducono a Corphu, non trovano passazo ne lo termine de i 29 zorni, et stano in expectaction de passazi, azio i habino modo de cargarle cum conveniente commodita de tempo, Sia statuido che le robe se condurano de li per transitum da esser portate a Venetia, sia prorogado el termine de zorni 29, ad mesi doi. Nel qual tempo cargandole, pagino una et meza per cento, passati i qual doi mesi, tute le robe poi debino pagar tre per cento. Et circa i datiarii che loro proprii sono estimatori, et etiam circa Anzolo Capso Cavalli, che i dicti nostri Rectori, havuta matura et optima consideratione prevedino che per estimadori de Comun et sacramentadi se facino tal stime, et che ne i daciarii, ne 'l scrivan predicto se impediscano aut quovismodo se ingerissano ne li datii nostri, come ogni rason ne rechiede.

de parte 78
de non 10
non sinceri. 2

(Senato Mar. Reg. 17, c. 87 t.°).

Die V octobris 1516.

Capitula comunitatis Corphoy.

Congregato et coadunato consilio civium et hominum Comunis et Universitatis Corphoy de mandato Magnifici et Clarissimi D. Aloysii de Garzonibus dignissimi bayli et capitanei nec non Magnificorum Dominorum Sebastiani Raynerii et Sebastiani Pisani consiliariorum Corphoy pro Ill.^mo^ Ducali Dominie Venetiarum et cet. ad postulationem spectabilium syndicorum prefatae universitatis. In quo quidem Consilio interfuerunt Consiliarii et personae octuaginta una in salla supra Cancellariam, loco solito et consueto; in quo Consilio captum, deliberatum et provisum fuit, ut infra, videlicet:

Comparseno in el prefato Conseglio li spetabili miser Hieronymo Cavodistria, miser Andrea Paramana, miser Turno di Tocho, miser Jonama Maycha, miser Antonio Lanci et miser Zuan Quartano, tuti citadini de la dicta cità, exponendo alias esser sta electi per el predicto Conseglio et deputati a formar li infrascripti Capituli et ordeni a comodo et universal benefitio de tuta questa povera università et insula, da esser mandati alla Ill.^ma^ Signoria per i spectabel Oratori per esso Conseglio electi, a supplicar a Sua Serenità la confirmation de quelli necessarissimi. I qual deputati predicti presentarono in esso Conseglio tuti li Capitoli et ordeni infrascripti per loro cum ogni circumspetione et diligentia formati et compilati. I qual tuti separatamente lecti in el dicto Conseglio et ballotati a bossoli el ballote, come ben et optimamente facti considerati et formati, forono laudati, et preso et deliberato, che li prefati spectabili Oratori debino cum quelli andarsene ai piedi dela Ill.^ma^ Signoria nostra antedicta et supplicar quella in nome de questa sua fidelissima Università et devotissimo populo, se degni tuti essi ordini et capituli cum el suo Excellentissimo Senato confirmar, azio imperpetuum siano observati, sub omnibus penis in quolibet ipsorum contentis et expressis.

Primo, cum sit che per la Serenità Sua fosse provisto per parte presa nel suo Ex.^mo^ Conseglio de Pregadi adi XVIII mazo 1514, che alcun navilio de subditi de quella, ne etiam essi subditi non potesse navegar ne andar sotto vento in Colpho cum mercantie de ogni sorte, a fine de redur la mercantia a quella inclita cità sua de Venetia, che fu optima provisione; la qual intention et provisione havendo sortito contrario effecto, perho che dove avanti essa provisione soleva andar pochissimi navilii Turcheschi ale fiere de Lanzam et Rechanati, et bona parte de essi subditi veniva in questo loco et conduseva le loro merchantie, et quelle cargava in navilii de subditi de Vostra Sublimità, dandoli partito et bona utilità, et similiter a i datii de quella cum benefitio de essi datii, i quali se affictavano un terzo, et quasi la mita più de quello hora se affictano, et, quod deterius est, molto meno se affictarano nel futuro, stantibus rebus eo modo quo stant. Ita che hora tuti i subditi predicti trovato modo de navilii hano tanta facilità i viazi predicti che vano cum quelli a dicte fiere et conduseno le loro mercantie, et dano partito ali loro subdicti, ita che sono facti richi, bonificati i lochi loro, et ampliati, et i poveri servitori sui Cor-

phuati sono reducti in tanta povertà et miseria che non hano da poter substentar se et le loro fameglie, et per questa causa sono facti poveri, et li suo navilii sono andati alla maza, et lo restante sono ligati al pallo. Ita che non essendo provisto che etiam i fidelissimi Corphuati possino navegar alle fiere predicte et sotto vento cum i lor navilii et merchantie come prima facevano azio possino viver sotto l'ombra de la Serenità Vostra, et in ogni bisogno esser prompti, come sempre in ogni occurrentia hano facto, exponendo non solum la facultà, ma etiam le proprie vite, et azio che necessitate ducti, et come disperati, et da la gratia et clementia de Vostra Sublimità abandonati, non siano necessitati abandonar la propria patria, et andar questuando el viver per il mundo; offerendosi perho pagar per le robe porterano a le fiere predicte et sotto vento, essendoli facto gratia per la Ill.ma Signoria Vostra de poter navegar a quelle fiere, ut infra, videlicet:

Primo, de schiavine, cordoani, zambeloti, et altre mercantie, exceptuade le infrascripte, possino esser conducte da li prefati fidelissimi Corphuati alle predicte fiere et sotto vento si come solevano far per il passato, pagando solum el datio da Corphu consueto.

Secundo, de sede, grane, polvere de grana, et cere, siano obligati pagar oltra li datii de Corphu tre per cento a Vostra Serenità.

Tertio, de valanie, perho che a Venetia paga oltra le tre per cento decima, et altro per le intrade grossi sie d'oro, et per la insida paga lire diese e meza el mozo, siamo obligati pagar per quelle serano conducte per nui Corphuati ut supra a dicti lochi sette per cento.

Quarto, de le robe de ritorno da dicte fiere, videlicet panine non daciate a Venetia de ogni sorte, perho che la parte vuol quindese per cento, oltra li altri datii consueti che è a nui pagamento molto excessivo, siamo obligati a pagar per dicte pannine da esser conducte da dicte fiere, in loco de li quindese per cento, sie per cento, oltra li datii consueti da Corphu, et non piui.

2. Item se expone a Vostra Serenità per nome de questa sua fidelissima Comunità che essendo el Castel suo de Butintro posto in terra ferma, distante solum miglia XII da questa cità, el qual Castello è la tutela et ochio dextro de questa terra sua et insula, circa el qual sono boschi assaissimi, et loco aptissimo a poter far ogni armada et salvarla in quel Colpho, al qual confinano Turchi; el qual Castello attrovandose mal condictionato per la vetusta sua, del qual Vostra Signoria ogni anno ha ducati mille tresento et più per le peschiere sono in dicto loco, et altri datii, el qual stando cussi come de presenti se attrova è in evidente periculo de esser occupato da inimici; Perho se supplica quella che se degni proveder, et scriver al Magnifico Rezimento suo, che dicto Castello sii fortificado et reparado, ita che in ogni occurrentia el se possi defender et conservar; Nel qual castello sono mandate per governo persone de condition che de facili potria occorrer qualche disordine et inconveniente, et questo procede per il pochissimo salario che hanno li Castellani, per tanto se supplica che el stipendio del dicto Castellan sia reducto a ducati sie al mese cum duo famegli, si come fo provisto per la Serenità Vostra in el Castel suo de la Parga, azio sii mandato de tempo in tempo uno de i fidelissimi citadini sui a governo del dicto Castello, ac etiam sia mandato et tenuto de continuo in

quello uno capo de squadra de quelli se attroverano a Corphu cum page XXV, azio sii ben custodito, che absit occorresse la occupation di quello, questa città sua de continuo seria vexata et oppressa dal inimico, el qual Castellan che de tempo in tempo serà mandato, videlicet de anno in anno, sii citadin originario de Corphu et habi contumatia de anni tre, azio cadauno participi de questo commodo et benefitio.

3. Item cum sit che per la Vostra Serenità per gratia et clementia sua sia sta concesso a questa sua fidelissima università che occorrendo armar galie de qui, i sopracomiti de quelle se dovesseno elezer per el conseglio de quella, la qual cossa longamente e sta observata, et dapoi per alcuni immemori de l'amor de la patria loro, subvertendo la intention de Vostra Sublimità cum subrectitie naration et altri modi hano impetrade esse sopracomitarie da li Clarissimi Generali da mar et altri magistrati, chi per uno viazo, chi per duo et chi piui, la qual cosa e molto damnosa et contra la mente, et ordini de Vostra Celsitudine; Ideo se supplica che dicte gratie facte si per li prefati Magnifici generali come per Sua Serenità, decepta da quelli che le hanno impetrate contra le gratie, alla predicta università concesse, se alcuna ne fosse sta concessa siano retratade, et provisto che de cetero si alcun impetrerà simel sopracomitarie da alcun Magistrato, ipso facto cadi in pena de ducati 500 da esser divisi per terzo tra la Camera phiscal, Rezimento et la prefata Comunità, et tamen dicte gratie sive impetration siano nulle; Ma dicti sopracomiti de tempo in tempo se debino elezer per el nostro Consèglio cum contumatia de anni tre, finiti i duo viazi per quelli che serano electi.

4. Item se supplica che essendo el Castel de sancto Anzolo de le iurisdiction de questa sua fidelissima Comunità come per suo privilegii appar, el qual de anno in anno vegniva dado per i Magnifici Rezimenti cum contumatia de anni tre, azio molti participasseno de tal emolumento, ne se poteva dar quello, salvo che alli sui fidelissimi Corpuati; Et cum sit che uno nominato Eugenio habi obtenuto quello in vita sua contra le gratie et privilegii nostri predicti, che dicta impetration del dicto Eugenio sii retractada, et che de cetero alcun non possi impetrar essa castellanaria sotto pena de ducati 200 da esser divisi ut supra, ma in la election del Castellan predicto sii observado che per avanti se observa.

5. Item cum sit che per el conseglio de questa sua fidelissima Comunità el fusse sempre solito elezerse uno Camerlengo in execution de li antiquissimi privilegii nostri, el qual Camerlengo cavalcava per l'isola scodando i danari de la Camera et vedendo le rason de quella, el qual non haveva de utilità salvo ducati XX all'anno, el qual offitio ne fo tolto hora fa anni X in circa; Perho se supplica che per la Vostra Serenità sii provisto che dicto Camerlengo se possi de cetero elezer si come prima se faceva per el nostro Conseglio cum le condition, obligation et salario de ducati vinti, iuxta el solito cum contumatia de anni tre a quelli che serano electi, dapoi finito l'officio suo de anno in anno, cum condicione che quelli romagneranno de anno in anno in esso officio, sia obligato dar idonea fideiussione de tuto quelo serà per lui scosso.

6. Item se supplica che essendo alcune scrivanarie videlicet de le peschiere de Butintro, Spina, Riva, et Becharia, che rendono de utilità da ducati diese in quin-

dese all'anno cadauno, i qual sono pagadi per li conductori de i dacii del suo proprio, le qual per alcuni sono sta impetrade in vita si da Magnifici Generali, come da Sindici et Rezimenti et parte confirmade per la Vostra Serenità, che quella se degni proveder che tal scrivanarie siano date per el nostro Conseglio de anno in anno cum contumacia de anni tre a quelli serano electi dapoi finiti li suo tempi, et ogni confirmation sive election et impetracion finora facte siano nulle.

7. Item cum sit che za fa anni XXV perche li molinari robavano le farine de nui vostri fidelissimi servitori, fo ordinato de elezer per questo nostro Conseglio duo nostri citadini i quali erano obligati tenir in nota el peso de i sachi se mandaseno al molin per mazenar, azio essi molinari non tolesseno più del suo dover, i qual erano pagati de nui servitori de Vostra Signoria a tornesi duo per sacho; cum el qual emolumento viverano do poveri citadini cum le fameglie sue, el qual officio par che da la Vostra Serenità è sta impetrado per uno Mothoneo nominato Michali Avariniati in vita; La qual cosa e molto damnosa a nui poveri subditi che quasi tuti semo extenuati et in miseria constituti per tante caristie et male sason de tempi, perho se suplica che tal gratia concessa al prefato Michali sii revocada, ita che 'l offitio predicto retorni alla predicta università, da esser dado de anno in anno per el nostro conseglio cum la contumatia predicta de anni tre come per avanti se soleva dar.

8. Item se supplica che essendo tuti li mercadanti si citadini come forestieri molto gravati da li conductori de questa Doana ne la stima che per loro vien facta de le merze et mercantie vien conducte in questà cità, la qual stima fano a suo modo, et se fano pagar oltra el debito de la rason, Perho se supplica che per el nostro Conseglio se possi elezer duo stimadori che siano homeni pratici et de bona integrità, i quali cum iuramento stimar debino tute le mercantie che serano de cetero conducte in questa cità si per terrieri come per forestieri si come in tuti altri lochi se observa, azio niuno sia decepto ne gravato oltra el solito et debito, havendo essi stimadori solum marcello uno da li mercadanti per ogni cento ducati de tanto quanto stimarano, i quali habino la contumatia predicta de anni tre, et el scrivan de dicta Doana che nota tute le mercantie non possi esser caratador ne partecipe in quella, sotto pena de ducati dusento, da esser divisi ut supra, et sia sacramentado azio lhabi causa de notar iustamente la relation et stime predicte.

9. Item se supplica che essendo alias del 1488 adi V novembrio per lo Ex.^{mo} Conseglio de Pregadi ordinado et statuido che tuti i beneficii ecclesiastici in questa sua fidelissima cita et insula da ducati 60 in zoso non fusseno dispensati ad altri che a li sui fidelissimi citadini come in ogni altro loco suo se observa, la qual cosa hucusque non è sta observa, che de cetero dicta parte ad unquem non sii observata cum quel più congruo modo parerà ala Celsitudine Vostra.

10. Item se supplica che cum sit che 'l siano sta ruinade assaissime caxe de questi sui fidelissimi Corphuati per fortificar questa cita sua, per il che è grande necessità de caxe per habitacion de molti, la qual cossa non obstante ogni volta che vien soldati in questa terra sua vien tolte le case de molti citadini et messo ad habitar dentro dicti soldadi, i quali, oltra che ruinano le caxe predicte, è cossa de

gravissimo incommodo a dicti poveri citadini; Perho se supplica che Vostra Serenità se degni proveder che de cetero non se possi tuor le caxe predicte, ma essendo loco dentro de la Citadela che cum pochissima spesa de legnami che mandasse quella, se potria far assaissime habitation per dicti soldadi, si che i predicti subdicti sui non serano più molestadi.

11. Item se supplica la Vostra Serenità che essendo sta posto uno novo pagamento per el Clarissimo Zeneral che tutti quelli che comprano et vendono biscotto cussi terrieri come forestieri debano pagar per ogni lire cento de biscotto marcello mezo, che è uno gravissimo et inusitato pagamento, cum i qual danari se dovesse comprar tanti megli per munition de questi sui castelli, et lo resto posto in fabricha de quelli, dal qual tempo in qua che se ha affictado tal datio fin al tempo dei Magnifici D. Piero Sanuto et Luca Trun olim dignissimi Sindici de levante, i qual inteso el gravamento de questa vostra fidelissima università, terminorono che nui Corphuati non fussemo obligati a tal pagamento, ma solum pagar dovesseno i forestieri; Tamen par che non obstante la predicta termination, tal pagamento sii iterum ritornato, perho che la Vostra Signoria Clementissima se degni proveder che la termenation dei prefati Magnifici Syndici ne sii observata, ita che non siamo obligati al pagamento predicto.

12. Item se supplica alla Signoria Vostra che essendo in questa vostra Cita de Corphu molti grippi, i quali in servitio et bisogno de la Vostra Serenità sono sempre apparecchiati, come gia se ha visto per experientia et vedesse alla zornata, dove è accaduto cussi in tempo de la impresa de Puglia, come in armata, et dove è sta bisogno, i qual sempre sono sta liberi et senza graveza alcuna, salvo che da anni X che li è sta imposta una graveza che tutti essi grippi Corphuati siano obligati ogni viazo che parteno da Corphu et ritornano pagar uṅ tanto, graveza non solum inusitata, ma insupportabile anchora a li poveri patroni; Per tanto che la Serenità Vostra se degni sublevar de tal pagamento li predicti suo servitori, ita che de cetero non siano piu astretti a tal pagamento si come non erano per avanti. Et perchè anchora per tal graveza el sono molti grippi et navilii forestieri i quali restano a venir cum victuarie et mercantie, i quali quando non fusseno obligati a tal pagamento vegniriano cum diverse robbe a commodo et beneficio grande si de i subditi, come de i dacii de la Vostra Serenità che seria maior utile che non è quello pagano de presenti, se supplica quella se degni proveder essi grippi et navilii forestieri de cetero non esser obligati a pagar cosa alcuna si come è dicto de sopra de nui Corphuati.

13. Item perchè lo interprete del Magnifico Rezimento et de la Corte de Corphu soleva haver all' anno da Camera de Corphu ducati cinquanta de salario, el qual salario li fo tolto per el Magnifico miser Antonio Condolmer Syndico in queste parte, ponendo in loco del dicto salario una graveza inusitata a nui poveri subditi vostri, la qual fu che dicto interprete dovesse haver per ogni sententia se farà per el magnifico Rezimento fin diese ducati, aspro uno, per fin à vinti, aspri do, et cussi tre, et quatro, per fin ducati cinquanta, aspri cinque, et da la in suso, aspri cinque, el qual pagamento non fo mai, perho se supplica chel dicto salario sii ritornato al prefato interprete, azio dicta inusitata graveza non sii levata.

14. Item perche i poveri vilani de questa vostra insula, i qual sono obligati de anno in anno condur i sali de la Sublimità Vostra ne li magazeni, sono aggravati oltra el debito de una extorsion adeo grave et dishonesta, che quella non puoleno tolerar, ne per la Serenità vostra die esser tolerata, la qual è questa, che al tempo de i sali vien mandati i comandamenti per l'isola a far comandar essi vilani per el condur de i sali predicti; de i quali ale volte accade che parte o per infirmità o per absentia aut qualche occupatione alcuni non vien, i qual per antiquissima consuetudine pagano aspri X, i qual danari el magnifico Capitaneo del borgo mandava a scuoder, et cum essi danari pagava altra tanti homeni in luogo de quelli che non erano venuti, che era cossa iuxta et conveniente; I qual danari da certo pocho de tempo in qua alcuni de essi Magnifici Capitanei hano convertito in uso suo tuti i danari scossi per loro de dicta rason, et quod peius est, hano mandato iterum altri comandamenti per l'isola a far comandar altri homeni, si de quelli che hano facto la faction et angaria sua, come de quelli hanno pagato i aspri X, et altri i quali non venendo pagano iterum aspri X, et quelli che vien serve un altra volta. I qual comandamenti alcune fiate sono sta facti tre et quatro volte all'anno, et è sta scosso una grande quantità de danari. Dove che in una sol volta se potria condur dicti sali, quando che 'l fusse servata la consuetudine predicta de scuoder da quelli che non vien et pagato altri homeni in loco suo. Perho se supplica che per Vostra Serenità sia provisto che li predicti poveri vilani non siano gravati più del solito, ma sii observata la consuetudine, che de cetero sii ordinato che tutti li danari che se scuoderà per tal causa siano scossi in la Camera sua phiscal per el magnifico Rezimento et spesi ne la conduction de essi sali in magazen, et sia dechiarido, et provisto chel se debia comandar cadauna baylia separatamente et non tute quatro in una fiata, azio che essendo una sufficiente per quell'anno, le altre siano reservate per li altri anni, perho che procedendose cum questo ordine, alcun non sera gravato contra el debito, si como etiam sopra zio fo provisto per el Magnifico miser Antonio Grimani fo dignissimo General da mar, benche tal provision non sii sta observata come voleva ogni dover.

15. Item perche sempre fo consuetudine et per ordine de la Vostra Serenità messo ne le commission de i Magnifici nostri Rezimenti che sono sta per i tempi che quando qualche uno vegniva preso per qualche delicto contra el qual non se poteva provar cossa alcuna et era absolto per el prefato Magnifico Rezimento, non era obligato pagar spesa alcuna de scripture ne altro come, è iusto e conveniente, et similiter per quelli che vegnivano absolti pro nunc, contra el qual ordine et consuetudine par che li officiali et nodari dell'officio di criminali se fanno pagar tute le spese de scripture et altro come se fosseno sta condemnadi, perho se supplica che Vostra Signoria se degni proveder che li officiali et nodari predicti non possino tuor pagamento alcuno da li predicti absolti, et pro nunc relasati, come vuol ogni iustitia et equita.

16. Item se supplica Vostra Serenità se vogli degnar de comandar che tuti li privilegii, concession, provision et ordini per quella a nui concessi cum i Ex.^{mi} Consegli et per i Clarissimi Capitanei Generali et Magnifici Syndici de Oriente ne siano observati per i Magnifici Rezimenti sotto quelle pene et stricture che parerà alla

Ill.ma Signoria Vostra. Ala gratia de la qual genibus flexis tuta questa fidelissima Università devote, et humiliter se ricomanda.

Vitus Antonius Morizolo Magnifici Regiminis ultrascripti Cancellarius de mandato eiusdem suprascripta Capitula ab autentico fideliter escripsit.

1517, die XX junii in Rogatis.

Quod Capitulis fidelissimae Universitatis Corphoy respondeatur ut infra N.° 16.

Al primo, se risponde che nui siamo desiderosissimi sempre del commodo et beneficio de quella fidelissima et a nui carissima Università, ne mai siamo per mancharli in tuto quelo che convenientemente potremo, ma che il concederli et permetterli el navegar sotto vento a le fiere non potemo per alcun modo farlo, perche le fiere predicte sono de extremo danno et ruina alli commercii et datii de tuta questa nostra cita, et dal fomento et favor de le dicte dovemo esser abhorenti. Ma azio che quella fidelissima Comunità cognosca lo amor che nui li portamo, et che come habiamo dicto de sopra non siamo per permetter cossa che se possi per nui e per el ben, et utilità sua, siamo contenti che tute mercadantie et robbe de la Romania Bassa, excepti vini, frumenti, grassa et gotoni rossi, che da primo septembrio proximo fino anni duo subsequenti serano conducte in questa nostra cita de Venetia cum navilii da Corphu cum la fede de quello nostro Rezimento da esser sta carge in quel loco, non siano tenute a pagar, salvo la mita de i datii, et dretti, et de tuto quello che se dovesse quovis modo pagar per dicte robe per la intrada qui in Venetia, reservata tamen la obligation de i mezi noli che hano a pagar le sede, grane et polvere ale galie nostre de Levante, Et sia statuido per commodita de tuti i forestieri che condurano le robe predicte in questa nostra cita dal tempo di sopra specificato, azio i non habiano ad andar in diversi officii nostri cum loro grande sinistro, che tuti i predicti forestieri non siino tenuti andar in altri officii salvo che a li extraordinarii a i X officii et a la Dohana da mar, et li tuor li bollettini sui dove etiam ge sii dato iuramento che le robbe i haverano conducte siino de rason loro propria et non de altri.

de parte . . . 92 de non . . . 91 non sinceri. . . 84

Sapientes Terrefirme, Sapientes Ordinum,

Vuoleno in tuto et per tuto come de sopra cum questa zonta, che questo medesimo sii concesso a tute le robe ut supra che se condurano qui cum tuti altri navilii nostri, et de nostri subdicti et che se cargerano al Zante, Napoli de Romania, Malvasia, Cephalenia, et haverano la fede de quelli Rectori nostri da esser sta cargade in quelli loci, ali qual Rectori sii data particular et separata noticia de questa deliberatione.

de parte . . .	83	89	✠ 97
de non	3	0	0
non sinceri. .	11	4	5

Die XXII junii.

Al Capitolo secundo de la fidelissima Università de Corphu se risponde ut infra.

Al secundo, [che scriveremo opportunamente al Rezimento nostro de Corphu che 'l se attendi cum diligentia a riparar il dicto loco de Butentro quanto serà cognosciuto esser espediente] et che i mandino ogni mese in quello fanti vinticinque quelle compagnie nostre et cussi se observi in futurum de mese in mese a compagnia per compagnia vicisim, si che ogni mese i sii XXV solamente. Item siamo contenti che nel Castello del Butintro sii posto uno citadino originario da Corphu da esser electo per el Conseglio de quella Università cum salario de ducati sei al mese per stipendio de esso Castellan solamente, el qual sii per uno anno cum la contumatia de anni tre, come i domandano.

de parte 76
de non 4
non sinceri. 1

Ser Silvester Memus, ser Leonardus Venerius, ser Franciscus Landus, sapientes ordinum,

Vuoleno che al secundo Capitolo se dica in questo modo, videlicet, loco verborum inter parafa: Che 'l se scrivi al Rezimento nostro de Corphu che 'l se attendi prima a fortificar et compir il castel novo de Corphu, et poi se attenderà a reparar el castello de Butintro quanto serà cognosciuto esser expediente. In reliquis vuoleno tuto il resto de la risposta suprascripta.

de parte 104

3. Che siamo contenti in satisfactione de dicta Università che tute le sopra Comitarie impetrade contra la forma de le concessione facte ad essa Università siano retractade, exceptuando quelle che fusseno facte aut confirmate per i nostri consegli.

de parte 172
de non 6
non sinceri 0

4. Siamo contenti che dapoi la morte del soprascripto Eugenio el qual ha confirmatione del Senato nostro, se habi observar circa la electione del dicto Castellano quello se observava avanti la election de esso Eugenio, ne de cetero per alcun modo se possi contravenir alli privilegii sui.

de parte 151
de non 14
non sinceri 0

1517, die XXII junii. Quod respondeatur quinto et sexto Capitulis Universitatis Corphoy ut infra.

5. Al quinto capitulo circa il Camerlengo, sii facto quanto i damandano.

6. Al sexto circa le scrivanie de i datii etc., nostra intentione è che tutte le concessione facte a li scrivani senza auctorità de i nostri Consegli siino casse, et

quanto specta a quello che suol elezer el Bailo, de cetero el se habi ad elezer per el suo Conseglio de anno in anno cum la contumatia de anni tre come i domandano, el qual habi perho ad esser Corphuato.

+ de parte 162
de non 8
non sinceri 1

7. Septimo, Dicemo che essendo sta electo per i benemeriti sui et confirmato per li capi del Conseglio nostro di X al dicto officio el fidelissimo nostro Michali Abranioti, non se puol hora rasonevelmente far altra deliberatione, ma siamo ben contenti che post obitum dicti Michaelis se observi a dicta Universita quello se contiene in li privilegii loro et concessione facte cum li nostri Consegli.

8. Circa la eletione de i stimadori siamo contenti che per el Conseglio loro eleser se possi uno stimador al modo i domandano, et uno altro sii electo per i datiari pur che 'l non se dagi più graveza alla mercadantia del consueto; et questo se faci finiti che serano i datii hora affittadi.

de parte 152
de non 8
non sinceri 2

9. Che cum ogni diligentia procureremo et scriveremo per contento loro in optima forma all' Ambassador nostro in Corte.

10. Che se provederà opportunamente si che i sarano satisfati cum effecto.

11. Che se faci quanto i domandano.

de parte 148
de non 9
non sinceri 0

12. Siamo contenti che dicta graveza sii revocada, ma che de cetero se observi quello se observava avanti la impositione de essa graveza, cum questa tamen condicione che 'l se exceptua lo anchorazo del Armiraglio et le utilità che spectasse al Capetanio del Borgo.

de parte 152
de non 9
non sinceri 0

13. Che per rasonevole cause et respecti, al presente non ne par far altra deliberatione.

de parte 148
de non 3
non sinceri 0

14. Circa i contadini obligati ad condur li sali nostri in li magazeni etc., respondemo, la intention nostra esser et cussi statuimo che i dicti contadini non siano gravati più del debito, et che i danari che dieno pagar li inobedienti siino scossi per el capetanio nostro del Borgo, et spesi in tuor altri homeni che habino ad far l'opera che doveria esser sta facta da li dicti inobedienti per la conductura di sali ne li magazeni et non in altro, sotto pena de pagar altro tanto del suo proprio, et de tal danari che 'l Capetanio scuoderà et dispenserà lui ne habi tenir distincto et

particular conto et farne nota in quella Camera nostra de Corphu, et sii etiam provisto che 'l se debi comandar cadauna bailia separatamente, et non tute insieme, secundo la antiqua consuetudine, azio niuno sii aggravado piui del honesto et debito si come loro domandano.

de parte 143
de non 9
non sinceri 1

15. Che 'l sia facto quanto i domandano.

16. Che siamo contenti et cussi scriveremo al Rezimento nostro de Corphu che li deba inviolabilmente observar tuti li Privilegii, et concessione facte a quella Università cum li Consegli nostri. Quanto veramente specta alle concessione de i Capitanei Generali et Syndici, quelle habino ad restar nel vigor suo como sono al presente.

de parte 141
de non 2
non sinceri 0

Scripte fuerunt littere die XXII junii 1517 ad Rectores Zacynthi, Cephalenie, Neapolis Romanie, Manovasie et Corphoy cum Capitulis.

Et missa exempla pertinentia ad dimidium datii sublevatum D. extraordinariis Doannae maris et Decem offitiis, iuxta deliberationem Senatus in primo Capitulo contentam.

(Senato Mar, Reg. 19, c. 15-20).

MDXXII, die VI maii.

De quanta importantia sii che per li ministri de la Signoria nostra siano talmente ben tractati li subditi del Ser.^{mo} Signor Turco che non habino causa de poterse iustamente doler, ognun de questo Conseglio molto ben lo intende. Unde essendone sta exposto per alcuni subditi del dicto Signor venuti noviter da Corphu, che per quel Rezimento nostro ad instantia de quelli datiarii furono astretti ad dar piezarie de li de pagar datio de alcune robe sue quale passavano per transito per quel canal de Corphu per condurle de qui, se cusi fusse terminato per la Signoria nostra come per la sententia de dicto Rezimento appar, la qual cosa per le information se ha da li Rectori nostri ultimamente ritornati de qui è insolita et contra ogni dover, et lassandola passar senza la debita provision potria facilmente parturir qualche inconveniente, perho;

Landerà parte che per auctorità de questo Conseglio sia efficacemente imposto al dicto Rezimento nostro de Corphu che senza dilation alcuna debi non solum far liberar tute piezarie che li prefati subditi Turcheschi havesseno dato de li per il condur le robe loro de qui come è predicto, ma se havesseno etiam exborsato danaro alcun per la istessa causa, debano similiter fargelo integramente restituir.

de parte . . . 163 de non . . . 5 non sinceri . . . 1

(Senato Mar, Reg. 20, c. 12).

MDXXIIII, die V augusti.

Capitula et responsiones Universitatis Corphoy capte in Rogatis die quinto augusti suprascripti.

Regimini Corphoy et successoribus suis. Spectabilis eques dominus Baptista Petritinus Francus, et egregius D. Joannes Habramus Grecus, ambo Oratores istius magnificae et fidelissimae Universitatis Corphoy, cum superioribus diebus coram Dominio nostro comparuissent, editis prius nonnullis verbis fidei et prudentiae plenis, viginti septem Capitula nomine quo missi fuerunt nobis porrexere. Quos quidem Oratores cum per benigno ac pergrato animo excepissemus, audivissemusque, nam ita eorum erga nos fides et devotio exigere videbatur uni tantum primo eorum Capitulorum cum Consilio nostro X cum additione, coeterisque viginti sex cum Senatu nostro et Collegio habente auctoritatem Senatus respondere decrevimus. Illud enim cui cum Consilio nostro X responsum est aliis literis nostris videbitis, reliqua vero Capitula et responsiones nostras inferius erunt descriptas.

1. Primo, perche la Illustrissima Signoria per lettere directive al Clarissimo Rezimento ha ordinato et comandato che il marcello qual correva tornesi cento, sia reducto a tornesi ottantaotto, in modo che vegniria correr l'aspro a tornesi ventiuno, dove correva per il passato tornesi ventiquatro. La qual cosa è in grave danno et preiudicio di questa vostra fidelissima università, et hoc per esser vicina alla terraferma, de là vien il nostro viver si frumenti, come altre victualie, dove al presente per tal moneta si li frumenti come tute le altre victuarie sono venute ad mazor precio, perche in dicta Terraferma non se spendi altro cha aspri et ducati venetiani; et chi vol aspri over ducati venetiani perde dodese per cento, dove il ducato venetiano per antea correva ad aspri 52 in 53, al presente veramente corre ad aspri 60 in tornesi, ita et taliter che ogni giorno va crescendo et eo maxime che vieno de tornesi da le altre terre, qual tal sue lettere non hanno obedito portando li tornesi quive, et quelli descargando in tal modo che vadagnano dodese per cento, la qual cosa è in grave danno et preiudicio di questo vostro fidelissimo populo et maxime de la poverta; perho humiliter se supplica per parte de li vostri fidelissimi et obedientissimi Corphiati ala Sublimità vostra che la predicta parte sia reducta in pristino, ita che li marcelli d'argento se spendano tornesi cento, come era per il passato, et parimodo tornesi 24 per aspro, azio che li predicti vostri fidelissimi Corphiati non siano ruinati.

Primo Capitulo cum Consilio X, cum Additione responsum est.

2. Item perche la deliberation del Signor Janus confirmata per lo Excell.^{mo} Consiglio de Pregadi fu che se dovesseno ruinar passa 60 largo de le mure de la controscarpa del fosso de fuora et non piui, Perho se supplica che li Clarissimi Rectori ne altri che serano governadori a tal cosa non possano piu extendersi oltra de li predicti passa 60; Imperho che la ruina che se trova al presente menaza ruinar la potissima parte del borgo di questa Vostra fidelissima cita, in modo chel è in grandissima jactura de questi vostri fidelissimi Corphiati, et che li Citadini le case

over botege le qual forno over serano ruinate dentro de li ditti passa 60 possino iterum far de legname sopra ditto terren, over pianure, botege, over magazeni a pepian sopra li loro lochi, accio che al mancho de tanta loro ruina arquanto si possino refar, siando tamen obligati ruinarle ad ogni bisogno occorresse, et li legnami siano de la nostra Illustrissima Signoria per repari over altro bisognasse, et che nisuno altro possi impetrar gratia de tal cosa ne da la nostra Illustrissima Signoria over da li Clarissimi Generali, ne Regimento, over Sindici, soto pena ala Sublimità di quella parera.

Quod Capitulo secundo in ordine Dominio nostro porrecto per spectabiles Oratores magnificae et fidelissimae Universitatis Corphoy respondeatur his verbis: Che ancor che chiaramente se intenda che quanto le spianade sono piu larghe, tanto è de magior securta de le cita, azioche quelli che voleno offender non se possino aproximar, nientedimeno essendo noi sempre prompti in gratificar quella magnifica et fidelissima Universita siamo ben contenti che la spiana sii de passa 60 principiando da la contrascarpa del fosso come fu l' ordine del Sig. Janus, ne volemo che in ditta spiana si faci alcuna fabricha, come etiam havemo ordinato in tutte le altre nostre cita de terra ferma.

de parte 140
de non 10
non sinceri. 14

3. Item perche antiquitus fo observato ad questa nostra fidelissima Università che ogni volta che è occorso ruinar qualche chiesia per fortification de questa sua terra, per le nostre antique et approbate consuetudine li patroni de le ditte chiesie haveano auctorità de refabricarle, la qual cosa sempre è sta sbservata, et al presente per fortification de la dicta terra trovarsi alchune chiesie ruinate, al fabrichar de le qual li è qualche obstaculo de non lassar quelle fabricar, in danno et iactura si de li juspatronati di quelle, come etiam di quelli hanno lassato legati in dicte chiesie; perho humiliter se supplica ditte chiesie ruinate possino esser refabricate et officiate, accio che li poveri defuncti et quelli hanno lassati legati per anima loro possino conseguir il beneficio de la helemosina, et similiter ac parimodo a quelli hano dotato dicte chiesie, et maxime non siando alchuno pregiudicio di quella, supplicando ala Serenità Vostra che per gratia se degni conceder ali vostri fidelissimi Corphiati de poter fabrichar una chiesia ad honor et reverentia del gloriossimo et miraculoso corpo de Sancto Spiridion, qual si trova corporaliter et integro, come pluries ha monstrato et manifestato li sui miraculi et maxime del morbo precedente, qual mediante la sua gratia ha liberato il suo fidelissimo populo.

Al terzo, che noi siamo contenti possino far construir ditte chiesie et presentim quella de Sancto Spiridion per la devotion che hanno in esso Sancto, dummodo siino facte si luntane da la cita che in alcun tempo de bisogno non si habbi causa de destruerle.

de parte 160
de non 10
non sinceri 2

Facte fuerunt littere Regimini Corphoy et successoribus die XXVII suprascripti.

4. Item se supplica per gratia che li vini et ogli che recoglieno de le rendite de li vostri fidelissimi Corphiati in questa sua cita et insula quelli che serano conducti a Venetia pagar debiano mezo dacio come pagano li Dalmatini.

Al quarto, che sassamo prompti in satisfar a quella magnifica et a noi carissima Università, ma essendo dicti datii i precipui de li obligati alla Camera de imprestidi non si pono mover dall'ordine suo.

de parte 143
de non 28
non sinceri 1

5. Item se dimanda supplicando che il Camerlengo che se fa de anno in anno per il nostro Conseglio per vigor de la gratia concessa per la Serenità sua ogni volta che se armarano galie, che il dicto Camerlengo habi le sue solite regalie che sono ducati sie per galia come haveano per il passato.

Al quinto fiat ut petitur.

de parte. 153
de non 3
non sinceri 2

6. Item se supplica per gratia che se degna conceder che ogni anno se possi armare una galia a bancho per tegnir in exercitio li sui Corphiati a tal effecto cum paga de mesi quatro, acciocche quando occorresse alcuno bisogno possino esser preparati et exercitati ad honor et laude di quella, come e sta concesso a quelli de Candia, la qual galiâ se possi armar a bancho ut supradictum est.

Al sexto, che siamo contenti de farla armar de li, quando si armara etiam in Candia.

de parte. 153
de non 3
non sinceri 2

7. Item se supplica alla Sublimita Vostra vogli conceder a questa sua fidelissima Università per gratia che li nostri navilii et mercanti Corphiati possino far ogni anno solum uno viazo sottovento zoe a Rachanati, et questo per poter viver al si questi sui fidelissimi Citadini come hano anche li Dalmatini.

Al settimo, che intention nostra e che la deliberation et resposta facta per questo Conseglio a di . . zugno del 1517 al primo Capitulo porto alla Signoria nostra per li tunc Ambassatori de la fidelissima Università de Corphu in tal materia sii renovata et confirmata per anni do proximi futuri.

de parte. 142
de non 14
non sinceri 2

8. Item che li Judei sempre et ab antiquo era quivi la loro stantia separatim da li Christiani, et al presente per fortification di questa vostra Cita fo necessario de ruinar le case et habitation loro per rispecto de contrafosso fatto dentro de la terra, ita et taliter che li ditti Judei sono sparpagnati per tutta la terra et habitano tra christiani et appresso le chiesie nostre, la qual cosa e in grande displicentia al

summo Idio et a tuti questi fidelissimi citadini sui per molti inconvenienti intravenuti, et intraveneno. Per tanto se supplica ala Serenità Vostra comandar de qui, et ordenar al nostro Magnifico Rezimento li debe restrenzer da uno canto dentro over for de la terra, azio cadauno resti contento come era per il passato.

Cum longam Capitulorum lectionem Senatus fastidiret, decreta fuit Collegio auctorictas ut in eo cum duobos suffragiorum tertiis reliqua viginti Capitula possint expediri, hoc addito quod si quis patruum aliqua in re hesitaret ac ita sibi visum fuerit expedire possit rursus sententiam suam discutiendam diffiniendamque Senatui proponere.

Die XII augusti suprascripti in Collegio.

Al octavo suprascripto che noi scriveremo al Rezimento nostro de li che 'l sii provisto de habitatione ad essi Hebrei in uno loco dicto Catto Cafero che e da la banda del Turrion del armiraglio ove starano bene uniti et securi.

de parte 18
de non 0
non sinceri 0

Facte fuerunt littere Regimini Corphoy et successoribus die XXVII suprascripti.

9. Item de gratia se supplica che per la Sublimità Vostra sia concesso a questa vostra fidelissima Università de poter elezer ogni anno per il nostro Conseglio uno scrivan scontro de la scrivanaria de Maldanaro, et la scrivanaria de le saline, et lo mesurador de le saline, come per sua clementia noviter è sta concesso la scrivanaria de la spina, et de la riva, come per nostri privilegii appar, dechiarando che elezer se possi uno scrivan per qualunque scrivanaria sopra declarate cum contumatia de anni dui, et questo se intenda da poi la morte di coloro ali quali son sta concesse.

Al nono, che siamo contenti che vaccando ditte sue scrivanarie et mesurador per la morte de quelli che hora le possedeno, la election de li successori si faci per quelli che per il passato soleano elezer ditti scrivani et mesurador, ne volemo che possino esser conferite in altri cha in persone che siino da Corphu, et stiino per anno uno solamente in ditte scrivanie et officii cum contumacia de anni dui.

de parte 20
de non 1
non sinceri 0

10. Item che li mercadanti che fano far li biscoti de l'armata, et supplica ala Sublimità Vostra sian tenuti pagar ali molini che masenarano li loro frumenti quel dreto che pagano tuti li altri sui citadini, et che non possano metter loro scrivani, ma loro sacci siano pexadi per li scrivani che pexano tutti li altri sacci de la terra senza alcun premio over pagamento, excludendo il sopramassaro qual fa far biscotti per conto de l'armata sua.

Al decimo, fiat ut petitur, cioe che quando la Signoria nostra comprara frumenti per far biscotti, la non debi pagar se non lire 10 de frumento per mozo per

masenadura iuxta el consueto, se veramente la fara comprada de biscotti quelli che Intenderano siino in omnibus alla condiction de li altri privati.

de parte 16
de non 4
non sinceri 0

11. Item se supplica ala Sublimità Vostra che li prothogieri et molineri deli fidelissimi Citadini de Corphu siano exempti et liberi de le faction de le fabriche, et saline come per il passato era observato.

Che essendo quelle fabriche molto a core de la Signoria nostra, volemo che la termination facta per el diletissimo nobel nostro Domenego Trevisan kavalier procurator al tempo l'era Capitanio nostro general da mar, che fu per anni do, continui per anni do subsequenti.

de parte 19
de non 2
non sinceri. 0

12. Item de gratia se supplica che la Sublimità Vostra se degni conceder alli vostri fidelissimi Corphiati che de anno in anno se possi elezer per il nostro Conseglio uno al pexo de la duana granda de Corphu azio possi viver ogni uno ad honor et gloria de la nostra Illustrissima Signoria cum contumacia de anni dui, et questo se intenda dapoi la morte de ser Nicolo Calotheto el quale al presente per gratia exercita tal officio et similiter del suo fio.

Che siamo contenti che da poi la morte de Nicolo Calotheto et suo fiol la election de li successori sii facta per quelli che per il passato la hanno conferita, et non duri salvo per quanto tempo durara el datio de la doana et chi sara electo habbi contumatia de dui anni.

de parte 20
de non 1
non sinceri. 0

13. Item perche li Cancellieri et Cavalieri de questa cita che per tempo vegneranno et vegnesseno ac sono venuti se hanno operato in tuor pagamenti ingordi et fuora del dover parte de loro contra le nostre consuetudine, dove li Clarissimi Syndici miser Antonio Condolmer Syndico de Levante provedendo a tal enormi et mal facti hano statuito, limitado et ordinato li dicti pagamenti, come piu largamente appar in uno certo libro de carta bergamina che e appresso li nostri Syndici annali che per tempo se trovano in altri libri et concession, et perche li dicti ordini et concession non si hanno observato per li ditti Cancellieri et Cavallieri hano quelli lassato da canto, et si fano pagar a suo modo, in danno grave et iactura de li sui poveri citadini et contadini Corphiati, Perho se supplica che de cetero tuti li Cancellieri et Cavallieri vegnerano per tempo siano obligati de observar in omnibus et per omnia li ditti ordeni, et concession confirmate per lo excellentissimo Conseglio de Pregadi, sotto pena de ducati cento 100 si al Cancellier come al Cavalier ogni volta contrafarano et observar non vorano, da esser scossi da li Signori Advo-

gadori de Comun de la inclyta cità de Venetia et privation del officio, non gia se dogliamo del Cancellier et Cavalier del presente Clarissimo Baylo miser Andrea Marcello.

Fiat ut petitur.

de parte 16
de non 4
non sinceri. 0

14. Item perche el Cavallier del Clarissimo Baylo et Capitanio el qual e tenuto tenir rason da yperperi 20 in zoso in civil, lassa il suo scrivan al judicar, dil che procedono molti errori, perho se supplica alla Sublimità Vostra che ditto Cavalier sia obligato sentar alla bancha personaliter a hora debeta de qualunque giorno, et lui judicar, et non il suo scrivan, et questo per schivar molti inconvenienti, et che il scrivan qual sera sotto uno Rezimento non possi esser scrivan del ditto Cavalier sotto un altro Rezimento, si come e terminato et dechiarito per li Magnifici Syndici orientali, de la qual cosa non perho se habiamo doluto davanti il presente Clarissimo Rezimento.

Fiat ut petitur.

de parte 20
de non 0
non sinceri. 0

15. Item se supplica per parte de questa Vostra fidelissima Comunità che tutti quelli hano officio in questa cita debano vegnir personaliter ad exercitar li loro officii, et questo per molti inconvenienti sono intervenuti iuxta la parte de lo Excellentissimo Conseglio de X.

Fiat ut petitur, reservato tamen se ne fusse alcuno che per li nostri Consegli li fusse sta concesso de poter poner uno in loco suo.

de parte 18
de non. 2
non sinceri 0

16. Item se supplica de gratia alla Sublimità Vostra che se degni conceder a questa sua Comunità accadendo haver bisogno che li nostri navilii possino fornirse de armizi in questa sua cita et in qualunque altro loco senza alcuna pena del officio de la Thana de la inclyta cita de Venetia, come etiam hano li Dalmatini.

Che per esser la dimanda loro contra li ordeni nostri et in preiudicio dell' officio nostro de la Tana non potemo compiacerli.

de parte 19
de non. 1
non sinceri. 0

17. Item per li altri nostri Ambassadori fu supplicato ala Serenità Vostra che li beneficii del Archiepiscopato di questo loco se dovesseno concieder ali preti che qui se trovasseno citadini et non se convertisseno in altre persone, accio se trovasseno sacerdoti al servir del culto divino, a la qual supplica fo resposto per la nostra Illustrissima Signoria de scriver al Ambassador in Corte; perho iterum se supplica per gratia che li officii over beneficii de questa chiesia cathedral non pos-

sino esser ad altri concessi solum a Corphiati citadini si come se observa in Candia et Cypri, et quando la Illustrissima Signoria possedeva il Dominio da Modon et de Coron se observava quello medemo, accioche ogni uno se metta ad exercitar li suoi figlioli, et trovarsi in qualche tempo sacerdote et zago, che adesso ne son pochi, et in pocho tempo se cussi se continuera non se potra trovar uno sacerdote.

Che 'l si scrivera in bona forma a Roma per impetrar quanto rechiedeno.

de parte 22
de non 0
non sinceri. 0

18. Item se supplica ala Vostra Sublimità che per il passato fo ordinato per il Clarissimo zeneral miser Francesco di Priuli, et per il magnifico Rezimento alhora era de qui, li Capitoli li quali se die governar li dacii de questa cità, si ne li pagamenti, come etiam li modi se die observar, perho in essi capitoli nel capitolo N. 28 fo ordinato che tute le pelle et schiavine sarano conducte in questa cita per li Corphiati nostri, immediate descargate debino pagar una e meza per cento ali dacieri, et poi vendendo o non vendendo quelle non siano piu obligate ad alcun pagamento, el qual fu observato per qualche tempo, poi parse da certo tempo in qua a certi doaneri et loro scrivani cavilosi de farsi pagar altri pagamenti a loro modo per far che la pensato loro andasse ad effecto, se fevano et se fanno per fino hora pagar de una mercantia medema de pelle et schiavine doi pagamenti, et piu ingordi del ordine ut supra, zoe se fano pagar a l'intrada una e meza per cento, et ala insida de la dicta mercantia per Venetia dui per cento, le qual non sono obligate solum a l'intrada una e meza per cento, et non altro; et questo tacendo uno, tacendo l'altro, et non sapendo li ordini de la doana, pagavano tuto quello che per li doaneri li era domandato, credendo loro cussi esser la verità, al si che dicto disordine et ruina de li vostri poveri fidelissimi e intrato in una corruptella over consuetudine per fin al presente, senza capitulo, ne ordine, ne termination de alcuno magistrato; Perho se supplica humiliter tal cativa et pessima corruptella over consuetudine sia tagliata et annullata, et se debia observar il Capitulo facto ut supra del pagar una e meza per cento et questo compito sera la presente Doana.

Che intention nostra e che de le pelle et schiavine che sarano condutte de li a Corphu, si vendendose come non vendendose esse pelle et schiavine pagano per conto de intrada $1\,^1/_2$ per cento come rechiedeno. Quanto mo a quelle che se trazerano de li per questa cita et altri loci per non haver noi de zio piena information procureremo de informarsi et non si lassera farli torto, ma che interim non sii innova cosa alcuna a danno del preditto datio.

de parte . . . . . 14-15 Captum.
de non 7
non sinceri. 0

Facte fuerunt littere Regimini Corphoy, die XXVI suprascripti.

Ser Aloysius Priolus, ser Lucas Tronus sapientes Consilii, volunt quod respondeatur, fiat ut petitur ad beneplacitum dominii nostri.

de parte . . . 8 de non . . . 0 non sinceri. . . . 0

19. Item se supplica a Vostra Sublimità esserne concessa et confirmata la gratia per avanti in parte concessa ali vostri fidelissimi cittadini de Corphu de esser electo ogni anno, segondo che per fina al presente se fano per il Cl.^{mo} Rezimento uno de li citadini de Corphu per castellan ala Barga, perho se supplica a Vostra Sublimità per gratia che de cetero non sia piu facta alcuna concession ad alcuno de tal officio, ne per lo Illustrissimo Senato veneto, ne mancho per li Clarissimi Zenerali, sotto pena al supplicante de ducati 200 alli Magnifici Avogadori de Comun, et privation del officio, supplicando de gratia perho che li Castellani nostri vano ala Parga et al Butrinto loro, et li sui cavallieri et officiali pagar si possano de li danari de li datii de li ditti loci, ad zio habino causa de andar in custodia de li ditti loci persone de condiction et de optimo governo, per esser loci de gran importantia, et in loci periculosi.

Che per quanto specta al Castellan de la Parga, siamo contenti de quanto ne rechiedono, el qual Castellan, et similiter quello del Butrinto, sui cavallieri et officiali volemo che de li denari de li datii di essi lochi siino satisfatti, qual denari perho intrar debino in Camera de Corphu, ne si possi far partita alcuna de ditti denari, se prima li ditti Castellani, cavallari et officiali non serano satisfacti, sotto pena di furanti.

de parte 22
de non 0
non sinceri. 0

20. Item se supplica ala Sublimità Vostra che attento che li anni passati el fo scosso uno certo datio per el cavation de questo porto et molo, dove mai fo facta operation alcuna ad far netar ditto porto, per modo che al presente se trova terrato et de breve sera che non potrà intrar dentro ne galie, ne navilio alcuno, la qual cosa è in danno et jactura di questa vostra fidelissima Università, pero se supplica che per quella sia facto qualche provision de far che 'l sia netado il ditto porto et molo et che de cetero nisuno navilio si armado, come disarmado non possi dar fogo, ne carina dentro in ditto molo.

Che 'l si scrivera al Regimento nostro de li, che de li denari del datio obligato a questo, faci netar ditto porto et molo, et non siano quelli modo aliquo spesi in altro, et etiam che niun navilio possi dar fogo, ne carena dentro del molo.

de parte 22
de non 0
non sinceri 0

Facte fuerunt litere Regimini Corphoi, die XXV suprascripti.

21. Item perche li anni passati sono sta molti priori gubernatori et ministradori nel Convento nostro de S. Francesco, al qual fu lassati molti legati da li nostri antecessori, et tuti sono partiti, et hanno lassato il dicto convento in gran ruina, dove essendo venuto al governo del dicto convento già anni dui il Reverendo fra Pietro Palmarolo veneto, qual ha restaurato et ben gubernato il dicto convento mediante le sue bone opere, et etiam ha recuperato molti terreni, vigne et altri loci alienati per li sui precessori et molti altri che erano occupati da diverse persone, pero se supplica ala Serenità Vostra da parte di questo suo fidelissimo populo

che il ditto Rev.do fra Piero sia confirmato et approbato in gubernator et procurator del ditto nostro convento in vita sua over a tempo, come meglio parera alla Serenità Vostra.

Che daremo ogni opera cum el general de ditto ordine che rimangano satisfacti.

de parte 20
de non 0
non sinceri 0

22. Item perche sono alcuni in questa Vostra fidelissima Università i quali comprano bollette da li salariati et provisionati de la Camera phischal, cum le quale conzano in questa vostra Camera molti condemnati, in gran damno et iactura si de li vostri citadini come etiam de li poveri vilani, le qual bollette se comprano ducati 10 per ducati dui, et più de le volte mancho, che se questi tali non haveriano compra, li poveri contadini non patiriano tanto danno, perho se supplica a la Sublimità vostra che quella se degni concieder per gratia che nisun non possa comprar bollette per conzar condemnado, salvo quelli medemi che sono condemnati, accio che tal beneficio sia convertito potius ali poveri condemnati, che in quelli immemori compratori de la salute de l'anima loro, cum pena si alli magnifici Conseglieri et scrivan le conzera, come a quelli le comprara, de ducati 100, da esser divisi el terzo ala Camera phiscal, el terzo ala Comunità, et el terzo al accusador.

Che si come habiamo statuito che in alcuna de le altre cita et loci nostri niuno possi vender, ne comprar bollette, cosi noi siamo de la instessa opinion che non si possi vender, ne comprar de li in Corphu ditte bollette per alcuno si condemnato come non condemnato, sotto pena de ducati 100 per cadauna bolletta.

de parte 21
de non 0
non sinceri. 0

23. Item perche antiquamente fo observato in questa terra che ogni volta che accadeva a far prothomagistro de le saline, tra loro salineri se elezeva, et da poi apresentado davanti il magnifico Baylo a confirmarlo, et par che da poco tempo in qua vien facto per il capitanio de le saline, perho se supplica che tal prothomagistro se possa far come antiquamente se feva, et elezerse ut supra, et haver li sui pagamenti di ditti salineri de boni denari come era per il passato.

Fiat ut petitur, presentando perho quel che haverano electo al Rezimento nostro de li.

de parte . . . 19 de non . . . 1 non sinceri . . . 0

24. Item se supplica ala Sublimità Vostra che nissun non possa impetrar gratia contra li nostri privilegii et concession concessi a questa vostra fidelissima Università, sotto pena de ducati 500, et che la gratia non vaglia, et se alchuno habi impetrado, che non vaglia.

Che fiat ut petitur, reservato perho solummodo quelli se alcuno ne è che havesseno havuto gratia per li consegli nostri.

de parte . . . 21 de non . . . 0 non sinceri . . . 0

25. Item se supplica a quella de uno altro disordine de grandissima ruina de li vostri fidelissimi Corphiati et merchadanti da Venetia, et perche per li Capitoli et ordeni antiqui de questa vostra duana da Corphu in el Capitolo N. 30, fo ordinato che tute le mercantie se conduceno da Venetia et che se trazeno da Corphu a le schalosie de Turchia, da Palormo per fina a Larta, inclusive per el simele de Lartha et cadauno loco de terra ferma fin a Palormo, pur per transito habino termene li patroni de tal mercantie de trar quelle mese uno da poi serano descargate in Corphu, pagando solamente mezo dacio, et passato veramente ditto mese siano tutte la mercantie obligate pagar dacio compido, et cussi se hano observato per fina al tempo del Clarissimo Zeneral miser Francesco di Priuli, et all'hora parse al predicto Clarissimo Zeneral miser Francesco di Priuli de azonzer uno altro Capitolo N. 31 contrario a li ordeni soprascripti in grandissima jactura de tuti li merchadanti Corphiati et Venetiani, perche ditto Capitolo N. 31 ordena che tute le mercantie sarano tratte da Corphu alle ditte schalosie habino a pagar il suo dacio consueto et l'angaria de piu de pagar etiam el dacio turchesco de 3 per cento, come se fusseno venuti qui li mercadanti de la Turchia de comprar quelle, et piu ne priva de lo beneficio de lo transito de mese uno contenuto in el soprascripto Capitolo N. 30, et piu che li confini de la nostra obligation ut supra erano da Palormo per fina a Lartha, et per el ditto Capitulo se slongi li ditti confini in pregiuditio nostro da la Placha de la Valona per fina ali Chuzulari, a si che siamo rimasti in questa obligation per fina al presente de pagar 5 per cento de tute le mercantie se trano da Corphu ali ditti loci indebitamente messe le 3 per cento, et questa mala stampa et ruina universal si de Corphiati, come de Venetiani, e romasta et sta per fina al presente et se pagano le 5 per cento ut supra, perho humelmente se supplica che tal Capitulo N. 31 iniustamente in grandissima ruina de li poveri mercadanti messo sia tagliato, et anullato per la Sublimità Vostra, et torna el datio et ordeni in pristinum come era per lo passato appar per ditto Capitulo N. 30, et maxime al presente che la Sublimità vostra ha absolto et liberato tutti quelli de la Turchia venirano a metter sue mercantie qui per Venetia si de lo andar come de lo ritorno non debano pagar nulla in questa cita perchè li pagavano li 3 per cento soprascripti, et al presente loro sono liberati, et nui poveri Corphiati et Venetiani semo rimasti in questa angaria de pagar li loro dacii, et questo volemo che comenzi dapoi compito al tempo del presente duanier.

Che essendo la materia de ditto Capitulo de sorte che ricerca longa et matura consideration noi daremo opera de informarsi, et non se gli mancherà de quello vol il dover.

de parte 20
de non 2
non sinceri 0

Facte fuerut littere Rigimini Corphoy die XXIV suprascripti.

26. Item se supplica che essendo al mazor beneficio che l'homo possi haver et conseguir in questa vita le lettere et la doctrina di quelle, et questa fidelissima università per non haver preceptori degni patissa grandemente, et se nutrisseno li nostri fioli senza alcuna scientia litteral, et attento che la Duana de questa cità era

de la ditta Comunità, et quella fu data ala Ill.ma Signoria cum questo che habino dui medici zoe uno fisico et uno cyroicho et uno preceptor, quali fusseno pagati per la Camera di quella; Perho se supplica che quella se degni conceder de gratia che se possi condur uno preceptor cum salario de milliaria quatro de sal de esser pagato per questa Camera ogni anno.

Fiat ut petitur.

de parte 21
de non 0
non sinceri. 0

27. Item se supplica che essendo sta in observantia si per privilegii concessi a questa sua fidelissima Università, come per mandati de Clarissimi Zenerali, et per lettere de Magnifici Auditori date sotto di 29 luio 1518, che le sententie che vieno facte per questi nostri Magnifici Rezimenti contra qualche suo cittadin over contadin per fina alla summa de ducati cinquanta non se possano appellar davanti l'officio di Magnifici Auditori, ne in altro officio, ne far citar le parte a questa inclyta cità de Venetia ala expedition di quella, immo se aspectava la venuta di magnifici Syndici de Levante, officio di quali era de aldir et expedir simel cause, et questo per la distantia de lo logo, et azio non siano agravati de spese li sui subditi che per tanta poca quantità valeria più le spese cha el cavedal de la differenza tractata, et perche qualche volta intravien lite non per summa de denari, ma per qualche stabele, et alcuna volta allegando tal privilegii et consuetudine, vien risposto per li appellanti cavilosamente che tractando de possession et non de danari ditte ordination non dieno valer, perho se supplica prima che tali privilegii, ordination et consuetudine siano confirmate per la Sublimità Vostra, et che da 50 ducati infra nisuno non possa esser citato in causa appellationis in questa inclyta cità, deinde che 'l sia ordinato che quando se tracta qualche differentia de stabele che se vaglia appellar, che al Magnifico Rezimento fazia stimar essi stabeli de li quali se ha tracta la differentia, et trovandoli esser mancho de ducati 50, che non possano esser citati li sui subditi segondo la forma de la observantia soprascripta.

Fiat ut petitur, ma che da le sententie de ducati 50 in zoso si de denari come de stabeli expectar debino li Sindici nostri per appellarsi, non derogando alla auctorità de li Capitanei generali da mar.

de parte 21
de non 0
non sinceri. 0

(Senato Mar, Reg. 20, c. 112-121).

MDXXXVII, die XXIX septembris.

Essendo sta ruinato, brusato, et dissipato il borgo de Corfu dall'esercito turchesco come ad ognun e noto, de modo che quelli poveri fidelissimi nostri che si sono salvati, se non se li provede, non potrano questa invernata habitar in loco alcuno, ma seranno astretti star al discoperto con le povere moglie et figlioli, et manifestissimo pericolo della vita loro; unde convenendosi alla benignità del stato

nostro non abandonar li fidelissimi subditi sui, ma in qualche parte soccorrer alle miserie loro.

Landerà parte che per auctorità de questo conseglio sia preso che delli danari della Signoria nostra siano spesi ducati doi mille in tavole, pianete, et agui, come parerà al collegio nostro, et mandate immediate al Rezimento et proveditor general in Corfu da esser per loro distribuiti a comodo de essi fidelissimi nostri del borgo, et maxime alli più bisognosi come meglio li parerà per conscientia loro.

de parte . . . . . .
de non . . . . . .
non sinceri. . . . . .

(Senato Mar, Reg. 24, c. 57).

MDXLII, die primo aprilis.

Li spectabil Ambassadori della spectabil et fidelissima università di Corfu esponendone per nome di essa università le fattioni delli suoi maggiori, li quali sono state in ogni tempo di grande beneficio delle cose nostre. et li meriti loro ne hanno supplicato che aggiongendosi la total ruina et destruttione delle case et possession sue et la perdita delli suoi beni di una infinità di anime et desolatione di tutta l'isola, seguita nell'assedio Turchesco, da loro sostenuto con singolar fede et constantia, vogliamo concedergli che possa distribuire li officii che vacherano a Corphu a suoi cittadini, accio che habbiano modo dapoi tante calamità patite di respirare et nutrire le sue povere famiglie rimaste nude in servitio della Signoria nostra. Et dovendosi haver alli meriti, alla fedeltà, et alle ruine loro quel rispetto che sia conveniente,

L'andarà parte che alla detta fidelissima Università siano concessi li officii infrascritti della terra et isola di Corfu, si quelli che vacherano de qui inanzi, come quelli che sono gia vacati, li quali siano da lei distribuiti di anno in anno a suoi cittadini con la solita contumacia, si come richiede per il capitolo XXIII a beneplacito di questo Conseglio; Et la presente parte non si intenda presa, se la non sera etiam presa dal nostro Maggior Conseglio.

L'officio di masser della Camera.
L'officio di cavallaroto della Camera.
L'officio dell'anagraphi et scrivan della fabbrica.
L'officio di mesurador over scrivan del sal.
L'officio del vender del sal che si vende a menudo.
L'officio della Cassa del sal.
L'officio della chiave del magazen del sal.
L'officio di Capo di cavallarotti.
L'officio della scrivanaria del Cavallier.

de parte 78

Quinque Nobiles deputati super Neapolitanis. Voleno la parte hora letta con conditione, che l'officio del Capo di Cavallaroti dell'isola di Corfu vacato fino del mese de mazo 1541 per la morte del q.^{m} Pasqualin Allagathora, el qual officio fu

per loro concesso alli X febraro prossimo passato per virtu dele parte prese nel maggior Conseglio alli 6 marzo et 7 zugno 1541 a Zuanne et Manolli Mormori fratelli in vita loro, li sia per auctorità di questo Conseglio confirmato, et questo in total ricompenso delli meriti loro et beni lassati a Napoli di Romania per la summa de ducati 942, dovendoli cessar la sovention del viver di bocca de lire 27 al mese et il fitto di casa di ducati 12 all' anno, et morti che saranno li preditti Zuanne et Manolli, l' officio soprascritto sia conferito alli fidelissimi da Corfu.

de parte 119
de non 1
non sinceri. 6

(Senato Mar, Reg. 26, c. 94).

MDXLVI, die III februarii.

Sono venuti dui oratori della spettabil università di Corfù, et nell'esposition che hanno fatto nel collegio nostro, si sono doluti de molte estorsion et iniurie fatte a quei fidelissimi nostri, richiedendo tra le altre cose con instantia, che siano mandati Syndici nostri per questa causa in quell'isola; però essendo conveniente si per contento di essi fidelissimi nostri, come per satisfattion della justitia, et ricercando etiam il beneficio delle cose nostre usar in ciò quelle opportune provisione che sono solite far li maggiori nostri, et tanto più che in detta isola di Corfù, et parimente in quelle del Zante et Cefalonia, non sono stati Syndici da 24 anni in qua se non per transito, però,

L' anderà parte che per scrutinio di questo conseglio siano eletti dui Syndici provedadori et avogadori in Levante, i quali debbano star fuori anni dui, et andar insieme a visitar l' infrascritti lochi, prima a Corfu, dove debbano star mesi quattro, Zante et Cefalonia mesi tre per cadauno loco, et poi in Candia mesi sei, computando il giorno che metteranno nel viaggio, il resto veramente del tempo possano dispensar in Cypro, dechiarando che non possino esser eletti a tal prova quelli che fusseno stati rettori in alcuno de essi lochi, over li sui propinqui di sangue, et gli atti loro non fussero sta revisti da Syndici, la qual exception però s' intenda de quelli Regimenti che administrano iustitia et maneggiano il denaro della Signoria Nostra.

Habbino ducati settanta al mese per cadauno per sue spese, delli quali non siano tenuti mostrar conto alcuno alla Signoria Nostra, dovendo menar seco servitori quatro per cadauno di loro, un nodaro della cancellaria nostra, et un rasonato, con li suoi servitori, alli quali faccino le spese delli predetti denari, delli quali etiam habbino a pagar li passaggi che farano.

Se alcuno se sentirà gravato d' alcuno delli rettori nostri, camerlenghi, castellani, cancellieri, cavallieri,scrivani, soprastanti, over altri ministri publici, de danaro, over d' altra cosa toltagli indebitamente, li ditti Syndici non debbano haver cosa alcuna del cavedal, il qual sia restituito integro a chi fusse sta tolto ingiustamente, ma ben habbino la pena, nella qual fussero incorsi li transgressori, potendosi tutti dui d' accordo, come cadauno di loro separatamente, procieder, inquirir, et

intrometter li rettori, et altri sopranominati, dechiarando però che ditti Syndici non habbino autorità di confiscar beni de particolari, ma solamente di riveder con la debita diligentia gli atti di essi rettori, representanti, et ministri nostri, et le ragion delle camere, et della Signoria Nostra.

Di tutto quello veramente che intrometteranno, et comunicerano con li consegli nostri, et recupererano da quelli, che malo modo habesseno usurpato, et fraudato il danaro della Signoria Nostra, debbano haver dalli condannati la pena solamente de 25 per cento, da esser divisa tra loro et li officiali sui, non vi essendo accusator, et il cavedal tutto sia della Signoria Nostra, ma se vi serà accusator, il quarto della ditta pena sia suo, et li altri tre quarti siano delli Syndici, et officiali, dechiarando che in questo ordine non siano compresi li debitori della Signoria Nostra, che fussero notati sopra libri et jornali publici.

Item, che di quello che sententierano o recupererano senza li consegli li preditti Syndici habbino la pena solamente da esser divisa ut supra, et il cavedal siano tenuti lassar nelle càmere, dando aviso alla Signoria Nostra della quantità, ne possino in alcun caso scuoder la pena senza il cavedal, sotto la medesima pena di 25 per cento, oltre tutte le altre contenute nelle parti sopra ciò disponenti, ne scudano etiam altra sorte de danari, salvo delle condannason loro solamente, sotto pena di furanti.

Habbino qui a Venetia al suo partir ducati tresento per uno, il resto veramente di tempo in tempo li sia pagato dalle camere nostre dove si troverano, et in caso che non potesseno haverlo prontamente, possano tuor de quelli denari, che ricupererano et deveno lassar nelle camere per conto della Signoria Nostra. Non potendo però tuor altri denari, salvo che per le spese loro quando che li occorrerà, et siano tenuti li conseglieri nostri far elegger li preditti Syndici in termine de giorni tre prossimi, sotto pena de ducati cinquanta per cadaun di loro, da esserli tolta per cadauno delli Capi di 40, o avogadori di Comun, senza altro conseglio, i qual Syndici debbano partirsi ad ogni comandamento della Signoria Nostra et con quella commission che li sera dato da questo Conseglio.

Ritornati a Venetia, non possino esser eletti fino ad uno anno ad alcun regimento, et officio di dentro, come di fuori, per poter in questo tempo espedir tutte le intromission che havesseno fatto, et altro per vigor del suo syndicato; Preterea siano con tutti li altri modi, et condition che sono stati li sui precessori alla presente parte non repugnante.

de parte	152	lecta Collegio
de non	12	29 jannuari 1546.
non sinceri	2	

(Senato Mar, Reg. 29, c. 37, t.°).

MDXLVI, die XII Februarii.

Regimini Corcyrae, et successoribus.

Dalli fidel nostri Olivier Morello, et Stamatello Bosorsichio, oratori di quella fidelissima communità nostra, ne sono stati presentati tre capitoli presi nel Conseglio suo, et ne è sta supplicato a proveder sopra di essi di opportuno rimedio; noi veramente che amamo preditta fidelissima comunità nostra grandemente per la fede et devotion sua verso il stato nostro, et che volentieri satisfacemo alle petition soe sempre che lo potemo convenientemente fare, havemo con il Senato sotto di tre et 19 del mese presente deliberato quello che vederete annotato qui sotto da poi li capitoli sopradetti, et vi commettemo con l'autorità del detto Senato, che le ditte deliberation nostre debbiate esseguire, et fare che siano esseguite inviolabilmente, facendo registrar le presenti in quella cancelleria a memoria de' successori et restituire a quei che ve le presenterano, et registrentur capitula et partes.

Vigore partium dierum 3 et 9 mensis suprascripti.

1. L'instituto delli nostri progenitori, Serenissimo Principe et Domino Excellentissimo, sempre è stato di haver ricorso alli piedi di quella alli soi bisogni; cosi noi poveri Corfioti fidelissimi servitori di Vostra Serenità, non degenerando da essi nostri progenitori, non defidandosi della bontà, benignità, et clementia di quello, non dubitaremo ricorrer a quella dicendo; Cum sit che nelli mesi passati li nostri Magnifici consiglieri, insieme con li nostri zudesi annali, et con Jacomo Bideli nodaro di criminali hanno cavalcato per tutta questa isola per regolar le cose del fisco, et per inguerir se li poveri isolani havessero alcun gravame dalli ministri, et essendo di fuora, parse a Soe Magnificentie di tuor a molti delli poveri isolani ducati cinque a 1.20 per uno per sua cavalcata, dicendoli haver praticato con banditi, contra li ordeni di Vostra Serenità, et per altre cose inventive da detto Bidelli, et alla più parte di loro toltoli li suoi manzi lavorativi, contra li ordeni osservatissimi di questa terra, et venduti a vil pretio in grave pregiudicio de ditti poveri, et ad alcuni hanno venduti li sui stabeli per non haver altro, lassandoli in grandissime desperationi per haverli tolto la sua sustantia, et quasi constretti da desperatione sono per andar a remengo et deshabitar dalla loro patria, li quali hanno patiti molti supplicii per repatriar in essa da poi che furono menati cattivi, trazzendo da queste asserte cavalcate bona summa de danari, partendoli tra sue Magnificentie zudesi, et lo inventor del Bideli; Cosa veramente iniqua et odiosa si appresso il Signor Dio, come appresso Vostra Serenità, et gravame non mai posto per alcun magistrato in questa isola, ne da poi che Vostra Serenità hebbe questo loco si habbi usato tal crudeltà, salvo che all'ossidion del 37 per li perfidi, et infidelissimi infideli, che certamente narrandola a Vostra Sublimità ne dispiacque. Perchè conoscemo quella haverà grandissima displicentia per haverne scolpiti nel cuore, et volendo poter far di meno, havemo ricorso al nostro Clementissimo Baylo et Proveditor general benemerito, che Sua Clarissima Signoria fusse contento di darne suffragio, acciò potessero andar li nostri Syndici deputati fuori per l'isola, et tuor in nota li gravami delli

poveri isolani, et tornar poi al Clarissimo regimento, acciò mediante la giustitia di Soe Signorie fussero suffragati; parse alli Magnifici conseglieri non lassarse andar, benchè l'opinion del Clarissimo Baylo fusse contraria; Però si supplica alla Serenità Vostra da parte di questa vostra fidelissima università flexis genibus per special gratia, che quella comandi che tali danari tolti ingiustamente a ditti poveri isolani li siano restituiti, et che de cetero comandi, che più per l'avenir non sii fatto tal novità et gravame, sotto quella parte che alla prudentia di quella parerà, altramente, seguitando questa novità et gravame, li poveri contadini non potrano resister, et li serà forzo dishabitar di questa isola, et serà non poco danno a Vostra Serenità et etiam a noi poveri cittadini, che con la nostra intrada si sustentano sotto la gratia di quella.

2. Quanto è congruo alla ragione et caro alla Serenità Vostra, Colendissimo Principe, et Domine Excellentissime, che questri vostri fidelissimi sudditi vessati per la ossidion Turchesca vivino in tranquillo et quieto, homo non lo puol esprimere; Tamen in ricompenso delli incendii, ruine, et morte, s'attrova Jacomo Bideli noder criminali, qual, non assedio temporal, ma ossidion perpetua si po nominar, le operation del quale già ha redutto questa povera isola in estrema miseria, tolendo furtim da ciascuno quello li piace per esser nell'officio di criminali, non curando di offender il prossimo; et anchor che del 1536 fu supplicato alla Serenità Vostra per li nostri oratori che non si possi esercitar esso officio del criminal se non anni quattro, tamen lui Jacomo è inveterato in esso contra l'opinion della Serenità Vostra, tenendo mezi non facili dirsi, li quali per più rispetti si taceno, ita che dove per l'inopia esso Jacomo era gravato ad esso del sangue et viscere di poveri vostri sudditi, s'ha fatto facultoso di non mediocre summa de denari, ori, arzenti, armenti, et innumerabili possessioni, come amplamente oculatim si vede. Per tanto si supplica alla Serenità Vostra di special gratia, che mossa da giustitia et pietà, la si degni comandar che esso Jacomo sia privo di tal officio, acciò li poveri contadini, non timendolo, vegnino a dir li soi lamenti, perchè facciasi certa Vostra Celsitudine, che essendo lui in esso officio, mai alcuno di essi miseri vorrà usar delle sue ragioni, et poi quella sii contenta far tal ordine, et provision, che ditti poveri siino suffragati, et il ditto Bideli castigato; quali poveri veramente, se per Vostra Serenità non li serà proveduto, seriano in ruina totaliter, li quali flexis genibus s'aricco-mandano alli piedi di quella.

3. Essendo nelli anni passati introdutta una mala consuetudine, che de tutte le condennationi pecuniarie li Clarissimi regimenti tolevano una certa parte dividendo fra Soe Magnificentie, per la qual consuetudine era molto agravato questo vostro fidelissimo populo, per il che dal 1542 per li nostri oratori fu supplicato alla Vostra Sublimità che più tal male et perniciosa consuetudine non dovesse haver effetto, ne li Clarissimi regimenti dovessero haver più parte alcuna di esse condennationi, et cosi Vostra Sublimità per sua solita giustitia, bontà et clementia exaudi benignamente ditti nostri oratori, onde questo vostro fidelissimo populo alquanto, era aquietato; ma attrovandosi l'anno passato, che fu del 1545, syndico di questa vostra fidelissima comunità Jacomo Bideli, diremo cosi, come quel Crasso Romano avido dell'oro, cosi lui Jacomo del sangue di poveri, parendo a lui che non ritor-

nando le condennationi al modo che erano prima, non haveria havuto lo ingordo guadagno, che era sempre solito haver, et dovendosi far ambasciator a vostra Celsitudine per alcuni negocii di questa comunità, tanto seppe operar, et far, che fu formato tra li altri un capitulo alternative, che de duobus unum, o che vostra Serenita accrescesse il salario alli magnifici consiglieri, over ritornasse che habbino quella parte delle condennationi che haveano prima, et con quel capitolo non esprimendo totaliter la sustantia di quell'inganno questo spettabile Conseglio, ita che fu preso, et cosi successive fu mandato per li nostri oratori a Vostra Celsitudine, la qual vedendo esser cosi il voler nostro, admesse esso Capitolo che havessero parte delle condennationi; per la qual admission esso Jacomo ingagliardito sperando far il suo solito, et bever il sangue di questo vostro fidelissimo populo, ha persuaso li consiglieri a far quanto che per il primo capitolo Vostra Serenità ha inteso. Però se supplica Vostra Serenità da parte di questa vostra fidelissima communità, per l'amor de Dio, et se mai quella concesse special gratia a questa sua fidelissima università, si degni far et commetter che li Clarissimi regimenti si li presenti, come li futuri non toglino parte alcuna de ditte condannason, ma quelle vadino in la vostra camera, et confirmar il capitulo del 1542, qual etiam fu passato et approbato per lo excellentissimo gran Conseglio, et cassar, et anihilar quell'ultimo del 1545, il qual non fu confirmato per l'Excellentissimo Conseglio sopradetto, come porta la giustitia, che havendo ditto Excell.^{mo} gran Conseglio admesso il primo del 1542, per quello medemo bisogneria esser revocato, et poi preso quello del 1545, il qual è di niun valor, stante l'approbation fatta per il gran Conseglio del capitolo del 1542 iuxta le leggi et approbatissimi ordini di Vostra Serenità, et se paresse a quella di acrescerli salario, ne saressimo contenti, acciò Soe Signorie potessero venir allacri animo, et Vostra Serenità non haveria danno, per esser tutte le condannason della camera.

Die XIX februarii.

Dal capitolo presentato per li oratori della spettabil et fidelissima università di Corfù hora letto, questo Conseglio ha inteso quello che la ricerca, che quel regimento non habbia participar delle condannason pecuniarie, ma che tutte vadano in camera, si come li fu concesso anco del 1542 con l'autorità di questo, et approbato per il maggior Conseglio, la qual concession del 1542 essendoli stata fatta per convenienti et giusti rispetti et in gratification soa, non si die mancar per li rispetti antedetti di rinovarla, et specialmente non possendo questa posterior del 1545 che è fatta per questo Conseglio solamente rivocar quella del 1542 che è approbata come è ditto dal Maggior Conseglio,

L' anderà parte, che li Regimenti che serano eletti de qui inanci a Corfù, non possano più partipar delle condannason pecuniarie, ma tutte vadano in camera iusta la concession fatta ad essa fidelissima università da questo et dal maggior Conseglio del 1542.

de parte . . . 161 de non . . . 36 non sinceri. . . 15

MDXLVI, die III februarii.

Sono venuti in questa Città con discomodo et spesa doi oratori della spettabile et fidelissima università nostra di Corfù, per dolersi che dalli consiglieri stati in cerca per l'isola per ricordo et suggestione di un Jacomo Bidelli nodaro a i criminali sotto pretesto di cavalcate, et altri pretesti a molti de quei poveri isolani siano stati indebitamente et fuor di ogni costume tolti a chi denari, ad alcuni li animali arativi, et venduti al vil precio, et ad altri venduti fino li proprii stabeli, con estrema ruina, et disperation loro, et insieme per supplicare che a tanta loro calamità et da una introduttione di cosi mal esempio sia opportuna et summariamente provisto. Per il che dovendosi cosi per debito di giustitia, come in satisfattione di quella fidelissima università, et per conforto et solevatione de quei poveri contadini darli modo et commodità che siano uditi li gravami loro, et espediti summariamente, si come ricerca la fede et devotion che portano al stato nostro, et la miseria nella quale si ritrova tutta quell'isola per li danni patiti nella proxima passata guerra Turchesca.

L'anderà parte, che sia commesso alli syndici nostri, che hanno da andar in Levante, che subito gionti a Corfù, debbano mandare per le balie dell'isola a far publice proclamar, che tutti quei a chi sono stati tolti denari, animali, o stabeli, dalli conseglieri preditti debbano andar a dar in nota li gravami loro, et sopra di quelli habbino a proceder et sententiar iusta li ordeni dell'officio suo, cosi contra li consiglieri come contra li Judici annali, il Bidelli preditto, li Cavallaroti, et altri che havessero participato delli detti denari et beni, facendo far immediate la restitutione a quelli che si ritrovano de li. Et da mo sia preso che sia fatto intimar ad uno di consiglieri venuti de qui, et all'altro che die venir, che debbano instituir soi commessi de li ad usar delle ragion loro davanti li syndici preditti, et a restituir il denaro, che fusse terminato che havessero a restituir, la qual restitutione non essendo fatta per nome loro de li subito, da poi sentientiati, siano fatti debitori per pena di altrettanto quanto serà il cavedal, ne possano andar a Capello, ne esser provati in luogo alcuno, se non da poi satisfatto il sopradetto cavedal, et pena, la qual pena di altratanto quanto serà il cavedal, sia divisa tra quelli, a i quali si restituirà quello, che li serà stato tolto contra ragione. Et perchè il predetto Jacomo Bidelli, contra li ordeni et parte de questo conseglio, li quali disponeno che li nodari et criminale habbino contumatia, con diversi mezzi indiretti ha continuato molti anni, et continoa, come sustituito nell'officio preditto, et per relatione de rettori et proveditori stati de li se intendano molte male operationi soe, però sia preso che de cetero esso non possa più esercitar l'officio sopradetto, et perche stando ello de li non seria alcuno che ardisse di andar a querelar contra di lui, però accioche ogn'uno possi andar liberamente a dar in nota le querelle loro davanti li syndici preditti, sia scritto a quel rezimento nostro, che debba intimarli, che 'l venga fra termine de doi mesi da poi l'intimatione, della qual debba esso rezimento dar immediate aviso alla Signoria Nostra a presentarsi de qui, all'officio nostro all'avogaria di Comune, fino che sia espedito il processo che si formarà contra di lui, il quale non

venendo si debba proceder contra la persona soa come contra contumace, dovendosi far intimar al preditto Bidelli a lasciar soi commessi in quel modo et forma che è ditto di sopra delli consiglieri.

de parte	33	Lecta coll.°
de non	42	3 febbruarii 1546.
non sinceri	24	

(Senato Mar, Reg. 29, c. 47).

Regimini Corcire et successoribus.

Ne sono stati presentati per nome di quella spettabile et fidelissima università dalli spettabili sui oratori D. Giacomo Petretin, et Andrea Quartano li infrascritti Capitoli, alli quali con il collegio nostro, con l'auttorità del Senato havemo risposto si come ne è parso convenire, et si come vederete qui sotto a capitolo per capitolo, et vi commettemo con l'auttorità del Senato, che le risposte nostre dobbiate osservare, et far che siano osservate da cadauno inviolabilmente.

Que seguentur sunt Capitula universitatis Corcire, quibus responsum est per collegium cum auctoritate Consilii Rogatorum.

MDXLVI, die ultimo martii.

CAPITULA UNIVERSITATIS CORCIRE.

1. Costume sempre è stato, Serenissimo Principe, et Domino Excell.^{mo}, si delli progenitori nostri Corfioti, come etiam de noi poveri sui posteri, fidelissimi servitori della Vostra Serenità, che in tutte le occorrentie nostre sempre alli piedi di quella habbiamo ricorso; cosi al presente, confidandosi nella summa benignità et clementia di quella, reccorremo con le infrascritte supplicationi, dicendo, cum sit che del 1542 fusse sta essauditi li oratori di questa sua fidelissima università di Corfù, che la nation Greca si habbi governar in spiritualibus dal clero et antistite greco, secondo le sue antiquissime consuetudini et privilegii, et anchor brevi apostolichi, per essi oratori all'hora allegati et monstrati alla Serenità Vostra, li quali essendo tornati in questa terra con la benigna concession, sive reformation preditta, et eletto il protopapa nostro in osservantia de quella, parse al Rev.^{do} Vicario del Rever.^{mo} nostro Archiepiscopo far resistentia, che la predetta benigna deliberation della Serenità Vostra non havesse essecution, allegando in contrario una corruttela male principiata nel tempo del Rev.^{mo} Domino Santo Venier Archiepiscopo, et durata per potentia fino alla deliberation della Serenità Vostra, ut supra; Verum havendo havuto la debita repulsa, si dal Cl.^{mo} Domino Andrea Gritti, come etiam dal presente Cl.^{mo} D. Francesco Sanudo cavallier, baylo, et proveditor general benemerito de Corfu, agittando sempre la causa il preditto Rev.^{do} vicario con la comunità preditta, licet artificiose havesse cità ad hoc il detto nostro Protopapa ad libitum della preditta Comunità posto, parse al predetto Rev.^{mo} Archiepiscopo appellarsi alli Signori Auditori novi della repulsa preditta fatta in essecution della deliberation

della Serenità Vostra, con il Senato, citato il ditto protopapa artificiose, et non l'università preditta ad instantia della qual fu fatto il tutto, et questo fece il ditto Rev.^{mo} Archiepiscopo parendoli che più presto convenceria il prefato protopapa privatamente, che la comunità preditta, temendo il caso non si trattasse nel Senato dove fu trattato, ma davanti li Signori Auditori per alcuni sui discorsi; et demun perchè forsi il preditto protopapa, non curandosi de tal caso, come principalmente ad esso non pertinente, mancando alla defension de quello, de facili potria intrigar la comunità preditta della benigna reformation concessali dalla Serenità Vostra, pro alli qual consolation delle iatture, incendii, captività, et morte di soi patite in l'assedio di Turchi, che altro beneficio hucusque la preditta università non ha havuto; Per tanto genibus flexis si supplica alla prelibata Serenità Vostra, che quello, che una fiata li fu concesso per quella con il Senato, over più presto reformato, et quel che la ditta università haveva per antiquissima consuetudine, si per il tempo de più de mille anni che havea sotto l'Imperio Constantinopolitano, come per più de anni 200 che fu sotto il regno Neapolitano, et demum già anni 160 che è sotto la felice dittion della Serenità Vostra, eccetto il tempo della corruttela preditta, et secondo più deliberation della Serenità Vostra del 1436 et 44, et massime secondo la bolla aurea della Comunità preditta fattali dall'Ill.^{ma} Signoria al felice acquisto de quella con promission d'osservarli et mantenerli le sue consuetudine, che quella si degni comandar talmente, che ne per via de auditori, ne altramente ditta sua università sii più vessata dal predetto Rev.^{mo} Archiepiscopo, ma che quella possi goder il beneficio de quella secondo, ut supra, come meglio a quella parerà, cuius gratie etc.

MDXLVI, die ultimo martii in Collegio
habente auctoritatem ab Excellentissimo Consiglio Rogatorum.

Che alli capitoli presentati per li spettabili Ambasciatori della magnifica et fidelissima università di Corfu, ser Giacomo Petretin, et ser Andrea Quartano sia risposto in questa forma.

Al primo, che la sententia fatta per il regimento di Corfù sotto di 27 novembre 1544, nella controversia vertente tra il Rev.^{mo} Archiepiscopo di quella città overo suo vicario ex una, et il Protopapa et la comunità ex altera, per la quale esso vicario fu licentiato a limine judicii, et in ea, come sententia ben et legitimamente fatta, sia laudata, et confermata con tutte le cose in quella contenute.

de parte 15
de non 2
non sinceri. 0

2. Conciosia che per più nostri oratori sia sta supplicato alla Vostra Sublimità che il loco di S. Sidero driedo il castello ne sia fabricato, accioche in tempo de bisogno questi poveri cittadini si possino salvar con le loro famiglie, et mostrar la bona et sincera fede, che hanno havuto et hanno verso quell'Illustriss.^{mo} Dominio, alli quali sempre e sta risposto esser prontissimi quanto più presto si potrà di fabricarlo; Non dimeno, essendo grandissimo il desiderio de questi poveri cittadini veder

un principio a dar opera a ditta fabbrica, confisi alla Clementia della Vostra Sublimità, iterum prostrati alli piedi di quella supplicamo di gratia special, si degni dar principio a ditta fabrica, acciò noi poveri servitori siamo alquanto certificati, et quando parerà a Vostra Sublimità de spender in dar principio a ditta fabrica, quella sii contenta di mandar il dinaro avanti il partir delli nostri oratori, con espresso ordine al Cl.^{mo} regimento, che sotto quella più stretta pena parerà a Vostra Serenità non debbino spender tal denaro in altro, salvo in la fabrica de ditto loco, et cosi etiam si supplica, che havendo concesso Vostra Sublimità di fortificar et far la cisterna nel castel de S. Angelo, sii fatto il simile, acciò in esso castello alli tempi bisognosi si possino salvar li poveri cittadini, et contadini come hanno fatto per il passato nella obsidion Turchesca, nella qual si ha salvato in ditto castello assaissimo populo, con vilipendio et danno delli inimici, a gloria et laude del sommo Iddio, et honor de Vostra Sublimità, monstrando la bona et sincera fede che hanno havuto verso quell'Ill.^{mo} Dominio Veneto.

Al 2. Che si darà comissione alli proveditori sopra le Fortezze, che debbono considerar quello che dimandino, veder il dissegno della città et haver l'opinione d'i inzegneri circa quello che si potria fare per satisfar a quella fidelissima università, et havuta la relatione di essi Proveditori si farà quella deliberatione che serà giudicata a proposito et conveniente per securtà de quei fidelissimi nostri, li quali ne sono carissimi per la fede, et per li meriti loro verso il stato nostro.

de parte 19
de non 0
non sinceri. 2

3. Essendo sta più volte supplicato alli piedi di Vostra Serenità che le rive di questa città, maxime della Spillea, siano vacue per poter tirar in terra navilii, et barche di questi poveri Corfuoti a tempo bisognoso, et far etiam delli altri novi, sempre è sta risposto esser contentissmi per commodo de questo fidelissimo suo populo, nondimeno molti immemori del beneficio universal hanno saputo operar tanto con Cl.^{mi} Cayli et altri Cl.^{mi} Presidenti, che hanno ottenuto di poter fabricar, et hanno fabricati molti magazzeni nella riva della Spilea, contra le concession date a questa fidelissima comunità per Vostra Serenità. Però iterum se supplica a Vostra Sublimità che quella si degni comandar si alli Cl.^{mi} Bayli essistenti, come futuri, et etiam a Excell.^{mi} generali et Syndici, che per tempora venirano, che non debbino conceder ad alcuno tal rive della Spilea sotto tutte quelle più strette pene parerà a Vostra Sublimità, et tutte le concession fatte fino questo giorno in ditti loci, che non sono fabricati, s'intendino casse irrite, et de niun valor, come se fusseno mai fatte, et debbi incorrer nell'istessa pena si li Cl.^{mi} Bayli generali, et Syndici, come etiam loro alli quali fusse concesse tal concession, la qual pena sia scossa per li Cl.^{mi} Avogadori di Comun senza alcuna gratia, et li Syndici di questa Comunità siano obligati, che subito che alcuno volesse fabricar in ditte rive dar notitia a essi Cl.^{mi} Avogadori, accio che possino mandar ad essecutione la pena, sotto pena alli Syndici, che fussero negligenti a dar notitia a ditti Clariss.^{mi} Avogadori, de ducati cento da esser scossi per il Cl.^{mo} regimento che in quel tempo si attroverà.

Al 3. Che li sia concesso quanto dimandano, con dechiaratione, che le concessioni che fossero state fatte, overo confirmate per li consegli nostri, debbano restar suspese fino che siano uditi quelli che le haveranno ottenute, et che sia deliberato quello che parerà opportuno et espediente.

de parte 21
de non 0
non sinceri. 0

4. Et perchè li cavallieri, capi de piazza, et altri officiali si fano licito di poter affittar regalie de Clarissimi Bayli, magnifici Conseglieri, et altri datii della Camera nostra, contra li ordeni di Vostra Serenità, però si supplica a Vostra Celsitudine quella sii contenta di comandar alli Clarissimi Rettori, che ne cavallieri, capi de piazza, ne altri officiali di sorte alcuna per nome delli ditti possino tor ad affitto, ne manco scoder sotto alcun color ditte regalie, ne datio de sorte alcuna, sotto pena de privation dell'officio, et ducati vinticinque, over quella più stretta pena paresse a Vostra Serenità cosi a essi officiali, come a cadaun altro, che li tolesse per nome loro, over li fesse participe in qualche carato, la qual pena sia scossa per il Cl.^{mo} regimento senza alcuna gratia, da esser divisa la pena pecuniaria, essendo accusador per terzo, aliter per mità tra il Cl.^{mo} regimento et sindici.

Al 4. Quod fiat ut petitur.

de parte 21
de non 0
non sinceri. 0

5. Essendo cosa molto honesta, pia et consona alla giustitia, che alli poveri presonieri sia qualch' uno che dica le sue ragioni, acciò si possino espedir le cose sue come porta la giustitia, però se supplica a Vostra Sublimità si degni conceder che per il nostro Consiglio sia eletto ogn' anno uno advocato delle preson, qual haver debbi questa cura de difender li poveri presonieri, con salario de ducati tre al mese, li quali debbano esser pagati dalla camera de qui.

Al 5. Che li sia concesso quanto dimandano di poter elegger di anno in anno per il Consiglio loro uno advocato di presonieri, il quale haver debba ducato uno al mese delle condannason spettante alla Signoria Nostra, et in caso che mancasse il denaro de ditta ragione se li debba supplir con quello della camera.

de parte 21
de non 0
non sinceri. 0

6. Et perche in questa isola si fanno pochissime biave, per esser picciola, et quando sono le meglior arcolte che possino esser, non basta per li viver di doi mesi, in modo, che tutto il resto dell'anno bisogna proveder, per via de Colfi, Puglia, et altri loci, et occorre assai volte per tal causa esser grandissima carestia, massime da poi la invasion Turchesca, per la qual tutti questi poveri cittadini sono ruinati, et non hanno cosi il modo di mandar il denaro, come è necessario, et patiscono grandemente, come in questi anni passati è stato, però genibus flexis si supplica a Vostra Celsitudine che de gratia special quella si degni conceder, che sempre si attrovi in la nostra camera in la cassa in deposito ducati 5 mila, acciò

che occorrendo carestia di fromenti, li Cl.^{mi} rettori debbano imprestar a questa vostra fidelissima comunità quella quantità de denari bisognerà per mandar a comprar fromenti, over venendo qualche navilio, che ancorche fusse destinato per altro loco, lo volesse vender qui, lo possiamo comprar, et metter in magazzen, et vender quello, et poi restituir il denaro a essi Cl.^{mi} rettori, et essendo danno alcuno, la comunità sia obligata a restaurar tal danni, ita che restino sempre intatti; et quando paresse altramente a Vostra Serenità che 'l denaro cosi de facili non si potesse haver, se supplica a quella, che essendo fatto al tempo del Clarissimo Domino Nicolo da Ponte olim benemerito Baylo l'officio delli proveditori sopra il fontego, qual già alquanto tempo è sopito, quella si degni prolongar, et confirmarlo ancora per anni X, con li modi, et condition che in quella volta era, acciò si possi assunar qualche summa de denari, che alli nostri bisogni si possiamo prevaler.

Al 6. Che sia rinovato per anni sei prossimi l'officio di Proveditore sopra il fontego fatto altre volte del 1533, et confermato per il Senato, con tutti li modi, ordeni, pene, et scritture contenute nella creation del ditto officio, et con condition, che li esattori, et proveditori, secondo che hanno da far la cassa un mese per uno, cosi la debbino saldar di mese in mese, sotto le soprascritte pene, essendo obligati dar idonea fideiussione, cosi dell'aministration del denaro, come del maneggio, et dispensa d'esso.

de parte 21
de non 0
non sinceri. 0

7. Le virtù sono di grandissimo ornamento in una citta, et molto utile alli soi cittadini; Però havendo concesso Vostra Serenità a questa sua fidel.^{ma} università, sal migliara quatro per uno Precettor greco, dal qual sal esso precettor trazzeva appresso ducati dusento, perchè lo poteva vender dove a lui pareva; hora veramente havendo ditto precettor in loco de ditto sal, ducati vinti per migliaro, li quali per esser povera questa camera sono mal pagati, perilche con difficultà si tien esso precettor; Per tanto si supplica a Vostra Sublimità, quella si degni accrescer altri quatro migliara de sal, che serà in tutto migliara otto, il qual si habbia a divider in doi precettori, cioè in uno greco, et uno latino, cioè migliara quatro per cadauno, li quali precettori si habbino ad elegger per il nostro consiglio, acciò che li figlioli delli vostri fidelissimi servitori Corfioti possino erudirsi in le bone arti, a laude et gloria del sommo Iddio, et honor di Vostra Celsitudine.

Al 7. Che in gratification di quella fidel.^{ma} università li siano concessi altri ducati ottanta, in luogo di quatro migliara di sal che dimandano, da esser pagati, come si pagano li altri del tratto di sali, et la elettione di precettori sia fatta per il conseglio suo si come hanno supplicato, et il denaro sopradetto non si debba pagar se non per quel tempo, che serano tenuti essi precettori, alli quali debbano esser contati, et esborsati.

de parte 18
de non 1
non sinceri. 2

8. Tanta è la ruina de questi poveri cittadini fatta al tempo dell'assedio, ultra etiam le grandissime carestie, che anchor non polemo rehaversi in una minima parte, et perchè Vostra Serenità concesse per sua benignità alli nostri ultimi oratori, che potessino trazzer legname de quella inclita città per nostro uso senza pagar datio per l'amontar de ducati tresento, li quali fin' hora iudicamo siano sta tratti da coloro, che havevano qualche poter, et li altri, che sono numero infinito de poveri, sono restati privi de tal gratia a grave suo danno. Però se supplica Vostra Serenità che per sua innata bontà, et clementia, quella si degni conceder, che possiamo trazzer altratanto legname, che il debito monti altri ducati tresento, con questo che sia commesso al Clar.^{mo} regimento, che non facci fede ad alcuno per più de ducati vinti de amontar de legname, et se alcuno havrà tratto legname per virtù dell'ultima concession, non possino più trazzer, et venendo fede dal Cl.^{mo} Regimento a quelli tali, non sia admessa de li, acciò che ogn'uno participi della gratia de Vostra Serenità.

Al 8. Che sii concesso di poter trazzer di questa Città legname per lo amontar de cento ducati di datio, et nessuno possa trazzer detto legname senza fede di quel regimento nostro, il qual regimento debba far le ditte fede a povere et miserabil persone, et per l'amontar de ducati cinque in zoso di datio, et non più, dovendosi pagar il datio delli denari della Signoria Nostra.

de parte 18
de non 2
non sinceri. 1

9. El fu concesso per Vostra Serenità alli ultimi nostri oratori, che si potesse armar ogn'anno una galea de qui, la qual havesse a star fora un anno, et poi venir a disarmar in quella inclita città, et perchè conosciamo questo esser molto dannoso, per esser pochissime persone in l'isola, in modo che le possession nostre resteriano inculte. Per tanto se supplica a Vostra Sublimità, quella si degni revocar ditto capitolo, et far che ditta galea si armi solum per mesi quatro con il salario, utilità, et modi si armi le galee di Dalmatia, con questa tamen condicion, che ogn'anno si debbi armar si in tempo di pace, come in tempo di guerra, et poi disarmar qui, come per avanti era consueto, dechiarando etiam che occorrendo che ditta galea servisse più delli mesi quatro, li siano pagate tutte le sue refusure fino al giorno havrà servito.

Al 9. Che quando serà bisogno et occasione se li concederà di poter armar per li quatro mesi, si come si osserva al Zante.

de parte 21
de non 0
non sinceri. 0

10. Essendo redutti questi vostri fidel.^{mi} cittadini in termine che non hanno il modo de viver se non con quelle poche d'intrade, che li son rimaste, cioè vini, ogli, et olive, et perchè assai volte, volendo essi vender over mandar parte delle sue intrade in qualche loco da esser vendute, et comprar quello li è necessario per il suo viver, sono impediti, in modo che non si possino preveder del suo, et patiscono grandemente, però se supplica a Vostra Sublimità quella si degni concieder alli

vostri fidelissimi servitori Corfioti, che possino trazzer ditte sue intrade per dove li piace, et non possino esser impediti d'alcuno.

Al 10. Che osservar si debbi il costume, che si osserva in cadaun loco a beneficio di populi, che alcuno non possi trazzer biave senza licentia del rettor, ne anco vini et ogli, in caso di mancamento, et necessità, senza la licentia preditta, ma delle altre cose et mercantia cadauno possa vender, et trazzer come li parerà.

de parte 20
de non 1
non sinceri. 0

11. Attrovandosi de qui un officio del guardian delle preson, qual ha ser Andrea Archadi cittadin nostro in vita sua, insieme con la casa sopra la preson, però se supplica a Vostra Serenità quella si degni concieder ditto officio a questa sua fidelissima università da poi la morte de ditto ser Andrea, con tutte le utilità, salarii, et emolumenti, che ha esso ser Andrea, nel qual officio si habbi ad elegger ogn' anno un cittadin per il nostro conseio, qual haver debbi ditto officio con la casa, ut supra, con questa tamen condition che non lo possa affitar ad altri, ma essercitarlo lui.

Al 11. Che si come desideramo gratificar sempre quella fidelissima università in qualunque cosa che la ricerca, cosi ne rincresce in questa non poter per convenienti rispetti fargli quella risposta che desideraressimo.

de parte 21
de non 0
non sinceri. 0

12. Et perchè per Vostra Sublimità fu concesso alli oratori nostri ultimi, che 'l Clar.^{mo} regimento habbi a armar una barca per il tempo li parerà conveniente, la qual habbi a star a defension de questo canal contra li Albanesi, et divedar etiam li contrabandi, accioche li poveri cittadini possino andar alle sue possession sicuri, et condur le sue intrade, et etiam li poveri contadini possino portar vittuaglie a vender alla terra, et perchè in ditto capitolo Vostra Serenità non comanda con qual denaro si debbi armar, Però si supplica a Vostra Celsitudine, che sia commesso al Clar.^{mo} regimento, che ditta barca si debbi armar con li denari della camera, et etiam darli il biscotto per il suo viver.

Al 12. Che commetteremo a quel regimento nostro, et successori, che quando li parerà necessario armar la ditta barca, per quèl tempo che li parerà di armarla, il che sia rimesso all' arbitrio, et beneplacito suo, per quel tempo solamente la debba pagar del denaro della camera.

de parte 21
de non 0
non sinceri. 0

13. Et perche sempre era solito, che li Cl.^{mi} Bayli menavan il suo cavallier, qual esercitava l' officio in tempo di quel regimento, hora havendo Vostra Serenità concesso ditto officio a ser Antonio da Canal, par che ditto ser Antonio non lo vuol esercitar, ma l' affitta a precio eccessivo, in modo che 'l cavalier che lo tien ad affitto, volendolo far recte, non pol avanzar cosa alcuna, però se supplica a Vostra

Celsitudine, quella si degni commetter a ditto ser Antonio, che lui lo debbi esercitar, et non volendolo essercitar, Vostra Serenità si degni limitar l'affitto d'esso officio, il qual affitto li Cl.^{mi} Bayli, si presenti, come futuri, debbino pagar, et menar uno cavallier forestiero, con la sua famiglia forestiera, qual cavallier forestiero con la sua famiglia forestiera debbi osservar tutti li nostri capituli, che per Vostra Serenità ne è sta concessi.

Al 13. Che 'l fidel nostro Antonio da Canal qual ha la cavallaria di quella città per gratia, non la possendo esercitar personalmente, sia obligato sustituir in suo loco di regimento in regimento persona forestiera, che non sia Corfiota, sufficiente et legale.

de parte 21
de non 0
non sinceri. 0

14. Per causa si delle guerre, come per la carestia grandissima già molti anni habbute, questa povera università è redutta, che pochissimi navilii de qualche importantia si attrovano, solum barche, et altri navilioti piccioli, itache per tal causa, marangoni, calafadi, et marinari si attrovano pochissimi, et quasi tutti sono partiti, et alla giornata si partino, non havendo il modo de sustentar le loro famiglie, vano ad habitar in altri lochi alieni, in grandissimo danno di questa povera università et non poco incommodo dell'armate di Vostra Serenità. Però si supplica Vostra Celsitudine quella si degni conceder a tutti quelli che vorrano far navilii de botte cento in su, habbino de imprestido ducati tre per botta, non de contadi, ma solum in tanti armizi che bisognano, cioè anchore, bombarde, vele, sartie, gomene, et altri armizi necessarii, li quali li patroni d'essi navilii debbano venir a tuore a Venetia dall'arsenal de Vostra Sublimità con fede del Cl.^{mo} regimento della portada del navilio, et tutto l'amontar li serà imprestato, debbano scontar in tanti noli de sali, la qual cosa concedendo, Vostra Serenità serà causa, che se faranno navilii, et la maestranza, et marinari iterum ritornerano in pristino esser, delli quali Vostra Serenità se potrà servir a ogni suo beneplacito si delli navilii, come delle maestranze sopradette.

Al 14. Che si rendemo certi, che quella fidelissima università considererà quanto importi tenir fornita la casa dell'arsenal delle cose necessarie a i bisogni della città et dell'armate nostre, et quanto importeria lo aprir di questa porta, et haverà grata la bona volontà che tenimo di satisfarla in tutto quello che si possa, senza confusione delle cose nostre.

de non 20
de non 1
non sinceri 0

15. Essendo sta supplicato per li nostri ultimi oratori, che li Giudei sieno messi in loco separato dalli Christiani, Vostra Serenità promesse scriver al Cl^{mo} Regimento che dovesse trovar loco idoneo per habitation de ditti Giudei, però essendo nelli giorni passati per li sindici de questa vostra fidel.^{ma} università mostrata al Cl.^{mo} regimento uno loco alla Spilea, nel qual si potrano benissimo accomodar, et star sicuri, perchè sono nel mezo del borgo, come loro istessi conoscendo esser loco

atto a loro sono venuti in forzo a stanciar in esso loco, però se supplica a Vostra Serenità quella si degni commétter al Clar.^{mo} regimento, che debbino mandar a star il resto delli Giudei in ditto loco, offerendosi noi di farli tutte le commodità, che serano giuste, et honeste.

Al 15. Che sia da novo imposto a quel regimento, che secondo li parera debba proveder alli Giudei di habitatione, ove possino stanciar securamente et più separati da Christiani, che si potrà.

de parte 21
de non 0
non sinceri. 0

16. Et perchè occorre assaissime volte quando vengono de qui Cl.^{mi} bayli, Magnifici conseglieri, et altri nobeli esistenti in officio, et etiam Cl.^{mi} Proveditori e Magnifici sopracomiti, che quando si partino de quella inclita città togliono commissione, over li sono mandate de qui da qualche suo amico de poter dimandar qualche debito a noi poveri Corfioti, il qual debito intravien molte volte che è sta pagato, Però se supplica Vostra Serenità che per sua innata bontà quella si degni commetter a tutti li Cl.^{mi} Rettori esistenti in qualunque officio si sia, si de terra, come de mar, che per questo loco, ne loro, ne etiam alcun della loro famiglia, non ardiscano, ne presumano accettar commission d'alcuno per dimandar debito de che sorte se sia a noi poveri Corfioti, sotto quelle più strette pene parerà a Vostra Sublimità, et se alcuno pretende dover haver da noi, vegna in persona, over facci una persona particolar per commesso, et in quella volta potrà dimandar delle sue ragion, et etiam noi si potremo defender, et non haremo rispetto a dir tutte le nostre ragion, et cosi il Cl.^{mo} Baylo administrarà giustitia.

Al 16. Che siamo contenti, et cosi sia preso, et statuito, che 'l regimento, ne altri nobeli nostri esistenti de li in officio, et alcuno della famiglia loro, che stia a soe spese, et medesimamente proveditori et sopracomiti nostri, quanto alle persone loro non possino accettar commissione da alcuno in questa Città per dimandar debito di che sorte si sia ad alcuno da Corfu, el il regimento, che si atroverà per tempora non debba con tale commission giudicar, o far atto alcuno, et facendolo s'intendi essere et sia di niun valore.

de parte 17
de non 3
non sinceri 1

17. Anchor che noi poveri Corfioti fidelissimi di Vostra Serenità sempre siamo stati accarezzati, et abbracciati dalli Clarissimi Rettori, che per tempora sono venuti, si da mar, come da terra, et sempre li siamo sta sculpiti nel core da cadauno, non dimeno sempre ne era fatto qualche danno, maxime da galioti, salvo al presente in tempo di questo Cl.^{mo} Proveditor Giustinian, che veramente fin' hora non potiamo conoscer danno de un tornese in conto alcuno delle nostre possession, in modo che certo conoscemo Sua Serenità haver tanto a core le cose nostre come se sue proprie fussero; Però si supplica a Vostra Sublimità quella si degni de cetero comandar alli Cl.^{mi} Proveditori et magnifici sopracomiti in futuro venienti in la sua commission, che noi poveri cittadini servitori di Vostra Serenità siamo raccoman-

dati, come siamo a questo Clariss.^{mo} Proveditor et Magnifici sopracomiti, acciò possiamo viver contenti sotto la felice ombra del glorioso Dominio Veneto.

Al 17. Che oltra la commissione, che si da in generale alli Proveditori dell' armata, et alli sopracomiti, che debbano fare ogni favore alli fideli nostri, et havere raccomandate le cose loro, se gli commetterà particolarmente che verso essi fidelississimi Corfioti si debbano diportar di quel modo, che ricerca la fede loro et l'affettione che li porta il stato nostro, et cosi se li debba commetter che osservino diligentemente.

de parte 20
de non 1
non sinceri. , ... 0

18. Per li nostri progenitori, quando fu la felice dedition di questa università a questa Illustrissima Signoria, fu etiam dato il datio della doana grande, qual era d'essa università, hoc pacto, che si dovesse pagar uno precettore et doi medici, l'uno fisico, et l'altro cyroico, fra li quali era dato al medico cyroico ducati sessanta, li quali da alquanto tempo fino al presente non sapemo qua de causa sono sta redutti in ducati disdotto, et cosi al presente si paga ditto medico cyroico, et li ducati quarantado, che sono alla summa delli ducati 60, ne mancano, et perchè la città per causa della Spianata è divisa grandemente, et le case del borgo sono molto lontane dalla fortezza, ita che quasi è impossibil che uno medico fisico possi attender alla fortezza et borgo; Però se supplica a Vostra Sublimità, che essendo sminuito il salario del cyroico da ducati 60, fino al numero de ducati 18, per li ducati 42 che mancano, quella sia contenta conceder sal migliara doi, che si possi trazer fora, col qual possino elegger un altro medico phisico appresso questo che al presente habbiamo, ita che siano dui medici phisici, li quali si habino elegger per il nostro conseio ogn' anno, uno delli quali habitarà dentro della terra, per ogni occorrentia si de Cl.^{mi} Rettori, Capitanei, soldati, et etiam cittadini, che habita dentro nella fortezza, l'altro veramente starà nel borgo di fuori per simili occorrentie, quali medici seranno anchora utili all'armata de Vostra Serenità, gentilhomeni, et passeggieri, che alla giornata vengono de qui.

Al 18. Che siamo contenti, che li ducati sessanta, che si soleva per inanzi dar al medico cyroico, et hora si parteno tra uno cyroico, et quello che liga et attende alla tortura, siano deputati ad un altro medico phisico, il qual debba star nel borgo, et ad uno cyroico, che sia obligato ligar et far tutto quello che fa colui che liga al presente, da esser divisi secondo che quella fidelissima università li accordarà, la qual con il suo conseio debba far eletione di loro, et sia commesso a quel regimento che cosi debba osservargli.

de parte 19
de non 1
non sinceri. 1

19. Essendo questo mondo pieno de inique operatione, maligne et diaboliche, adeoche molti non invigilano ad altro che a offension del prossimo contra li precetti del summo et ottimo Iddio, come già alla giornata si vede criminando clandestinamente contra molti, con false testification per loro comprate, over facendo

esaminar inimici di poveri rei, acciò possino adimpir il loro pessimo desiderio, le quali abominabili insidie niuno le pol evitar, venendo esser denegà il processo contra se formato, da esser veduto dalli sui defensori, per li Clariss.mi Rettori non obstante, che sia fornito, in modo che contra ius periclita la loro vita et honor, per tanto essendo convenevole alla ragion et accetto alla divina Maestà che cadauno sia defeso, et usi delle sue ragion, ne sii punito contra la mente di Vostra Celsitudine, si supplica Vostra Sublimità non li sii grave commettere alli Clarissimi Rettori esistenti, et che per tempora si troveranno, che senza renitentia alcuna, da poi fornito il processo, cioè tolto il constituto del reo, de poterlo veder a defension d'esso, come già si sol far in la Quarantia Criminal de quella inclita Città, acciò la giustitia non sia offesa, et che cadauno possi fuggir ditte detestabile operationi.

Al 19. Che osservandosi in tutti li altri luoghi nostri del Levante quello che si osserva a Corfù, non si potria far innovatione, che non causasse grandissima confusion et disordeni di molta importantia.

de parte 21
de non 0
non sinceri. 0

20. Antiqua consuetudine fu, che si soleva far dui sorte de sali nelle botteghe delle saline poste nel campo dell'Ill.ma Signoria, videlicet, una sorte de bianco, et l'altra negro, come nell'ordine de ditte saline più chiaramente appar, del qual sal il negro era di Vostra Serenità, et il bianco si divideva fra il magnifico capitaneo delle saline et salineri, et la Vostra camera, de qui toleva dalla parte delli salineri per ogni botegha sal mozzetta trenta de regalie; Onde del 1531 parse a Vostra Sublimità de ordinar de più tali sali non si facesse, solum una sorte sola, cioè negri, li quali si havessero a divider per mità tra l'Illustrissima Signoria et li salineri, detratto però il X.mo de tutto il monte per il magnifico Capitaneo, et non altro, la parte veramente delli salineri, Vostra Serenità ordinò, che fusse tolta in la prefatta Ill.ma Signoria, et pagar a cadauno saliner a ragion de ducati vinti il migliaro, et cosi fino al presente si osserva. Non dimeno par, che li scrivani della vostra camera de qui tuol mozzetta trenta de sali, come solevano prima, cosa, che giudicamo sii contra la mente di Vostra Sublimità, però prostratti alli piedi de quella supplicamo di gratia special, quella si degni commetter alli scrivani de essa camera che più ditti mozzetta 30 de sali per botega non togliono, ma tutta la parte del sal, che lavora li salinari toccanti a essi, detratto il sopraditto X.mo, sia pagato a ducati 20 il mozzetto, secondo che Vostra Serenità ordinò ut supra.

Al 20. Che essendo il costume, che si osserva cosi antico, et cosi continuato come egli è, non par conveniente innovar al presente, et massime non intese le ragioni de chi può pretenderne interesse.

de parte 18
de non. 3
non sinceri. 0

21. Havendo Vostra Serenità scritto al Clar.mo D. Stefano Tiepolo, che dovesse inquirir quanti terreni et possession si attrovan de qui liberi dell'Ill.ma Signoria, et in essecution de tal ordine sua magnificencia si transferise a Casopo, et trovò esser

terreni de mozzade 400 in circa liberi, et dete notitia a Vostra Sublimità, li quali terreni dapoi per quella fu commesso che fussero consignati alli Strathioti da Napoli, et cosi furono consignati; Non dimeno non contenti ditti Strathioti de quanto Vostra Sublimità havea ordinato, par habbino usurpato, oltra ditte mozzade 400 de terreni, più de altre mozzade domille, in grande danno delli poveri contadini, li quali li lavoravano già più de anni cento et pagavano il X.^{mo} alla vostra camera de qui, però si supplica a Vostra Sublimità che quella si degni commetter a questo Clarissimo Baylo, et preveditor general benemerito, che debba andar sopra il loco de Casoppo, et veder ditti terreni, et attrovandone più che di mozzade quatrocento che tengano li ditti Strathioti, quel più debbi consignarlo, et restituirlo alli poveri villani, che per avanti li lavoravano, con li modi, et condition, che per avanti tenivano essi terreni; et quando paresse a Vostra Serenità che li contadini pagasseno a ditti Strathioti, quello pagavano alla camera per avanti, quella se degnerà comandar, che volentiera obedirano, dummodo li ditti poveri contadini non siano cavati del suo possesso tenuto, come di sopra si dice più de anni cento si per li sui progenitori, come etiam per loro, eo maxime, che ditti terreni erano inculti, et boschivi, itache a ridurli fruttiferi, hanno speso tutta la loro sustantia, et il proprio sangue.

Al 21. Che sia imposto a quel regimento, che debba riveder li terreni che furono concessi alli Strathioti, quando furono mandati de li, quali si dice esser state mozade quatrocento, et trovando che ditti Strathioti ne habbino occupati de più, debbano restituirli alli contadini, che constaranno di haverli tenuti et lavorati per avanti, con la conditione di pagar la decima alla camera, et occorrendo, che comparessero di contadini, li quali giustificassero di haver tenuta qualche parte delle mozade quatrocento, quella gli debba esser restituita, et il regimento preditto debba ditte redintegrar la Strathia de altri tanti terreni, che siano liberi della Signoria Nostra, si che la giustitia habbia luogo, et la Strathia predetta sia accommodata secondo il bisogno, et iusta la concessione fattagli quando la fu mandata ad habitar in quell'isola.

de parte . . . 18 de non . . . 3 non sinceri . . . 0

22. Alli nostri ultimi oratori fu concesso per Vostra Sublimità che li Magnifici conseglieri non havessero più parte alcuna delle condannason pecuniarie, ma quelle dovesse andar alla vostra camera, et perchè conoscemo manifeste li ditti magnifici consiglieri con si poco salario non poter star; Però se supplica Vostra Serenità, che in loco de quella parte delle condannason, che tolevano prima, qual al presente va nella vostra camera, quella si contenta di accrescerli tanto salario, che sue magnificencie possino contentarsi, et aliter parendo a Vostra Serenità, quella si contenta di ritornarli quella parte delle condannason pecuniarie che havevano prima.

Al 22. Che si come concedessimo a quella fidelissima università l'ultima fiata, che li oratori soi furono alla presentia nostra che li consiglieri non participassero più delle condannason pecuniarie, cosi in gratification soa siamo hora contenti che essi conseglieri habbiano quella parte delle dette condannason che solevano haver prima.

de parte . . . 19 de non . . . 2 non sinceri . . . 1

Havendomi ritrovato, io Zorzi Lanza cittadin vostro, Spettabil consiglier, mandato per il Clarissimo Domino Hieronymo da ca da Pesaro fu capitaneo general al governo et defension della Parga, attento che 'l potente essercito et armata dell' inimico vene in questa terra, con manifesto pericolo della mia vita, per esser ditto loco debilissimo, massime fuggendo tutti i habitanti, dove con quel poco de presidio, che de li all' hora si trovava, fu per me fatta deliberation ferma de spander il sangue per la fede, et honor dell' Illustrissima Signoria et de questa nostra patria, talche con la gratia del Nostro Signor Dio, ditto loco è sta conservato; dapoi essendo io andato a Venetia, con ordine di questa magnifica Comunità per bisogno suo, con una barca de pescadori, non stimando la propria vita, et havendo supplicato, et esseguito con bona gratia della prefata Serenissima Signoria quanto apparteniva al bisogno, da li alquanti giorni comparsi come persona privata alli piedi de Sua Sublimità, alla clementia della qual parse io esser degno della sua gratia, con havermi concesso la capitanaria della Parga per anni otto, et essendo destrutto, et dishabitato ditto, comparsi a tempo ancor di guerra più volte dal nostro Cl.^{mo} regimento offerendomi prontamente de andar a far restaurar et da novo habitar ditta Parga, quantunque li inimici fussero in arme circonvicini, et finalmente andai al Cl.^{mo} general Mocenigo, parimente offerendomi senza alcun dubito al ditto bon et ottimo effetto, a honor et gloria della Signoria Nostra et della nostra patria, et parse a soa Excell.^{ma} Signoria admetter il voler, et oblation mia, onde datomi solum fanti vinticinque, ancor che andasse in manifesto pericolo andai de bonissimo animo a tal impresa, et coso a honor del sommo Iddio, et della Serenità soa, et laude de questa patria, ho restaurato, et redutto al pristino stato ditta Parga, et rehabitata, non obstante, che li inimici si da terra, come da mare manuffavano per darmi spavento, et abandonar tal loco, l' ho adunque non solum restaurata, et mantenuta fidelmente, ma anchora ho pacificato, et subiugato li Albanesi, facendomi prestasseno la debita obedientia per nome della prefatta Illustrissima Signoria et nostro Clarissimo regimento, come è manifesto a tutti; per li quali, et altri meriti mei, et paterni, questa magnifica comunità volendo usarmi la debita gratitudine nel formar delli capituli della proxime passata ambasciaria, conclusero, che da poi compiti li anni otto, che mi fu concessa ditta Parga, l' havesse a ritornar a questa fidelissima università, non dimeno per suggestion de invidi, et zilosi, ma non per alcuna causa legitima fu mutato il capitulo, et richiesto, che ditta mia concession fusse revocata, la qual cosa per li spettabili ambasciatori nostri ottenuta, non ho possuto goder il premio giusto delli meriti mei; perchè solum fui in detta capitanaria per anni dui, et quelli fu a tempo di guerra. Imperciò, confidandomi che questo honorevol conseglio ami la giustitia, et gratitudine, et essendo cosa grata a Dio che le stente di qualunque con li pericoli grandissimi patiti siano accompagnati dalla carità, desiderando io di conoscer questo beneficio dalla carissima mia patria, et christianissima, humilmente richiedo gratia dalle spettabilità vostre siano contente di questa parte, videlicet, prender che stante li meriti mei prefati habia a goder ditta vostra Capitanaria in tutto anchor per anni quattro, in loco delli anni sei, che mi mancano per la prefata mia concession, dovendo quelli principiar da poi compito il tempo del presente Capitaneo, et alla gratia de quelle mi raccomando devotamente.

23. Essendo sta a supplication di messer Zorzi Lanza concesso a lui per il conseglio de questa fidelissima università, la capitanaria della Parga per anni quattro, come nella sopradetta parte appare; Però se supplica a Vostra Sublimità che per sua innata bontà, et clementia, quella si degni confirmarla in omnibus, ut iacet, hoc declarato, che più non si possi conceder ad alcuno altro in futuro, da poi compito il tempo de ditto misser Zorzi, ma essa Capitanaria si debbi far per il Cl.^{mo} regimento, come sempre si ha osservato, ne possi alcuno impetrar ditta Capitanaria da Vostra Sublimità, sotto quelle più strette pene parerà a Vostra Serenità.

Al 23. Che atteso li meriti del fidel nostro Zorzi Lanza, et la honesta richiesta di quella fidelissima università, li sia concesso quanto dimandano.

de parte 21
de non 0
non sinceri. 0

24. Da poi levato il crudel assedio Turchesco da questa vostra fidelissima città, sempre havevimo in animo de venir alli piedi de vostra Sublimità a dinotar li danni grandissimi, inestimabile ruine, incendii, et morte delli nostri patite in quello, in recompensation delle qual eremo certi Vostra Sublimità haverne conceduto quanto havesseno supplicato, ma conoscendo manifeste che Vostra Sublimità era molta occupata per causa della guerra, deliberassemo scorer fino che la fusse alquanto allevita da tal fastidio, et interim havevimo formato li nostri capituli, fra li quali era che supplicavemo a Vostra Serenità che ne dovesse concieder, che potessimo elegger fino al numero de cavalli cento, qualli fusseno deputati alla custodia di questa isola con il salario de ducati quatro al mese per uno. Onde havendo li Strathioti da Napoli ottenuta tal gratia, a noi è mancata, non dimeno confisi alla somma benignità et clementia di quella, iterum prostrati alli piedi di Vostra Serenità supplicamo di gratia special, quella si contenta de commetter al clarissimo Baylo, et proveditor general, che quando venirà a mancar qualch' uno de loro per morte, over per altra causa in loco de quello sia eletto per il detto clarissimo Baylo et proveditor general uno de noi Corfioti, con il salario, et titolo, con il qual era lui che serà mancato, si de capitanei, come altri titoli, acciochè noi poveri servitori di Vostra Serenità vegnamo con tempo a partecipar della gratia dell' Illustrissimo Dominio Veneto, al qual genibus flexis si raccomandamo.

Al 24. Che si havera sopra la dimanda loro quella consideratione che ricerca l'importantia soa per deliberar poi più maturamente quello che convenirà.

de parte 21
de non 0
non sinceri 0

25. Et perchè per causa della Spianata fo ruinate bona parte di case, magazeni, et boteghe nostre, con la piaza et loggia, dove si solea redur tutto il populo, et da poi per ordene del Clarissimo general Pesaro fo fatta ditta piaza in uno loco chiamato Spilea, qual era molto sinistro et discomodo, per esser discosto dalla terra, che per tal distantia sono incorsi, et incorrer potriano, se de li continuasse la piaza, molti remori, et insulti, oltra che era incommodissimo a qualunque persona, per il che fu supplicato per l'ultima ambasciaria nostra nel capitulo terzo, dimandando

per gratia, che la Serenità Vostra si degnasse concieder a questa sua fidelissima università, che havessemò per conto di quella loco di passa cento per quadro, dove prima era la piaza appresso la terra, possendo far in esso loco boteghe, magazeni per frumenti con tavole a spesa et commodo della nostra Università, ut in dicto capitulo. Onde visto, et considerato la Serenità Vostra la humile et honesta supplication nostra, havendo etiam havuto information dal nostro Clarissimo et benemerito Baylo et proveditor general D. Stephano Thiepolo, per sua gratia et imensa clementia ne fu concesso quanto habbiamo dimandato, et cosi tornata la imbasciaria nostra con le gratie di quella, fu dato principio nel tempo del Clar.^{mo} D. Andrea Gritti benemerito baylo et proveditor general, et fatta la maggior parte de magazeni, et boteghe con grandissima spesa, non si possendo far il tutto per la somma povertà causata dalle ruine et danni seguiti, talmente che per fino quest'hora non si ha possuto trazer la decima parte della spesa, attento che delli magazeni delli fromenti che sono quasi la maggior parte, non si have utilità, ne affitto d'essi alcuno, perchè cosi parse a questa Vostra fidelissima università che fusse in facultà d'ogn'uno, si terrier, come forestier, de metter li sui fromenti senza affitto, ne gravezza alcuna, acciochè la terra si tenisse in abondantia di quello è più necessario al vitto humano, onde per la gratia dell'omnipotente sommo Iddio, et honor della Serenità Vostra, da poi redutta la piaza, loggia, beccaria et pescaria nel suo pristino loco, et fatto etiam li magazeni, et boteghe della comunità, mediante il bon governo delli nostri Clarissimi Rettori, le cose sono sta molto pacifiche, et commode si per questi vostri fidelissimi Corfioti, come per galioti, et altri forestieri; hora vedendosi che per causa de buttar il terren per far egual la spianata, et slargar il fosso secondo l'ordine di quella, vien esser ruinate ditte boteghe, doana, magazeni, loggia, beccaria, pescaria, et ogn'altro commodo de questi vostri fidelissimi servitori, cosa che ritorneria in grandissimo danno, et discommodo universal; Però si supplica alla Serenità Vostra che per sua gratia, et imensa clementia si degni conceder a questi vostri fidelissimi, che possino levar ditte boteghe, et magazeni, et quelli metter et far iterum in ditto loco, quanto li fu concesso nel capitulo per Vostra Serenità, et questo per commodo et beneficio de questi vostri fidelissimi Corfioti, galee, et altri forestieri, et etiam si facci la piaza, loggia, beccaria, pescaria de legname, ut in concessione, la qual cosa serà causa de schivar ogni inconveniente, et si trazerà etiam qualche utilità de ditte boteghe, per qualche commodo de questi vostri fidelissimi cittadini, cuius gratie etc.

Al 25. Che li sia concesso di far le boteghe, magazeni, piazza, beccaria, pescaria, et loggia al discoperto, de simplice legname incastrado, et portatile, si che non siano fitte in terra, ma in ogni occorrentia a beneplacito di quel regimento si possano di subito disfare, et rimover, si come si osserva in questa città al tempo della Ascensione, et il regimento preditto debba advertir diligentemente, che non siano fatte in luogo che possa esser di danno, et impedimento a quella fortificatione, et che le fabriche non eccedino per modo alcuno più de passa vinticinque per quadro, si che in tutto siano passa cento.

de parte . . . 21 de non . . . 0 non sinceri . . . 0

(Senato Mar, Reg. 28, c. 152 t.°).

MDXLVII, die XVIII augusti.

Che alli capitoli presentati per li oratori della spettabil et fidelissima università di Corfù sia risposto in questo modo:

Il primo. Cum sit, che Giacomo Bideli noder alli criminali già anni circa XXV, habbi di continuo invigilato a scorticar tutti li contadini insulani, et non contento di haversi fatto presto richissimo de possession, danari, argento, et oro, tutto de sangue de povereti miserandi, li habbi ruinati de rame et de radise con le sue perverse arte, attendendo ad ogni strussio delli poveri; tandem senza alcuna pietà se imaginasse al prossimo passato regimento indur li magnifici consiglieri a far cavalcate per l'isola, senza consentimento del Clarissimo Baylo et proveditor general passato, facendo criminali, cosa nova inaudita, et di grandissima murmuratione, et ruina delli predetti poveri contadini, et però con dannabile corruttella ha introdutto, che si togli ad ogni poverello ducati cinque per cavalcata, cosa perniciosissima, et per tale asserta cavalcata li ha fatto vender bovi arrativi, cavalli, et possession loro, a tal che molti sono partiti dell'isola di Corfù, et andati a remengo, pertanto devotamente supplicamo Vostra Serenità pietatis intuitu si degni statuir che più non possino andar li magnifici conseglieri a far cavalcate fuora nell'isola per far criminali, ne tuor possino ditte cavalcate ingiuste, et che detto Giacomo Bideli sia casso, et privo in perpetuo del ditto officio, si che el non possi esercitar et impedirsi in quello sotto alcun velame, con quella pena parerà a Vostra Serenità, appresso che detto Bideli sia obligato restituir et reffar alli poveri contadini predetti tutto quello che li ha tolto ingiustamente ut supra; finalmente supplicamo Vostra Serenità sia contenta concederne un inquisitor delle magnarie, strussii, et d'ogni iniquità commesse quomodocumque per ditto Bideli, acciò la giustitia habbi suo loco, et li predetti miseri oppressi possino esser restaurati delli danni loro, et ruine.

Al primo, che quanto al proveder alle male operationi di Giacomi Bideli questo, si è fatto et è stato commesso alli Syndici che dieno andar in Levante, che facciano giustitia. Quanto veramente al prohibir che li conseglieri non debbano più andar a far cavalcate per l'isola per far criminali, non essendo cosa solita, siamo contenti di satisfar predetta fidelissima communità nostra, et da mo sia preso, che ditti conseglieri non possino andar più fuori per l'isola a far cavalcate per causa de criminali.

de parte 14
de non 2
non sinceri 2

2. Che havendo detto Bideli decepto la giustitia, et artificiose persuaso li Magnifici conseglieri si facesse una anagrafi delli luoghi, quali soleno pagarli de regalia per cadaun aspri doi ogni sei mesi, par che detto Bideli habbi in tal soa anagrafi descritto etiamdio quelle case che sono sta ruinate già forse anni 25 o 30, cosa contraria alla ragion, constrenzendo li poveri pagar cosi per li fuoghi che sono in esser, come per le case ut supra ruinate, però humilmente supplicamo Vostra

Serenità si degni concederne, che per le case ruinate preditte non siano obligati pagar cosa alcuna, ma solum per li fuoghi, et case che sono in esser, come è il dovere.

Al 2. Che nelle descrittioni, che si faranno di tempo in tempo de i fuoghi dell'isola sia statuito che quei fidelissimi nostri non siano obligati a pagar cosa alcuna per le case ruinate, ma solamente per li fuoghi et case che sono in essere.

de parte 17
de non 0
non sinceri 1

3. Item Vostra Serenità si degni conciederne, che ogni volta che serà ferito alcuno nell'isola, se 'l ferito potrà venir a dar la denontia in persona, che 'l vadi, et per tal causa la corte non possi andar fuora con l'officio del criminal a tuor cavalcata di sorte alcuna, ma se ditto ferito possendo venir, non si curasse a dar la denontia, in tal caso il sii obligato pagar la cavalcata.

Al 3. Che li sia concesso quanto dimandano, et statuito termine de giorni quattro a quello che serà ferito di poter andar a dar la denontia, et andando li ministri del criminale a far cavalcate contra il tenor del capitolo sopradetto cadano in pena de ducati X per ogni volta che contrafarano.

de parte 18
de non 0
non sinceri. 1

4. Item supplicamo che ogni Clarissimo Baylo debbi condur un nuovo nodaro per esercitar il criminal con quei emolumenti che parerà a Vostra Serenità, acciò cadauno habbi a far tal officio per giustitia, et non per desfar li poveri sudditi predetti de Vostra Serenità, si come ha fatto detto Jacomo Bideli, del qual tutti si trovano aggravati.

Al 4. Che non volendo andar il principale ad esercitar l'officio suo di nodaro al criminal, sia preso che ogni Baylo debba condur seco un nodaro sufficiente, al quale per l'officio nostro di governatori dell'entrade sia limitato quel salario di emolumento che li parerà conveniente del salario del principal, secondo l'ordine dell'officio predetto.

de parte 18
de non 0
non sinceri. 1

5. Item supplicamo che 'l presente capitaneo dell'isola, qual è messer Andrea dalla Sola, non possi più esser in tal officio, attento che affittando la capitanaria per ducati trecento, qual si soleva affitar solum per ducati cento vinti all'anno, si come si soleva, il che parendo a Vostra Serenità la potrà haver giustification dalli Nob. messer Piero Malipiero genero del q.^{m} Clar.^{mo} Hieronymo da Canal, et messer Donado Rimondo, che hanno havuto ad affitto tal officio, et al presente ditti denari con altro tanti appresso sono cavati del sangue delli poveri contadini fidelissimi di Vostra Serenità, qual sii certissima che li cavallaroti fin mo sono sta mandati, senza però saputa del Clarissimo regimento, a tuor delli poveri i soi vedelli, capretti, agnelli, ogli, et altro, tal che sono molto gravati, et a questo modo non si possono sovvenir

della loro povertà, et che peggio è, ne dano delle bastonate senza alcun timor del Signor Dio o rispetto della giustitia, dal che siamo constretti supplicar la Serenità Vostra, che commetter si degni a quella persona, che la ditta Capitanaria vegni a farla con equità personalmente, over quella provedi di modo, che li poveri sudditi soi, non siano ruinati da affittuali, et devorati, come è preditto.

Al 5. Che daremo in commissione alli Syndici, che hora dieno partir per Levante, che aggravandosi alcuno dell'isolani di cosa alcuna toltagli indebitamente dal sustituto del Capitaneo dell'isola, gli debba administrar raggion et giustitia summariamente, et cosi sia aggionto questo nella commissione delli Syndici predetti.

de parte 18
de non 0
non sinceri 1

6. Solito sempre fu quando era ben habitata detta isola, che li contadini pagavano per uno aspri otto per la fabrica, non possendo servir, ma dall'assedio in qua ogni volta che li comandano alla ditta fabrica, non possendo andar, per esser pochissimi et per non poter supplir alle agriculture, che è il viver delle povere famiglie, perciò vengono astretti trovar scanzadoro in suo loco, et pagarli aspri 20 et 25 l'uno, per il che supplicamo Vostra Serenità, sii redutta tal cosa, come era per il passato, acciò possino sustentarsi sotto l'ombra di Vostra Serenità li ditti poveri, et pochissimi che sono restati.

Al 6. Che li sia concesso quanto dimandano, et sia commesso al Regimento presente et successori che cosi debbano osservar, et esseguir.

7. Trovandosi molti accusadori, che accusano li infelici che biastema per tutta l'isola, et li accusati vengono esser condennati sessantaquattro, oltra il bando delli cinque anni, donde che il meglior de loro non ha ducati 60 al mondo o poco più, a tal che non è più speranza della vita delle loro famiglie, perchè li sono vendute le possession, case, vini, et ogni altro, et i fioli restano nudi, et destituti d'ogni speranza, per la qual causa sono sforzati abbandonar l'isola. Ideo supplicamo Vostra Serenità di gratia special che ditta condannason pecuniaria per quanto spetta a ditti poveri contadini sia modificata in picciol parte, come seria perperi vinticinque, ma che siano puniti corporalmente, acciò che le loro povere fameglie per tal condannason prive d'ogni sustantia non siano constrette andar vagando.

Al sopradetto Capitolo fu risposto per l'Illustrissimo Conseglio di X et Zonta.

8. Item supplicamo, che per condannason, et sententie civil, non si possano tuor li letti da ditti poveri, et miserabili contadini, ne li manzi arrativi, ne le arme.

Al 8. Che alli contadini per securtà delle condannason et delle sententie civil non si possano tuor li manzi arrativi, ne le arme.

de parte 17
de non 0
non sinceri 0

9. Perchè solito era, che li guardiani del Borgo pagassero ogn'anno per ogn'uno aspri X, et al presente pagano alla guardia et fabbrica aspri XXV, et per il sal aspri doi, et altre angarie, supplicamo che quel de più sii rissecato, et liberato ditti poveri de tante angarie, che hanno de più del solito.

Al 9. Che sia commesso al regimento presente et successori che li guardiani del Borgo non siano astretti a pagar più di quello che solevano far per inanzi, che sono aspri X all'anno per cadauno di loro, et quanto alle angarie delle quali dicono esser aggravati oltra il solito, il regimento predetto debba udir le raggion loro, et teminar quello, che li parerà per giustitia.

de parte 18
de non 0
non sinceri. 0

10. Conciosia che li schiavi, che si trovano fino al presente in Turchia, intendendo come sono sta zonte molte angarie, non osano venir a repatriar, et molti de quelli, che vennero, vedendo tal angarie novamente fatte, sono tornadi indietro, però supplicamo Vostra Serenità da liberarne da tal nove angarie, acciò li ditti intendendo tal pia deliberatione vegnino con buon animo a rehabitar detta povera isola sotto questo felicissimo Dominio.

Al 10. Che non essendo dechiarito quello che si dimanda, non occorre far altra risposta.

de parte 15
de non 1
non sinceri 1

11. Attrovandosi già certi olivari della camera, quali pervennero al Capitaneo dell'isola sparpagnati in tutta l'isola, li quali solito era, che li Capitanei passati andando fuora al tempo del frutto affittavano, delli quali olivari molti sono cazudi, ruinati, et brusciati, et el presente Capitaneo predetto non vole operar quanto soleano far li sui precessori, ma li dà sopra li poveretti contadini a suo modo, et li tuole pegno de potentia, despogliando, et togliendoli per tanto quanto a lui par, cosi li manzi, come letti, et ogni altra cosa, però supplicamo di core Vostra Serenità si degni commetter che ditto Capitaneo sia tenuto de andar a veder detti olivari, et affittarli segondo facevano li sui precessori, et iuxta la consuetudine, di modo che con l'intervento delli vechiardi da esser deputati a stimarli, over delli giudici della corte con giuramento, detti olivari siano dati per pagar quanto porta la ragion et giustitia, et non con la pura, et mera volontà del detto Capitaneo, come è predetto.

Al 11. Che sia commesso a quel regimento nostro, che se alcuno anderà a dolersi, el debba administrarli giustitia, et terminar quello, che gli parerà conveniente che si habbia a osservar nell'affittar delli olivari, et secondo la consuetudine antiqua.

de parte 17
de non 0
non sinceri 1

12. Supplicamo che attento che sono astretti alcuni casali da novo di andar a far le guardie al cao de Lechimo, dove che la consuetudine fo sempre che 'l Capitaneo dell'isola pagava uno homo deputato per far dette guardie, cioè seguranza, et se vi sono vele in mar dar aviso al contestabile, qual poi dà notitia al Clarissimo regimento, però Vostra Serenità per soa solita equità si degni far liberar detti

casali della prefata insolita angaria, et che 'l Capitaneo predetto paghi un homo iuxta il solito a far dette guardie.

Al. 12. Che sia commesso al predetto regimento, che fatti intervenir quelli dell'interesse di quali si tratta, overo soi commessi, debba administrar raggion, et giustitia.

de parte 18
de non 0
non sinceri 0

13. Supplicamo con ogni humilità, ex quo, che sono sta confiscati nella camera de Corfu certi beni fin mo caduci, delli quali alla giornata venir possono de cattività persone che sono cugini in secondo, quarto, et sexto grado, di quelli hanno mancato, Vostra Serenità vogli terminar de bono, et equo, che venendo qualunque de tali parenti, per il Clarissimo regimento nostro siano admessi alla succession de ditti beni, acciò possi ciascuno fruir della elucente giustitia et clementia di Vostra Serenità, per il beneficio della qual giustitia il Signor Dio farà il benigno Dominio Veneto perenne.

Al 13 et ultimo, che venendo alcuno de captività a dimandar successione in beni confiscati, sia commesso a quel regimento, et successori, che debba administrarli in giustitia, servate le leggi, et ordini in questa materia disponenti.

de parte 18
de non 0
non sinceri 0

(Senato Mar. Reg. 29, c. 100).

MDXLIX, die XXII Januarii.

Regimini Corcire et successoribus

Havendo dalle lettere vostre de XVIIII del mese passato intesa la richiesta fattavi da quella spettabile et fidelissima Università, per ottener da noi la confirmatione della parte presa nel suo Conseglio l'anno MDXXXIII, per la qual è ordinato, che tutti li officii, che per essa fidelissima Università si distribuiscono a quei cittadini, havessero la contumatia di anni doi, eccetto quello delle Biave, acciò che tutti loro havessero a participare di tali officii et cet., come in quella siamo stati contenti di esaudirla, cosi ricercando la fede, et devotione sua verso di noi, imperho per tenor delle presenti col Senato nostro laudamo et approbamo la sopraditta deliberatione in omnibus, come la giace, come utile et necessaria: volendo et con l'autorità dell'anteditto Senato commettendo a tutti, et a qualonque a chi spetta, che quella debbano osservare, et inviolabilmente esseguire. Has autem ad successorum memoriam registrari facite, et presentanti restitui.

de parte 151
de non 1
non sinceri 2

1549 die XI Januarii lecta universo Collegio.

(Senato Mar, Reg. 30, c. 98).

MDLII, die XXVI Januarii.

Dalla supplicatione della fedelissima università di Corfù presentata alla Signoria nostra per li fidelissimi nostri, lo Ecc.te D. Antonio Eparco et D. Stamatello Bosorsichi, ambasciatori di detta università, mandati a questo effetto, et dalla depositione di Domino Giulio Savorgnan che è stato governator in detta città, sottoscritta da quel Bailo et Proveditor nostro general, hora lette, questo conseglio ha inteso il desiderio della detta università, che de presenti sia serato di muraglia il luogo di San Sidro, posto da dietro al castel nuovo di Corfù, per dar con tal commodità un poco di ricetto securo a quel fedelissimo popolo, in caso di qualche pericolo, e perturbatione di guerra; et insieme il parer del detto Governator, il qual consiglia il far della detta muraglia, per lo beneficio grande che l'apporterà, et per dover esser senza pericolo alcuno di quella fortezza; et non si dovendo mancar di satisfar la fedelissima università predetta, accioche la possa conoscer la Signoria nostra haver quella cura che si conviene della salute et conservatione di quel fedelissimo popolo, et cose sue, che per la fedeltà sua ne sono state, et ne saranno sempre molto a cuore, però;

L'andarà parte, che sia imposto al diletto nobil nostro Gio. Giustinian, che hora si ha a mandar Proveditor nella detta città, che subito gionto di li, debba far dar principio al fabricar della predetta muraglia, facendola continovar senza intermissione, di modo, che quanto più presto sia possibile, la sia ridotta a perfettione, non mancando però esso Proveditor insieme etiam attender alla fabrica del bellovardo, che si ha da fare alla fronte da terra, et altro, sicome per questo conseglio gli sarà commesso, che 'l debba fare. Et per la fabrica della muraglia sopradetta gli siano dati de i danari della Signoria nostra ducati dui milia, de' quali sia tenuto conto a parte, ne possano esser spesi in alcuna altra cosa, sotto pena di furanti. Et perchè per la securtà della fortezza predetta di Corfù è necessario fabricar uno altro bellovardo alla fronte da terra, che difenda il bellovardo già fatto a quella parte, la qual fabrica sarà di molta importantia, sia preso, che de i danari della Signoria nostra siano consignati al sopradetto proveditor altri ducati otto milia, da preparar la materia necessaria per la detta fabrica, et da proseguir quella con quella diligentia che si potrà maggiore; per il fondar del quale bellovardo, essendo necessario proveder di una grossa quantità di legnami, et ferramenta, si come avisa quel Bailo et Proveditor general, et ha esposto nel Collegio nostro il sopradetto Domino Giulio Savorgnan, sia imposto a i Proveditori nostri sopra le fortezze, che comprar debbano quella quantità di legnami, et ferramenta, che sarà necessaria, spendendo fino a ducati dui milia de i danari della cassa delle fortezze da mar, i qual legnami, et ferramenta siano mandati a Corfù con quella più prestezza che sarà possibile, et con quelli passagi che parerà a i proveditori predetti. Et non possano i sopradetti ducati ottomilia, et legnami, et ferramenta, che si mandaranno per il fondar del predetto bellovardo, esser spesi, ne adoperati in alcuna altra cosa, che per la fabrica di esso bellovardo, sotto la pena di furanti, dovendo essi danari passar per camera, et esser dispensati per mandato del sopradetto Proveditor Giu-

stinian, et spesi per quello che corrono a Corfù; essendo etiam esso Proveditor obligato, sotto la medesima pena, mandar i conti della spesa, et amministratione de'le cose predette a i proveditori nostri sopra le fortezze di dui in dui mesi.

de parte 155
de non 20
non sinceri 7

(Senato Mar, Reg. 32, c. 64 t.°).

MDLIII, die XVIII martii.

Baylo, et Provisori generali Corcyre, et successoribus.

Intesa la supplicatione di quei fidelissimi nostri Sindici, et università di Corfù, circa il partito che offre D. Zuanne Evretopulo medico fisico di quella città, per lo pagamento del riscatto della sua famiglia, et compassionando al caso suo, et insieme desiderando gratificar la predetta università per la fede, et divotion sua verso il Dominio nostro, siamo stati contenti di accettarlo, et faremo pagar di qui a D. Thomaso, et Gio. Maria Giunti ducati cinquecento, a lire sei, soldi quattro per ducato, si come siamo stati supplicati; per redintegratione de' quali, et per la integra satisfattione del detto riscatto, et spese fatte in Corfù per D. Theodoro Soffianò, et interessi corsi, vi commettemo col Senato, che accettar dobbiate dal predetto medico ducati cinquecento in tanti vini, che siano buoni, et sufficienti, a prezzo corrente, de' quali vi servirete per li salinieri, et per li fornaseri di quelle fabriche, facendo passare il tutto per partite di quella camera, et tenerne distinto, et particolar conto; per conto veramente del restante del riscatto, spese, et interessi predetti, accettarete la obligatione, che esso medico vi farà di ducati mille cinquecento all'anno tra il salario suo, et di altri salariati di quella camera, prestandovi però esso buone et sofficienti piezarie in caso di morte, senza le quali non volemo, che la presente gratia debba haver luogo. Et le presenti farete registrare in quella cancellaria, accioche siano esseguite da i successori vostri in quello, che a loro toccarà. Et da mo sia preso, che de i danari della Signoria nostra siano dati a i sopradetti D. Thomaso, et Gio. Maria Gionti ducati cinquecento, da lire sei, soldi quattro per ducato, per li conti sopradetti.

ser Stephanus Teupolo, sapiens Consilii.
ser Dominicus Bollani, eques sapiens Terre Firme.
ser Andreas Barbadico, sapiens Ordinum.

de parte. 178
de non 1
non sinceri 3

1553, 18 martii in Collegio.
De parte . . . . 16 N. . . . . 1 N. S. . . . 2

(Senato Mar, Reg. 32, c. 75).

MDLVI, die III Martii.

È stato cosi grande, et notabil il danno, che 'l fedel nostro Stefano Artavani, conduttor del datio della valonia della isola nostra di Corfù dell'anno 1554 ha patito in esso datio, si come dalla supplicatione sua, et dalla risposta di quel reggimento nostro hora lette questo conseglio ha inteso, ch'egli merita di esser in alcun modo compassionato, et suffragato dalla gratia della Signoria nostra, però

L'andarà parte, che per autorità di questo conseglio sia concessa al sopradetto fedel nostro Stefano Artavani habilità di pagar il debito, che esso ha nella camera nostra di Corfù per conto del datio soprascritto, che è de ducati ducento et ottanta in circa, in termine d'anni vinti prossimi, cioè ogni anno la rata portione, si come l'ha humilmente supplicato. Di che ne sia data notitia al reggimento nostro di Corfù, et successori, acciochè cosi gli habbia da osservare, et esseguire.

ser Carolus Mauroceno, procurator sapiens Consilii.
ser Joannes Capello, eques sapiens Terre Firme.

de parte 144
de non . . . . . $7^3/_4$
non sinceri . . . 5

1555, die 11 februarii in Collegio.
de parte . . . 16. de non . . . 1. non sinceri . . . $3^3/_4$
Facte fuerunt littere regimini Corcyre, et successoribus die 4 martii.

(Senato Mar, Reg. 33, c. 64).

MDLVII, die XI decembris.

Al Regimento di Corfù, et successori.

Desiderando Noi, cosi per beneficio et commodo di quei fidelissimi nostri, li quali, con molto nostro dispiacer, havemo inteso, haver grandemente patito questi anni passati, et tuttavia patire del viver, come per maggior sicurtà di quella nostra importantissima fortezza, che siano seminate in quell'isola quante più biade si possi, et havendo inteso esservi gran quantità di terreni inculti, che sariano attissimi a produrne, vi commettemo col Senato che dobbiate imponer a quel Capitaneo nostro del borgo, che a spese di quella Camera nostra habbi a cavalcar per tutta l'isola, et tuor in nota tutti li terreni di qualunque sorte, sopra tre libri, cioè li coltivati a formento, et altre biave sopra uno, quelli che sono piantati a vigne sopra un' altro, et quelli che sono inculti et non atti a potersi cultivare sopra un terzo libro, con dechiarir in cadaun le ville, i confini d'essi terreni, et il nome delli patroni che li possedeno, il che fatto con quella diligentia che si conviene, farete publicamente proclamar, che li terreni coltivati a biade non possino nel avenir esser piantati a vigne, ma restino da esser coltivati sempre a biade, et questo sotto pena de ducati diese venetiani per ogni mozada di terreno, la mità della qual pena sia data all'accusator, che sarà tenuto secreto, et l'altra mità sia di quello, o quelli del Regimento nostro, che farà l'essecutione. Et parimente farete proclamar, che tutti quelli, che hanno terreni piantati a vigne, non eccettuato alcuno, sia chi esser si voglia, deb-

bano, et siano obligati, principiando quest'anno venturo, per ogni mozada di terreno, che hanno piantato a vigne, coltivar, o far coltivar doi mozadi delli terreni, che sono inculti a formento et altre biade. Et oltre a ciò fatti venir a voi quelli del clero, et i Baroni che hanno i terreni inculti, farete loro saper questa nostra ferma deliberatione, et tutti tali terreni siano per sovegno, et beneficio di quei fidelissimi nostri ridotti a coltura, et seminati a formenti, et altre biade, et che però se essi vogliono far coltivar li loro terreni non coltivati, lo debbano far in effetto, et cosi habbino a prometter, et obligarsi, et che non volendo essi farli coltivar, voi li darete a coltivar ad altri, con far che sia loro pagata la decima, come a patroni del fondo, secondo che si osserva in quell'isola, et cosi voi provederete che sia fatto, cioè che siano essi terreni dati a coltivar ad altri, che non havessero da coltivar terreni proprii, per adimpir l'obligatione, che vengono ad haver per li terreni proprii piantati a vigne, con l'obligation di pagar alli patroni del fondo la decima, come di sopra. Et tutte le sopradette obligationi di terreni inculti, che doveranno esser seminati a formenti, et altre biade, farete notar sopra un quarto libro distintamente ad una per una, ponendo sopra cadauna obligatione il nome di quello, che si haverà obligato, con li terreni a pezza per pezza che 'l doverà far coltivar, dechiarando li confini delle pezze ad una per una, et le ville, ove sono poste, acciò che la Signoria Nostra possa veder in ogni tempo che ne sia fatta la debita essecutione. Et perchè sono in quell'isola nostra molte miserabili persone, che hanno delli terreni inculti, ma per la loro povertà non possono lavorarli, non havendo bovi, ne modo da comprarli, volendo Noi che siano sovenuti, vi mandamo domilla ducati venetiani da esser prestati ad essi miserabili per comprar bovi, et non prestarete però maggior summa di venetiani X, per uno, ma ben meno, secondo che conoscerete ricercar il bisogno delle persone, le quali siano obligate a restituir essi danari che saranno loro prestati nelli tre anni seguenti, ogni anno la rata parte, et per caution della Signoria Nostra habbino da restarle obligati, cosi li bovi che haveranno comprati, li quali volemo che essi siano tenuti andar a comprar fuori dell'isola come li frutti che trazeranno sopra li terreni, che haveranno seminati, essendo obligati essi debitori dar over tanta della robba che haveranno raccolta per li pretii, che la correrà sulla piazza, over il danaro contado, come meglio loro parerà, et se daranno robba volemo, che subito la sia venduta, et che 'l danaro sia servato, et tenuto intatto fino all'intiera sodisfattione delli detti domille venetiani. Et oltra le sopradette obligationi habbino essi debitori a dar sufficienti piezzarie, acciò che la Signoria Nostra resti tanto più cauta, et sia certa di dover ricuperar il suo, et di tal obligationi sia tenuto conto particolar sopra un altro libro a parte. Deputarete a tener le sopraditti libri et a cavalcar per l'isola insieme col capitanio del borgo per l'effetto detto di sopra il scrivano del Anagraffi, il qual al presente sapemo haver pochissimo cargo si che potrà ben attender a questo.

Et hora sia preso, che delli danari della Signoria Nostra siano mandati al Regimento di Corfù per l'effetto di sopra dechiarito li preditti ducati venetiani domille.

Lecta Collegio 1557, die 8 decembris.

de parte . . . 158 de non . . . 2 non sinceri. . . 6

(Senato Mar, Reg. 33, c. 166).

MDLVII. die XX decembris.

Per proveder di governo alla Stratia, che serve nell'isola nostra di Corfù, essendo ultimamente mancato di questa vita il strenuo Domino Augustin Barbati, si die hora elegger un altro capo cosi valoroso et esperto di militia, che ne possa prestar quell'opera, et servitio, che ricerca il bisogno nostro, però;

L'anderà parte, che sia mandato Governator della Stratia nostra in essa isola di Corfù il spettabil Domino Hettor Rhenesi Cavallier, che ultimamente è ritornato dal governo della Stratia et Turcopoli che serveno nel Regno nostro di Cipro, et in quel carico, si come ha fatto in tutti gli altri, che li sono stati dati dalla Signoria Nostra ha sempre dimostrato molto valor, et fede, et gli siano dati di stipendio per la persona sua ducati vinticinque per paga a otto paghe all'anno, si come haveva il suo precessor, dovendoli cessar per questo tempo che 'l servirà la provision, che l'ha di vinti ducati per paga.

de parte	184	
de non	1	Lecta Collegio.
non sinceri	1	

(Senato Mar, Reg. 33, c. 168).

MDLVIII, die ultimo martii.

Acciò che li Ambasciatori della fidelissima Università di Corfù possino haver espeditione delli capitoli presi nel loro consiglio che hanno presentati alla Signoria Nostra,

L'anderà parte che sia data libertà al collegio nostro di poter con li dui terzi delle ballotte espedir li detti capitoli; Dechiarando, che quello, che per detto collegio sara con il detto numero di ballote terminato, sia cosi fermo, et valido, come se fosse terminato per questo conseglio.

de parte.	204	1558, die 26 decembris
de non	8	Lecta Collegio.
non sinceri	8	

(Sen. Mar, Reg. 34, c. 10 t.°).

MDLVIII, die XV aprilis, in Collegio habente auctoritatem a Senato.

Sono comparsi alla presentia della Signoria Nostra li Spettabel Ambassadori della Citta nostra di Corfù supplicando la confirmatione delli capitoli presi nel loro Conseglio, a' quali essendo conveniente dar espeditione,

L'andarà parte, che per autorità di questo Conseglio alli Capitoli infrascritti sia fatta l'infrascritta risposta, et prima:

Primo. Di quanta satisfattion et contento saria di Vostra Sublimità, Serenissimo Principe, et Domine Colendissime, che cadauna città di Vostra Celsitudine fusse di tal qualità, che potesse produr tante biave quanto che per il vitto de gli habitanti

in esse potesse supplir, homo non lo può esprimer, però essendo questa vostra isola di terreni abondantissima, ma per l'inopia delli isolani, et di noi fidelissimi servitori di Vostra Sublimità causata per l'incursion del 1537, et per le continue armate, et carestie, non si ha il modo di seminarli, li quali coltivandosi, et seminandoli, senza alcuna dubitation le produriano tante biave che per il vitto nostro serian bastevole, ma perchè non havemo la commodità, restamo di seminarli, et ne bisogna provedersi per biave da lochi alieni con grandissimi pericoli pagandole a precii eccessivi, si come fin hora le pagamo, non ostante che per li nostri Clarissimi Rettori si faccia ogni debita provisione per haverne, ma perchè sono stati fabricati da Turchi doi Castelli in terra ferma qui vicino, cioè Sopoto, et Margariti, per li quali hanno dominata tutta l'Albania, però non si può trazer con facilità, ma prohibiscono et non voleno che si possi cavar ditta biava, per il che stiamo alla discretion loro, per tanto humilmente supplicamo Vostra Serenità che sii contenta di sollevarne da questa inopia, et calamità, et darne modo di poter sostentarsi con prestarci ducati quattromille, per poter comprar tanti manzi lavorativi, li qual danari siano distribuiti per il Clarissimo Bailo et Proveditor General a tanti di questa città et isola con piezaria sicura, che debbano restituirgili a questa camera, con quella commodità a detti poveri che a Vostra Sublimità parerà esser conveniente, parimente accomodarli della semenza per il primo anno, restituendo quelle nel tempo del raccolto alli magazeni della Serenità Vostra, tenendo però questo Clarissimo Bailo, over quello a cui Vostra Serenità havesse commesso tal carico, che i prefati lavoratori siino obligati semenar tutta quella semenza che li serà prestata, sotto quelle censure, che alla sapientia di Vostra Serenità parerà, et cosi questi fidelissimi servitori non haveranno più bisogno di biave, et Vostra Serenità ne resterà con maggior riposo, et questa fortezza in ogni occasion si potrà fornir di biave da questa isola.

Al primo. Che si provederà col conseglio nostro de Pregadi.

de parte 19
de non 0
non sinceri. 0

Secondo. Essendo sta supplicato per li nostri ultimi Oratori a Vostra Serenità, che ritrovandosi noi fidelissimi servitori senza alcuna seraglia, habitando alla campagna, stando alla discretione delli nemici, quella fusse contenta per sua infinita bontà et clementia, et per la promissione fatta da Vostra Sublimità a questo populo nella felice deditione di questo loco di ridurne a qualche loco sicuro, non essendo capace la fortezza per conservar tanto populo, et havendo tolto il parer del Clar.^{mo} Regimento et Signor Governator all'hora qui ritrovanti, supplicassimo a Vostra Sublimità la dovesse comandar che 'l loco de S. Sidro drieto il castello fusse serato a torno con muraglia, acciò che questi vostri fidelissimi in ogni occasione salvando le famiglie loro restassero prontissimi al servitio, et comando di Vostra Serenità, et mettessero la vita loro ad ogni manifesto pericolo per mantenir la fede promessa a Vostra Sublimità, et cosi quella per sua infinita bontà et gratia havendoci essa udito, commesse etiam al q.^{m} Cl.^{mo} messer Zuan Giustiniano all'hora mandato per Vostra Sublimità in questo loco Proveditor, havendoli etiam consignato ducati

domille per dar principio a tanta laudevol opera, comandando, che tal denari non fussero spesi ad altro, sotto pena di furanti, nientedimeno fin' hora non ha dato principio a tal opera salutifera, però iterum supplicamo Vostra Serenità che sii contenta di comandar, et commetter, che si dia principio, et si finisca tal fabrica, acciò non siamo menati captivi, et preda delli nemici, ma possiamo morir sotto le ali del felicissimo Dominio di Vostra Serenità.

Al secondo. Che in ogni tempo, et in ogni occasione hanno potuto quelli fidelissimi nostri conoscer chiaramente quanto ne siano chari per la conservation, et securtà di quali, havemo dato in commission al Proveditor nostro che si è conferito de li, che debba proveder in tal modo, che li ditti fidelissimi nostri saranno sicuri di potersi salvare in caso di bisogno, il qual ordine non mancheremo di replicare al detto Proveditore.

de parte 19
de non 0
non sinceri 0

Terzo. Havendo noi fidelissimi di Vostra Serenità ottenuto gratia ab antiguo di armar una galea ogn'anno, et tante di più, quante che al bisogno di Vostra Sublimità fusse necessario, cosi continuassemo armando una, doi, et tre galee ogn' anno, fino del 1537, di quella qualità et sufficientia, che a Vostra Sublimità è noto. Et perchè dal detto millesimo in poi si ha restado di armar ditta galea, per esser stati menati cattivi questi poveri sudditi, et per esser l'isola quasi deshabitata, hora poi che con la Iddio gratia si attrova habitata, et come prima appopulata, per tanto si supplica a Vostra Serenità che la sii contenta concederne di armar detta galea ogni anno tenendola in servitio di Vostra Sublimità tanto quanto a lei parerà farli di bisogno; il che tornarà in servitio di Vostra Serenità et commodo a noi poveri fidelissimi, li qual tutti servendo Vostra Serenità fidelmente viveremo.

Al terzo. Che siamo contenti, che i debbano, et possino armar una galea in quell'isola, la qual però non sia armata, salvo che per ordine del Senato, et senza ruodolo, per non dar gravezza alcuna a quelli fidelissimi del borgo et isolani.

de parte 20
de non 0
non sinceri 0

Quarto. Notoria cosa è, Serenissimo Principe, et Sign.r Colendissimo, li danni et depredation che noi poveri fidelissimi di Vostra Sublimità patimo ogni anno per causa, che quando passano per questo Canal le armata Torchesche restano parte delli corsari per questi contorni dannizandone, et menandone cattivi, fino dalle parti di questa isola, cioè dallè Benice, Peramo, et Guni, distante dalla fortezza tre, over quattro miglia, et tal volte vengono doi, et tre fuste fino sotto il castello, tanto che con l' artegliaria si potria arivar, di modo, che non havemo libertà di andar alle possession nostre, et ne tengono assediati, et parimente essi corsari sono causa, che Vostra Sublimità non può haver alcun aviso con le sue fregate, perchè tutte le prendeno, come già è occorso quest'anno, et il passato; la qual cosa si dimostra importantia a Vostra Sublimità, et questo, perchè le galee di Vostra Sublimità nel passar de ditta armata se retirano tutte nelle parti della Dalmatia;

pertanto devotamente si supplica da parte della sua fidelissima Communità, che Vostra Serenità si degni nel tal tempo, che restino in questo mandrachio tante galie, quante che alla prudentia di Vostra Sublimità parerà esser necessario per la conservation nostra: li qual corsari per rispetto delle galee, non dubiteremo pronto che si asteniranno di venir a dannificarsi, come hanno fatto li anni passati, et parendo a Vostra Serenità la potria ordinar, che restassero delle galee de' condennati, acciò in ogni caso di bisogno le fussero in ordine delle zurme loro, et cosi viveremo sicuri, et quieti, sotto la felice gratia di Vostra Sublimità, altramente ogni anno saremo assediati, et depredati, et in spatio di brevissimo tempo quest' isola sarà deshabitata.

Al quarto. Che si come non havemo mai mancato in ogni occasione a quelli fidelissimi nostri, cosi non siamo per mancar loro per l'avenire provedendo cosi alla conservation loro, la quale ne è sommamente a cuore per esserne charissimi al pari di cadaun altro, come alla sicurtà di quella fortezza nostra in quel modo che giudicheremo esser a proposito.

de parte 20
de non 0
non sinceri 0

Quinto. Considerando la summa prudentia di Vostra Serenità il general danno che noi poveri fidelissimi habbiamo patito nel crudelissimo incendio del 1537, che con verità potemo dir non ne sii rimasto altro solum la fedeltà a Vostra Sublimità, quella, per sua infinita gratia, et per sollevarne, ne ha concesso alcune scrivanarie dapoi la morte de quelli, che le hanno impetrate per avanti da Vostra Sublimità; ita che questa sua fidelissima Communità non ha havuto ancora il desiderato beneficio: se al presente veramente dinotando a quelle particolarmente il danno de molti de questi fidelissimi nel tempo del Clarissimo messer Donà Malipiero, all' hora Bailo et Proveditor General di questo loco, non dubitamo ponto, che lei non haverà displicentia per esser l'animo di Vostra Serenità inclinato al beneficio nostro, perchè le case, magazeni, et botteghe, che ne sono rimaste per habitatione con sustentation nostra, Sua Signoria Clarissima ha fatto ruinar, et tolse le piere per la fabrica del belloardo, lassandone in campagna al discoperto noi prontissimi, et da fidelissimi sudditi non habbiamo recusato, immo le piere delle proprie case portavemo sopra le spale nostre portandone nella fabrica di ditto belloardo: Però devotamente suplichemo Vostra Serenità che la sii contenta, si per le preditte cause, come per quanto merito porta la fedeltà nostra, concederne l'officio di criminali dapoi la morte de messer Bertuci Querini, con tutti quelli carghi, utilità, et pagamenti pertinenti ad esso officio, qual sarà distribuito per questo nostro Conseglio a doi delli fidelissimi di Vostra Sublimità da Reggimento a Reggimento, con la contumacia ordinaria, acciò ogn' uno possi goder della humanità di Vostra Serenità.

Al quinto. Che si haverà consideratione alla dimanda loro.

de parte 20
de non 0
non sinceri 0

Sesto. Dapoi che Vostra Sublimità hebbe la felice dedition di questo loco, sempre le condennason pecuniarie se scuodevano per la sua camera fiscal a ragion de aspri 50 per ducato, et come correva le monede et li ori di Vostra Sublimità in questo loco, hora pare che dapoi anni . . . in circa si scodeno a Lire 6, soldi 4 per ducato, cioè a moneda venetiana, la qual cosa risulta non poco danno alli vostri fidelissimi sudditi, et li par più questo pagamento che le condannason, che vengono condennati. Per tanto humilmente, et con ogni riverentia si supplica da parte della fidelissima università di Vostra Sublimità che la sii contenta ritornar tal condennason nel pristino stato, si come le pagavano per avanti a ragion de aspri 50 per ducato.

Al sesto. Che sia concesso quanto in ditto capitulo si contien.

de parte 20
de non 0
non sinceri. 0

Settimo. Vedendo il Clarissimo messer Christoforo da Canal dignissimo Proveditor dell'armata di Vostra Sublimità la gran necessità, et penuria, che all'hora haveva questa isola, ha condotte doi nave carghe de formenti, qual erano per conto della Magnifica Communità de Ragusi, et parendo al Clarissimo messer Zaccaria Moresini, che all'hora era nostro dignissimo Bailo et Proveditor General non haver di bisogno per causa, che de hora in hora aspettava le nave di Vostra Serenità le quali dovevano venir in questo porto carghe de formenti, attrovandosi noi poveri fidelissimi in gran necessità, ne da alcuna banda havevimo speranza, ne fermezza di haver formenti, fu per il nostro conseglio presa parte che si dovessero discaricar ditti formenti per conto della communità nostra, li qual fussero venduti a ragion di aspri 180 il mozo nostro, precio per la verità maggior che già molti anni sia stato, a beneficio di essa communità di Ragusi, da esser poi da noi pagati per quel precio che paresse alla giustitia del nostro Clarissimo Reggimento, come Vostra Sublimità potrà veder nella copia de ditta parte, qual mandamo inclusa a Vostra Sublimità, et cosi continuassemo a vender detti formenti, ma essendo sopragionti alcuni Caramusali con formenti, il nostro Clarissimo Bailo et Proveditor general, il Clarissimo messer Bernardo Sagredo, desideroso di abondarci il viver, fece tal opera, che furono venduti ditti formenti di Caramusali aspri 165 il mozo, et in fine si hanno venduti ad aspri 140, la qual cosa è stata gran agiuto alli vostri poveri fidelissimi, per la qual causa ne fu forza ancor la communità nostra vender una parte di essi formenti a ragion di aspri 145 il mozo, par mò, che per lettere di Vostra Celsitudine direttive al preditto Clarissimo Bailo et Proveditor general, constano haver Vostra Sublimità pagati detti formenti alli agenti della preditta communità de Ragusi a ragion de cechini uno et mezo il staro Venetiano; per tanto devotamente si supplica da parte di questa vostra fidelissima communità, eshausta et de inopia oppressa per le continue carestie, di ordinar al detto Clarissimo nostro Bailo, che debba sua Signoria ricever da noi tutto il tratto di essi formenti detractis detrahendis, et questo importeria a Vostra Sublimità da cechini 350, et questo medemo ha fatto il Clarissimo Moresini d'un'altra nave Ragusea, che furono descargati li formenti per conto della Communità nostra, et venduti a ragion de aspri

160 il mozo, et detractis detrahendis Sua Signoria tolse il tratto solo, et alla gratia di Vostra Sublimità humilmente si raccomandamo.

Al settimo. Che essendo sta già deliberato de ditti formenti, quali sono poi tolti da loro a beneficio universal, non potemo contra la ditta deliberation far alcuna innovation, ben scriveremo a quel Bailo et Proveditor general, che nel scoder li cechini 350 che quella communità è debitrice per detto conto, debbi usar ogni destrezza, dandole commodità a pagarli, si che con manco disconcio, che sia possibile, et con tempo commodo possi essa communità satisfar a quanto che deve.

de parte 22
de non 0
non sinceri. 0

Ottavo. Ritrovandosi, Serenissimo Principe, et Illustrissima Signoria, messer Bernardin Venier in Venetia uno de fidelissimi servitori di Vostra Serenità con grandissimo danno suo patire hormai un anno continuo, per haver scritto a Vostra Serenità il Cl.^{mo} messer Zacharia Moresini all'hora degnissimo Bailo et Proveditor general di Corfù in materia delli formenti dal navilio . . . . . et conoscendo noi servitori di Vostra Sublimità, che l'operation di esso messer Bernardin et compagni in questo caso non si può attribuir malignità alcuna, solum bona fedeltà, havendo fatto tal effetto per discargo dell'officio loro, et per la penuria et calamità grande, che era qui nella città, per la sterilità, et cattiva nata universal di quelli loci circonvicini; però supplicamo a Vostra Sublimità che per gratia special, vogli dar espedition al prefato messer Bernardin, acciò in tutto non sii ruinato, ma come bon servitor di Vostra Sublimità possi tornar nella patria sua, humilmente raccomandandosi alla Sublimità Vostra.

Al ottavo. Che si darà espeditione al caso di Bernardin Venier et compagni, quanto più presto.

de parte 20
de non 0
non sinceri. 0

(Senato Mar, Reg. 34, c. 13).

MDLIX, die VIII aprilis.

Fu preso in questo conseglio sotto di 26 del mese di zennaro 1552 a supplication della fedelissima università nostra di Corfù, che si devesse serar di muraglia il luogo di S. Sidro, per dar commodità a quel fedelissimo populo di ricetto in ogni caso, che potesse avenir; et perchè fino al presente non si è dato principio a detta deliberation, fatta per satisfar al desiderio di essi fedelissimi nostri, non si deve più differir di far eseguir essa deliberation, havendosi massimamente inteso dalla relation delli dilettissimi nobeli nostri Thomaso Contarini procurator, ritornato capitanio general da mar, et Marchio Michiel procurator, ritornato proveditor di quella città, esser molto a proposito, che per salute de quei del borgo sia serato il detto luogo di S. Sidro, però:

L'andarà parte, che sia commesso al Bailo et Proveditor general di Corfù, che debba far serar di muraglia il detto luogo di S. Sidro, iuxta la forma del modello, che gli sera mandato dal Collegio nostro, il qual collegio havuto il parer di quelli, che sono stati Baili, et Proveditori in detta città, et di quelli altri, che gli paresse, sia tenuto fra termine di mese uno, mandar esso modello al prefato Bailo di Corfù, con ordine che esso et successori suoi, secondo la forma di quello, debbano serar il luogo di S. Sidro sopraditto, dovendosi principiar a spender nella detta opera delli ducati doi mille, che per questo effetto sono stati mandati de li, delli quali essendone stata spesa alcuna quantità, quelli debbano immediate esser redintegrati, si che siano ducati doi mille, da esser spesi nell'effetto sopraditto.

de parte . . . . . 188 Lecta coll.° die 29 marti 1559.
de non . . . . . 4 relecta coll.° die 8 aprilis 1559.
non sinceri. 2

(Senato Mar. Reg. 34, c. 72 t.°).

M D L X.

Capitoli della Communità di Corfù.

Primo. Oltra il disturbo, che per la penuria, che già tanti anni havemo havuto, Serenissimo Principe, Ill.ma Signoria, grandissimo danno, incommodo, et ruina n'ha dato l'immoderata cupidità del danaro di Francesco Toninelli all'officio del criminal deputato nel tempo del Cl.mo messer Bernardo Sagredo dignissimo Bailo et Proveditor general di Corfù; Imperò che essendo esso Toninelli avarissimo et pieno d'iniquità, gli ha bastato l'animo de suo pugno far una nuova tarifa, et aggravar questo fedelissimo populo de pagamenti insoliti, che dicea lui spettargli contra l'osservantia antiquissima di questo luogo, immo contrarii a molte parti prese nelli eccelsi consegli di Pregadi, contrarii a termination dell'Ill.ma Signoria, et contrarii a molte ordinationi di Cl.mi Signori Sindici di Levante, li quali di tempo in tempo volsero proveder, che non si facessero simil magniaria, et enormità, del che havendosi finalmente risentito questo fedelissimo populo, li Sindici dell'università per nome suo lo fecero civilmente conseguir avanti il Cl.mo Reggimento, benchè criminalmente dovea procedersi contra tal prevaricator delle leggi, et santi ordeni presi in quell' Ecc.mo, et Ill.mo Senato, dove parse alla giustitia, et summa integrità di sue magnificentie Cl.me di pronontiar che li danari malo modo da lui estorti a poveri, et richi, sotto color di mercede, dovesse restituirgli, per essersi conosciuto non pagamenti giuridichi, et consueti, ma estorsion, et rapine manifeste, insolite tuorsi dalli giusti et real ministri publichi, et perchè fo assignato termine di giorni XV a quelli, che pretendevano aggravarsi dell' estorsion fattegli da esso Toninelli, cominciava venir gran numero di poveri et ricchi della città, et borgo, et più che più di poveri, et miserabili contadini, li quali oltra modo sono sta aggravati, che si può dir da novo esser sta corsizati, et vedendo esso Toninelli, che gli conveniva il mal tolto restituire, se de qui non se ne scampasse, se ne volò subito, non essendo stato quivi se non giorni nuove presente a veder quello veniva limitato da quelli

furono deputati a tansar l'ingordissimi pagamenti, che egli fece, et essendo poi astretto a dispensar il denaro, se ne fuggite de qui avanti che li poveri aggravati rihavessero il denaro malamente toltogli, et gionto esso Toninelli a quella inclita città di Venetia, par che s'habbi appellato avanti li clarissimi Auditori della giusta, santa, et honestissima sententia di questo Cl.^{mo} reggimento, qual pronontiò, che detto Toninelli fosse tenuto effettualmenie restituir ad ogn' uno tutto quello gl' havesse tolto oltra quanto si contiene, et è compreso nella tariffa pendente nell' officio del criminale, et havendosi ad instantia sua citato li spettabili Sindici di questa università avanti li Cl.^{mi} Sig.^{ri} auditori a difender le ragion di questi poveri aggravati, giusta cosa è che de primis questi poveri siano reintegrati di quello che malo modo et indebitamente gli è stato tolto, acciò la sententia di quesio Cl.^{mo} reggimento habbi la sua debita essecutione, la quale non può esser sospesa in alcun modo, se ben esso Toninelli si ha appellato da quella, perchè gli ordeni di Vostra Serenità, et l' osservantia di questo luogo antiquissima non permette, che le appellationi fatte nelle sententie di Cl.^{mi} rettori di Levante, suspendino esse sententie, però humilmente si supplica alla Serenità Vostra da parte di questa sua fedelissima università, che quella si contenti commetter sotto quelle censure, che alla prudentia sua parerà, che detto Toninelli venghi qui a Corfù, per esser presente, et veder a limitarsi dalli spettabili deputati l'ingordi pagamenti, immo estorsion che ha fatto a questo fedelissimo populo, et esborsar il danaro, si come è giusto, et conveniente, et poi se parerà al detto Toninelli di proseguir l'appellation sua, questa Communità fedelissima serà pronta a difender le ragion sue, et gli ordeni, et privilegii concesegli dalla Serenità Vostra, alla qual humilmente si raccomanda.

Di X marzo in collegio.

Essendo stati uditi li spettabili ambassatori della Magnifica Università di Corfù in lunga disputatione dalli Cl.^{mi} Signori Savi infrascritti dell'una et l'altra mano, alli quali per l'Ill.^{ma} Signoria furno commessi li capitoli di detta università di Corfù sotto di 23 del mese passato, in contraditorio con Francesco Toninelli già deputato all'officio del criminal di quella città, sopra il primo capitolo, dimandanti da una parte li detti ambassatori la confirmatione di esso nel modo che è stato preso nel suo spettabel conseglio, overo che gli siano dati giudici del corpo dell' Ecc.^{mo} Senato per diffinir la continentia di detto capitolo, et dell' altra dicendo egli Toninelli, che essendo questa Republica ben regulata, et havendosi appellato si per nome suo, come anco come commesso del nobel homo ser Bertuci Querini fo de ser Benetto, appar per publico instrumento fatto per man de Marc' Antonio Figolino nodaro di Venetia sotto di 5 del mese presente all' officio di Auditori nuovi in questa città, della terminatione del presente reggimento, fatta contra lui contenuta nel ditto primo capitolo, però la cognitione, et giudicatura di esso aspettar deve al prefato officio delli Auditori novi, come di foro suo ordinario, onde udite ambedoi le parti con li suoi advocati ad saturitatem, Sue Magnificentie Clarissime hanno terminato, che la presente materia debba andar al foro suo ordinario, et chel prefato Toninelli

sia tenuto di dar una idonea piezaria de ducati dusento alli ditti ambassadori, et sic annotari iusseront.

I Savi del Conseglio, ser Carlo Moresini, procurator, ser Justinian Contarini, ser Nicolò da Ponte, d. e C, ser Alvise Renier, procurator, ser Antonio di Priuli, procurator.

I Savi da Terra Ferma, ser Sebastian Venier, ser Piero Sanudo, ser Andrea Badoer, ser Vettor Bragadin.

Assenti li Savi a gl'Ordeni, Alvise Renier, procurator Savio del Conseglio, Sebastian Venier, Savio da Terra Ferma.

Secondo. Consistendo, Serenissimo Principe, Ill.ma Signoria, tutta la forza delle cause, cosi civili, come criminali nella depositione de' testimonii, nelle quali si tratta della vita et facultà de gli homeni, fo per special privilegio concesso a questa fedelissima università, che tutti li testimonii fossero esaminati in presentia di giudice, over sindico in luoco di giudice; il che con universal satisfattion fo sempre osservato. Hora veramente par che s' habbi trovato una termination del Cl.mo reggimento passato, qual vuole che ciascuno, et qualonque testimonio si nell'officio della cancellaria civil, come criminal si possi essaminar, senza la presentia, ne intervento di alcun giudice, over sindico, la qual cosa essendo contraria alli privilegii, et antiquissima osservanza nostra, senza dubbio esseguendosi dalli clarissimi suoi successori tornerà in grandissimo danno, et detrimento nostro, potendosi far facilmente sinistre relationi, per le qual molti veriano a patir ingiustamente; il che considerando il presente Cl.mo Bailo et Proveditor general nostro meritissimo di quanta importantia sia, ha esseguito il nostro privilegio, facendo che tutti li testimonii siano essaminati in presentia di giudice, over sindico, secondo l'antiqua nostra consuetudine, però divotamente si supplica alla Sublimità Vostra da parte di questa fedelissima università, che detta termination sii tagliata, et annullata, acciò in qualche tempo nell'avenir essa termination non dia disturbo a questo fedelissimo populo, ma che li privilegii, et antiquissima consuetudine nostra sii esseguita nell'essamination de' testimonii, con questa dechiaration, che se li giudici, over sindici, che hanno il carico di esser presenti alle suddette essaminationi mancassero li giorni che a cadauno seranno deputati, che in tal caso il Clariss.mo reggimento sii tenuto di far irremissibilmente tuorgli la pena, nella qual sottogiaceno commettendo la Serenità Vostra, che sii posto il presente ordine nelle commissioni delli Clarissimi reggimenti, che per tempora veniranno, et che nel giudicar le cause cosi civil, come criminal intravenghino sempre li nostri giudici anuali, si come dal presente Clar.mo Sig.r Bailo ne vien osservato, per esser sta antiquamente dalla Sublimità Vostra concesso per gratia a questa fedelissima università, come nella bolla d'oro ampiamente appar.

Di XI Mazo.

I Savi del conseglio, absente ser Anzolo Prioli, procurator.

I Savi da Terra Ferma, absente ser Piero Sanudo.

I Savi a gli ordeni.

Che per autorità di questo conseglio alli capitoli presentati per li spettabili ambassatori della fedelissima communità di Corfù siano fatte l'infrascritte risposte, et prima:

Che la terminatione fatta del 1557 alli 24 ottobre sia revocata, con questa condition, che quel sindico, over giudice, a chi tocherà il giorno suo deputatoli, sia obligato di star continuamente appresso il bailo nostro, acciochè sempre che occorrerà esser essaminato alcun testimonio, non sia per causa sua ponto ritardato, o impedito quello che doverà esser essaminato, et mancando, debba il Bailo nostro, oltra il far pagar tutte le spese, et interesse, che patirà per l'absentia sua quel testimonio, condennar detto giudice, o sindico in ducato uno, et questa pena sia et esser se intenda per le prime due volte; la terza fiata veramente che mancherà, sia fatto in luogo suo, acciò che dovendo in essecution di sui privilegii sottoscriversi alli testimonii che si hanno ad essaminar cosi in civil, come criminal, non venghi per ciò a patir la giustitia, et insieme li testimonii che hanno ad esser essaminati.

de parte 150
de non 1
non sinceri 8

Terzo. Appresso molte nostre miserie et calamità, Serenissimo Principe, Illustrissima Signoria, intollerabil ruina, danni, et depredationi patimo ogn'anno noi poveri servitori di Vostra Sublimità in tempo che l'armata della Serenità Vostra per li suoi degni si ritira in colfo, perchè passando in questi luoghi l'armata Turchesca, et sapendo li corsari che qui non si trova alcuna galia di Vostra Serenità, parte di loro restano qui nel nostro canal, dannizandone, et menandone captivi per fin dalle possession nostre, parte delle quali sono doi, o tre miglia distanti dalla fortezza, e tal volte doi, o tre fuste vengono fin sotto il castello, che si potriano gionger con l'artegliaria, ita che non lassano passar barca alcuna in terra ferma per vittuaria, che certamente con verità si può dir da ciò causar la maggior parte della penuria che patimo, non potendosi da terra ferma (dalla qual si traze il viver nostro) fornir di cosa alcuna, nel tempo che le galee di Vostra Serenità mancano de qui, qual impedimento si ha da doi, over tre fuste di corsari che restano qui in tal tempi, che Vostra Sublimità etiamdio patisce non potendo haver alcun aviso per mar con le sue fregate, perchè tutte le prendono, che se fusse alcuna galia di Vostra Sublimità in queste parti, non ardiriano avicinarsi in questi contorni, si come avene l'anno passato, che essendo restato qui in mandracchio per la sua invaletudine il magnifico Jacomo da Mosto dignissimo Capitanio all'hora delle galee de condennati, in quel tempo alcun corsaro non hebbe ardimento avvicinarsi in questo luogo, per la paura che havevano, non ostante che fosse galea sola, per tanto divotamente si supplica da parte di questa fedelissima università che la

Serenità Vostra si degni in tal tempo commetter, che restino in questo mandracchio tante galee quante alla prudentia di Vostra Sublimità parerà esser necessario, acciò essi corsari nell'avenir per rispetto delle galee non habbino ardimento approssimarsi alla fortezza, et prender le barche dannizandone et menandone captivi, come fecero ne gli anni passati, et nel presente, alla gratia della quale humilmente si raccomandano.

Che secondo l'occasione non si mancherà sempre di far tutto quello, che giudicheremo opportuno, desiderando noi la conservation de tutti quelli fedelissimi nostri come de carissimi fioli.

de parte 158
de non 1
non sinceri. 3

Quarto. Ferma et immutabil intentione fo sempre, Serenissimo Principe, Ill.ma Signoria, delli progenitori di noi Corfiotti, fedelissimi servitori di Vostra Serenità, cercar ogni occasione di potersi adoperar nelli servitii dell'Ill.mo Dominio, et per utile, et beneficio del Stato suo metter la facultà, le persone, et li proprii figlioli, il che sforzandosi etiandio noi suoi posteri con ogni studio seguitar, et imitandoli, non denigrarli, ma con l'operation nostre farli chiari, et immortali ogni volta ci serà data occasione, però considerando che in questo travagliato secolo sarebbe tempo di palesar con gli effetti l'animo et desiderio nostro, et adoperandosi nelli servitii di Vostra Serenità, vegniamo a conoscersi simili d'animo et di fede a gli avi, et besavi nostri, havendo noi inteso, et benissimo conosciuto chè opinion di molti periti nell'arte della militia, saria cosa salutifera et buona accrescer in questa isola il numero de cavalli per bisogno dell'Ill.ma Signoria, et commodo delli poveri isolani, li quali patiscono grandemente per causa delli corsari, dalli quali alla giornata sono corsizati, et massime a tempi delle raccolte, il che accade, perchè non puono supplir per tutte le parti dell'isola questi puochi cavalli, che qui si attrovano, et considerando noi che accrescendosi il numero di essi cavalli, tornerà in summo appiacer et commodo di Vostra Serenità, potendosi servir di essi in ogni suo bisogno; Havendosi un'altra fiata per li oratori nostri humilmente supplicato a Vostra Sernità, che potessino servir a cavallo, quella ci rispose che all'hora non accadeva per far altra provisione; hora veramente che la Serenità Vostra per bisogno, et commodo di questo suo sviscerato populo, ha mandato in Ceffalonia per far venir persone che servano a cavallo qui in Corfù, et essendo noi non manco fedeli et cari appresso Vostra Serenità, però humilmente la supplicamo, che per gratia special vogli concederne, che appresso li Stradiotti, che al presente si attrovano, si debbano gionger cinquanta di noi Corfiotti et quanti di più a Vostra Serenità parerà esser bisogno, con obligatione di tener cadauno che sarà in detto numero il suo cavallo in ordine con l'armi pertinenti a tal esercitio, facendo tutte quelle fattioni, che la Strathia è obligata fare, havendo per salario tanto quanto vien dato ad essi Stratiotti, la qual cosa tornerà in grandissimo beneficio, et commodo universal de gli habitanti de questa città et isola, li quali non seranno più corsizati alla giornata, come hora sono, et serà etiandio beneficio, honor, et commodo di Vostrà Serenità, la qual ad ogni suo bisogno si potrà servir di essa Stratia, essendo noi prontissimi

di transferirsi in ogni luoco, che parerà alla Serenità Vostra, et imitando li progenitori nostri viver et morir in ogni tempo, dove a quella parerà esser bisogno, per conservation del stato suo, alla gratia della qual humilmente si raccomandamo.

Che volendo noi al presente regolar le cose della Stratia, cosi detti deputati a quella custodia, come de tutti quelli che sono nel resto delle terre nostre di Levante, non si mancherà di haver in consideratione questo loro desiderio che hanno di servir prontamente la Signoria Nostra, come hanno fatto sempre per il passato.

de parte. 151
de non 1
non sinceri. 3

Quinto. Noto è a Vostra Serenità, Serenissimo Principe, et Ill.ma Signoria, la necessità et penuria grande di biave, che havemo havuto noi fedelissimi servitori di Vostra Sublimità, poi che sono stati fabricati doi castelli qui vicino, cioè Margarithi, et Sepotho, et morirsi da fame; Il che è successo, e tuttavia succede per l'impotentia, et miseria nostra, per non haver il modo di denari di proveder per biave, avanti che si vegni a tal penuria, che certissimamente, oltra infinite provisioni che ha fatto il Clarissimo Bailo et meritissimo Proveditor general per tenir in ubertà questo populo, se non fusse stato anco, che ci ha impresta dodeci mille ducati, quali per Sua Clarissima Signoria furono in diversi luoghi mandati per biave a sostentation nostra, nel presente anno havessimo patito molto più di quello havemo patito gli anni passati. Però essendo noi certissimi, che la Serenità Vostra ne sente dispiacer grandissimo che il suo fedelissimo populo, qual sempre ha tenuto nel core, patisca a questo modo, havendo noi per longhe esperientie conosciuto, che la Serenità Vostra ha mancato in alcun tempo di soccorci, in simil necessità, non guardando ad alcuna spesa dell'Ill.mo Dominio (benchè grandissima fosse), la supplicamo però humilmente che per clementia et infinita bontà si degnì mandar ottomille cechini in questa camera fiscal, over più, o manco, secondo parerà a Vostra Serenità, delli qual denari si dia ad imprestido alli agenti di questa Communità, secondo li bisogni nostri per proveder, et comprar formenti, qual communità serà obligata alla restitution di esso denaro, il quale si redintegrerà ad anno per anno, secondo l'impresteranno detti danari, et a questo modo la Serenità Vostra starà in maggior riposo; et noi fedelissimi servitori di Vostra Sublimità ne sentiremo beneficio grandissimo, non essendo astretti redursi ogn'anno agl' ultimi passi di morirsi da fame, alla gratia della qual humilmente si raccomandamo.

Che trovandosi al presente per la diligentia usata da quel Bailo nostro quella città provista a sufficientia di biave, et essendo certi, che in questa materia il Bailo non mancherà di ogni studio per tenerla sempre più abbondante che potrà, però non credemo, che sii necessario per hora di devenir ad alcuna deliberatione, ma se venirà il bisogno, non si mancherà di far continuamente, secondo la qualità di tempi, quanto sarà giudicato opportuno.

de parte. 147
de non 7
non sinceri. 3

Sesto. Di grandissima importantia, Serenissimo Principe, et Ill.ma Signoria, è stato sempre, et piu che mai al presente è il luoco della Parga, si per gli avvisi, che di continuo si ha dell'armata Turchesca, et di tutto quello si opera in terra ferma, come anco per la gran quantità di legname da quel luogo si traze, per esserli vicino il bosco famosissimo del Fanaro, dove si attrova ogni sorte di legname, et massime per far navilli, fregate, barche, et ogn' altra cosa che necessariamente bisogna all'armata di Vostra Serenità et a questo populo, et havendo la Sublimità Vostra concesso a questa sua fedelissima università, che ogn'anno fusse eletto per il Clarissimo reggimento et magnifico Capitanio del borgo, uno di questi vostri fedelissimi cittadini per custodia, et governo, di quel luoco importantissimo, qual cittadin fusse il piu sufficiente, et legale, acciò il reggimento suo fosse a satisfattion di quel populo della Parga, et a beneficio, et honor di Vostra Sublimità, il che havendosi perseverato molto tempo, avenne che dopo l'assedio, et poi che si hanno fabricato qui vicino doi castelli, cioè Margariti, et Sopotho, le cose di esso luogo sono molto astrette, ita che quelle persone che per avanti andavano voluntieri, et erano atti et sufficienti per quel governo, hora si astengono di andar per non potersi sostentar con il salario che gli vien dato, che è ducati sei al mese, a lui et alli suoi famegli, quali non gli bastano ne anco per le spese sole, per la malignità de' tempi, però desiderando sempre questa vostra fedelissima università l'honor, et beneficio di Vostra Sublimità, vigilando sempre alla indemnità di quella et de detto luogo importantistimo, qual si può dir esser l'occhio destro di questa città et carissimo alla Serenità Vostra, humilmente si supplica da parte sua che per gratia special vogli concedergli che in questo conseglio si possino elegger quattro sufficienti cittadini, over quel più numero parerà alla Serenità Vostra, che per detto nostro conseglio scoderanno più bollotte, delli quali quattro poi il Clarissimo reggimento con il magnifico Capitanio del borgo con il modo solito facciano elettione di uno di essi quattro, che a Sue Magnificentie parerà più legal, et sufficiente per quel governo, il qual debbino elegger avanti che se insa fuori del conseglio quell'istesso giorno, che li quattro seranno eletti per il conseglio nostro a modo di sopra, et per dar maggior causa che si elezano persone sufficienti per tal luoco, la Sublimità Vostra con la solita sua benignità si degnerà accrescer tanto di salario, quanto alla sapientia sua parerà esser conveniente per sustentation di esso Capitanio, il qual volendo far l'ufficio suo come si deve, non potrà star con li prefati ducati sei al mese, bisognando spender molto più; il che facendo Vostra Serenità darà causa che detto luoco serà custodito, et governato si come è sta richiesto da quelli vostri fedelissimi Parginiotti, et secondo l'intentione di Vostra Serenità, alla gratia della qual humilmente si raccomandamo.

Che siamo contenti, essendo il luogo della Parga de qualche importantia, et acciò che si possino trovar persone di valor che vadino al ditto governo, che alli ducati sei, che al presente al mese quelli cittadini che vano in ditto luogo, siano cresciuti ducati doi, si che de cetero haver debbano ducati otto al mese, da esserli pagato detto accrescimento delli medesimi denari, che si pagano al presente li sei, servandosi nel resto quello che hora si è osservato.

de parte . . . 149 de non . . . 3 non sinceri . . . 3

Settimo. Essendo altre volte richiesto da questa fidelissima università che tutti li Corfiotti con li loro navilii, et mercantie fossero trattadi in Venetia, et nell' altre terre della Ser.^{ma} et Ill.^{ma} Signoria si come quelli di Candia, Modon, et Coron, li fo per gratia di Vostra Serenità benignamente concesso nel 1422, si come nelle sue benigne risposte si vede, la qual cosa essendo sta longamente osservata, par chè da certo tempo in qua contra l'intentione della Sublimità Vostra detta immunità non vien esseguida dalli datieri di Vostra Sublimità, li quali non assentiscono, che li navilii, et mercantie di Corfiotti si trattino come quelli di Candia, et come si trattavano quelli di Modon, et Coron, il che facendosi contra l'intentione, et voler della Sublimità Vostra qual sempre ha volesto, che si osservino li privilegii et immunità concesse a questo fedelissimo populo, però si supplica humilmente da parte sua, che la Serenità Vostra, commetta a qualonque datiario et a cadaun altro, che pertenesse, over spettasse esseguir tal ordine, che de cetero sotto quelle censure che parerà alla Serenità Vostra sii inviolabilmente osservato, che li navilii et mercantie di fedelissimi Corfiotti siano trattade come quelle di Candia, et come quelle di Modon si trattavano et Coron, secondo per il passato gli è sta concesso, alla gratia della qual humilmente si raccomandamo.

Che sia osservato quello che si osserva al presente.

de parte	154	Lecta Collegio
de non	3	
non sinceri	3	

(Senato Mar, Reg. 35, c. 20).

MDLXV, adi XXIII luglio.

Havendone ricercati li spettabili Ambasciatori della fidelissima Communità di Corfù a dover confirmar alquanti Capitoli presi nel suo conseglio, et instandone per la espeditione,

L'anderà parte, che sia data facultà al Collegio nostro di poter con li dui terzi delle ballote di esso espedir li Capitoli presentati alla Signoria Nostra per li predetti spettabili Ambasciatori della fidelissima commuuità di Corfù, et quello che in detto collegio sarà preso, sia fermo, et valido, come se fusse stato preso in questo conseglio.

de parte	90	
de non	10	1565, 14 luglio L. C.
non sinceri.	6	

(Senato Mar, Reg. 37, c. 26 t.°).

MDLXV, adi IIII agosto, in Collegio, coll' autorità del Senato.

Che alli Capitoli presentati alla Signoria Nostra per D. Cacuri Ambasciatore della spettabel communità di Corfù, sia risposto nella forma che segue, cioè:

Primo. E tanto poca carità in alcuni, che non hanno timor d' Iddio, ne amor al prossimo, Serenissimo Principe, Ill.^{ma} Signoria, che senza alcuna conscientia accec-

cati dall'avaritia, radice di tutti li mali, a ruina et distruttion totale di poveri isolani, danno danari fuora a prostichio a' poveri per oglio, vino, formento, et altro ad aspri vinti, et al più vinticinque la zara dell'oglio, et similmente del metro del vino, che sono zare quattro, et aspri sessanta, et settanta, et settantacinque al più del mozo di formento, con obligation poi di poveri al tempo della racolta dar detti vini, ogli, et altro, ita che quando viene il tempo delle racolte, se ben l'oglio, et il vino, val il doppio di quello hanno havuto avanti il tempo, che cusi quasi sempre succiede, sono sforzati li miseri contra ragione, et contra ogni humana, et divina lege dar il suo per la mità di quello che vale, et più fiate assai mancò; il numero di quelli che danno simel prostichi per il guadagno è tanto accresciuto, cussi di cittadini di questo loco, come di forestieri di ogni qualità, che raccontar non si potria, dal che causando la ruina, miseria e total calamità di questi vostri fidelissimi habitanti, come Vostra Serenità pò esser certa per le cause già ditte, et altre, che con la sua prudentia considererà, se li supplica humil et divotamente Vostra Sublimità che per gratia special si degni concieder a questa Università fidelissima, che da mò avanti non si più alcuno, sii di che grado, condition, et qualità esser si voglia, cosi della città, come forestiero, non accettuando persona alcuna, di grado, ne di titolo, et conditione, qual si voglia, che ardisca far simil prostichi, sotto pena di perder tutto 'l danaro che desse fuora, et ducati tresento de più per fiata, la mità della qual pena sii dell'accusator, et l'altra della camera fiscale, et sotto quelle maggior pene et censura, che parerà a Vostra Serenità per beneficio di questo loco, con questa dechiaratione, che cadaun, eccettuando però quelli alli quali per legge è vietato, possi dar danari fuora a voce per vini, formenti, et ogli, et altro, non tagliando però precio alcuno, dovendosi poi aspettar il tempo della raccolta, nel qual tempo secondo la sason si debba limitar per li precii giusti che correranno in piazza, cosi del vino, oglio, et formento, come d'ogn'altra cosa, che si darà danari a voce, et che li deputati al far di detta limitatione, siino li tre spettabel giudici annali, li quattro spettabel Sindici, et li doi spettabel justitieri, con questo, che in presentia del Clarissimo Reggimento sotto debito di giuramento debbano far detta limitatione di tempo in tempo, di quali giudici, sindici, et justitieri, se per sorte ne fusse alcuno che havesse dato danari fuori alla ditta voce, non possi per alcun modo intravegnir, ne esser presente al far di detta limitatione.

Per il soprascritto Capitolo ballote N. 79
Contra ballote . . . . . » 52
} et è presa.

Al Primo, per il qual si dimanda che non sia licito ad alcuno di far prostichi etc., sia risposto, che siamo contenti che da qui inanzi non si possi per alcuno delli dechiariti in esso Capitolo far simil prostichi, sotto la pena contenuta in esso; ben volemo, che quei fidelissimi nostri, che haveranno bisogno di sovvenirsi nelle necessità loro, possino esser accommodati a voce in questo modo, cioè, che per quel Regimento nostro, et successori, uno mese avanti li raccolti, vindemie, et altri tempi debiti, tolte separatamente le depositioni di tre, o quattro homeni conosciuti et di bona fama, con loro giuramento di dire la verità del pretio, che a loro giudicio potranno quell'anno valere l'oglio, il vino, il frumento, il formaggio, et altro, et quelle considerate, sia dato quel pretio a cadauna delle cose sopraditte, che alle

loro conscientie parerà honesto, secondo il quale siano poi pagati quelli che haveranno sborsati li loro danari, come è giusto et conveniente.

de parte 19
de non 0 2/3
non sinceri. 1

Secondo. Item è occorso, et occorre molte fiate, che nelli consegli nostri, nel far l' elettione delli officii delli Provveditori sopra la sanità, Provveditori sopra le tolle, Censori, Esatori, Sindici, et Avocato delle pregion, quali sono di grandissima importantia, consistendo nelli maneggi de ditti officii la facultà et la vita di questi vostri habitanti, che quelli venivano tolti in essi officii, si facevano depennar, et quando in virtù delli ordeni in alcuni di essi non potevano depennarsi, si facevano broglio contra, lassandosi fermamente intender, che non esercitariano detti officii, onde che spesse fiate per forza romagnivano in essi officii alcuni con poca satisfattion, et contento di questo populo, il che è successo, et succiede, perchè detti officii, oltra che non hanno utilità, li fano haver contumacia li anni doi, ove che quelli che gli esercitano, appresso la servitù che fano senza alcun premio, sono anco astretti de haver il danno della contumacia prefata delli anni doi, la qual cosa essendo iniusta, et fuor d'ogni ragione, per dar causa, che nell' avvenir ciascuno allegramente et con bon animo si eserciti nelli detti officii, con speranza di esser riconosciuto della bona servitù sua, si supplica la Serenità Vostra che si degni per special gratia levar la contumatia delli soprascritti officii, non ostante altro ordine che fusse in contrario.

Per il soprascritto Capitolo . . . N. 105
Contra. . . . . » 25
} et è preso.

Al secondo, per il quale si dimanda, che sia levata la contumacia alli Provveditori sopra la sanità, Provveditori sopra le tolle, Censori, Esattori, Sindici, et Avvocato delle prigioni, sia risposto, che siamo contenti, che quei che nell' avvenir saranno eletti alli detti carichi, non debbano per ciò haver contumacia alcuna, ma possino esser eletti ad altri officii, si come è stato supplicato.

de parte 19
de non 0 2/3
non sinceri. 1

Terzo. Item havendo concesso Vostra Serenità per sua infinita bontà a questa Vostra fidelissima Università, che ogni fiata, che alcuno si tegnisse agravato delle sententie di questo Clarissimo Regimento, et volendo vegnir in quella inclita città per ricercar suffraggio, gli fusse dato copia del processo sotto bolla, come per i privilegii di questa communità appar, specialmente nella bolla d'oro nel tempo della felice dedition di questo loco nel 1386, la qual gratia, et concession sempre inviolabilmente fò dalli Clarissimi Regimenti passati osservata, et in parte anco medsmamente da questo Clariss.^mo^ Regimento: hora veramente par, che tenendosi alcuni di questi Vostri fidelissimi agravati da sententie per il Cl.^mo^ Regimento contra loro criminalmente pronunciate, et volendosi transferire in quella città fidelissima per usar delle raggion loro, hanno ricercato al predetto Cl.^mo^ Regimento che li fusse dato la copia delli loro processi sotto bolla, iuxta la predetta conces-

sion, fin mò sempre osservata, et non ostante che per li Sindici della nostra communità fosse già mostrato a Sue Magnificentie Clarissime le ditte concession con molti altri ordeni, et deliberatio› dell'Ill.^{mo} Senato in confermation delli predetti nostri privilegii con le pene in quelli contenute, Sue Signorie hanno risposto non voler dar copia de ditti processi, et che si osservi quanto per Vostra Celsitudine ne è sta concesso, però astretti in caso cusi necessario, come questo, supplicamo Vostra Sublimità, che si degni per giustitia far tal provisione, in essecution delli detti nostri privilegii che per l'avvenir noi poveri Vostri servitori fidelissimi possiamo goder, et fruir quanto per Vostra Serenità ne è stato concesso, et con quel miglior modo, et via, che alla prudentia di Vostra Sublimità parerà convegnirsi per beneficio et quieto viver di questo nostro populo, dar causa che da mò avanti li Clarissimi Regimenti debbano inviolabilmente osservar quanto ne è stato concesso, si come sempre l'è stato intention di Vostra Sublimità.

Per il sopradetto Capitolo ballote . N. 122
Contra. . . . . » 8 } et è preso.

Al terzo, per il quale si dimanda, che alli condennati non sia denegata copia delli processi formati contra di loro, sia risposto, che quanto alli assenti non potemo essaudirli, per osservantia, et essecution delle leggi, et ordini nostri; quanto veramente alli altri casi, che sia osservato quello, che fino al presente è stato fatto.

de parte 19
de non . . . . . 0 $^{2}/_{3}$
non sinceri. 1

Quarto. Item havendo altre volte Vostra Serenità provisto per beneficio di questo populo con haverli concesso ducati cento sessanta all'anno, per condur doi medici fisici, li quali havessero cura di medicar tutti li habitanti in questa città, et trovandosi per il passato cittadini nostri in tal professione dotti, et sufficientissimi, allegramente hanno servito la loro patria per il ditto salario, se ben era poco premio alle gran fatiche, et laborioso esercitio, che assiduamente facevano, hora veramente, che hanno mancato di questa vita, pare che nostri cittadini che in tal professione si adoperavano, et che non è restato altro che l'Excellente messer Zuanne Evretopulo, il quale, se ben per il passato è stato più che amorevole verso questa sua patria, et bon padre, niente di meno hora non tanto dalli anni, quanto dalle fatiche straccho, et debole, non puo solo supplir al far le visitation de tutti quelli che si amallano, i quali pur sono molti, rispetto alla città, et armata di Vostra Serenità, et dovendosi a.cosa cosi importante far opportuna provisione, con condur un altro medico forestiero, poi che non è in esser alcuno di questo loco, che insieme con detto Eccellente Evretopulo facci detto esercitio, si come per avanti facevasi, per esser cusi poco il salario, che con quello non si può trovare persona virtuosa, et sufficiente che si contenti, et voglia in questo loco esercitar tal professione, ritrovando massime in altri lochi maggior premio, et essendo le forze di questa Communità per le miserie di maligni tempi passati tanto debole, che da si in conto alcuno prevaler non si può, senza il suffragio di Vostra Sublimità, si supplica humil et divotamente, che appresso li ducati centosessanta, che de anno in anno sono dati a questa Communità per conto di medici, li siano dati altri ducati cento,

acciò si possi condur qualche persona sufficiente, et di valor, che habbi la cura di medicar questo vostro populo, il qual non cessa di continuo pregar la Maestà di Dio, che longamente feliciti et conservi il benigno stato di Vostra Sublimità, li qual ducati cento, Vostra Serenità potrà ordinar, che si debbano traser dalle condannason pecuniarie, che de anno in anno da questi Clarissimi Rettori si fanno a questi istessi populi, overo da quel loco che a Vostra Sublimità meglio parerà, alla qual etc.

Per il predetto Capitolo . . . . N. 113
Contra. . . . . » 17
} et è preso.

Al quarto, per il quale si dimanda, che siano concessi a quella università ducati cento all'anno, per condur un medico, oltra quello che al presente si ritrova in quella città, et oltra li centosessanta ducati altre volte concessigli dalla Signoria nostra per questo effetto, sia risposto, che desiderando noi di farle cosa grata in quanto potemo, siamo contenti, che delli danari, che di tempo in tempo si trazeranno delle condannason pecuniarie, siano per quel regimento nostro et successori applicati altri ducati quaranta, alli detti cento sessanta, per il pagamento da esser fatto a dui medici per tanto maggior commodità di quella città nostra.

de parte 18
de non . . . . . 0 $^2/_3$
non sinceri. 1

Quinto. Item tra l'altre bone gratie concessene per Vostra Sublimità, Ser.^{mo} Principe, Illustrissima Signoria, in confirmatione delle nostre antiche, et bone consuetudini, fò che per questo conseglio ogni anno si elega duoi homeni honorati, li quali havessero titolo de catapani, che al presente chiamano giustitieri, il carico di quali fosse di metter precii a tutte le cose magnative che nella città si vendeno, et giustar tutti li pesi et misure, et cusi questa nostra città ha continuato, et continua stimando tutti li pesi da dove esser si vogliono, le carne, et ogni altro che alla giornata occorreno, in uno certo tempo alcuni pescatori de un lago, che se chiama Necrothalasa di Calli Chiopulli, hanno volsuto corrompere detto ordene, et vender il loro pesce ad libitum, della qual cosa la città agravata ricorse al Cl.^{mo} Regimento che fu del 1467, et nacque termenation in contrario, per la qual al peso era riposto ditto pesce, li astuti pescatori, non sapemo a che modo, ne con quella via inlicita et indiretta, del 1549 cattorono occasione, et in absentia de quelli che interesse sentivano, senza altro fecero rivocar tal atto precedente, facendo nascer un altro contrariante del tutto al presente atto del 67, con il qual, in perniciosa corruttella, per qualche anno continovorono; la qual cosa presentida che fo da questa università, del 1497 con suoi oratori che alli piedi di quella mandò, ottenne, che tutti li pesci de tutte le pescarie fussero tariffate dal Clarissimo Regimento et Syndici di questo loco, in essecution del qual ordene del 1499 fò il tutto tarifatto, et messoli precio, alla qual tariffa mai da nissuno degli antecessori di essi pescatori è stato contradetto, non ostante che proclamata fosse, imo del tutto eseguita, et perchè essi pescatori fuori della terra in detto lago habitano dove li stimatori spesso andar non poleno, ultimo precio considerati li tempi lo messero ad aspro uno la lira, nel qual molto tempo hanno continuato, non variando, et cusi contentante tutta la città; ultimamente, che fu l'anno presente del 64, li ha parso a detti pescatori di voler

far novità, et con mala conscientia da uno aspro che la lira vendevano, vender a dui, et più aspri, cosa certo che ha dato gran murmuration et disturbo a tutta la città, ritrovandosi massime in cosi gran inopia et povertà tutto questo populo, dove li nostri Sindici che per tutti intervengono, comparsero avanti questo Clarissimo Regimento, et in contrario hanno ottenuto comandamento, dal quale havendosi agravato, li pescatori hanno ottenuto il taglio da questi Clarissimi Conseglieri, dandoli per consequens auttorità di vender ad libitum, non esistente però in opinion il Clarissimo Baylo et Provveditor General, la qual cosa essendo di non picciol interesse in total destruttion et confusion del regolato nostro viver, per le cause che dal nostro oratore più diffusamente saranno dichiarite, essendo cosa contrariante alli privilegii che per Vostra Serenità furono concessi a questa sua fidelissima università, non possemo far di meno che alli piedi suoi ricorrere, et supplicarli, che per la immensa sua clementia tal dannosa et perniciosa corrutella la sii del tutto levata, et che detto pesce venghi alle obligation che tutti li altri pesci sono, si di quelli dell'isola, come di fuori, perchè certo la è di grandissima importantia, et degna di opportuna provision, alla buona gratia della quale humilmente se raccomandamo.

Per il soprascritto Capitolo ballote N. 120
Contra. . . . . » 9 } et è preso.

Al quinto non si risponde cosa alcuna, per non esser quello stato delegato, come gli altri.

Sesto. Item fò altre volte richiesto a Vostra Sublimità, che per la necessità, et penuria grande di biave, che di continuo ha havuto gli anni passati questa Vostra Università fidelissima, si degnasse mandar in questa camera ottomille cechini, più, o manco, secondo a quella paresse, quali si dessero ad imprestedo alli azenti di questa Communità secondo il bisogno, per proveder et comprar formenti, qual communità fosse obligata alla restitutione del detto danaro, che dovesse reintegrarsi ad anno per anno secondo detti denari se imprestassero, al che la Sublimità Vostra rispose che all'hora non era necessario devenir ad alcuna deliberatione, ma che venendo il bisogno, non si mancherà di far quanto fosse opportuno, secondo la qualità di tempi: Hora veramente che Vostra Serenità sa quanto si patisce, et massime di loci che sono sterili di biave, come è questa isola, che certo quando non fusse stato il buon governo, et l'infinite provisioni, che ha fatto il presente Clar.^{mo} Baylo et Provveditor generale, facendo condur alla giornata buona quantità di biava, l'haverebbe morto di fame, si supplica humilmente, che per gratia special voglia conciederli che si facci uno deposito de ottomille cechini più, o manco, in questa fiscal Camera, per conto di biave, li quali si debbano maneggiar, come li altri danari di Camera di Vostra Serenità, et de anno in anno investir in formenti, orzi, et altro che al Clar.^{mo} Baylo parerà per beneficio di questo populo, ordinando Vostra Sublimità, che li formenti, et biave soprascritte siano poste et dispensate nelle piazze, et loci publici, fuori nel borgo, per reputation della città, et per altri rispetti, che Vostra Sublimità con la sua prudentia può comprender etc.

Per il predetto Capitolo . . . . N. 126
Contra . . . . . » 4 } et è preso.

Al sesto, per il quale si dimanda cechini ottomille ad imprestito, con le conditioni dechiarite in esso Capitolo, per comprar frumenti, sia risposto, che non parendo alla Signoria Nostra per diversi convenienti rispetti poter essaudir alla dimanda fattaci da quella università, daremo commissione alli Regimenti nostri che di tempo in tempo saranno da noi mandati al governo di quella città, et isola, che con tutti li spiriti loro attenderanno a farla quanto più abondante che si possa di frumenti, per uso di tutti quei fidelissimi nostri, facendo che si continui all' essattion del danaro, altre volte era applicato a quest' effetto, et fu male administrato per sovvenirli in quanto che si potrà, et dando ordine alli detti Regimenti, che per via di bollettini, et non altramente, habbino a dispensare li frumenti, secondo che si è fatto di tempo in tempo, per beneficio universale di quel fidelissimo nostro populo.

de parte 17
de non . . . . . $2^{2}/_{3}$
non sinceri. 1

Settimo. Regula universal di raggione è, Ser.^{mo} Principe, Ill.^{ma} Signoria, che cadauno sii udito, et che liberamente possi usar delle raggion sue, stando poi nel petto del giudice, che ha da giudicar, di render raggione nel modo che per conscientia appare, però attento che molti alle volte hanno volsuto presentar scritture nella Cancellaria, cusi civil, come criminal, secondo li accidenti di tempi, alcuni di Clarissimi Rettori di questo loco non solamente non hanno voluto quelli admetter, ma anco volsuto, che il cancelliero facesse presentatione di quelle, acciò mai si potesse veder quello, che si ricercasse dalla parte, il che più che più è occorso, et occorre nelli poveri assenti, che alcune fiate essendo sta chiamati in scalla, et mancando di questa insula, non puono apresentarsi, ove che il padre, la madre, over fratelli di essi, comparendo avanti essi Cl.^{mi} Rettori, rechiedeno termine, et altro che per giustitia gli pare, et essi Cl.^{mi} Rettori, oltra che non gli danno il termine, non vogliono anco, che si facci presentatione di tal scritture, ne che si vedi le loro richieste, il che essendo ogni dover, et equità, et legge, et degno di opportuno rimedio, humilmente si supplica Vostra Serenità, che per sua infinita bontà vogli concieder, et ordinar, che de cetero tutti li Cancellieri, che per tempora saranno, sotto pena di esser privi di ogni officio et beneficio in vita loro, et pagar irremissibilmente ducati cinquecento, siano obligati di far la presentation de ogni et qualunque scrittura, che qual si voglia volesse portar in qual si voglia materia, et caso, mettendola nel processo, et che poi stia nel petto, et conscientia di rettori di admetterla, over non, si come meglio li parerà, acciò che et qui et altrove possi la giustitia haver il suo loco, et che per tutto apparano le raggioni di ciascheduno, commettendo Vostra Sublimità che il presente ordine sii posto nelle commission di Rettori, alla gratia della qual humilmente se raccomandamo.

Per il soprascritto Capitolo ballote. N. 123
Contra . . . . . » 5
} et è preso.

Al settimo, per il quale se dimanda, che li Cancellieri, che per tempora seranno con li regimenti nostri in quella città, siano obligati, sotto le pene dechiarite in esso Capitolo, notar le presentationi d' ogni scrittura che fusse loro presentata in qual si voglia materia, come in quello, sia risposto, che quanto alle scritture che concer-

nessero le deffese degli assenti, non volemo che quelle debbano esser accettate, ma ben quelle, per le quali fussero per li assenti dimandate prorogationi di potersi presentare, et quanto alle altre parti del detto Capitolo, che non ci par di dir altro, se non che sia servata la consuetudine di tempi passati.

de parte 16
de non. . . . . $0\,^{2}/_{3}$
non sinceri. 4

Ottavo. Vigilando sempre Vostra Sublimità alla conservation, et indemnità delli suoi populi, non dubitaremo noi fidelissimi Corfiotti ricorrere alli piedi di quella, et esponerli, cum sit, che havendo il magnifico messer Gasparo Querini q.^{m} messer Polo baron in questo loco, uxorio nomine differentia con alquanti contadini di questa isola, li fece citar dinanti a questo Clarissimo Rezimento, et sporto libello contra loro, essi poveri si difesero, et sono stati assolti dalla giustitia, et havendo pagati li caratti ordinarii alli giudici, et cancelliero, levorono una cartulina contra il detto magnifico messer Gasparo, iuxta l'ordine, il quale havendosi difeso come baron, diceva esser obligato pagar dette spese, allegando a favor suo un certo statuto di legge dell'imperio di Romania, che in vero nominar si possono più tosto legge di Romania, fu però dalli Clarissimi Conseglieri assolto da ditte spese, condennando essi poveri a pagarle, non ostante che havevano guadagnato la causa, et che furono assolti dalla petition del detto gentilhomo, cosa veramente inaudita, contra ogni raggion, et contra li ordeni di Vostra Serenità et privilegii, concessi a Noi vostri fidelissimi, li quali voleno, che tutti gli habitanti in questa città, et insula, si baroni come qualunque altra persona, nemine excepto, siino giudicati secondo la consuetudine, et rito di quella inclita città di Venetia, come nel privilegio della bolla d'oro, a Capitolo tertio si legge, dicendo: verum vult ipsa Ducalis benignitas ad tolendum libellos, et cavillationes iuridicas et per consequens causam, et materiam expensarum, quod Rectores nunc presentes, et qui per tempora erunt, regit Curiam Corfiensem, cuique ministret iustitiam tam in civilibus, quam criminalibus, secundum ritus, et consuetudines civitatis Venetiarum: promettendone dunque Vostra Serenità, al presente par che vediamo effetto contrario, al che, se per Vostra Serenità non serà provisto, sarà la total ruina, disolution di questo populo, che si pò dir con verità, che causarà maggior danno alli fidelissimi suoi, che non causò l'incendio del 1537, perciò che postposte le leggi, et ordeni di Vostra Sublimità, bisognerà che si regga con nove leggi dannose, et a questo populo intollerabile, contra la mente et intention di Vostra Celsitudine; dal che quanti disordini potranno alla giornata nascer, Vostra Sublimità, considerata l'ingordigia di homeni, potrà meglio con la sua prudentia discorrere, et considerar, che noi esprimerli; però con quella meglior humiltà, et insiememente efficacia, che a' sudditi conviensi, la supplicamo, che si contenti cassar, revocar, et annullar detta pronuncia, piena d'iniquità, come quella che è contraria ad ogni raggion naturale, et contra le leggi, et ordeni, presi di Vostra Serenità a noi concessi, acciò che per l'avvenir viviamo quieti sotto 'l felice Dominio di Vostra Sublimità, sottoposti alle leggi et ordeni suoi, et acciò, se alcuno, contra ragione, come già alcuni cignano, et cominciano far,

ne molesterà, cada alla censura, et alla tritta regula delle raggioni, che dico pene temere, gaudium suum expense: et alla buona sua gratia se raccomandamo.

Per il sopradetto Capitolo ballote . N. 124
Contra . . . . . » 5 } et è preso.

All'ottavo, per il quale si dimanda che sia tagliata la terminatione di quel Reggimento nostro, per la quale viene assolto il q.^{m} nobel homo ser Gasparo Quirini q.^{m} ser Polo di pagar certe spese di lite come in quello, sia risposto, che devendo fra poco tempo li Sindici nostri che sono in Levante, ritrovarsi di ritorno in quella città, quelli che di ciò si sentono aggravati, potranno comparere avanti di loro, che non gli serà mancato di giustitia.

de parte 9
de non 11

Che sopra questo Capitolo li Savii del Collegio nostro debbano udir li heredi del detto q.^{m} nobel homo ser Gasparo Quirini, et del tutto terminar con questo Collegio la causa contenuta nel sopraditto ottavo Capitolo.

de parte	10	9	
de non	1	0	pende.
non sinceri. . . .	0	0	

Nota che in essecutione delle leggi, che sono in questa materia, non essendo stata presa ne la parte, ne il scontro sopradetto, fu mandato il bossolo per la sola risposta sopradetta, et furono

de parte.	11	11	
de non.	8	9	pende
non sinceri	1	0	

Nono. Essendo sta concesso da Vostra Sublimità, che nell'officio del Cavallier del Clarissimo Baylo si potesse giudicar fino alla summa de ducati doi, et che medesmamente si elegono per il nostro conseglio, potessero giudicar fino alla summa de ducati diece, reservata però l'appellatione avanti il Clarissimo Regimento, fò questa concessione inviolabilmente osservata poi che questa città si dedicò al felicissimo suo Dominio, con beneficio de quelli che romagnivano in detti officii, et con satisfattion universale de tutta la città, et specialmente di poveri litiganti, li quali più tosto et con maggior facilità avanti li ditti officii si espedivano, et cum sit, che da poco tempo in qua alcuni delli Avvocati della città, o per ingordisia, et cupidità del guadagno, overo per ambitione, o per qualche altra loro intention habbino introdutto con grandissimo detrimento de tutta la città di tirar tutte le cause avanti il Clarissimo Regimento, benche si trovasse difficultà di quattro, tre, doi, uno ducato, et manco, successe però che l'officio antedetto del cavallier, et di giudici contra la mente di Vostra Serenità, quali al tutto siino cessati, et oltra che i litiganti di ciò ne patiscono grandemente, non potendo per la grandissima moltitudine delle cause con prestezza esser espediti, non ostante, che li Clarissimi Rettori di continuo diano audientia, tutta la città ne sente anco interesse grandissimo, perciò che onde per avanti vivevano cinque famegli di questi vostri fidelissimi sudditi con l'utilità di detti officii, et onde che il più delle volte per bisogno di tutto il populo si vendevano, et alcune fiate si tansavano come gli anni passati, et il pre-

sente quello del cavallier ducati cinquanta all'anno, et quello di giudici, et del loro cancellier ducati quaranta. per pagar li debiti di questa Communità alla fiscal Camera, al presente li detti officii per le cause già dette, sono ridotti in tanta miseria, che quelli che gli esercitano, non puono n'anche con fatti, che cavar la tansa, si troverà alcuno, che vogli, occorrendo bisogno, comprarli, overo pagar le solite tanse, ma n'anche si troverà persona, che voglia accettar tal carico, di esercitar detti officii, quando ben fossero essenti di tansa, non havendo utilità, però humil et divotamente si supplica la Vostra Sublimità, che per sua infinita bontà, et clementia si degni con ceder a questa sua Università fidelissima, che de cetero fino alla summa delli ducati doi a prima instantia non si possi andar ad altri officii, per agitar lite che all'officio del Cavallier, et fino alla summa de ducati dieci a prima instantia all'officio delli nostri giudici anali, riservata però sempre l'appellatione avanti il Cl.^{mo} Regimento, il che ritornerà ad utile de tutti li fidelissimi habitanti di questa città, et a beneficio, et commodo non mediocre dell'infelici, et miseri litiganti, li quali con maggior prestezza, et con assai minor spesa, espediranno le lor cause nelli detti officii.

Per il Capitolo che andò mò, hebbi in favor ballote. N. 108
De non . . . . . » 6 } et è preso.

Al nono, per il qual si richiede, che li Cavallieri delli Bayli, et Provveditori nostri habbino a giudicar fino alla summa de ducati dui, et li giudici che si elegono per quel conseglio fino alla summa de ducati dieci, si come si è osservato per il passato, sia risposto, che non ci parendo honesto astringer li litiganti più ad un foro, che ad un altro, volemo lassarli nella loro propria libertà.

de parte 20
de non . . . . . 0 $^2/_3$
non sinceri 0

Decimo. Fra le altre buone institutioni dalli antecessori nostri impetrate da Vostra Serenità, Serenissimo Principe, Ill.^{ma} Signoria, è stato ordenato, che nelle congregation delli consegli nostri non potessero entrare nè d'Albania, nè dalla Zeffalonia, non ad altro fine, solum acciò che persone mecaniche et dissolute non godessero tal gratioso dono da Vostra Sublimità concesso a questi Vostri fidelissimi, de dove trovata occasione, alcuni, che d'altronde mecanicamente dipendeno, dando falsa interpretatione a tal ordine, s'hanno imaginato interromperlo, la qual cosa nelli giorni prossimi passati non è stata de poca confusion a questi Vostri fedelissimi, et anco per l'avvenir sarebbe di maggior, se a tal disordine non si provedesse, però si supplica a Vostra Sublimità che degnar si voglia, l'intention dell'antiqua richiesta nostra, et della gratia di Vostra Sublimità più chiaramente chiarire, cioè che in questi nostri consegli non possino nissun delli forestieri intrar, se prima non haverà fornito il tempo delli anni cinque, si come nelli altri Capitoli è dechiarito, et dapoi ditto tempo el debbi per via di fede publica, o per testimoni fide degni giustificar lui esser cittadino della città, et patria sua, et all'hora possi liberamente entrar, et fruir l'immunità, et gratia di questa Vostra fidelissima università, la qual cosa porta politezza, et ornamento utilissimo a questa vostra città, adeo che non è

honesto, che la civilità nostra fra la rozza et confusa plebe sii mescolata, et alla bona gratia di quella humilmente si raccomandamo.

Per il Capitolo che andò mò, hebbe in favor ballote. N. 107
De non . . . . . » 7, preso.

Al decimo, per il quale ci è dimandato la regolatione del consiglio di quella università nel modo che per esso Capitolo è dechiarito, sia risposto, che siamo contenti di satisfarli, et che prima che alcuno sia admesso in esso conseglic, siano servate le solennità in esso Capitolo dechiarite.

de parte 20
de non 0 2/3
non sinceri. 0

A V d'agosto in collegio.

Fu di nuovo ballotata la risposta al Capitolo ottavo, come di sopra, senza il scontro, et furono

de parte 15
de non 4 2/3
non sinceri 2

(Senato Mar, Reg. 37, c. 27, t.°).

MDLXV, adi XXVII settembrio,

Al Regimento di Corfù et successori.

Vi deve esser noto il bisogno, che ha questa Città nostra de ogli, per supplir ad un cosi numeroso populo, et con quanto interesse del publico danno et incommodo de particolari siano condotti li ogli de paesi forestieri, perciò essendo ferma intention nostra far provision tale che dalli lochi nostri si traza quella maggior quantità de ogli che sia possibile, et intendendo che nell'isola, et giurisdittione a voi commessa, sono delli lochi inculti, nelli quali facilmente si potriano allevar molti olivari, et di più, che vi sono anco delli olivastri, li quali si riduriano a domestici, Vi commettemo col Senato, che fatti veder diligentemente li lochi sopradetti da persone pratiche, et intelligenti, et non interessate, et havuta la loro relatione, facciate chiamar a voi li patroni di quelli lochi, che saranno giudicati atti a produr olivari, et li comandiate in nome nostro, che in quel termine, che a Voi parerà conveniente, habbiano dato principio ad allevar olivari, et ridur li olivastri a domestici in quel maggior numero che porterà il loco, con intimarli che mancando essi da tal operatione, passato il termine, che li haverete assignato, si farà quella provisione, che sarà conveniente circa li fondi, ma delli olivastri, che non haveranno ridutti, volemo, che li consegniate ad altri, che si offeriranno ridurli nel termine, che da voi li serà assignato, et sotto quella pena, che, mancando loro dal suo debito, Vi parerà imponerli; Et perchè vi deveno esser di simel lochi inculti del publico, li consignarete a chi si obligherà di redurli nelli termini, et sotto le pene, che da

Voi li saranno assignate, distribuendo essi fondi publicamente all'incanto, con obligatione di pagar la decima alla Signoria nostra, passati però dieci anni, dopo che li saranno stati consignati li fondi, per li quali anni dieci, volemo, che siano liberi dalla decima sopradetta, la qual darete ordine, che al suo tempo sia scossa, et posta in quella camera, secondo che è conveniente, et advertirete che 'l consignar di detti lochi non sia con danno del publico; et di quanto operarete in questa materia ne darete di tempo in tempo particolar notitia alla Signoria nostra con quelle provisioni, che giudicarete a proposito per ben incaminar, et effettuar questo nostro desiderio, acciò che inteso il parer Vostro, possiamo dar quei ordeni che saranno convenienti, et massimamente circa li fondi di quei particolari che non li haveranno ridutti ad olivari, secondo che è predetto, et di più al Vostro ritorno in questa città ne riferirete particolarmente in quel termine si troverà questa materia stimata da Noi importantissima, nella quale quanto maggior diligentia usarete, tanto più satisfarete al desiderio nostro. Et perchè sarebbe vana ogni provisione, quando si lassassero trazer li ogli del stato nostro, farete tutte quelle provisioni, et ponerete quei ordini che saranno necessarii per prohibir, che li ogli non siano condutti fuori del Stato nostro, non concedendo tratta, se non per questa città, facendo dar piezaria di riportar fide de haverli effettualmente condutti qui, et le tratte per questa città non negarete ad alcuno, et perchè desideramo saper la quantità che al presente fa [quell'isola nostra] de ogli, et in qual parte vengono dispensati, pigliata di ciò bona informatione, ne darete particolar avviso, acciò che possiamo darvi quelli ordini che ne pareranno: Et le presenti nostre farete registrar in quella Cancellaria, a memoria di successori.

Simili Cefalonia, Zante, Cerigo, dicendo tra [ ] in quel regno nostro, et altrove, ove sarà bisogno . . . . . ,

de parte 188
de non . . . . . 1 1565, 22 settembrio L. C.
non sinceri 1

(Senato Mar, Reg. 37, c. 52).

MDLXX, Adi VIII maggio, Vacante Ducatu.

Al Regimento di Corfù.

Dalle Vostre lettere di XIX del mese passato habbiamo inteso quanto n'havete scritto intorno li navilii, robbe, et persone trattenute d'ordine nostro delli Turchi, Hebrei Levantini, et altri sudditi Turcheschi, et quel di più, che ne dite della divisione di esse robbe, et pretensioni vostre, et delli bottinieri in questo proposito; in risposta delle quali Vi dicemo col Senato, che essendo le predette robbe, parte partite di questa città, et parte destinate, et caricate in luoghi nostri, come turcheschi pur per questa città, et fatte trattenir di commissione nostra in questa occasione della pace, che ci ha rotta il Turco, non si può, ne volemo, che alcuno sopra di esse possi pretender attione, ne ragione alcuna, però Vi commettemo, che debbiate far inventariar tutte le robbe, che sono di Turchi, et Hebrei Levantini, con

espressa dechiaratione della qualità, et sorte di esse, del peso, et d'ogn'altra particolarità necessaria, et insieme con detti Turchi, Hebrei, et navilii mandar il tutto de qui alli Governatori nostri dell'Entrade, con quei più sicuri passaggi, et buona custodia che vi parerà, acciò che possiamo delle persone, et robbe sue predette far quello, che si farà anco de tutti li altri trattenuti de qui, et nelli altri luoghi del Stato nostro.

Quanto alli Christiani sudditi turcheschi, et robbe loro, di quelli però che conducevano le sue robbe in questa città, o che de qui l'hanno condutte in quella città nostra, Volemo che medesimamente facciate inventariar dette sue robbe, et che le mandiate de qui alli detti governatori dell'Entrade, lasciando essi christiani in libertà, quando però sarete ben giustificati, che essi siano veramente de christiani, nel che sarete occulati, perchè de qui si è scoperto molti inganni, che costoro tantavano di fare, per occultar robbe di Turchi, et Hebrei: Circa mò li Christiani sudditi turcheschi, che traficano de li, et sopra li luoghi del Turco in quelle parti vicine, che haveste fatti prigioni, et trattenute robbe sue, intimatoli Voi prima, che se metteranno in suo nome robbe d'altri, che non siano sue, overo che sotto alcun color le nasconderanno, perderanno anco le sue proprie, rimettemo questa cognitione a Voi tolte prima che haverete tutte le giustificationi necessarie, et convenienti, si delle persone, come robbe, et certificati del tutto, li liberarete con dette sue robbe, ma ritrovando che volessero ingannare, li punirete, come è predetto et vi parerà ricercar la giustitia.

Et in conformità sia scritto a tutti li Rettori, et Capi da mar.

de parte 162
de non 3
non sinceri 2

(Senato Mar. Reg. 39, c. 179 t.°).

MDLXX, adi X aprile.

Baylo et Provisori Generali, et ser Sebastiano Venerio Provisori generali Corcyre.

È comparso alla presentia nostra D. Antonio Eparco per nome di quella fidelissima città nostra, et ne ha presentate le lettere di Voi Baylo di XXI febbraro prossimo passato con una supplicatione di quella fidelissima università inclusa in esse, per la quale essa università ne supplica, che nella occasion della presente guerra Turchesca vogliamo darvi ordine, che habbiate a lasciar entrar in quella fortezza tutti quei delli fidelissimi nostri habitanti nel borgo che vi potranno capir, et che mediante quelli che potranno star nei loco di San Sidro, per noi ad essa Communità concesso, si possino assicurar in quello, et finalmente perchè non si potrà salvar tutto quel populo nella fortezza, et loco predetto, vogliamo dar quell'ordine che ne parerà, perchè si possi salvar, o con il far transportar le persone inutili in alcun luogo sicuro, lasciando ivi quelle da fattione, o con quell'altro modo che a noi parerà migliore, rimettendosi in tutto alla volontà nostra. Onde noi intesa

la detta supplicatione, si siamo rissoluti di farvi le presenti, commettendovi con il Senato, che chiamati a Voi li spettabili Sindici, et intervenienti per la università predetta, debbiate con quella grave, et affettuosa forma di parole, che Vi parerà convenir, dirle in nome nostro, che se ben noi speriamo che essi non siano per esser molestati, attese le gagliarde provisioni che havemo fatte, et di grosso presidio de soldati per la detta fortezza, et di gagliarda, et potente armata di galee grosse, et suttil, come vi è noto, et appresso per la speranza, et intentione che tenemo, che quella del Serenissimo Re Catholico sia per congiongersi con la nostra, nondimeno che amando noi quei fidelissimi nostri come carissimi figliuoli, et desiderando la conservatione loro, siamo stati contenti, et Vi havemo imposto, sicome Vi imponemo per le presenti con il Senato, che habbiate a permetter, che in caso di bisogno, tutti quelli che vi parerà, che convenientemente possino star nel loco di San Sidro, et medesimamente nel loco di Sant'Agnolo, si possino ridur in quelli provedendosi loro al viver suo. Et se in detti luoghi non si potrà salvar tutto il populo di quel borgo, siamo etiamdio contenti, che rimanendo di là le genti da fattione, acciò che di esse possiate valervi per sicurtà di quella fortezza et isola nostra, et per reinforzar le galee nostre, et per armar li arsili, che havemo deliberato mandarvi, le altre genti inutili possino ridursi in quel loco, ove meglio li parerà, o venir in questa città nostra, dandoli ogni possibil favor, perchè possino provvedersi di passaggio, et promettendoli in nome nostro, che quelli, che veniranno in questa nostra, non saranno astretti a pagare datio delle cose che conduranno per uso, et viver loro, si come dal sudetto Antonio siamo stati a bocca ricercati.

de parte	184	
de non	0	L. C. die 10 sup.ti
non sinceri	2	

(Senato Mar, Reg. 39, c. 156).

MDLXXI, adi XXIX settembre.

Havendo li savii nostri dell'una et l'altra mano uditi in contradittorio li fedeli nostri Nicephoro et Michiel figliuoli che furono del q.m Antonio Eparco, et Zuane Camilafco, sopra l'officio dell'esattor, et sopramasser delli frumenti et biave, che si vendeno per uso della città nostra di Corfù, goduto et essercitato al presente per il detto Camilafco in virtù d'una elettione fatta nella sua persona dal nobel nostro Nadal Donado sotto li XV Genaro 1569, all'hora Baylo et Proveditor general a Corfù, et confirmata poi dal diletissimo nobel nostro Hieronimo Zane, Cavallier, et Procurator, già Capitanio general de mar, et considerato il detto officio esser di molta importantia, per haver il maneggio de molti migliara de ducati, si come ci scrive il nobel nostro Francesco Corner Bailo et Proveditor general di essa città, non si deve mancar di metter tal ordine circa la distributione di questo officio, et carico, il qual ha da continuar, si come fù deliberato per questo Consiglio a XXVII di settembre 1565, acciò che le cose passino di quel modo, che sia honesto, et conveniente. Però,

L'anderà parte, che il detto Camilafco debba goder il detto officio per anni cinque, incominciando dal giorno dell'elettione sua, che finiranno del 1574 a' XIIII genaro. Dapoi il qual tempo detto carico sia concesso alli sopradetti Niceforo, et Michiel Eparchi per anni doi susseguenti, dovendo all'hora li Bayli et Proveditori generali che per tempora si ritroverann › nella detta città di Corfù, far elettione di un ministro buono, fedele, et sufficiente al detto carico, et maneggio de anni doi in anni doi, dechiarando che quelli che saranno eletti de qui in poi al detto officio et carico, debbano haver contumacia in esso per il tempo delli detti doi anni, che l'haveranno goduto, et dar pezaria del maneggio di quello, si come è deliberato per la parte del 1565 sopradetta. Di che ne sia dato aviso al detto Baylo, et Proveditor general et successori, acciò che cosi habbino ad esequire.

de parte . . . 165 de non . . . 1 non sinceri. . . 6

(Senato Mar. Reg. 40, c. 89).

CAPITULA PARGAE, BUTHRINTI ET STROVILII.

1454, 6 septembris.

Cum venerint ad presentiam dominii duo oratores pauperrimorum fidelium nostrorum Communitatis de la Barga exponentes infortunia, calamitates, miserias et damna, et adversitates suas passas pro dominio nostro, pro cujus statu passi sunt videre mortem fratrum et attinentium suorum, ac abduetionem uxorum et filiorum suorum a teneris potiusquam discedere a fide et subiectione dominii nostri, deinde porrexerint tria capitula supplicantes ut illa sibi clementer concedere dignemur, et sub dominio nostro vivere et familias suas nutrirre possint:

Vadit pars quod ut dicti fideles nostri senciant aliquam retributionem a dominio nostro pro calamitatibus suis, auctoritate huius consilii liberi et absoluti remaneant a solutione mozatichi per annos decem proximos, sicut consulunt nobiles viri ser Hieronymus Diedo olim consiliarius, et ser Franciscus Gradenico olim Capitaneus Burgi Corphoy.

Ad partem vero terrenorum reductorum ad agriculturam et fructum per forenses qui illuc inerunt habitatum, et vigore partis capte in hoc consilio de illis qui tenebant terrena comunis sine auctoritate hujus Consilii, eis accepta fuerunt, et aliis affictata, captum et statutum sit quod dicta terrena restituantur illis qui ea domesticaverunt et reduxerunt ad agriculturam, si dicta terrena volent pro pretio sive affectu quo aliis fuerunt affictata.

Ad ultimam partem privilegii illi Comunitati concessi per olim nobilem virum ser Marinum Caravello et confirmati per dominium nostrum, mandetur Regimini Corphoy quod diligenter examinare debeat antiquiores dicti loci, de illis qui notati erant in catastico combusto in Corphoy, qui gaudere debeant beneficio dicti privilegii, et eas omnes notari facere in tali loco, quod propter hoc ipsi pauperes amplius mittere non habeant ad dominium nostrum.

de parte . . . . . 90 facta fuit in forma.
de non 4

MDXI, die X decembri.

Se attrovano in questa cità nostra za molti zorni doi oratori over nuntii de la fidelissima Comunità del Castel de la Parga iurisdition de Corphu, quali ne hano porto alcuni capituli; Et item tre preti del Zante, videlicet Papa Janni rector de la chiesa de San Nicolo, prothopapa Antonio Mothoneo, et Caloyero Nichifero, insieme cum alcuni Caloyeri de la insula de Strivali, pretendendo cum maxima instantia esser expediti. Et per esser le loro rechieste de pocho momento, et per non li tegnir piu in tempo et cum spesa, et per non occupar questo Conseglio, hora occupato in cose de maior momento,

Landerà parte che per auctorita de questo Conseglio sia da facultà al Collegio nostro de aldir et expedir li predicti oratori, preti et Caloyero, separati a bossoli et ballote, et tutto quello che per dicto Collegio circa predicta serà deliberato se intendi haver vigor, come se 'l fusse sta preso et deliberato per questo Conseglio.

de parte 145
de non 10
non sinceri 1

Die XII decembris in Collegio habente auctoritate a Consilio Rogatorum.

Regimini Corphoy et successoribus suis.

Sono venuti al conspecto nostro Zorgi Magnachi, et Janni Zori, nuntii de la fidelissima Comunità del loco nostro de la Parga, iurisdition de Corphu, condolendose che da certo tempo in qua sono electi capitani in quel loco homeni de vil conditione, et penitus inexperti, quali attendeno a far mercadantia, et navilii, et non al commodo, et governo de quelli fidelissimi nostri, rechiedendoli fusse provisto de mandar a quel governo alcum de zentilhomeni nostri; et perchè alias fu per nui concesso a la Comunità nostra de Corphu che de tempo in tempo fusse electo Capitanio a dicto loco de la Parga de quelli fidelissimi cittadini nostri, existimando che recto sensu et secundo la intention nostra fossero electi de li più idonei et sufficienti, non essendo honesto infringer quel che una volta a quella Comunità de Corphu è sta concesso, ma per dar forma, et regula, azio dicta election proceda debitamente, et siano electi de li primarii più idonei, et experti, azio dicti fidelissimi de la Parga siano ben governati et tractati,

Landerà parte che per auctorità de questo Collegio, qual circa zo ha plena facultà dal nostro Conseglio de Pregadi, sia statuido et deliberato che cusi como dicta election far se soleva per el Baylo solo, ita de cetero far se debi per el Baylo, Consieri, et Capitanio del borgo de Corphu, inter eos quatuor per la maior parte, intendendo perho che Baylo, appresso cadauno de li dicti Consieri et Capitanio del borgo se intendi per la maior parte. Et azio che ogniuno participi de quel officio, ex nunc sia preso che dicta election far se debi de anno in anno, ne sia aut esser possi electo alcun Capetanio al dicto loco de la Parga nisi per annum unum, tantum

cum li modi et condition consuete, Hoc expresse addito, che tal Capetanio da esser electo de tempo in tempo non possa, ne debia far far navilii aut mercadantia de sorte alcuna, si per si, come per altri, quomodocumque, sotto pena de immediata privation de la dicta Capitanaria, et de perder navilii aut mercadantia qual facesse far, aut exercitasse, et altro tanto più per pena da esser scossa per cadauno de dicti Baylo et Conseglieri che per li tempi si attroverano; et azo che dicti de la Parga siano ben governati et tractati secundo la intention de la Signoria nostra, sia statuito, et ex nunc firmiter decreto, che de tre anni in tre anni, uno de li dicti Consigieri per tessera, over accordo debi andar al loco de la Parga, et syndicar li Capitanei serano stati, et che se troverà in officio cum quel modo et auctorità come se 'l fusse mandato da questa cità nostra, et quelli Capitanei aut officiali sui fossero trovati in mancamento, debino esser puniti per dicto Baylo, et Conseieri, come a la sua conscientia parerà.

Preterea se hano doluto che iuxta la forma de li privilegii sui non sono permessi de andar a semenar nel loco, over isola de Antipaxu, immo quando vanno, et coglieno cossa alcuna, sono astrecti a pagar più del dover, circha el che ne hanno implorato remedio, perho intendendo che li privilegii sui circa zo siano servati, nec in aliquo diminuti, sia statuito che dicti de la Parga, iuxta la forma de li sui privilegii, possano seminar et lavorar in dicta isola, come za solevano, non pagando perho plui de quel che li dieno per la forma de li suo privilegii, li qual volemo siano observati ad unguem, come in quelli se contien.

Demum desiderando, et cussi instantissime supplicando dicti nuntii, che siano mandati a la custodia et defension de la Parga et territorio Stratioti, come se soleva, perchè sono insidiati et damnizati da li convicini, quali non dano obedientia ne a la Signoria nostra, ne al Signor Turco, ex nunc sia preso chel sia scripto et commesso a li Proveditori nostri del Zante et de la Zephalonia, che de tempo in tempo debimo mandar a la Parga Stratioti a cavallo XXV, de quelli sono provisionati et pagati da la Signoria nostra, i qual se debino dar muda et cambiar a tempo per tempo, si come ultimamente fo provisto per el nobel homo ser Anzolo Trivisan, fo Capitanio nostro general da mar, et cum quel modo et forma come se solea nel tempo preterito.

de parte 20
de non. 0
non sinceri 0

Facte fuerunt littere in forma diei XIII mensis suprascripti.

(Senato Mar, Reg. 17, c. 139 t°).

MDXXXI, die III martii.

Dalle lettere del regimento de Corphu et processi in tal materia formati, se intende li enormi delitti et violentie che per quelli tristi della Aia di sotto et di sopra, territorio soggietto a Corphu, continuamente se inferiscono contra li poveri fidelissimi nostri della Parga, tenendo et godendo per forza li loro terreni, brusando le habitationi, facendo prigioni, et con tormenti constringendoli a far taglie, vio-

lando le donne, ferendo et amazando a loro appetiti, si che li ditti poveri Pargini, non possendo per se resister, se li mancasse il suffragio nostro, seriano constretti abandonar quel loco, ne cessano ditti tristi iniuriar, etiam et far molte insolentie contra sobditi Turcheschi, et havendosi più fiate tentato con comandamenti et minaccie di raffrenar queste inique operation loro, spreciando li superiori, cresceno al continuo le insolentie, et contumacia di quelli; Al che dovendosi per satisfation della iustitia, et per remover qualunque occasione di maggior scandali, et exemplo di altri oportunamente proveder,

Landerà parte che sia scritto et imposto al viceproveditor nostro de l'armata, con mandarli la copia delle lettere del Regimento nostro di Corphu, chel debba a questa materia far quella provisione, et dar quel opportuno remedio, che li parerà più a proposito, si che non habino a seguir più li sopraditti inconvenienti, et quando non li pari con altro più quieto et miglior modo poter a quanto si conviene proveder, li sia data facultà chel possa con quel numero di galee et forcie che li parerà andar alli ditti loci di Aia di sotto et di sopra, et quelli ruinar, destruzer et brusar, dando a quelli tristi il merito castigo, et supplicio della morte, si che più non si habbi a sentir da essi molestia alcuna, ma si costituisca in quelli loci quieto et pacifico viver, senza occasione di scandali.

de parte 147
de non 2
non sinceri 17

(Senato Mar. Reg. 22, c. 46 t.°).

MDXXXIII, die II aprilis.

Regimini, et Provisori generali Corphoy.

Dalle lettere vostre de 9 del preterito mese, habiamo inteso particularmente, quanto vi era sta esposto in nome delli fidelissimi nostri dalla Parga, circa el concordio et pace, tra loro et li subditi nostri Agioti, quali, per la relation delli ditti della Parga, offeriscono de restituirli tutti li beni soi, per la forza usurpatoli, et de più non damnificarli, volendo viver in quella pace et union se conviene a boni vicini, et per osservantia del tuto farano che alcuni delli ditti del Aia, al numero de fameglie 23, andarono ad habitar in esso loco della Parga, sopra il che habiamo etiam veduto la supplication de loro Pariginoti a voi mandata, con li nomi delle predette famiglie 23, et ben inteso el prudente discorso vostro delli molti beni risulterano dal concordio, et pace preditta, la qual cosa havendo noi ben considerata, laudando prima la diligentia, et cura vostra al pacifico, et quieto viver delli subditi nostri, vi habiamo voluto con el Senato nostro risponder, et vi dicemo che, se ben ditti dell'Aia sono stati inobedienti subditi nostri, et habino commesso molti inconvenienti et mali, per li quali con iustitia doveriano patir la condegna pena, tamen per el desiderio tenimo della comune quiete tra li subditi nostri, et in particular satisfattion delli preditti fidelissimi nostri della Parga, poichè cosi contentano, et supplicano quando essa pace et concordia possi seguire con tal realtà, et sincerità,

che la sii per esser firma, et durabile a noi, e per esser molto grata, et perho cognoscendovi diligentissimi, et circunspetti ministri, remettemo a voi la resolutione, et conclusione dello assettamente, et concordio predetto, ponendovi inanti, esservi necessario debiate esattamente considerar che sii per succeder vera et bona pace, et che sotto specie d'essa quelli della Parga non possino esser ingannati; dil che il principal fondamento vedemo esser lo andar delle fameglie preditte del Aia ad habitar alla Parga, circa le qual volemo etiam dirvi doversi haver l'occhio, che essendo ditte fameglie al n.° de 23, attese le pessime operation loro fin hora fatte, et fede più volte rotta, non fusseno tante, che venutali occasione forzassero quelli dalla Parga, et li ruinassero, benche la non saria minor d'essi dell'Aia, perchè succedendo tal iniquità, che non la volemo ne potemo creder, vederiano lo exterminio suo, et questo li farete largamente intender; la opinion del diletissimo nobel nostro Vincenzo Capello, fo Capitano general da mar, qual in ciò habiamo voluto haver, è che fino 12 delle principal fameglie de quelli del Aia andasseno ad habitar alla Parga; questo bisogna sii per voi debita, et secretamente considerato, sopra il che, havuta la volontà de quelli della Parga, lo interesse et beneficio delli qual principalmente si tratta, terminarete qual deba esser la forma d'esso concordio, et se tute, o parte d'esse fameglie 23, doverano andar ad habitar alla Parga, come più vi parerà convenir alla securtà, et beneficio d'essi fidelissimi nostri, ponendo anco succedi essa pace, et che la possi et debi durar longamente, tutti quelli debiti ordeni cognoscerete a proposito, con mandar per fino li per nome nostro, se cosi vi parerà persona pratica, et sufficiente con quel ordine sarà da voi iudicato più expediente che operi sopra tuto, si che succedi in primis la effettual restitution delli molini, case, et vigne a quelli della Parga, toltoli et indebitamente tenuti per li Agioti, si come ne scrivete che sono per far et restituir, interponendo l'autorità del Senato nostro, qual in ciò v'attribuimo nella conclusione d'essa pace, talmente che ogn'uno intendi che, contrafacendo à quella, incorrerà nella indignation d'esso Senato nostro, et contra quelli del Aia serà senza alcun dubio mandate la parte di questo Conseglio ad execution, che ordina siino ruinati et erradicati, procederete in queste executione prudentemente, et con quelli debiti modi, forma, et reputation si conviene, come nella virtù et diligentia vostra si promettemo, dandone de quanto succederà per lettere vostre particular avviso.

de parte . . . 167 de non . . . 9 non sinceri . . . 10

(Senato Mar, Reg. 22, c. 162).

MDLX, di XVII agosto.

Essendo il loco nostro della Parga di molta importantia, nel qual, se ben di tempo in tempo per li baili nostri da Corfù siano mandati alla custodia sua fanti XX con un capo, non di meno non si riceve quel servitio che ricerca il beneficio et securtà del loco, per le cause che dalle lettere hora lette, questo conseglio ha inteso; et essendo necessario per la bona sicurtà del loco prefato far in ciò quella provision che sia conveniente, però,

L'andarà parte, che 'l strenuo Hettor Bua, venuto ultimamente dal Zante, dove si ha esercitato con molta laude sua, et nostra satisfattion, non sparagnando fatica, o pericolo alcuno, sia mandato alla prefata custodia della Parga con fanti XX, et con stipendio per la persona sua de ducati dodici per paga, et habbi a continuar in ditta guardia per anni cinque prossimi, li qual finiti, sia fatta elettion de un altro in loco suo, et cosi si habbi a continuar di tempo in tempo; il pagamento del qual capo et fanti sia fatto delli danari che si mandano a Corfù per conto delli pagamenti per li soldati, et ne sia dato di ciò aviso al Bailo di Corfù presente, successori, acciochè cosi habbino ad osservar. Sia appresso fatta elettione de uno bombardier, che star debba in ditto loco della Parga, secondo che ricerca prefato Bailo et Proveditor di Corfù, et li sia dato ducati cinque di stipendio per paga, a paghe otto all'anno.

de parte.	161	1560, alli 7 agosto
de non	4	Lecta Collegio.
non sinceri.	3	

(Sen. Mar, Reg. 35, c. 37 t.°).

Serenissimo Principe.

Li Parghinoti me hanno apresentato cinque Capitoli che mandano a' piedi della Serenità Vostra, supplicando ch' io voglia con mie favorir le loro dimande apresso la summa sapientia di quella, li quali visti da me, et considerati, mi è parso che il luogo della Parga doveria esser fortificato, perchè essendo destrutta la fortezza di Margariti, la Parga assecurerà tutti quelli territorii, et sarà di non poca utilità haver fortezza in terra ferma dal capo de Levante di questa isola, si come so di haver scritto altre fiatte alla Serenità Vostra; Quanto alla restitutione de beni che adimandano, si deve considerar bene di conservar li Albanesi, che sono venuti alla devotion di Vostra Serenità, quali possedono detti terreni; però a questi se potria dar quelli, che li sono stati tolti da diece anni in quà, per metter fine a cose vecchie, et far che l'uni, et gl'altri restassero contenti. Questo tanto io ho voluto dirle, rimettendomi sempre in questo et nel rimamente al sapientissimo giuditio della Serenità Vostra. Grazie.

Di Galia a Corfù, il primo di genaro MDLXXI

Di Vostra Serenità

Sebastian Venier Procurator, Capitano general da mar.

Serenissimo Principe.

Quei della Parga hanno presentato all'Ecc.^{mo} Generale una supplicatione con alcuni capitoli, sopra li quali sua Ecc.^{a} ha scritto il parer suo alla Serenità Vostra; A' piedi della quale volendo comparer per nome di quella communita il rever. papa Sevasto Pezali, Antonio Vasilà et Nicolò Papiri, eletti nel loro conseglio per suoi nuntii, son pregato ad accompagnarli con la presente mia di credenza, nella qual saranno anci inclusi i loro capitoli. La Serenità Vostra si degnarà prestarli grata audientia, dandosi expeditione secondo il suo solito. Gratie etc.

Di Corfù, alli 2 di genaro 1571

Francesco Corner, Bailo et Preveditor general.

MDLXXI, adi V fevrer.

Essendo conveniente dar quella satisfattione che si deve alli fidelissimi nostri Parghinotti delle cose che n' hanno ricercate nella supplicatione loro hora letta, acciò che possano ristorar in parte i danni ch' hanno patiti,

L' anderà parte, che alli capitoli contenuti in essa loro supplicatione sia risposto in questa forma.

Primo. Per poter haver ferma habitatione in luoco sicuro di salvarsi in ogni occorrenza, acciò che si possi viver sotto quieta et perpetua essaltatione, et gloria di questa illustrissima Republica, supplicamo Vostra Serenità, che si degni ordinar, et commetter che detto loco della Parga sii ridutto in fortezza, si come anco per inanti si ha deliberato; il che, se in altri tempi si ha incominciato, più che più si deve esseguir et far al presente con ogni perfettion, dando larga commodità la fausta et felicissima vittoria ottenuta contra l' armata inimica, et la destruttion della fortezza di Margariti, per inanci a noi tanto contraria et dannevole, si che non sarà manco utele del nostro, quello dell' isola di Corfù, et massima all' armata di Vostra Serenità; che, se altre volte si trazzerà di là de cinque millia mozza de fromenti, et altre biave, vi si trazzerà quindese mille et più, et cosi medesimamente carnazzi per l' armata, come già si ha visto la esperientia che di altro luoco non si manteniva l' armata, se non de lì, non ostante che è dishabitante, poi sarà grandissimo beneficio per le nuove che di continuo si haverà, come già altre volte si haveva, che di là era le prime che veniva da Costantinopoli, et di tutta la Turchia, non dicemo il beneficio che riceveno li poveri schiavi, che ogni anno si ricuperano da dusento et più, che, se altro non fusse, solamente per intrar et esser in possesso in quella tanto utellosa provincia, luoco dell' inimico, Vostra Serenità deve fortificare.

Che quanto al primo, non si mancherà di far quello che si potrà, acciò che 'l luogo della Parga sii ridutto in sicurtà.

Secondo. Ma acciò che noi vostri fidelissimi possiamo viver allegramente sotto le alle di Vostra Serenità, ridutto che sarà detto castello in esser, supplicamo à Vostra Sublimità, che la si degni concederne et ritornarci nel primo nostro stato et esser, con esser giudicati, et governati si come per inansi si faceva, vista la concession fattane da Vostra Serenità del 1511, et osservata fino alla destrutione di esso castello.

Terzo. Item, que voglia commetter et ordinar che da ciascuno suo rappresentante ne siino inviolabilmente osservati, et essequiti li nostri privilegii concessine in diversi tempi dalla Clementia sua, per conservation nostra, et per ricompenso delle fedel operation nostre, et questo sotto quelle strette pene che à Lei parerà.

Al secondo et terzo capitolo, sia lor concesso quando dimandano.

Quarto. Che medesimamente vogli commetter et ordinar che ne sia mantenuto l' antico possesso di tutti quelli terreni, molini, vigne, et luochi che noi et li nostri antecessori possedevano fra li suoi confini, senza alcuna gravezza, ne obligation, et questo nonostante qual si voglia nuova et violente usurpation, che ne sia stà fatta tanto dalli infideli Turchi, quanto da altra et qualunque persona.

Al quarto, quanto alla restitutione de beni che dimandano, sia lor concessa essa restitutione in questo modo, cioè li debbano esser restituiti quelli che li sono stati tolti da dieci anni in quà, come consiglia il Capitano nostro general da mar.

Quinto. Che ritrovandosi noi sommamente poveri, et carichi di miseria, ne havendo il muodo di restaurar in qualche parte l'abbrusciate, et totalmente rovinate case nostre, ne è di necesso supplicar Vostra Sublimità che con l'immensa sua benignità voglia soccorrer alla debolezza et povertà nostra, con termine à noi commodo, et che à lei non apporta interesse, concedendone tanto legname per la summa di ducati mille, offerendosi di pagarli con la commodità et termine de anni cinque.

Al quinto, che per restaurar le case loro abbrusciate, si contentamo darli in dono tavole cinquecento, Et da mò sia commesso alli proveditori nostri alle fortezze, che debbono consignar le sopradette cinquecento tavole ad essi Parginotti, l'amontar delle quali sia pagato dalli danari della Signoria nostra.

Et della presente deliberatione ne sia dato avviso al Reggimento nostro de Corfù et successori per la sua debita essecutione, et perchè sia fatta registrar in quella cancellaria,

de parte. 162
de non 3
non sinceri 4

Adi 3 detto in Collegio.
De parte . . . . 20 N. . . . . 0 N. S. . . . 0

(Senato Mar, Reg. 40, c. 142-143).

1475, 19 octobris.

Missus est ad presentiam nostri dominii per Regimen et universitatem nostram Corphoi fidelis noster Georgius Philathropino, ad declarandum et notificandum res pertinentes ad fortificationem tam Civitatis nostre Corphoy quam loci Butroti per clausuram cuiusdam angusti spacii vocati Eximilli. Et audito tam ipso Georgio quam compluribus aliis peritis, et intelligentibus huiusmodi fortificationum, et inprimis de situ loci, et concurrentibus, consulentibusque omnibus esse rem utilissimam, facilem, et necessariam dictam fortificationem et clausuram ipsius Eximilii in conservationem loci Butroti, et consequenter insule nostre Corphoy.

Vadit pars, quod pro dando modum expeditioni dicte fortificationis, auctoritate huius consilii Collegium habeat libertatem inveniendi magistros aptos, et intelligentes et providendi rebus omnibus necessariis, ac insuper accipiendi ab officiis huius nostre Civitatis aut pecunias, aut promissiones pecuniarum pro exigentia rerum prout judicaverit esse opus.

de parte. 141
de non 1
non sinceri. 1

MDXX die XXII februarii.

Non essendo per alcun modo da abandonar le saline de l'insula nostra de Corphu, per esser de quella importantia che a cadauno die esser nota; ale qual altre volte per questo Conseglio fu obligato il dacio de le peschiere de Butintro, essendo finita dicta obbligatione, perho

L'anderà parte, che del tracto del datio de le peschiere de Butintro siano satisfacti il prothomagistro, i salinari de dicte saline de i salari sui per i sali che de tempo in tempo i farano; et facte tute le altre spese consuete, et necessarie per esse saline, et quanto importa li dicti salarii, et spese per dicte saline, sia et esser se intendi obligato il tracto de dicto datio; et sia exequito ut supra per il Rezimento nostro de Corphu.

de parte . . . 168 de non . . . 2 non sinceri . . . 0

Facte fuerunt littere regimini Corphoi et successoribus die XXVIII supra-scripti mensis.

(Senato Mar, Reg. 19, c. 158 t.°).

MDLX, di VII settembrio.

Che al conduttor, et caratadori delle peschiere de Butintro, atteso il molto danno che hanno ricevuto dell'armata Turchesca, et per quelle altre cause contenute nella supplicatione loro, le quali appareno medesimamente per il processo sopra di ciò formato, et sono certo degne di consideratione, sia per autorità di questo Conseglio concesso restoro de ducati mille dusento cinquanta, che è la mità di quanto pagano di affitto ogni anno alla camera della città nostra di Corfù, li qual ducati 1250 siano loro scansati dall'affitto che pagano, che è de ducati 2500 l'anno, ogn'anno la rata et portion, et questo in anni quattro et mezo prossimi susseguenti, che è il restante del tempo dell'affittatione loro, acciochè habbino a sentire della benignità della Signoria Nostra.

Marchio Michiel k.r e procurator. Federico Valaresso, Savio da T. F.

de parte . . . . . 150 1560, alli 5 settembrio in Collegio.

de non . . . . . 1 de parte . . . 20. de non . . . 0. non sinceri . . . 2

non sinceri . . . 2 Fo scritto al reggimento di Corfù, et successori sotto li otto settembrio 1560.

(Senato Mar, Reg. 35, c. 40).

MCCCCLXIII, die XVII septembris.

Sapientes Consilii, sap. Terrefirme, sap. Ordinum.

Declarata deliberatione huius consilii fidelissimo nostro Corphiensi Joanni Vlassi, Leche, et Philippo Stroviliensibus, interfectoribus Castellani, Bombarderii, et reliquorum Turchorum ipsum locum custodientum, facta imprimis per eos debita gratiorum actione nostro dominio, postea responderunt: impossibile penitus esse

quidquam introitum huius anni haberi posse ab direptionem eorum in adeptione Strovilii, ut fieri solet factam humiliter supplicantium, ut pro uno anno saltem eorum victui consulere dignemur, nostrique dominii honori conveniat ob eorum merita eorum supplicationi satisfacere; Vadit pars, quod sicuti provisum est in hoc consilio de dandis hic eidem Johanni ducatis ducentis, ita dari debeant ducati trecenti, reliquos vero septingentos habeat de introitibus Strovilii, iuxta formam partis in loc consilio capte, quibus pecuniis idem Johannes rebus suis consulere poterit; cuique vero suprascriptorum Leche et Philippo dentur ducati quinquaginta pro provisione unius anni; Stratiotis quoque detur hic medietas stipendii unius anni, iuxta promissonem cuique ipsorum Stratiotorum per ipsum Johannem nomine nostri dominii, ut dicit, promissi.

Preterea quia idem fidelissimus noster, et nonulli alii habentes praticam in illis Regiminibus commemorarunt optimum factu esset pro aliciendis, et strabiliendis animis nonnullorum primorum illarum partium ad obedientiam nostri dominii, aliquid eis donare, captum sit, quod dari debeant panni pro valore ducatorum ducentorum illius sortis que Collegio videbitur, de quibus fiat vestes, et donentur illis primoribus qui videbuntur et ordinabuntur per Collegium.

de parte. 143
de non 2
non sinceri 2

(Senato Mar, Reg. 9, c. 180).

MCCCCLXIII, die XVII septembris.

Sapientes Consilii, et ordinum.

Informati potissimum a spectabili fidelissimo cive nostro Corphiensi domino Johanne Vlassio milite, cuius medio et opera, uti notum est, locus Strovilii in ditionem nostri dominii pervenit, regionem Valenitie iurisdictioni nostri Strovilii vicinam ad nostram obedientiam posse reduci, si primoribus illius gentis et aliquibus aliis aliquid parum oneris, quod sub Turci dominio subibant, remitteretur, sitque pro re parva, nulla habenda ratio pro submittenda nostro dominio tam ampla regione; Vadit pars quod idem dominus Johannes, cuius fides multorum annorum cognita est, possit primoribus ipsius regionis et aliquibus aliis aliquid ejusmodi oneris quod sub Turcho solvere solebant remittere pro alliciendis illis, cum reliquis omnibus ad obedientiam nostri dominii, ea in re ita modeste et moderate se gerens, ut a nostro dominio merito laudari queat; Verum, si pro obtinendo aliquo castello, seu aliquo alio loco ponderis, opus esset aliquam provisionem facere, in hoc casu volumus quod cum Regimine nostro Corphoy, collationem habeat, et quidquid per idem Regimen promitti deliberatum fuerit, idem dominus Johannes nostro nomine promittere possit de introitibus loci acquirendi, quando in nostri dominii potestatem libere pervenerit. Et si pro obtinendo aliquo huiusmodi locorum ponderis opus esset maiore numero Stratiotorum iam conductorum, hac quoque de re cum ipso Regimine conferre debeat, cui arbitrio sit remissum providendi de eo Stratiotorum numero, qui eidem regimini necessarium videbitur, iuxta rei exigentiam; etiam si

aliquo ordine rerum illi opus videretur, de illis Jacynthi accipere. Preterea quia res exercitus, et multitudinis sine obedientia et timore male regi, gubernari ne possunt, declaratum sit quod prefatus dominus Johannes a nostro dominio constitutus Capitaneus territorii Strovilii et alius iurisditionis acquirende, quando in campo cum exercitu seu multitudine aliqua erit, habeat eam auctoritatem et libertatem quam habere solent Capitanei nostri illarum partium, pro tenendis omnibus unitis sub obedientia nostri dominii pro utilitate rerum nostrarum bene gerendarum. Studeat preterea omni studio et diligentia, quod pecunie ipsius territorii et iurisditionis exigantur, scontrumque teneri faciat per Cancellarium suum de illis cum provisore nostro Strovilii, cui eiusmodi pecuniarum exactione demandavimus, declarando tamen quod, si quis nobilis noster per nostrum dominium aut Regimen nostrum Corphoy mitteretur, aliquis nobilis nostrum referens dominium intelligatur esse, et sit caput et gubernator omium rerum.

Denum quod idem fidelissimus noster commemorat de munitionibus provideri pro loco Strovilii, et Stratiotis provideatur, sicuti Collegio videbitur.

de parte 97

(Senato Mar, Reg. 9, c. 179 t.°).

Ser Franciscus Foscarini, sapiens Ordinum, Vult partem suprascriptam in toto, et per totam, preter quod in primo capitulo, super quo vult quod de rebus in eo contentis dominus Johannes conferre habeat cum Regimini, et quicquid per ipsum Regiminem deliberatum fuerit, per ipsum D. Johannem exequatur.

de parte 40
de non 0
non sinceri. 1

Sapiens Consilii, et sapiens Terrefirme. Quia locus noster Strovilii pro providere suo habeat opus custodie unius fidelissimi Comestabilis nostri; Vadit pars quod committatur Regimini nostro Corphoi, quod eligere debeat unum fidelissimorum civium nostrorum Corphiensium, qui ei idoneus, sufficiensque videbitur, cum XXV ballistariis illius civitatis, seu Burgi, cum eo stipendio quod ei conveniens videbitur,

de parte 49

Ser Andreas Sanutus, S. Franciscus Foscari sapienter Ordinum, Volunt quod mittatur hinc unus sufficiens Comestabilis Venetus, eligendus per Collegium cum peditibus XXV, in quorum numero sint duo bombardieri; qui comestabilis sociis suis vendere non possit panem, vinum, nec quicquid aliud, sub cassationis pena et stipendii amissione.

de parte 82
de non. 1
non sinceri. 0